



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 LA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA

Composta dai Signori:

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1) Dott. Ottavio Sferlazza      | Presidente       |
| 2) Dott. Giovanbattista Tona    | Giudice a latere |
| 3) Sig. Rosa Giuseppina Palermo | Giudice popolare |
| 4) " Antonia Dell'Aera          | " "              |
| 5) " Carmelo Cacioppo           | " "              |
| 6) " Maria Franca Gattuso       | " "              |
| 7) " Giuseppa Pompilio          | " "              |
| 8) " Maria Santa Lombardo       | " "              |

Riunita in Camera di Consiglio

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DIBATTIMENTALE**

nel procedimento penale

**CONTRO**

- 1) **RIINA Salvatore**, nato a Corleone il 16.11.30-detenuto c/o nella Casa Circondariale di Ascoli Piceno-Ordinanza di custodia caut. in carcere il 09.06.97-Notificata l'11.06.97-assente per rinuncia;
- 2) **PROVENZANO Bernardo**, nato a Corleone il 31.01.33-latitante contumace-Ordinanza di custodia cautelare in carcere il 09.06.97- Decreto di latitanza il 18.06.97;
- 3) **GANCI Raffaele**, nato a Palermo il 04.01.32-detenuto c/o nella Casa Circondariale di Parma-Ordinanza di custodia cautelare in carcere il 09.06.97-Notificata l'11.06.97-assente per rinuncia;
- 4) **BUSCEMI Salvatore**, nato a Palermo il 28.05.38-detenuto c/o nella Casa Circondariale di Roma Rebibbia-ordinanza di custodia cautelare in carcere il 09.06.97-Notificata l'11.06.97-assente per

N. 14/2000 REG.SENT  
 N. 19/98 R.G. C.A.

**SENTENZA**

Pronunciata il :  
14.04.2000

Depositata \_\_\_\_\_ il  
23.2000

Divenuta irrevocabile il  
11.04.2000

Redatta scheda il \_\_\_\_\_

Redatta parcella il \_\_\_\_\_

Campione Penale \_\_\_\_\_  
 N. \_\_\_\_\_

Inviati estratti al P.M. e  
 carcere il \_\_\_\_\_

Inviati estratti esecutivi al  
 P.M. e P.S.  
 il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

rinuncia;

- 5) **GERACI Antonino**, nato a Partinico il 02.01.17-detenuto c/o nella Casa Circondariale di Napoli Secondigliano-Ordinanza di custodia cautelare in carcere il 09.06.97-Notificata l'11.06.97-assente per rinuncia;
- 6) **BRUSCA Bernardo**, nato a San Giuseppe Jato il 09.09.29 - detenuto c/o nella Casa Circondariale di Napoli Secondigliano-Ordinanza di custodia cautelare in carcere il 09.06.97-Notificata il 14.06.97 - assente per rinuncia;
- 7) **CALO' Giuseppe**, nato a Palermo il 30.09.31-detenuto c/o nella Casa Circondariale di Spoleto-Ordinanza di custodia caut. in carcere il 09.06.97-Notificata il 12.06.97-assente per rinuncia;
- 8) **MADONIA Francesco**, nato a Palermo il 31.03.24-detenuto c/o nella Casa Circondariale di Napoli Secondigliano-Ordinanza di custodia cautelare in carcere il 09.06.97-Notificata il 12.06.97 -assente per rinuncia;
- 9) **MONTALTO Salvatore**, nato a Villabate il 03.04.36-detenuto c/o nella Casa Circondariale di Viterbo-Ordinanza di custodia cautelare in carcere il 09.06.97-Notificata l'11.06.97-presente;
- 10) **MONTALTO Giuseppe**, nato a Villabate l'11.01.59-detenuto c/o nella Casa Circondariale di Viterbo-Ordinanza di custodia cautelare in carcere il 09.06.97-Notificata l'11.06.97-presente;
- 11) **MOTISI Matteo**, nato a Palermo il 16.04.18-detenuto c/o nella Casa Circondariale di Parma-Ordinanza di custodia caut. in carcere il 09.06.97-Notificata l'11.06.97-assente per rinuncia;
- 12) **FARINELLA Giuseppe**, nato a San Mauro Castelverde il 24.12.25-detenuto c/o nella Casa Circondariale di Roma Rebibbia -Ordinanza di custodia cautelare in carcere il 09.06.97-Notificata il 12.06.97 - assente per rinuncia;
- 13) **MADONIA Antonino**, nato a Palermo il 14.09.52-detenuto c/o nella Casa Circondariale di Parma-Ordinanza di custodia

cautelare in carcere il 09.06.97-Notificata l'11.06.97-assente per rinuncia;

- 14) **BRUSCA Giovanni**, nato a San Giuseppe Jato il 20.02.57- domiciliato presso il Servizio Centrale di Protezione di Roma- Ordinanza di custodia cautelare in carcere il 09.06.97-Notificata l'11.06.97 - presente;
- 15) **GALATOLO Vincenzo**, nato a Palermo il 20.09.44-detenuto c/o nella Casa Circondariale di Parma-Ordinanza di custodia cautelare in carcere il 09.06.97-Notificata il 12.06.97-assente per rinuncia;
- 16) **GANCI Stefano**, nato a Palermo il 12.02.62-detenuto c/o nella Casa Circondariale di Spoleto-Ordinanza di custodia cautelare in carcere il 09.06.97-Notificata l'11.06.97 - presente;
- 17) **ANZELMO Francesco Paolo**, nato a Palermo il 26.05.57 - collaboratore di giustizia , domiciliato presso il Servizio Centrale di Protezione di Roma - assente per rinuncia;
- 18) **GANCI Calogero**, nato a Palermo il 22.03.60-collaboratore di giustizia, domiciliato presso il Servizio Centrale di Protezione di Roma - assente per rinuncia;
- 19) **FERRANTE Giovanbattista**, nato a Palermo il 10.03.58 - collaboratore di giustizia, domiciliato presso il Servizio Centrale di Protezione di Roma - assente per rinuncia.

a) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1, 624, 625 nr. 7, 61 nr. 2 C.P. per essersi, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro, nei rispettivi ruoli precisati al capo e), nonche' con GAMBINO Giacomo Giuseppe, LEGGIO Luciano, CAMMARATA Gabriele, INTILE Francesco successivamente deceduti, oltre che con GRECO Michele, non perseguibile per precedente giudicato ed altre persone non identificate, impossessati per profitto dell'autovettura Fiat 126 targata PA372068 che materialmente l'ANZELMO, GANCI Stefano e GANCI Calogero, su mandato ed istigazione di tutti gli altri, sottraevano a RIBAUDO Andrea che la deteneva esposta alla pubblica fede in quanto parcheggiata sulla pubblica via; agendo al fine di eseguire il reato di strage di cui al capo e).

In Palermo, 27.07.83

b) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1, 624, 625 nr. 2 e 7, 61 nr. 2 C.P. per essersi, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro, nei rispettivi ruoli precisati al capo e), nonche' con GAMBINO Giacomo Giuseppe, LEGGIO Luciano, CAMMARATA Gabriele, INTILE Francesco successivamente deceduti, oltre che con GRECO Michele, non perseguibile per precedente giudicato ed altre persone non identificate, impossessati per profitto della targa automobilistica PA426847, sottraendola con violenza sulle cose dall'auto Fiat 126 di proprieta' di SANTONOCITO Salvatore, che era esposta alla pubblica fede in quanto parcheggiata sulla pubblica via; agendo al fine di eseguire il reato di strage di cui al capo e).

In Palermo, 29.07.83

c) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1, 61 nr. 2 C.P., 2 Legge 02.10.67 nr. 895 per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro, nei rispettivi ruoli precisati al capo e), nonche' con GAMBINO Giacomo Giuseppe, LEGGIO Luciano, CAMMARATA Gabriele, INTILE Francesco successivamente deceduti, oltre che con GRECO Michele, non perseguibile per precedente giudicato ed altre persone non

identificate, al fine di commettere il reato di strage di cui al capo e), illegalmente detenuto un rilevante quantitativo di esplosivo.

In Palermo sino al 29.07.83

d) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1, 61 nr. 2 C.P., 4 - I e II co. L. 02.10.67 nr. 895 per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro, nei rispettivi ruoli precisati al capo e), nonche' con GAMBINO Giacomo Giuseppe, LEGGIO Luciano, CAMMARATA Gabriele, INTILE Francesco successivamente deceduti, oltre che con GRECO Michele, non perseguibile per precedente giudicato ed altre persone non identificate, al fine di commettere il reato di strage di cui al capo e), illegalmente portato in luogo pubblico un rilevante quantitativo di esplosivo, alla aggravante ulteriore di avere commesso il fatto in piu' di due persone.

In Palermo sino al 29.07.83

e) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1, 422 - I e II co., 61 nr. 1 e 10 C.P. per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro nonche' con GAMBINO Giacomo Giuseppe, LEGGIO Luciano, CAMMARATA Gabriele, INTILE Francesco successivamente deceduti, oltre che con GRECO Michele, non perseguibile per precedente giudicato, ed altre persone non identificate, al fine di uccidere, compiuto atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumita', collocando un'autovettura riempita di esplosivo nella centrale via Giuseppe Federico Pipitone di Palermo, dinanzi all'ingresso dello stabile in cui abitava il Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo Dr. Rocco CHINNICI e provocandone l'esplosione a mezzo di congegno telecomandato nel momento in cui il Magistrato varcava il portone e si accingeva ad entrare nell'autovettura di servizio, cosi' causando la morte dello stesso Dr. Rocco CHINNICI, del Mar. CC. Mario TRAPASSI, dell'App. CC. Salvatore BARTOLOTTA e del portiere dello stabile Stefano LI SACCHI, causando altresì lesioni personali ad innumerevoli persone e la devastazione di beni mobili ed immobili.

In particolare, RIINA Salvatore e PROVENZANO Bernardo ("Sostituti" - "Reggenti" del "mandamento" di Corleone, di cui era capo LEGGIO Luciano, successivamente deceduto); GANCI Raffaele (capo "mandamento" della Noce); BUSCEMI Salvatore (capo "mandamento" di Boccadifalco o Passo di Rigano); GERACI Antonino (capo "mandamento" di Partinico); BRUSCA Bernardo (capo "mandamento" di San Giuseppe Jato); CALO' Giuseppe (capo "mandamento" di Porta Nuova); MADONIA Francesco (capo "mandamento" di Resuttana); MONTALTO Salvatore e MONTALTO Giuseppe (rispettivamente capo "mandamento" e "sostituto - reggente" di Villabate); MOTISI Matteo (capo "mandamento" di Pagliarelli con "reggente di fatto" Rotolo Antonino per il quale si procede separatamente); FARINELLA Giuseppe (capo "mandamento" di San Mauro Castelverde); tutti in qualita' di mandanti, in ragione della loro appartenenza - unitamente a GAMBINO Giacomo Giuseppe (capo "mandamento" di San Lorenzo), CAMMARATA Gabriele (capo "mandamento" di Misilmeri) e INTILE Francesco (capo "mandamento" di Caccamo), successivamente deceduti, nonche' a GRECO Michele (capo "mandamento" di Ciaculli), non perseguibile per precedente giudicato - all'organo di governo ("Commissione") del sodalizio criminale denominato "cosa nostra", per aver deliberato e dato il proprio assenso all'eliminazione fisica del Dr. Rocco CHINNICI Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo.

Progetto di eliminazione che prendeva concretezza nelle settimane precedenti il 29.07.83 e che veniva portato ad esecuzione mediante:

- 1) l'effettuazione di sopralluoghi nello stabile in cui abitava il Dr. CHINNICI da parte di MADONIA Antonino;
- 2) l'incarico, affidato da GANCI Raffaele e GAMBINO Giacomo Giuseppe, nonche' dallo stesso MADONIA Antonino a GANCI Calogero, GANCI Stefano ed ANZELMO Francesco Paolo, di procurare un'autovettura di piccola cilindrata che questi ultimi individuavano nella Fiat 126 descritta al capo a), provvedendo quindi ad impossessarsene e ad occultarla dapprima in un magazzino nella disponibilita' della famiglia GALATOLO e

conducendola successivamente in altra struttura sempre nella disponibilita' di GALATOLO Vincenzo;

3) la collocazione da parte di GANCI Raffaele e ANZELMO Francesco Paolo di un'autovettura "pulita" dinanzi all'ingresso dello stabile in cui abitava il Dr. CHINNICI e la periodica sostituzione, nei giorni successivi, di tale autovettura con altre ugualmente "pulite" ad opera degli stessi GANCI Raffaele, ANZELMO F.P., GANCI Calogero, GANCI Stefano e altri soggetti;

4) il confezionamento di un apparato ricetrasmittente idoneo ad attivare la carica esplosiva, che veniva realizzato e provato nell'abitazione di GALATOLO Vincenzo, dallo stesso GALATOLO, da MADONIA Antonino e da BRUSCA Giovanni;

5) la preparazione dell'"autobomba" mediante l'apposizione all'autovettura di cui al capo a) delle targhe di cui al capo b) e la collocazione all'interno della stessa di un rilevante quantitativo di esplosivo, operazione cui provvedevano tra gli altri MADONIA Antonino e BRUSCA Giovanni;

6) la collocazione, nelle prime ore del mattino del 29.07.83, dell'"autobomba", ad opera di BRUSCA Giovanni al posto dell'autovettura "pulita" indicata al punto 3);

7) il "presidio" della zona effettuato sino alle ore 08,00 del mattino da ANZELMO Francesco Paolo, GANCI Calogero, MADONIA Antonino, GANCI Raffaele, GAMBINO Giacomo Giuseppe, ed altri non identificati;

8) la conduzione in via Giuseppe Federico Pipitone, da parte di FERRANTE Giovan Battista, di un autocarro posto nella sua disponibilita' da GAMBINO Giacomo Giuseppe, mezzo che veniva collocato nella strada anzidetta secondo le indicazioni date al FERRANTE dal GAMBINO il quale lo precedeva a bordo della sua autovettura;

9) l'azionamento da parte di MADONIA Antonino, che a tal fine montava prima nella cabina e successivamente sul cassone dell'autocarro indicato al punto che precede, di un telecomando con cui veniva fatta esplodere la carica contenuta nell'"autobomba", proprio

7

ph

nel momento del passaggio accanto alla stessa del Dr. CHINNICI che, uscito dal portone della sua abitazione, stava per entrare nell'autovettura di servizio.

Commettendo il reato in danno di Pubblici Ufficiali e per motivi abietti costituiti dalla volonta' di affermare il potere criminale dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra" di cui essi indagati facevano parte, colpendo gli uomini e gli apparati dello Stato che alla stessa si opponevano ed altresì al fine di agevolare l'attivit  dell'associazione mafiosa sopra indicata.

In Palermo, 29.07.83

f) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv., 582 e 585 u.c., 61 nr.1, 2 e 10 C.P. per avere, in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro nei rispettivi ruoli precisati al capo che precede nonche' con GAMBINO Giacomo Giuseppe, LEGGIO Luciano, CAMMARATA Gabriele, INTILE Francesco, successivamente deceduti oltre che con GRECO Michele, non perseguibile per precedente giudicato ed altre persone non identificate, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante la condotta descritta al precedente capo e), cagionato:

- lesioni personali guarite oltre 40 gg. con indebolimento permanente dell'organo dell'udito a Giovanni PAPARCURI, autista giudiziario;
- lesioni personali guarite in 15 gg. ad Antonio LO NIGRO, Vice Brigadiere CC.;
- lesioni personali guarite in oltre 40 gg. ad Alfonso AMATO, Carabiniere;
- lesioni personali guarite in 15 gg. ad Ignazio PECORARO, Carabiniere;
- lesioni personali guarite in 15 gg. a Cesare CALVO, Carabiniere;
- lesioni personali guarite in 15 gg. a Marco BONACCORSO;
- lesioni personali guarite in 10 gg. a Sara GANDOLFO;
- lesioni personali guarite in 10 gg. a Giuseppe GIORDANO;



- lesioni personali guarite in 15 gg. a Giuseppe POLITO;
- lesioni personali guarite in 10 gg. ad Antonio PROIETTO;
- lesioni personali guarite in 10 gg. a Francesca GUIDA;
- lesioni personali guarite in 10 gg. a Giovanna LOMBARDO;
- lesioni personali guarite in 1 g. a Caterina LOMBARDO;
- lesioni personali guarite in 10 gg. a Salvatore PIZZO;
- lesioni personali guarite in 15 gg. ad Antonio LA MANNA;
- lesioni personali guarite in 20 gg. ad Adelaide DUMANO;
- lesioni personali guarite in 5 gg. a Salvatore LO BELLO;
- lesioni personali guarite in 10 gg. a Manfredi TRIZZINO;
- lesioni personali guarite in 10 gg. Francesca Paolo MAURO TRIZZINO

Commettendo il reato in danno anche di Pubblici Ufficiali, per motivi abietti costituiti dalla volonta' di affermare il potere criminale dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra", oltre che al fine di eseguire il delitto di strage indicato al capo che precede.

In Palermo, 29.07.83

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials, possibly 'P.F.', written over a diagonal line that crosses the page.

## PARTE PRIMA

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 18/5/1998 il GUP presso il tribunale di Caltanissetta disponeva il rinvio a giudizio degli imputati dinanzi a questa Corte di Assise per rispondere del delitto di strage e connessi reati in epigrafe precisati.

Con ordinanza del 27/11/1998, a richiesta del P.M., la corte disponeva l'integrazione del fascicolo per il dibattimento mediante l'acquisizione degli atti specificati nell'elenco depositato nella stessa udienza.

Compite le formalità di apertura del dibattimento e non essendo state dedotte altre questioni preliminari da trattare, il P.M. procedeva all'esposizione introduttiva che si riporta integralmente:

“”” Alle ore 8,00 del mattino del 29 luglio del 1983 veniva attivata a distanza, con il sistema del telecomando, una carica di esplosivo collocata all'interno del bagagliaio di una Fiat 126 parcheggiata proprio in prossimità del portone d'ingresso dello stabile di via Pipitone Federico a Palermo dove abitava il dottor Rocco Chinnici, all'epoca Consigliere Istruttore e quindi dirigente dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo.

L'autovettura all'interno della quale era stata collocata la carica esplosiva era stata rubata nei giorni precedenti, sempre in Palermo, e le targhe che erano state apposte a questa autovettura erano state rubate nella notte tra il 28 e il 29 luglio da un'altra 126 di proprietà di tale Santonocito.

La terribile esplosione provocava la morte del dottor Chinnici, di due componenti della scorta dei carabinieri: il maresciallo Trapassi e l'appuntato Bartolotta, del portinaio dello stabile Stefano Lisacchi, nonché il ferimento grave, gravissimo - Presidente, il soggetto rimase per un lungo periodo in stato di coma - dell'autista giudiziario Paparcuri, che

si era recato, appunto, a prendere il dottor Chinnici, come faceva ogni mattina, presso l'abitazione di via Pipitone Federico per portarlo al Palazzo di Giustizia.

Residuavano, poi si accerterà, nei confronti del Paparcuri delle lesioni di carattere permanente e consistenti nell'affievolimento permanente dell'organo dell'udito e delle funzioni dell'udito.

Ancora, si provocava il ferimento più lieve di innumerevoli altre persone, compresi altri carabinieri addetti alla scorta del dottor Chinnici.

L'esplosione provocava altresì la vera e propria devastazione del teatro della zona con la distruzione e il danneggiamento degli stabili circostanti, delle automobili parcheggiate, delle saracinesche di molti negozi ancora chiusi a quell'ora del mattino.

Ci trovavamo di fronte, eravamo al 29 luglio del 1983, non al primo omicidio cosiddetto eccellente, non alla prima eliminazione di un rappresentante delle istituzioni, di un rappresentante così autorevole come poteva essere ed era il capo dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo; ma ci trovavamo però di fronte al primo episodio di omicidio eccellente realizzato mediante il sistema dell'autobomba, mediante un sistema ed una metodologia tipicamente terroristica.

Purtroppo ci troviamo in presenza di quello che è stato solo il primo episodio di una serie che poi è sfociata negli attentati del 1992, nelle stragi del 1992, nelle quali rispettivamente persero la vita il dottor Falcone, la dottoressa Morvillo, i poliziotti della loro scorta, il dottor Borsellino e i poliziotti della sua scorta.

Dicevo, un parallelismo con le stragi di Capaci e di via D'Amelio; un parallelismo che non sta soltanto nelle modalità esecutive che sono drammaticamente e palesemente analoghe, soprattutto con riferimento alla strage di via D'Amelio, ma un'identità ed un parallelismo che va ben al di là di questi dati strettamente riconducibili alla fase esecutiva.

Per quanto riguarda il prosiegua di questa esposizione introduttiva, volevo innanzitutto dire che noi l'affronteremo in questo modo, tra l'altro attenendoci a quello che è lo spirito e il disposto del codice, senza approfondimenti eccessivi e senza, soprattutto, il riferimento specifico a fonti di prova che poi, invece, verranno esaminate e valutate dalla Corte nel corso dell'istruttoria.

Volevo però dire quello che il Pubblico Ministero intende dimostrare e volevo dire che io mi occuperò in questa breve prolusione, in questa breve esposizione introduttiva di quello che intendiamo dimostrare in ordine al movente e ai mandanti dell'attentato; la collega nel prosiegua proseguirà in relazione alle fasi più strettamente esecutive.

Dicevo del movente, signori della Corte. Noi intenderemo e intendiamo dimostrare che, come spesso accade nei delitti di mafia, forse come sempre accade, il movente della strage di via Pipitone Federico è un movente di carattere complesso, dove certamente c'è una componente fondamentale di vendetta nei confronti del dottor Chinnici; dove, però, altrettanto fondamentale, se non ancora più importante, è un movente - per così dire - di prevenzione in relazione ad una attività che il dottor Chinnici, quale dirigente dell'Ufficio Istruzione, stava approfondendo e stava organizzando proprio in quel periodo.

Dobbiamo riportarci innanzitutto a quel periodo 1983 che è un periodo assolutamente diverso rispetto a quello che viviamo oggi nel contrasto, nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata; ed è anche un periodo completamente diverso rispetto al 1992 quando furono perpetrate le stragi di Capaci e di via D'Amelio.

Siamo in un periodo, primi anni '80, nel quale sostanzialmente ancora non abbiamo alcun apporto, non solo decisivo ma addirittura importante, rilevante dei collaboratori di giustizia, di soggetti che, fuoriuscendo dall'ambito criminale di cosa nostra, aiutano gli inquirenti con le loro

dichiarazioni a capire il mondo di cosa nostra, a capire l'organizzazione, a parlare dei singoli delitti-fine posti in essere dall'organizzazione.

Siamo in un periodo in cui le indagini si muovono soltanto sulla capacità e in base alla capacità investigativa ed organizzativa di pochissimi giudici, tra l'altro ancora non organizzati in strutture efficienti, in quelli che poi verranno chiamati e poi istituzionalizzati come “pool antimafia”.

Ebbene, il dottore Chinnici, e lo dimostreremo nel corso dell'istruzione dibattimentale, era stato l'antesignano dei pool antimafia, era stato il primo magistrato che, nella sua qualità di Consigliere Istruttore a Palermo, aveva organizzato il lavoro suo e dei suoi colleghi d'ufficio in maniera che ciascuno conoscesse quello che stava facendo l'altro, in maniera che tutte le indagini su un fenomeno che il dottore Chinnici considerava unitario, qual era il fenomeno dell'attività di cosa nostra a Palermo e in Sicilia, venissero coordinate e viste in un'ottica di insieme.

Oggi ci appare scontato, oggi, nel 1991 sono state costituite le Direzioni Distrettuali Antimafia, è stato in un qualche modo istituzionalizzato il lavoro di pool, lo scambio continuo di informazioni, il travaso continuo di dati processuali da un fascicolo processuale all'altro, il collegamento tra i vari giudici che si scambiavano tutte le informazioni relative ad indagini rispettivamente compiute.

Oggi ci sembra tutto scontato. Allora no; allora il dottore Chinnici avvertì questa esigenza di affrontare in maniera sistematica l'attività di indagine di cosa nostra. E quello che dimostreremo, Signori della Corte, nel corso di questo processo è che cosa nostra, almeno nei suoi esponenti più avvertiti, e non sono pochi, e più intelligenti, avvertì il pericolo che quella organizzazione in pool del lavoro dei giudici antimafia avrebbe costituito.

Lo dimostreremo attraverso dichiarazioni di collaboratori di Giustizia.

Parlavo anche di motivazioni di vendetta. Produrremo documentazione atta a provare quello che il dottore Chinnici, personalmente e come coordinatore del lavoro degli altri giudici istruttori e del dottore Falcone in particolare stava facendo in quel periodo tra la fine del 1982 e il 1983.

Per la prima volta a Palermo, e veramente per la prima volta, vengono spiccati dei mandati di cattura numerosi e ciascuno nei confronti di decine e decine di persone, proprio nei confronti di coloro i quali - oggi lo sappiamo anche in virtù di sentenze passate in giudicato - in quel momento erano i capi e i capi emergenti dell'organizzazione, i capi praticamente sconosciuti.

Andremo a vedere come pochi mesi prima di morire, per esempio, il giudice Chinnici avesse spiccato un mandato di cattura, allora così si definivano, nei confronti di 88 componenti di cosa nostra tra i quali, tanto per fare dei nomi, il Riina, il Provenzano, i Pullarà della famiglia di Santa Maria di Gesù, i Vernengo, Greco Michele, che fino a poco tempo prima era stato il capo incontrastato dell'organizzazione, Greco Salvatore, Profeta Salvatore e compagnia cantante.

Dimostreremo come il 13 luglio, 15 giorni prima del... 16 giorni prima della strage il dottore Chinnici insieme al dottore Falcone aveva coordinato una operazione che era sfociata in - mi pare - 14 mandati di cattura, tra gli altri c'era Riina, tra gli altri c'era Provenzano, in relazione all'omicidio del generale Dalla Chiesa, in relazione all'omicidio di Stefano Bontate, in relazione ad altri fatti, eliminazioni di capomafia tipo Salvatore Inzerillo, che erano frutto di quella guerra di mafia che da poco si era conclusa e che aveva insanguinato in maniera irripetibile e irripetuta le strade di Palermo.

Siamo in presenza di un'attività dell'Ufficio Istruzione che in quel momento è particolarmente penetrante, e per la prima volta penetrante nei confronti di quella che poi verrà definita la fazione corleonese dell'organizzazione criminale cosa nostra.

Ma vi è di più, e qui si inserisce, Signori della Corte, quello che io definisco l'aspetto preventivo del movente.

Il dottore Chinnici personalmente stava, diciamo, gestendo tutte le indagini relative a quella presentazione di un rapporto ormai quasi storico nelle vicende di mafia palermitana, il cosiddetto rapporto Greco Michele + 161.

Un rapporto, tra l'altro, relativo a varie vicende di mafia, a vari omicidio, all'omicidio - tanto per fare alcuni esempi e per farvi capire l'importanza di quell'indagine - all'omicidio Reina, all'omicidio Mattarella, all'omicidio La Torre.

I primi 88 mandati di cattura erano stati emessi proprio in relazione e a seguito di quella presentazione del rapporto dei 162.

Il dottore Chinnici più volte, lo provano per esempio quei verbali che oggi sono stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento, verbali di dichiarazioni rese dal dottor Borsellino e dal dottor Falcone nell'immediatezza della strage di via Pipitone Federico, più volte aveva manifestato la sua precisa convinzione, desunta dai primi elementi di natura probatoria, che tutti quei delitti, tutti quei delitti eccellenti anche, fossero legati da un unico filo, da un unico movente ed in qualche modo riconducibili proprio alla attività dei cosiddetti corleonesi.

Ancora, il dottore Chinnici, sempre sviluppando o nel tentativo di sviluppare appieno quel rapporto dei 162, stava indagando, e non ne faceva mistero, forse anche imprudentemente non ne faceva mistero, su quelli che erano i legami tra l'ala già conosciuta come ala militare di cosa nostra e due esponenti che, signori della Corte, mi rivolgo soprattutto ai

giudici popolari, in quel periodo a Palermo, e chi ha vissuto a Palermo lo sa anche se non si è occupato come addetto ai lavori di queste cose, rappresentavano veramente la massima potenza che si potesse pensare in capo delle persone in Sicilia; mi riferisco a Nino ed Ignazio Salvo, i cugini Salvo di Salemi che poi dimostreremo, e lo hanno dimostrato in parte anche delle sentenze passate in giudicato, erano tra l'altro anche uomini d'onore della famiglia di Salemi, ma uomini d'onore che non esplicitavano ed esplicavano la loro attività soltanto nell'ambito della famiglia di Salemi ma erano assolutamente in stretto contatto con i vertici dell'organizzazione.

Prima erano stati in stretto contatto operativo con i Bontate, con gli Inzerillo, con i Badalamenti; dopo, avendo forse fiutato il vento del cambiamento che la guerra di mafia aveva portato in seno all'organizzazione cosa nostra, erano diventati assolutamente un tutt'uno con i Riina, i Madonia, i Ganci, tutti quelli che poi rappresentano la cosiddetta fazione corleonese che prevale alla fine della guerra di mafia.

Ebbene, il dottore Chinnici, già l'avete agli atti del fascicolo per il dibattimento, andava dicendo in quei giorni, in quei mesi che bisognava approfondire il rapporto e le indagini che il rapporto aveva già superficialmente prospettato proprio in relazione all'attività dei cugini Salvo; andava dicendo ad investigatori, colleghi, e andava esplicitando questa sua convinzione anche con deleghe di indagini che dietro i fatti di mafia più eclatanti in quel momento c'era, mi riferisco a... parole del dottor Borsellino, la mano dei cugini Salvo.

Lo andava dicendo il dottore Chinnici nel 1983, non in un'epoca in cui poi tutti cominciarono a parlare, anche i giornali e anche, a seguito delle dichiarazioni di Buscetta e di altri pentiti, si cominciò molti anni dopo a parlare dei cugini Salvo come collusi colla mafia. Lo diceva il dottore Chinnici nel 1983.



Ecco, allora, quella che noi riteniamo essere stata una componente preventiva dell'omicidio di un giudice la cui azione doveva necessariamente essere frenata, e frenata in una maniera talmente eclatante che servisse da monito anche a chi, come Giovanni Falcone in particolare, assecondava il dottore Chinnici, anche a chiunque altro in periodo in cui spesso l'azione e l'impegno della magistratura e delle forze dell'ordine nel contrasto a cosa nostra era piuttosto oscillante, servisse - dicevo - da monito anche a chi, invece, volesse fare sul serio.

Noi abbiamo la possibilità ed abbiamo intenzione di dimostrare che a questo movente composto si ricollega un'attribuzione di responsabilità nei confronti dei mandanti così come individuati nella richiesta di rinvio a giudizio.

A tal proposito noi intendiamo dimostrare che la decisione di uccidere il dottor Chinnici fu presa e deliberata dalla commissione provinciale di Palermo di "cosa nostra", così come venutasi a determinare... e nella composizione venutasi a determinare al termine della cosiddetta guerra di mafia.

In questo senso intendiamo appunto dimostrare che gli imputati che oggi rispondono nella loro qualità di mandanti erano tutti a vario titolo membri di quella commissione.

Fin d'ora nell'esposizione introduttiva, secondo la nostra impostazione, mette conto sottolineare ed anticipare una cosa: noi dimostreremo che già nel 1982 proprio su input e disposizione precisa e volontà espressamente esplicitata dei cugini Salvo, in seguito ad una riunione che si tenne in contrada Dammusi tra i cugini Salvo, Riina, Bernardo Brusca e... non mi ricordo se Madonia Francesco o Madonia Antonino, in questo momento posso anche sbagliare, Giovanni Brusca, si diede l'incarico proprio a Giovanni Brusca, ad Antonino Madonia, a Pino Greco, detto "scarpa", successivamente ucciso, a Balduccio Di Maggio di studiare la

possibilità di eliminare il dottor Chinnici già nell'estate del 1982 presso la di lui abitazione estiva a Salemi.

A questo proposito e per questo scopo questi soggetti che ho detto, ed in particolare Bernardo Brusca, si recarono a Salemi, dai cugini Salvo ricevettero l'indicazione precisa della ubicazione della villa del dottor Chinnici e per alcuni giorni stazionarono lì per vedere come organizzare l'attentato che doveva essere compiuto con mezzi tradizionali, cioè attraverso l'esplosione della solita raffica di mitra o dei soliti colpi di pistola.

In quel frangente quell'attentato così come già deliberato e organizzato non fu realizzato perchè il dottor Chinnici fruiva anche di una vigilanza dei Carabinieri anche durante il periodo di ferie e in qualche modo ciò comportò una difficoltà di esecuzione in quel luogo e con quelle modalità che comportò una sospensione della delibera di morte che già la commissione provinciale di cosa nostra aveva adottato nei confronti del dottor Chinnici.

Nel 1983 la situazione, l'esigenza di eliminare il dottor Chinnici si ripresenta, si ripresenta ancora più urgente proprio in relazione alla attività più penetrante svolta nei confronti dei cugini Salvo e nei confronti di tutta cosa nostra e nuovamente, presidente, noi questo intendiamo dimostrarlo e lo intendiamo precisare fin da ora, nuovamente la commissione si riunì e nuovamente vennero attribuiti gli incarichi organizzativi ed esecutivi secondo lo schema che successivamente delineeremo, e stavolta si decise di porre in essere la strage pensata, o meglio l'omicidio pensato, attraverso delle vere e proprie modalità stragiste, cioè attraverso l'attivazione dell'autobomba in pieno centro a Palermo.

Perchè, presidente e signori della Corte, fin d'ora ho precisato da questo punto di vista quello che intendiamo provare? Perchè dobbiamo

inquadrate anche, e sarà nostro compito rendervi chiaro attraverso l'istruzione probatoria quello che sto affermando, il delitto Chinnici in un contesto di vicende di "cosa nostra" ben particolare.

Attraverso i collaboratori di giustizia, ma non solo attraverso le loro dichiarazioni, proveremo che a partire dal 1981 a Palermo la fazione cosiddetta corleonese facente capo a Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, e che a Palermo aveva trovato validissimi alleati in Madonia Francesco, odierno imputato, Ganci Raffaele, odierno imputato, ed in altri soggetti odierni imputati, aveva portato a termine una vera e propria opera sistematica di sterminio di tutti coloro che erano precedentemente collegati ad altri capimandamento storici tipo Stefano Bontate, tipo Salvatore Inzerillo, tipo Badalamenti.

Questa cosiddetta guerra di mafia fu portata avanti soprattutto attraverso le forze, i picciotti, gli uomini d'onore espressi dalle famiglie di questi soggetti; vi dimostreremo che, per esempio, i figli di Madonia Francesco, e in particolare Madonia Antonino, odierno imputato, fu uno dei principali artefici della maggior parte degli omicidi realizzatisi in numero di centinaia in quegli anni che vanno dall'81 alla fine dell'82.

Vi dimostreremo che, per esempio, altri soggetti, i figli di Ganci Raffaele, Ganci Calogero, Ganci Domenico, il di loro cugino Anselmo Francesco Paolo, non meno di Antonino Madonia, rappresentavano le braccia di quella forza tremenda che in quel momento era costituita dalla offensiva dei corleonesi.

Vi dimostreremo che Giovanni Brusca, odierno imputato, non meno di Antonino Madonia, non meno di Calogero Ganci, di Mimmo Ganci, di Francesco Paolo Anselmo, contribuiva con decine e decine di omicidi al raggiungimento di quel fine di sterminio della fazione opposta.

Vi dimostreremo che con la fine del 1982 storicamente si collega la guerra... la fine della guerra di mafia all'omicidio di Scaglione del 30

novembre del 1982 - Scaglione era un uomo d'onore della Noce, non mi riferisco all'ex procuratore ucciso nel 1970 - con il 30 novembre '82, comunque con la fine dell'82, la guerra di mafia ha fine e viene ricostituita "cosa nostra" e i mandamenti che compongono la struttura portante di "cosa nostra" a Palermo e provincia, secondo uno schema che prevedeva l'attribuzione di poteri nei mandamenti a tutti coloro i quali si erano schierati con Riina, Provenzano e i corleonesi.

Vi dimostreremo che tra la fine dell'82 e il gennaio dell'83, in seguito proprio ad una riunione, sempre nella contrada Dammusi di San Giuseppe Jato, venne ricostituita la commissione provinciale di Palermo e tra l'altro vennero attribuiti, in questa sede di ricostituzione di tutta la struttura portante, dei mandamenti che prima non esistevano o che prima erano stati, seppure momentaneamente, cancellati.

Guarda caso viene ripristinato il mandamento alla Noce, viene designato come capomandamento Ganci Raffaele.

Guarda caso viene ampliato il territorio, già importante e ampio, facente capo al mandamento di Resuttana, quello .. alla cui guida, alla cui direzione, per usare un termine improprio, era come capomandamento Francesco Madonia.

Sostanzialmente, con la ricostituzione dei mandamenti vengono premiati coloro i quali erano stati i più stretti alleati, anche alleati operativi, di Totò Riina, nella guerra di mafia da poco conclusasi.

Il problema che dobbiamo fin da subito individuare: noi abbiamo, e ve l'ho già anticipato, una prima deliberazione che interviene nell'estate del 1982, quindi in costanza ancora di guerra, e quindi presumibilmente adottata, secondo le regole di cosa nostra adottata, dalla commissione provinciale di Palermo così come allora costituita.

Abbiamo però una seconda nuova deliberazione che interviene soltanto qualche mese prima rispetto alla perpetrazione della strage del

29 luglio e che quindi, noi dimostreremo, è da attribuire alla commissione provinciale di Palermo, così come composta dopo la ricostituzione della commissione nel gennaio del 1983.

E d'altra parte, signori della Corte, non poteva accadere altrimenti.

Una cosa è deliberare l'omicidio di un magistrato, un omicidio eccellente, però fatto con sistemi tradizionali, attraverso l'esplosione di colpi di arma da fuoco, una cosa è decidere di attuare una vera e propria strage nel pieno centro di Palermo.

Le regole di “cosa nostra”, che tra l'altro sono sancite nella sentenza ormai passata in giudicato, la nr. 80/92 che di qui a poco vi andremo a produrre, sono assolutamente chiare.

La deliberazione dell'omicidio eccellente non può che essere fatta da tutti i capimandamento riuniti nella commissione provinciale di Palermo.

Questa è una regola che noi riteniamo ancora valida, sicuramente valida, almeno fino all'epoca delle stragi del 1992, ancora più valida, ancora più pregnante, ancora più inderogabile nel 1983, nel momento in cui la commissione provinciale di Palermo a seguito della ricomposizione del gennaio '83 è nel momento di sua massima coesione e di suo massimo splendore.

Riteniamo tra l'altro, e in questo senso comincio ad avviare l'esposizione introduttiva verso quello che attiene agli aspetti organizzativi, che la strage sia stata organizzata secondo dei canoni che poi vedremo essere soliti nella consumazione dei delitti eccellenti.

Per la consumazione della strage furono incaricati uomini d'onore appartenenti a più mandamenti, non solo uomini d'onore appartenenti al territorio del mandamento dove la strage si sarebbe dovuta consumare, via Pipitone Federico, che ricade del mandamento di Resuttana, quello di Francesco Madonia, di Antonino Madonia, ma alla strage partecipano uomini d'onore del mandamento di San Giuseppe Jato, del mandamento

di Resuttana, del mandamento della Noce, del mandamento di Ciaculli e del mandamento di San Lorenzo.

Siamo in presenza, signori della Corte, dell'incarico operativo affidato proprio a quei soggetti che da poco rivestivano la qualità di capomandamento e che tale designazione avevano ricevuto come premio dell'apporto alla guerra di mafia.

Mi riferisco alla Noce, mi riferisco a San Lorenzo e quindi al capomandamento Giacomo Giuseppe Gambino, mi riferisco a San Giuseppe... a San Giuseppe Jato, che, come abbiamo visto, aveva dato un apporto decisivo alla guerra di mafia, mi riferisco a quel Pino Greco "scarpa", capomandamento allora di Ciaculli che un apporto decisivo aveva dato alla guerra di mafia.

Vedremo come la ripartizione del compito operativo ed organizzativo ha seguito uno schema ben preciso: quello della segmentazione tra gli incarichi dei vari mandamenti ma del rapporto costante e operativo tra gli uomini d'onore degli stessi mandamenti.

L'impulso alle indagini in questo procedimento è stato dato dopo ben 13 anni di tempo rispetto alla data della strage, a seguito delle dichiarazioni che hanno reso alcuni collaboratori di Giustizia.

Tuttavia già l'impianto accusatorio dell'83 consentiva di orientare le indagini nei confronti di questi soggetti che costituiscono gli esecutori materiali della strage.

Le dichiarazioni che noi abbiamo acquisito e che vi proveremo attraverso l'esame degli imputati, e mi riferisco a Ganci Calogero, mi riferisco ad Anselmo Francesco Paolo, a Ferrante Giovan Battista e a Brusca Giovanni, consentono di ricostruire e quindi vi offriremo un quadro completo di quella che è stata la materiale esecuzione della strage.

E in particolare noi vi proveremo come fu reperito l'esplosivo, chi trasportò l'esplosivo e in questo senso è Brusca che ci ha riferito e non solo, ma vorrei già indicare che le dichiarazioni del Brusca hanno trovato riscontro anche in quelli che erano atti pregressi, quali la perizia chimico - esplosivistica, perchè vedremo che il tipo di esplosivo di cui ci parlerà il collaboratore è veramente coincidente con le risultanze dei consulenti che allora venivano... erano state fatte, così come le modalità di collocamento dell'esplosivo.

Ancora, attraverso le dichiarazioni dei collaboratori noi proveremo come venne rubata la macchina.

D'altra parte, che il furto fosse avvenuto in un'autoscuola e che fosse avvenuto con certe modalità è stato pienamente riscontrato attraverso le dichiarazioni dell'allora proprietario di questa autoscuola che si chiama Ribaudò Andrea e che ci ha effettivamente rappresentato che la macchina era stata posteggiata in doppia fila davanti all'autoscuola, con le chiavi inserite; è un particolare che noi rivedremo attraverso le dichiarazioni di uno dei collaboratori.

Così come il fatto che la macchina recasse delle insegne lateralmente agli sportelli i... e che poi furono tolte in una traversa vicino al luogo dove ... la macchina era stata rubata ed effettivamente il titolare ci ha riferito questi particolari.

Così come noi proveremo che le targhe .. che furono apposte poi successivamente nell'autobomba furono effettivamente prelevate nella notte tra il 28 e il 29, ciò per ovvie considerazioni, in modo da consentire agli attentatori di trasferire la macchina in tempo e ancor prima che il proprietario si accorgesse di questo furto.

Purtroppo il proprietario si era accorto di questo furto ancor prima dell'attentato e purtroppo però le Forze di Polizia non diedero risalto a questa cosa e se si fossero accorti, poichè la denuncia fu verificata, fu

presentata ... prima ancora della morte del dottore Chinnici, forse l'attentato si poteva anche sventare.

Ancora, noi proveremo come venne materialmente trasferita questa autovettura che, una volta rubata e una volta che vennero .... tolte queste insegne laterali, fu portata presso un magazzino; prima ancora di essere portata in questo magazzino transitò però in una zona... in un terreno di proprietà dei Galatolo, ecco l'imputazione di Galatolo Vincenzo, e poi fu ancora trasferita in un magazzino; all'interno di questo magazzino ci fu chi procedette all'imbottitura, alla materiale predisposizione.

Noi proveremo ... che tipo di telecomando sia stato utilizzato, che tipo di congegno fu predisposto all'interno dell'autovettura, così come proveremo che, una volta predisposta l'autovettura, furono fatte diverse prove di telecomando.

Queste prove di telecomando vennero effettuate in diversi posti: e all'interno di questo magazzino e in questa tenuta dei Galatolo, addirittura la notte prima che il dottore Chinnici fosse ucciso.

E ancor prima, proveremo che due degli odierni imputati, proprio per rilassarsi, erano andati a divertirsi, l'hanno chiamato un divertimento, presso un locale che era stato aperto da poco e che abbiamo riscontrato essere aperto proprio la notte tra il 28 e il 29.

Sostanzialmente, attraverso la ricostruzione che noi vi porgeremo, attraverso la ricostruzione effettuata dai quattro collaboratori, vi proveremo come tutto fu fatto con assoluta precisione, perchè nulla fosse lasciato al caso, .... così come la prova effettuata proprio la notte del 28 - 29, così come il trasferimento nelle prime ore fatto con dei sistemi che sono consolidati, li abbiamo ritrovati nella strage di via d'Amelio: la macchina che è al centro con la staffetta in modo da evitare che possa urtare, per evitare una eventuale esplosione o che comunque possa camminare indisturbata perchè una eventuale presenza della polizia può



portare a cercare di distogliere l'attenzione attraverso l'intervento di queste macchine che fanno da staffetta.

Ed ancora, il posizionamento della macchina con dei particolari che veramente sono agghiaccianti. La macchina... il posto davanti all'abitazione del dottore Chinnici era stato già da tempo occupato, con ... un'attività svolta proprio dai nostri esecutori materiali e demandata prevalentemente alla famiglia dei Ganci e qua cito fra tutti Ganci Stefano che era una delle persone che avevano il compito di sostituire giornalmente ... per un certo numero di tempo lo spazio antistante l'abitazione con macchine anche non particolarmente piccole, perchè poi quella piccola, come ci spiegheranno i collaboratori, era stata posizionata in modo da lasciare uno spazio suffic(nte)... abbastanza grande, cosicchè il dottore Chinnici dovesse prendere necessariamente quella strada per fare in modo che il colpo non andasse a vuoto.

E ancora, gli accorgimenti fatti per trovare questo posto, le difficoltà a trovare questo posto, il successivo intervento con una telefonata, con un escamotage.

E ancora la parte finale, la parte finale con Ferrante, che è un altro collaboratore, che è di particolare spessore.

Cioè, io vorrei dire qua che questi nostri quattro collaboratori che sono interventi e che poi sono riscontrati .... come vedremo, da attività pregressa e da attività successiva, sono quattro protagonisti di allora, sono persone che hanno commesso i più gravi delitti che sono successi da vent'anni a questa parte, sono soggetti che si sono macchiati di delitti come la strage Chinnici, ma come anche l'omicidio Lima, come la strage di Capaci, come la strage del dottore Borsellino, come la strage di Ninni Cassarà.

Quindi sono persone di particolare spessore, che parlano in un arco di tempo molto ravvicinato, sicchè è veramente difficile pensare che ci sia

stato aggiustamento di dichiarazioni o che l'uno abbia saputo quello che diceva l'altro.

E peraltro noi vi proveremo, attraverso tutti i particolari che vi forniremo, che esistono delle divergenze, questo è già fonte di genuinità, d'altra parte sono divergenze che nascono a tredici anni di distanza l'una dall'altra e che comunque non incrinano assolutamente quello che è il nucleo essenziale delle dichiarazioni che, poi potrete constatare, hanno ciascuno un'importanza particolare, perchè non sono dichiarazioni tutte uguali su tutte le varie fasi, cioè sono dichiarazioni che aggiungono particolari ad altri particolari.

Per esempio, Brusca ci parla di tanti particolari perchè vi ha partecipato personalmente. Ganci Calogero ci parlerà di altri particolari.

Quindi direi un quadro probatorio, che noi vi offriremo, che verrà ovviamente arricchito dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di cui abbiamo chiesto l'esame e che chiediamo che poi sicura... illustrando le prove, io evidenzierò.

Vorrei evidenziare l'importanza che avranno le dichiarazioni di Francesco Onorato, l'importanza che avranno le dichiarazioni dello stesso Vincenzo Sinacori, che .. già anche di recente, ed è un verbale che depositerò al più presto a disposizione degli avvocati, ha parlato del ruolo di protagonista e dello stretto contatto tra Riina e ... Nino Madonia, che sostanzialmente è l'organizzatore di questa strage.

Quindi, attraverso queste dichiarazioni noi quindi proveremo: qual è stato il ruolo di Galatolo; qual è stato il ruolo di Nino Madonia, che sostanzialmente è colui che preme il telecomando, è colui che si veste da muratore, sale sul cassone del camion che è stato portato sul posto a pochi metri di distanza dal luogo della strage ed aziona il telecomando e poi bussa violentemente sul cassone perchè il Ferrante ha avuto paura, ha visto questa grande esplosione, questo fumo, per dirgli di allontanarsi.

Ed ancora noi vi proveremo come abbia avuto un ruolo decisivo Ganci Calogero; come abbia avuto un ruolo decisivo Anzelmo Francesco Paolo.

Cioè sono soggetti, appartenenti alla Noce, che avevano già da allora un grosso spessore criminale e, purtroppo, attraverso le loro dichiarazioni, abbiamo capito che la strada che il dottore Chinnici aveva intrapreso per combattere “cosa nostra” era quella giusta e forse per questo è stato ucciso.

Quindi, a conclusione di questa esposizione introduttiva, ecco, vorrei evidenziare anche il ruolo di Galatolo, perchè Galatolo è presente, non soltanto mettendo a disposizione locali di sua pertinenza perchè si svolga ... tutta la fase precedente e quindi la preparazione della strage, ma perchè Galatolo è un soggetto che ... la mattina del 29 luglio apre il magazzino e consente alla macchina che venga fuori.

Noterete anche, attraverso le dichiarazioni, che Brusca si riferisce anche al collaboratore Balduccio Di Maggio.

Tutto questo è il quadro probatorio completo.

L'ultima cosa che mi ricordava il collega, perchè pensavo di averla detta ma forse sono stata non troppo precisa, è il trasporto della macchina in via Pipitone Federico.

Avevo già detto che era stato lasciato questo ampio spazio e... cioè, era stato predisposto lo spazio.

La macchina viene materialmente collocata da Brusca Giovanni, il quale proprio ha cura di lasciare, come ho detto poco fa, essendo una piccola macchina, perchè è una 126, viene spostata in modo, dico, da consentire il passaggio e Brusca in quel momento attiva il congegno e poi ha cura di pulire con particolare precisione le eventuali impronte che avrebbe lasciato sulla macchina; dopodichè gli attentatori si allontanano

e rimangono soltanto il camion con il Ferrante e con il Madonia, gli altri cominciano... pedinano tutta la zona circostante.

Il pedinamento è fatto anche, ed è questo un particolare che ci riferirà Brusca, anche da Mario Prestifilippo e Pino Greco "scarpa".

Gli altri alla fine, dopo avere verificato l'arrivo delle macchine, guardano lo spettacolo e si collocano esattamente alla fine della strada, in una scalinata, dove siedono guardando, davanti alla chiesa di San Michele, dove siedono a guardare quello che sta succedendo. Quando si accorgono che tutto è andato bene, perchè per loro era un grande successo, si allontanano e ognuno torna alla propria abitazione come se nulla fosse successo.

Questo è tutto il contenuto delle prove che noi vi offriamo e a questo punto io credo di avere completato la fase esecutiva e passo all'esame, cioè all'illustrazione delle prove testimoniali, proprio perchè sono strettamente collegate.'''''''''''''''''''''

Con ordinanza in data 2/12/1998 la corte provvedeva in ordine alle richieste di prove formulate dalle parti.

Con ordinanza in data 17/3/1999 la corte ammetteva la produzione di prove documentali costituite da rilievi planimetrici e fotografici eseguiti il 29/7/1983.

Con ordinanza in data 1/4/1999 la corte ammetteva la produzione di prove documentali costituite da altri rilievi e riprese video aventi ad oggetto luoghi ed immobili probatoriamente pertinenti con i fatti oggetto delle imputazioni.

Altre acquisizioni documentali venivano disposte con ordinanze in data 17/2/1999 (planimetrie consultate nel corso del loro esame dagli imputati Brusca Giovanni e Anselmo Francesco Paolo), 31/5/1999 e 14/6/1999.

Ulteriori richieste di acquisizioni di prove documentali, fra le quali anche verbali di dichiarazioni utilizzati per le contestazioni, formulate dalle parti nel corso di varie udienze, venivano ammesse dalla corte con ordinanze del 13 e 15/10/1999.

Con ordinanze del 20/10/1999 la corte disponeva accertamenti presso la casa circondariale "Ucciardone" di Palermo, l'acquisizione in copia del registro di entrata e uscita di personale civile di detto istituto penitenziario, provvedendo altresì in ordine a varie richieste di integrazione probatoria formulate dalle parti ex art.507, fra le quali quelle concernenti l'alibi prospettato dall'imputato Madonia Antonino, in relazione al quale venivano attivate commissioni rogatorie internazionali inoltrate alla competente autorità giudiziaria tedesca tramite il servizio INTERPOL di Wiesbaden con note del 27/10/1999 e del 19/1/2000 (cfr.ord.19/1/2000), evase con varie note in data 27/12/1999, 7 e 19/1/2000, 2/2/2000.

Il 13/11/1999 presso l'aula bunker di Roma-Rebibbia si procedeva al confronto, disposto con ordinanza del 20/10/1999, tra l'imputato Brusca Giovanni e l'imputato di reato connesso Di Maggio Baldassare.

In esito al confronto, con ordinanza in data 24/11/1999, la Corte disponeva accertamenti presso il C.S.M. in ordine alla data di presentazione della domanda di trasferimento da parte del Dr.Carlo Palermo alla Procura della Repubblica di Trapani, nonché l'esame del collaboratore di giustizia Siino Angelo che veniva assunto all'udienza del 3/12/1999.

All'udienza del 7/1/2000 venivano formulate personalmente dagli imputati Farinella Giuseppe, Ganci Raffaele, Madonia Antonino, Riina Salvatore, Buscemi Salvatore, Calò Giuseppe, Ganci Stefano, Galatolo Vincenzo, Ferrante Giovan Battista, nonché, tramite i rispettivi difensori,

da Anselmo Francesco Paolo e Ganci Calogero, richieste di definizione del giudizio con il rito abbreviato.

Tutti i difensori degli imputati, inoltre, eccepivano, in linea subordinata, l'illegittimità costituzionale dell'art.223 Dlgs 19/2/1998 n.51, in relazione agli artt.3 e 24 Cost. nella parte in cui non consente il giudizio abbreviato nei processi in corso che, alla data di efficacia del citato decreto, siano già pervenuti ad uno stadio più avanzato dell'inizio dell'istruzione dibattimentale.

Con ordinanza in data 12/1/2000 la Corte rilevava che la questione, sotto tutti i profili sollevati, fosse manifestamente infondata in quanto tutte le norme censurate appaiono aderenti al dettato costituzionale

Dichiarava inammissibile la richiesta avanzata dagli imputati Farinella Giuseppe, Ganci Raffaele, Madonia Antonino, Riina Salvatore, Buscemi Salvatore, Calò Giuseppe, Ganci Stefano, Galatolo Vincenzo, Ferrante Giovan Battista, nonché, tramite i rispettivi difensori, da Anselmo Francesco Paolo e Ganci Calogero, di definizione del giudizio con il rito abbreviato, nonché manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.223 Dlgs 19/2/1998,n.51 sollevata dai difensori degli imputati in riferimento agli artt.3 e 24 della Costituzione.

Con ordinanza in data 4/2/2000 la corte procedeva alla dichiarazione degli atti utilizzabili ai sensi dell'art 511 c.p.p.

La discussione finale si sviluppava nel corso di numerose udienze dal Il P.M., i difensori di parte civile e i difensori degli imputati concludevano come dalle richieste riportate in verbale.

La corte si ritirava in camera di consiglio alle ore 10,05 del 5/4/2000 ed alle ore 17,00 del 14/4/2000 il presidente dava lettura del dispositivo.

## **PARTE SECONDA**

**CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA EX ART. 192  
C.P.P. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA  
CHIAMATA DI CORREO ED ALLA PROVA INDIZIARIA.**

1. - Alla luce di quanto fin qui esposto appare evidente che la struttura portante del quadro probatorio emergente dal complesso degli elementi processualmente acquisiti è prevalentemente costituita dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, alcuni dei quali rivestono la posizione di imputati dei fatti-reato per i quali si procede, ma anche da una serie di elementi la cui particolare natura indiziaria impone alcune brevi considerazioni sui criteri di valutazione della prova previsti dall'art.192 c.p.p. con particolare riferimento alla chiamata in reità e/o in correità, alla cui nozione vanno prevalentemente ricondotte le dichiarazioni dei cosiddetti collaboratori di giustizia, nonchè alla c.d. prova logica o indiziaria.

Prima di passare all'esame del regime di valutazione della prova cui è testualmente dedicato l'art.192 del nuovo codice di rito, appare opportuno preliminarmente ricordare che nel sistema processuale penale italiano vige il principio del libero convincimento, che opera nella fase valutativa-decisionale, ed essendo espressione del superamento delle prove legali, significa libero apprezzamento delle risultanze probatorie acquisite nel rispetto della legge, posto che l'anzidetto principio non può mai sovrapporsi alle regole normative circa la scelta e l'assunzione delle prove; alla stregua di tale principio al giudice è consentito di utilizzare qualsiasi elemento che, non escluso espressamente dalla legge, abbia in sè l'attitudine a dimostrare l'esistenza di un fatto.

Libero convincimento che non significa però libero arbitrio, nè che il giudice possa sostituire alla prova le sue congetture personali o le sue

opinioni, bensì libertà nell'accertamento e nell'acquisizione dei mezzi di prova e soprattutto libertà di valutare la prova senza limiti.

Sotto l'impero del codice previgente, costituivano certamente "jus receptum" i seguenti principi, che possono ritenersi validi anche per l'attuale modello processuale più spiccatamente accusatorio :

a) Facoltà del giudice di utilizzare, in forza del principio del libero convincimento, qualsiasi elemento probatorio del quale sia adeguatamente dimostrata l'idoneità a dare certezza della sussistenza o meno dei fatti rilevanti ai fini della decisione;

b) Conseguente irrilevanza della distinzione teorica tra prova diretta e prova indiretta ed inesistenza di una graduatoria tra prova generica e prova specifica utilizzabili anche in via di reciproca integrazione;

c) Necessità, in ipotesi di prova indiretta, di vagliare gli indizi anche nella loro concatenazione logica, per accertare se il loro complesso indiziante possieda quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza, entro i limiti delle umane possibilità, alla certezza in ordine al fatto stesso;

d) Irrilevanza probatoria delle congetture che, caratterizzandosi come intuizioni ed apprezzamenti del tutto personali, sono insuscettibili di assurgere a dignità di prova.

Questi principi, sotto l'impero del vecchio codice, più che costituire espressione concettuale direttamente collegabile ad un quadro normativo chiaro ed univoco erano piuttosto il risultato di un'elaborazione dommatica e giurisprudenziale che traeva spunto da scarse disposizioni processuali, peraltro non qualificate da una rigorosa collocazione topografica.

Ed invero, i principi dell'accertamento della verità reale e del libero convincimento del giudice, che costituivano caratteristiche essenziali del vecchio sistema processuale misto, e che si risolvevano in un ripudio



delle cosiddette prove legali, erano normativamente correlati all'art. 308 c.p.p. (1930), il quale sostanzialmente stabiliva il principio della non operatività nel processo penale delle "limitazioni che le leggi civili stabiliscono relativamente alla prova"; norma, questa, che è stata sostanzialmente riprodotta nell'art. 193 dell'attuale c.p.p..

Altri referenti normativi possono inoltre individuarsi negli artt. 474, 1° comma n. 4 e 475, n. 3 del c.p.p. previgente.

Il primo, che disciplinava i requisiti formali della sentenza, richiedeva la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata; il secondo, invece, che disciplinava i casi di nullità della sentenza, prescriveva, a pena di nullità appunto, la mancanza o la contraddittorietà della motivazione.

Alla luce del quadro normativo testè delineato, appare chiaro come il principio del libero convincimento trovasse garanzia proprio nell'obbligo della motivazione nonchè un limite nella congruità e nella coerenza logica della dinamica argomentativa del vaglio probatorio.

L'art. 192 del c.p.p. vigente, coerentemente con l'opzione accusatoria operata dal legislatore con il nuovo modello processuale, ha invece dettato delle regole ben precise in ordine al regime di valutazione della prova ed ha sostanzialmente disciplinato compiutamente ed analiticamente la materia, introducendo limiti ben precisi al principio, tipico del sistema inquisitorio, del libero convincimento del giudice.

La norma in questione statuisce testualmente quanto segue:

**1) Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.**

**2) L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.**

**3) Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persone imputate in un procedimento connesso, a norma dell'art. 12,**

**sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.**

**4) La disposizione del comma 3° si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371 comma 2 lettera b).**

Il principio del libero convincimento del giudice, certamente ribadito dall'art. 192 del codice vigente, ha dunque subito dei limiti determinati dall'esigenza di una rigorosa tutela della legalità sul terreno probatorio.

Detto principio, riaffermato con esclusivo riferimento al momento della valutazione della prova, risulta tuttavia condizionato anche dai limiti delineati nelle precedenti disposizioni contenute nello stesso titolo I del libro III, sicchè può dirsi che esso si specifica ulteriormente, nel senso che può avere per oggetto soltanto quelle prove legittimamente ammesse ed acquisite e quindi utilizzabili, alla stregua dei criteri dettati dall'art. 190, 1° comma c.p.p..

Ma a differenza del vecchio modello processuale, il nuovo codice si è spinto oltre nella specificazione dei limiti introdotti al principio del libero convincimento.

Ed infatti, quelli relativi al momento valutativo della prova, vanno ulteriormente correlati con quelli esplicitamente dettati con riferimento alla dinamica argomentativa del vaglio probatorio.

Il giudice, infatti, non solo può porre a fondamento della propria decisione soltanto le prove legittimamente acquisite nel dibattimento e valutate alla stregua dei criteri dettati dagli artt. 187 e ss. del c.p.p. (cfr. art. 526 c. p. p.), ma è, altresì, tenuto ad esporre i motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali ritiene non attendibili le prove contrarie (cfr. art. 546 1° comma lettera e) c.p.p.).

Alla stregua delle considerazioni che precedono appare chiaro che il principio del libero convincimento incontra dei limiti non soltanto estrinseci, che attengono cioè al materiale probatorio utilizzabile e ai criteri di valutazione dello stesso, ma anche un limite per così dire intrinseco, che attiene proprio all'obbligo della motivazione, che peraltro, oltre a consentire la ricostruzione dell'iter logico conoscitivo che ha indotto il giudice a pervenire a determinate conclusioni, consente anche il successivo controllo sulle linee di formazione di quel convincimento.

Mentre nel 1° e nel 2° comma dell'art. 192 c.p.p. il legislatore ha ribadito il principio del libero convincimento, sia pur correlandolo all'obbligo di esplicitare nel modo più compiuto e rigoroso la motivazione posta a base della decisione (cfr. art. 546 comma 1° lettera e), nonché confermato la piena utilizzabilità degli indizi purchè qualificati dai requisiti sopra specificati, nel 3° comma dello stesso articolo ha invece dettato un nuovo criterio di valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso recependo gran parte dei principi giurisprudenziali enunciati nel corso di una lunga elaborazione ed esplicitandoli per la prima volta in una disposizione normativa che va coordinata con i primi due commi in quanto l'intera formulazione del testo dell'articolo in esame risulta costituita da una pluralità di principi e di regole che sono strettamente collegati tra di loro e che di conseguenza costituiscono un tutto unico.

Traendo spunto dal dibattito sviluppatosi negli ultimi anni in dottrina e in giurisprudenza circa la valutazione probatoria della chiamata di correo, i compilatori del nuovo codice hanno introdotto, con la disposizione contenuta nel comma 3° dell'art. 192 del c.p.p., una regola di giudizio destinata ad operare con riguardo alle dichiarazioni rese dai coimputati del medesimo reato o di un reato connesso.

Dalla relazione al progetto preliminare del nuovo c.p.p. (cfr. pag. 61) può chiaramente desumersi che il legislatore, pur dimostrando di aver voluto escludere che le dichiarazioni del chiamante in correità possono qualificarsi ex lege come elementi probatori inutilizzabili, ha tuttavia mostrato di condividere le esigenze emerse dal dibattito sviluppatosi tra operatori e studiosi del processo circa la necessità di circondare di maggiori cautele il ricorso ad una prova, come quella proveniente da chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all'imputato o ha comunque legami con lui, alla luce della sua attitudine ad ingenerare un erroneo convincimento giudiziale.

Per tali ragioni, proprio sulla scia delle esperienze dei Paesi in cui vige il sistema accusatorio, nel quale la valutazione della "accomplice evidence" (testimonianza del complice) è accompagnata dalla cosiddetta "corroboration", e raccogliendo altresì le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha sancito il principio del necessario riscontro probatorio della chiamata di correo, si è ritenuto di formulare la norma in chiave di regola sulla valutazione delle prove (cfr. pag. 61 rel. prog. prel. c.p.p., 1988).

Una delle disposizioni che più chiaramente evidenzia l'esigenza, sottesa all'opzione accusatoria e particolarmente avvertita dal legislatore, di rigorosa tutela della legalità sul terreno probatorio, è costituita proprio da quella contenuta nei commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p. citato che disciplina la valutazione probatoria della cosiddetta chiamata di correo, la quale, com'è noto, consiste nelle dichiarazioni autoaccusatorie ed insieme accusatorie rese dal coimputato del medesimo reato ovvero da persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p.; sono tali le dichiarazioni rese da persone imputate del medesimo reato, commesso in concorso ai sensi degli artt. 110 ss. c.p., ovvero da persone imputate di reati connessi per concorso causale o per concorso

formale o per concorso occasionale o per concorso teleologico (ex art. 12 citato).

La disposizione contenuta nel comma 4° dell'art. 192 c.c.p., che estende i criteri di valutazione enunciati nel comma 3° a proposito della chiamata in correità alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371 comma 2° lettera b) c.p.p., esige, come suo indispensabile presupposto, la sussistenza di un collegamento probatorio tra i due reati, da intendersi come un vero e proprio rapporto di connessione probatoria.

Tale collegamento è ravvisabile non solo quando un unico elemento di fatto proietta la sua efficacia probatoria in rapporto da una molteplicità di illeciti penali tutti contemporaneamente da esso dipendenti per quanto attiene alla prova della loro esistenza e a quella della relativa responsabilità, ma anche nel caso in cui gli elementi probatori rilevanti per l'accertamento di un reato oggetto di un diverso procedimento o di una sua circostanza, spieghino una qualsiasi influenza sull'accertamento di un altro reato oggetto di un diverso procedimento o di una sua circostanza .

Così delineate le figure processuali della persona imputata in un procedimento connesso o collegato, previste e disciplinate dagli artt. 192 e 210 c.p.p., va subito rilevato che le problematiche tradizionalmente connesse con la valutazione della chiamata in correità che, anche sotto l'impero del codice previgente, avevano dato luogo a non poche dispute in dottrina e in giurisprudenza, non pare abbiano trovato una definitiva soluzione nella disciplina espressamente dettata dall'art. 192 citato.

Va tuttavia riconosciuto che l'elaborazione giurisprudenziale più recente è pervenuta alla formulazione di principi, peraltro autorevolmente espressi anche in sede di legittimità dalla Corte di

Cassazione a sezioni unite, che possono ormai considerarsi sufficientemente consolidati.

Un quadro ricostruttivo della evoluzione dommatica e giurisprudenziale in tema di valutazione della chiamata di correo, nell'attuale modello processuale, non può prescindere da una ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale previgente, la quale consente di individuare i termini essenziali delle linee evolutive di un orientamento legislativo e giurisprudenziale tendenzialmente di tipo accusatorio, dal quale possono trarsi interessanti spunti ermeneutici in ordine all'esatta portata dell'attuale dato normativo, chiaramente ispirato al principio del riconoscimento alla chiamata di correo, a pieno titolo, della natura di prova rappresentativa, sebbene caratterizzata da una "parzialità contenutistica" che abbisogna dell'ausilio del riscontro convalidante.

Il c.p.p. del 1930, a differenza di quello attuale, non prevedeva una specifica disciplina in ordine alla valutazione probatoria della chiamata di correo.

L'istituto, invero, era sottoposto ad una disciplina che eludeva totalmente il momento della valutazione della prova, ma faceva esclusivo riferimento al momento dell'acquisizione come mezzo di prova.

L'art. 348 bis c.p.p., in fatti, prevedeva il cosiddetto "interrogatorio libero di persone imputate di reati connessi" e stabiliva che tali soggetti, proprio perchè versavano in una situazione d'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 348, 3° comma c.p.p. - salvo che fossero stati assolti in dibattimento per non aver commesso il fatto, ovvero perchè il fatto non sussiste - potessero essere sentiti liberamente sui fatti per cui si procede e, ove occorresse, ne poteva essere ordinato l'accompagnamento.

Esse venivano citate osservando le norme per la citazione dei testimoni e avevano facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; si applicavano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti l'interrogatorio dell'imputato.

Analoga disposizione era poi prevista per la fase dibattimentale dall'art. 450 bis del c.p.p., che richiamava espressamente la disposizione contenuta nell'art. 348 bis.

La disciplina sopra descritta, proprio perchè avente per oggetto una figura processuale dalla struttura in qualche misura ibrida, in quanto connotata dalle caratteristiche dell'interrogatorio dell'imputato e della testimonianza, aveva dato luogo a notevoli oscillazioni giurisprudenziali soprattutto in ordine all'efficacia da riconoscere alla chiamata in correità.

Sotto tale profilo è possibile enucleare due orientamenti giurisprudenziali.

Il primo, partendo dal presupposto che la chiamata in correità è una fonte di prova intrinsecamente sospetta, tendeva a considerare la stessa non come prova piena ma come semplice indizio, nel senso di "probatio levior".

Si riconosceva tuttavia che anche tale indizio potesse assumere dignità di fonte legittima di prova, se suffragato da ulteriori elementi idonei a conferirgli maggiore capacità dimostrativa: siffatti elementi di riscontro dovevano essere non soltanto intrinseci ma anche estrinseci alla dichiarazione medesima (cfr., per tutte, Cass., 7.12.1987, in giust. pen., 1989, III, 127, 94).

Quanto alla attendibilità intrinseca, i principali parametri di valutazione venivano individuati essenzialmente nella spontaneità, nella costanza, nella univocità, nella coerenza logica e nella specificità della dichiarazione.

Sotto tale profilo, inoltre, la Corte di Cassazione richiedeva una rigorosa ed attenta analisi della personalità del dichiarante, nonché delle cause che avevano determinato la chiamata di correo.

Quanto, poi, agli elementi estrinseci di riscontro, idonei a suffragare la cosiddetta attendibilità estrinseca, (cfr., Cass. 23 marzo 1987 e Cass. 9 febbraio 1987), si erano affermati due ulteriori indirizzi giurisprudenziali.

Secondo il primo, l'elemento di riscontro convalidante poteva avere anche natura soggettiva ed essere individuato in un'altra chiamata di correo, ovvero in una testimonianza; in particolare si ammetteva che ulteriori chiamate, integrandosi con la prima, potessero assumere valore di prova decisiva a carico dell'imputato (cfr. Cass. 5 luglio 1988).

Secondo l'altro indirizzo, più rigoroso, l'elemento estrinseco di riscontro doveva invece avere natura oggettiva e veniva prevalentemente individuato nelle cosiddette prove reali e nelle ricognizioni.

In particolare la Corte di Cassazione riconosceva idoneità convalidante della attendibilità della chiamata di correo, per esempio, al ritrovamento di armi nei luoghi indicati dal chiamante (in tal senso cfr. Cass. 25 marzo 1981).

Nettamente contrapposto all'orientamento giurisprudenziale ora citato era quello che invece riteneva sufficiente il solo riscontro intrinseco delle dichiarazioni accusatorie del coimputato; secondo tale orientamento, l'art. 348 bis del c.p.p. era l'estrinsecazione di un sistema orientato a premiare collaborazioni e a stimolare confessioni (in tal senso cfr. Cass. 22.11.1988 in riv. pen. 1989, 1238).

Sotto tale profilo si riteneva sufficiente che la chiamata di correo fosse stata positivamente delibata dal giudice alla stregua di criteri che dovevano tenere conto soprattutto della univocità, verosimiglianza,



reiterazione, disinteresse, tale da escludere quindi intenti calunniosi (cfr. Cass. 27 aprile 1987).

Il contrasto giurisprudenziale venne poi superato, dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza in data 18 febbraio 1988 n. 3592 ( Rabito ed altri) in cui, da un lato, venne esclusa l'esistenza di una generale presunzione di sospetto e, quindi, di inaffidabilità delle dichiarazioni provenienti da determinati soggetti (i cosiddetti "pentiti") e, dall'altro, venne affermato il principio della necessità di elementi estrinseci di conferma, atteso che l'efficacia probante della chiamata di correo non poteva essere desunta soltanto da elementi intrinseci (fermezza, costanza, specificità e coerenza logica della dichiarazione).

Premesso, come già ricordato, che nel testo definitivo dell'art. 192 c.p.p. si è provveduto ad estendere all'imputato di reato collegato la stessa regola di valutazione prevista per l'imputato di reato connesso, trattandosi di ipotesi razionalmente non dissimili (cfr. relazione al testo definitivo del c.p.p. pag. 181 ), va subito rilevato che una compiuta disamina della disciplina della chiamata di correo non può prescindere dal preliminare rilievo che alle propalazioni di detti soggetti processuali è stato riconosciuto il valore di prova e non di mero indizio, come appare chiaro non solo dai lavori preparatori del codice stesso, ma anche dalla dizione letterale "altri elementi di prova".

In tal senso depone anche il rilievo di ordine sistematico che la disposizione in questione è inserita nel Libro III dedicato alle prove e dallo stesso Titolo ("valutazione della prova").

E che tali propalazioni accusatorie siano state inquadrare nell'ambito della prova e non già del semplice indizio, è dato desumere, non solo dalla già rilevata collocazione sistematica della norma, ma anche e soprattutto dalla richiamata locuzione adoperata dal legislatore ("altri elementi di prova") per indicare gli ulteriori elementi probatori richiesti

per conferire attendibilità alla fonte propalatoria, qualificata appunto come elemento di prova, sub specie della prova rappresentativa.(cfr. Cass. Sez. Un. 3.2.1990, Belli; Cass. Sez. Un. 6.12.1991, Scala; Cass. sez. I, 7.5.1993, Boccolato; Cass. Sez. II, 26.4.1993, Fedele; Cass. 18.2.1994, Goddi e diverse altre conformi, anche successive).

La disposizione normativa richiamata subordina, quindi, la positiva valutazione della chiamata in correità al ricorrere di elementi ulteriori di prova, capaci di confermarne l'attendibilità.

L'elaborazione giurisprudenziale della S.C. ha fissato due livelli di indagine per il giudice, il primo relativo all'attendibilità intrinseca del dichiarante, ossia alla sua credibilità soggettiva e alla verosimiglianza delle sue affermazioni, il secondo relativo all'attendibilità estrinseca, cioè all'esistenza di riscontri oggettivi in numero e qualità sufficienti a confermare i fatti rappresentati dal soggetto (tra le tante, Cass. sez. I, 24.2.1992, Barbieri; Cass. 26.3.1996, CED mass. 204295).

È opportuno ricordare che, se non sono mancate pronunce che hanno propugnato la tesi della valutazione complessiva di tutti gli elementi attinenti ai due livelli d'indagine, affermando talora la superfluità dell'accertamento dell'attendibilità intrinseca, in presenza di altri elementi di prova a riscontro (Cass. pen., sez. II, 28 febbraio 1994, Badioli), l'orientamento prevalente ritiene più corretto il rigoroso rispetto dell'ordine logico sopraindicato, verificando prima la credibilità della chiamata in sé e, acquisito questo primo dato, procedere alla ricognizione degli elementi che la confermano (Cass. 18.2.1994, cit. e da ultimo Cass. pen., sez. 1, 23 marzo -13 luglio 1999, Brigati e altri), non potendosi procedere ad una “valutazione unitaria della chiamata in correità e degli “altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità” se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di

verifica esterni ad essa.(cfr. Cass. Pen. Sez.Un. 22/2/1993, n.1653, Marino ed altri).

2.- Presupposto indefettibile della positiva delibazione circa la valenza probatoria delle propalazioni accusatorie disciplinate dall'art. 192 3° comma c .p .p . è, pertanto, l'accertata attendibilità intrinseca della fonte.

Il primo momento dell'indagine, in realtà, investe due aspetti che tendono a sovrapporsi ed a confondersi: da una parte, la valutazione dell'affidabilità soggettiva di costui che si compie attraverso un esame «della sua personalità, delle sue condizioni socio-economiche e familiari, del suo passato, dei suoi rapporti con i chiamati in reità e della genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed all'accusa ai coautori e complici» (Cass. pen., sez.VI, 23 febbraio 1999, n. 2326, Irace e altri; Cass. pen.. sez. I, 14 settembre 1998 n. 9752, Girani e altro; Cass. pen. sez VI, 26 gennaio 1999 n.1051, Tritta e altri, tutte ribadendo il principio autorevolmente espresso da Cass. pen., sez. un., 21 ottobre 1992, Marino); dall'altra, la verifica della intrinseca consistenza delle sue dichiarazioni, valutandone precisione, coerenza interna, ragionevolezza, genuinità, spontaneità, disinteresse delle dichiarazioni, persistenza nelle medesime e assenza di contrasto con altre acquisizioni (ex plurimis, oltre alle pronunce sopra citate, Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio1997, Dominante; Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 1994, cit.; Cass. pen., sez. IV, 15 aprile 1994, Rossit; Cass. pen. 19 gennaio1996 n. 661, Agresta e altro).

I due livelli di indagine, che pure si condizionano fortemente e reciprocamente, meritano di essere differenziati in quanto una valutazione critica dell'affidabilità complessiva dell'atteggiamento tenuto dall'imputato potrebbe anche non essere pienamente positiva, e ciò nonostante certe specifiche dichiarazioni da lui provenienti e raccolte nel dibattimento potrebbero risultare dotate di obiettiva coerenza e

verosimiglianza e di attendibilità intrinseca in relazione a taluni aspetti della personalità, del vissuto criminale e del movente che lo ha spinto alla chiamata in correità.

Per un'utile premessa metodologica circa la valutazione della attendibilità soggettiva delle dichiarazioni accusatorie provenienti dai soggetti in esame, alla stregua delle acquisizioni della dottrina criminologica e dalla psicologia giudiziaria, appare opportuno evidenziare alcuni profili tendenzialmente comuni alle loro personalità, di cui dovrà necessariamente tenersi conto per un corretto approccio esegetico con il thema probandum proposto da tali insidiose fonti probatorie, ma che certamente non possono valere di per sè soli a svalutarne il contributo.

Va innanzitutto rilevato che il passato criminale dei collaboratori di giustizia, spesso autori di gravissimi reati, e la pericolosità delle organizzazioni nelle quali hanno militato, hanno indotto lo Stato ad offrire vantaggi e premi per la loro dissociazione, nella consapevolezza che la segretezza di certi sodalizi e la loro rigida compartimentazione richiede il contributo probatorio delle propalazioni di soggetti che possono disarticolare la struttura organizzativa; la prospettiva di tali benefici e la sinallagmaticità che ne connota il contributo non è sufficiente a disattendere le propalazioni accusatorie.

Sotto tale profilo appare, “del tutto inconferente la considerazione che costui (il collaboratore), essendo normalmente autore di reati di una certa gravità, miri alla fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione prestata”; anzi qualora le sue dichiarazioni siano positivamente valutate alla luce dei parametri di attendibilità intrinseca, “resta irrilevante il motivo per il quale il collaborante si è indotto a formulare le sue accuse” (Cass. pen., sez. I, 6 maggio 1994, Siciliano).

Le scelte, i comportamenti, la forma mentis del chiamante in reità e/o in correatà non possono essere conformi ai valori etici acquisiti alla coscienza collettiva e, quindi, al comune senso morale, trattandosi già di per sé di soggetti disposti in passato ad associarsi per realizzare finalità criminose e oggi al “tradimento” di parenti e amici, suoi precedenti sodali.

Va infine osservato che la decisione di dissociarsi da un'organizzazione e di collaborare con la giustizia, per quanto profonda e radicale, non può cancellare completamente la mentalità acquisita durante una lunga esperienza criminale, ma può solo seriamente condizionarla; ciò non consente di escludere che, nel corso della collaborazione possano **riemergere atteggiamenti propri del contesto culturale mafioso** o più genericamente delinquenziale.

Tra questi vanno annoverati (mutuando un'espressione tipica degli stessi collaboratori) “il farsi grande”, il ribadire o l'attribuirsi un ruolo nell'organizzazione di particolare prestigio, il descriversi come persona, che, pure operando in ambito criminale, si comportava con correttezza e magnanimità, i tentativi più o meno espliciti di suggerire al giudice, come realtà assodate e condivise, i propri giudizi su fatti, vicende e persone del contesto in cui ha vissuto.

Inoltre possono riscontrarsi atteggiamenti tendenti a ridimensionare le responsabilità specifiche proprie o di altri soggetti (per questi ultimi in base a ragioni non sempre percepibili dal giudice) o ad aggravare quelle di personaggi gravitanti in gruppi avversari, magari anche solo appesantendo il racconto con espressioni di riprovazione «morale» e senza riferire circostanze false.

Non sono, infine, infrequenti gli atteggiamenti di disprezzo di un collaboratore nei confronti di eventuali altri chiamanti in correatà che

pretendano di conoscere meglio le circostanze per cui è processo o che delineino più compiutamente le sue personali responsabilità.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, appare chiaro come la chiamata in correità richieda un cauto e prudente apprezzamento da parte del giudice di merito, il quale è tenuto a verificarne l'intrinseca attendibilità alla stregua di parametri di valutazione che devono tenere conto principalmente della **genuinità, veridicità, della spontaneità, del disinteresse, della costanza, della precisione e della logica interna del racconto.**

Per quanto riguarda in particolare il disinteresse, esso va valutato sotto un duplice profilo: e cioè, sia con riferimento all'eventuale presenza di rancori, inimicizie ed in genere di motivi di vendette e rivalsa, sia con riferimento alla speranza di benefici premiali, in ordine ai quali tanto più disinteressato dovrà essere considerato il contributo investigativo offerto quanto più lieve appariva la posizione processuale del collaboratore in relazione agli elementi di prova acquisiti dagli inquirenti a suo carico al momento dell'inizio della collaborazione.

Quanto, poi, ad eventuali motivi di contrasto tra accusatori ed accusati, la loro presenza, pur non comportando automaticamente l'inattendibilità delle accuse, deve tuttavia indurre il giudice di merito a verificare se, in concreto, abbiano caratteristiche tali da dare luogo alla suddetta conseguenza (in tal senso, cfr. Cass. pen., sez. I, 31 maggio 1995, n. 2328, Carbonaro).

Va altresì rilevato che nella vasta gamma degli adeguati riscontri normalmente valorizzati in funzione della valutazione della attendibilità intrinseca, una doverosa preferenza deve essere accordata, conformemente ad un costante orientamento giurisprudenziale, al confessato personale coinvolgimento del dichiarante nello stesso fatto-

reato narrato, specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati all'impunità (cfr. Cass. Sez. I n. 80/1992, Altadonna, cit.).

Tuttavia, pur riconoscendo particolare valore alle dichiarazioni che contengano la confessione, insieme alla chiamata in correità, la giurisprudenza, da un lato, ha escluso che l'ammissione di responsabilità propria sia requisito di attendibilità, non essendo richiamata dall'art. 192 c.p.p. (Cass. pen., sez. I, 13 aprile 1992, Procopio; Cass. pen., sez. IV, 3 luglio 1991, Spanò) e, dall'altro, ha respinto la tesi secondo la quale la "autoincolpazione" costituisca indice sufficiente di "attendibilità generale" del dichiarante, considerando questo un ragionamento capace di invertire surrettiziamente ed illegittimamente l'onere della prova a carico degli eventuali accusati (Cass. pen. sez. I, 24 giugno 1992, Alfano); senza tacere, peraltro, che tale procedimento logico sembra dimenticare la previsione legislativa della specifica condotta criminosa dell'autocalunnia (art. 369 c.p.), che, già a prescindere dai principi di cui all'art.192 c.p.p., postula l'esigenza di verifica delle dichiarazioni "contra se".

Si è tuttavia sostenuto che " l'assenza di ogni momento confessorio in pregiudizio del chiamante richiede, invero, approfondimenti estremamente più rigorosi, tali da penetrare in ogni aspetto della dichiarazione, dalla sua causale all'efficacia rappresentativa della stessa" (Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 1997, Dominante, cit.).

Con riferimento al disinteresse, va preliminarmente rilevato che occorre resistere alla fuorviante propensione a ritenere che il calcolo utilitaristico sotteso al rapporto "contrattuale" tra il collaboratore di giustizia e lo Stato escluda già di per sé la sussistenza di tale requisito, onde inferirne l'inaffidabilità delle provalazioni.

Ed invero, una simile opinione non tiene conto del quadro normativo in cui si inserisce ed alla stregua del quale deve essere letto il riferimento

all'anzidetto parametro, atteso che il requisito del disinteresse costituisce solo uno dei criteri con i quali si misura l'affidabilità della chiamata, di talchè, come la sua presenza non può portare automaticamente a ritenere la stessa attendibile, così la sua assenza non conduce necessariamente ad escluderla.

La presenza di un interesse deve solo indurre il giudice ad usare una maggiore cautela, accertando, da un lato, se e quanto possa avere inciso sulle dichiarazioni e, dall'altro, applicando con il massimo scrupolo gli altri parametri di valutazione offerti dall'esperienza e dalla logica.

Alla stregua di tali principio la S.C. ha ritenuto condivisibile l'opinione espressa dai giudici di merito in ordine al valore sostanzialmente "neutro" dell'interesse premiale, potendo essere sotteso sia ad un'accusa calunniosa, sia ad una pienamente veridica; "questa seconda ipotesi in astratto, è anzi ben più probabile della prima, poiché il collaboratore sa bene che, solo qualora sia riconosciuto attendibile, potrà lucrare i benefici desiderati» (C.Ass. Caltanissetta, 27 gennaio 1996, Scarantino), mentre l'accertamento dell'eventuale falsità delle dichiarazioni potrebbe determinarne la revoca, vanificando il risultato pratico che aveva stimolato la scelta (cfr. Cass. pen., sez. VI. 7 maggio 1997, Barba).

In particolare va osservato che il disinteresse, criterio che in assoluto nella prospettiva dei collaboratori non può essere determinante (Cass. pen., sez. VI, 7 maggio 1997, cit.), è stato ridimensionato dalla giurisprudenza che lo valuta, il più delle volte, alla stregua della indifferenza delle accuse rispetto alla posizione processuale del chiamato o all'eventuale aggravamento della propria.

La spontaneità è stata definita in una prospettiva "laica", a proposito di altra normativa premiale (quella in materia di terrorismo) e già in riferimento all'attenuante dell'art. 62 n. 6 c.p., svincolandola da ogni



profilo attinente agli impulsi interiori di carattere morale e riconducendola, invece, a qualsiasi motivo interno, senza che si tratti necessariamente di contrizione o pentimento (in questo senso Cass. pen., sez. II, 27 maggio - 8 luglio 1999, Albanese e altri).

La genuinità, poi, sarà comunque valutabile dal giudice che, nell'assumere le dichiarazioni propalatorie, potrà notare nel collaboratore atteggiamenti artefatti o qualunque infingimento, in relazione anche alle qualità personali di costui, al ruolo che rivestiva all'interno dell'associazione, al suo substrato culturale.

In questo quadro i sentimenti di odio o di vendetta che possono animare il dichiarante, pur costituendo elementi da valutare in relazione alla personalità di costui, hanno, in verità, sul piano obiettivo, un'incidenza assai marginale; essi potrebbero sortire un effetto deformante della rappresentazione delle vicende, narrate dal collaboratore, effetto facilmente neutralizzabile con la sinergia di tutti gli altri parametri e dei riscontri esterni.

Peraltro tali sentimenti non hanno impedito positive verifiche dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori c.d. "storici", che hanno superato il vaglio critico in sede di merito e di legittimità.

La Suprema Corte ha inoltre affermato il principio della c.d. "frazionabilità" delle dichiarazioni accusatorie, escludendo che l'inattendibilità di una parte del racconto propalatorio debba refluire necessariamente sulle altre parti e demandando al giudice di liberamente apprezzare e specificamente motivare la diversa consistenza probatoria delle varie notizie offerte dal collaboratore (Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 1997, Dominante, cit.; Cass. pen., sez. 1, 21 aprile 1997, Di Corrado; Cass. pen., sez. I, 1 aprile 1992, Genovese).

La Corte di Cassazione, con riferimento al requisito della costanza, non ha escluso l'attendibilità della chiamata di correo che si attui in progressione e che si arricchisca nel tempo, specialmente quando i nuovi dati forniti dal chiamante non risultino in netta contraddizione con quelli in precedenza offerti, ma ne costituiscano un completamento e un'integrazione (Cass. pen., sez. VI, 1 febbraio 1994, Greganti).

In ordine allo specifico elemento valutativo della precisione della chiamata si è affermato che l'esistenza di eventuali imprecisioni non è di per sé sufficiente ad escludere l'attendibilità del collaborante allorché, alla luce di altri obiettivi riscontri, il giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale indiziario e ritenga con congrua motivazione di dare prevalenza, agli elementi che sostengono la credibilità dell'accusa (Cass. pen., sez. I, 7 febbraio 1996, n. 1428, P.M. in proc. Riggio e altri; Cass., pen., sez. I, 11 marzo 1994, n. 242, Pistillo).

Va conclusivamente rilevato che, comunque, secondo la Suprema Corte, l'attendibilità intrinseca non è, per così dire, un requisito di "valore assoluto", da raggiungere nella sua pienezza prima di poter formulare il successivo giudizio sull'attendibilità estrinseca.

È ben possibile, infatti, l'utilizzazione probatoria di dichiarazioni accusatorie qualificate da un minore tasso di attendibilità intrinseca, sempre che tale deficit sia colmato da una maggiore consistenza e significatività degli elementi di riscontri (Cass. pen., sez. V, 22/1/1997, n.1801, Bompressi e altri).

### **3. - L'attendibilità estrinseca**

La ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale in tema di chiamata di correo, con specifico riferimento ai riscontri estrinseci della

attendibilità del dichiarante, non sarebbe completa senza un sia pur breve accenno alla possibile natura di tali elementi estrinseci di conferma.

Alla stregua dei principi autorevolmente espressi dalla Suprema Corte, reputa il collegio che in forza del principio del libero convincimento il giudice ha il potere di conoscere di qualsiasi riscontro e di apprezzare come tale ogni elemento in grado di conferire attendibilità alla dichiarazione del proponente, valutandone liberamente il significato e la portata sia pure nei binari tracciati dai tradizionali criteri di razionalità e plausibilità, non esclusi l'uso di consolidate massime di esperienza od il ricorso a criteri di logica indiziaria.

Va subito rilevato che la Suprema Corte ha escluso la tesi riduttiva secondo cui il contenuto innovativo dell'art. 192, 3° comma c.p.p. si risolva nel valorizzare solo i riscontri oggettivi o reali con esclusione, quindi, di ulteriori chiamate di correo.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte peraltro (SS.UU. 3 febbraio 1990, ric. Belli) avevano già affermato il principio secondo cui il giudizio di attendibilità della chiamata di correo deve essere confortato da altri elementi o dati probatori che non sono predeterminati nella specie e qualità e che di conseguenza possono essere in via generale di qualsiasi tipo e natura.

Sulla scia di tale orientamento giurisprudenziale costituisce ormai *jus receptum* il principio, ormai consolidato, secondo cui non esiste alcuna plausibile ragione per pervenire ad una disparità di trattamento tra elementi di riscontro reali, documentali o testimoniali in senso proprio ed altri elementi desunti dalle cosiddette chiamate plurime (cfr. da ultimo Cass. Sez. I 8 luglio 1991 n° 7391, Lavazza e altri; Sez. I, 1/4/1992, Bruno).

Analoghi principi erano stati peraltro già affermati dalla Corte di Cassazione (Sez.I, 30 gennaio 1992, n° 80) in una importante sentenza

che avendo definito gran parte delle posizioni processuali del processo a carico di Altadonna ed altri, noto come il c.d. primo maxiprocesso di Palermo, costituisce senz'altro un fondamentale punto di riferimento ermeneutico in tema di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. con particolare riferimento alla chiamata di correo nello specifico settore di processi aventi per oggetto la fattispecie associativa di cui all'art. 416 bis c.p. e connessi reati-fine.

La Corte di Cassazione, infatti, approfondendo l'analisi dell'art. 192 c.p.p. ha sottolineato che non si può attribuire all'articolo in questione il significato di "valorizzare solo i riscontri oggettivi o altrimenti detti reali della partecipazione del chiamato" nè tanto meno quello di "rendere inutili le ulteriori chiamate di correo".

Ha per contro sostenuto che alla norma citata bisogna riconoscere oltre che una portata limitativa del principio del libero convincimento anche un effetto estensivo dei poteri del giudice.

Ed infatti, la Corte, dopo aver ribadito che alle dichiarazioni rese dal coimputato o dall'imputato di reato connesso deve essere riconosciuta la natura di prova rappresentativa, sebbene caratterizzata da una "parzialità contenutistica" che pertanto richiede il necessario riscontro convalidante, ha affermato che il nuovo codice non solo ha eliminato ogni residuo dubbio sulla utilizzabilità della chiamata di correo ma ne ha ridotto la distanza anche sul piano della concreta valutabilità dalla testimonianza, al cui livello di efficacia probatoria è in grado di porsi con l'ausilio del riscontro convalidante, che può ben essere omologo e cioè elemento di prova della stessa specie, dato che il legislatore ha espressamente richiesto che gli altri elementi di prova fossero "aggiuntivi" e non "di specie diversa".

Muovendo proprio dal raffronto tra i commi 2 e 3 dell'art. 192 c.p.p. la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che mentre la significatività

probatoria degli indizi richiede i requisiti della gravità precisione e concordanza, il terzo comma non pone nè limiti quantitativi nè qualitativi al grado significativo della chiamata di correo, con conseguente possibilità di attribuire pieno valore confermativo a successive chiamate le quali vanno sicuramente a collocarsi allo stesso livello probatorio di ogni altro elemento di riscontro.

Quanto poi all'uso del plurale (“altri elementi di prova”), la Suprema Corte ha precisato che esso non implica la necessità di una pluralità di riscontri data l'indeterminatezza dell'aggettivo "altri", essendo sufficiente che un solo elemento di prova si aggiunga alla chiamata di correo.

Costituisce altresì affermazione costante in giurisprudenza quella secondo cui il riscontro probatorio estrinseco non deve avere la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza, sì da rendere superflue le provalazioni del chiamante, perché altrimenti si negherebbe alla chiamata di correo la natura di prova, pur incompleta, dovendo per contro chiamata di correo e riscontro estrinseco integrarsi reciprocamente e soprattutto formare oggetto di giudizio complessivo (in tal senso cfr. Cass. Sez. VI 17 ottobre 1990, Canigia; Sez. Feriale 23 agosto 1990, Carollo; Sez. I 18 gennaio 1991, Liguori; Cass. sez. I, 19 novembre 1993, Rannisi).;

I riscontri devono, piuttosto, essere dati certi che, pur non avendo la capacità di dimostrare la verità del fatto oggetto di imputazione, siano comunque idonei a fornire garanzie obiettive e certe circa l'attendibilità di chi lo ha riferito (Cass.Pen.7/2/1991, Vanini; Cass.26/3/1992, Pellegrini) e riescano ad integrarsi in condizione di reciprocità con la dichiarazione accusatoria fino a fondare un giudizio complessivo della sua affidabilità (Cass. Pen., Sez.VI, 16/2/- 27/8/1999, Caniello e altri).

In ordine alla tipologia e alla natura dei riscontri estrinseci, la giurisprudenza ha affermato che, non essendo essi dalla legge

predeterminati nella specie e nella qualità, possono trarsi sia da dati obiettivi, quali fatti e documenti, sia da dichiarazioni di altri soggetti, purché siano idonei a convalidare *aliunde* l'attendibilità dell'accusa (Cass. 13 giugno 1996, n. 6040).

Essi possono attenersi anche solo ad aspetti marginali della vicenda, sempre che siano in concreto sintomatici della credibilità di quanto riferito (Cass. pen., sez. II, 19 febbraio 1993, Fedele).

La Cassazione ha fornito indicazioni e criteri interpretativi per orientare i giudici di merito nel senso di utilizzare a conferma delle chiamate di correo tutto quanto potrebbe essere oggetto della loro valutazione alla luce del principio del libero convincimento, fino, ad esempio, a riconoscere valore di riscontro pure ad una ritrattazione inattendibile (Cass. pen., sez. VI, 18 febbraio 1994 cit.).

Tra “gli altri elementi di prova”, vengono ricompresi, quindi, i c.d. riscontri logici (Cass. pen., sez. V, 30 giugno 1993, Dell'Anna; Cass. pen., sez. II, 17 dicembre 1992, Di Salvo; Cass. pen., sez. IV, 30 maggio 1998, n.6343, Avila e altri; Cass. pen., sez. I, 5 novembre - 17 dicembre 1998) ed anche le acquisizioni probatorie, eventualmente già utilizzate per affermare la credibilità del dichiarante (Cass. pen., sez. III, 31 agosto 1993, Vinelli), sempre che le stesse circostanze di fatto non vengano contraddittoriamente in un primo tempo utilizzate per affermare l'attendibilità intrinseca del chiamante e poi messe in dubbio in punto di fatto, al momento del loro esame alla stregua di riscontri (Cass. sez. I, 27 ottobre 1994, Marino).

Secondo alcune massime della Cassazione, l'elemento di riscontro non deve necessariamente concernere il "thema probandum", in quanto esso deve valere solo a **confermare "ab extrinseco" l'attendibilità della chiamata, non** essendo dalla legge specificata la tipologia degli elementi capaci di corroborarla (Cass. pen., sez. I, 11 novembre 1992, Maggi;

Cass. pen., sez. IV, 11 maggio 1993, Ameglio; Cass. pen., sez. II, 20 dicembre 1993, Balzaretto).

Va aggiunto, però, che la giurisprudenza prevalente richiede che essi presentino non solo l'idoneità a corroborare la credibilità delle dichiarazioni in ordine alle vicende riferite nel loro complesso, ma anche l'attitudine a confermare i profili del fatto che riguardino le persone accusate; con riferimento a tale specifico profilo di conducente probatoria ed idoneità convalidante del riscontro la giurisprudenza di legittimità, nella sua più recente evoluzione, ha richiesto che esso abbia carattere **“individualizzante”** (Cass. pen., sez. II, 10 febbraio 1997, n. 1157, Pagano e altri; Cass. pen., sez. I, 13 aprile 1992, Tomaselli; Cass. pen., sez. I, 30 ottobre 1992, Gesso; Cass. sez. un. 21 aprile 1995, Costantino).

Tuttavia, con riguardo a specifiche posizioni, l'esigenza degli elementi di riscontro atti a corroborare le accuse non deve necessariamente estendersi a tutte le proposizioni in cui le dette dichiarazioni si articolano, “essendo al contrario sufficiente che sia riscontrata anche una soltanto di esse, purché dotata, sempre nell'ambito della posizione interessata, di adeguata significanza”; inoltre, l'esigenza che la dichiarazione “sia corredata da elementi di riscontro e che questi abbiano carattere di specificità, implica soltanto che i detti elementi siano ricollegabili al fatto e al soggetto che di quel fatto viene indicato come colpevole, ma non anche che siffatto collegamento abbia carattere di esclusività, nel senso cioè che non sia astrattamente ipotizzabile anche con riguardo ad altri fatti o ad altri soggetti.” (Cass. pen., sez. I, 10 maggio 1993, Algranati).

Ha precisato inoltre il Supremo Collegio che "la precisione e l'efficacia individualizzante dei riscontri non devono essere intese in senso formalistico, di guisa che debba pretendersi una completa

sovrapponibilità degli elementi forniti, dovendo privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere" (Cass. pen., sez. II, 30 aprile - 9 giugno 1999, P.G. in proc. Cataldo e altri).

La Corte di Cassazione, come già sopra ricordato, ha ammesso la c.d. frazionabilità delle deposizioni; da ciò discende la necessità di trovare conferme esterne a ciascuna delle porzioni organicamente separabili dei racconti dell'imputato di reato connesso.

Possono quindi utilizzarsi solo alcune delle circostanze riferite, quelle cioè che abbiano trovato sufficientemente riscontro nel restante materiale probatorio (Cass. pen., sez. VI, 21/511998 - 8 marzo 1999, Caruana e altri; Cass. pen., sez. I, 7 maggio 1993, cit.; Cass. pen., sez. I, 1 aprile 1992, Genovese) e possono per contro espungersi quelle che non siano state avvalorate da altri elementi.

Ciò può avvenire in particolare per le dichiarazioni che riguardino più episodi criminosi tra loro distinti (c.d. chiamata plurima oggettiva) o che, in relazione allo stesso episodio, contengano accuse per più soggetti (c.d. chiamata plurima soggettiva); in tali ipotesi i giudici di legittimità hanno indicato criteri differenti.

Nel caso di chiamata plurima oggettiva a carico della stessa persona, non si ritiene necessario un riscontro individualizzante per ciascun fatto, quando l'identica natura dei fatti, l'identità dei personaggi, l'inserirsi dei fatti in un contesto relazionale unico e stabile valgano come riscontro logico, in assenza di elementi contrari, alla probabile partecipazione del soggetto a vicende analoghe a quelle in cui è provata la sua responsabilità (Cass. pen., 24 gennaio 1991, Poli; Cass. pen. 21 marzo 1996 n. 296).

In relazione alla chiamata plurima soggettiva, saranno necessari riscontri individualizzanti per ciascuno degli accusati, mentre se in fase



di valutazione si facesse ricadere un elemento di conferma per la responsabilità di uno degli imputati anche a carico di altri, verrebbero violati i principi sintetizzati nell'art. 192, III e IV co. c.p.p. (Cass. pen., Sez. II, 15 gennaio 1998, Greco e altri; Cass. pen. 26 gennaio 1993 CED mass. 192772; Cass. pen. 30 ottobre 1992, Gesso).

La Suprema Corte ha però posto un'eccezione a questa regola "nei casi particolari in cui esista uno stretto e inscindibile nesso fra le posizioni" di più imputati chiamati in correità dallo stesso dichiarante (Cass. pen., sez. I, 22 marzo - 23 luglio 1999, P.G. in proc. Merlino e altri).

Per quanto riguarda poi gli altri elementi di riscontro estrinseci che, giova ripeterlo, in quanto non predeterminati nella specie e qualità, possono essere in via generale di qualsiasi tipo e natura, è appena il caso di rilevare che la Corte di Cassazione li ha ravvisati di volta in volta: "nella ricognizione di cose, nel riconoscimento fotografico, negli accertamenti di P.G. , nella riscontrata corrispondenza in ordine ai luoghi indicati dal dichiarante" (Cass. Sez. III 21.03.1990, Aglieri); ovvero "nei legami esistenti tra il prevenuto ad altri soggetti facenti parte di un medesimo sodalizio criminoso" (Cass. Sez. IV 7 maggio 1990, Pilo); ovvero "nella accertata disponibilità da parte dell'indagato degli immobili dettagliatamente descritti dal dichiarante come luogo adibito alla raffinazione dell'eroina" (Cass. Sez. VI 9 maggio 1990, Villafranca).

La dichiarazione assunta a riscontro di altra a carico non deve avere necessariamente portata esplicitamente accusatoria, giacchè anche un elemento a contenuto difensivo può fornire argomenti e nuclei di fatto in grado di conferire conferma dell'accusa.

La fondatezza del superiore assunto, che si basa sul rilievo che anche le dichiarazioni a contenuto e funzione difensiva non si sottraggono al comune regime valutativo di qualsiasi elemento dotato di valenza probatoria, trova autorevole conforto in quelle pronunce della Suprema

Corte in cui, per esempio, è stata valorizzata, come elemento estrinseco di riscontro, "la condotta dell'indagato che, interrogato dal G. I .P., ha prima negato e poi ammesso di conoscere un noto esponente mafioso (cfr. Cass. Sez. VI 7 maggio 1990, Pilo).

#### **4. - Criteri di valutazione delle chiamate plurime.**

Ritornando alla idoneità convalidante riconosciuta dalla Suprema Corte alle successive chiamate di correo, va ricordato che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, quando sussistono più chiamate in correità, "ognuna di tali chiamate mantiene il proprio carattere indiziario e dove siano convergenti verso lo stesso significato probatorio, ciascuna conferisce all'altra quell'apporto esterno di sinergia indiziaria la quale partecipa alla verifica sull'attendibilità estrinseca della fonte di prova" (cfr. fra le altre Cass. Sez. I 1 agosto 1991 n° 8471 Paone ed altro, in a.n.p.p. 1992, pag. 129).

Quanto, poi, ai parametri ed ai criteri di valutazione della reciproca attendibilità, nel caso di coesistenza e convergenza di fonti propalatorie, la Suprema Corte ha ritenuto di valorizzare la contestualità, l'autonomia, la reciproca sconoscenza, la convergenza almeno sostanziale tanto più cospicua quanto più i racconti siano ricchi di contenuti descrittivi ed in genere tutti quegli elementi idonei ad escludere fraudolente concertazioni ed a conferire a ciascuna chiamata i tranquillizzanti connotati della reciproca autonomia, indipendenza ed originalità.

Non può essere sottaciuto al riguardo che eventuali discordanze su alcuni punti possono, nei congrui casi, essere addirittura attestative della reciproca autonomia delle vari propalazioni in quanto "fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia normalmente presente nel

raccordo tra più elementi rappresentativi" (cfr. Cass. Sez. I 30 gennaio 1992 n. 80).

Nella stessa sentenza n. 80/92 la Suprema Corte ha ritenuto che in presenza di pluralità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti tutti compresi tra quelli indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., la eventuale sussistenza di "smagliature e discrasie", anche di un certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto tra esse, non implica, di per sè, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione risulti dimostrata la complessiva convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali.

Va infine rilevato che non possono ritenersi aprioristicamente inattendibili le dichiarazioni di quei collaboratori di giustizia che, in relazione al tempo del loro contributo investigativo, possano già essere a conoscenza di quelle di altri collaboranti rese pubbliche nel corso di dibattimenti.

La Suprema Corte ha sul punto affermato il principio che la pubblicazione ufficiale di precedenti provalazioni accusatorie di altri soggetti non può, per ciò solo, inficiare l'attendibilità di quelle successive, soprattutto quando in queste ultime siano ravvisabili "elementi di novità e originalità " e, comunque, in assenza di "altri e comprovati elementi che depongano nel senso del recepimento manipolatorio" di quelle anteriori da parte di quelle posteriori.

Ciò stante, neppure l'accertata conoscenza delle prime provalazioni è di ostacolo all'accredito dell'originalità di quelle successive, ancorchè di contenuto per lo più conforme, la cui autonoma provenienza dal bagaglio proprio del dichiarante può essere accertata - sul piano soggettivo come su quello oggettivo - in vario modo, non escluso il rilievo di ordine logico concernente "il radicamento dei due provalanti nella realtà

criminale mafiosa, con la connessa possibilità di conoscenze di prima mano" (cfr. Cass. Sez. I n. 80/92 cit.), sicchè l'eventuale convergenza di dichiarazioni accusatorie rese in epoca diversa da parte di soggetti organicamente inseriti in sodalizi criminosi di stampo mafioso, soprattutto se con ruoli di un certo rilievo, non autorizza, per ciò solo, il sospetto della cosiddetta "*contaminatio*" e della non autonoma origine di quelle successive.

Per completare la disamina delle chiamate plurime o convergenti, è opportuno ricordare che costituisce altresì principio consolidato quello secondo cui quando il riscontro consiste in altra chiamata di correo non è necessario pretendere che questa abbia già avuto a sua volta il beneficio della convalida a mezzo di altro elemento esterno giacchè in tal caso si avrebbe la prova desiderata e non sarebbe necessaria alcuna altra operazione di comparazione o di verifica (Cass. Sez. I n. 80/1992 cit.).

Pretendere, infatti, l'autosufficienza probatoria del riscontro equivarrebbe a rendere ultronea la chiamata di correo.

È appena il caso di rilevare che i criteri ermeneutici dettati in ordine all'art. 192 comma 3° c.p.p. con la sentenza n. 80/92 più volte citata si inseriscono coerentemente nel solco segnato da un orientamento di gran lunga prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte fin dalle prime sentenze successive all'entrata in vigore del nuovo codice di rito.

Sulla base di tale orientamento, si è riconosciuto forza di validi elementi di riscontro anche alle chiamate cosiddette plurime o convergenti, aventi cioè identico contenuto e soggetto passivo e si è ritenuto che: "una pluralità di dichiarazioni di coimputati tutti coincidenti in ordine alla commissione del fatto oggetto dell'imputazione, legittima, nella valutazione unitaria degli elementi di prova, l'affermazione di responsabilità a carico del chiamato in correità". (in tal senso cfr. Cass.

20.02.1990; e in senso conforme Cass. 8 luglio 1991; Cass. 11.10.1990 ; Cass. 10 luglio 1990 ; Cass. 22 giugno 1990 ; Cass. 11.05.1990).

Allorchè più chiamate in correità siano ritenute intrinsecamente attendibili, esse si integrano e si rafforzano reciprocamente acquistando la rilevanza probatoria conducente a un giudizio di certezza.(cfr.Cass.Sez.I, 9/5/1992, 5426, La Vaccara).

Pertanto, la convergenza di più dichiarazioni accusatorie implica l'esistenza di un **reciproco riscontro**, specie quando non sia emersa e neppure prospettata la possibilità che quella convergenza possa essere il risultato di fraudolente o predisposte collusioni.

Affinchè, dunque, ciascuna chiamata possa conferire all'altra quell'apporto esterno di sinergia indiziaria la quale partecipa alla verifica sull'attendibilità estrinseca della fonte di prova, occorre il rigoroso accertamento che le cosiddette "**chiamate di correo incrociate**" coincidano nel loro contenuto, sì da convergere verso lo stesso significato probatorio, e siano autonome, così da escludere il dubbio di reciproche influenze e di successivo allineamento di dettagli in origine divergenti in ognuna di esse.

Tra i possibili indici rivelatori dell'autonomia di più fonti propalatorie, di cui risulti positivamente verificata l'attendibilità intrinseca, può assumere particolare valore sintomatico la circostanza che nei rispettivi racconti siano stati riscontrati significativi elementi di novità e di originalità che, nei congrui casi, possono deporre univocamente per la derivazione originale di ciascuna dichiarazione dal proprio autore e, quindi, per l'autonomia delle fonti di delazione.

Nè, come già ampiamente sopraesposto in ordine ai criteri di valutazione della prova dettati dall'art.192 c.p.p., la possibile conoscenza pubblica delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori da parte di quelli che hanno iniziato a collaborare con la giustizia successivamente, deve

comportare lo screditamento aprioristico di quelle successive provenienti da soggetti diversi.

Se è vero, infatti, che normalmente la contestualità e la reciproca sconoscenza delle fonti propalatorie costituiscono connotazioni di garanzia di attendibilità, nella misura in cui consentono di escludere fondatamente che la coincidenza dei racconti possa essere ascritta a fattori manipolatori o, anche involontari, di inquinamento collettivo, è altrettanto vero che, secondo il già richiamato orientamento giurisprudenziale della S.C., la successione temporale di più dichiarazioni non costituisce per ciò solo motivo di serio sospetto sulla attendibilità di quelle posteriori alla prima, ove non sussistano, altri e comprovati elementi che depongano nel senso del "recepimento manipolatorio di queste sulle altre".(cfr.Cass.Sez.I, n°80/1992 cit.).

E peraltro, nella stessa sentenza è stato affermato il principio secondo cui la certezza della "**contaminatio**" non può desumersi neppure dalla accertata conoscenza delle prime propalazioni, poichè ciò non preclude "l'accredito delle originalità di quelle successive, ancorchè di contenuto per lo più conforme, la cui provenienza dal bagaglio di informazioni proprio del dichiarante può essere accertata in vario modo.....".

Per l'ipotesi inversa, di divergenza tra dichiarazioni, le Sezioni Unite hanno rilevato l'imprescindibilità di una "un'analisi che non può arrestarsi alla sommaria considerazione della personalità dei dichiaranti, ma richiede un'attenzione ai rapporti tra essi intercorsi, agli interessi che li possono avere mossi a dire o a negare, ai moventi che li possono avere spinti e in definitiva a tutte le circostanze rilevanti nelle quali le dichiarazioni sono state rese" (Cass. Pen., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan).

Di recente è stato ribadito, sintetizzando tutti i principi che governano la valutazione dei collaboratori, che "le divergenze tra diverse

dichiarazioni di per sè non precludono automaticamente la positiva valutazione di attendibilità intrinseca delle stesse, in base al principio che l'attendibilità o l'inattendibilità si sottraggono alla c.d. “proprietà transitiva”, ma devono essere analizzate e criticamente e spiegate in punto alle ragioni e alla natura di esse, attraverso l'applicazione di criteri logici rigorosi e dei principi di **coerenza interna e di ragionevolezza che presiedono alla** c.d. “verifica empirica dell'attendibilità intrinseca e dei riscontri estrinseci, la cui disciplina è posta dall'art. 192 c.p.p.” (Cass. pen., sez. V, 15 luglio-31 luglio 1998 n. 8916, Bonaccorsi e altri).

Affinchè poi dichiarazioni parzialmente divergenti rese da due collaboratori “possano ritenersi non in contraddizione e fonte di responsabilità per l'imputato, occorre che il nucleo centrale del racconto non solo coincida ma presenti altresì elementi specifici che, potendo essere conosciuti soltanto da persone che sono state testimoni del fatto o alle quali il fatto è stato raccontato da testimoni diretti, dimostrino una conoscenza non relativa a notizie di dominio pubblico. Il giudice deve non già fornire la prova negativa della possibilità di conoscere i particolari riferiti attraverso le comuni fonti di informazione, ma indicare gli elementi in base ai quali possa ragionevolmente escludersi che il racconto sia frutto di operazioni manipolatorie di dati di comune esperienza” (Cass. pen., sez. I, 7 luglio 1998, n. 8057, Sole e altro).

### 5. - Criteri di valutazione della c.d. chiamata "de relato"

Di fondamentale importanza appare, ad avviso della corte, sottolineare preliminarmente come l'utilizzazione probatoria della chiamata in reità o correità non è esclusa dal fatto che il chiamante muova l'accusa riferendo fatti appresi da altri, rendendo in tal caso una chiamata c.d. "de relato".

Costituisce, ormai, "ius receptum" il riconoscimento della valenza probatoria della chiamata in reità c.d. "de relato", cioè quella che consiste nella propalazione di notizie non personalmente conosciute dal chiamante ma apprese da terzi, sempre che la stessa sia sottoposta ad un rigoroso vaglio critico, nel senso di un'attenta valutazione non solo delle dichiarazioni del chiamante, ma anche della fonte di riferimento, ove ciò risulti possibile.

In tali ipotesi, quindi, occorre valutare oltre l'attendibilità del dichiarante e la veridicità delle sue affermazioni, anche, seppure in via mediata, l'affidabilità e attendibilità della fonte primaria e la veridicità delle notizie da essa riferite, anche se ciò non vuol significare che detto riscontro debba necessariamente costituire, di per sè, prova della responsabilità del chiamato; il riscontro, in tal caso, dovrà essere di valenza tale da indurre sotto il profilo logico a far ritenere processualmente acclarata la colpevolezza dell'accusato in ordine alla commissione dello specifico fatto non caduto sotto la diretta percezione del dichiarante ( cfr. Cass. sez. I, 7/4/1992 n° 4153).

Per mera esigenza di completezza espositiva ed in relazione a quella parte del patrimonio informativo dei collaboratori costituito da notizie apprese da altri affiliati, protagonisti degli episodi oggetto delle informazioni fornite nel contesto di resoconti o comunque nel quadro di rapporti confidenziali riconducibili alla c.d. "affectio societatis sceleris",



è appena il caso di rilevare che secondo un costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte anche "la testimonianza de relato su fatti riferiti al teste dagli stessi autori o da altri può ben costituire fonte probatoria idonea a formare il convincimento del giudice, purchè venga sottoposta a prudente ed attento vaglio critico".

È pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che le chiamate "de relato" ben possano essere riscontrate da dichiarazioni provenienti da altri soggetti tra quelli previsti dall'art. 192 c.p.p, sempre che, anche in tale ipotesi, sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento psicologico (cfr. Cass.Pen. sez. I, n. 4689 del 15/4/1992 ).

Il controllo demandato al giudice della fonte primaria non può, comunque, secondo un recente ed autorevole orientamento della Suprema Corte, superare i limiti normativi prefissati dal legislatore all'art. 195 del vigente c.p.p in materia di testimonianza indiretta: "la possibilità di valida corroborazione reciproca fra più chiamate in correità provenienti da diversi soggetti, ai fini di cui all'art. 192 c. III° c.p.p., opera anche nel caso in cui trattasi di chiamate fondate su conoscenza indiretta della condotta attribuita al chiamato, dandosi luogo, in tal caso, soltanto all'obbligo da parte del giudice, di una verifica particolarmente accurata dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, alla stregua del principio di ordine generale stabilito dal comma I del medesimo art. 192 c.p.p. (libero convincimento del giudice) e nell'osservanza del disposto di cui all'art. 195, richiamato dall'art. 210, comma 5° c.p.p." ( cfr. Cass. sez. I° 11/12/1993 n° 11344).

La stessa Corte Costituzionale si è espressa nel senso che " dalla lettura dell'art. 195 del cod. proc. pen. risulta innanzi tutto che la testimonianza indiretta è ammessa, purchè il testimone indichi la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame;

soddisfatta questa condizione pregiudiziale, è previsto che le persone-fonte debbano essere chiamate a testimoniare in caso di richiesta di parte (salvi i casi di morte, infermità ed irreperibilità) ferma restando la facoltà del giudice di disporre l'esame anche d'ufficio" ( cfr. sent. Corte Cost. 31/1/1992 ).

La citata norma prescrive l'inutilizzabilità della testimonianza indiretta solo in caso di violazione del disposto del I° comma e non anche del II° comma che conferisce al giudice una mera facoltà di citare d'ufficio la fonte di riferimento in assenza di una richiesta di parte.

Quindi, entro tali limiti, non sussiste alcun obbligo incondizionato del giudice di controllo diretto della fonte primaria delle notizie riferite; l'attenzione va piuttosto concentrata sull'efficacia dimostrativa della testimonianza "de relato", così come della "chiamata in reità de relato" che ne condivide la disciplina normativa; in un sistema come quello attuale ruotante pur sempre intorno al principio del libero convincimento del giudice deve necessariamente valutarsi l'intrinseca idoneità dimostrativa dei diversi tipi di prova e la loro valorizzabilità all'interno dell'unitario e complessivo quadro probatorio.

Va, dunque, distinta la struttura della prova dalla sua efficacia, che deve essere valutata in concreto, nella dinamica operatività della prova stessa all'interno dello specifico contesto processuale in cui ha preso corpo: "dove il convincimento del giudice è libero, non vi può essere una prefissione normativa (ed anche solo concettuale) dell'efficacia della prova: vi può e vi deve essere invece una predeterminazione legislativa dei metodi di acquisizione e di verifica dei mezzi di prova ".

E la "chiamata in reità de relato" esige una diversa procedura di verifica rispetto alla chiamata in correità, ma a metodi di verifica diversi non corrisponde necessariamente una diversità di efficacia.

La procedura di verifica della "chiamata de relato" risulta più complessa in quanto va scissa in due sequenze logico-temporali: prima bisogna accertare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni de relato, che provano che la fonte di riferimento ha effettivamente fatto quelle dichiarazioni, successivamente occorre accertare l'attendibilità e veridicità delle stesse, indi, può ritenersi provata l'accusa.

Il confronto con le dichiarazioni del teste di riferimento è un modo, non l'unico e neppure da solo sufficiente per verificare l'assunto accusatorio.

La Suprema Corte ha anche affermato il principio secondo cui la "chiamata de relato", che esige un rigoroso controllo, può trovare riscontro anche nelle dichiarazioni di un soggetto che affermi di aver ricevuto dal chiamante la medesima confidenza; a maggior ragione possono essere assunte come validi elementi di riscontro ulteriori chiamate "de relato" che si sostanzino in confidenze ricevute da ciascuno dei chiamanti dagli stessi autori, ove risulti che ciascuna confidenza sia stata recepita dal destinatario in un diverso contesto spazio-temporale, sì da garantire l'autonomia delle fonti di delazioni.

Tanto più, poi, le singole chiamate dovranno essere considerate attendibili anche "ab extrinseco", qualora le confidenze ricevute da ciascun collaboratore siano antecedenti di un tempo apprezzabile la chiamata "de relato", sì da escludere l'ipotizzabilità di collusioni.

Va peraltro rilevato che la S.C. ha recentemente affermato il principio, che merita di essere condiviso, secondo cui " in materia di valutazione della prova orale, costituita da dichiarazioni di soggetti imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi interprobatoriamente collegati, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la

vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune"(cfr.Cass.Pen.Sez.I, 11/12/1993, n.11344, Algranati ed altri, in A.N.P.P. 1994,N.2, pag.289).

Nè avrebbe pregio il rilievo secondo cui l'utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni accusatorie rese da un collaboratore ed aventi ad oggetto circostanze note al dichiarante non per sua scienza diretta, ma perchè apprese dallo stesso autore del fatto, coimputato o imputato di reato connesso e/o collegato, si risolverebbe in una elusione del "divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato" previsto dall'art.62 c.p.p.

Tale norma testualmente dispone: " Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza".

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione ( Sez.I, 12/11/1990, n.3084) e, da ultimo, dalla Corte Costituzionale ( Sent.n.237 del 13/5/1993).

Il Supremo Collegio nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.62 c.p.p., sollevata "nella parte in cui vieta tassativamente di acquisire al dibattimento le deposizioni testimoniali concernenti le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta ad indagini anche prima del formale inizio dell'indagine", sul rilievo che la disposizione non viola il principio di uguaglianza, non comporta eccesso di delega e non incide sull'obbligo della motivazione, ha chiarito che il divieto in esso contenuto non è affatto assoluto ed illimitato, dovendosi

per contro ritenere che esso operi nei circoscritti limiti correttamente già individuati dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza.

La S.C. ha infatti chiarito che "il divieto in esame opera solo con riferimento a dichiarazioni rese nel corso del procedimento e non genericamente in pendenza del procedimento, vale a dire esclusivamente in ordine a dichiarazioni effettuate nella sede processuale, cioè in occasione di un atto del procedimento.

È solo in relazione a tale categoria di dichiarazioni, infatti, che si pone l'esigenza di garanzia consistente nel far sì che di esse faccia fede la sola documentazione scritta, con divieto conseguente di fonti testimoniali surrogatorie." ( cfr.Sent. C.Cost.cit).

Alla stregua delle autorevoli interpretazioni sopracitate deve ritenersi che nessun divieto di utilizzabilità sussiste in relazione alle dichiarazioni accusatorie "de relato" aventi ad oggetto circostanze note al dichiarante ed apprese confidenzialmente dallo stesso autore del fatto, che assumerà poi la veste di imputato, o anche soltanto percepite de auditu, in una fase "pre-procedimentale" in cui sia per la qualità del soggetto che le recepisce sia per l'assenza di un obbligo di documentazione e di rispetto di garanzie difensive non è ipotizzabile l'operatività di un divieto la cui ratio va correlata esclusivamente a dichiarazioni rese (anche spontaneamente) in occasione del compimento di ciò che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento.

La giurisprudenza esige che il riscontro alle dichiarazioni de relato sia più specifico e qualificante, più incisivo ed esterno, che, per qualità e quantità, specificità e correttezza, rappresenti, se non un inizio di prova individualizzante, almeno una verifica certa ed esterna dell'effettività, se non veridicità sostanziale della confidenza (Cass. pen., sez. V, 17 dicembre 1996, Mannolo).

Tra gli elementi di possibile riscontro delle dichiarazioni accusatorie appena descritte possono essere annoverate anche altre dichiarazioni accusatorie che provengano da soggetti diversi sempre che sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento psicologico, riconoscendosi altresì valore di riscontro anche ad altre chiamate de relato, verificatane la provenienza (Cass. pen., sez. V, 30 giugno 1993, Tornese; Cass. pen., sez. 1, 21 maggio 1992, n. 1753, Guglielmi; Cass. pen., sez. 1, 7 luglio 1992, n. 4153, Barbieri ed altro; Cass pen., sez. I, 15 aprile 1992, n. 4689, Baraldi ed altri).

Tuttavia nel caso di pluralità di chiamate *de relato ex unica fonte* va evitato che si inneschi un meccanismo di verifica “circolare, tautologica ed autoreferente” ed è necessario valutare se vi siano altri elementi logici o di fatto che rendano più credibile la veridicità della confidenza, proprio in relazione alla circostanza che essa è stata reiterata a più persone (Cass. pen, sez. IV, 30 maggio 1998, Avila, cit.).

Va inoltre rilevato che la particolare natura delle dichiarazioni de relato dei soggetti di cui all'art. 210 c.p.p., pur imponendo diffidenza e cautela nel giudice di merito, non giustifica un'aprioristica svalutazione del loro contenuto, ma anzi lo obbliga ad un esame accurato e adeguatamente motivato (cfr. Cass. pen., 5 gennaio 1999, P.M. in proc. Cabib).

Vale anche per le dichiarazioni degli imputati e degli imputati di reato connesso il principio, già affermato dalla Suprema Corte per le dichiarazioni testimoniali, secondo il quale «è consentita la valutazione comparativa dei ditta, eventualmente contrastanti, del teste “de relato” e della fonte diretta, in quanto nel codice di rito non figura nessuna norma ostativa che, se vi fosse, contrasterebbe radicalmente con la regola generale del libero convincimento del giudice, al quale solo compete la

scelta, ovviamente critica e motivata, della versione dei fatti da privilegiare» (Cass. pen., sez. I, 28 ottobre 1998, Trovato e altri).

In base a questo principio, il giudice quindi può attribuire maggiore credibilità alla dichiarazione “de relato” piuttosto che a quella della fonte referente che ne abbia negato o comunque smentito l'assunto.

Meritano, in particolare, di essere richiamate le seguenti massime in materia di “chiamata de relato”:

- “Una particolare esigenza di valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie si prospetta in presenza di una chiamata "de relato" in cui va considerata anche l'affidabilità della fonte extraprocessuale, che, pur se espressamente indicata, non è con certezza garantita dal chiamante”.(Cass. Sez. II, n. 05560 del 18/04/90- ud.18/01/90-, Stigliano.
- “In applicazione dei criteri giurisprudenziali ora codificati nei commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., le dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti ivi indicati devono essere sottoposte, con riguardo ad ogni singola chiamata in reità o correità e ad ogni singolo episodio, ad un duplice controllo volto ad accertare tanto l'attendibilità intrinseca del dichiarante quanto l'affidabilità "ab extrinseco" delle accuse formulate, mediante la individuazione e a valutazione di elementi processuali esterni di verifica; procedimento, questo, da condurre con particolare rigore quando le dichiarazioni accusatorie siano "de relato. Fra gli elementi di possibile riscontro possono peraltro annoverarsi anche le dichiarazioni accusatorie che provengano da altri soggetti, sempre che sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento psicologico”. (Cass. sez. I sent. n. 04689 del 15/04/92).
- “Le dichiarazioni accusatorie aventi ad oggetto circostanze note al dichiarante non per sua scienza diretta, ma perchè apprese da terzi

(testimone, coimputato o imputato di reato connesso), hanno valore di indizio, se rese da soggetto intrinsecamente attendibile. Ad esse va attribuito carattere di gravità quando trovino il necessario riscontro estrinseco in relazione alla persona incolpata ed al fatto che forma oggetto della accusa. Detto riscontro non deve necessariamente costituire prova di responsabilità, ma certamente deve pur sempre essere di valenza tale da indurre sotto il profilo logico a far ritenere processualmente acclarata la colpevolezza dell'accusato in ordine alla commissione dello specifico fatto, non caduto sotto la diretta percezione del dichiarante”.( Cass. sez. I, sent.n. 04153 del 07/04/92, Barbieri ed altri).

- “In tema di testimonianza "de relato", il giudice ha il dovere di accertare non solo l'attendibilità della stessa, sotto il profilo della stessa esistenza e delle modalità di percezione da parte del dichiarante di quanto riferito, ma anche di quella alla quale si faccia riferimento, sotto l'analogo profilo della veridicità del testimone diretto e delle modalità di percezione da parte dello stesso del fatto oggetto della dichiarazione”.( Cass. Sez. I Sent.n. 04153 del 7/04/92).
- “In tema di testimonianza "de relato" l'obbligo (o il potere), previsto dall'art. 195 cod. proc. pen., di disporre l'esame delle persone che hanno fornito l'informazione al teste è finalizzato alla ricerca di una convalida e all'ottenimento di un controllo a quanto riferito, posto che, in tali casi, è oscura e incerta l'origine della conoscenza e notevolmente ridotta la possibilità di contestazione e di controesame. Attesa quindi la identità di "ratio", risultano applicabili alla testimonianza indiretta le regole e i principi stabiliti in tema di chiamata in correità dall'art. 192 comma terzo cod. proc. pen.; e ciò specialmente quando la testimonianza sia resa da soggetto che, ancorchè non compreso tra quelli indicati nel citato art. 192, sia



comunque imputato in altro processo e collabori con la giustizia”.(Cass. sez. I n. 07946 del 10/07/92 -ud.20/05/92).

- “Ai fini della prova, la chiamata di correo "de relato" non perde, per ciò solo, la sua natura e la sua valenza, ma necessita che la sua valutazione sia compiuta con maggior rigore, dovendo essere controllata non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo”.( Cass. sez. 5 sent. 02381 del 11/03/93 (ud.14/11/92).
- “La chiamata di correo “de relato”, che esige rigoroso controllo, sia in riferimento al suo autore immediato sia in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo, può trovare riscontro anche nelle dichiarazioni di un soggetto che affermi di avere ricevuto dal chiamante la medesima confidenza”(Cass. sez. 5 sent. 02542 del 4/09/93- c.c. 30/06/93,Tornese).

Tra gli elementi di possibile riscontro delle chiamate de relato la Suprema Corte ha ritenuto di poter individuare anche le dichiarazioni accusatorie che provengano da altri soggetti sempre che sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento psicologico, riconoscendosi altresì valore di riscontro anche ad altre chiamate de relato (Sez.I 6 febbraio 1992, Guglielmi).

La S.C. ha avuto modo di precisare che per la chiamata in correità, che è per se stessa un indizio e che acquista il connotato di gravità attraverso il giudizio di affidabilità, è sufficiente che l'attendibilità intrinseca sia apprezzata con riferimento alla personalità delinquenziale del soggetto ed alla completezza, precisione, coerenza interna, ragionevolezza dell'accusa e grado di interesse alla stessa, e che l'attendibilità estrinseca sia verificata, nella prospettazione positiva, con elementi logici o rappresentativi e non necessariamente oggettivi e individualizzanti e, per

la prospettazione negativa, con l'accertamento dell'inesistenza di elementi processuali incompatibili o soltanto contrastanti con l'accusa.

Per la dichiarazione indiretta, invece, che indizio diventa soltanto con il giudizio di attendibilità, è necessaria, per la sua composita natura, una duplice rigorosa verifica, intrinseca ed estrinseca, una relativa alla credibilità della fonte primaria - il confidente - l'altra relativa alla fonte secondaria - il dichiarante.

L'accusa "de relato" abbisogna, quindi, non di un riscontro generico ma di un "quid pluris" più specifico e qualificante, più incisivo ed esterno, che, per qualità e quantità, specificità e correttezza, rappresenti, se non un inizio di prova individualizzante, almeno una verifica certa ed esterna dell'effettività, se non veridicità sostanziale della confidenza.( Sez, 5 Sent. 04144, 17/12/1996 CC.09/10/1996).

La dichiarazione de relato" dei cosiddetti "collaboratori di giustizia" può integrare grave indizio di colpevolezza solo se è sorretta da adeguati riscontri estrinseci che, a differenza di quanto esigibile per la chiamata in correità, concernano specificamente il fatto che forma oggetto dell'accusa e la persona dell'incolpato, essendo l'esistenza di un riscontro individualizzato postulata dal minor tasso di affidabilità di una dichiarazione resa su accadimenti non direttamente percepiti dal dichiarante.

La chiamata in reità "de relato", che rappresenta una fonte indiziaria affine, nella struttura, alla testimonianza indiretta, a differenza della chiamata diretta in reità- la quale può costituire fonte di convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza qualora la stessa abbia trovato riscontri in elementi esterni che, pur non riguardando in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato, siano comunque tali da rendere verosimile il contenuto della chiamata stessa - può integrare il grave indizio di colpevolezza solo se sorretta da adeguati riscontri estrinseci in relazione alla persona incolpata e al fatto che forma

oggetto dell'accusa. Ed invero, quando la dichiarazione del dichiarante si riferisce a circostanze non percepite da lui direttamente, non è sufficiente il controllo sulla sua mera attendibilità intrinseca, ma è necessario un più approfondito controllo del contenuto della dichiarazione, mediante la verifica, in particolare, della sussistenza di riscontri esterni individualizzanti. ( Sez. I sent.n. 05046 del 14/10/1997).

Alla stregua dei principi di diritto fin qui ampiamente riassunti può conclusivamente affermarsi che dall'art. 192 comma 3° c.p.p., secondo cui le dichiarazioni accusatorie dei coimputati sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, si ricava con chiara evidenza che:

a) Il nuovo codice ha assunto una concezione unitaria della prova che può articolarsi in più elementi;

b) Non è stata sancita l'esigenza che l'ulteriore elemento di prova debba essere di natura diversa dall'elemento che deve essere confermato, e pertanto la conferma può essere ricercata anche nelle dichiarazioni di altri coimputati;

c) Gli elementi di conferma - di qualsiasi tipo e natura - debbono essere idonei a costituire verifica della attendibilità del dichiarante, più che costituire prova diretta dei fatti dichiarati;

d) L'esigenza dei riscontri cosiddetti individualizzanti non esclude che la ricerca dagli stessi possa, nei congrui casi, prospettarsi in termini di meno rigoroso impegno dimostrativo, ove l'attendibilità del dichiarante sia stata positivamente riscontrata sia intrinsecamente che sulla base di elementi esterni ancorchè generici;

e) Fermo restando l'effetto preclusivo di una conclamata intrinseca inaffidabilità della fonte propalatoria, ove invece si tratti di "affidabilità dubbia" ovvero di "affidabilità limitata soltanto a parti del discorso propalativo, l'effetto probatorio, discendente dalla integrazione di

dichiarazioni autonome, è innegabile, specie se specificamente cadente su quelle medesime parti" (cfr. Cass. Sez. I, 30 gennaio 1992 n. 80);

f) Deve essere riconosciuta piena valenza probatoria alle chiamate plurime o convergenti (cosiddette dichiarazioni incrociate), nella misura in cui determinano quella "convergenza del molteplice", che assurge a dignità di prova piena, addirittura idonea a sorreggere una pronuncia di condanna. (cfr. sent. n. 80/92).

## **6. - LA PROVA INDIZIARIA**

Con l'art. 192, 2° comma c.p.p., sopra testualmente riportato, il legislatore ha disciplinato la prova indiziaria o logica.

In base a tale disposizione l'indizio, che com'è noto può essere inteso come circostanza di fatto nota e certa dalla quale può trarsi per inferenza induttiva una conclusione circa la sussistenza o la insussistenza di un fatto da provarsi, può essere utilizzato dal giudice solo a condizione che risponda ai canonici tre requisiti, elaborati prevalentemente dalla dottrina e dalla giurisprudenza (solo con il nuovo c.p.p. ne è stata fornita, in tema di processo penale, una indiretta definizione legislativa): **certezza, univocità, concordanza.**

Se i primi due requisiti possono ritenersi intrinseci, nel senso che debbono essere posseduti dalla circostanza nota, dalla cognizione della quale si intende inferire la verifica del fatto ignoto, il terzo è sicuramente estrinseco, nel senso che la concordanza va misurata con gli altri indizi, dato che tutti debbono convergere verso lo stesso risultato euristico. (In tal senso cfr. Cass. Sez. IV, 25 marzo 1992, Di Giorgio, n. 190282).

I requisiti della gravità, precisione e concordanza sono stati chiaramente mutuati dalla disciplina dettata per la prova presuntiva dell'art. 2729 del c.c.

Al riguardo deve ritenersi che:

a) **gravi sono gli indizi consistenti, cioè resistenti alle obiezioni, e quindi attendibili e convincenti;**

b) **precisi sono quelli non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile e, perciò, non equivoci;**

c) **concordanti sono quelli che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi.**

La precisione dell'indizio, in particolare, ne suppone la certezza, nel senso dell'accertata verifica storico-naturalistica della circostanza che lo costituisce, per obiettiva esistenza direttamente assodata o per deduzione inequivoca e sicura da altri elementi e per esclusione, per contro, di difforme o antitetica significazione.

Il rigoroso ed obiettivo accertamento del dato ignoto, cui è possibile pervenire su base indiziaria, deve essere, pertanto, lo sbocco necessario e strettamente consequenziale, sul piano logico-giuridico, delle premesse indiziarie in fatto, con esclusione di ogni altra soluzione prospettabile in termini di equivalenza o di alternatività.

Il giudizio conclusivo, in altre parole, deve essere l'unico possibile alla stregua degli elementi disponibili, secondo i criteri di razionalità dettati dall'esperienza umana. (cfr.Cass.Pen.Sez.I,8/10/1992, Re).

L'elemento indiziante deve essere per sua natura storicamente **certo** nel senso che la circostanza assumibile come indizio deve, perchè da essa possa essere desunta l'esistenza di un fatto, essere certa.

Tale requisito, benchè non espressamente indicato nell'art.192 c.p.p., è da ritenersi insito nella previsione di tale precetto: con la certezza dell'indizio, infatti, viene postulata la verifica processuale circa la reale sussistenza dell'indizio stesso, posto che non potrebbe essere consentito fondare la prova critica (indiretta) su un fatto verosimilmente accaduto, supposto od intuito, inammissibilmente valorizzando - contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica - personali impressioni od immaginazioni del decidente. (cfr.Cass.Pen.sez.II, 22/5/1995,n.5838, P.M. ed Avanzini ed altri; conf. sez.VI, 5/3/1992,n.2398,Grillo ed altro).

Ne consegue che il giudice, il quale ben può partire da un fatto noto per risalire da questo ad un fatto ignoto, non può in alcun caso porre quest'ultimo come fonte di un'ulteriore presunzione in base alla quale motivare una pronuncia di condanna.(cfr.sez.II, n.5838/1995 cit.)

Ai fini probatori, tuttavia, l'indizio si caratterizza per la sua valenza probabilistica, sicchè al risultato finale, escludente la possibilità di una diversa soluzione, si può pervenire solo attraverso una **pluralità** di indizi i quali siano gravi, precisi e concordanti, proprio perchè "**quae singula non probant, simul unita probant.**"

L'insufficienza del singolo dato indiziante, ancorchè grave e preciso, è quindi connaturale al carattere stesso dell'indizio; l'essenziale è che l'univocità probatoria venga raggiunta attraverso i collegamenti e la confluenza univoca dei plurimi indizi, evitandosi, da parte del giudice di merito, l'errore di una valutazione frazionata e, come tale, viziata dalla apparenza, non avendo essa tenuto conto del significato promanante dal sinergismo indiziario (Cass. Pen. Sez.I, 16/7/1992 n.8045, Pirisi) .

In altri termini con il requisito della **gravità** si puntualizza la capacità dimostrativa, vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum; con quello della **precisione** degli indizi si stigmatizza la circostanza indiziante inidonea a prestarsi ad interpretazione diversa (alternativa) da quella della prova del fatto ignoto (da dedurre): indizio preciso é, perciò, quello che la ricorrente dottrina qualifica indizio "necessario"; con la **concordanza** si intende affermare che la verifica circa la concluzione e certezza del fatto da provare va saggiata non singolarmente, per ciascuna circostanza indiziante - che sia fornita, ovviamente, dei requisiti della certezza e della gravità - ma simultaneamente, nel senso che è necessario procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi che presentino

singolarmente una positività parziale o, almeno, potenziale di efficienza probatoria, al fine di accertare se, nella composizione dei singoli apporti utili, si possa pervenire al risultato proposto al decidente.

I requisiti della precisione e della concordanza non possono, quindi, coesistere in ciascun indizio da valutare, dato che, ove uno di essi possieda quello della precisione ( nel senso della “necessarietà”), di per sé e da solo risulta idoneo e sufficiente a provare il fatto ignoto; al contrario, in presenza di più indizi, nessuno dei quali sia fornito del requisito della precisione, occorre che essi siano concordanti; è necessario, quindi, pervenire ad un’operazione logico-concettuale di complessiva valutazione sotto la regia della regola di esperienza assunta dal decidente.

Può perciò affermarsi, in tema di prova critica, che il legislatore, quando parla di concordanza, si riferisce a più indizi, senza escludere l’utilizzabilità di un singolo indizio che sia fornito del requisito nella necessarietà.(cfr.Cass. pen., sez. VI, 5 marzo 1992, n. 2398 (ud. 13 dicembre 1991), Grillo e altro; conf. Cass.Pen.Sez. IV, 24/3/1993, n.2967, Bianchi).

L’aggettivo concordante usato dall’art. 192, comma secondo, c.p.p., vuole significare che ciascun indizio deve essere valutato autonomamente, al fine del riconoscimento delle note della certezza e, possibilmente, della gravità, e deve confluire insieme con gli altri in una ricostruzione logica e unitaria del fatto ignoto.(Cass. pen., sez. IV, 3 maggio 1995, n. 4965 (ud. 2 febbraio 1995), Lenoci).

I principi sopra richiamati sono stati ribaditi anche in altre pronunce secondo cui “In tema di requisiti che gli indizi devono presentare per avere valenza probatoria, la “precisione” dell’indizio significa che il fatto noto deve essere indiscutibile, certo, nella sua oggettività, non



essendo logicamente deducibile un fatto ignoto da un fatto a sua volta ipotetico; la “gravità” dell’indizio sta a denotare che il fatto noto deve avere una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto, la “concordanza”, infine, sta ad indicare che gli indizi, precisi nel loro essere, prossimi logicamente al fatto ignoto, debbono muoversi nella stessa direzione, debbono essere logicamente dello stesso segno.

La “precisione” e la “gravità”, inoltre, vanno accertate sottoponendo gli indizi a vaglio anzitutto separatamente e, in un secondo momento, soprattutto per quel che riguarda la gravità, congiuntamente, potendo la gravità degli uni acquistare spessore dalla accertata gravità degli altri, mentre la “concordanza” va valutata confrontando gli indizi e ponendo in evidenza se gli stessi sul piano logico convergono o divergono.

Va infine rilevato che più sono gli indizi gravi, precisi e concordanti, più facile è il giudizio di probabilità. (Cass. pen. sez. IV, 3 febbraio 1993, n. 943 (ud. 26 giugno 1992) Di Giorgi.).

La regola enunciata dall’art. 192, comma secondo, c.p.p., in base al quale “l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi” - ancorata, sul piano razionale, all’equivocità ontologicamente propria degli indizi, che, secondo la logica corrente, ordinariamente ispirata al generalissimo principio di causalità, sul quale si fonda il procedimento conoscitivo in qualsiasi ramo dello scibile, e che fa sì che gli indizi possano essere posti in rapporto di causalità, diretta od inversa, con una molteplicità o, al limite, con una duplicità di cause o di effetti - sta a significare che l’indizio è, di per sé, isolatamente considerato, inidoneo ad assicurare l’accertamento dei fatti.

Esso acquista valore di prova solo se e quando ricorra l’eccezione espressa dal legislatore nella proposizione subordinata, vale a dire quando plurimi indizi, riferibili ciascuno in sé e partitamente considerato

ad una molteplicità di cause o di effetti, possano essere tutti significativamente riferiti ad una sola causa e ad un solo effetto loro comune.

Nella prassi, dunque, a fronte di una pluralità di indizi, il giudice deve procedere in primo luogo all'esame parcellare di ciascuno di essi, identificandone tutti i collegamenti logici possibili ed accertandone, quindi, la gravità, che è inversamente proporzionale al numero di tali collegamenti, nonché la precisione, che è direttamente proporzionale alla nitidezza dei suoi contorni, alla chiarezza della sua rappresentazione, alla fonte diretta o indiretta di conoscenza dalla quale deriva, all'attendibilità di essa.

Deve, da ultimo procedere alla sintesi finale accertando se gli indizi esaminati sono concordanti, cioè se possono essere collegati ad una sola causa o ad un solo effetto e collocati tutti, armonicamente, in unico contesto, dal quale secondo la legge ed ancor prima, secondo la logica, è possibile desumere l'esistenza o, per converso, l'inesistenza di un fatto.(Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 1995, n.736 (c.c. 23 febbraio 1995), Doria ed altro.)

È appena il caso di rilevare, peraltro, che la prova indiziaria, disciplinata dall'art. 192 secondo comma c.p.p., è quella che consente, sulla base di indizi "gravi" precisi e concordanti", da valutare secondo criteri di rigida consequenzialità logico-giuridica, la ricostruzione del fatto e delle relative responsabilità in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione, ma non anche da escludere la più astratta e remota delle possibilità che, in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di un ipotetico, inusitato combinarsi di imprevisi e imprevedibili fattori, la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili.

Se così fosse, infatti, non si dovrebbe più parlare di “prova indiziaria” e di indizi atti a sostenerla, ma di dimostrazione per absurdum, secondo regole che sono proprie soltanto delle scienze esatte, la cui osservanza non può quindi essere pretesa nell’esercizio dell’attività giurisdizionale.(cfr.Cass. pen., sez. I, 24 marzo 1992, n. 3424 (ud. 2 marzo 1992, n. 173), Di Palma.).

I principi sopra enunciati sono stati recentemente ribaditi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui l'indizio è un fatto certo dal quale per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del c.d. sillogismo giudiziario.

È possibile - se pur non frequente - che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una ed una sola conseguenza.

In tal caso, non sussistendo indizi di segno contrario, dovrà affermarsi che non tanto di indizio si tratta ma di una prova logica compiuta.

Di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità, maggiore o minore, di fatti non noti (tra i quali quello da provare), presenta cioè un livello di gravità e precisione, che è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale l'indizio porta verso il fatto da dimostrare, e inversamente proporzionale alla molteplicità degli accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza.

In tal caso, applicando la regola metodologica del comma 2° dell'art. 192 citato - la quale ha codificato un principio giurisprudenziale, sancendo non tanto la necessità della molteplicità degli indizi, quanto l'obbligatorietà dell'esame complessivo di tutti gli elementi processualmente acquisiti - può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi.

Occorre tuttavia ricordare che l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso una univocità indicativa che dia la certezza logica della esistenza del fatto da provare, costituisce una operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiare la valenza qualitativa individuale.

Ciò perchè una molteplicità di elementi ai quali fosse attribuibile rilevanza, non sulla base di regole collaudate di esperienza e criteri logici e scientifici, ma bensì ed esclusivamente in virtù di semplici intuizioni congetturali o di arbitrarie e personalistiche supposizioni, non consentirebbe di pervenire ragionevolmente ad alcun utile risultato probatorio anche nel quadro di un contesto estimativo unitario.

Acquisita, viceversa, la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio, allora è doveroso e imprescindibile logicamente passare al momento metodologico successivo, dell'esame globale unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perchè nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talchè il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, sicchè l'insieme può assumere il pregnante ed univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto.

Prova logica che - giova ricordare - non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) quando sia conseguita con la rigorosità metodologica, che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice. (Cass. Pen. Sez. Un. 4.6.1992, n.6682 Musumeci ed altri).

Può conclusivamente affermarsi, dunque, che in tema di valutazione della prova in un procedimento di natura indiziaria, a fronte della molteplicità degli indizi, il giudice deve procedere, in primo luogo, all'esame analitico di ciascuno di essi, qualificandone i connotati individuali di precisione e gravità, e poi alla sintesi finale, collegandoli tutti ad una sola ipotesi di fatto e collocandoli armonicamente in un unico contesto, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili l'esistenza del fatto incerto, provato secondo lo schema del sillogismo giudiziario.(cfr.Cass. pen. sez. I, 29 febbraio 1996, n.2226 - ud. 2 febbraio 1996 - Monaro ed altri.).

## PARTE TERZA

### MOTIVI DELLA DECISIONE

#### 1. - Il fatto

Alle ore 8,00 del 29 luglio 1983, nel centro di Palermo, veniva attivata, con un sistema di telecomando a distanza, una potente carica di esplosivo collocata all'interno del cofano anteriore di una Fiat 126 parcheggiata proprio in prossimità del portone d'ingresso dello stabile di via Pipitone Federico dove abitava il dr. Rocco Chinnici, Consigliere Istruttore presso il Tribunale di Palermo.

L'autovettura all'interno della quale era stata collocata la carica esplosiva era stata rubata a Palermo nei giorni precedenti ed anche le targhe apposte a detta autovettura erano state asportate nella notte tra il 28 e il 29 luglio da altra autovettura dello stesso tipo di proprietà di tale Santonocito.

La devastante esplosione provocava la morte del dr. Chinnici, dei militari dell'Arma dei carabinieri, componenti la scorta, maresciallo Mario Trapassi e appuntato Salvatore Bartolotta, del portiere dello stabile Stefano Lisacchi, nonché il gravissimo ferimento dell'autista giudiziario Giovanni Paparcuri, rimasto per un lungo periodo in stato di coma, che si era recato, come ogni mattina, a prelevare il dr. Chinnici presso l'abitazione di via Pipitone Federico per accompagnarlo al Palazzo di Giustizia.

Da dette lesioni sarebbe poi residuo a carico del Paparcuri l'indebolimento permanente della funzione uditiva.

Lesioni più lievi riportavano molte altre persone venutesi a trovare nel raggio di azione della devastante onda d'urto, fra le quali altri Carabinieri addetti alla scorta del magistrato.

L'esplosione provocava, altresì, una vera e propria devastazione in una vasta area circostante la zona teatro dell'attentato, con la distruzione e il danneggiamento degli stabili vicini, delle automobili parcheggiate, delle saracinesche di molti negozi ancora chiusi a quell'ora del mattino.

Il primo spunto di riflessione offerto dallo scenario presentatosi agli occhi degli inquirenti era certamente costituito dal rilievo che si trattava del primo attentato ad un rappresentante delle istituzioni eseguito con modalità tipicamente terroristiche, mediante il sistema dell'auto-bomba.

Purtroppo gli eventi successivi avrebbero dimostrato che non si era trattato dell'ultimo attentato ma la prima di una efferata serie di stragi culminate negli attentati di Capaci e via D'Amelio del 1992 nelle quali persero la vita il dr. Giovanni Falcone, la d.ssa Francesca Morvillo, il Dr. Paolo Borsellino e i poliziotti della loro scorta.

## 2. - Il movente della strage

**Il quadro probatorio emergente dal complesso degli elementi processualmente acquisiti consente di ritenere che nella fattispecie dedotta nel presente giudizio un particolare rilievo probatorio deve essere riconosciuto alla individuazione del movente.**

Prima di passare all'esame specifico del movente dell'omicidio per cui è processo, appare opportuno preliminarmente rilevare che secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C. nei processi indiziari deve ritenersi rilevante, ai fini dell'accusa,

l'accertamento della causale del delitto, non già quale ulteriore indizio, ma quale elemento di raccordo e di potenziamento della efficienza probatoria degli indizi; tale obbligo di accertamento della causale, per il giudice di merito, si attenua, peraltro, in misura proporzionale alla ritenuta gravità, precisione e concordanza degli indizi e, quindi, alla loro complessiva efficienza probatoria.(Cass. pen., sez. I, 15 dicembre 1995, n. 12422 - ud. 14 novembre 1995 - Antinozzi).

Alla stregua delle considerazioni che precedono reputa la Corte che l'unico movente, non meramente ipotetico o congetturale, ma per contro fondatamente valorizzabile alla luce delle risultanze processuali, è quello correlabile al proposito omicidiario di vendetta fermamente perseguito dai mandanti, movente che, conformemente ad un costante orientamento giurisprudenziale della S.C., attribuendo agli indizi il connotato della univocità, costituisce fattore di coesione degli stessi, e, di conseguenza, diventa un elemento utile allo svolgimento del percorso logico diretto a riconoscere valenza probatoria agli altri indizi già acquisiti.(cfr.in tal senso, Cass.Pen.Sez.I, 22/1/1996,n.685, Savasta)

Peraltro ciò non significa che in un processo indiziario la mancanza di un movente porti necessariamente alla esclusione della responsabilità dell'imputato.

Infatti, anche in un processo indiziario, l'accertamento della causale può, comunque, non essere essenziale nel caso in cui dagli altri elementi indiziari, accertati mediante una corretta valutazione delle risultanze processuali, emerga in modo certo la responsabilità dell'imputato in ordine al fatto criminoso attribuitogli.

Pertanto, anche in mancanza di un movente, al fine di pervenire in modo convincente al giudizio di responsabilità dell'imputato, è necessario non solo valutare la rilevanza e la congruenza degli indizi



secondo i criteri dettati dall'art. 192 cpv. c.p.p., ma occorre anche fornire una risposta esauriente e adeguata alle varie ipotesi prospettate della difesa concernenti questioni idonee a contrastare in modo valido gli elementi dell'accusa.(Cass. pen., sez. I, 22 gennaio 1996, n. 685 - ud. 14 dicembre 1995 - Savasta.).

In particolare, in un procedimento di natura indiziaria per omicidio, la causale, quando per la sua specificità ed esclusività converge in una direzione unica, può costituire elemento indefettibile del coinvolgimento del soggetto, interessato all'eliminazione fisica della vittima, nell'episodio omicidiario; ma essa, conservando di per sé un margine di ambiguità, funge da elemento catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di responsabilità, solo quando, nel quadro di una valutazione globale di insieme, gli indizi si presentino chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione, anche in virtù della chiave di lettura di essi offerta dal medesimo movente.(Cass. pen. sez. 1, 18 gennaio 1996, n. 567 - ud. 28 novembre 1995 - P.M. in proc. Mula.).

L'accertamento della causale del delitto, quando si tratti di elementi probatori di natura soltanto indiziaria, deve essere puntualmente perseguito, in quanto l'identificazione della causale assume, nei processi di carattere indiziaro, specifica rilevanza per la valutazione e per la coordinazione logica delle risultanze processuali ai fini della formazione del convincimento del giudice in ordine a una ragionata certezza della responsabilità dell'imputato.(Cass. pen., sez. 1, 7 febbraio 1996, n. 1428 - ud. 30 novembre 1995 - P.M. in proc. Riggio e altri).

E peraltro, l'esclusività di una causale, per rilevante e adeguata che possa apparire, può essere affermata solo allorquando la sua correlazione con gli altri indizi consente di pervenire, nel quadro di una valutazione

globale dell'insieme, all'affermazione che il complesso indiziario, per la certezza dei dati e per la loro univoca significazione, ha raggiunto la soglia della rilevanza della prova certa.

Nel contesto di una valutazione complessiva dell'insieme degli indizi chiari e convergenti la causale individuata esprime la sua funzione di elemento catalizzatore delle altre circostanze indizianti e di chiave di lettura di esse.

Fuori da tale contesto, la causale costituisce solo un valido elemento orientativo nella ricerca della prova, che conserva tuttavia, di per sé, un connotato di ambiguità, perché da solo non può esaurire con certezza la gamma delle possibili ragioni di un fatto.(Cass. pen., sez. I, 27 marzo 1992, n. 3727 - ud. 28 ottobre 1991- P.M. in proc. Tropea ed altri.).

Il mancato accertamento dei motivi determinanti del reato può giudicarsi irrilevante ai fini dell'affermazione della colpevolezza dell'imputato solo quando questa risulti già provata aliunde, quando cioè vi sia una prova diretta di reità.

Nel processo indiziario, invece, l'esistenza di una valida e certa causale, pur se da sola non può ritenersi sufficiente ai fini probatori, può tuttavia essa stessa costituire un indizio valido come elemento catalizzatore di altri elementi indizianti: sicché il relativo mancato accertamento non può che richiedere un esame molto più approfondito degli altri elementi di accusa.(Cass. pen., sez. I, 14 settembre 1990, n. 12363 - ud. 2 luglio 1990 - Maiolo).

Orbene, reputa il collegio che la valutazione complessiva della rilevanza e della congruenza degli indizi secondo i criteri dettati dall'art.192 cpv. c.p.p., integrata dalla identificazione di una rilevante e adeguata causale, nel senso sopra precisato, appare idonea a fornire una risposta esauriente alle ipotesi difensive e in particolare a contrastare

validamente le alternative, e peraltro vaghe, chiavi di lettura prospettate dalla difesa in relazione ad alcune equivoche emergenze dibattimentali.

Tanto premesso in punto di diritto secondo la prevalente elaborazione giurisprudenziale di legittimità, ad avviso della Corte, nel quadro di una valutazione e coordinazione logica delle risultanze processuali non può prescindersi, nel presente processo in particolare, dall'accertamento di una adeguata e rilevante causale del delitto, che nel caso di specie può ritenersi positivamente accertata con caratteri di esclusività.

La correlazione del movente, quale emerge dalle acquisizioni dibattimentali, con gli altri indizi consente di pervenire, nel quadro di una valutazione globale dell'insieme, all'affermazione che il complesso indiziario, per la certezza dei dati e per la loro univoca significazione, ha raggiunto la soglia della rilevanza della prova certa.

Ed invero, come già ampiamente sopra anticipato, deve ritenersi pienamente provato che l'omicidio in esame è maturato in un contesto ed in un momento storico in cui l'assassinio del dr. Chinnici, per le funzioni giurisdizionali svolte in determinati processi, per l'impegno profuso, per la fermezza dimostrata, per il rigore morale che ebbe ad ispirarne l'attività professionale, divenne funzionale ad un interesse strategico complessivo di quella potente e pericolosissima organizzazione criminosa, tipicamente mafiosa, denominata "cosa nostra", la cui "prova ontologica", come struttura associativa monolitica e gerarchicamente ordinata, può dirsi ormai pacificamente acquisita al patrimonio della coscienza collettiva, oltre che giudiziariamente, grazie alle rivelazioni di molteplici e convergenti fonti propalatorie, la cui attendibilità ha superato il vaglio dibattimentale di merito e di legittimità.

Anche il ruolo strategico ed immanente della "commissione", inteso come organismo di vertice, racchiuso già nel significato semantico di

"cupola" (molto più incisivo di quello espresso dal termine "commissione") risulta definito ed accertato significativamente anche in numerosi precedenti giudiziari (cfr., da ultimo, l'importante sentenza della S.C. Sez.I, 30/1/1992, n.80, acquisita agli atti, che ha definito gran parte delle posizioni processuali del procedimento a carico di Altadonna ed altri (inizialmente Abate Giovanni ed altri) noto come il maxiprocesso di Palermo.

L'approfondita istruzione dibattimentale, volta alla individuazione di una causale adeguata all'efferatezza del delitto, i cui autori non hanno esitato a sacrificare alle ferree leggi dell'organizzazione, o comunque a mettere in grave pericolo, anche la vita di persone estranee, ha consentito di riscontrare positivamente l'assunto accusatorio della rilevanza e centralità probatoria del ruolo svolto dalla vittima nell'ufficio da lui diretto, sicchè la deliberazione stragista, seguita ai vani tentativi di infrenarne l'attività investigativa, costituisce esemplare dimostrazione della capacità dell'organizzazione mafiosa "cosa nostra" di condizionare anche l'esercizio di funzioni giurisdizionali, modulando, grazie ad una straordinaria capacità di adeguamento alle concrete situazioni, i propri interventi attraverso un abile e calibrato ricorso ai peculiari strumenti di sopraffazione che ne qualificano le modalità operative, tipicizzati dal legislatore nell'art.416 bis c.p. attraverso i ben noti parametri, sufficientemente obiettivi e caratterizzanti, costituiti dalla forza intimidatrice del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà.

È appena il caso di rilevare come il condizionamento del corretto funzionamento delle istituzioni, che rientra certamente tra le principali finalità perseguite dalle organizzazioni mafiose, non può prescindere da una capillare attività volta a favorire il terreno di coltura dell'omertà, che

si sostanzia nel rifiuto incondizionato ed assoluto a collaborare con gli organi dello Stato, non solo per timore di rappresaglie ma anche per la tendenza a negare ogni legittimazione a qualsiasi interferenza dello Stato stesso.

È stato acutamente rilevato che l'omertà è una forma di opposizione passiva alle istituzioni democratiche la quale si diffonde nel tessuto sociale nella misura in cui il dominio mafioso ne impone l'assimilazione con il ricorso al terrore ed alla intimidazione e con una capillare opera di educazione alla diffidenza verso le pubbliche istituzioni.

Orbene, un disegno strategico complessivo così destabilizzante per le istituzioni democratiche non può non prevedere il ricorso a vere e proprie forme di terrorismo mafioso che colpiscono rappresentanti delle istituzioni e che prevedono l'eliminazione di uomini considerati pericolosi per l'assetto del potere mafioso al fine di salvaguardarne il perpetuarsi in un'ottica di "prevenzione generale".

La storia giudiziaria degli ultimi anni è costellata di gravissimi attentati a uomini delle istituzioni, ritenuti troppo pericolosi e professionalmente preparati sul piano investigativo e giudiziario, maturati sovente in momenti storici in cui le organizzazioni si sono trovate in difficoltà ed hanno avvertito l'esigenza di riaffermare il proprio potere egemonico sul territorio facendo ricorso, spesso come estrema ratio, all'assassinio di quanti con il loro quotidiano impegno ed il rifiuto di qualunque forma di condizionamento hanno dimostrato di avere operato una scelta chiara ed irreversibile in favore dei valori della legalità e della giustizia.

In questo quadro, non può certamente dubitarsi che le stragi di Capaci e via D'Amelio del 1992, per le eclatanti ed efferate modalità esecutive e per le figure emblematiche delle vittime, abbiano segnato il più alto

livello di attacco militare allo Stato da parte di “cosa nostra” ed il momento più drammatico di una lucida strategia terroristica articolata nel corso degli ultimi tempi da detta organizzazione per riaffermare il primato e l'intangibilità del proprio potere criminale sia rispetto alla società civile ed alle istituzioni statali sia all'interno dello stesso sodalizio.

Orbene, alla stregua delle risultanze processuali e delle sentenze irrevocabili acquisite agli atti, risulta che già nel biennio 1979-1980 - e quindi in quel delicato momento storico in cui i precari equilibri esistenti in seno alla organizzazione mafiosa “cosa nostra” palermitana avrebbero ben presto portato alla c.d. guerra di mafia scoppiata con l'omicidio di Stefano Bontate, capo della “famiglia” di S.Maria di Gesù, consumato a Palermo in data 23/4/1981 - si verificarono gli omicidi di alcuni brillanti e coraggiosi investigatori, fra i quali rilevano, nel presente processo, quelli del dirigente della Squadra Mobile di Palermo Boris Giuliano (21/7/1979), del capitano dei carabinieri Emanuele Basile (4/5/1980) e del Procuratore della Repubblica di Palermo Gaetano Costa (6/8/1980).

L'omicidio dell'ufficiale dell'Arma, il cui movente va individuato nella incisività delle indagini che il brillante investigatore stava svolgendo, sulla scia di quelle avviate dal commissario Boris Giuliano, su alcuni personaggi di spicco operanti nel territorio Altofonte, compreso nella giurisdizione della compagnia dei CC di Monreale, rientra certamente nel quadro di quell'attività criminosa volta a stroncare ogni tentativo delle istituzioni di prevenire e reprimere efficacemente sul piano investigativo i traffici illeciti delle organizzazioni mafiose, ma anche in quella strategia terroristica finalizzata a creare un clima di intimidazione diffusa ed a scoraggiare ulteriori azioni repressive delle istituzioni, facendo leva sui sentimenti di sfiducia e senso di sconfitta

che normalmente conseguono alle lesioni inferte alla convivenza civile da gravi ed eclatanti fatti di sangue.

Appare, pertanto, perfettamente coerente con la “logica” sottesa al disegno strategico destabilizzante della organizzazione mafiosa “cosa nostra” e con i metodi che ne hanno tradizionalmente connotato le modalità operative intervenire per condizionare dapprima le indagini e poi, se necessario, anche l’esito dei processi ai propri affiliati che dovessero essere coinvolti in fatti penalmente rilevanti e particolarmente gravi.

Proprio con riferimento all’omicidio del Dr.Costa appare opportuno richiamare le dichiarazioni rese dal consigliere istruttore Rocco Chinnici nel corso della seduta del 25/2/1982 dinanzi alla prima Commissione referente del C.S.M.(cfr.all.7, ord.27/11/1998, integr.fasc.dib.):

**“La morte di Costa mi ha veramente choccato perché Costa era da appena due anni a Palermo e fu ucciso quando, presa coscienza di quello che era veramente l’ambiente palermitano, incominciò ad indirizzare un’azione veramente efficace nei confronti della mafia, Costa è stato ucciso per avere voluto compiere il proprio dovere di magistrato. Io ho nei confronti di Costa un ricordo di affetto e anche di rabbia per l’uccisione, perché lì la mafia, in quell’omicidio, ha dimostrato tutta la sua efferatezza, la mancanza di umanità e soprattutto la criminalità, con Costa”.**

**“Palermo, in genere è una città sonnolenta: là gli Uffici Giudiziari - salvo la Procura perché interessata e un pò l’Ufficio Istruzione perché indirettamente interessato - non si occupano di queste cose. I colleghi del civile, beati loro, e quelli del dibattimento queste cose non le seguono.**

**Qualche collega che è andato via dall'Ufficio Istruzione ha detto: "io sono ritornato a vivere" con ciò nessuno vuole fare l'eroe o la vittima. L'Ufficio Istruzione ha quattro magistrati che si occupano veramente dell'Ufficio Istruzione, dei grossi processi e ci si preoccupa di lavorare e di portare avanti le istruzioni, questa è la verità sacrosanta. Non ho parlato mai con nessuno, salvo ieri con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che sono i giudici impegnati molto vicino a me, del fatto che ero stato convocato, anche per ragioni di sicurezza perché io sono venuto qua e non viaggio come Rocco Chinnici ma con un altro cognome".**

**"Di fatto giudici ai quali posso affidare questo tipo di processi (e con ciò non voglio creare giudici di serie A e giudici di serie B) debbo dire che ho soltanto 2 o 3 al massimo giudici ai quali posso affidare questo tipo di processi perché ho un notevole carico di questo tipo di processi".**

Dal verbale dell'audizione del consigliere Chinnici emerge chiaramente uno spaccato dell'ambiente palermitano come "sonnolente", sonnolenza che pare avesse contrassegnato anche gli ambienti giudiziari distintisi per una scarsa incisività.

L'avvento del Procuratore della Repubblica Dr. Gaetano Costa, circondato da una certa diffidenza( **"ma con tanti magistrati palermitani proprio a lui dovevano mandare" cfr.aud.C.S.M.**) perché estraneo all'ambiente palermitano, ma diffidente anche lui, uomo intelligente e soprattutto osservatore, che cercava di penetrare un pò in quello che era anche l'ambiente giudiziario del palazzo di giustizia che a lui era completamente sconosciuto, segnò una svolta nella gestione di quell'ufficio requirente, anche sotto il profilo di un rinnovato e



significativo impulso alle indagini patrimoniali delegate alla Guardia di Finanza.

Nel maggio del 1980 il Dr. Costa manifestò la sua vera vocazione contro la mafia in occasione del processo “mafia e droga”, allorchè andando in contrario avviso dei sostituti convalidò gli arresti di oltre cinquanta persone, di cui solo sei o sette sarebbero state prosciolte in istruttoria.

Orbene, il quadro che si ricava dalle dichiarazioni del compianto magistrato è quello di un ufficio istruzione che condividendo i criteri di valutazione della prova del procuratore Costa nei processi di criminalità organizzata di tipo mafioso, era disponibile a svolgere una incisiva attività istruttoria quanto più possibile idonea a valorizzare ed arricchire il quadro probatorio originario esistente al momento della formalizzazione del processo; ma anche di un ufficio che poteva contare solo sulla spiccata professionalità e sull’impegno di due o tre magistrati che, non a caso, si identificavano nei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

La rinnovata incisività dell’attività istruttoria del Dr. Chinnici, peraltro, risulta attestata anche dalle stesse iniziative investigative del consigliere istruttore il quale aveva cominciato a svolgere direttamente indagini bancarie e patrimoniali senza la mediazione della G.di F. acquisendo con provvedimenti di sequestro e/o ordini di esibizione la documentazione richiesta ovvero convocando i direttori degli istituti di credito.(cfr. verb. C.S.M. cit.).

Fu quello un periodo in cui si registrarono più volte provvedimenti di rinvio a giudizio – citati dal dr. Chinnici nel corso dell’anzidetta audizione – adottati in difformità dalle richieste di proscioglimento dell’ufficio di Procura.

Emblematico, oltre che carico di pregnante significazione, appare, pertanto, il tenore delle frequenti telefonate anonime intimidatorie ricevute dal consigliere istruttore, dallo stesso citate nel corso dell'audizione dinanzi al C.S.M, ed in particolare di quella nel corso della quale l'interlocutore chiedeva “ **che intenzioni ave (ha) lei di fare con i processi di Palermo ?** ”, laddove il riferimento ai processi di Palermo e non al “suo” ovvero ai “suoi” processi – di cui peraltro il consigliere era assegnatario – tradisce univocamente la preoccupazione per un nuovo modo di istruire i processi, per l'indirizzo e l'impronta che il dirigente di quell'importante ufficio aveva dato alle indagini contro la criminalità organizzata di tipo mafioso, tanto che si era diffusa la voce che l'amicizia con il Procuratore Costa e le affinità nei metodi investigativi e nei criteri di valutazione della prova indiziaria avesse indotto il dr. Chinnici ad “imporre” al dr. Falcone l'adozione di alcuni importanti provvedimenti restrittivi.(cfr. verb. cit).

Va peraltro ricordato che il dr. Rocco Chinnici aveva svolto le funzioni di Consigliere Istruttore Aggiunto presso l'Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, per assumerne poi la direzione nel dicembre dell'anno 1979, a seguito dell'omicidio del Dott. Cesare Terranova, già deputato nazionale del P.C.I e membro della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno mafioso.

Il consigliere Chinnici ne raccolse, quindi, l'eredità spirituale, continuandone l'attività giudiziaria con lo stesso impegno profuso dal suo predecessore che si era distinto per la tenacia dimostrata nella lotta al fenomeno mafioso, soprattutto nei confronti della organizzazione imperante tra gli anni '60 - '70, e di Luciano Leggio in particolare.

Il rinnovato impegno fatto registrare dall'attività giudiziaria svolta dall'ufficio istruzione dopo la nomina del dr. Chinnici aveva determinato

una svolta decisiva nella lotta alla criminalità organizzata in un momento storico in cui le indagini venivano ancora svolte con metodi tradizionali e senza il devastante apporto probatorio dei collaboratori di giustizia, che si sarebbe rivelato decisivo negli anni successivi, ed in un ambiente definito “sonnolente” dallo stesso magistrato, sicchè le istruttorie concernenti i più gravi fatti criminosi verificatisi a Palermo negli ultimi anni avevano ricevuto un notevole e incalzante sviluppo.

Il tenace zelo profuso dal magistrato segnò una svolta in un panorama investigativo che negli anni precedenti aveva fatto registrare una sostanziale stasi, senza alcuna significativa acquisizione probatoria, sicchè i nuovi metodi di lavoro assunsero un valore innovativo e dirompente per gli equilibri delle cosche mafiose e per gli stessi vertici dell’organizzazione.

Decisiva si era rivelata, inoltre, l’intuizione che la circolazione delle informazioni nell’ambito dello stesso ufficio ed il lavoro di gruppo avrebbero potuto fare registrare un significativo salto di qualità nelle indagini, perché ciò avrebbe creato le condizioni per cogliere le connessioni fra i vari fatti-reato ed individuare gli intrecci ed i collegamenti operativi tra i gruppi che secondo gli equilibri dell’epoca costituivano i gangli vitali della organizzazione.

Il consigliere istruttore si fece pertanto promotore di moduli organizzativi che consentissero, sul presupposto del carattere unitario del fenomeno mafioso e della organizzazione “cosa nostra”, un effettivo coordinamento delle indagini ed uno scambio delle informazioni tra i titolari dei procedimenti.

Sul punto hanno deposto il dr. Aldo Rizzo, già giudice istruttore a Palermo, il quale ha sottolineato come questo sistema di lavoro innovativo costituisse motivo di vanto per il dr.Chinnici, ed il dr.

Giuseppe Pignatone, all'epoca sostituto procuratore della repubblica, il quale ha evidenziato come quel modulo organizzativo, che oggi appare scontato e naturale, all'epoca apparisse rivoluzionario.

Nel corso della deposizione resa in data 12/8/1983 al P.M. di Caltanissetta, il dr. Giovanni Falcone, aveva riferito quanto segue sul conto del consigliere istruttore:

**" Ho avuto modo di apprezzarne le spiccate capacità organizzative, l'elevata professionalità e soprattutto l'adamantina personalità ed umanità.**

**Curava personalmente l'istruttoria di procedimenti penali non meno difficili e pericolosi, soleva ripetermi che correva gravissimi rischi; l'esito pienamente positivo dei più gravi procedimenti penali contro organizzazioni mafiose istruiti in questi anni lo induceva a ritenere che i pericoli si erano vieppiù accresciuti."**

E peraltro, che il dr. Chinnici non si limitasse a svolgere un pur importante ruolo di direzione e coordinamento dell'ufficio ma che fosse assegnatario di alcuni importanti processi che istruiva personalmente risulta non solo dall'elenco acquisito nel corso delle indagini, ma anche dalle deposizioni rese dal Dr. Giovanni Falcone al P.M.(12/8/1983) ed alla corte di Assise di Caltanissetta (12/4/1984) nel corso del primo dibattimento celebratosi per la strage di via Pipitone Federico a carico di altri imputati e dal dr. Paolo Borsellino in data 4/8/1983 e 30/3/1984, nonché da quest'ultimo nel corso delle indagini preliminari in data 12/6/1991.

Nel rinviare alle deposizioni rese sul punto dai magistrati Pignatone, Di Pisa e Motisi, dal funzionario della Polizia di Stato dr. Accordino e dal Col. dei CC Angiolo Pellegrini, appare opportuno ricordare, anche

sulla scorta delle dichiarazioni del dr. Falcone, i principali processi di cui era titolare il dr. Chinnici :

- il procedimento contro Bontate Giovanni ed altri definito in primo grado pochi mesi prima della morte con severe condanne;

- il procedimento contro La Mattina Nunzio ed altri, imputati del delitto di associazione per delinquere e traffico di stupefacenti, i cui mandati di cattura erano stati emessi nel 1981;

2) il procedimento contro Greco Michele ed altri, scaturito dal noto rapporto congiunto della Squadra Mobile e dei Carabinieri, depositato il 13.7.1982, instaurato a carico dei maggiori esponenti delle organizzazioni mafiose palermitane; trattasi del c.d. “ processo dei 162” nel quale venivano delineate e ricostruite le dinamiche che avevano condotto alla c.d. guerra di mafia.

Il dr. Falcone aveva riferito che poco prima della strage il consigliere istruttore aveva emesso 37 mandati di cattura originati dalle dichiarazioni di un coimputato, dedicandosi al procedimento fino a qualche giorno prima della morte.

Quest'ultimo processo, scaturito dal citato rapporto giudiziario, di cui si avrà modo di parlare diffusamente più avanti, dopo l'adozione di numerosi provvedimenti restrittivi da parte del consigliere istruttore aggiunto dr. Motisi (cfr.dep.) nella fase iniziale immediatamente successiva alla formalizzazione dell'istruttoria, venne istruito dal dr. Chinnici il quale, nel prosieguo delle indagini, acquisì ulteriori elementi che consentirono di consolidare ed arricchire il quadro probatorio e di emettere altri 37 mandati di cattura.

Il consigliere istruttore era inoltre titolare delle istruttorie formali relative agli omicidi c.d. politici in danno dell'on. Pio la Torre e Piersanti

Mattarella, mentre il dr. Giovanni Falcone era assegnatario del fascicolo relativo all'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Orbene, dalle deposizioni rese dal dr. Borsellino, sopra citate, è emerso che circolava insistentemente voce, tanto che un giornalista ne aveva chiesto conferma al teste, che il dr. Chinnici, fermamente convinto della unicità del movente e della riconducibilità di quegli omicidi ad un disegno strategico complessivo, intendeva riunire tutti quei processi assegnandoli a se stesso.

Il 13 luglio 1983, appena 16 giorni prima della strage, il dr. Chinnici aveva anche coordinato un'operazione che era sfociata in numerosi mandati di cattura, nei confronti di alcuni personaggi di spicco di "cosa nostra", tra i quali Riina Salvatore e Provenzano Bernardo per la strage del generale Dalla Chiesa.

Nella nota trasmessa il 22/8/1983 dal Consigliere Istruttore Aggiunto dr. Motisi risultano elencati i processi di maggiore rilievo nel settore della criminalità organizzata, tra i quali spicca quello nell'ambito del quale il dr. Chinnici, due mesi prima della sua morte, emise alcuni mandati di cattura, in data 23 maggio 1983, nei confronti di alcuni esponenti mafiosi di rilievo, tra i quali gli odierni imputati Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Montalto Salvatore e numerosi altri, appartenenti a numerosi mandamenti (Grado, Fidanzati, Vernengo, Savoca, Greco, Cucuzza, Ciulla, Carollo, Profeta, Tinnirello, Badalamenti, Contorno, Calzetta, Graviano Benedetto).

E peraltro, che le intuizioni investigative del Dr. Chinnici ed i nuovi moduli organizzativi dovettero preoccupare l'organizzazione mafiosa "Cosa nostra", che si avviava a consolidare i propri assetti organizzativi, non costituisce solo una pur fondata ipotesi, ma risulta provato da una acquisizione processuale proveniente da una fonte interna al sodalizio, il

collaboratore di giustizia **Mutolo Gaspare** il quale ha riferito (cfr. ud. 23.4.1999) che la deliberazione omicidiaria nei confronti del dr.Chinnici risale al 1982, e quindi ancor prima del suo arresto; dichiarazioni che avrebbero trovato una significativa conferma in quelle dell'imputato Brusca Giovanni.

Esigenze di propedeuticità espositiva rendono opportune alcune brevi considerazioni sulla personalità e sul ruolo svolto in seno all'organizzazione "cosa nostra" dal Mutolo, al fine di delibarne l'attendibilità, atteso che le sue dichiarazioni dovranno essere fra breve esaminate per inquadrare il contesto in cui è maturata l'iniziale determinazione criminosa nei confronti del consigliere Chinnici, rinviando la valutazione dell'attendibilità di altri collaboratori – ed in particolare di quelli che rivestono anche la posizione di imputati - alla specifica trattazione che sarà svolta nei capitoli riservati ad altri argomenti che hanno costituito oggetto del loro più specifico contributo probatorio.

**MUTOLO** Gaspare è stato affiliato nel 1973 alla famiglia di Partanna Mondello, del mandamento di Partanna Mondello, all'epoca retto da Riccobono.

Particolarmente vicino a quest'ultimo, il Mutolo era stato in contatto con Riina il quale durante la latitanza si era fatto autorizzare da Provenzano e da Liggio, ad appoggiarsi alla famiglia di Partanna Mondello, per cui il collaboratore insieme a Micalizzi Salvatore era stato designato con il preciso incarico di "mettersi a disposizione" del Riina.

Il suo patrimonio conoscitivo, quindi, appare particolarmente ricco di informazioni per la lunga militanza (circa ventanni) in "cosa nostra", di cui aveva avuto modo di conoscere i personaggi di maggiore rilievo ed

in particolare quelli vicini al Riina, fra i quali ha menzionato Nino Madonia, Pietro Vernengo, Franco Di Carlo, Pippo Gambino ed altri.

Dopo avere fornito alcune informazioni sui periodi di detenzione che si riveleranno particolarmente utili in relazione a talune indicazioni circa i rapporti intrattenuti in carcere con altri uomini d'onore e le notizie apprese nei vari istituti, ha riferito di avere iniziato a collaborare nel giugno del 1992, precisando di non avere avuto alcuna possibilità di incontro con altri collaboratori se non in occasione di qualche spostamento per motivi di giustizia ma sempre sotto il costante controllo del personale di scorta.

Con riferimento alla fase iniziale della collaborazione ha riferito quanto segue :

MUTOLO - Ecco, io dopo ... una volta o due volte, cioè dopo le prime volte che parlai con il magistrato Vigna della Procura di Firenze, va bene, ho detto espressamente che io volevo parlare con la Procura di Palermo e desideravo parlare però con il giudice Borsellino, perchè io, quando io collaboro già il giudice Falcone è morto, quindi l'unico giudice in cui io diciamo sono tranquillo perchè so che la mafia lo vuole uccidere è il giudice Borsellino, non perchè io non ho fiducia agli altri magistrati, quantomeno so che quel giudice Borsellino è un uomo che la mafia, insomma, lo cerca per ucciderlo ed io faccio espressione con richiesta di espressione propria con il giudice Vigna a dire: "Senta, io purtroppo, sì, sto collaborando con la Procura della Toscana però a me mi interessa, io sto collaborando perchè voglio parlare con la Procura di Palermo", va bene, però non è che io mi rendevo conto che il giudice Borsellino era a Marsala o a Trapani, io, insomma, . completamente ci ho detto: "Io parlo con questa persona oppure non parlo".

Il Mutolo ha inoltre aggiunto:



“Guardi, io quando .. ho deciso, dopo una grande meditazione, dopo un grande... cioè, riflessione, insomma, interna, io non è che avevo paura che i mafiosi .. mi potessero uccidere, questa è una cosa che non ho pensato mai e che non penso, è una cosa che... prima che mi uccidono meglio è, .. quindi, per me la paura non esisteva; io però volevo parlare con persone competenti. Quindi la persona più competente chi era? 'Nfina nel( fino al) 1991. Perchè la mia nasce nel '91, va bene. Il giudice Giovanni Falcone. Quindi, io cerco e mi metto in contatto con il giudice Falcone e il giudice Falcone gentilmente mi viene a trovare a Spoleto, credo il 16 dicembre del 1991, però io non è che capivo che il giudice non era più Giudice Istruttore di Palermo, che era passato a Roma, cioè, non è che capivo queste cose. Quindi, quando io vedo al giudice Falcone per dirci le gravità e che io volevo parlare a lui perchè sapevo che comunque il giudice Falcone - e mi dispiace, perchè... - era destinato a morire perchè la mafia vedeva in lui il persecutore, il nemico, il nemico da sconfiggere ....quindi le dico che io volevo parlare con lui, persona competente, persona che già aveva avuto, diciamo, personaggi come Buscetta, come Mannoia e come Contorno, perchè in quel periodo già questi collaboratori, diciamo và, però io a lui le dico, guardi, io oltre i fatti mafiosi, personaggi importanti, io so anche e ci faccio qualche nominativo di qualche persona delle Istituzioni, va bene, ci dico: "Guardi che il suo Ufficio è uno scolabrodo; guardi che appena c'è un ordine di cattura i mafiosi lo sanno, insomma..." e quindi io ci faccio i nominativi ma sempre diciamo con una riserva che non si doveva mettere niente per iscritto, perchè prima si dovevano togliere a questi criminali di in mezzo la strada.”

.....

Sulla progressione della sua collaborazione il Mutolo ha fornito i seguenti chiarimenti :

P.M. - Al di là di queste motivazioni che lei ha dato sulla necessità di eliminare proprio il braccio armato di "Cosa Nostra" c'erano anche altre motivazioni che l'hanno portato a dare questo ordine di progressione delle sue dichiarazioni?

MUTOLO - Guardi, il braccio armato era questo, che io, insomma, togliendo il braccio armato, diciamo, i mafiosi importanti che avevano la decisione di fare qualsiasi cosa .. su Palermo ma sull'Italia, quindi io potevo affrontare con più serenità diciamo l'altro problema dei politici, dei magistrati, degli avvocati; cioè, io non capisco proprio, insomma... era questo il motivo in cui io ho voluto ed ho parlato, diciamo, principalmente del braccio armato mafioso.

Quanto ai motivi della scelta collaborativa, il Mutolo ha dichiarato quanto segue:

MUTOLO - Guarda, i motivi sono stati ... principalmente sono questi: cioè, che io non mi vedevo più quel mafioso che io mi vedevo convinto nei primi anni, quando io sono stato ... a entrare in "Cosa Nostra", che andavo a uccidere, andavo a sequestrare, ... facevo io tutto per la mafia, perchè davo una giustificazione che comunque la mafia faceva... diciamo, c'era un motivo; i mafiosi erano persone perbene, i mafiosi avevano dei principi in cui non si toccavano le donne, non si toccavano i bambini; una persona che si comportava bene e veniva ucciso .. per un motivo, la famiglia era garantita. Insomma, c'era un codice d'onore e dopo io so che i mafiosi avevano amicizie in qualsiasi livello; certo, . dopo il 1978 - '79 le cose sono radicalmente capovolte, si uccidevano le persone soltanto perchè si volevano eliminare presunti rivali, ... non toccando dopo le donne, i bambini, insomma, e ancora... ancora oggi,

insomma, nel giro di due giorni che sono stati uccisi due bambini; se si faceva questo al tempo dei Badalamenti, a tempi dei Calderoni, va bene, eh, certamente non si faceva questo. A Catania si è messo a fare questo dopo l'entrata del Santapaola. """"""""""

Il collaboratore ha dichiarato di avere confessato tutti i reati commessi, compresi gli omicidi di cui si era reso responsabile dal 1973 in poi, fornendo un contributo di notevole rilievo probatorio in ordine alla ricostruzione storica dell'evoluzione dell'organizzazione fin dal tempo del c.d. triumvirato.

Non può dubitarsi che la scelta collaborativa sia stata determinata dalla progressiva non condivisione della strategia criminale dell'organizzazione e dei metodi di gestione dei suoi vertici, nonché dalla revisione critica di precedenti scelte di vita.

Il suo contributo si è rivelato particolarmente significativo, come si avrà modo di dimostrare più avanti nel corso della presente trattazione, in relazione alla collocazione temporale del momento genetico del progetto criminoso nei confronti del dr.Chinnici e di altri uomini delle istituzioni rimasti vittime della strategia criminale di "cosa nostra", con particolare riferimento alla prima metà del 1982.

Sotto tale profilo le informazioni fornite, sulla scorta delle notizie apprese dal Riccobono prima di essere tratto in arresto – il Mutolo è stato libero dall'aprile 1981 al giugno 1982 - hanno trovato riscontro in argomenti di ordine logico che ne suffragano l'attendibilità, mentre le confidenze ricevute in carcere dal Madonia Francesco, del pari rilevanti, risultano suffragate anche dall'esito degli accertamenti compiuti sui vari periodi di detenzione sofferti da quest'ultimo e dal collaboratore.

Tanto premesso, appare opportuno anticipare quanto costituirà oggetto di più approfondita disamina nel prosieguo della presente motivazione.

**Mutolo** ha testualmente dichiarato : “ Sì, sì, io ci dico che già nel 1982 - no nell'83, nell'82 - il dottor Chinnici si è salvato, non so per quale motivo, insomma; perchè non è, insomma, perchè la mafia magari guarda che deve uccidere a una persona, può nascere un contrattempo e... e viene rimandato, cioè non... però già dal millenovece... da giugno, ma anche di maggio, di aprile, del 1982 il dottor Chinnici era sotto, diciamo, la minaccia di essere ucciso, perchè già si sapeva che stava, diciamo... voleva cambiare l'andamento che c'era al Tribunale di... di Palermo e forse, secondo... secondo me, si è ritardato un anno, perchè dopo con l'incalzare del giudice Falcone, che ha messo a fare processi, che c'erano eh, eh, cioè un pe... per un qualche periodo la figura di questo giudice Chinnici magari è stata un pochettino accantonata, perchè avevano altro da fare.

Però già io ci parlo del 1982, il dottor Chinnici si sapeva che voleva reinserire, va bene, quel concetto dell'associazione mafiosa che fa - purtroppo bisogna anche comprendere, va bene - tanta paura ai mafiosi, perchè logicamente hanno sempre il fianco scoperto, perchè un discorso è che imputano un omicidio o un'estorsione, un... qualsiasi cosa, un discorso è che tutti assieme fanno un mandato di cattura per associazione a delinquere e quindi questo è stato sempre il cruccio dei mafiosi, che per un certo periodo avevano ottenuto questa tranquillità al Tribunale di Palermo.”

Il dr. Alberto Di Pisa (ud. 31/3/1999) ha riferito che il c.d. “rapporto dei 162” era stato presentato da organi investigativi congiunti e riguardava sia i gruppi “perdenti” che i “vincenti”, precisando che si trattava della prima grossa indagine concernente direttamente la fazione di “cosa nostra” dei c.d. corleonesi” e che il dr. Chinnici fino alla morte

era stato l'unico interlocutore della Procura per quel processo; l'istruttoria fu chiusa nel 1985, dopo la sua morte.

Il col. Angiolo Pellegrini (ud. 15/6/1999), ufficiale da sempre a stretto contatto con l'Ufficio Istruzione penale, quale comandante della I sezione del Nucleo Operativo Carabinieri, ha riferito che il dr.Chinnici "...aveva ereditato dal dott. Terranova una gran voglia di fare qualcosa di concreto nei confronti della criminalità organizzata, un fenomeno unico da combattere in maniera organica e anche se aveva istituito il pool antimafia di magistrati dell'Ufficio istruzione, egli continuava a dirigere le più importanti indagini, tenendo anche la titolarità di alcuni processi" ed ha ricordato il processo per i fatti-reato connessi con la ricostruzione del Belice, il processo per l'omicidio del giornalista Mario Francese, e quelli relativi agli omicidi dell'on. Piersanti Mattarella, dell'on. Pio La Torre e del Prefetto Dalla Chiesa.

L'ufficiale ha aggiunto che il consigliere istruttore "Aveva l'idea che tutti questi omicidi fossero legati da un qualcosa e sicuramente tutti riconducibili alla criminalità organizzata e proprio per questa idea aveva approfondito indagini che riguardavano uno dei killer delle famiglie mafiose, Prestifilippo Mario "

Quanto alla genesi del "rapporto dei 162", consegnato alla Procura il 13 luglio 1982, il col Pellegrini ha precisato che il rapporto era nato "dall'emergenza determinata dalla guerra di mafia" ed era "il frutto dell'intuizione degli investigatori di ricostruire non più il singolo delitto e di individuare il singolo autore, ma di elaborare la situazione complessiva di cosa nostra esistente nei primi mesi dell'anno 1982; si concluse con la denuncia di 161 persone tra le quali Michele Greco che fino a quel momento era un personaggio particolarmente rispettato anche nella Palermo bene" ed ha aggiunto: "possiamo dire che il dott. Chinnici

con la sua attività di lavoro aveva posto le basi del primo maxi processo perché da quel rapporto scaturirono poi altri successivi rapporti importanti e iniziò la collaborazione di Tommaso Buscetta il quale, oltre a confermare la ricostruzione della situazione criminale mafiosa operata dalle forze di Polizia, forniva ulteriori decisivi elementi che conducevano alla scoperta dall'interno di questa organizzazione e che inchiodavano alle proprie responsabilità i cugini Salvo; da quel rapporto, e dal sacrificio della vita del giudice e degli altri servitori dello Stato, nacquero ottocento richieste di rinvio a giudizio e tre maxi processi”.

Le concordi dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia consentono di ritenere che “cosa nostra” sapeva di quelle indagini e temeva quel rapporto; sul punto è appena il caso di ricordare che il Mutolo ha definito il Palazzo di Giustizia un colabrodo e che egli stesso aveva avuto diretta conferma dell'esistenza del rapporto da una conversazione con Riccobono Rosario dell'esistenza del rapporto.

Anche il collaboratore di giustizia Cancemi ha più volte ribadito le molteplici possibilità per l'organizzazione di acquisire informazioni riservate

Significative sono anche le dichiarazioni rese dall'imputato Brusca Giovanni (ud. 1/3/1999) che appare opportuno riportare testualmente:

P.M. - Lei ha detto: "Per "cosa nostra" Chinnici era un individuo da eliminare, anche perchè in quel periodo stava facendo delle indagini sul famoso rapporto", etc. Come voi eravate a conoscenza? Erano già stati emessi i provvedimenti restrittivi?

Brusca - Non mi ricordo se già erano stati emessi, siccome... sa perchè non mi ricordo? Perchè io non ero imputato, erano stati emessi, però forse li doveva firmare e poi non li ha firmati più, perchè su questo rapporto 162 c'è stata una lotta all'interno della Procura...

P.M. - E voi come eravate di queste... che erano poi dei segreti all'interno dell'Ufficio?

Brusca - Dottoressa, allora se crediamo, chiedo scusa, ai segreti di Pulcinella, senza offesa per nessuno. Ne conoscevano i Salvo, ne conosceva Salvatore Riina tramite altri canali.”

Come si avrà modo di precisare più avanti i Salvo erano a conoscenza di quelle indagini tanto che cercarono di "avvicinare" il consigliere istruttore.

Né lo stato di detenzione poteva costituire un ostacolo per “cosa nostra” all’acquisizione di informazioni riservate tanto che l’imputato Madonia Francesco informò il Mutolo dell’esistenza di quel rapporto e che sarebbero stati emessi i mandati di cattura.(cfr.Mutolo,ud.cit.).

Quanto poi alla irreprensibile dirittura morale del dr.Chinnici nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, va rilevato che qualificate fonti probatorie hanno riferito circostanze probatoriamente rilevanti, facenti parte del personale patrimonio conoscitivo dei dichiaranti in quanto direttamente acquisite.

Di Carlo Francesco (ud. 15.2.1999), il cui profondo radicamento nella realtà mafiosa palermitana e la lunga militanza in “cosa nostra” ne concludono la sicura affidabilità – in ordine alla quale si rinvia alle considerazioni che saranno svolte più avanti - ha riferito che “cosa nostra” sapeva bene che il dr. Chinnici era "irremovibile nelle cose, almeno aveva questa reputazione già da anni" e che egli stesso era stato incaricato personalmente di contattare il prof. Bonanno, originario di Misilmeri, padrino di battesimo o di cresima del magistrato, radiologo con studio nei pressi della stazione ferroviaria di Palermo.

Il collaboratore ha riferito che il medico fornì la seguente risposta: "guardate che conosco mio figlioccio, mi rispetta, lo voglio bene, ma

quando si tratta di lavoro non c'è"; il Bonanno era andato comunque a trovare il dr. Chinnici il quale aveva risposto che avrebbe chiesto il proscioglimento soltanto se si fosse convinto dell'inesistenza delle prove a carico della persona raccomandata.

Il Bonanno era un vecchio e caro amico del consigliere Chinnici, anch'egli originario di Misilmeri ed effettivamente, come ha riferito il figlio del giudice, Chinnici Giovanni, (ud. 31/3/1999), era padrino di battesimo o di cresima del padre, precisando che tra le famiglie vi era stata una certa frequentazione con visite, come quelle che solitamente si fanno alle persone anziane.

Ciononostante i tentativi di avvicinamento, anche in epoca piuttosto recente rispetto all'attentato, non erano venuti meno, e sul punto l'imputato Brusca Giovanni (ud.1/3/1999) ha testualmente riferito : "In quel momento hanno detto: "Finalmente è arrivato il momento di romperci le corna", però sapevo che i Salvo avevano il problema con il dottor Chinnici, che lui indagava su di loro. Loro avevano fatto tanti tentativi di poter avvicinare il dottor Chinnici, ma non ci sono mai riusciti, cioè politicamente. .... me lo dicono i Salvo stessi; i Salvo, mio padre, Salvatore Riina. Capito? Al sud non c'è bisogno di... di fare tanti argomenti, cioè loro dice: "Abbiamo fatto tanti tentativi di poterlo avvicinare, ma non ci siamo mai riusciti".

Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente l'interesse dell'organizzazione di eliminare un magistrato determinato e professionalmente preparato come il dr. Chinnici i cui innovativi metodi di lavoro potevano costituire un più efficace sistema di contrasto della criminalità organizzata, come risulta dalla deposizione resa dal dr. Accordino il quale ha riferito che il consigliere istruttore "aveva incoraggiato, aveva portato avanti la necessità di un sistema di indagine



congiunta, di pool investigativi....con riferimento a magistrati e con riferimento a forze dell'ordine, in quanto giustamente lui sosteneva che di fronte a un fenomeno unitario gerarchico piramidale come la mafia occorre che lo Stato si organizzi in maniera analoga e non in maniera frammentaria con mille rivoli di indagine ognuno nelle mani di un magistrato che non sa quello che fa l'altro"(cfr.ud.1/6/1999).

La circostanza è stata confermata anche dal teste dr. Aldo Rizzo, all'epoca parlamentare, con il quale il giudice Chinnici, in occasione degli incontri nei fine settimana, aveva avuto modo di parlare dei propri orientamenti sul piano organizzativo.

A conferma del convincimento del consigliere istruttore in ordine alla matrice unitaria dei c.d. omicidi politici va rilevato che lo stesso magistrato lo aveva manifestato apertamente a colleghi ed investigatori, tanto che intendeva disporre una perizia balistica comparativa tra le armi utilizzate per l'esecuzione dei vari delitti.

La tenace determinazione investigativa del dr. Chinnici risulta inequivocabilmente dal tenore della deposizione resa dal dr. Accordino (cfr.ud.cit.) il quale ha dichiarato : "lui sostenne chiaramente e con forza che non intendeva rassegnarsi alla chiusura con esito negativo delle indagini su una serie di delitti; per cui fece riesumere, fece prendere dei fascicoli che magari erano messi da parte per cercare, anche con metodi balistici, anche con comparazioni balistiche, anche con contatti fra i vari organi che avevano esperito le indagini, tutti questi accertamenti per cercare di tirare fuori, alla luce di quella che era la sua convinzione, cioè di quella strategia unitaria della mafia che tendeva ad eliminare le persone che gli davano fastidio per la sua attività".

Il teste ha precisato che questo convincimento era stato esternato pubblicamente dal dr. Chinnici: "lo diceva addirittura in pubblici dibattiti

nelle scuole, perché lui aveva anche questa convinzione, che bisognava già dalle scuole, nelle scuole...partecipava a moltissimi incontri all'interno degli istituti scolastici per dire, per comunicare a queste nuove generazioni i concetti di legalità di giustizia di Stato, in contrapposizione alle ingiustizie alle prepotenze e agli assassini e ai delitti delle organizzazioni mafiose".

Anche il col. Pellegrini (ud.15/6/1999) ha confermato la circostanza riferendo testualmente : "mi parlò, anche, e ne parlava non solamente a me, perché il Dott. Chinnici intanto era molto aperto, possiamo dire che il suo ufficio, da capo dell'Ufficio Istruzione, era sempre aperto, nel senso che chi voleva conferire con lui entrava liberamente. Mi parlò anche di alcuni progetti che aveva, proprio per provare la riconducibilità di tutti gli omicidi c.d. eccellenti ad un'unica matrice, di procedere alle perizie balistiche sulle armi usate negli omicidi più importanti di Palermo e quindi si consigliava e chiedeva anche se era possibile redigere, realizzare un archivio, di modo tale che nel momento in cui veniva sequestrata un'arma, si poteva vedere se quest'arma era stata usata per qualche omicidio.....Queste sue idee di portare avanti l'indagine nei confronti dell'organizzazione criminale, non esprimeva solamente ai funzionari delle forze di polizia o ai suoi colleghi, ma le esprimeva in vari dibattiti che si tenevano sulle organizzazioni criminali, sulla lotta alla criminalità organizzata...tenne anche alcune lezioni all'Università ...tutta la sua attività era protesa in questo senso: combattere la criminalità organizzata come fenomeno unico e responsabile di tutti i delitti, soprattutto di quelli eccellenti."''''''''''''''''''''

Il dr. Giuseppe Pignatone (cfr. ud.16/4/1999) ha confermato il convincimento del consigliere istruttore in ordine al collegamento tra gli omicidi del gen. Dalla Chiesa e dell'on. Pio La Torre in quanto

quest'ultimo era stato uno dei promotori della nomina del primo a Prefetto di Palermo, tanto che questi aveva anticipato la sua immissione in possesso proprio a seguito dell'omicidio dell'uomo politico.

Il teste Pignatone ha inoltre riferito che il dr. Chinnici aveva avviato l'espletamento di una maxi-perizia comparativa sul materiale balistico rinvenuto e sequestrato in occasione di omicidi ritenuti di mafia avvenuti non solo a Palermo e provincia ma anche in altre province siciliane, rilevando che all'epoca, non essendo ancora maturata la collaborazione di Buscetta e Contorno, "era un'intuizione investigativa che poi la storia dimostrerà sostanzialmente esatta, ma mancavano i riscontri ....si sperava tramite questa perizia, così come tramite tanti altri tipi di indagine, di trovare dei riscontri a questa intuizione perché di questo si trattava nel 1983" .

Di questo intendimento erano a conoscenza numerose persone, non solo magistrati, poliziotti e cancellieri, ma anche altri soggetti estranei all'amministrazione della giustizia, perché il primo problema era stato quello di recuperare i fascicoli e sulla base di questi anche i reperti balistici, talvolta risalenti ad una decina anni addietro, sicchè fu necessaria una vasta ed articolata attività di reperimento del materiale balistico custodito in molteplici uffici, particolarmente complessa, che richiedeva mesi di preparazione e comportava una inevitabile diffusione della notizia.

Questa attività, iniziata nel giugno-luglio 1983, che si fondava su una felice intuizione investigativa del consigliere istruttore, fu portata a termine dopo la sua morte, con l'espletamento di una vasta perizia nell'ambito del primo maxi-processo che consentì di accertare il collegamento tra i fucili mitragliatori del tipo kalashnikov utilizzati per l'esecuzione degli omicidi in pregiudizio del gen. Dalla Chiesa, di

Bontate Stefano, Inzerillo Salvatore ed il danneggiamento delle vetrine blindate della gioielleria Contino di via Libertà, eseguito proprio per verificarne la potenzialità lesiva.

Come sopra anticipato, dall'istruzione dibattimentale è emerso un interesse investigativo particolare del consigliere istruttore per il ruolo dei cugini Nino ed Ignazio Salvo nel quadro dei rapporti tra l'organizzazione "cosa nostra" e centri di potere politico ed economico di cui i noti esattori costituivano certamente espressione.

È appena il caso di accennare brevemente, anticipando un tema che sarà più compiutamente sviluppato nel corso della presente sentenza, che il coinvolgimento dei Salvo nelle vicende connesse con la c.d. guerra di mafia scoppiata negli anni '80 era ancorata ad un precisa emergenza investigativa costituita dal tenore di una intercettazione telefonica in data 11/6/1981 nel corso della quale tale Roberto – che sarebbe stato poi identificato per il noto collaboratore di giustizia Buscetta Tommaso, in quel momento residente in Brasile – veniva invitato dal suo interlocutore, tale l'ing. Lo Presti, parente dei Salvo, poi rimasto vittima di "lupara bianca", a far rientro in Italia per sistemare le cose ("Cose troppo tinte ci sono qua...) con chiari riferimenti a "Nino" (Salvo) con il quale il Lo Presti diceva di avere parlato per organizzare il suo rientro. ("...Ma se lei comunque pensa di venire noi diciamo organizziamo la cosa...").

Il dr. Borsellino, nel corso della deposizione resa il 30/3/1984 dinanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta, riferiva che qualche giorno prima della morte del dr. Chinnici, la Procura aveva richiesto la trasmissione della trascrizione di quella conversazione telefonica che si trovava allegata al fascicolo relativo all'omicidio del gen. Dalla Chiesa, richiesta che tuttavia il consigliere istruttore non aveva avuto il tempo di evadere.

Con riferimento all'interesse investigativo per i Salvo ed al loro coinvolgimento nelle vicende connesse con la guerra di mafia, va rilevato che il dr. Antonino Cassarà, già dirigente della Squadra Mobile di Palermo, ucciso nell'agosto del 1985, nel corso della deposizione resa in data 20/3/1984 alla corte di Assise di Caltanissetta riferì di avere appreso dai sostituti procuratori della repubblica Di Pisa Alberto e Geraci Vincenzo, dopo la morte del consigliere Chinnici, dell'intendimento di quest'ultimo di emettere mandati di cattura nei confronti dei cugini Salvo i quali fino a quel momento erano destinatari di una comunicazione giudiziaria per il reato di cui all'art 416 bis c.p. nell'ambito del procedimento per la scomparsa dell'ing. Lo Presti, valorizzando detta posizione processuale.

Anche il teste Accordino ha confermato che il dr. Chinnici aveva manifestato precise opinioni sui cugini Salvo (f.46, ud.cit) e sulla opportunità di arrestarli.

In un contesto come quello sopra delineato non può sorprendere il clima di preoccupazione e di emarginazione che traspare dalle dichiarazioni rese al C.S.M. e da talune annotazioni figuranti nel diario del dr. Chinnici, atteso che, in un momento storico in cui le organizzazioni mafiose erano ancora indenni dagli effetti devastanti che il fenomeno della collaborazione avrebbe provocato sui tradizionali equilibri e sulla consolidata impunità dei suoi affiliati, il nuovo clima di impegno giudiziario, i nuovi metodi di indagine e, soprattutto, il diverso approccio culturale ed investigativo con il fenomeno mafioso non poteva non suscitare viva preoccupazione ed allarme nell'organizzazione mafiosa in un momento di riacquistata stabilità negli assetti organizzativi.

Ma era soprattutto il rinnovato ed insolito impegno civile di un magistrato come il dr. Chinnici, a capo di un ufficio che costituiva, per il modello processuale vigente, il centro propulsore delle indagini in un'area geografica di primaria importanza strategica per ragioni storiche e sociali, che costituiva motivo di preoccupazione per i centri di potere politico-mafioso, atteso che il dr. Chinnici si era fatto promotore di iniziative sociali volte a favorire tra i giovani e soprattutto tra gli studenti lo sviluppo di un'autentica cultura della legalità.

Ad avviso della Corte la partecipazione a dibattiti in pubblici convegni e nelle scuole depone per la presa di coscienza di quello che deve essere l'obiettivo privilegiato, innanzitutto, della scuola ed in genere di chiunque, privato o istituzione pubblica, abbia il compito di formare le coscienze dei giovani: **educare per favorire la crescita di una coscienza collettiva che consenta una scelta chiara e consapevole in favore di quei valori in nome dei quali molti servitori dello stato hanno sacrificato la loro vita.**

Questi valori possono sintetizzarsi in una parola, carica di pregnante significazione civile e sociale : legalità, intesa quale valore etico che deve entrare a pieno titolo non solo nella deontologia di determinate categorie professionali che più specificatamente operano nel sociale, ma nello stile di vita di qualunque cittadino.

Egli aveva colto l'importanza che in una società civile e in uno stato di diritto la scuola, in ogni ordine e grado, assume sul piano della formazione delle coscienze, che devono essere orientate verso la formazione di una autentica cultura antimafiosa, e ciò nella piena consapevolezza che la battaglia sociale per una nuova moralità pubblica, di cui solo dopo le stragi del 1992 cominciano ad intravedersi i primi segnali di successo, non può prescindere da una crescita culturale e

politica complessiva della società civile e delle istituzioni che deve manifestarsi attraverso l'impegno di tutti per un profondo risanamento del tessuto istituzionale, dell'organizzazione sociale e produttiva.

Estremamente significativo appare, sul punto, riportare le dichiarazioni rese dal teste Rizzo Aldo all'udienza del 18/1/1999:

**“ ... per iniziativa, lo possiamo dire, di Rocco Chinnici fu creato il centro studi Cesare Terranova, centro che lui volle creare per onorare la memoria di un altro grande magistrato, di Cesare Terranova, e lui volle essere il segretario generale; mi impose, io direi, di essere il presidente di di questo centro. Perché Rocco Chinnici concepiva il suo impegno per la legalità, per la Giustizia e contro la mafia, non soltanto come magistrato, cioè prestando servizio nel Palazzo di Giustizia. Riteneva che la lotta contro la mafia si dovesse portare fuori dal Palazzo di Giustizia, e quando lui sosteneva questa tesi era un periodo in cui ancora non c'era quel grande canto corale che poi si è sviluppato nel tempo e che ha consentito un coinvolgimento anche di grandi masse. A quel tempo c'era una grande sostanziale indifferenza all'esterno, eppure lui con notevole impegno ebbe a sviluppare questo suo lavoro con convegni, seminari, partecipando a tavole rotonde, non soltanto a Palermo, ma anche fuori Palermo, e volle creare questo centro Cesare Terranova, che voleva essere un punto di collegamento in fondo tra la Magistratura e l'ambiente esterno di Palermo”.**

Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenuto conto del fatto che le organizzazioni mafiose si sono progressivamente imposte e radicate nel tessuto sociale soprattutto nelle aree geografiche in cui più sensibilmente si è manifestata la crisi etico-sociale delle istituzioni, non può seriamente revocarsi in dubbio che il consigliere istruttore Chinnici -

soprattutto per l'interesse investigativo, di cui non aveva fatto mistero, per il ruolo dei cugini Salvo - costituiva certamente un magistrato particolarmente "pericoloso" in un momento storico in cui la tradizionale impunità delle organizzazioni mafiose poteva essere messa in discussione da una maggiore incisività delle indagini e, soprattutto, dalla presa di coscienza del loro rapporto strutturale, ora parassitario, ora organico, ora simbiotico con gruppi e centri di potere politico-economico.

La centralità del ruolo dei cugini Nino e Ignazio Salvo nella ricostruzione del movente della strage per cui è processo, come emerge univocamente dalle circostanziate dichiarazioni rese dall'imputato Brusca Giovanni, di cui si dirà più avanti, cominciava già a delinearsi nel corso delle indagini esperite nell'ambito del primo processo celebratosi nel 1984, imponendosi progressivamente, nel complessivo contesto probatorio, come una acquisizione processuale dotata di univoca valenza indiziante.

Ed infatti, come sopra anticipato, nel corso delle indagini esperite in relazione al procedimento penale scaturito dal "rapporto dei 162", ed in particolare nel corso di quelle relative all'omicidio di Salvatore Inzerillo (11/5/1981), il consigliere istruttore Chinnici cominciò ad acquisire i primi concreti elementi che deponevano per un coinvolgimento operativo dei cugini Nino ed Ignazio Salvo nelle vicende connesse con la c.d. guerra di mafia scoppiata agli inizi degli anni '80, elementi che solo successivamente, attraverso una complessa istruzione formale, ed in particolare dopo le circostanziate dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore, avrebbero consentito l'acquisizione di prove inconfutabili in ordine all'affiliazione dei predetti all'organizzazione "cosa nostra", sì da



consentirne dapprima l'arresto con mandato in data 12/11/1984 e poi il rinvio a giudizio, con la nota sentenza-ordinanza dell'8/11/1985, dinanzi la corte di Assise di Palermo per rispondere del delitto di cui all'art.416 bis c.p., unitamente ad altri 474 imputati nell'ambito del c.d. primo maxi processo.

Le successive acquisizioni processuali avrebbero consentito di delineare lo spessore criminale dei predetti cugini, uomini d'onore della "famiglia" di Salemi, ed il loro ruolo di raccordo, nel panorama politico siciliano, quali esponenti di spicco di un importante centro di potere politico-finanziario, tra l'organizzazione "cosa nostra" ed una certa classe politica, con conseguente notevole capacità di influire - grazie al tradizionale controllo, fin dagli anni '60, di una larga fetta dell'elettorato trapanese - sulle scelte delle istituzioni politiche regionali a precipuo vantaggio del loro gruppo finanziario.

L'interesse investigativo del dr.Chinnici per gli esattori di Salemi era ben noto negli ambienti investigativi e lo stesso magistrato non ne faceva mistero.

Nel corso della deposizione in data 3/8/1983 il dr. Borsellino dichiarava testualmente : "**Chinnici era convinto che ai fatti di mafia, almeno di un certo livello, fossero coinvolti anche gli esattori Salvo...contemporaneamente lamentava, ed era amareggiato per questo fatto che finiva con l'intralciare il rapido ed efficace svolgimento di attività, che nei confronti di costoro si agisse con i guanti gialli da parte di tutti ed anzi aggiunse nei loro confronti una volta, che se gli stessi elementi li avessero avuti nei confronti di altri, certamente si sarebbe proceduto**".

Lo stesso magistrato, nel corso della deposizione dibattimentale del 30/3/1984, dichiarava che il dr. Chinnici aveva chiesto pochi giorni

prima della morte la trasmissione delle intercettazioni telefoniche allegata alla strage del generale Dalla Chiesa.

Le intercettazioni riguardavano principalmente una conversazione tra l'Ing. Lo Presti - parente acquisito dei Salvo, avendo sposato una Corleo, poi rimasto vittima di lupara bianca nel settembre del 1982 - e Buscetta Tommaso, nel corso della quale si faceva riferimento ad un incontro tra quest'ultimo e Salvo Nino.

Anche il dr. Giovanni Falcone, nel corso della deposizione dibattimentale resa all'udienza del 12/4/1984 nell'ambito del primo processo per la strage di via Pipitone Federico, aveva riferito che sul cadavere di Inzerillo Salvatore erano stati trovati appunti sui quali erano annotate le utenze telefoniche dell'ing. Lo Presti e di una società di Milano di cui era titolare Gaeta Carmelo, imputato per associazione mafiosa nel blitz di San Valentino.

Come sopra anticipato, la telefonata tra il Lo Presti e Buscetta (Roberto) conteneva la richiesta a quest'ultimo di far rientro in Italia per tentare la riappacificazione tra le varie famiglie ed arginare la guerra di mafia in corso; il Lo Presti riferiva di parlare per conto di un certo Nino poi identificato in Salvo Antonino.

Anche il Salvo Ignazio venne indiziato di associazione mafiosa sulla base di alcuni elementi emersi da conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza del Lo Presti nelle quali si faceva riferimento a tale Giuseppe, poi identificato nel predetto Salvo Ignazio.

Il dr. Antonino Cassarà, (cfr. dep. dib. 16-20-21 marzo 1984), ucciso nell'agosto 1985, riferì nel corso di quel dibattimento sul contenuto di dette intercettazioni telefoniche e sulla stretta contiguità tra i Salvo e gli esponenti mafiosi Bontate Stefano e Inzerillo Salvatore fino alla loro

morte, precisando che successivamente i cugini Salvo si erano avvicinati al gruppo vincente facente capo a Greco Michele.

Estremamente significativa appare la seguente dichiarazione del teste : "È inevitabile che gruppi finanziari dell'importanza di quello dei Salvo abbiano bisogno dell'appoggio della mafia per potere operare verificandosi una situazione qual è quella che si era verificata in quel particolare momento;...si sono verificati dei fatti particolari che sono appunto indicativi di questo avvicinamento dei Salvo al gruppo dei Greco e precisamente a Giuseppe Greco figlio di Michele".

Il teste riferiva, altresì, che dopo la morte di Inzerillo i Salvo si erano improvvisamente allontanati in crociera per due mesi e mezzo, facendo addirittura rinviare il matrimonio di una nipote; a questo allontanamento gli inquirenti avevano attribuito il significato di un'attesa da parte dei Salvo che si ristabilisse la calma attraverso nuovi equilibri.

Il teste Di Pisa Alberto (verb. 31/3/1999), ha riferito che il dr.Chinnici era di Salemi e conosceva i Salvo, precisando che le citate intercettazioni telefoniche erano state acquisite qualche giorno prima della strage tanto che lo stesso magistrato aveva commentato con il collega Ayala la possibile esistenza di un nesso con l'attentato.

Ha inoltre confermato l'intenzione del dr. Chinnici di arrestare i Salvo – determinazione, questa, che venne adottata solo dopo le rivelazioni di Buscetta, che li indicò come uomini d'onore – nonché l'abitudine del consigliere istruttore di esternare le sue convinzioni, tanto che ne aveva parlato con lui, con il collega Geraci e certamente con altri.

Il teste ha altresì riferito che nel mese di luglio si era sparsa la voce che era andata smarrita una richiesta di cattura per i Salvo, circostanza appresa dal collega Signorino, sicchè si era recato insieme al dr. Geraci presso l'ufficio del consigliere istruttore il quale aveva smentito la

notizia, aggiungendo tuttavia che il suo ufficio avrebbe comunque accolto qualunque richiesta della Procura in tale senso.

Ulteriori conferme sono state fornite dal teste Accordino, il quale nel corso della deposizione dibattimentale (ud.1/6/1999) ha testualmente dichiarato: "Il dr. Chinnici aveva più volte manifestato, non credo nemmeno in maniera diciamo nascosta, la sua convinzione che i cugini Salvo fossero dei personaggi... dei referenti molto importanti dell'organizzazione mafiosa. Più volte aveva manifestato anche la sua convinzione che i cugini Salvo dovessero essere colpiti da provvedimenti giudiziari.....Lo ha fatto sapere non soltanto a me, ma lo diceva in maniera, diciamo, anche abbastanza aperta; anche se nell'ambiente circolava la famosa battuta che chi tocca i Salvo muore, cioè che bisognava stare molto attenti, in quanto si trattava di persone, diciamo, di una certa pericolosità.... Era convinto che i Salvo erano degli importanti referenti delle famiglie mafiose emergenti".

Anche il teste Accordino ha riferito circa il contenuto dell'intercettazione telefonica riguardante l'ing. Lo Presti, ribadendo che il dr. Chinnici intendeva perseguire i Salvo per il reato di associazione mafiosa.

Il quadro ricostruttivo sopra delineato in ordine alla centralità del ruolo dei Salvo nella presente vicenda processuale non può prescindere dalla deposizione del col. Pellegrini, dalla quale emerge una significativa circostanza che assume una particolare rilevanza probatoria se valutata in correlazione con le dichiarazioni dell'imputato Brusca Giovanni il quale, come si avrà modo di esporre più diffusamente nel prosieguo della motivazione, ha riferito di una riunione tra Salvo Nino, Brusca Bernardo e Riina Salvatore in contrada Dammusi, nell'estate 1982.

Nel richiamare quanto sopra evidenziato in ordine alla rilevanza ed al contenuto della intercettazione telefonica più volte citata, di poco successiva all'omicidio Inzerillo, va rilevato che di quel contatto telefonico e dei relativi spunti investigativi, che avrebbero potuto gravemente compromettere il loro prestigio e la loro impunità, i Salvo dovettero essere stati informati attraverso i canali sui quali potevano contare, così come certamente dovettero temere l'adozione di provvedimenti restrittivi, tanto più che l'intendimento più volte manifestato in tale senso dal consigliere istruttore, sia pur nell'ambito dell'ambiente giudiziario, non pare fosse stato connotato dalla dovuta riservatezza.

Il teste Pellegrini (ud. 15/6/1999, ff. 35 e segg.) ha riferito che : "si premeva un pò la magistratura perché emettesse dei provvedimenti nei confronti dei cugini Salvo.....due pareri diversi: mentre il dr. Falcone e alcuni funzionari anche delle forze di Polizia erano dell'idea che occorreva ancora di più approfondire questa indagine prima dell'emissione di un provvedimento restrittivo, d'altra parte altri magistrati e tra questi anche il dr. Chinnici era dell'avviso che si sarebbe potuto emettere anche in base alle circostanze che erano emerse nel corso delle indagini".

È evidente che l'interesse investigativo del consigliere istruttore nei confronti dei cugini Salvo risale ad epoca immediatamente precedente all'incontro tra Salvo Antonino, Riina e Brusca, essendo stato il rapporto dei 162 depositato il 13.07.1982..

E peraltro, le preoccupazioni dei Salvo risultano ulteriormente confermate dal predetto teste il quale ha riferito di un episodio occorso in epoca in cui si celebrava il primo dibattimento per l'eccidio di Via Pipitone Federico.

In relazione alle notizie riportate dalla stampa dell'epoca (cfr.articolo del Giornale di Sicilia acquisito agli atti) in ordine al contenuto delle deposizioni rese in quel processo dal dr. Cassarà e dal dr. D'Antona in ordine alla volontà del dr. Chinnici di emettere provvedimenti restrittivi nei confronti dei cugini Salvo, il teste Pellegrini ha riferito che ancor prima del dibattimento i Salvo avevano tentato inutilmente di avere un colloquio con lui, fino a quando il Salvo Antonino si era presentato nel suo ufficio lamentando che quelle indagini erano scaturite da un interesse del Partito Comunista che, sfruttando la loro incriminazione, intendeva contrastare la D.C. in Sicilia e principalmente gli on. Lima e Gullotti; in quel contesto il Salvo aveva minacciato di sporgere querela nei confronti dell'autore del rapporto giudiziario che inopinatamente aveva inserito il suo nome e quello del cugino Ignazio.

L'episodio di cui il quotidiano siciliano si era occupato, riguardava la testimonianza del dr. Cassarà il quale aveva confermato di avere appreso dal dr. Chinnici dell'intenzione di arrestare i due esattori; questa testimonianza, non confermata da altri funzionari, tra i quali il dr. D'Antona, era stata invece pienamente avvalorata dallo stesso ufficiale, destinatario delle stesse confidenze.

Sul punto il teste ha riferito: "...a me il dott. Chinnici lo aveva riferito personalmente. Aveva detto che avrebbe sicuramente arrestato i Salvo e come lo aveva detto a me lo sapevano parecchie persone dell'entourage e anche fuori dell'entourage della Procura e dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo e allora dopo questa testimonianza, chiaramente ci fu un pò di polemica sui giornali e uscirono dei titoli nei confronti dei Salvo che furono chiamati i grandi gabellieri della Sicilia e cose varie" (cfr.ff. 45-46).

Il col Pellegrini ha inoltre depresso sul contenuto di una conversazione telefonica intercettata tra l'avv. Guarrasi e Nino Salvo - la cui bobina non è stato possibile reperire (cfr. documentazione acquisita) - riferendo testualmente alcune delle frasi più significative pronunciate dagli interlocutori a commento della deposizione del dr. Cassarà: "ricomincia l'altalena e qui è difficile che ci siano smentite. Cosa ci vuole a fare questa puntatina? A me nessuno mi ha parlato, mi ha parlato, ma solo il defunto. però io lo...spavento...no spavento, lo schianto, perché faccio bile dentro di me.....Ti pare giusto? continua a dare timpulate a noialtri che gliel'abbiamo data prima di lui."

L'importanza del ruolo dei cugini Salvo nel contesto politico-mafioso dell'epoca risulta conclamata univocamente dalle concordi testimonianze di ufficiali di p.g. e collaboratori di giustizia, con particolare riferimento a quelle rese dal Di Carlo, in ordine alla consapevolezza dei Salvo circa le indagini condotte nei loro confronti dal dr. Chinnici, e dal Brusca che ne ha delineato il ruolo nella fase di ideazione dell'attentato.

I collaboratori escussi hanno riferito dell'affiliazione dei Salvo a "cosa nostra", sottolineandone anche lo stretto rapporto politico con certi settori della D.C. siciliana facenti capo agli onorevoli Lima e Gullotti.

Quanto al ruolo dei cugini Salvo in seno all'organizzazione mafiosa, i collaboratori Di Carlo, Brusca e Siino ne hanno concordemente rilevato l'originaria vicinanza alla fazione rappresentata da Bontate, Inzerillo e Badalamenti, sottolineando la situazione di pericolo per la loro incolumità venutasi a determinare a seguito della guerra di mafia e del sopravvento del gruppo dei "corleonesi" ed il loro conseguente graduale avvicinamento al Riina, il quale aveva ritenuto più conveniente revocare la loro condanna a morte, preferendo allearsi con loro.

La circostanza è pienamente coincidente con le risultanze investigative dell'epoca ed in particolare con la citata deposizione del dr.Cassarà circa il temporaneo allontanamento dei Salvo da Palermo, subito dopo l'omicidio Inzerillo, ed il rinvio della data già fissata delle nozze di una nipote, allora correttamente interpretato dagli inquirenti come la decisione di sottrarsi al pericolo di essere coinvolti nella sanguinosa strategia di sterminio degli avversari da parte del gruppo corleonese.

Sulla personalità ed il ruolo dei Salvo appare opportuno ricordare le seguenti testuali dichiarazioni del collaboratore Di Carlo Francesco (ud. 25.2.1999), il quale, pur avendoli conosciuti fin dagli anni '60, ebbe piena contezza della loro affiliazione a "cosa nostra" a casa di Badalamenti Gaetano dopo la scarcerazione di quest'ultimo negli anni '75 - '76 : "Erano i più forti veramente....oggi quando si parla dei Salvo specialmente processualmente....., c'è gente che li vuole fare diventare come due criminali qualsiasi. No, no, manovravano la politica siciliana perchè avevano quella filoandreottiana e dorotea a Trapani, infatti Ignazio aveva i dorotei che portavano nella provincia di Trapani, mentre Nino a Palermo, anche con Ignazio, portavano gli andreottiani. Ma erano veramente una potenza economica. Poi avendo alle spalle cosa nostra e cosa nostra a chi è molto ricco pur essendo un soldato semplice e che non può usufruire di...benefici , perché si interessavano su tutto, sia per come posti di lavoro, come Giustizia, qualsiasi cosa. Questi erano i Salvo" (cfr.f.100).

Il Di Carlo ha riferito che dal 1978 in poi gli equilibri interni all'organizzazione erano cambiati e che a seguito del declino di Bontate ed Inzerillo, ai quali i Salvo erano legati, si era registrato il graduale avvicinamento dei due cugini a Greco Michele e successivamente, in



concomitanza con l'allontanamento del Badalamenti, al gruppo dei corleonesi all'interno del quale avevano stretto legami con Provenzano Bernardo in cerca di nuovi appoggi politici.

In quel contesto, già nell'estate 1982, i Salvo erano a conoscenza delle indagini sul loro conto da parte del consigliere Chinnici e secondo un metodo ormai collaudato dall'organizzazione si tentò dapprima il c.d. "avvicinamento" tramite i parenti di Salemi della moglie del magistrato, evidentemente andato a vuoto, ( "**perché hanno trovato una roccia come si suole dire in Chinnici**"- cfr. Di Carlo), per decretarne poi la morte .

Il Di Carlo ha testualmente dichiarato : "E così il Salvo si è trovato a gestire questa situazione, voleva fare bella figura con Michele Greco. Da interessarsi si è trovato interessato diretto, perché Chinnici comincia a fare indagare sui Salvo e l'ultima volta che ho incontrato Nino Salvo mi ricordo che mi diceva che era avvelenato, nel senso di nervi, dicendo che il Chinnici aveva scatenato un'inchiesta sotto sotto su...su tutti i movimenti (bancari) di Salvo" (cfr.f.97), episodio collocato temporalmente nell'estate del 1982 allorchè i Salvo si allontanarono da Palermo.(f.105). Ed ha aggiunto: "Noi eravamo in condizioni, specialmente con i Salvo, con Lima di arrivare dovunque e allora potevamo arrivare dentro lo Stato, infatti quante volte si è stati a fare trasferire a qualcuno i Salvo proprio" (f. 251)

Il collaboratore ha altresì precisato che i profondi sentimenti di astio nutriti dai Salvo nei confronti del dr. Chinnici erano noti in seno a Cosa Nostra, riferendo delle confidenze ricevute da Riccobono Rosario, che a sua volta le aveva apprese da un funzionario della Polizia di Stato (f. 107), il quale con riferimento al consigliere istruttore gli avrebbe detto testualmente: "picca dura"(nel senso che avrebbe vissuto ancora per

poco), perchè sapeva dell'interesse diretto dei Salvo e di Greco Michele, fino ad allora mai raggiunto da provvedimenti giudiziari.

In particolare il Riccobono sosteneva che il magistrato era destinato a morire per l'intraprendenza che aveva avuto iniziando a svolgere indagini nei confronti dei Salvo.

Il Di Carlo ha altresì riferito di un incontro tra Salvo Antonino e Provenzano Bernardo a Bagheria nella fabbrica di chiodi di Greco Leonardo durato circa quattro ore, antecedente alle confidenze ricevute dal Riccobono, sempre dell'estate 1982.

Evidentemente, superato il momento difficile che li aveva indotti ad allontanarsi da Palermo, i Salvo avevano cercato nuovi equilibri ed alleanze, sicchè "allora sono diventati nell'82 tutti corleonesi tutti hanno rialzato di nuovo la testa i Salvo"(cfr.Di Carlo) .

Quanto ai rapporti tra i Salvo ed il Riina il collaboratore Cucuzza Salvatore (ud. 28/1/1999) ha riferito che "in quel periodo erano di totale abbandono nelle mani di Totò Riina; erano...prima erano molto vicini a Gaetano Badalamenti, parlo degli anni '70; poi nei primi anni '80, dopo il sequestro del suocero cominciò ad avvicinarsi a Totò Riina e dopo l'estromissione, diciamo di Gaetano Badalamenti, si è avvicinato a Riina. Comunque nella guerra si è schierato dalla parte di Totò Riina"(cfr.ff.92-93).

Anche il collaboratore di giustizia Siino Angelo (ud. del 21/6/1999)-sulla cui personalità ed attendibilità intrinseca si rinvia alle considerazioni che saranno svolte più avanti - ha reso dichiarazioni di estremo interesse, riferendo di avere incontrato Salvo Antonino nell'ufficio del dr. Purpi, funzionario del 2° Distretto di Polizia a Palermo, prima ancora dell'omicidio di Bontate.

In quell'occasione il Salvo si era rivolto al funzionario affinché intercedesse per fargli ottenere un colloquio con il dr. Chinnici e all'arrivo del Siino aveva cambiato discorso.

Su questo specifico tema appare opportuno riportare integralmente le dichiarazioni del collaboratore:

P.M. - Senta, io vorrei chiederle se lei, che ha frequentato e ambienti mafiosi e ambienti non mafiosi, avesse mai sentito parlare e in che termini, eventualmente, del dottore Chinnici.

SIINO - Si', signora, io debbo dire proprio una cosa, che io ho avuto modo di sentire parlare del dottore Chinnici come personaggio originario di Misilmeri e, in un certo senso, personaggio inavvicinabile.

Visto che il povero dottore Chinnici e' morto lascio immaginare gli epiteti che si sfuggivano a personaggi di rilievo della mafia di Misilmeri, che io ben conoscevo, quale Gabriele Cammarata,.....

Comunque, tutti personaggi di rilievo della mafia di Misilmeri, tutti morti in maniera violenta, che praticamente mi parlavano come di un grande, insomma, personaggio cattivo del dottore Chinnici, mi dicevano che era inavvicinabile... Mi dicevano che era inavvicinabile, mi dicevano che era arteriosclerotico, insomma si cercava di sminuire in ogni... in ogni modo e in ogni maniera la figura del povero dottore Chinnici.

Devo dire che questa e' una cosa, una chicca che le do ora: io ebbi modo di sentirne parlare anche di Nino Salvo, parlare proprio intorno al 1981 o '82, ancora vivente Stefano Bontade, nel senso che un giorno mi trovavo all'interno del secondo Distretto di Polizia, dove ero andato per questioni ... del mio porto d'armi, allora avevo sia il porto d'armi di fucile che il porto di pistola. Io ero molto amico del dottore Piero Purpi, vicequestore allora ... del secondo Distretto di Polizia e in quel periodo ebbi modo di vedere... c'era... entrando li' trovai Nino Salvo; io

conoscevo molto bene Piero Purpi, eravamo abbastanza amici. E, praticamente, vidi che quando io arrivai Nino Salvo interruppe quello... il discorso che aveva con Piero Purpi.

Dopodiche'... e allora ci disse: "Piero, me ne vado", ... e io rimasi con Piero Purpi e Piero Purpi mi disse: "Ma - dice - minchia, Nino sta impazzennu, pirchi' vulissi ca io vado a parlare con il dottore Chinnici, ma assolutamente io non ci vado, perche' chiddu m'assicuta e mi butta dalle scale". Questo e' quello che mi riferi' e che mi ricordo.

P.M. ... il dottore Purpi le disse perche' Nino Salvo voleva che parlasse con il dottore Chinnici?

SIINO - ... non me lo disse, perche' praticamente, in un certo senso, il dottore Purpi era un personaggio, diciamo, sanguigno, era una persona (generosa), che praticamente gridava sempre quando parlava: "Oh, oh... ma chissu voli ca io vaiu a parlu a chiddu". Pero' io... .. non ho avuto modo di interferire in questa situazione, anche perche' avevo visto che come ero entrato io Nino Salvo aveva cambiato discorso."''''''

Il collaboratore ha, inoltre, dichiarato testualmente : "Chinnici non si faceva i fatti suoi, nel senso che si stava addentrando su certe situazioni che erano off limits, cioè nel senso che stava cercando di indagare quali erano i veri rapporti tra l'organizzazione militare della mafia e l'organizzazione politica ed economica....allora i Salvo reggevano l'economia siciliana nel senso che erano dei personaggi di tutto rilievo politico, imprenditoriale, mafioso. ....".

Il collaboratore ha inoltre delineato la potenza politica ed economica di quella famiglia, gli agganci di ogni tipo e la particolare vicinanza con l'On. Salvo Lima.

Quanto poi ai collegamenti con "cosa nostra" ed alle nuove alleanze delineatesi dopo la morte di Stefano Bontate, il Siino ha riferito che

dopo l'omicidio di quest'ultimo i Salvo erano passati "nelle mani" di Bernardo Brusca, che aveva delegato il figlio Giovanni.

Questa significativa acquisizione processuale non solo suffraga l'attendibilità delle dichiarazioni dell'imputato Brusca Giovanni che ha riferito circa la propria frequentazione assidua dell'abitazione e degli uffici dei Salvo, ma chiarisce le ragioni per le quali, come si dirà più avanti, sia stato proprio il predetto Brusca ad accompagnare nell'estate del 1982 Salvo Antonino in contrada Dammusi per l'incontro con il proprio padre ed il Riina.

Anche Brusca Emanuele (ud. 22.6.1999) ha confermato i contatti tra il Salvo ed il proprio padre, nonché le frequenti visite del primo in contrada Dammusi dove, tra l'altro, trascorreva la latitanza il Riina nei primi anni '80.

Le cointeressenze e gli stretti legami operativi tra i Salvo e “cosa nostra” risultano significativamente attestati da quanto riferito dal Brusca circa la loro sintomatica presenza in c.da Dammusi in concomitanza con il verificarsi di gravi delitti contro esponenti delle istituzioni dell'epoca, quali ad esempio gli omicidi La Torre e Dalla Chiesa.

Sul punto il collaboratore ha testualmente dichiarato ( cfr. Brusca, ud. 2.3.1999, f. 154) "in quel momento vedevo i comportamenti con i Salvo e i comportamenti con gli uomini d'onore ...cioè man mano che si riunivano con i Salvo però si riunivano con altri capi mandamento a due a tre a quattro o uno e avvenivano sempre quasi nello stesso periodo, quindi una settimana, un giorno, due giorni. So solo e semplicemente che in quel momento, cioè così, con i...quando si incontravano con i Salvo dopo riunioni, incontri, succedevano i fatti...".(cfr.anche f.147,ud.1/3)

Gli equilibri politico-mafiosi delineatisi a seguito delle nuove alleanze erano perfettamente funzionali agli interessi di “cosa nostra” che

attraverso i Salvo manteneva i contatti con settori del mondo politico ai quali poteva assicurare appoggi elettorali ricevendo a sua volta in cambio favori.

Brusca ha peraltro chiarito i pessimi rapporti tra Riina e l'esponente politico Ciancimino, riferendo che il primo gli aveva detto "Non ne posso più di questo mio paesano", perchè a causa di quest'ultimo aveva commesso gli omicidi Mattarella, Reina e l'attentato al Sindaco Martellucci.

Con specifico riferimento ai rapporti tra Cosa Nostra e certi settori della D.C. siciliana per il tramite dei Salvo, il collaboratore ha testualmente dichiarato :

“Ma gli argomenti di discussione erano che loro( i Salvo) erano interessati principalmente nel mondo politico e Salvatore Riina aveva sempre problemi con Ciancimino; Ciancimino che politicamente lo volevano estromettere e con la forzatura di Salvatore Riina loro dovevano digerire all'interno della Democrazia Cristiana la presenza di Vito Ciancimino, perchè i Lima o i Salvo non volevano accettare... per la posizione che si era venuta a creare di Vito Ciancimino additato come mafioso, cioè lo volevano espellere, cioè allontanare dalla Democrazia Cristiana. Ma con l'intervento di Salvatore Riina dovevano, a forza maggiore, cioè sopportare queste persone. Quando poi ci fu l'elezione di Mario D'Acquisto loro sono intervenuti per fare votare Mario D'Acquisto, farlo mettere nella lista della D.C. come “limiano” e d'accordo con Salvatore Riina e in prima persona con i cugini Salvo e Salvatore Riina si è deciso di votare Mario D'Acquisto, e abbiamo votato Mario D'Acquisto”.(cfr. ff.135-136 ud.cit).

“....c'erano all'interno della Democrazia Cristiana problemi, in particolar modo i problemi li aveva Ciancimino. Salvatore Riina li

mandava a chiamare o loro(i Salvo) chiedevano l'appuntamento con Salvatore Riina per sanare questi disappunti o disaccordi all'interno della Democrazia Cristiana nella persona di Vito Ciancimino. Cioè, Salvatore Riina tanto è vero che a un dato punto si è stuffato di avere problemi per sostenere il Ciancimino, cioè perchè era Bernardo Provenzano che sosteneva di più il Ciancimino. E ad un dato punto il Salvatore Riina dice: **"Non ne posso più io di questo mio paesano con il Ciancimino"**, perchè per causa sua Salvatore Riina aveva commesso degli omicidi e mi riferisco a quello Mattarella, mi riferisco a Reina e tanti altri piccoli fatti che loro avevano commesso e l'attentato al sindaco Martellucci. Quindi, questo per quanto riguarda il Riina. I Salvo venivano per lamentare comportamenti negativi nei confronti del Ciancimino o viceversa." (cfr. ff. 145-146).

Il Brusca ha riferito che nel 1982 la sua organizzazione aveva appoggiato l'on. Mario D'Acquisto facendo confluire su di lui circa 30000 voti.

Il collegamento con la D.C. tramite i Salvo risulta inoltre confermato dalle dichiarazioni del Dr. Borsellino.

Il Dr. Chinnici aveva avuto un colloquio con Lima, sollecitato dall'on. Silvio Coco, nel corso del quale il Lima gli aveva fatto presente che l'iniziativa giudiziaria concernente il Palazzo dei Congressi e l'arresto dell'imprenditore catanese Costanzo e Di Fresco, veniva considerata una forma di persecuzione per la D.C.; il magistrato aveva risposto che l'Ufficio Istruzione si interessava di fatti specifici contestati a determinate persone, senza che potesse avere rilevanza l'appartenenza politica. Intendeva quindi andare avanti ad ogni costo, senza guardare in faccia nessuno.

Il quadro politico-mafioso di riferimento ed il sistema delle alleanze delineati da Brusca Giovanni (cfr. ud. 1.3.1999), appare connotato, inizialmente, negli anni '70, dalla vicinanza dei Salvo al gruppo facente capo a Badalamenti Gaetano, Greco Michele ed Inzerillo Salvatore, tanto che il Riina era solito indicare i Salvo come “sbirri”.

Significativamente coincidente con quanto già dichiarato dal dr. Cassarà, nella deposizione sopra citata, risulta inoltre lo spostamento degli equilibri preesistenti registratosi dopo la “guerra di mafia” nel senso che, secondo quanto riferito dal Brusca, i Salvo si avvicinarono alle posizioni dei c.d. “vincenti” tramite Greco Michele.

In questo nuovo contesto Brusca divenne il referente unico perché Riina diede l'ordine a tutti gli uomini d'onore di non rivolgersi più direttamente ai Salvo ma di filtrare gli incontri tramite il predetto collaboratore per chiedere favori e cortesie e fu lo stesso Brusca ad essere delegato dal padre Bernardo e dal Riina per riferire i messaggi e procurare gli appuntamenti.

Gli argomenti di discussione concernevano prevalentemente l'interesse dell'organizzazione per il mondo politico, settore questo caratterizzato dai difficili rapporti tra Riina e Ciancimino.

I Salvo avevano avuto inoltre l'incarico direttamente dal Riina di avvicinare i giudici del processo per l'omicidio del cap. Basile e si erano inoltre interessati per un esito favorevole del processo a carico dei Rimi, noti esponenti mafiosi di Alcamo(ff.137-138,ud.cit).

Alla specifica domanda del P.M. se Riina avesse chiesto a Nino Salvo di attivarsi con alcuni giudici perchè sapeva che li conosceva personalmente o perchè sapeva che Salvo poteva contare su un personaggio politico tale da potere influenzare anche i magistrati, Brusca Giovanni ha testualmente dichiarato:





pochi mesi", e a un dato punto questo fatto dal Governo centrale di Roma arriva una segnalazione, un input da parte dell'onorevole Andreotti, facendo sapere a Lima, Lima ai Salvo, i Salvo me lo dicono a me in prima persona e io lo porto a Salvatore Riina e mi dice di darci una calmata perchè lui era... sennò era costretto a prendere dei provvedimenti. Io vado da Salvatore Riina, gli dico questo particolare. Salvatore Riina mi ci rimanda, dici: "**Fagli sapere che gli fanno sapere che ci lascia fare, che noi siamo a disposizione per tanti favori che gli abbiamo fatto**". Ora, cosa si riferiva i favori io posso solo immaginarlo, però poi cosa... cosa abbiamo fatto non glielo so dire. Dopo la strage Chinnici, dove loro(e cioè i Salvo, specificazione, questa, fornita a richiesta del presidente – f.142) erano responsabili in prima persona, parlando con me Ignazio Salvo questa volta...direttamente mi dice che dopo avere fatto una marea di, tra virgolette, sacrifici o di tentativi di potere salvare le esattorie uccidendo una serie di persone, l'ultimo credo che sia il dottor Chinnici, dopo una serie di tentativi non sono riusciti a poterli salvare e dici: "**Prima che ce li... ce li tolgono è meglio che noi ce li... glieli diamo**".(ff.140-143,ud.cit).

Il collaboratore ha precisato che proprio in quel periodo erano frequenti in contrada Dammusi incontri tra Riina, Brusca Bernardo ed i cugini Nino ed Ignazio Salvo.

Da quest'ultimo, dopo l'attentato al consigliere Chinnici, aveva appreso che i potenti esattori avevano fatto tanti sacrifici e si erano prestati per la realizzazione di vari fatti criminosi, l'ultimo dei quali l'omicidio per cui è processo per potere salvare le esattorie e che erano arrivati alla determinazione di cederle, prima che con qualche intervento giudiziario fossero loro tolte. ( "abbiamo ucciso il Dott. Chinnici,

abbiamo fatto tanto, però non siamo riusciti a trattenercele - le esattorie - prima che ce li tolgono noi ce li diamo”)

Il contributo probatorio di maggior rilievo fornito dal Brusca riguarda proprio la fase deliberativa e preparatoria della strage, con particolare riferimento al movente ed al pieno e diretto coinvolgimento dei cugini Salvo e di tutti gli esponenti di spicco che costituivano il vertice dell'organizzazione mafiosa.

Nel corso dell'esame reso all'udienza dell'1/3/1999 Brusca ha testualmente riferito:

“Le motivazioni sono che il dr. Chinnici doveva morire, credo perché dava fastidio a “cosa nostra”, aveva stilato il rapporto dei 162, aveva fatto qualche altro provvedimento. Ma quelli che insistevano di più per uccidere il dr. Chinnici erano i Salvo, in quanto il dr. Chinnici si era concentrato su di loro.... per indagare sulle esattorie ...e sui contatti politici...E in quel momento .... i Salvo erano in condizione di sapere tutto, avevano tante informazioni, cioè funzionari, magistrati. Comunque credo che siano a conoscenza che il dr. Chinnici indagava su di loro. E da lì, cioè con le pressioni da parte di cosa nostra, perché per esempio c'è Antonio Madonia, Giuseppe Giacomo Gambino, tanti altri che spingevano per uccidere il dr. Chinnici, so solo e semplicemente che in una di quelle riunioni che io ho fatto con Salvatore Riina e mio padre ed i cugini Salvo dopo una lunga riunione che loro hanno avuto dentro questo caseggiato, quando escono, Ignazio Salvo esce e mi chiama e Salvatore Riina mi chiama in maniera euforica e Salvatore mi dice **"mettiti a disposizione di don Antonino"**. Bene o male io già sapevo qual era l'argomento, perché mi doveva imparare dove abitava e tutto il resto. Però il motivo era perché il dr.Chinnici aveva preso di mira i Salvo sia nell'esattoria, nel mondo politico e stava cominciando ad indagare su

di loro.....perchè le esattorie erano fonte di guadagno dei Salvo e credo di sostentamento politico verso la corrente andreottiana. limiana, quella che era". (ff. 157-158, ud.cit.).

Sul pieno coinvolgimento dei Salvo nella strage per cui è processo, secondo le dichiarazioni del Brusca, appare opportuno riportare testualmente il seguente brano dell'esame reso dal collaboratore all'udienza dell'1/3/1999(cfr.ff.160 e segg.):

**P.M. - .... . Io volevo capire una cosa: questo fatto delle indagini del dottor Chinnici sull'esattoria, sulla gestione dell'esattoria, le viene detto proprio in esito a questa riunione a Dammusi?**

**BRUSCA - Mi viene detto in maniera molto sintetica prima e poi quando ho detto poco fa: quando Ignazio Salvo mi dice a me: "Abbiamo fatto tanto, cioè abbiamo ucciso anche il dottor Chinnici, però non siamo riusciti a trattenerceli", siccome erano continuamente indagati, dice: "Prima che ce li tolgono, noi ce li diamo".**

**P.M. - Quindi, lei dice sia prima...**

**BRUSCA - Prima che dopo.**

**P.M. - ... che dopo.**

**BRUSCA - Senza bisogno di dire: "Abbiamo ucciso il dottor Chinnici, però i sacrifici che abbiamo fatto, cioè tutto quello che abbiamo fatto", ma in riferimento... Siccome io e lui eravamo oggetto, sapevamo di che cosa avevamo parlato, cioè lui mi fa riferimento a quel fatto senza... non c'è bisogno tra uomini d'onore cioè di dire: "Ah, abbiamo fatto l'omicidio di Chinnici". Non... non c'è bisogno ogni volta di fare questa trafila, ma in maniera sintetica ed allusiva si capisce di cosa stiamo parlando.**

**P.M. - E prima? A me interessa intanto prima, quando in contrada Dammusi c'è...**

**BRUSCA - Prima...**

**P.M. - ... questo incontro?**

**BRUSCA - Prima io gli posso dire che loro dici: "Finalmente - dici - è venuto il momento di romperci le corna a questo". Cioè, con molta euforia, cioè, sono venuti con entusiasmo, che finalmente era arrivato il momento di commettere questo omicidio. Quindi...**

**P.M. - E fanno riferimento al problema delle indagini sull'esattoria o si limitano a dire: "Finalmente è arrivato il momento di romperci le corna a questo"?**

**BRUSCA - In quel momento hanno detto: "Finalmente è arrivato il momento di romperci le corna", però sapevo che i Salvo avevano il problema con il dottor Chinnici, che lui indagava su... su di loro. Loro avevano fatto tanti tentativi di poter avvicinare il dottor Chinnici, ma non ci sono mai riusciti, cioè politicamente.**

**P.M. - E questo come le risulta, signor Brusca?**

**BRUSCA - Che me lo dicono i Salvo stessi; i Salvo, mio padre, Salvatore Riina. Capito? Al sud non c'è bisogno di... di fare tanti argomenti, cioè loro dice: "Abbiamo fatto tanti tentativi di poterlo avvicinare, ma non ci siamo mai riusciti".**

La riunione è stata collocata dal Brusca a fine estate 1982 (“settembre-ottobre”), sulla base di riferimenti specifici che conferiscono attendibilità al racconto, inizialmente caratterizzato dall’incerto e fuorviante riferimento ad alcuni mesi prima della strage ( “sei-sette-otto mesi prima”) ma successivamente, dopo la contestazione del verbale in data 24/10/1997, pienamente confermativo di una precedente e più puntuale ricostruzione fondata sul rilievo che “Nino Salvo si trovava ancora

vicino a Bagheria, dove hanno la villa estiva e che loro a Salemi di solito ci andavano per il periodo della vendemmia”(cfr. ff 165-166,ud.cit.).

Uno o due giorni dopo al massimo ( “cioè il tempo di metterci d'accordo”) dall'incontro con Riina e Bernardo Brusca, Giovanni Brusca, a bordo della propria autovettura Volkswagen Golf aveva seguito fino a Salemi Nino Salvo che guidava la sua autovettura Mercedes; giunti presso la villa dei Salvo, poco distante da quella del dr. Chinnici, avevano posteggiato la Mercedes ed a bordo della Golf avevano perlustrato la zona dove era sita l'abitazione estiva del magistrato; percorrendo una vicina stradella asfaltata sita a circa 200 - 300 metri dalla villa – circostanza confermata dal teste Chinnici Giovanni - avevano notato che era ivi parcheggiata un'autovettura Alfa Sud dello stesso tipo di quelle in dotazione alla polizia.

Secondo il racconto del Brusca (cfr.f.170,ud.cit.), questi, successivamente, si era recato nello stesso luogo qualche altra volta in compagnia di Antonino Madonia (almeno due volte) e di Pino Greco "scarpa" (un'altra volta); sia il Madonia che il Greco, che all'epoca, pur non rivestendo alcuna carica, aveva ruolo decisionale e di rilievo all'interno del mandamento di Ciaculli (che avrebbe successivamente retto dopo la destituzione di Michele Greco) erano pienamente consapevoli del significato di quella visita.

L'azione, tuttavia, non era stata portata a compimento per le difficoltà di assicurarsi una fuga agevole, determinate dalla particolare situazione dei luoghi.

Il Brusca ha precisato che la prima volta che si era recato nei pressi della villa di Salemi, aveva notato la presenza del dr. Chinnici.

Sulla scorta della documentazione acquisita, dalla quale è emerso che il consigliere istruttore nell'anno 1982 aveva fruito di un periodo di ferie

a decorrere dai primi giorni del mese di agosto, ed alla luce delle indicazioni fornire dal Brusca la data della riunione può agevolmente collocarsi nel mese di agosto 1982.

Sebbene l'originario progetto con le modalità sopra descritte non sia stato eseguito, il proposito criminoso non venne certamente revocato - essendone stata solo differita la realizzazione - attesa la "visita" nel palazzo del consigliere istruttore nel dicembre 1982 da parte del Madonia Antonino ( episodio che, più avanti, costituirà oggetto di specifica disamina) e le successive attività preparatorie che, secondo le stesse indicazioni del collaboratore, ebbero inizio qualche mese prima della strage.

Anche con riferimento alla seconda fase le acquisizioni probatorie hanno consentito di accertare il coinvolgimento dei cugini Salvo, i quali misero a disposizione la loro autovettura per consentire una verifica della consistenza dei vetri blindati.

Come si avrà modo di precisare più avanti, l'esecuzione del delitto venne solo differita, nel settembre 1982, per volontà del Riina che dovette privilegiare altre "operazioni" di prioritario interesse strategico, connesse con gli equilibri interni all'organizzazione, nelle quali certamente dovettero rientrare gli omicidi di Riccobono e Scaglione.

Per mera esigenza di completezza espositiva va rilevato che sulla qualità di uomini d'onore della famiglia di Salemi rivestita dai Salvo hanno concordemente depresso, inoltre, i collaboratori di giustizia Contorno Salvatore (ud. 3/2/1999, ff.61-64), Anzelmo Francesco Paolo (ud.9/3/1999, ff.42-43; 92-93), Ganci Calogero (ud.24/3/1999, f.91), Cancemi Salvatore (ud.3/5/1999), Di Maggio Baldassare (ud.24/5/1999), Onorato Francesco (ud.25/5/1999).

### **3. – La ricostruzione dell'attentato secondo i testi escussi – i rilievi tecnici e le prime indagini**

Prima di passare all'esame della ricostruzione della fase preparatoria ed esecutiva dell'attentato, fornita dai collaboratori di giustizia che ne furono protagonisti, appare opportuno preliminarmente delineare un quadro topografico, quanto più possibile chiaro, della zona in cui la strage fu consumata, dell'apparato di sicurezza apprestato a tutela del consigliere istruttore, delle abitudini e degli spostamenti per recarsi al palazzo di giustizia ed, infine, dello scenario di distruzione presentatosi agli inquirenti subito dopo l'attentato, anche al fine di comprendere meglio il contenuto del racconto dei collaboratori e valutarne appieno l'attendibilità.

Dalle deposizioni rese all'udienza del 18/1/1999 dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Calvo Cesare e Amato Alfonso, componenti la scorta dell'autovettura blindata utilizzata dal dr. Chinnici, e Pecoraro Ignazio, componente l'equipaggio dell'autovettura di appoggio fornita ogni mattina dal Nucleo Radiomobile, è emerso che il consigliere istruttore era estremamente abitudinario, conduceva una vita molto riservata e ogni mattina si recava al Palazzo di giustizia tra le ore 8,00 e le ore 8,10 utilizzando per gli spostamenti l'autovettura blindata del Ministero di Grazia e Giustizia condotta da un autista giudiziario, a bordo della quale prendeva posto il militare di tutela, app.to Bartolotta, mentre una seconda autovettura Alfa Sud non blindata fungeva da scorta con un equipaggio composto dal m.llo Trapassi, con funzioni di caposcorta, dall'autista Calvo Cesare e dall'app.to Amato.



L'autovettura blindata si poneva al centro della strada e mentre gli uomini si predisponavano, l'app.to Bartolotta si recava personalmente a prelevare il dr. Chinnici.

La via Pipitone Federico era a senso unico di marcia con direzione dalla via Libertà verso la chiesa di San Michele.

L'auto di scorta, invece, veniva posizionata nella parte a monte della via Pipitone Federico, all'altezza dell'incrocio con la via Villa Sperlinga; ciò consentiva di bloccare il transito nel senso di marcia e controllare l'eventuale afflusso in controsenso di persone e mezzi per evitare che qualcuno potesse avvicinare il giudice.

Quasi ogni mattina, inoltre, a richiesta del caposcorta, veniva fornito l'ausilio di un'Alfetta del Nucleo Radiomobile il cui equipaggio, prima che il giudice uscisse di casa, provvedeva a bloccare il flusso veicolare proveniente dal lato mare ed in particolare dalla via Libertà fino alla traversa che incrociava la via Pipitone Federico nel punto più vicino all'abitazione del giudice (trattasi della via Prati, come risulta dalle piante della città di Palermo acquisite agli atti processuali - ud.29/3/2000).

Si è accertato che la mattina dell'attentato l'equipaggio dell'Alfetta era formato dal Vicebrigadiere Lo Nigro e dal Carabiniere Pecoraro.

Non esisteva una zona di divieto di sosta con rimozione e le auto erano parcheggiate regolarmente ai lati della strada.

All'epoca dei fatti, inoltre, non erano state ancora adottate le misure di "bonifica" preventiva della zona a rischio, per cui nessun accertamento veniva svolto sulle auto in sosta, mentre ogni accorgimento e misura di protezione erano finalizzati a prevenire il pericolo, o farvi fronte, di un eventuale conflitto a fuoco nel breve tragitto che il giudice percorreva dalla portineria del palazzo fino all'autovettura di servizio.

Il quadro sopra delineato consente fondatamente di presumere che i soggetti incaricati dall'organizzazione di predisporre quanto necessario per la preparazione e l'esecuzione dell'efferato crimine erano perfettamente consapevoli delle difficoltà operative insite in un attentato di tipo tradizionale, ancorchè eseguito con armi da fuoco micidiali, e della inevitabilità di un conflitto a fuoco con i militari dell'Arma addetti alla tutela del magistrato, tanto da indurli ad accantonare l'originario progetto che aveva comportato delle prove pratiche di sparo contro un vetro blindato, come riferito dal Brusca.

Da qui l'esigenza di privilegiare modalità esecutive più affidabili oltre che dotate di maggiore carica intimidatoria ed "esemplarità sanzionatoria".

La situazione esistente al momento della terribile deflagrazione è stata descritta dal teste Calvo Ignazio il quale, dopo aver riferito che dopo una sosta al bar a circa duecento metri di distanza dall'abitazione del giudice, alle ore 7.55, tutti a carabinieri si spostarono sotto l'abitazione del giudice dove nel frattempo era arrivata l'autovettura blindata, ha testualmente dichiarato: **"l'alfetta praticamente ferma davanti al portone, cioè dopo il marciapiede; lo sportello dove saliva il Dott. Chinnici aperto già; l'autista della blindata in macchina; il maresciallo Trapassi sul lato destro, entrando davanti al portone; l'App. Bartolotta sulla sinistra dello stesso portone: Io vicino all'autista, girato di spalle verso il portone e l'altro collega più avanti, diciamo, ...del portone, verso sopra, in modo da controllare che c'era un altro incrocio ed eventualmente di fermare qualche macchina e l'Alfetta a monte per bloccare un altro..diciamo, quel passaggio che dicevo prima. Erano le otto e dieci, questo me lo ricordo bene. Il maresciallo ci ha fatto segnale che il dottore stava**

**per scendere ed allora tutti ci siamo messi come di solito guardinghi e si sentivano i passi del... perché c'è un androne; c'è l'androne, lui usciva dall'ascensore, si sentivano i passi, magari parlare un pochettino. E io appoggiato alla... alla macchina, in modo che quando il magistrato saliva sull'auto sentivo che lui era salito, allora potevo allontanarmi e finché lui non saliva in macchina io non mi allontanavo. Appena lui ha messo piede nel marciapiede, fuori diciamo l'uscio... fuori il portone, c'è stata l'esplosione: Che in un primo momento sembrava un colpo di pistola, il classico colpo di pistola della 92 che abbiamo noi in dotazione, un rumore abbastanza forte e l'istinto mi portò, diciamo a chinarmi, perché pensavo che ci stavano sparando; vi era qualche... Ma subito dopo si... è iniziato un boato, un boato fortissimo, accompagnato da un forte calore, di cui pensai: "Sto bruciando". Mi sono ritrovato quasi a dieci metri dall'altra parte e non riuscivo a capire più nulla, non si riusciva a capire niente. Cioè vedevo gente che piangeva, gente...palazzi a terra, macchine bruciate, vetri dappertutto. Mi guardavo addosso, non riuscivo a capire se era colore, se era sangue, non... Guardavo il collega Amato, che era più distante di me e mi rendevo conto che lui era come se non ci fosse, non era neanche in sè, nonostante che lui era più distante. E niente, poi...poi non mi ricordo più nulla".**

Non meno drammatica è stata la deposizione dell'autista giudiziario Paparcuri Giovanni (ud.3.12.1998), il cui ultimo ricordo prima dell'esplosione è stato quello del dr. Chinnici che stava uscendo dal portone; poi ha aggiunto: **"niente, dell'esplosione non mi ricordo niente, se non solo dei colori intensi: un bianco intenso, un rosso intenso... Niente, non ho sentito ne boato e non ho sentito niente, perché... l'unica cosa bella in questi momenti è che si passa dalla vita**

**alla morte e tu non senti niente. E poi mi sono risvegliato a terra pieno di sangue, con le dita che mi pendevano ed un bel pò di cose.....poi sono svenuto di nuovo.**

Il teste, che venne sbalzato fuori dall'autovettura, ha altresì dichiarato: **“io ho capito che era successo qualche cosa, non so quanto tempo sia passato, mi sono ritrovato, appunto, a terra e vedevo la macchina blindata deformata sopra di me e con i vetri rotti e poi mi sono visto pieno di sangue”.**

Anche gli altri testi escussi, abitanti nello stesso stabile o in quelli adiacenti, hanno riferito le loro impressioni e sensazioni, i danni fisici e materiali riportati, fornendo la descrizione di un agghiacciante scenario di morte e devastazione.

Quanto alle prime indagini prontamente avviate dagli inquirenti, va rilevato che dalla deposizione del dr. Accordino (ud. 1.6.1999) è emerso che la prima telefonata pervenne al centralino del “113” alle ore 8,10 del 29 luglio 1983 cui seguì l'intervento immediato di tutte le Forze dell'ordine e della Polizia Scientifica.

La prima intuizione investigativa deponeva per l'uso di una potente carica di esplosivo collocata nel cofano anteriore di una FIAT 126 di colore verde, la cui parte posteriore era rimasta pressochè intatta, mentre l'avantreno si era disintegrato; l'autovettura era stata proiettata a distanza di circa cinque metri dal punto dove l'esplosione aveva provocato un cratere all'altezza del civico n. 59 ove abitava il magistrato.

Tutte le abitazioni circostanti erano state interessate dallo scoppio, tanto che pezzi metallici di autovetture erano stati proiettati a notevole distanza dal punto dell'esplosione ed in particolare il tettuccio dell'auto-bomba fu trovato nel pozzo-luce della portineria di un immobile sito in

via Villa Sperlinga, proiettato a dodici metri di distanza dopo avere superato il palazzo di via Pipitone Federico alto 26 metri.

L'Alfetta blindata a bordo della quale si trovava l'autista Paparcuri, unico superstite, presentava il tetto bombato.

Nel rinviare alle risultanze del fascicolo dei rilievi tecnici e fotografici in ordine allo stato dei luoghi ed alla posizione dei cadaveri, va rilevato che il corpo del mar.llo Trapassi venne proiettato all'interno dell'androne; sul marciapiede, tra il civico 59 ed il civico 61, il corpo straziato del dr. Chinnici privo di abiti, con il volto sfigurato; a quattro metri di distanza dal giudice, il corpo dell'App. Bartolotta venne rinvenuto mutilato negli arti superiori e inferiori, mentre il cadavere del portiere dello stabile Stefano Li Sacchi era stato spostato dai primi soccorritori a poca distanza nel tentativo di prestargli le prime cure.

La situazione degli immobili circostanti appariva caratterizzata dalla presenza di numerose scalfitture sui muri determinate dalle schegge metalliche, mentre l'androne dello stabile sito al n. 59 era andato completamente distrutto.

Numerose persone erano rimaste ferite oltre al Paparcuri ed ai carabinieri della scorta Lo Nigro, Amato e Pecoraro.

Tra i reperti più significativi meritano di essere segnalati: le targhe apposte sull'auto-bomba (PA 426847), risultate rubate nella notte tra il 28 ed il 29 luglio 1983 dall'autovettura di Santonicito Salvatore che aveva sporto denuncia orale già alle ore 6.45 del 29 luglio 1983 ed il numero del telaio dal quale era stato possibile risalire al proprietario del mezzo, Ribaudò Andrea, titolare di una autoscuola, che aveva presentato denuncia alla Stazione CC di Uditore qualche ora dopo il furto avvenuto alle ore 11,30 del 27 luglio 1983, dinanzi all'Autoscuola sita in via Marino Magliocco.

Il Col. Pellegrini (ud. 15/6/1999 ), redattore del rapporto giudiziario, ha così ricostruito lo scenario della strage di via Pipitone Federico :

**“macchine danneggiate, vetrine e saracinesche danneggiate, le mura dei palazzi circostanti sembravano colpiti da bombe da colpi di mitragliatrice e di fronte al portone dove c’era l’abitazione del dottore Chinnici c’era un... la strada risultava scavata, c’era una fossa profonda, abbastanza profonda e quindi si vedeva chiaramente che c’era stata una fortissima esplosione che aveva coinvolto per alcune decine di metri tutto ciò che esisteva sulla strada”**

Il cratere fu localizzato sotto il marciapiede di fronte all’ingresso dell’abitazione del magistrato, presentava un diametro di 70 cm. e circa 15 cm. di profondità; l’autobomba era rimasta disintegrata nella parte anteriore e proiettata a 5 metri di distanza dal cratere.

La prima ipotesi privilegiata dagli inquirenti fu quella di una carica esplosiva collocata nel vano anteriore dell’autovettura FIAT 126 di colore verde attivata a distanza con un telecomando.

La fondatezza dell’ipotesi sarebbe stata poi suffragata dall’esito degli accertamenti peritali esperiti da un collegio di esperti composto dal Ten. Col. Lombardi del CCIS e dal Cap. Di Matteo.

I quesiti formulati concernevano la natura dell’esplosione, l’individuazione dei componenti di eventuali miscele, la quantità, il sistema di innesco, il sistema di attivazione della carica esplosiva, il numero del telaio e di motore del veicolo e quant’altro utile ai fini delle indagini.

La relazione di consulenza, acquisita al fascicolo per il dibattimento, ha accertato alcuni elementi che conferiscono attendibilità, riscontrandone l’assunto, alle dichiarazioni rese sul punto dai

collaboratori di giustizia personalmente coinvolti nell'esecuzione dell'attentato, ed in particolare :

- l'ordigno esplosivo ebbe un raggio di azione di centocentocinquanta metri lungo la via Pipitone Federico;
- tra i frammenti rinvenuti anche a notevole distanza dal punto di scoppio, alcuni erano riconducibili alla struttura della FIAT 126, mentre altri pezzi **metallici, pur dimostrando lo stesso stress termico – meccanico, non erano riconducibili all'autobomba;**
- il cratere del diametro di 90 - 100 centimetri, le deformazioni del terreno e del manto di asfalto ripiegato verso l'interno, **portavano alla conclusione che la carica esplosiva non era a contatto con il manto stradale ma era sopraelevata rispetto allo stesso;**
- l'individuazione della FIAT 126 come autobomba era avvenuta sulla base della rilevanza e della natura dei danni rispetto a quelli individuati nella altre vetture parcheggiate sulla via; quelli della FIAT 126 erano più rilevanti;
- **la carica di esplosivo era stata collocata nel vano anteriore,** poichè l'auto era rimasta integra nella struttura posteriore, nel motore e nella parte del vano con i mozzi delle ruote posteriori, il fascione posteriore dove era allocata la targa; tutto quanto facente parte della struttura anteriore risultava ***“assente, frammentato, disperso”***.
- la FIAT 126 per effetto dell'esplosione era stata sbalzata a distanza di sette metri dal luogo dove era parcheggiata;
- il motore dell'autobomba, perfettamente conservato aveva consentito l'individuazione del numero di serie (A0000137223) attraverso il quale era stato fatto l'abbinamento con il numero di telaio (A0046106), così pervenendosi all'identificazione del

proprietario del mezzo; tra i frammenti repertati ne era stato, tra gli altri, rinvenuto uno con alcune cifre del numero del telaio così come individuato attraverso l'abbinamento con il numero di motore;

- quanto ai due frammenti metallici apparentemente estranei all'autovettura, il primo di metallo pesante e con superfici lucenti, presentava un bordo curviforme alettato che ricordava la forma cilindrica; fu ipotizzato che avesse costituito parte della struttura del contenitore, sicuramente coinvolto, in quanto a diretto contatto con l'esplosivo;
- le deformazioni, le morfologie ed i principi di fusione rilevati portavano a ritenere che il frammento fosse prossimo alla sorgente dell'esplosione; **la forma di quel frammento era compatibile con quella di una bombola di gas per uso domestico;**
- la carica esplosiva, inserita in un contenitore metallico ( c.d. **carica intasata**) subiva per effetto dell'esplosione, un aumento della pressione e determinava effetti più dirompenti **“sia per una completezza della reazione esotermica dell'esplosione e sia per la proiezione che poi parte del contenitore viene disintegrandosi ad esercitare, quindi sono due fattori che potenziano gli effetti”;**.
- **era perfettamente visibile il colore “verde oliva” della FIAT 126;**
- quanto al sistema di attivazione del congegno, i consulenti sulla base della dinamica dell'evento ( l'esplosione si era verificata nel momento in cui il dr. Chinnici era uscito dalla portineria dello stabile e si accingeva a scendere dal marciapiede) avevano ipotizzato **l'impiego di un comando a distanza del tipo radiocomando come quelli adoperati per modellismo, in**



considerazione dell'affidabilità degli apparati il cui raggio di azione può in alcuni casi raggiungere i due chilometri; questo tipo di radiocomando era idoneo ad attivare la carica. Quanto, poi, all'apparato ricevente, veniva ipotizzato l'utilizzo di un apparato già fornito dalla casa costruttrice oppure un radiocomando che poteva essere costruito da una persona fornita di media preparazione in materia elettronica, acquisita anche attraverso la consultazione di riviste specializzate;

- l'attivazione doveva essere a vista, perché l'obiettivo da colpire doveva essere sotto il controllo diretto di colui che avrebbe dovuto inviare il radio-impulso;
- per predisporre il congegno non erano necessarie capacità tecniche elevate ma era sufficiente una media cultura di elettronica ed elettrotecnica;
- quanto al tipo di esplosivo, alla quantità ed al metodo di analisi adoperato sui reperti per addivenire all'identificazione tipologica di quello utilizzato per la strage, la tecnica era quella, largamente usata in laboratorio, della "cromatografia su strato sottile", metodo che consentiva di accertare innanzitutto se fosse stato adoperato un unico tipo o più tipi di esplosivo.

Le analisi erano state effettuate prevalentemente sui reperti dell'autobomba che, in quanto a contatto con l'esplosivo, offrivano maggiori garanzie di attendibilità.

Tuttavia era stata sottoposta a campionamento ed a repertamento anche la borsa professionale che il dr. Chinnici aveva con sé al momento dello scoppio.

Il lavaggio dei reperti era stato effettuato con acetone e con metodologie (quali, ad esempio, l'utilizzo di guanti), idonee ad evitare

qualsivoglia involontario inquinamento e nello stesso tempo ciascun reperto era stato trattato singolarmente per scongiurare il pericolo di un inquinamento reciproco.

Le analisi peritali consentirono di accertare che l'esplosivo adoperato per l'attentato era del tipo "tritolo" che, come ha precisato in dibattimento il cap Di Matteo, **"è la versione civile dell'esplosivo di cava" aggiungendo che in campo civile il tritolo è miscelato con un sale inorganico, il nitrato di ammonio, in percentuali diverse che dipendono dal produttore, in quanto questa sostanza aumenta il potere deflagrante del tritolo"**.

A specifica domanda il C.T. ha precisato che in ogni caso le analisi non avrebbero potuto evidenziare l'eventuale presenza di "nitrato di ammonio" trattandosi di un composto dell'ammoniaca che alle elevate temperature si volatilizza.

Quanto alle caratteristiche fisiche del tritolo, i consulenti hanno precisato che trattasi di esplosivo polverulento che, tuttavia, allorchè miscelato con il nitrato di ammonio, assume una aspetto granuloso ed una struttura di tipo salino (che si apprezza al contatto); se il nitrato di ammonio, al quale il tritolo viene miscelato, è in condizioni di buona purezza, la colorazione della miscela è bianca, viceversa assume un colore giallino.

In ordine alla quantità di esplosivo adoperato per determinare gli effetti di quella esplosione, i consulenti hanno spiegato che la valutazione di 10 - 20 chilogrammi, in relazione allo stato dei luoghi e anche allo spazio all'interno del quale l'esplosivo era stato occultato, **era relativa alla quantità minima necessaria per determinare quell'effetto, precisando che si trattava di un dato di orientamento,**

che doveva essere tenuto presente anche il sistema di intasamento e che la valutazione era stata effettuata in maniera estremamente approssimata.

Hanno, infine, rilevato che per ampliare l'effetto deflagrante, sarebbe stato consigliabile riempire completamente il contenitore metallico, senza lasciare spazi, atteso che l'ossigeno viene fornito dal nitrato di ammonio, e che non era necessario chiudere ermeticamente il contenitore.

Una più precisa determinazione quantitativa avrebbe richiesto l'esecuzione di prove da scoppio che non erano state espletate.

È appena il caso di rilevare, anticipando quanto più avanti costituirà oggetto di una più specifica disamina, che le risultanze peritali hanno consentito di riscontrare le dichiarazioni dei collaboratori.

#### **4.- La ricostruzione della fase preparatoria ed esecutiva secondo le dichiarazioni degli imputati-collaboratori.**

##### **4.1 - Il contributo probatorio di Brusca Giovanni.**

Uomo d'onore della famiglia di S.Giuseppe Jato e figlio di uno dei maggiori esponenti di "cosa nostra", venne affiliato formalmente nel 1975 con un "padrino" prestigioso, Riina Salvatore, legato da forti vincoli di amicizia con il padre Bernardo, che tradizionalmente ne era stato uno dei più fedeli alleati tanto che dopo il trasferimento in Brasile del capomandamento Antonino Salamone, aveva assunto la reggenza prima quale sostituto e poi quale capo mandamento a tutti gli effetti del territorio di San Giuseppe Jato.

L'esame della sua condotta, connotata da spiccate attitudini operative, consente di delinearne uno spessore criminale tra i più elevati all'interno dell'organizzazione, in seno alla quale ha progressivamente assunto un prestigio sempre maggiore, dapprima come semplice uomo d'onore alle dirette dipendenze di Riina e successivamente, a seguito dell'arresto del padre Bernardo, come sostituto di quest'ultimo il quale, nel 1982, dopo l'eliminazione degli avversari interni, aveva assunto dapprima la carica di "rappresentante" dell'anzidetta "famiglia", succedendo a Scaglione Salvatore e nel 1983 quella di capomandamento.

La sua vicinanza a Riina, favorita dai vincoli di sangue con il padre Bernardo, elemento di spicco dell'organizzazione, a sua volta legato al primo da una solidissima amicizia, ha consentito al Brusca Giovanni di acquisire un rilevante patrimonio di conoscenze che gli ha consentito di ricostruire le fasi e le ragioni della c.d. guerra di mafia alla quale

partecipò attivamente, nonché i rapporti tra l'organizzazione e centri di potere politico ed economico, tra i quali i Salvo.

È appena il caso di ricordare che la vicinanza al Riina si estrinsecava anche in una assidua frequentazione in quanto il Brusca accompagnava il padre **“per tutta la Sicilia; stessa cosa per Salvatore Riina. Anzi per un periodo più per Riina che per mio padre”**(cfr.f.23,ud.1/3/99).

Peraltro anche il fratello Emanuele nonché uno zio materno, un cugino del padre, Mario, ed il di lui figlio Calogero avevano assunto la qualità di uomini d'onore.

Dopo aver trascorso un periodo di detenzione e di soggiorno lontano da Palermo, tra il settembre del 1984 ed il gennaio del 1986, durante il quale Di Maggio Baldassare aveva assunto la reggenza del mandamento, essendo stato frattanto tratto in arresto anche il padre nel 1985, Brusca Giovanni cominciò ad occuparsi gradualmente della gestione del mandamento - anche se il padre, secondo le sue dichiarazioni, aveva conferito una delega in bianco al Riina per rappresentarlo nella commissione provinciale - finché ebbe il compito di partecipare all'organizzazione ed esecuzione della strage di Capaci.

L'attentato al dr. Giovanni Falcone non costituiva certamente la sua prima esperienza criminosa in danno di uomini delle istituzioni, avendo già partecipato all'omicidio del col. dei carabinieri Giuseppe Russo (1977), alla c.d. strage della circonvallazione di Palermo(1982), nonché, come confesserà qualche giorno dopo la cattura avvenuta il 23/5/1996, alla strage per cui è processo.

Brusca ha chiarito (ff.39 e segg. ud.1/3/1999) le ragioni sottese al proposito di collaborare con la giustizia, maturato subito dopo l'arresto, dichiarando di essersi determinato ad una scelta così difficile sia per lo sdegno e la nausea provocati dall'essere additato come “mostro” per

l'omicidio del piccolo Di Matteo, sia per assicurare al figlio ancora piccolo una vita diversa da quella criminale alla quale egli stesso era stato indotto per i vincoli familiari.

Determinante era stata, comunque, dopo avere dedicato la propria vita alla "causa" di Cosa Nostra, la delusione provata per avere appreso dalle dichiarazioni rese Cancemi Salvatore nel corso del processo per la strage di Capaci, che il Riina, che lui ed il padre avevano fedelmente servito per tanti anni, aveva manifestato ad altri affiliati una ferma disapprovazione per alcune attività dallo stesso svolte fuori dal mandamento unitamente a Salvuccio Madonia, figlio di Francesco, fino a decretare la condanna a morte di entrambi.

Nel corso dell'esame condotto dal presidente (ud.3/3 f.80) ha poi chiarito che il viaggio a Salemi con Madonia Salvuccio non era finalizzato alla definizione di "affari" gestiti in modo autonomo nel suo personale interesse ed all'insaputa dell'organizzazione, bensì a capire certi rapporti con il Canada ed con gli Stati Uniti nel settore del traffico di eroina e cocaina e "per vedere di fare qualcosa di grosso a livello progettuale".

Ciò lo aveva indotto a prendere contatti con tale Paolo Rabito, uomo d'onore della famiglia di Salemi, e Miceli Salvatore, noto trafficante di droga, precisando di essere "andati lì per... per un pour parler, cioè per un dialogo, non per fare l'affare di nascosto o di qualcosa dietro le quinte".

Il Brusca sul punto ha testualmente dichiarato : "Ci siamo andati per avere un'idea chiara. Cioè, cosa si chiedeva al Miceli? Dice: "Ma se noi abbiamo la possibilità di potere dare eroina bianca invece di vendere, non possiamo poi tornare cocaina, cioè, dall'America? O se gliela mandiamo..." Cioè, che possibilità avevano? Questo era il discorso. Di

questo discorso se il progetto sarebbe andato a buon fine ne avremmo parlato con Salvatore Riina in maniera... come abbiamo sempre fatto, ma siccome nasce... è nato lì ed è finito lì. La cosa per noi finì. Ma secondo me alla luce di tanti altri fatti c'era qualche altro... penso qualche piccola gelosia o comportamento che io posso solo in... da intuito ricollegare, quindi lui pensa che magari possibilmente di qualche fatto che era successo in quel momento io e Salvuccio Madonia potevamo essere responsabili, perchè il Cancemi dice: "Questi sparatori". Non dice per la droga, ma dice pure sparatori; quindi c'è qualche altra cosa. Cioè, io e Salvuccio Madonia siamo dei killer specializzati o due cavalli pazzi. Cioè, quindi c'è qualche altra cosa che lui sa o pensa di sapere e che attribuiva a me e a Salvuccio Madonia. Io posso intuire quale sia il suo pensiero in base a queste parole, ma sono solo mie deduzioni, quindi non posso andare oltre, perchè io non ho mai ucciso una persona senza che lui lo sapesse o mio padre”.

Dopo avere collocato questi fatti nella metà del 1989, ha chiarito che i canali di informazione del Riina erano gli esponenti del mandamento Vincenzo Sinacori e Messina Matteo De Naro, i quali “però come al solito non gli dicono la verità che siamo andati per un pour parler, senza nessun fatto specifico. Quindi, se Riina mi avrebbe chiamato o ci avrebbe chiamato gli avremmo spiegato i fatti come sto facendo ora”.

Alla domanda se ritenesse adeguato il movente ipotizzato o ci fossero altri fatti ricollegabili al proposito omicidiario del Riina nei suoi confronti, Brusca ha riferito che “... in quel periodo a Palermo ci sono stati fatti criminosi che "Cosa Nostra" in parte, di cui "Cosa Nostra" non ne sapesse niente e in quel periodo, secondo il Riina, lui avrebbe potuto allegare a me...Perchè sono stati fatti dei fatti criminosi senza che "Cosa

Nostra" ne sapesse niente, di un certo... di una certa importanza o perlomeno nell'opinione pubblica hanno avuto una certa risonanza.”

Secondo il Brusca, poiché il Riina “ non ne sa niente.....in quel momento riteneva che questo fatto l'abbia commesso io e Salvuccio Madonia senza dire niente a nessuno. Perché non c'è altra spiegazione quando dice lui "sparatura". Cioè, in siciliano significa due persone che sparano senza problemi”.

Appare opportuno riportare testualmente le dichiarazioni rese dall'imputato sullo stato d'animo al momento dell'arresto e sul travaglio interiore nelle ore successive (ff.42 e segg. ud.cit.):

“Sono arrivato in Questura e in base a quello che era successo, c'era stato mio figlio, tutti i miei ... cioè i miei genitori, mia madre, mia moglie, mio fratello, cioè il momento dell'arresto era stato abbastanza movimentato; cioè, non lo so, non lo so che mi è successo, Signor Presidente: io da lì in poi subito, in me dico: "No, io voglio... voglio saltare il fosso". Cioè, è stato un momento di rabbia forte, pesante, però l'ho fatto. Tanto è vero che io sono stato portato nell'Ufficio del dottore Luigi Savina e mi ha chiesto se io volevo collaborare, anche se mi ha detto in maniera molto... capisco .. il suo stato d'animo cioè nel momento in cui... perchè io ero stato quello che aveva ucciso il dottor Giovanni Falcone, i poliziotti, dice: "A me non mi interessa, ma io per iter burocratico te lo devo... glielo devo chiedere se lei vuole collaborare". E io di... lì per lì gli ho detto: "Guardi, se lei mi fa parlare con mio padre io può darsi che salto il fosso". Credo che lui non si aspettasse di questa mia reazione, ma io volevo parlare con mio padre, perchè non volevo che mio padre sapesse dai mezzi di informazione o dai giornali che io stavo collaborando, e a mio padre lo volevo informare precisamente per dire: "Tu hai dato la vita a questi tuoi amici, ma vedi che non hai amici".



Poi mio padre avrebbe pensato la qualunque cosa. Io lo volevo mettere al corrente, Signor Presidente,... a mio padre gli volevo dare in anticipo quello che io volevo fare. Non è stato possibile, dopodichè sono stato portato in carcere, ma quando sono uscito dalla Questura ...davanti alla Questura un corteo di persone ad applaudire la persona... cioè i poliziotti in quanto avevano arrestato il boia, il sanguinario, il... ripeto, il più peggio non c'era. E Signor Presidente, io non ho resistito a tutte queste... a tutti questi affronti. Ripeto, non ho avuto la crisi mistica, però è... Voi siete padrone di non credermi, io non... non ho resistito a tutti questi affronti. Sono andato in carcere, dopodichè tre giorni sono stato affrontato nuovamente dal capo della nona sezione allora comandava, dicendomi un'altra volta se io volevo collaborare e gli ho fatto lo stesso discorso del dottor Luigi Savina, però ho chiesto un'altra volta di parlare con mio padre. Non è stato possibile. Dopodichè mi ha dato moralmente l'ultima mano d'aiuto per poter andare avanti, dopodichè avevo dato la parola al dottor Luigi Savina e Claudio Sanfilippo, perchè in quel momento mi avevano... cioè, al momento dell'arresto avevo chiesto di potere vedere mio figlio, mia madre e tutti; ho visto che stavano bene, da lì in poi io subito, cioè, li ho fatti richiamare e cominciai la collaborazione con... con loro”.

“...Cominciai con i colloqui investigativi; ... il primo approccio quando ci siamo visti gli ho detto che volevo collaborare e mi hanno chiesto io di cosa mi potevo accusare. Gli ho parlato di questo processo, gli ho parlato della strage della Circonvallazione, del colonnello Russo, della strage del dottor Falcone e tutta una serie di omicidi che nel tempo ho raccontato. Ma subito mi hanno bloccato, dice: "Poi lei ne parla con chi di competenza."

“E siamo andati al sodo per la ricerca dei latitanti ed ho dato tutta una serie di indizi per la cattura dei latitanti... E allora, i risultati sono: l'arresto di Carlo Greco, l'arresto di Pietro Aglieri e... per quelli che erano le informazioni che mi davano, Bernardo Provenzano, non so, ma c'erano arrivati alla porta e non l'hanno arrestato, perchè le indicazioni le avevo date abbastanza ben precise; il ritrovamento di armi, tutte una serie di indicazioni e credo che nell'ultima, anche se non sono stato, inizialmente ho dato det... dettagli e poi ne ho avuto conferma anche l'ultimo arresto di Salvatore Di Ganci anche sono state le mie parole per potere arrivare a questo arresto, sia prima che dopo.”

Ha inoltre riferito di avere consentito il rinvenimento di armi: ” Io sapevo che a Misilmeri c'erano una grossa quantitativa di armi appartenente alla famiglia di Brancaccio, però era disponibile per tutta "Cosa Nostra". Non sapevo il luogo preciso dov'era... a causa di problemi all'interno della famiglia di Misilmeri con il mandamento di Belmonte Mezzagno, io ho pregato il dottor Sabella di arrestare quattro - cinque ragazzi perchè rischiavano di morire, gli ho detto: "Arrestateli subito, perchè questi rischiano di morire", perchè era successo, mentre che io ero arrestato, avevano ucciso un certo Pietro Correnti, che questo faceva parte di questo gruppo, "Arrestateli perchè li uccideranno tutti", chè questi facevano parte di un certo Pieruccio Lo Bianco, ex uomo d'onore della famiglia di Misilmeri. E può darsi che fra questi quattro - cinque ragazzi che voi arresterete, qualcuno di questi si decide a saltare il fosso e vi indicherà dove sono le armi", cosa che effettivamente poi è avvenuta. E sono stati ritrovati a Misilmeri un arsenale tra cui c'era il bazooka che io ricercavo, cioè quello usa e getta, che io, ce n'erano due dispersi ancora, cioè quelli che conoscevo io, uno è stato ritrovato e uno è ancora in mano a... a esponenti di "Cosa Nostra". Le armi del mio

mandamento le aveva fatte ritrovate in parte Monticciolo e in parte, in secondo tempo, Chiodo Vincenzo.”

A domanda del P.M. in ordine ad eventuali indicazioni fornite agli inquirenti sul suo patrimonio nella fase intermedia della sua collaborazione, Brusca ha testualmente dichiarato: “Terreni, case, tutta roba immobiliare, intestata a noi, intestata a terzi”.

Con riferimento alla strage per cui è processo ha precisato che nella prima fase, nel corso dei colloqui investigativi, si era limitato a dare indicazioni sommarie (“No, solo sommariamente, cioè: "Sono responsabile e posso parlare della strage Chinnici”).

Alla domanda del P.M. se nel periodo dei colloqui investigativi fosse o meno in isolamento, l'imputato ha dichiarato: “Io sono, ero e sono attualmente in... sulla carta sono 416 ma sono tuttora ancora 41 bis da sempre. Solo che nel periodo di questa latitanza nascosta andavo nei processi regolarmente come tutti gli altri, perchè mi avevano... ero stato autorizzato a comportarmi - tra virgolette - da mafioso, cioè come imputato normale. Cioè, quindi io andavo in udienza pubblica però, togliendo quella parte, io rimanevo da solo e sono rimasto sempre da solo per mia scelta, perchè non volevo avere e non voglio avere contatti con nessuno”.

Dopo avere precisato di avere sottoscritto un primo verbale con la Procura di Palermo il 27 luglio '96 e di avere ripreso definitivamente dopo una pausa il 9 - 10 agosto del '96, il Brusca ha riferito di avere reso dichiarazioni autoaccusatorie in ordine ai seguenti fatti criminosi:

“Il primo... più eclatante, quello del colonnello Russo, poi ho commesso tutta una serie di omicidi, cento, forse di più; ripeto, ancora oggi ... non sono stato in condizioni di poterli definire tutti, perchè ancora su questo punto in parte devo parlare o, meglio, cioè di quelli

uccisi ho finito, devo parlare degli scomparsi. E... poi ho parlato della strage di Falcone, del dottor Chinnici, del piccolo Di Matteo e... e poi per quello che sapevo del dottor Carlo Palermo, ... comunque, un pò di tutto, di quello più eclatante che io ero a mia conoscenza in quel periodo... della strage della circonvallazione...dove è stato ucciso il Ferlito.

A specifica domanda del P.M. circa l'evoluzione della sua collaborazione, se cioè fosse stata completa ed incondizionata fin dall'inizio ovvero se si fosse sviluppata nel tempo, con eventuali riserve iniziali e di che tipo, il collaboratore ha dichiarato testualmente:

“ Io inizialmente volevo non accusare Vito Vitale e Francesco Di Piazza in quanto mi sentivo in obbligo, non li volevo accusare e per questo e tanti altri fatti sono stato... ho avuto da parte delle tre Procure sono stato denunciato per calunnia.

Quando mi è stato comunicato questa denuncia per calunnia ho riconfermato tutto quello che avevo detto, chiarendo i punti dove avevo sbagliato, cioè nel senso che non avevo accusato il Vito Vitale e il Di Piazza, tutto il resto l'ho confermato, perchè in questa denuncia per calunnia c'era pure la posizione di Di Maggio Baldassare e che io ho confermato e tutta una serie di fatti.

C'era un... il fatto dell'esplosivo che non mi è stato contestato ma l'ho chiarito spontaneamente ma era al fine di mettere il Di Maggio a... di fronte a me perchè, Signor Presidente, in quel momento io ero accecato, forse pure per questo, perchè sapevo che lui era tornato nuovamente a sparare; i magistrati e credo giustamente gli veniva difficile credere che lui era ritornato e io non sapevo come fare per poterlo bloccare. Solo che mi rendevo conto che è sbagliato ed io poi ve l'ho chiarito il punto dove che... che sarebbe l'esplosivo che Di Maggio non aveva parlato e non aveva parlato della dottoressa Elda Pucci e di Maniscalco perchè non,

non voleva accusare il suo amico; quindi, non parlando della dottoressa Pucci, non doveva parlare anche nella strage Chinnici dove lui era coinvolto e che di questo fatto lui racconta di relato, cioè come se io e mio padre gli abbiamo raccontato dei fatti ma ve l'ho sempre confermato, lo confermo e lo continuo a confermare.”

Sulle ragioni per le quali aveva omesso di accusare Vito Vitale e Francesco Di Piazza, Brusca ha dichiarato quanto segue:

“ Sì, vero è che io avevo deciso di collaborare però dall'oggi al domani veniva difficile. In quel momento, l'ultimo periodo della mia collaborazione mi avevano dato ospitalità ai miei figli, a mia moglie, un pò a tutti, i miei fratelli e mi veniva un pò difficile. E pure, non per cosa, cioè, in quel momento, visto che il Di Maggio era l'unico che lo poteva contrastare, ma questo in secondo tempo, io non li volevo accusare perchè mi sentivo in obbligo; però quando poi sono avvenuti i fatti, l'ho... l'ho... ho chiarito.

Debbo dire pure perchè nella ... l'ultima, la prima settimana di agosto che mi trovavo nel carcere... nel carcere, all'aula bunker di Palermo, d'accordo con mio fratello Enzo, mi aveva dato spalla a questa mia richiesta ed io sono andato avanti, sennò non l'avrei commesso, perchè non avrei potuto dire diversamente di quello che poi ho chiarito.”

Invitato a chiarire se avesse avuto delle riserve anche nei confronti del figlio di Riina, Giovanni, Brusca ha chiarito:

“Nella maniera più categorica, no. No, io non è che volevo non accusare il figlio di Riina, ma non accusando il Francesco Di Piazza, automaticamente non potevo coinvolgere il figlio di Salvatore Riina, ma l'ultima persona che io avrei voluto non accusare era il figlio di Salvatore Riina, cioè Giovanni Riina. Tanto è vero che io quando poi ho chiarito i fatti, ho accusato il figlio di Salvatore Riina senza nessun tipo di

problema. Dottoressa, è mio fratello che non voleva accusare il figlio di Salvatore Riina, perchè mio fratello non sapeva quello che io avevo nell'animo, quello che avevo dentro. E tant'è vero che mio fratello mi dice: "Anche il figlio di Salvatore Riina", ci dico: "Va bè, poi si parla"; io non gli volevo dire niente a mio fratello, perchè quando abbiamo... ho letto l'articolo sul giornale delle dichiarazioni di Cancemi, a mio fratello l'ho sdrammattizzato, perchè era pure presente. Per non farlo preoccupare l'ho addirittura sdrammattizzato, dico: "Non è vero, non esiste", però era vero perchè io sapevo che era vero, cioè a Salemi c'ero andato, i fatti erano veri. Non li sapevo nel dettaglio, cosa che poi ho scoperto dieci - quindici giorni fa. Cioè, l'ho scoperto nel dettaglio, perchè già in linea di massima c'eravamo".

Invitato a chiarire meglio a che cosa intendesse riferirsi con il riferimento a denunce per calunnia da parte di tre Procure, il Brusca ha dichiarato quanto segue:

**PRESIDENTE:** - Lei lunedì scorso ha fatto riferimento alla sua volontà di non accusare tali Vitale e Di Piazza perchè aveva dei debiti di riconoscenza nei loro confronti. E ha anche usato l'espressione, "Poi da parte di tre Procure sono stato denunciato per calunnia". A che cosa intendeva riferirsi?

**BRUSCA:** - Perchè nel mese di ottobre '96 le tre Procure mi hanno quantomeno contestato, io li chiamo denunciato, contestato queste accuse, ... Cosa era successo? Che io avevo fatto già delle dichiarazioni, poi nel frattempo comincia a collaborare mio fratello Enzo. In base alle dichiarazioni di mio fratello Enzo viene fuori che io non volevo accusare il Vito Vitale e Vito Di Piazza.

Calunnia perchè io al posto di Vito Vitale avevo accus... concordemente con mio fratello Enzo avevo messo al posto di Vito







Va peraltro rilevato che nel racconto del Brusca non è dato ravvisare, come si avrà modo di evidenziare più compiutamente nel prosieguo della esposizione, una pedissequa ripetitività di precedenti propalazioni, bensì significativi elementi di novità e originalità, quando non addirittura di significativa divergenza, che depongono per la derivazione originale delle sue dichiarazioni dal suo autore e per l'assenza di fenomeni di "contaminatio".

Sul piano della attendibilità strettamente intrinseca costituisce certamente un dato rilevante ed estremamente significativo la circostanza che, per ammissione dello stesso imputato, la decisione di collaborare con l'A.G., quantomeno nella fase iniziale, sia stata fortemente condizionata dal perseguimento di interessi non confessabili, strettamente connessi con la specifica situazione esistente all'interno del suo mandamento e con i contrasti insorti con altro collaboratore di giustizia appartenente alla sua stessa "famiglia".

Sotto tale profilo è appena il caso di ricordare, anticipando un tema che sarà trattato più avanti, il conflittuale rapporto personale con il Di Maggio, che il Brusca continua a considerare suo nemico personale e della famiglia, di cui dovrà tenersi conto nella valutazione delle contrastanti dichiarazioni rese da entrambi - e ribadite in sede di confronto - in ordine al coinvolgimento del primo nella strage per cui è processo, anche al fine di valutare se l'attendibilità complessiva del Brusca possa ritenersi ancora condizionata negativamente dal perseguimento di interessi non ancora chiariti.

Passando ora alla specifica disamina della ricostruzione della fase esecutiva dell'attentato fornita dal Brusca e ricollegandoci a quanto sopra evidenziato in ordine all'abbandono dell'originario progetto esecutivo per l'inadeguatezza delle vie di fuga e degli appoggi logistici

nella zona di Salemi (ff.7-8,ud.2/3), va sottolineato che il Brusca ha ipotizzato che il temporaneo accantonamento dell'esecuzione della strage sia da ascrivere al fatto che si era in piena guerra di mafia e la presenza di qualche "scappato" in zona talvolta imponeva repentine modifiche di piani criminosi, non escludendo, peraltro, che possa avervi contribuito l'esecuzione della strage di via Isidoro Carini in danno del prefetto Dalla Chiesa.

Il Brusca ha riferito che la ripresa operativa del progetto criminoso risale al maggio 1983 e comunque a circa 15-20 giorni prima della strage, senza essere tuttavia in grado di fornire indicazioni temporali precise (" non glielo so dire con precisione comunque un pò di tempo prima") allorchè gli venne affidato dal Riina o dal padre l'incarico di reperire un vetro blindato per effettuare sullo stesso una prova di sfondamento.

Dopo avere personalmente verificato, unitamente a Madonia Antonino, la consistenza di tale tipo di vetro, esaminando presso il fondo Pipitone dei Galatolo quelli montati sull'autovettura blindata Alfa 6, che i Salvo avevano a tal fine messo temporaneamente a loro disposizione, il primo si assunse l'incarico di reperirne uno tramite la "famiglia" napoletana dei Nuvoletta.

Non è stato in grado di precisare se fu uno degli affiliati a tale gruppo mafioso che provvide a recapitare il vetro ovvero se di ciò ebbe ad occuparsi lo stesso Madonia, recandosi a prelevare personalmente nel napoletano e portandolo poi a S.Giuseppe Jato, dove furono eseguite le prove.

Insieme al Madonia e al Di Maggio, che aveva frattanto predisposto un telaio per appoggiare a terra il vetro, si era recato presso una cava abusiva di proprietà della famiglia Di Maggio, sita in territorio di San

Giuseppe Jato e con un fucile Kalashnikov avevano effettuato prove di sfondamento con esito positivo.

Subito dopo si erano trasferiti, ad eccezione del Madonia, in contrada Dammusi dove il padre Bernardo, alla presenza anche di Salvatore Lazio, aveva distrutto definitivamente il vetro, colpendolo con un fucile di grosso calibro.

Trascorsi alcuni giorni il progetto criminoso subì delle modifiche nelle modalità esecutive (ff.23-24, ud.2/3) e si era cominciato a parlare di auto-bomba.

Il Brusca ha attribuito l'ideazione di tale tipo di attentato a Madonia Antonino, previo concerto con il Riina e con il padre Bernardo, prendendo spunto da analoghi fatti commessi nel napoletano.

Proseguendo nel suo racconto il collaboratore ha riferito che da quel momento lo scambio di informazioni era divenuto continuo ed egli aveva ricevuto l'incarico di reperire l'esplosivo, di procurare una bombola di gas da riempire con l'esplosivo e di portare il tutto a Palermo.

Frattanto, qualche giorno prima che gli venisse assegnato quell'incarico, aveva assistito alle prove di funzionamento di un telecomando in contrada Dammusi ove a tal fine erano giunti Madonia Antonino, Ganci Raffaele e Gambino Giuseppe Giacomo; in quell'occasione era stato il Madonia a portare un telecomando dello stesso tipo di quello poi utilizzato per la strage di Capaci e normalmente impiegato nell'aeromodellismo.

Il Brusca ha così descritto le caratteristiche tecniche e strutturali del congegno ricetrasmittente (ud.2.3.1999.f.29):

**“ Dunque, la ricevente era combinata in una cassetta... una scatoletta di legno, piccola scatoletta di legno larga dieci - quindici centimetri, dodici, quadrato o rettangolare leggermente, alta sette -**

otto - nove - dieci centimetri, ma non più di tanto, dove c'era montato il servo, che sarebbe un motorino che faceva girare una levetta per poi andare a fare il contatto con il detonatore, un chiodo per fare il... il falso conta... cioè il falso contatto, per poi fare esplodere il telecomando; poi c'erano le batterie sia per fare funzionare il servo sia per alimentare... cioè, per dare la carica al chiodo e fare poi il contatto per poi dare l'impulso al... al detonatore elettrico e scoppiare. E credo che abbia... anche su questo ho fatto pure uno schizzetto su... su un pezzo di carta.

Poi c'era... e con l'antenna, era un filo... un filo... proprio un filo di colore nero, se non ricordo male, proprio finissimo che faceva da antenna, che poi siccome l'ho montato io questo apparecchio usciva dallo sportello e l'ho fatto scendere nel... nel correntino della... della 126.

.. la trasmittente era un piccolo apparecchio... cioè un piccolo apparecchio, un... anche una specie di scatoletta con due... due levette e un'antenna centrale, se non ricordo male di colore argento o nero - argento. Sono passati tantissimi anni, quindi... però in linea di massima era colore nero - argento e anche su questo ho fatto pure un altro... in linea di massima uno schizzetto”

Ha inoltre precisato che per effettuare questa prova il Madonia e Lazio Salvatore si erano allontanati a circa trecento metri di distanza, recandosi nella proprietà limitrofa di tale Campione, mentre gli altri presenti, e cioè il Gambino, Ganci Raffaele e suo padre Bernardo, avevano il compito di verificare se il detonatore, posto a debita distanza dalla ricevente e che lui stesso provvedeva a montare e smontare, esplodesse a seguito dell'impulso proveniente dalla trasmittente.

Alla specifica domanda del P.M. se tutti i presenti fossero perfettamente consapevoli che quel telecomando sarebbe stato utilizzato per l'attentato al dr. Chinnici, il Brusca ha così risposto (ff. 36-37-ud.2/3) :

**“Al centouno per cento che era destinato al dottor Chinnici”.**

**P.M. - Lei era presente, sentì anche fare ai presenti discussioni con riferimento al dottore Chinnici? Cioè, sentì proprio dei discorsi specifici in questo senso?**

**BRUSCA: - Dottoressa, non c'era ogni volta bisogno di far il nome del dottor Chinnici. Bastava una volta, due volte, quindi poi il progetto era quello e non si parlava più, non c'era bisogno più di fare il... il nome.**

**P.M. : - E al momento di questa prova qualcuno dei presenti aveva già previsto in quale luogo si sarebbe realizzato l'attentato?**

**BRUSCA : - Sì, si sapeva che già era previsto, cioè davanti la porta, quando lui usciva da casa, .. a Palermo.; cioè davanti l'abitazione, cioè la porta dove lui usciva, la portineria. E c'era chi aveva studiato le abitudini, cioè i movimenti, quando entrava, quando usciva.**

**P.M.: - E lei come l'ha appreso questo fatto?**

**BRUSCA : - L'ho appreso perchè poi si è parlato che si stava preparando questo attentato a Palermo e già c'era tutto pronto, si conoscevano le abitudini. Però io non sapevo sino alla mattina quando sono arrivato, non conoscevo le altre persone che erano dedicati a questo tipo di attività.**

Ha inoltre precisato che fino al momento del trasporto dell'esplosivo a Palermo, le persone che più frequentemente si recavano a San Giuseppe Jato, “per questo e per altri fatti”, erano Raffaele Ganci, Giuseppe Giacomo Gambino e Antonino Madonia, **“quindi per i preparativi poi se la sbrigavano loro, cioè delegare o chiedere altri aiuti, ognuno poi metteva le sue persone a disposizione”**;

Quanto al reperimento dell'esplosivo, il collaboratore ha dichiarato che la richiesta era stata fatta dallo zio Brusca Mariuccio ad un parente, tale Piediscalzi Franco, fuochino presso la cava INCO di Modesto Giuseppe, persona a disposizione già da tempo dell'organizzazione mafiosa e che la consegna gli era stata fatta personalmente dal Piediscalzi presso la cava; l'esplosivo era stato poi custodito per un paio di giorni in contrada Dammusi.

A specifica domanda ha precisato che del quantitativo necessario “si parlò in famiglia” e “l'argomento come prima cosa l'affrontò Mariuccio Brusca...noi abbiamo chiesto un bel pò di polvere e ce ne ha dato un bel pò”.

Quanto poi al tipo di esplosivo, il Brusca ha chiarito che non ne fu richiesto uno specifico, ma essendo il Piediscalzi un “fuochino” aveva la possibilità “nel momento in cui lo collocava, non lo collocava tutto, ne toglieva una parte e lo conservava.. cioè lo detraeva dall'esplosione che lui faceva in generale”

L'esplosivo consegnato in due sacchetti del tipo di quelli utilizzati per il sale chimico presentava le seguenti caratteristiche:

BRUSCA :“ No, era tipo granuloso, un bianco leggermente scuro; .. non rotondo, ma era un pò sformato, non era proprio rotondo a palline, però granuloso. Credo che ho fatto sul punto, un paio di mesi fa, tre mesi fa, con dei consulenti da parte vostra, sul punto ho specificato nel dettaglio il tipo di esplosivo che io ho maneggiato per Capaci.

P.M. : - Per Capaci?

BRUSCA : - ... siccome per Capaci sono stati adoperati tipo di esplosivo e siccome stesso materiale che è adoperato per il dottor Chinnici, è stato adoperato per Capaci, quindi siccome in quella occasione sono stati adoperati diversi qualità, però una era quella del dottor Chinnici, in parte era uguale a quella del dottor Falcone. O perlomeno la fonte era la stessa, poi non so se il... quella di allora era la stessa ditta fornitrice che... che il Piediscalzi ci aveva dato.”

In ordina alla fase di confezionamento e trasporto dell'esplosivo, il Brusca ha riferito quanto segue.

La quantità contenuta nei sacchetti era all'incirca di 40-50-60 chilogrammi.

Egli aveva richiesto al Di Maggio di costruire una scatola in ferro con un'apertura nella parte superiore, fornendogli anche le dimensioni – preventivamente concordate con Madonia Antonino - e facendogli presente che avrebbe dovuto essere collocata nel portabagagli di una FIAT 126.

Frattanto aveva reperito in un garage di contrada Dammusi una bombola di gas e dopo averne svitato il rubinetto, collaborato dal Di Maggio all'interno dell'officina meccanica di quest'ultimo, aveva provveduto a riempire la bombola, collocando la rimanente parte di

esplosivo in due scatole di “aspor”, e sistemando il tutto (bombola, scatole e scatola metallica) nel portabagagli dell’autovettura Golf del Di Maggio.

Nelle prime ore del pomeriggio del giorno antecedente la strage, messi alla guida della predetta autovettura, preceduto dal Di Maggio che gli batteva la strada a bordo della FIAT UNO intestata al fratello Giuseppe, si erano diretti a Palermo, recandosi in una traversa della via Ammiraglio Rizzo, davanti all’esercizio commerciale “Gammicchia gomme”, dove aveva appuntamento con il Madonia.

A quel punto il DI Maggio, dopo avere offerto la propria disponibilità a rimanere qualora la sua presenza fosse stata utile, si era allontanato; subito dopo il Brusca a bordo della GOLF ed il Madonia a bordo di una FIAT UNO si erano introdotti in uno scantinato, sito nelle vicinanze in una traversa della via Ammiraglio Rizzo, all’interno del quale aveva notato una FIAT 126 di colore “verde oliva” poi utilizzata per compiere l’attentato; non ricordava se in quell’occasione fosse presente anche Ganci Calogero o se fosse sopraggiunto dopo.

Erano, quindi, iniziate le operazioni di preparazione e collocazione dell’ordigno esplosivo, che il collaboratore ha così descritto:

**“ BRUSCA: - Dunque, da quel momento in poi subito ci siamo messi in moto per cominciare a preparare, cioè passare i fili, montare tutta la ricevente, posizionare la bombola dell'esplosivo.**

**P.M. : - Cominciamo con il posizionamento dell'esplosivo. Dove l'avete collocato e se avete utilizzato determinati accorgimenti.**

**BRUSCA: - Dunque, mi ricordo che abbiamo messo prima la bombola di gas, poi questa scatola di cart... questa scatola di ferro e nel mezzo dei due, di laterale, abbiamo messo del cartone non farli**



**sbattere, cioè non fargli fare attrito eventualmente qualche imprevisto strada facendo.**

**P.M. : - Avete tolto la ruota di scorta?**

**BRUSCA : - Non me lo ricordo, dottoressa, non... è un particolare che non... non mi ricordo.**

**P.M. - Che altra attività avete fatto, compiuto sulla macchina oltre a collocare l'esplosivo?**

**BRUSCA : - Poi abbiamo passato... cioè dovevamo passare i fili... i fili dall'interno della macchina; abbiamo dovuto passare il detonato... cioè i fili del detonatore che si doveva andare a posizionare dentro il cofano della macchina, cioè dovevamo prendere il detonatore e poi infilarlo dentro...**

**P.M. : - Chi ve li aveva forniti i detonatori?**

**BRUSCA: - Sempre Franco Piediscalzi, sempre la stessa ditta. Quindi abbiamo perso un bel pò di tempo per potere fare tutto questo tipo di lavoro. La ricevente l'abbiamo collocata proprio sotto il seggiolino della macchina.**

**P.M.: - Seggiolino...**

**BRUSCA: - Guida.**

**P.M.: - ... lato guida?**

**BRUSCA : - Lato guida, sì.**

**P.M.: - Avete collocato anche un'antenna?**

**BRUSCA: - L'antenna era quella a filino, ricoperta di plastica, che poi l'abbiamo fatto fuoriuscire per quattro - cinque centimetri tra sportello e correntino della macchina.”**

Dopo avere precisato, a specifica domanda, che il detonatore, anch'esso fornito dal Piediscalzi, era stato collocato la mattina successiva dopo una breve sosta, prima di posteggiare l'auto dinanzi allo

stabile del Dott. Chinnici - attività, questa, di cui si parlerà più avanti – il Brusca ha riferito che durante la preparazione dell'auto-bomba curata da lui e dal Madonia era presente anche Ganci Calogero, pur non ricordando se si trovasse già all'interno del garage o fosse sopraggiunto dopo il loro arrivo, mentre “Enzo Galatolo andava e veniva”, portando acqua, attrezzi ed altro materiale necessario; non ricordava se in quella circostanza avesse notato la presenza di Anzelmo Paolo, certamente visto successivamente.

Tutta l'attività “per assemblare dentro la macchina i pezzi” li aveva impegnati per 4-5-6 ore ed era stata ultimata “tardissimo”, senza essere tuttavia in grado di precisare l'orario esatto.

Ricordava che subito dopo insieme al Madonia aveva rubato le targhe di un'auto che l'indomani mattina, prima di uscire dal garage, avevano montato sulla FIAT 126; le targhe erano state asportate nel corso della notte (“era notte fonda”) da un'altra FIAT 126 posteggiata in una traversa della via Sampolo di fronte ad alcuni negozi, precisando che nei pressi vi era un panificio ed un Hotel.

Subito dopo, insieme al Madonia, erano andati a dormire per qualche ora in un appartamento sito in via D'Amelio, curando di mettere la sveglia per le ore 5,30 ed attivando altresì la sveglia telefonica.

A specifica domanda se oltre alle prove di funzionamento del telecomando in c.da Dammusi ne avessero effettuato altre in luoghi diversi ed in particolare nello scantinato, dichiarava testualmente (ff.65-66) :

**BRUSCA** : - Non me lo ricordo. Cioè, nello scantinato sì, il funzionamento dentro lo scantinato cioè lo abbiamo fatto qualche prova, se funzionava, c'era qualche .. cioè qualche stupida... no stupidaggine,

qualche cosa che non funzionava, ma era cosa momentanea. Cioè, abbiamo fatto le prove, ma subito li abbiamo...

**P.M.**: - E dopo queste prove all'interno dello scantinato lei ricorda se avete effettuato altre prove in altri posti prima proprio dell'attentato?

**BRUSCA** - Dottoressa, non me lo ricordo, cioè proprio...

**P.M.** : - Ricorda se nel corso della notte, prima o dopo il furto delle targhe, lei si è nuovamente recato a fondo Pipitone?

**BRUSCA** : - Dottoressa, non me lo ricordo se io sia andato in fondo Pipitone, ..non sono in condizioni nè di escludere nè di confermarlo, perchè non ho un ricordo ben preciso.”

Ha inoltre riferito che la mattina della strage insieme al Madonia, a bordo della Fiat Uno, si spostarono dall'appartamento di via D'Amelio – dove la sera precedente aveva posteggiato la Golf – al garage in cui era custodita la FIAT 126, precisando che Galatolo Vincenzo aveva aperto la saracinesca.

Dopo avere montato le targhe rubate si era messo alla guida della FIAT 126, mentre il Madonia con la FIAT Uno aveva fatto da battistrada fino alla via Pipitone Federico.

Giunto sulla strada, aveva avuto modo di vedere a circa cento metri di distanza, all'altezza della Fiera del Mediterraneo, il Gambino Giacomo Giuseppe e Ganci Raffaele nella via Ammiraglio Rizzo, a bordo di un'autovettura, i quali si erano subito allontanati certamente per perlustrare la strada.

Poco prima di arrivare nella via Pipitone Federico si era fermato, era sceso dall'auto, e dopo avere aperto il cofano aveva inserito il detonatore nella bombola del gas; ripresa la marcia, giunto nel luogo della strage, aveva notato Ganci Calogero e Anzelmo Francesco Paolo, all'interno di un'autovettura bianca, probabilmente una FIAT 127 o una GOLF, che

stavano liberando il posteggio dinanzi all'abitazione del dr. Chinnici per far posto alla FIAT 126.

Secondo le istruzioni ricevute dal Madonia, aveva quindi provveduto ad occupare il posto lasciato libero, avendo cura di posteggiare l'auto-bomba in posizione orizzontale e cioè parallela rispetto al marciapiede, lasciando altresì uno spazio davanti la parte anteriore dell'autovettura e si era trattenuto all'interno dell'abitacolo per effettuare alcune operazioni.

All'udienza del 2/3/1999 il Brusca ha così descritto la fase sopra menzionata:

**BRUSCA - Esce Calogero Ganci ed entro io. Entro io e posiziono la macchina, già stabilito, in modo che il dottor Chinnici quando esce dal portone esca proprio davanti alla 126. Cioè, lascio proprio lo spazio, perchè c'erano due piante, cioè due vasi con delle piante posteggiati davanti la portineria e io posiziono la 126 in maniera che il dottor Chinnici appena usciva di casa non doveva svirgolare fra le macchine. Cioè, direttamente dalla portineria si andava a mettere in macchina, cioè proprio in modo che passasse proprio davanti alla 126. Io esco, chiudo... cioè, esco con molta cautela, perché c'era già tutto azionato. L'unica cosa che faccio è che quando scendo dalla macchina alzo il sediolino; siccome preventivamente avevamo preso... dove c'era il chiodo avevamo messo un tubicino di plastica per ricoprire il chiodo di ferro in modo che se succedeva qualche falso contatto, qualche cosa, il contatto, cioè la levetta che avevamo costruito precedentemente non andava a fare contatto o se si muoveva c'era l'isolante, che era questo tubicino di ferro. Alzo l'isolante di gomma, cioè che sarebbe come lo spessore era questo, il tubicino che si adoperava per i motorini per la benzina, non so se lei**

ne ha presente. Dopodichè io alzo il sediolino, tolgo questa custodia, alzo il sediolino, prendo l'antenna, la faccio fuoriuscire dalla macchina tre - quattro - cinque centimetri proprio sotto lo sportello; chiudo lo sportello con molta calma, lo appoggio e poi per chiuderlo definitivamente con... di dietro cioè lo spingo e siccome l'avevo toccato con le mani, cioè, faccio in modo che tolgo pure le impronte digitali, perchè non sapevo se usciva, se non riusciva tutto. E avevo un pezzo per non farla vedere, che se qualcuno possibilmente affacciava dal balcone non la faccio notare. Dopodichè scendo da questa macchina, la chiudo regolarmente e me ne vado. Me ne vado... in un primo tempo ricordavo che me n'ero andato a piedi verso via Libertà.

**P.M. : - Come l'ha chiusa la... lo sportello...?**

**BRUSCA : - L'occhietto... cioè, l'occhiello l'ho appoggiato e poi...**

**P.M. : - Poggiato, perfetto.**

**BRUSCA : - ... e l'ho spinto con il di dietro, cioè in maniera da chiudersi definitivamente.....Per non dargli lo botto.”**

Sceso dall'auto, dopo avere percorso 30-40-50 metri fino al luogo in cui era posteggiato il camion ed in cui notò la presenza del Ferrante, era salito sull'auto del Ganci e dell'Anzelmo che lo avevano accompagnato “verso la via Libertà” (f.80) e più precisamente nelle immediate vicinanze del camion, nei pressi del quale era posteggiata la FIAT Uno prima condotta dal Madonia nella fase di trasferimento dal garage al luogo dell'attentato.

Era quindi salito su tale ultima autovettura, a bordo della quale si trovava ancora il Madonia, il quale subito si era collocato sul cassone del camion, probabilmente un modello FIAT 110, alla guida del quale aveva riconosciuto Giovan Battista Ferrante.

Sul punto Brusca ha precisato che in realtà quella era la prima volta che vedeva il Ferrante, uomo d'onore che non conosceva e che rivide successivamente, riconoscendolo, in occasione dell'omicidio di Puccio Pietro.

Precisava che il camion era posteggiato nella via Pipitone Federico, con direzione di marcia verso la chiesa di S.Michele, a circa centocinquanta - duecento metri dalla FIAT 126 - rispetto alla quale era collocato più a sud e cioè più vicino alla via Libertà - sul lato opposto rispetto a quello dove era posteggiata l'auto-bomba ed era accostato ad un'impalcatura e distaccato rispetto al marciapiede.

Sul cassone del camion vi erano bidoni di calce e materiale per l'edilizia ed il Madonia era vestito da muratore, con canottiera e pantaloncini corti.

Per evitare di destare sospetti stando a bordo dell'autovettura aveva effettuato dei giri di perlustrazione nella zona, nel corso dei quali aveva notato la presenza di altri uomini d'onore che effettuavano lo stesso servizio: Pino Greco detto "Scarpa" assieme a Vincenzo Puccio a bordo di una SIMCA Talbot ed Enzo Galatolo a bordo di una Lancia Beta coupè di colore azzurro.

Ad un certo punto aveva notato l'arrivo delle auto del servizio di scorta al Dott. Chinnici ed i Carabinieri avevano provveduto a chiudere la strada bloccando il traffico nelle due traverse che, a monte ed a valle, intersecavano quel tratto della Via Pipitone Federico dove era ubicata l'abitazione del giudice.

A quel punto aveva posteggiato la FIAT Uno dietro al camion e il Madonia, che era già salito sul camion portando con sè il telecomando custodito all'interno di una busta di plastica, si era posto sul cassone

dietro la cabina con le mani appoggiate sulla c.d. “forca”, aveva premuto il telecomando ed **“era successo il finimondo”**.

Ha precisato che il Madonia si era collocato a ridosso della cabina la cui altezza consentiva al primo di sporgere con il capo oltre il tettuccio e di avere quindi una comoda visuale.

Il telecomando aveva le dimensioni di circa venti centimetri ed un'altezza di circa 5-6-7 centimetri, ed era del tipo di quello utilizzato per gli impulsi a distanza delle macchinette-giocattolo, con le levette, di colore argento metallizzato.

Ha inoltre riferito di avere notato il Madonia nell'atto di richiudere l'antenna del telecomando, mentre il camion si era mosso repentinamente imboccando una traversa sulla destra e dopo avere percorso pochi metri aveva effettuato una sosta per consentire al Madonia di scendere e di salire sull'auto guidata dallo stesso Brusca.

Giunti in via D'Amelio, il Brusca aveva posteggiato la FIAT Uno e si era recato con la propria Golf presso uno studio notarile sito nei pressi del palazzo di giustizia per stipulare un atto; dichiarava di non ricordare il nome del notaio precisando tuttavia di avere appreso frattanto che era morto suicida.

Il Madonia era poi salito su un'Alfa Beta coupé, che il Brusca non è stato in grado di precisare se fosse quella del Galatolo o quella dello stesso Madonia, possedendo entrambi un'autovettura dello stesso tipo.

Il quadro ricostruttivo della fase esecutiva della strage offerto dal Brusca appare qualificato, ad avviso della corte, da indubbi connotati di originalità e specificità che depongono per la provenienza delle informazioni fornite da un patrimonio di conoscenze proprio del collaboratore, non essendo ravvisabile, anche alla luce della ricostruzione fornita dagli altri coimputati, di cui si dirà più avanti, né

una pedissequa ripetitività né un mero recepimento manipolatorio del racconto degli altri protagonisti della stessa fase.

Quanto, poi, all'attendibilità intrinseca, sub specie della coerenza e della costanza delle dichiarazioni, va innanzitutto rilevato che molte delle contestazioni mosse dalla difesa in sede di controesame devono ritenersi ampiamente superate alla luce dei plausibili chiarimenti forniti dallo stesso imputato, con particolare riferimento ai seguenti punti(cfr.ud.3/3).

In relazione all'assunto dibattimentale di essere stato consapevole della destinazione dei telecomandi al momento delle prove eseguite in c.da Dammusi, la difesa ha contestato al Brusca che nel verbale dell'interrogatorio reso al P.M. in data 11 agosto 1996, aveva reso sul punto la seguente dichiarazione (pag. 8): "Secondo me quando furono fatte queste prove del telecomando era stato già definito tutto il piano operativo compresa l'individuazione del luogo ove fare l'azione. Io però non ne fui messo al corrente".

Il Brusca ha fornito il seguente chiarimento: “ Signor Presidente, io sapevo dell'attentato al dottor Chinnici; non conoscevo chi aveva pensato al posteggio, chi aveva pensato al garage, chi aveva pensato a rubare la 126. Cioè, non conoscevo il piano operativo cioè in Palermo, ma conoscevo qual era lo scopo, qual era il fine”.

L'affermazione, quindi, di non esserne stato messo a conoscenza, come il Brusca ha poi ribadito a specifica domanda del presidente, andava riferita non all'impiego del telecomando per la strage ma “al fatto operativo in Palermo”.

Con riferimento alle persone presenti in c.da Dammusi ed in particolare a quella, data per certa nel corso dell'esame dibattimentale (“**oggi gliela do per certa**”), di Giacomo Giuseppe Gambino, la difesa



ha contestato l'iniziale incertezza del Brusca sul punto, desumibile dal verbale in data 11 agosto 1996( pag. 8), nel corso del quale l'imputato aveva dichiarato: "Nell'occasione erano presenti oltre a Nino Madonia, a ma e a mio padre, Balduccio Di Maggio e Salvatore Lazio, che in seguito si uccise, e mi sembra Giacomo Giuseppe Gambino. Non sono in grado di fare affermazioni sicure sulla presenza di Gambino in quanto in più occasioni costui venne a Dammusi accompagnato da Nino Madonia".

Il P.M. ha tuttavia integrato la contestazione facendo rilevare che nel corso dell'interrogatorio in data 24 ottobre 1997 l'argomento era stato ripreso ed il Brusca alle specifiche domande del P.M. aveva fornito le seguenti puntualizzazioni :

P.M. - "Lei ha più volte parlato di una prova di telecomando effettuata in contrada Dammusi alla presenza di suo padre, Bernardo Brusca, di tale Lazio che poi si è ucciso... alla sua presenza, alla presenza di Nino Madonia e alla presenza anche di Di Maggio Baldassare.

Brusca: "Giuseppe Giacomo Gambino e Raffaele Ganci".

P.M. "Quindi, erano anche presenti Raffaele Ganci e Giuseppe Giacomo Gambino?"

Brusca: "E Giuseppe Giacomo Gambino".

Sul punto va rilevato che proprio nel corso dell'esame dibattimentale condotto dal P.M., con riferimento al Gambino, il Brusca aveva chiarito che effettivamente aveva espresso inizialmente qualche dubbio e successivamente, quando aveva raccolto meglio i suoi ricordi, si era dichiarato certo.

Altro punto che ha costituito oggetto di contestazione riguarda la disponibilità dell'esplosivo.(ud. 3 marzo 1999, pagg. 18 – 25)

In relazione all'assunto dibattimentale, ribadito nel verbale in data 27/10/1999, secondo cui l'esplosivo era già nella loro disponibilità, la

difesa ha contestato il verbale in data 11 agosto 1996, dal quale risulta che l'esplosivo era stato fornito da Piediscalzi così come i detonatori

Il contrasto emergerebbe, ad avviso della difesa, anche con quanto il Brusca aveva sul punto riferito il 24 ottobre 1997 al P.M. secondo cui l'imputato e comunque il gruppo di appartenenza aveva la disponibilità dell'esplosivo.

Il collaboratore ha fornito il seguente chiarimento assolutamente univoco:

**BRUSCA** - In disponibilità nel gruppo degli altri mandamenti, il mandamento di San Giuseppe Jato, cioè, non l'aveva nè Giuseppe Giacomo Gambino nè i Madonia nè i Ganci. Cioè, nella disponibilità del mandamento di San Giuseppe Jato. Poi all'interno della nostra famiglia avevamo a Piediscalzi Francesco; credo che sia stato la prima volta che gli avevamo chiesto questo tipo di cortesia, che era sempre a nostra disposizione, cioè un parente nostro. Cioè, ci siamo presi l'impegno noi del gruppo di prelevare questo esplosivo, cioè di farci dare l'esplosivo. Tutto qua.

**PRESIDENTE:** - Quindi, lei cosa vuole dire, che il mandamento di San Giuseppe Jato non disponeva di esplosivo?

**BRUSCA** - No

**PRESIDENTE:** - Li avevano gli altri mandamenti, ma non il vostro.

**BRUSCA** - No, gli altri mandamenti non l'ha... in questa occasione serviva l'esplosivo, parlando: "Chi ci pensa?" Il mandamento di San Giuseppe Jato, ci pensiamo noi, perchè avevamo questa possibilità. Parlando con Franco Piediscalzi...

**PRESIDENTE:** - Intendendo per disponibilità la possibilità di richiederlo a questa persona.

**BRUSCA** : - Perfetto, perfetto. E quindi... e poi richiesto e ce l'ha fornito.

**PRESIDENTE**: - E gli altri mandamenti?

**BRUSCA** - No, non ne hanno messo, in questa occasione l'abbiamo messo noi. Poi se gli altri l'hanno adoperato per altri fatti questo non lo so. Per questo fatto, il fatto è avvenuto così.

**AVV. IMPELLIZZERI**: - Signor Brusca, però lei il 24 ottobre '97 sempre sul punto ha dato altra versione, ha testualmente detto, Pubblico Ministero, pagg. 5 e 6: "Ecco, cominciamo per ordine, Di Maggio cosa preparò per lei?" Brusca: "Dunque, per quanto riguarda la situazione dell'esplosivo noi avevamo già l'esplosivo, come si suol dire, a deposito, conservato da tempo, poco tempo prima che ci avevamo procurato dalla cava di Modesto, tramite mio parente Franco Piediscalzi, al che quando poi stabiliamo il giorno preciso io, il Di Maggio e il Lazio Salvatore nel garage del casola... cioè nel caseggiato in contrada Dammusi portiamo la bombola, svitiamo il rubinetto, etc.".

**P.M.** - Presidente, se mi consente. A me pare che non esista nessun contrasto, perchè questa frase del Brusca si riferisce al momento in cui avviene il trasferimento. Dice, chiesto: "Avendo già la disponibilità dell'esplosivo l'abbiamo portato a Palermo". Quindi ne avevamo la disponibilità che l'avevamo già richiesto a Piediscalzi ed era stato prelevato dalla cava di Modesto presuppone il discorso che aveva fatto il 13 agosto. A parere di questo Ufficio, non esiste..... alcun contrasto perchè sono due momenti diversi. Lui dice: "Al momento del trasferimento l'avevamo già, perchè già l'avevo chiesto a Piediscalzi".

**BRUSCA** - Cioè, disponibilità una volta, cioè, si deve fare questa attività; si chiede al Piediscalzi; ci mettiamo questo materiale al

deposito; il deposito ce l'abbiamo nella nostra disponibilità a San Giuseppe Jato, cioè conservato in mezzo al giardino, perchè...

**PRESIDENTE:** - Quindi ve lo consegna.

**BRUSCA :** - Sì, ce lo...

**PRESIDENTE:** - Ve lo prendete e ve lo portate.

**BRUSCA:** - Perfetto. Dopo, quando ne abbiamo la (disponibilità) utilizziamo a riempire la bombola, facciamo quello che dobbiamo farci, man mano che si va a fare l'attività. Non so se sono stato chiaro”.

Ulteriore punto oggetto di contestazione riguarda l'utilizzazione della bombola per il trasporto dell'esplosivo di cui nel corso del verbale in data 11/8/1996 non aveva parlato.

Appare opportuno riportare testualmente le dichiarazioni rese dal collaboratore: (ud.3/3/1999, pagg. 29 – 34).

**AVV. IMPELLIZZERI:** - ... Come fu portato allo scantinato? All'interno di che cosa fu portato nello scantinato l'esplosivo usato per la strage?

**BRUSCA** - Con la Golf di Di Maggio Baldassare, che precedentemente ci avevamo messo la bombola di gas e la... e l'esplosivo con le scatole di aspor. Da Gammicchia a... ci siamo recati subito nello scantinato. Cioè, io con la mia e lui con la sua macchina.

**AVV. IMPELLIZZERI:** - Quindi, dentro una bombola e dentro una scatola?

**BRUSCA :** - Dentro una bombola e dentro la scatola e la scatola di ferro a parte.

**AVV. IMPELLIZZERI:** - Lei però l'11 agosto del '96, sempre su questo punto e relativamente al trasferimento non ha parlato di bombola.

**BRUSCA** - L'ho chiarito ieri.

**P.M.** Ma l'ha anche chiarito, Presidente. Ha detto che prima ricordava due contenitori..... e poi ha ricordato la bombola e il contenitore. Ma perchè dobbiamo tornare indietro?

**PRESIDENTE:** - Il collaboratore lo ha detto fin dall'inizio che molte cose le ha ricordate gradatamente nel tempo.....Va bene, avvocato, legga il brano che le interessa.

**AVV. IMPELLIZZERI:** - Pag. 9, 11 agosto '96. "L'esplosivo era per quantità tra i settanta e i novanta chili del tipo granuloso di color bianco come quello usato nelle cave. Io lo portai via confezionato in due contenitori di cartone nel cofano di un'auto V... W Golf gti diesel di proprietà di Di Maggio. Lo stesso Di Maggio mi batteva la strada con una Fiat Uno di color bianco di cui ricordo anche la targa, 704..."

**PRESIDENTE:** - Va bene, avvocato, ora mi legga però anche l'interrogatorio in cui parla della bombola e vediamo quali giustificazioni ha fornito il collaboratore.

**AVV. IMPELLIZZERI:** - Ma infatti ne parla della bombola, Presidente, ma qui non ne ha parlato della bombola.

**BRUSCA** - Signor Presidente, non me lo ricordavo in quel momento.

**PRESIDENTE:** - Eh, però leggiamolo ora l'altro interrogatorio, avvocato. Cioè, già era emersa questa omissione, vogliamo chiamarla così, era già emersa.- Però la contestazione facciamola completa.

**AVV. IMPELLIZZERI:** - Perfetto. 13 giugno '97, pag. 66, Presidente, ne parla al G.I.P. per la prima volta, quando gli si contesta l'ordine di custodia cautelare si parla espressamente, a pag. 66, di questa bombola di cui avrebbe fatto menzione nel trasporto. Devo leggere?

**PRESIDENTE:** - Certo, avvocato. Desidero anche sapere, a questo punto, se il G.I.P. chiede al Brusca conto e ragione del fatto che non

aveva prima parlato della bombola. Se il Brusca fornisce delle giustificazioni in ordine a questo ricordo che era affiorato.

**AVV. IMPELLIZZERI:** - No, Presidente, questo il G.I.P. non lo chiede. È il collaborante...che rende questo particolare autonomamente.

**PRESIDENTE:** - Ci può chiarire la ragione per la quale ne ha parlato in un secondo momento, se n'è ricordato dopo?

**BRUSCA** - Signor Presidente, debbo chiarire alla Corte che non lo sa. Io inizialmente ho avuto una fase di collaborazione molto travagliata, sia per problemi interni sia per problemi di tensione. E onestamente non me lo ricordavo, avevo dei ricordi .. un pò offuscati. Man mano, con il tempo, sia per problemi miei sia man mano che mi andavo ricordando, avevo la... la coscienza di avvertire chi di competenza: "Guarda, ho sbagliato su questo, ma la situazione è così". E man mano che andava affiorando io li andavo dicendo i fatti, Signor Presidente. Eh, se questa è una colpa, mi dispiace, ho sbagliato, però nel tempo io ho avuto la possibilità di chiarire e verificare i fatti."''''''''

Ulteriori contestazioni sono state mosse dalla difesa in relazione ad altre circostanze.

In particolare, in ordine alle persone presenti all'interno del garage-scantinato, indicate in Nino Madonia, Enzo Galatolo e successivamente anche Calogero Ganci e Anzelmo Francesco Paolo – per questi ultimi due il Brusca ha ribadito la sua incertezza mnemonica (“forse France... Calogero Ganci, Antonino Madonia, Enzo Galatolo che andava e veniva e forse quella di Francesco Paolo Anzelmo”) – la difesa ha contestato le diverse risultanze dei precedenti verbali ed in particolare :

**Verbale 11/8/1996**, pagg. 9 e 10: "A questo punto, dopo che Di Maggio era andato via, io e Madonia ci recammo in uno scantinato sito nei pressi e per quel che ricordo in una traversa di via Ammiraglio

Rizzo. Non ricordo la presenza di altre persone dentro lo scantinato, ma non lo posso escludere".

**Verbale 13/8/1996** : emerge in questa fase la presenza di Enzo Galatolo ed ancora nei verbale del 13/8/1996 e del 13/6/1997 viene indicata con certezza la presenza di Calogero Ganci e forse Anzelmo Francesco Paolo.

A seguito della opposizione del P.M., sul rilievo che nel verbale in data 11 agosto 1996 il Brusca non aveva escluso la presenza di altre persone, il collaboratore ha dichiarato :

BRUSCA : - Posso chiarire? Nel momento in cui viene aperta la saracinesca, entro, non mi ricordo le altre persone. Successivamente mi ricordo la presenza di Calogero Ganci, però al momento che entro io, Antonino Madonia ed Enzo Galatolo. Non avevo visto lì dentro nessuno; poi mi ricordo... mi ricordo della presenza di Calogero Ganci; non mi ricordo la presenza di Paolo Anzelmo.

**PRESIDENTE**: - Cioè, lei dice: "Io, Antonino Madonia e Galatolo...nel senso che entrate tutti e tre?"

**BRUSCA** - Quasi tutti e tre contemporaneamente. Solo questo è il particolare, Signor Presidente, non ho altro chiarimento da fare. Cioè, è stato un pomeriggio abbastanza travagliato, convulso, quindi le persone poi li ho visti in altre occasioni; quando me lo sono ricordati precisi io li ho detti."

Dopo aver ulteriormente ribadito, sul punto, il sopravvenuto ricordo di soggetti, circostanze e dettagli, il Brusca ha precisato:

BRUSCA : - Signor Presidente, Galatolo Raffae... Galatolo Vincenzo assieme ad Antonino Madonia ci deve essere pure qualche altro particolare, voglio ricordare all'avvocato, che Enzo Galatolo mi portò una maglietta. Io avevo una maglietta di lino, me la sono cambiata e me

ne portò una a strisce e me la porta Enzo Galatolo, perchè quella prima me l'avevo sporcato il giorno in cui stavo montando la macchina. Quindi, Enzo Galatolo mi porta la maglietta ed era pure presente. Non mi ricordo se era quando aprì il garage o meno, però la maglietta me la portò”

Va peraltro rilevato che nel verbale in data 24/10/1997(f.20) il Brusca aveva riferito della presenza del Galatolo indicandolo come colui che aveva aperto la saracinesca.

Il 13/8/1996, inoltre, a distanza di due giorni dal primo interrogatorio, Brusca, mentre parlava di altri fatti, aveva riferito spontaneamente: "A proposito della strage Chinnici ho ricordato ieri sera che probabilmente ho visto anche Enzo Galatolo all'interno dello scantinato, di cui ho già detto, il giorno della consumazione della strage. Se non ricordo male entrò per portarci dell'acqua e subito dopo andò via. Ho rivisto il Galatolo anche l'indomani mattina nella zona in cui fu consumata la strage. Preciso di averlo visto con una Lancia Beta Coupè". (cfr.f.50, ud.3/3/1999 e verbali acquisiti ex art.503 c.p.p.)

Alla domanda della difesa se fosse rimasto a dormire in via D'Amelio nel “covo” di Antonino Madonia o fosse andato nel fondo Pipitone, il Brusca ha ribadito di avere dormito nella casa di Madonia e di non ricordare di essere andato nel fondo Pipitone, pur affermando di non poterlo escludere.(“ Non sono neppure in condizioni di poterlo escludere perchè non me lo ricordo... non lo escludo perchè non me lo ricordo. Io escludo una cosa quando sono sicuro”).

Anche in ordine alle prove del telecomando ed in particolare alla domanda se oltre che in contrada Dammusi fosse stato provato altre volte, il Brusca ha ribadito testualmente :

“ Io ho detto, ho dichiarato che mi ricordo solo quello in contrada Dammusi, poi dentro lo scantinato abbiamo fatto qualche prova così,



momentanea. In altri posti non mi ricordo. Non lo posso neanche escludere perchè non me lo ricordo”.

Nel corso del controesame, con riferimento al furto delle targhe ed alla sostituzione di quelle originarie della Fiat 126 con quelle sottratte nel corso della notte(nelle prime ore del 29 luglio) unitamente al Madonia, la difesa ha contestato il contenuto del verbale in data 11 agosto 1996 dal quale risulta (pag.13) che "a questo punto il Pubblico Ministero formula altre domande a specificazione di quanto sin qui dichiarato e lo stesso risponde....Non è in grado di riferire chi si era occupato della 126 nè se ci fosse stata una sostituzione di targhe nè il modello delle targhe montate sopra", ciò che contrasta con quanto dichiarato sia in dibattimento che nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. il 24 ottobre '97, e cioè di essersi attivato unitamente ad Antonino Madonia prima per il furto delle targhe e poi la loro sostituzione.

Invitato a fornire chiarimenti, il Brusca ha dichiarato :

“ Signor Presidente, che non ho rubato la 126, non so chi l'ha rubata; non mi ricordo delle targhe, non mi ricordavo del furto delle targhe. A forza poi di ricordare piccoli particolari, mi sono ricordato di avere rubato le targhe assieme ad Antonino Madonia e della sostituzione della macchina... cioè della macchina, delle... delle targhe prima di uscire dal garage. Questo particolare. Tutto il resto, 126, che targhe aveva, non me li ricordo, Signor Presidente. Credo che siano quelle vecchie, però non me lo ricordo con... con certezza”.

Nel corso del controesame, su sollecitazione della difesa, il Brusca, confermando quanto dichiarato nel corso dell'udienza precedente, ha ribadito che subito dopo la collocazione della FIAT 126 si diresse verso la chiesa di S.Michele, ammettendo di avere inizialmente (verb.11/8/1996) fornito una versione parzialmente diversa:

**BRUSCA** - Al dibattimento io l'ho detto questo, prima avevo detto diversamente. Prima ricordavo che... di avermene andato a piedi davanti alla portineria dov'è successo il fattaccio fino arrivare dove c'era Antonino Madonia; invece poi ho ricordato che non era così, ma bensì sono andato verso la chiesa, aggirando la traversa c'era Paolo Anzelmo, Francesco Paolo Anzelmo e Calogero Ganci, mi sono messo in macchina e mi hanno accompagnato loro giù. Mi hanno fatto scendere dalla macchina e poi ho visto il Ferrante a bordo del camion, c'era Antonino Madonia che poi si è andato a mettere sul camion e io sono rimasto sulla macchina ad aspettare fino a che succedesse tutto il...

Ricordavo di andarmene... di avermene andato a piedi, invece poi ho ricordato com'è avvenuto il fatto.

AVV. IMPELLIZZERI: - Questa sarebbe stata la prima versione data da lei.

BRUSCA - Sì, prima avevo detto che scendendo dalla macchina me n'ero andato a piedi verso via Libertà. Poi ho ricordato che non era andata così, ma bensì: sono salito verso la chiesa, ho girato a sinistra, c'erano i due che mi aspettavano in quanto erano stati... cioè, che avevano uscito dal parcheggio, mi sono messo in macchina e mi hanno accompagnato giù dove c'era il camion, dove mi aspettava il Madonia e il Giovan Battista Ferrante, che in quel momento non conoscevo.

AVV. IMPELLIZZERI: - E il camion era arrivato o non era arrivato?

BRUSCA GIOVANNI: - Eh, io l'ho visto lì quando sono arrivato. Se era arrivato prima, dopo... cioè, no prima, dopo; se era arrivato un minuto prima, un'ora prima, un giorno prima questo non lo so. Io l'ho visto là.

AVV. IMPELLIZZERI: - Ma lei prima che arrivasse questo camion fece dei giri attorno all'isolato con Antonino Madonia?

BRUSCA: - No.

AVV. IMPELLIZZERI: - Sulla Fiat Uno.

BRUSCA : - No. Li ho fatti da solo.

PRESIDENTE: - Scusi, li ha fatti da solo in che senso?

BRUSCA GIOVANNI: - Che io mi sono messo in macchina. Siccome stavo fermo, posteggiato lì davanti e mi spaventavo che qualcuno potesse vedere questa persona a bordo di una macchina, ogni tanto metteva in moto e mi facevo qualche giro. Mancavo cinque minuti, tre minuti, quattro... il tempo di fare un giro dell'isolato e...

...No, no, in attesa che arrivasse il corteo per andare a prendere il dottor Chinnici, perchè siamo arrivati prima delle sette; arrivare alle otto e mezza è successo questo... un'ora e un quarto, un'ora e mezza, quello che è stato, di aspettare...”

A quel punto la difesa ha contestato all'imputato il verbale in data 13/6/1997 dal quale risulta che il Brusca aveva dichiarato testualmente: **“... essendo che stiamo fermi in via Pipitone Federico facciamo ogni tanto qualche giro per non stare fermi sempre in un punto, io e Antonino Madonia”**.

Invitato a precisare se i giri intorno all'isolato li avesse fatti da solo, il Brusca ha dichiarato :

“ Signor Presidente, io li ho fatti da solo. Ripeto, non escluso che ne abbia fatto qualcuno con Antonino Madonia, ma li ho fatti da solo e facevo qualche giro; passavo dalla macchina, cioè dov'era posteggiata la macchina, tenevo sempre sotto controllo la macchina, non mi muovevo da là. Cioè, io se facevo... il tempo di girare l'angolo, però ero sempre là, sulla zona, non è che mi allontanavo o mi spostavo che me ne andavo al Politeama o me ne andavo a piazza Leone. Il tempo di fare la traversa e

giravo, cioè non stavo fermo. Ogni dieci minuti - un quarto d'ora mettevo in moto e facevo un giretto, ma era... in sostanza ero sempre là.”

Quanto all'orario di arrivo del camion, il collaboratore ha dichiarato :

**BRUSCA** “ Il camion non l'ho visto arrivare. Gli posso dire che il camion era lì, però se era arrivato prima, un'ora, due ore, tre ore, cinque ore, non... se è pernottato là...”

**PRESIDENTE:** - Quindi, lei lo ha trovato lì il camion.

**BRUSCA :** - Sì, me lo ri... e quando sono sceso dalla macchina con i due l'ho trovato lì.

**AVV. IMPELLIZZERI:** - E a che ora l'ha visto?

**BRUSCA:** - Avvocato, io sono arrivato intorno alle sei e mezza - sette meno un quarto - sette meno venti, non... non è che mi sono puntato l'orologio. Sicuramente prima delle sette che cominciasse il traffico, che aprissero le portinerie, che prima di aprire le portinerie noi dovevamo essere già sul posto, che di solito le portinerie aprono alle sette - sette e un quarto - sette e dieci. Almeno questo mi fu stato detto.

**AVV. IMPELLIZZERI:** - Quindi quando voi facevate i giri attorno all'isolato il camion era lì?

**BRUSCA:** - Quando io facevo i giri e dopo che sono sceso dalla macchina con Francesco Paolo Anzelmo e Calogero Ganci il camion l'ho trovato lì. Dopodichè io mi sono messo in macchina nella macchina di Antonino Madonia e ho fatto quell'attività che poco fa ho detto.

Altro punto di contrasto con precedenti dichiarazioni, oggetto di specifica contestazione da parte della difesa, riguarda l'autovettura con la quale il Madonia ed il Brusca si sarebbero allontanati dalla via Pipitone Federico subito dopo l'esplosione per raggiungere via D'Amelio.

Il collaboratore ha infatti ribadito di avere raggiunto la Via D'Amelio con il Madonia a bordo di una sola autovettura, la FIAT uno più volte citata, mentre nel corso dell'interrogatorio reso il 24 ottobre '97 aveva riferito della presenza di un'altra macchina con la quale sarebbe andato via Antonino Madonia.

A pag. 29 del citato verbale, infatti, il Brusca aveva dichiarato: "Dottoressa, io sono rimasto sul punto cento per cento e tanto è vero che io era d'accordo con Antonino Madonia che appena il Ferrante fra un pò di... cioè appena si fa l'attentato Antonino Madonia scende dal camion, lo prendo io e poi gli consegno la macchina che Enzo Galatolo aveva portato per mettersi a sua disposizione. Io e Antonino. Io con la Fiat Uno ed Antonino Madonia con la Lancia Beta ci rechiamo in via D'Amelio. Io posteggio la Fiat Uno e subito me ne vado; poi non so loro cosa hanno fatto e cosa non hanno fatto".

Alla contestazione Brusca ha fornito la seguente risposta :

“ Sì, ho capito. Io ho visto... no, l'ho chiarito ieri. Ho visto la presenza di Enzo Galatolo. Siccome mi ricordavo che Enzo Galatolo, avevo pensato che se n'era andato con Antonino Madonia, ma invece Antonino Madonia se n'è andato con me, mi ricordo che se n'è andato con me. Siamo arrivati in via D'Amelio, la presenza di Enzo Galatolo sul posto l'ha visto, la... era con la Lancia Beta e pensavo che se n'era andato con Antonino Madonia, cioè Enzo Galatolo e Antonino Madonia, invece no, ricordo che Antonino Madonia se n'è andato con me. Siamo arrivati sul posto, abbiamo posteggiato la macchina; io ho preso la mia macchina e me ne sono andato, cioè la mia, quella di Di Maggio che era una Golf, che poi ho dato a mio fratello Emanuele e se n'è andato, che io sono rimasto con la mia macchina, con la macchina di... di mio fratello, dopodichè ci siamo divisi, cioè ognuno per la sua strada.”

Va peraltro rilevato che la versione fornita in dibattimento è conforme a quella resa in precedenza al GIP nell'interrogatorio in data 13/6/1997, nel corso del quale aveva riferito di avere raggiunto la via D'Amelio insieme al Madonia a bordo della FIAT Uno.

Successivamente, il ricordo di avere visto la Lancia Beta nel luogo della strage aveva fuorviato la sua ricostruzione mnemonica inducendolo a ritenere che il Madonia si fosse servito di quell'autovettura per allontanarsi dalla via Pipitone Federico ( “successivamente avevo fatto questa valutazione. La Lancia c'è, l'ho visto sul territorio e avevo pensato che se ne stava andando Antonino Madonia con Enzo Galatolo; invece ricordo che Antonino Madonia se n'è andato con me e la Lancia c'è, Enzo Galatolo c'è. Pensavo che aveva avuto questo compito, ma Antonino Madonia se ne viene con me”).

Alla luce di quanto sopra evidenziato appare chiaro che, anche in relazione a taluni punti significativi della ricostruzione della fase preparatoria ed esecutiva della strage, la “formazione progressiva” degli elementi di prova forniti dal Brusca non tradisce affatto un tardivo e strumentale recepimento manipolatorio di dichiarazioni rese da altri correi, frattanto apprese, ma sottende, piuttosto, un fisiologico processo di memorizzazione tanto più plausibile quanto più, come nel caso del Brusca, il vissuto criminale sia intenso ed il correlativo patrimonio conoscitivo ricco di contenuti descrittivi.

Tanto più, poi, eventuali lacune mnemoniche devono ritenersi fisiologicamente assorbibili in quel margine di incertezza ricostruttiva che discende dal tempo frattanto trascorso e dalla enorme ricchezza dei particolari di cui si compone il patrimonio conoscitivo del soggetto, quando, come nel caso di specie, il successivo ricordo di un elemento descrittivo sia del tutto spontaneo e non già il frutto della “suggestiva”

contestazione di altre fonti di prova alle quali il collaboratore decida di allinearsi compiacentemente.

Non può non rilevarsi, inoltre, che il Brusca ha offerto ulteriori elementi probatori del tutto nuovi rispetto alle propalazioni degli altri collaboratori, in relazione alla specificità del ruolo svolto nella fase preparatoria ed esecutiva, fornendo una ricostruzione connotata da indubbi profili di originalità ed autonomia che, da una parte, hanno trovato riscontro in elementi idonei a suffragarne l'attendibilità, e, dall'altra, depongono per la provenienza delle sue dichiarazioni dal bagaglio proprio del dichiarante, con esclusione di qualsivoglia pedissequa ripetitività o **“contaminatio”**.

Sotto altro profilo, le pur innegabili discrasie con quanto riferito dagli altri chiamanti in correità, che saranno compiutamente analizzate più avanti, anche in relazione a fasi o segmenti della condotta criminosa connotati dal contestuale protagonismo dei dichiaranti, depongono per l'assenza di reciproche influenze e di successivo allineamento di elementi e dettagli in origine divergenti in ciascuna propalazione.

Il quadro ricostruttivo offerto dalle sue dichiarazioni ha consentito di far luce non solo sul movente e sui rapporti tra “cosa nostra” e centri di potere politico-economico, ma altresì di accertare la provenienza ed il tipo di esplosivo, le modalità della preparazione dell'auto-bomba, il furto delle targhe apposte alla FIAT 126, contribuendo, quindi, ad arricchire un quadro probatorio che senza il suo apporto sarebbe stato destinato a rimanere inevitabilmente lacunoso.

Non può inoltre tacersi che la collaborazione del Brusca si è rivelata estremamente significativa - in relazione al prestigio goduto ed alla centralità del ruolo operativo rivestito, avuto riguardo al rilievo della sua famiglia di sangue ed alla particolare vicinanza al Riina - per la

ricostruzione dei meccanismi operativi della “commissione” e per l’identificazione dei suoi componenti.

La sua lunga militanza nell’organizzazione, connotata da quella particolare posizione sopra ricordata che ne ha favorito una cognizione e valutazione delle dinamiche interne da un osservatorio privilegiato, ha inoltre consentito al suo patrimonio informativo di acquisire una enorme mole di conoscenze anche in ordine alla c.d. guerra di mafia, sicchè il suo contributo probatorio si è rivelato particolarmente prezioso in relazione alla ricostruzione delle alleanze, delle contrapposizioni ed in genere degli equilibri interni fino all’assunzione della incontrastata e definitiva preminenza gerarchica da parte del Riina.

Brusca ha inoltre chiarito le ragioni non solo delle diverse modalità esecutive della strage rispetto all’originario progetto che prevedeva un attentato nella casa di villeggiatura in Salemi, ma anche della decisione di sospenderne temporaneamente l’esecuzione per privilegiare altre esigenze prioritarie connesse con le dinamiche interne a “cosa nostra” in quel momento storico, per poi riprenderlo con rinnovato impegno operativo prevedendo, per la prima volta, ben più eclatanti e devastanti modalità **“perché si è voluto dare un’impronta forte”(cfr.f.132, ud.3/3/1999).**

Non può peraltro essere sottaciuto che le propalazioni del Brusca, il cui protagonismo operativo ha connotato tutte le fasi del progetto criminoso, ha costantemente assunto i caratteri tipici della incondizionata chiamata in correità, senza atteggiamenti riduttivi nei confronti della propria responsabilità, né compiacenti nei confronti di altri correi ed in particolare del padre Bernardo.

Alla stregua delle considerazioni che precedono va rilevato che le pur innegabili reticenze ed omissioni, peraltro ammesse dallo stesso



imputato, nella fase iniziale della sua collaborazione, sulla quale hanno pesantemente influito le vicende relative alla ripresa dell'attività criminosa nel suo territorio di origine da parte dei collaboratori di giustizia Di Matteo, la Barbera e Di Maggio, quest'ultimo considerato suo nemico personale e della sua famiglia, non autorizzano a screditare l'attendibilità complessiva, disconoscendone il rilevante apporto probatorio, ma impongono una doverosa particolare cautela nella valutazione della sua attendibilità, in applicazione del principio della frazionabilità della stessa, valorizzando quelle parti del racconto propalatorio che risultino positivamente riscontrate e certamente immuni dal sospetto di inquinamento, di fraudolente concertazioni o tardivo allineamento alle dichiarazioni di altri correi.

Ricollegandoci a quanto già evidenziato in ordine alle ragioni delle iniziali lacune ravvisabili nel racconto del Brusca ed alla progressiva completezza della sua ricostruzione, nonché in ordine alla ritenuta plausibilità dei chiarimenti forniti nel corso delle contestazioni in sede di controesame, va ricordato come lo stesso imputato abbia ammesso spontaneamente l'iniziale travaglio della sua collaborazione, fornendo altresì plausibili giustificazioni anche alla luce delle modalità di conduzione dei primissimi interrogatori resi:

**P.M.** - Allora, signor Brusca, io volevo farle una domanda, con riferimento a questo verbale che è stato più volte oggetto di contestazione e cioè 11 agosto '96. Vorrei che lei riferisse alla Corte, se lo ricorda, se nel corso di quel verbale lei ha reso dichiarazioni esclusivamente su Chinnici, oppure su altri fatti e su quali fatti, se lo ricorda.

**BRUSCA** - No, dottoressa, sì... (no, non) mi ricordo... no su Chinnici, ma abbiamo reso dichiarazioni su Borsellino, su Capaci, abbiamo fatto, c'era una... una susseguirsi su Firenze...

**P.M.** - E tutto questo... tutti questi interrogatori, ... si sono verificati a distanza di tempo o nell'arco di pochi giorni?

**BRUSCA** - Tutto uno dietro all'altro, cioè, proprio eravate uno dietro all'altro, ognuno voleva sapere la sua, c'erano stacchi, "Ah, mi faccia sapere questo, mi faccia sapere quest'altro", e... questo era il... il clima, le... il momento. C'era...

**P.M.** - E il 13 agosto, quando lei ha fatto la... che abbiamo già dato atto... contezza di questa contestazione, quando lei ha fatto la precisazione su Enzo GALATOLO, l'ha fatta a richiesta dell'Ufficio o spontaneamente? Se lo ricorda.

**BRUSCA** - Ma credo, credo che le abbia fatti quasi sempre tutti spontaneamente.

**P.M.** - Quando lei ha ricevuto l'ordinanza di custodia cautelare riguardante la strage Chinnici, lei ci ha detto che l'ha letta, tante divergenze non c'erano, etc.

**P.M.** - Lei ricorda se questa ordinanza contiene riferimenti da parte di qualche altro sulle targhe o se lei è stato il primo a parlare di queste targhe?

**BRUSCA** - Dottoressa, che io ricordo, delle targhe... se non ricordo male, ne ho parlato da solo.

Però non so poi voi a chi avete domandato, se avete domandato, cosa avete... io non so tutto quello che... le indagini che avete fatto voi. Io so solo semplicemente che man mano che mi ricordavo me li appuntavo e quando venivate, ve li davo.

**P.M.** ... io volevo capire se lei, questo ricordo delle targhe, l'ha avuto sollecitato da qualcosa che era contenuta nell'ordinanza di custodia cautelare, o se l'ha ricordato lei (o) se l'ordinanza non ne parlava completamente...

**BRUSCA** - No...

**P.M.** ... o se è stato il primo a parlarne.

**BRUSCA** - Che io delle ordinanze di custodia cautelare non mi ricordo di avere letto una cosa del genere. Ne ho parlato io di mia spontanea volontà”.

#### **4. 2 – Le dichiarazioni di Di Maggio Baldassare ed i contrasti con Brusca Giovanni.**

Un cenno particolare meritano i contrasti tra le dichiarazioni del Di Maggio e quelle del Brusca che hanno indotto la corte a disporre un confronto tra i due presso l'aula bunker di Rebibbia in Roma all'udienza del 13/11/1999.

Appare opportuno preliminarmente delineare la personalità del Di Maggio ed il suo ruolo in seno a "cosa nostra" sulla base delle sue dichiarazioni rese all'udienza del 24/5/1999.

Coindagato dello stesso reato di strage per il quale si procede, il Di Maggio ha dichiarato di essere stato "combinato" nel 1981 - '82 nella famiglia di San Giuseppe Jato, precisando che la sua cerimonia d'affiliazione si era svolta in contrada Dammusi nella proprietà di tale dr. Barbaro, che abitava a Palermo ma che non era consapevole che l'immobile era utilizzato per quei fini.

Erano presenti Bernardo Brusca, che gli fece da padrino, Mariuccio Brusca, Giovanni Genovese, Salvatore Genovese, Giovanni Brusca, Emanuele Brusca, Giuseppe Maniscalco, Vito Brusca, Pino Brusca, Bernardo Bommarito e Cocò Salamone.

Nello stesso giorno furono combinati Emanuele Brusca, figlio di Bernardo e fratello di Giovanni, Vito Brusca e Giuseppe Maniscalco.

Per Emanuele Brusca, soprannominato "u dutturichhiu" perché aveva intrapreso gli studi universitari, era stato disposto che fosse un uomo d'onore riservato nel senso che dovevano essere pochi a conoscere questa qualità.

Ancor prima dell'affiliazione era stato vicino alla famiglia Brusca ed in particolare a Giovanni con il quale aveva commesso un omicidio unitamente a Pino Marchese.

Dopo la combinazione gli era stato riferito che Bernardo Brusca era il capo, Mariuccio Brusca il sottocapo, Alfredo Bono il consigliere e Giovanni Genovese il capodecina.

Ha precisato di conoscere la famiglia Brusca da bambino e di essere più vicino a Brusca Bernardo ed al figlio Giovanni, con i quali aveva buoni rapporti ancor prima della formale affiliazione.

Con riferimento al periodo storico della strage per cui è processo ha riferito che andava spesso a trovare Bernardo Brusca, che era latitante a Dammusi, al quale portava il giornale facendogli compagnia tutte le volte che ne veniva richiesta la presenza.

Per comprendere meglio la natura di questi rapporti il Di Maggio ha riferito spesso dormiva nello stesso luogo in cui pernottava il Brusca svolgendo anche funzioni di vigilanza.

Dopo l'arresto del figlio Giovanni la frequentazione del Brusca divenne quasi giornaliera.

Tra le persone che più frequentemente aveva l'opportunità di vedere ha ricordato qualche componente della famiglia di San Giuseppe Jato, tra i quali Mariuccio Brusca, nonché lo stesso Riina, che abitava a circa cinquecento - settecento metri, nella proprietà di Lazio Salvatore dove aveva costruito una casa nella quale due o tre volte l'anno andava a trascorrere un paio di mesi; questa situazione di vicinanza tra il Brusca ed il Riina si era protratta dall'83 all'85 fin quando ragioni prudenziali connesse con la vicinanza di una famiglia con bambini non lo indusse a trasferirsi.

Il Di Maggio ha riferito di essere stato semplice uomo d'onore fino al 1985 per assumere poi la reggenza del mandamento dopo l'arresto di Bernardo Brusca, per disposizione di Salvatore Riina e dello stesso Brusca, fino all'88-'89, precisando di avere gestito in società un'officina meccanica ubicata all'ingresso del paese alle spalle di un distributore di carburante.

Invitato a precisare le vicende relative alla titolarità della carica di reggente rivestita in seno al mandamento di S.Giuseppe Jato, il Di Maggio ha riferito quanto segue:

“Ma diciamo, dopo... nell'87 - '88, così, Bernardo Brusca poi si trovò agli arresti domiciliari e Giovanni Brusca è ritornato da Linosa, che era confinato a Linosa e... e di là, diciamo, sono iniziati un pò mormorii di Bernardo Brusca, che io non lo andavo a trovare, non gli rapportavo niente e così piano, piano mi hanno tolto il mandamento delle mani, che io avevo contatti solo con Riina in merito esternamente e poi, successivamente, è pure venuto Giovanni Brusca e mi ha detto: "Da questo momento in poi - dice - mi muovo pure io esternamente, se noi - dice - abbiamo bisogno di te - dice - ti cerchiamo noi".

Dopo avere precisato, a specifica domanda, che durante la reggenza del mandamento non si era occupato di piccoli appalti, ha così spiegato le ragioni effettive dei contrasti con Giovanni Brusca:

DI MAGGIO : Ma da quali ragioni effettive io non lo so, però il discorso che... non lo so, secondo me, è nata un'invidia nei miei confronti perché 'a gente veniva a cercare, cercava tutti a me e .. a quel punto non so quello che è nato, così è nato un pò il distacco della famiglia di Brusca nei miei confronti.”””

Ha inoltre precisato che secondo le voci che circolavano all'esterno le motivazioni erano connesse con una presunta appropriazione di ingenti somme della famiglia, pari a miliardi, provenienti dagli appalti.

Alla domanda se tra i motivi ve ne fossero anche di natura personale e familiare, il Di Maggio ha così risposto :

“ No, l'unica cosa che loro mi hanno contestato perchè io... mormoravano che io avevo un'altra donna, questo è stato il discorso... una relazione extraconiugale”, escludendo tuttavia che si trattasse di una donna che già in precedenza aveva avuto rapporti con altri uomini d'onore di San Giuseppe Jato.”

Dopo avere trascorso alcuni anni fuori dalla Sicilia, in Piemonte ed all'estero, con saltuari rientri nell'isola, nel marzo del 1992 Giovanni Brusca lo aveva mandato a chiamare convocandolo a casa di uno zio del Di Maggio, tale Prestigiacomò, e successivamente era stato messo in contatto con Riina.

Ad accompagnarlo aveva provveduto, previo appuntamento nei pressi della casa di riposo Villa Serena, Raffaele Ganci.

Alla presenza di Giovanni Brusca e Bagarella, Riina aveva preso la parola e riprendendo il discorso della rottura con Brusca Giovanni aveva detto: **"Ah, scusa, Balduccio dopo dieci anni che è con voi l'avete mandato a destra, a sinistra, ora è diventato tipo un arancio da terra tutti 'a gente che deve ridere, non deve ridere prendi e te lo metti vicino e sta vicino a te"**.

Ai rilievi del Brusca il quale aveva fatto presente che lui non poteva assumersi questa responsabilità senza averne prima riferito al padre detenuto, il Riina aveva replicato "La responsabilità me la prendo io, tu prendi e te lo metti vicino e quello che hai di bisogno lo cerchi, che quando tuo padre esce, anzi scusa, se tuo padre esce, noi a Balduccio lo

teniamo in queste condizioni? E, anzi, ti dico un'altra cosa: se tuo padre esce, prima viene a parlare con me e dopo parla con Balduccio, che non si permetta a chiamarlo, se prima non parla con me".

Il Di Maggio ha aggiunto : “a quel punto ci ha fatto dare la mano, ci ha fatto baciare e dice: "Se ti cerca mettiti a disposizione di lui". E, diciamo, dopo quell'incontro a me il discorso non mi è piaciuto e me ne sono andato dalla Sicilia”.

Ritenendo che si trattasse di una finta riappacificazione aveva fatto rientro in Piemonte, ricevendone successivamente conferma da un cugino, tale La Rosa Giuseppe, il quale chiese di incontrarlo e lo mise in guardia, avvertendolo della presenza di Brusca e di un progetto omicidiario in suo danno.

Precedentemente, durante una permanenza in Sicilia, aveva appreso da Giuseppe Maniscalco che questi avrebbe dovuto attirarlo in una trappola con il pretesto di invitarlo a mangiare fuori.

Ha riferito di avere iniziato a collaborare subito dopo l'arresto avvenuto a Borgomanero per la detenzione di una pistola, assicurando che avrebbe favorito l'arresto di Riina.

Trasferito da Novara a Palermo, aveva fornito agli inquirenti preziose indicazioni per la cattura del Riina, con particolare riferimento alle persone a lui più vicine che avrebbero potuto portare sulle sue tracce, fra le quali i fratelli Sansone ed i Ganci.

Fu così che grazie a servizi di osservazione e pedinamento video-registrati, che gli venivano fatti visionare, un giorno aveva riconosciuto la moglie di Riina mentre usciva con il giardiniere, sicchè una mattina insieme ai carabinieri si era nascosto a bordo di un furgone posizionato davanti il cancello dell'abitazione già localizzata.



Alla vista del Riina, riconosciuto mentre usciva con Biondino Salvatore che gli faceva da autista, ne aveva consentito l'arresto.

Invitato a riferire i motivi della sua collaborazione, il Di Maggio ha dichiarato quanto segue:

“Sono dovuti prima di tutti... mi portavano in galera e temevo per la mia vita e secondo, poi, per quello che stava succedendo a Palermo, strage, quello che stava succedendo. E poi per non abbandonare nè mia moglie nè il bambino di quattro mesi”.

Ha precisato di avere collaborato in regime di arresti extracarcerari, protrattosi per circa sei-sette mesi, e di avere goduto di un periodo di libertà dal luglio 1993 fino all'ottobre del 1997, durante il quale si era allontanato dalla località protetta.

Il Di Maggio ha chiarito che le forze di polizia erano particolarmente interessate alla cattura di Brusca Giovanni e che, a tal fine, egli aveva messo a loro disposizione uomini di sua fiducia, tra i quali Francesco Reda, poi vittima di lupara bianca - che si era recato presso la Scuola Allievi, dove il collaboratore si trovava agli arresti extracarcerari, per prendere contatti con i Carabinieri - Nicola Lazio, Giuseppe Maniscalco e Camarda Michele, sopravvissuto ad un attentato, successivamente divenuti collaboratori di giustizia.

Ha inoltre riferito di essersi recato in Sicilia con Di Matteo Mario Santo, perchè questi doveva andare dal padre per chiedere notizie del figlio, che era stato sequestrato, ritenendo che il genitore potesse essere in possesso di notizie utili sull'identità dei rapitori.

Richiesto di precisare quante altre volte fosse rientrato in Sicilia durante quel periodo e se avesse commesso omicidi, il Di Maggio ha dichiarato :

“Sì, io sono sceso alcune volte per alcuni danneggiamenti sia ai danni di Agrigento Giuseppe sia ai danni di Simonetti e un altro danno ad Altofonte, dove c'era un impianto di calcestruzzi.

Successivamente Michele Camarda dice: "Oh, qua a me mi vogliono ammazzare, mi vogliono sparare - dice - già l'ho visti, sono impostati, l'altra sera l'ho visti e l'ho scansati - dice - tu ci hai messi - dici - nei guai, tu ci hai cercato e questi ora mi vogliono ammazzare".

A un certo punto io mi sono sentito in dovere di andare in Sicilia e dargli una mano per sparare, diciamo, a Caffrì ad Altofonte”.

Quanto alle ragioni del sanguinoso scontro, il Di Maggio ha chiarito che non si era trattato di una faida interna al mandamento tra la sua ed altre famiglie; il conflitto era stato determinato dal fatto che il Maniscalco aveva appreso, tramite il cognato, che tale Vitale da Partinico, detto "fardazza", schierato con i Brusca unitamente a tali Fascellaro e Costanza di S.G.Jato, voleva uccidere uno dei genitori del Di Maggio, e pertanto erano stati costretti a difendersi.

Ha inoltre ammesso di avere trasferito armi a San Giuseppe Jato con Di Matteo ed in particolare un kalashnikov che quest'ultimo aveva portato in campagna dal padre.

Ha altresì dichiarato di avere eseguito materialmente solo l'omicidio Carfi, ma di avere fornito un appoggio per l'eliminazione dei predetti Fascellaro e Costanza, che tuttavia erano ancora vivi.

Per l'omicidio sopra citato era stato nuovamente tratto in arresto nell'ottobre '97 insieme al Camarda, Nicola Lazio, La Barbera Domenico e Di Matteo.

A specifica domanda ha chiarito che nonostante le gravissime condotte criminose sopra ricordate, aveva continuato a collaborare con la

giustizia perchè aveva sentito il dovere di aiutare quelle persone a lui fedeli assumendosi le proprie responsabilità

Ha ammesso che prima del suo nuovo arresto nell'ottobre 1997 non aveva voluto coinvolgere con le sue chiamate in correità il Maniscalco Giuseppe, che era stato combinato insieme a lui nel 1982 - '83, perchè gli era riconoscente per avergli salvato la vita, informandolo che si era rifiutato di attirarlo in un agguato in occasione di un suo rientro in Sicilia da Novara.

Il Di Maggio ha dichiarato che il Maniscalco e tale Ferrara, uomo d'onore che lo aveva ricevuto in America, erano le uniche persone che aveva compiacentemente omesso di accusare, precisando tuttavia che dopo la ripresa della collaborazione aveva riferito sul conto del primo tutto quanto a sua conoscenza.

Dopo avere fornito informazioni sulla struttura di Cosa Nostra e sulla articolazione in famiglie e mandamenti, il Di Maggio ha dichiarato di essere a conoscenza delle seguenti notizie sulla strage :

DI MAGGIO - Ma le mie conoscenze sono che nell'82, mi sembra, un giorno è venuto Giovanni Brusca e mi ha portato una bombola di gas da venti - venticinque chili dicendo che la dovevo tagliare in superficie, dove c'era la saldatura, e dovevo mettere, diciamo, un bullone all'interno e dove usciva il gas che con questo perno gli andavo ad avvitare che doveva essere preciso.....

Questa bombola è stata per un paio... un mese - un mesetto e mezzo nella mia officina, dove io gli ho detto a Giovanni Brusca: "Questa bombola è pronta, se ti serve te la puoi prendere", dice: "No, lasciala là - dici - se mi serve poi la prendo". E una settimana prima della strage di Chinnici è venuto e mi ha detto, dice: "Che fa, me la puoi preparare una cassetta in lamiera 80 per 60 o... di misura, non mi ricordo quannu era.

Sono andato da mio cugino Prestigiaco come che fa questo mestiere e ho fatto preparare una cassetta con un buco, diciamo, e... di dieci centimetri, così, e l'ho messa in officina, dopo la cassetta era pronta e gli ho detto: "Quella cassetta è pronta", e gliel'ho data. Dopo una settimana ho sentito, tramite il telegiornale, che hanno fatto saltare in aria a Chinnici.

Nell'85, prima di arrestare Bernardo Brusca, diciamo, c'era Salvatore Riina che aveva qualcosa con Giovanni Brusca, era risentito nei confronti di Giovanni Brusca e, allora, tanto Riina non lo voleva avere davanti i piedi a Giovanni Brusca; e allora io, a quel punto, un giorno Bernardo Brusca mormora con me e mi dice: "Ma mio figlio che fa, non è più buono? Mio figlio è stato sempre malandrino, è stato sempre a disposizione, ora mio figlio non è più buono? A portare - dice - la macchina davanti la casa di Chinnici non ce l'ha portata lui? E a schiacciare il telecomando è stato Nino Madonia". Queste sono le mie conoscenze."''''''

Ha inoltre fornito i seguenti ulteriori dettagli in ordine alle indicazioni che il Brusca gli aveva dato:

“ La bombola... diciamo, a tre quarti di bombola c'è una saldatura che ci ha attorno la bombola, tagliarla in quel punto bella precisa e all'interno mettere un bullone... un bullone che in superficie, da dove esce il gas, dove va allacciato il gas, là ci andava un perno che arrivava nel bullone, che si avvitava con le mani leggere e la bombola doveva sembrare tipo che non era tagliata, che era propria precisa. Queste era le modalità della bombola”.

Le indicazioni fornite dal Brusca richiedevano che la bombola fosse “tagliata precisa e compatta ... con questo bullone che doveva avvitare a mano e, quando si avvitava e si svitava a mano, non si doveva notare che

'sta bombola era tagliata", ma non gli aveva detto a che cosa dovesse servire.

A specifica domanda ha precisato di avere personalmente preparato la bombola nella sua officina, e non anche la cassetta, richiestagli circa una settimana prima della strage, perchè la bombola doveva essere solo tagliata, mentre la cassetta richiedeva anche una saldatura per la quale era più indicato il saldatore elettrico di cui non disponeva, non essendo idoneo quello a gas ed ossigeno.

La bombola non era stata più richiesta ("non gli è servita e me l'ha fatta buttare") mentre la cassetta fu ritirata dopo una settimana.

Quanto alle ragioni di contrasto tra il Riina e Giovanni Brusca, il Di Maggio ha precisato che il colloquio, sopra riferito, con Brusca Bernardo era avvenuto in contrada Dammusi, nella casa del dr. Barbaro, dove lui era latitante, e che il primo lamentava la sottrazione di denaro da parte Giovanni Brusca dalla cantina "Gaggio" con artifici contabili che non era in grado di precisare; il Riina, scoperto l'ammancio, aveva chiamato suo compare e gli aveva detto "È tuo figlio e la cosa finisce là, perchè se era un altro a quest'ora lo avrei ammazzato".

A seguito di quel contrasto Giovanni Brusca venne sostituito dal fratello Emanuele nella gestione della contabilità della cantina.

In relazione alle dichiarazioni rese dal Brusca, a specifica domanda ha negato che il primo gli avesse mai dato incarico di predisporre un telaio per un vetro blindato.

Il P.M. ha quindi proceduto alla seguente contestazione :

"E, allora, pag. 14 del verbale del 20 novembre '97, per sollecitare i suoi ricordi. Il P.M. le chiede: "Io le dovrei fare altre domande, la prima è questa: prima della strage Chinnici, prima ancora di preparare la bombola, prima ancora di preparare la scatola e diciamo, addirittura, un

anno prima della strage - quindi siamo nell'82 - ricorda se Giovanni Brusca le fece la richiesta di predisporre un vetro blindato, di preparare un telaio per effettuare delle prove al fine di... con arma, per riuscire a sfondare il vetro?" Di Maggio: "Sì, sì". "Ecco, quando fu questa prova?"...

**DI MAGGIO:** - Sì, sì, è vero. .... Sì, sì, ricordo, sì.

**P.M.** - Lo ricorda. Allora io vorrei capire quanto tempo prima della strage lei preparò questo telaio e come lo preparò.

**DI MAGGIO :** - Ma il telaio, diciamo, l'ho preparato con del ferro e che ci doveva andare 'stu vetro blindato messo, diciamo, là in questo telaio e di dietro un'altra la... lamiera di due o tre centimetri spessa, che gli serviva a lui, così glie... me l'ho fatto preparare, da mio cugino sempre, e gli ho messo 'stu vetro e poi me l'ha fatto portare in contrada Dammusi dove un giorno lui ha provato un fucile a sparare a 'stu vetro blindato e così l'ha provato e ha sfondato il vetro, 'a lamiera e pure il muro.

**P.M.:** - Senta, io vorrei capire una cosa: questa prova del vetro blindato lei dice che fu effettuata a Dammusi. Io vorrei sapere se prima di questa prova di Dammusi lei ha effettuato mai qualche prova, sempre su questo stesso vetro blindato, con un kalashnikov.

**DI MAGGIO** - No, no, mai.

**P.M.** - Lei ha mai effettuato prove su vetro blindato in località diverse da Dammusi?

**DI MAGGIO** - No, no, mai.

**P.M.** - Lei ha mai effettuato prove su vetro blindato presso una cava abusiva?

**DI MAGGIO** - No, no.

**P.M.** - Ma suo padre ha mai avuto intestata una cava abusiva?



Il Di Maggio ammetteva la circostanza, precisando che in quell'occasione Giovanni Brusca aveva avvicinato eccessivamente il cannocchiale all'occhio e per il rinculo aveva riportato una lacerazione all'arcata sopraccigliare.

Nonostante gli ottimi rapporti intercorrenti a quell'epoca con il Brusca Giovanni il Di Maggio ha dichiarato di non avere chiesto quali fossero le finalità di quelle prove, "perchè in quell'ambiente non si chiede mai".

Con riferimento a quel periodo di assidua frequentazione di Bernardo Brusca ha riferito di non avere sentito parlare di progetti omicidiari, tranne che per l'attentato al giudice Carlo Palermo in relazione al quale ricordava l'esultanza di Brusca in contrada Dammusi.

A specifica domanda escludeva di avere assistito in quel periodo alla prova di funzionamento di un telecomando.

Dopo avere precisato che a circa seicento-settecento metri dalla casa del dr. Barbaro in c.da Dammusi esisteva un terreno di proprietà di tale Campione, riferiva di avere notato la presenza presso l'abitazione del Brusca di Raffaele Ganci e Pippo Gambino i quali potevano andare a trovare direttamente il Riina; quanto a Lazio Salvatore, questi viveva stabilmente nella proprietà del dr. Barbaro essendone l'amministratore.

A specifica domanda ha escluso che Brusca avesse riempito in sua presenza qualche contenitore con esplosivo, assumendo altresì di sconoscere dove il primo si rifornisse di esplosivo per eseguire qualche danneggiamento; pur ammettendo di conoscere tale Franco Piediscalzi, che faceva il fochino nella cava di tale Modesto, ha dichiarato di non sapere se questi avesse mai fornito esplosivo alla sua organizzazione.

Ha inoltre riferito che Brusca Giovanni poteva usare le sue autovetture – una Fiat Uno ed una Golf - tutte le volte che voleva anche per periodi superiori alle ore.



Il Di Maggio ha ammesso di avere più volte battuto la strada al Brusca con altra autovettura in occasione del trasporto di “pistole o ferri o soldi” ed in particolare in occasione di un trasporto di esplosivo a Partinico, escludendo di averlo fatto anche per il trasporto di analogo materiale nella città di Palermo.

Alla specifica domanda se avesse mai accompagnato il Brusca nelle vicinanze di un esercizio che si chiama Gammicchia, ha dichiarato di averlo spesso accompagnato da Galatolo nei pressi della cui macelleria era ubicato quell’esercizio commerciale; qualche volta aveva notato la presenza di Nino Madonia ma ne sconosceva il motivo.

Il Di Maggio non è stato in grado di ricordare se lo avesse accompagnato qualche giorno prima della strage per cui è processo, pur ribadendo che diverse volte, anche nel corso del 1982-1983, gli aveva battuto la strada e che spesso il Brusca si recava nella macelleria dei Galatolo.( “ Il periodo per dire dopo l’81..fino all’84”; cfr. confronto Brusca –Di Maggio, f.174).

Alla luce di quanto sopra evidenziato in ordine ai contrasti tra il Brusca ed il Di Maggio, il quale peraltro era già stato reso edotto degli elementi di accusa a suo carico nel separato procedimento instaurato nei suoi confronti, appare opportuno riportare testualmente le giustificazioni addotte dal Di Maggio in ordine alle possibili ragioni del suo coinvolgimento da parte del primo.

**P.M.** - Senta, io vorrei capire una cosa: lei è già stato reso edotto di quelli che erano gli elementi a suo carico e ne ho dato atto anche alla Corte. Vorrei che lei mi spiegasse, se la Corte mi consentirà questa domanda, quali sono le ragioni per cui Brusca la coinvolge nella strage Chinnici.

**DI MAGGIO**: - Ah, e questo non lo so, questo lo deve chiedere... a lei, perchè mi coinvolge. Secondo me, non lo so, non è da persona corretta, perchè se io debbo accusare una persona o perchè ce l'ho con quella persona, non entra nel mio... nella mia dignità. Se poi... il discorso è... questo lo può sapere Brusca, io non lo so. ... si è sentito un pò... che Brusca ce l'ha con me. Io invece, al contrario di lui, io non ce l'ho con lui.

A seguito di ulteriori e specifiche domande il Di Maggio ha escluso di avere mai riempito assieme al Brusca nella sua officina una bombola di esplosivo, nonché di avere visto quest'ultimo nell'atto di collocare dei cartoni di "aspor" nel portabagagli.

Ha inoltre escluso che la sua autovettura Golf gli fosse stata qualche volta restituita da Emanuele Brusca anziché dal fratello Giovanni.

Il Di Maggio ha ammesso il proprio coinvolgimento nell'attentato alla villa della dottoressa Pucci, ex sindaco di Palermo, precisando che in quel periodo Giovanni Brusca era arrestato o si trovava a Linosa con l'obbligo di soggiorno, tant'è che era stato richiesto l'intervento di Vincenzo Milazzo, uomo d'onore della famiglia di Alcamo, esperto nella preparazione di ordigni esplosivi, che aveva procurato l'esplosivo.

All'attentato avevano inoltre preso parte Vito Brusca e Giuseppe Maniscalco.

Ha ammesso di avere inizialmente taciuto del coinvolgimento del Maniscalco, chiamato in correità solo dopo il 1997.

Non ricordava di avere mai accompagnato Giovanni Brusca a Salemi, pur ammettendo di essersi recato con lui in vari posti.

Ha dichiarato di conoscere i cugini Nino e Ignazio Salvo, uomini d'onore della famiglia di Salemi, precisando che in un periodo imprecisato nel 1982 si erano presentati nella sua officina ed insieme a

Giovanni Brusca li aveva accompagnati in contrada Dammusi, dove si erano incontrati con Riina e Bernardo Brusca.

Il Di Maggio ha aggiunto che successivamente Bernardo Brusca aveva voluto incontrare Nino e Ignazio Salvo e lui stesso era andato a prenderli allo stadio della Favorita di Palermo e li aveva accompagnati in contrada Aquino.

Anche durante il periodo in cui Ignazio Salvo si trovava agli arresti domiciliari, forse nel 1987, aveva avuto l'opportunità di recarsi presso la sua abitazione con Brusca Emanuele ed in altra occasione di accompagnare Riina.

#### **4. 3 – Il confronto tra Brusca e Di Maggio**

Come sopra anticipato, i contrasti tra le dichiarazioni del Brusca e del Di Maggio su circostanze dotate di notevole rilevanza probatoria hanno indotto la Corte a disporre d'ufficio un confronto tra i due collaboratori svoltosi a Roma con la comparizione personale di entrambi.

Nel corso dell'udienza in data 13/11/1999 si procedeva al confronto di cui appare opportuno, al fine di meglio apprezzare con immediatezza la valenza probatoria di questo particolare atto di acquisizione probatoria, riportare integralmente alcuni passaggi significativi.

In ordine alle ragioni che avevano determinato il progressivo deterioramento dei loro rapporti, appare opportuno ricordare che il Brusca ha riferito che il Di maggio aveva iniziato una relazione con tale Elisa Scalici, che avrebbe poi sposato, la quale aveva avuto in precedenza un "flirt" con lo stesso Brusca.

Poiché il Di Maggio era già coniugato con figli, lo aveva più volte invitato ad interrompere la relazione perché contraria alle regole di Cosa Nostra.

Brusca lamentava altresì che il Di Maggio spendeva il suo nome per favorire gli incontri con la donna e poichè la circostanza era nota all'organizzazione questo comportamento aveva notevolmente indisposto il Brusca che peraltro era fidanzato; quest'ultimo lo aveva pertanto richiamato con toni decisi, intimandogli "o la finisci o te la faccio finire".

Nel corso del confronto il Brusca ha ribadito il suo assunto contestando al Di Maggio :

"quando giravano queste voci, io avevo un rapporto con Silvana Badalamenti omonima del Badalamenti, a cui gli ho detto: "BALDÙ,

fammi la cortesia, se... io ti dico di finirla, se tu vuoi continuare continua però a me non mi mettere più in mezzo", perché lei per uscire di casa diceva che veniva a trovare a me. E questo è uno dei motivi. Ora, posso elencare ancora altre persone.”

Il Di Maggio ha replicato : “tu puoi elencare tutte le persone che vuoi, io ti ho detto come dignità d'uomo non scendo a certe bassezze e tu lo sai, e non tocco argomenti... ..il discorso principalmente è questo... sì, che lui deve venire ai discorsi più concreti, lui non può scendere a queste bassezze, perché io non voglio scendere alle bassezze tue, perché queste sono bassezze e tu vuoi cercare un appiglio in questi discorsi e allora il discorso principalmente è quando tuo padre e la volontà di Riina mi hanno dato il mandamento in mano, dopo il tuo rientro da Linosa, dal confine e tuo padre era agli arresti domiciliari, siete andati da Riina a lamentarvi che io non vi facevo sapere più notizie del mandamento e della "famiglia", e io sono stato chiamato da Riina e dicendo: "vacci a trovare al mio compare, digli qualcosa della “famiglia” di San Giuseppe Jato", tranne le cose fuori mandamento, perché in quel periodo subito dopo sei venuto tu e mi ha detto: "da questo momento in poi il paese, il mandamento è nelle mani di mio padre, però per quanto riguarda fuori ne rispondi tu con Riina". Questi sono i discorsi principali, principalmente perché sei andato dagli impresari a chiedere se io gli forzavo da fargli uscire soldi forzandoli, siete andati a domandare a... al Rizzo se io gli ho obbligato a farmi montare l'aria condizionata sulla jeep. Ora i discorsi sono questi quelli concreti, non scendere a queste cose, non mi fare scendere ad altre cose che non voglio... non è giusto scendere a certi discorsi.”

Dopo alcune reciproche contestazioni, il Di Maggio ribadiva l'insussistenza di ragioni di carattere personale collegate con quella

relazione extraconiugale ed in particolare l'asserita spendita del nome del Brusca per favorire quegli incontri, precisando quanto segue:

**Di Maggio** : - no, no, completamente, il discorso principale, mi deve scusare Signor Presidente, è siccome da generazioni vivono di invidia e in quel periodo che io reggevo il mandamento e non dando più soddisfazioni alla "famiglia" Brusca, perché la "famiglia" Brusca è un simbolo a San Giuseppe Jato e allora questa cosa gli ha fatto troppo male, al punto di andare a lamentare con Riina, e là sono iniziati i disguidi, mettendo e... la mia moglie attuale in bocca a tutti e... sia a lui e la sua "famiglia", hanno riunito la "famiglia" di San Giuseppe Jato e gli hanno detto che io mi fregavo i soldi della "famiglia". No, non è giusto, perché nella "famiglia" hanno detto pure, da Giovanni Genovese e da Mariuccio Brusca hanno detto: "ma perché lui le cose ce le fa sapere da solo, perché non riunisci la "famiglia" e vediamo Balduccio come si è fregato i soldi", questo... hanno detto.

BRUSCA G.: - Signor Presidente, io ho accusato Di Maggio in quest'Aula che si aveva preso soldi? Io non ho accusato mai Di Maggio...

PRESIDENTE: - non risulta questo.

BRUSCA G.: - ...se poi gli altri o tu hai altre notizie giuste o sbagliato o distorte, questa non è competenza mia.

PRESIDENTE: - volevo chiederle un'altra cosa Signor Di Maggio, ma queste lamentele della "famiglia" Brusca relative al fatto che lei non riferiva le vicende del mandamento erano fondate o no?

DI MAGGIO B.: - sì, sì, perché Riina a me mi ha chiamato su... su questo discorso, dicendo: "cerca di andarlo a trovare, pure in mezzo... lascia la macchina più sopra, in mezzo al vigneto, ti abbassi - perché suo padre era agli arresti domiciliari - lo vai a trovare, magari gli dici qualcosa a livello del paese, di quello che succede, di quello non

succede, perché si sentono scavalcati", questo. Però lui sa benissimo che quando una persona ha i contatti diretti con Riina o delle cose che sono per dire... personali, nel senso di dire è una confidenza personale, non si può mettere a dirlo a chiunque o a riferirlo a chiunque, se io ho un impegno, se io ho un impegno che Riina mi dà un incarico, non mi posso andare né da lui e né da suo padre e andargli a dire questo c'è o quello che non c'è, poi ne rispondo io domani.

PRESIDENTE: - ma voglio dire, durante la reggenza del mandamento, lei effettivamente assunse nei confronti di Brusca durante la situazione di arresti domiciliari, assunse questo atteggiamento di non metterlo al corrente delle vicende che riguardavano il mandamento, cioè erano fondate queste lamentele di cui lei ci sta parlando?

DI MAGGIO : - sì, perché... mica io ci potevo andare tutti i giorni da su... da suo padre, una volta che era agli arresti domiciliari, ci andavo una volta ogni tanto e a livello... il discorso del mandamento, glielo facevo sapere, però quella era una scusa, quella era una scusa bella e buona, perché? Perché tutta la gente fuori il mandamento mi venivano a trovare, venivano a trovare a Balduccio e quando ti fermavano la gente come lo "Zio Settimo" di Monreale o altre persone, ti dicevano: "Balduccio dov'è?", che dovevano parlare con me, a te il muso ti diventava tanto, perché vivete d'invidia nella vostra razza, questo è il punto.

BRUSCA - va bè, se è questo che vivevo di invidia o non invidia, non è un fatto processuale, quindi non interessa a nessuno. Signor Presidente, per quanto riguarda le accuse che Di Maggio, quello che a me mi risulta, non è stato mai additato che lui si rubava i soldi, e uno. Però un fatto è certo, che lui nel... c'è stato un periodo che faceva da reggente e si metteva i soldi in mano lui, nella maniera più categorica. E c'è stato un

ammanco di 10/20.000.000 (dieci/ventimilioni) che non sono arrivati alla "famiglia" di Trapani, Angelo Siino dice, avendo avuto contatti con "Mastro Ciccio", dice: "ma io li ho consegnati, i soldi li aveva lui" e questi soldi si sono e... persi per strada, sono arrivati... questo non lo so."

Il Di Maggio ha quindi replicato fornendo una diversa versione sul presunto ammanco.

Il Brusca ha ricordato al Di Maggio, invitandolo ad uno sforzo di memoria, che alla fine, ogni volta che gli erano state contestate le sue dichiarazioni, per vari motivi era stato costretto ad ammettere le circostanze dapprima negate, ed il contraddittore, di rimando:

**DI MAGGIO** - "dipende e... sei costretto... ..in che cosa? Mica posso dire tutto quello che dici tu".

Quanto, poi, al riferimento fatto dal Brusca ad una questione di piccoli appalti di cui il Di Maggio pare si fosse occupato durante gli arresti domiciliari del proprio padre Bernardo, il primo ha chiarito la frase riferita nel corso dell'esame "cose che a San Giuseppe Jato noi non eravamo mai interessati, cioè roba di artigiani..", precisando quanto segue :

**BRUSCA** : - e allora, io non ho mai accusato Di Maggio che si prendeva soldi o estorceva soldi per questi lavori, io ho dichiarato che in quel momento Di Maggio si interessava per favorire, non favorire che... dettava - fra virgolette - legge, che ci andavano molte persone di San Giuseppe Jato a chiedergli una cortesia per dire questo lavoro c'è e me lo prendo io, quest'altro me lo prendo io, cioè come si suol dire, dirigeva un pò quei lavori che a San Giuseppe Jato c'erano. Questi fatti prima non erano mai successi, questo fatto lo mettevano in cattiva luce all'opinione pubblica, cioè era in bocca di tutti e di tutto. E ci si diceva: "finiscila, allontana questo tipo di persona" e siccome molte persone ci andavano,



lui pur di accontentarli o perché gli portavano la cassetta di pesce o perché gli facevano qualche altra cosa, cioè continua questa attività. Questi fatti arrivavano a mio padre in maniera distorta e... te lo ricordi che io accusavo a mio cugino Brusca Vito, che gli dico: "sa che cosa gli vanno a raccontare?" è vero o no?

DI MAGGIO - no, no.

BRUSCA - va bene, Signor Presidente, cosa...

PRESIDENTE: - di che genere di appalti si trattava?

BRUSCA - appalti di 70.000.000 (settantamiloni), 80.000.000 (ottantamiloni), 100.000.000 (centomiloni), cioè erano...

PRESIDENTE: - ma appalti pubblici?

BRUSCA - appalti pubblici a livello comunale...del Comune di San Giuseppe Jato, no che lui prendeva il pizzo o imponeva il pizzo, nella maniera più categorica no, però attraverso questo fatto veniva messo in bocca da tutti e da tutto.

Il Brusca ha inoltre chiarito che "cosa nostra" non vedeva di buon occhio questo comportamento per non attirare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle forze di polizia, dichiarando testualmente:

"... per lui noi non ci saremmo mai immischiati, mio padre siccome quando lui gestiva il paese, questi fatti non li ha mai... mai tenuti in considerazione, quindi gli arrivavano queste notizie all'orecchio e mi dice: "ci dici al tuo compare che la finisce". Pure mio padre che mi dice: "il tuo compare si sta facendo la villa grande a Ginestra, si sta facendo di qua, si sta facendo di là" e io sempre a giustificarlo e lui lo sa benissimo, a giustificarlo dicendo che... "guarda si sta facendo una villa con l'aiuto un pò di tutti, con l'aiuto di tutti non sta spendendo né miliardi, né questo e né quell'altro". Il cemento lo hai pagato Di Maggio?

DI MAGGIO : - no.

BRUSCA : - lo hai pagato?

DI MAGGIO : - no.

BRUSCA : - oh! E... hai avuto dei mezzi meccanici di Rizzo, di... di tuo suocero attuale, di tante persone... te ne hanno dato aiuto?

DI MAGGIO : - sì, abbastanza.

BRUSCA : - hai speso miliardi?

DI MAGGIO : - no.

BRUSCA .: - Signor Presidente... ..volevo completare. Cioè, io agli occhi di mio padre per le accuse che ricevevano non Giovanni Genovese e tutti questi: Giovanni Genovese, Mariuccio Brusca, Vito Brusca, tutti questi lo accusavano e io sempre e... a giustificarlo e io sono entrato in contrasto con mio padre, perché io sapevo la realtà di Ginestra e quindi non avevo bisogno di nessuno, però se una volta mio padre che era il capo mandamento, anche se aveva deliberato lui come reggente, era sempre il capo mandamento, perché nessuno gli può togliere la delega, mi dice: "tu devi fare questo, tu devi fare quest'altro". A un dato punto, Signor Presidente, quando io sono andato in officina a dirgli: "senti da questo momento in poi il mandamento, il paese di San Giuseppe Jato" e ci sono andato contro la volontà mia, però ci sono andato, l'ho dovuto fare perché sono stato incaricato di farlo. Ti ricordi quando mio padre voleva uccidere a... a Baglio Rosario cosa ha fatto?

DI MAGGIO : - cosa ha fatto?

BRUSCA : - cioè io ero d'accordo o no?

DI MAGGIO : - non tanto, perché volevi che si sposava prima SINELLA, la figlia.

BRUSCA : - e...

DI MAGGIO : - dici: "dopo che si sposa la figlia.....lo ammazziamo". questo hai detto tu.

BRUSCA : - perfetto, e cosa ha detto mio padre?

DI MAGGIO : - "o ci vai tu o ci vado io".

BRUSCA : - oh, perciò Signor Presidente queste reazioni mio padre le aveva, nel senso che se non si faceva una cosa, cioè non si poteva ragionare, ci... allora a quel punto io pur... può prendere come vuole, dice, che è mia stima, Signor Presidente, al contrario di quanto lui pensa e che gliel'ho detto, non so se lo pensa, io lo difendevo, perché il cemento non l'aveva pagato, aveva aiutato un pò a destra e un pò sinistra, si faceva qualche cosa perché non è che tutti gli regalavo o lui metteva la pistola al petto alle persone, gli davò un aiuto e quindi lui ne appro... non ne approfittava, se lo prendeva. Questi aiuti venivano sia dagli appalti, sia da questi piccoli comportamenti che a mio padre gli arrivavano in maniera distorta, cioè esagerata e io cercavo di mettere sempre acqua sul fuoco. A un dato punto sono stato costretto a comportarmi, come ha detto lui, sono andato in officina, da questo momento in poi il mandamento finisce. Di personale io con lui c'era il fatto della donna, cioè il suo comportamento coniugale, lo sapevano tutti, non lo sapevo solo io come ho dichiarato, lo sapevano tutti, a mio padre gli andavano a raccontare i fatti, e io più di una volta gli ho detto: "finiscila". Poi me lo sono preso a caso personale quando è uscito fuori che il suocero andava in giro dicendo che sua figlia per uscire di casa, per uscire di casa diceva che veniva a trovare me. A un dato punto, fino che questa cosa la sapevamo io e lui o qualche altro, la cosa era chiusa, però quando Pino D'Accorso uomo d'onore, Luigi Saputo di San Giuseppe Jato, cioè mi cominciano a dire: "guarda che c'è questa situazione", io ho affrontato prima lui e poi ho affrontato direttamente... la cosa finì e questo era un fatto personale, cioè tra me e lui, però che non precludeva niente di "cosa nostra", il fatto di "cosa nostra" che lui aveva questo rapporto

extraconiugale, che per le regole di "cosa nostra" non esisteva e io più di una volta gli ho detto: "finiscila", consiglio che lui non mi dava allora, cioè non mi dava ascolto allora. Quindi questa è la situazione che io ho dichiarato sempre.

PRESIDENTE: - tornando a questo discorso dei piccoli appalti, lei cosa ha da dire al riguardo, costituì effettivamente un motivo di contrasto, di rottura?

DI MAGGIO : - e... il motivo di rottura non è vero e proprio questo, perché il discorso degli appalti piccoli erano liberi e infatti suo padre dice: "sotto i 100.000.000 (centomilioni) noi non cerchiamo niente e non chiediamo pizzo a nessuno", perciò sono lavori che possono andare liberi, che se li gestiscono pure gli artigiani e se li gestivano loro... ma non che io gli dicevo, scusami un attimo, "tu fai questo, tu fai quello".

PRESIDENTE: - comunque scusi, lei gestiva effettivamente in qualche modo questi piccoli appalti...

DI MAGGIO : - no.

PRESIDENTE: - ...aveva delle cointeressenze, degli...

DI MAGGIO : - completamente.

PRESIDENTE: - ...interessi?

DI MAGGIO : - non mi interessava, completamente.

BRUSCA : - Signor Presidente, non erano interessi suoi, personali, escludiamo...nella maniera più categorica. Erano che tutte le persone essendo che c'era... si era sparsa questa voce che lui dirigeva queste... no dirigeva, cioè metteva il buono "tu fai questo, tu fai quest'altro"...

PRESIDENTE: - gestiva in qualche modo.

BRUSCA: - non gestiva, dava... più che altro cercava di... di... essendo che in un paese, tu... la voce si passava e possiamo chiamare a Monticciolo Giuseppe, possiamo... ormai quello è morto...

DI MAGGIO : - scusami un attimo, 'sto Monticciolo Giuseppe io non lo conosco, non l'ho mai visto e l'ho visto mezza volta passare così e non so chi è.

BRUSCA - è venuto pure all'officina tua, lì...

DI MAGGIO - non lo...

BRUSCA - ...quando l'ho visto... quando...

DI MAGGIO : - mi devi scusare, non lo so chi è.

BRUSCA : - va bè, Signor Presidente, lo potere citare, è collaboratore di giustizia, lo potete citare. Ma se c'era una via crucis, finiscila! Cioè finiscila e pure io, perché non è che è solo per te, era... si era creata una atmosfera, c'è un via vai dell'officina, siccome all'officina venivano persone o fuori, ci dissi: "qua... succede un manicomio", c'erano momenti che l'officina era piena, Baldù non è che sto dicendo che tu ti prendevi i soldi o avevi interessi personali., mai ho detto questo.

BRUSCA - Limanni non ti venivano a rompere l'anima continuamente?

Di Maggio : - Limanni, e per che cosa?

BRUSCA : - per lavori, piccoli, grandi, piccoli, grandi, qualunque.

DI MAGGIO : - no, no, mi ha rotto l'anima per lavori di... come si chiama quel paese?

BRUSCA : - Baldù!

DI MAGGIO : - di Salemi.

BRUSCA - Baldù, te li rompeva per...

DI MAGGIO - gli ho fatto prendere un lavoro a Salemi, mi devi scusare...

BRUSCA : - glielo hai fatto prendere?

DI MAGGIO : - sì.

BRUSCA : - Signor Presidente, visto che piano...

DI MAGGIO : - per un lavoro grosso.

BRUSCA - ...piano comincia a...

Dopo ulteriori battute reciproche sulla questione degli appalti, il Di Maggio, rivolgendosi al suo interlocutore, lo ha invitato a spiegare i veri motivi della sua avversione nei suoi confronti.

DI MAGGIO : - mi deve scusare, tu gli devi dire qua al Presidente il vero motivo perché tu ce l'hai con me.

BRUSCA : - e qua dillo, non...

DI MAGGIO : - no, tu lo devi dire.

BRUSCA : - ma se non lo so.

DI MAGGIO : - io... siccome io ce l'ho la dignità non te lo dico, ma siccome tu non ce ne hai dignità, diglielo.

BRUSCA : - e... senti qua, ti ho detto poco fa... ognuno di noi ha dignità, non so quale tipo di dignità si riferisce. Quindi ti prego, se hai problemi da dire dirli, io ti sto dicendo i motivi di rottura, io altri fatti di carattere... non so tu a cosa illudi o sai... o hai qualche...

DI MAGGIO : - no, no.

BRUSCA : - ...qualche problema, cioè parla chiaro.

DI MAGGIO : - io problemi non ne ho...

BRUSCA : - io non ho niente da nascondere.

DI MAGGIO - ...e non ne ho avuto mai, perché...

BRUSCA : - io sto dicendo: il motivo per cui sono venuto in officina a dirti: "da questo momento in poi non sei più il reggente del mandamento di San Giuseppe Jato"; le lacune e le lamentele che arrivarono a mio padre erano queste. C'era questo fatto della villa in Contrada Ginestra, che tutti dicevano che: "lui sta spendendo a destra e a sinistra", e io dicevo: "guardi che non è vero!" E io ti giustificavo contro la volontà... cioè, ed ero messo pure in difficoltà io. A quel punto gli ho detto:

"guardi che lui il cemento non l'ha pagato", sì, poi non è che tutto, parte se l'è comprato... se lo andava a comprare, lì si forniva pure gli inerti, quel... che poi c'erano piccoli lavoretti, ma il grosso non l'ha pagato. Gli sbancamenti e li facevano, in parte li ha fatto Siino, in parte li ha fatti Limanni, parte ne ha fatto Rizzo, sbancamenti per questo lavoro. Che ha cominciato che doveva fare una casetta e poi si è allargato più di tanto. Guarda, il fatto che in questi giorni è venuto sul giornale, io già l'ho dichiarato il mandante prima, che tuo suocero, Scalici, andava parlando a destra di questa villa mega galattica, e io a mettere sempre acqua sul fuoco. Questo era il fatto! E allora qualcuno diceva che Di Maggio si stava prendendo un miliardo di soldi, vero? Non è vero! Non l'ho mai detto! L'ho sempre giustificato dietro le quinte. Ci sono stati dei piccoli episodi in un momento di difficoltà, che ognuno di noi abbiamo nella vita, e che sono venuti fuori; e l'unica cosa che io mi ricordo, a parte questo di Modesto, che Siino dice aveva dato soldi a lui, questi soldi dovevano andare a Trapani e a Trapani non ci sono arrivati. E con Siino abbiamo sistemato il caso. Non so se Siino se lo ricorda o meno, che quello di Modesto è un altro caso.

DI MAGGIO : - e io di quello mi ricordo, di quello...

Brusca ha anche chiarito meglio il significato della frase "siccome io non ho mai forzato nessuno, lo mollai", profferita in relazione al fatto che il Di Maggio non fosse più disposto a seguirlo per alcune vicende che gestivano ad Alcamo nel periodo della guerra dei Rimi.

BRUSCA : la questione di Alcamo fu, siccome io, prima di essere uomo d'onore e poi, e successivamente dopo, con lui non avevo nessun tipo di problema, andavamo sempre di comune accordo. E... avevo problemi con te fino a quando c'è stato questo momento di rottura?

DI MAGGIO : - no, completamente!

BRUSCA : - ci dividevamo la qualunque?

DI MAGGIO : - sì, sì.

BRUSCA : - nel bene e nel male? Cioè...

DI MAGGIO : - sì.

BRUSCA : - ...qualsiasi era il problema?

DI MAGGIO : - no, no...

BRUSCA : - oh!

DI MAGGIO : - non esisteva niente.

BRUSCA : - ad un dato punto, siccome io conoscevo lui, che quando si doveva commettere un fatto, cioè non dico che mi anticipava, ma bastava che c'era un problema, ad un dato punto, lui subito si rendeva disponibile e quindi partivamo. Quindi quando poi c'è stata questa rottura e si doveva continuare a dare una mano d'aiuto agli alcamesi, e quando l'andavo a cercare vedevo che... sì, uhm... cioè non lo faceva più come una volta, cioè lo dovevo forzare, mi diceva che una volta aveva impegni o lo dovevo andare a cerca... quando prima non lo cercavo mai, a quel punto capii che non era più di gradimento, io non forzavo mai nessuno, quindi lo mollai sotto questo punto di vista. No che lo mollai per dire: "vai a quel paese". Cioè non lo cercai più, perché vedevo queste rimostranze negative che prima non aveva.

DI MAGGIO : - mi deve scusare, si sta parlando di "cosa nostra", e parlando di "cosa nostra" e tu a me mi dici di andare a commettere qualsiasi cosa e io mi rifiuto, ma io ma dove mi vengo a trovare?

BRUSCA : - ma perché, io ti ho detto che non... che tu ti sei rifiutato, io ho visto il tuo...

DI MAGGIO : - e allora dove sta il problema? Siccome io ho capito dopo cosa significava essere uomo d'onore, e l'ho capito bene, e significava rifiutarsi la pelle, e tu lo sai! E allora a quel punto non mi



potevo rifiutare in nessuna cosa, e quando tu a me mi cercavi io ero sempre disponibile.

BRUSCA : - Signor Presidente, io ho detto che l'ho invitato e lui mi ha detto no? Io ho visto un comportamento, secondo le mie... e siccome io avevo scelta.....non ti ho cercato più. Ma non è che ho detto che tu ti sei mai rifiutato, ho visto il comportamento un pò...

DI MAGGIO : - è stata una volontà vostra allora, no una volontà mia, il discorso è questo!

Con specifico riferimento ai fatti oggetto delle imputazioni, si ricorderà che mentre il Brusca ha dichiarato di avere effettuato delle prove di sfondamento con il kalashnicov in una cava intestata al padre del Di Maggio alla presenza di Madonia Antonio, il Di Maggio invece, che peraltro solo a seguito di contestazione ha ammesso di avere predisposto un telaio, ha dichiarato di ricordare soltanto una prova di sparo in Contrada Dammusi, dove secondo Brusca, invece, si era verificato un episodio successivo, e cioè una seconda prova.

Il Di Maggio, in particolare, ha negato di avere in qualche modo partecipato a questa prova di sfondamento che si sarebbe verificata precedentemente, forse il giorno prima, in una cava.

Richiamate, pertanto, le rispettive contrastanti dichiarazioni, i due collaboratori sono stati invitati alle reciproche contestazioni.

DI MAGGIO : - il discorso è questo: che lui... e ti devi ricordare bene, in Contrada Dammusi hai provato un fucile di precisione col cannocchiale in questo vetro blindato che mi hai fatto fare, con un cavalletto, appoggiato con una... e allora... a questo punto abbiamo provato questo fucile, e l'hai provato tu mettendoti in ginocchio, di qua là, la distanza poteva essere, in Contrada Dammusi, che ha sfondato il vetro alla lamiera quella di...

BRUSCA : - cancello.

DI MAGGIO : - eh?

BRUSCA : - del cancello.

DI MAGGIO : - no, alla lamiera che ci ho messo dietro io il vetro blindato, è andato a finire il proiettile dentro il muro, se ti ricordi, in Contrada Dammusi.

BRUSCA : - ha fatto angolo e poi è andato a finire nell'altro cancello, di fronte.

DI MAGGIO : - non lo so dove è andato a finire.

BRUSCA : - me lo ricordo benissimo.

DI MAGGIO : - successivamente siamo andati nella proprietà di Peppe Agrigento.

BRUSCA : - questo nell'87.

DI MAGGIO : - .. e in quel periodo si sono provati due fucili con i cannocchiali, che si sparava a delle bombole e... piene di gas.

BRUSCA : - un M16 e il Kalashnicov.

DI MAGGIO : - o... altre prove noi...

BRUSCA : - ti ricordi?

DI MAGGIO : - ...altre prove noi...

BRUSCA : - ti ricordi? Era un M16...

DI MAGGIO : - no, io sto dicendo due fucili con i cannocchiali.

BRUSCA : - e io ti dico quali erano i fucili, un M16 e un Kalashnicov, te lo ricordi?

DI MAGGIO : - e li abbiamo provati da Peppe Agrigento.

BRUSCA : - perfetto!

DI MAGGIO : - giusto?

BRUSCA : - provammo questi fucili, e un 308, tre erano.

DI MAGGIO : - e basta. E questi sono le uniche volte che ti ho visto provare e abbiamo provato 'sti fucili.

PRESIDENTE: - lei conferma invece la presenza del Di Maggio in quella prova di sparo che avete fatto in una cava? Che è precedente, secondo il suo assunto... secondo il suo racconto, alla prova successiva di Contrada Dammusi?

BRUSCA : - sì, confermo.

PRESIDENTE: - lei invece non ricorda?

DI MAGGIO : - no, lo escludo completamente.

PRESIDENTE: - ...categoricamente?

DI MAGGIO : - sì, sì, sì.

Su sollecitazione del presidente che gli ha ricordato le precedenti dichiarazioni rese sul punto, il Brusca ha ribadito il suo assunto, aggiungendo le seguenti considerazioni :

“ Le spiego subito, come Lei già poco fa ha detto, che Di Maggio negava questa cava, poi alla cava successivamente l'ha confermato, che l'abbia aperto io o Randazzo non ha importanza, comunque in quella cava c'è ed è... credo che sia attualmente visibile un... no cava, è un... più che altro è una terra di rifiuto che chiamiamo cava, però abbastanza grande, che si è fatto un bel buco in questa montagna, quindi si poteva andare a fare provare per attutire un pò i colpi. Questa cava è nella proprietà di suo padre, ma il terreno è suo. E allora, e a forza... davanti a questa Corte ha fatto... sì, sì, poi lui, in un momento di rabbia ha detto: "sì, vero è, la cava l'ha fatta Giovanni Brusca, loro...", e la cava effettivamente l'abbiamo adoperata inizialmente io e Randazzo, ai tempi dello scorrimento veloce, e poi nel tempo è stata adoperata da altri, ma si è fatta una grande...

Quindi si doveva provare questo vetro, e siamo andati io, lui, Antonino Madonia con questo telaio che lui aveva costruito, con questo vetro integro a provarla, e ci siamo andati con il Kalashnicov, dopo di che, avendo finito questa prova, siamo tornati in Contrada Dammusi, Antonino Madonia se ne va, mio padre ed io e lui, abbiamo preso questo vetro già frantumato, prende un fucile... abbiamo preso un fucile, un 308, e provo io e mio padre pure, che spara, mio padre che non aveva mai sparato con questo tipo di fucile grosso, spara, nel momento in cui spara sfonda il vetro o questa lamiera, che io non mi ricordo, che va a scardinare il pilastro del cancello, e credo che sia ancora là, ha preso questo cancello e ha fatto un buco nel... guarda caso, neanche se era fatto apposta, nel cancello di questo villino di fronte, non so se è stato sostituito, comunque se è ancora là si può andare a vedere. E ci siamo messi a ridere, per dire: "ma cosa stai combinando?" E siamo io, lui, mio padre e Salvatore Lazio, che era sempre presente, che era il custode del terreno. Quindi il... non si ricorda di questa prova del vetro con Kalashnicov, Signor Presidente, io cosa posso fare, più di quanto ho detto.

DI MAGGIO : - no, completamente! L'unica prova che abbiamo fatto noi sul vetro blindato e poi sono andato a distruggere il vetro blindato, che l'ho distrutto io...

BRUSCA : - e non lo so, io non...

DI MAGGIO : - ...l'ho distrutto io il vetro blindato! E lo possiamo pure andare a trovare dov'è, perché non lo potevo distruggere e l'ho buttato in un posto e l'ho coperto.

BRUSCA : - non lo sapevo. Signor Presidente, questo io non lo sapevo...

DI MAGGIO : - e ora lo sai.

BRUSCA : - ...e manco l'ho dichiarato.

DI MAGGIO : - l'unica prova che noi abbiamo fatto, l'abbiamo fatta a Dammusi, in presenza di tuo padre, di Salvatore Lazio e c'era qualche altra persona che non mi ricordo.

BRUSCA : - Signor Presidente, se Di Maggio dice di... di potere essere in condizioni di potere recuperare questo vetro, potete accertare se in quel vetro c'è stato un solo sparo o più di spari.

PRESIDENTE: - va bene! Un'altra cosa, il DI MAGGIO era consapevole delle finalità di queste prove?

BRUSCA : - Signor Presidente, io, come ho sempre dichiarato, non ricordo di avergli detto mai il nome, che dovevamo uccidere un Magistrato, che dovevamo fare un'operazione grossa sì.

DI MAGGIO : - no, completamente, non sapevo...

DI MAGGIO : - sì, a parte tutto, per andare a fare un certo tipo di lavoro, un omicidio, sono stati coinvolti come prime persone loro, perciò questa confidenza a me non me la davano, mi davano la confidenza e... al punto di dire: "prepara 'sto vetro, prepara questa cosa, prepara quell'altra cosa", ...la confidenza tuo padre a me me l'ha data quando Totò Riina l'aveva con te...

BRUSCA : - va bè, ma te l'ha data?

DI MAGGIO : - ...ma lo sai perché l'aveva con te TOTÒ RIINA?

BRUSCA : - te l'ha data?

DI MAGGIO : - ...perché ti fregavi i soldi dalla "CANTINA GAGGIA".

BRUSCA : - va bene, va bè, ma te l'ha data?

DI MAGGIO : - sì, dopo! dice: "Giovanni è andato a mettere la macchina sotto la casa di Chinnici..."... "...e Nino Madonia ha schiacciato il telecomando". Però 'sta confidenza tuo padre a me me l'ha

data prima di essere arrestato, nel '95, quando Riina se n'è dovuto andare da Dammusi con tutta velocità, perché in quel periodo già c'era una certa... ah? Fiducia e i confronti di tuo padre ai miei confronti, all'inizio tutta 'sta fiducia non c'era, ero uomo d'onore semplice, e basta; e tu lo sai a certe livelli le confidenze si danno alle persone più strette.

BRUSCA : - e chi eravamo in quel periodo . .quelli più stretti?

DI MAGGIO : - in quel periodo tu a me la confidenza non me l'hai data, completamente.

BRUSCA : - non te l'ho data?

DI MAGGIO : - perché se... e te l'ho detto, se sei un uomo e devi dimostrare di essere uomo, ah!

BRUSCA : - scusa un attimo! Io devo fare una prova di un vetro blindato, devo fare una prova così delicata, cioè non mi fido di nessuno, mi fido solo di te o tu ti fidi di me...

DI MAGGIO : - sì.

BRUSCA : - ...ti dico di crearmi un telaio, ti dico di crearmi una cassetta di... di ferro, cioè questa cassetta di ferro me la dovevo fare per metterci i soldini? Non lo so, per salvadanaio... che poi quando succede un fatto automaticamente si capisce a che cosa serviva.

DI MAGGIO : - ah, lo devo capire io? Lo devo capire io, eh! tu mica a me mi hai detto... ..mi serve questa cosa... ...per questa cosa. Tu non me l'hai detto!

BRUSCA : - Signor Presidente, centouno per cento non posso dire se gli ho fatto il nome del dottore Chinnici, però l'unico che mi dava appoggi in quel momento storico e che io preparavo quelli che erano i miei compiti per commettere un fatto gravissimo era Baldassare Di Maggio.

PRESIDENTE: - lei sta dicendo che in realtà non conserva ricordo se gli fece il nome del magistrato...

BRUSCA : - il nome non lo ricordo, che dovevo commettere...

PRESIDENTE: - ...ma gli parlò di un progetto omicidiario nei confronti di un Magistrato sì?

BRUSCA : - sì, che dovevamo fare un fatto... un fatto criminoso. E quando lui...

PRESIDENTE: - un fatto criminoso o un fatto criminoso nei confronti di un Magistrato?

BRUSCA - no, no, un fatto importante, di un Magistrato, non mi ricordo il nome, non sono sicuro di avergli fatto il nome o meno, però...

PRESIDENTE: - e lei non gliel'ha mai fatto il nome, questo "non ricordo" riguarda tutta la fase preparatoria o successivamente glielo disse, in qualche modo?

BRUSCA : - no, per mia abitudine, e Le posso dimostrare qualche altro fatto, dopo un fatto, qualsiasi fatto, io non ne parlavo più, cioè per me era come... tomba! Cioè non ne parlavo più di un fatto già passato, cioè ritornarci sopra... o si doveva essere un... per un ricordo qualunque, però non... una volta fatto non ne parlavo più. Però Signor Presidente lui, che era a conoscenza di quello che io stavo facendo e di quello che si doveva fare, questo al cento per cento.

PRESIDENTE: - senta, lei ha collocato questa prova del vetro blindato in che anno, in che periodo?

BRUSCA : - ehm... cinque/sei/sette giorni prima del... cinque/sei/sette giorni prima... un bel periodo prima della "Strage del Dottor Chinnici".

PRESIDENTE: - invece quando poi riprendete il discorso con la cassetta e la bombola di cui parleremo, lei sul punto disse a Di Maggio

qualcosa in ordine alle finalità di questa attività preparatoria o anche allora si mantenne sul vago?

BRUSCA : - no, no, togliendo il fatto se gli ho fatto il nome o meno, tutto il resto lui era a conoscenza di tutto.

PRESIDENTE: - no, dico: tra la prova di sparo con del vetro blindato, che se non ricordo male lei colloca in alcuni mesi prima della strage...

BRUSCA - sì.

PRESIDENTE - ...poi quando riprendete il progetto, perché cambiante le modalità esecutive...

BRUSCA - sì.

PRESIDENTE - ...passano alcuni mesi.

BRUSCA - sì.

PRESIDENTE: - ...lei riprende il discorso, i contatti con Di Maggio, quindi cioè il discorso della cassetta - di cui poi parleremo - e della bombola. Ecco, in relazione a questo incarico lei che discorsi ebbe col Di Maggio? circa le finalità di...

BRUSCA : - le finalità erano...

PRESIDENTE: - ...questa richiesta di collaborazione tecnica diciamo?

BRUSCA - ...che si era rimesso in moto questo argomento, e quindi si doveva preparare questa cassetta, perché si doveva commettere questo attentato, abbiamo provato l'esplosivo, abbiamo riempito io e lui la bombola di gas, cioè di gas, cioè svuotata...

PRESIDENTE: - fermiamoci un attimo! Sulle finalità lei cosa ha da dire?

DI MAGGIO : - mah, sulle finalità...

PRESIDENTE: - anche in relazione a quello che accadrà dopo alcuni mesi...

DI MAGGIO : - e... in relazio...



PRESIDENTE: - ...della bombola.

DI MAGGIO : - ...in relazione al seguito, della bombola, io ho preparato la bombola...

PRESIDENTE: - nulla le fu detto e nulla lei chiese?

DI MAGGIO : - mai, mai, completamente! Perché non si... non si doveva chiedere, e lui lo sa che non si può chiedere, non si può chiedere...

BRUSCA : - ma non si chiede perché c'è... cioè, automaticamente, stavamo preparando un fatto eclatante...

DI MAGGIO : - ma automaticamente...

BRUSCA : - ...che dovevi chiedere?

DI MAGGIO : - ...che cosa? Io automaticamente posso entrare nel tuo cervello, per sapere quello che stai preparando?

PRESIDENTE: - ma questa regola di "cosa nostra", di questa particolare riservatezza che vi era anche tra due uomini d'onore, era una regola assolutamente inderogabile o quando si trattava di due soggetti così legati come voi, dal punto di vista operativo, qualche volta veniva derogata? Cioè, lei non ha mai chiesto a Di Maggio ( leggasi "al Brusca") a che cosa deve servire questa cosa, "dove dobbiamo andare"?

DI MAGGIO : - no, no, Signor Presidente, mai! Non mi sono permesso mai, né a lui e né a nessuno chiedere quello che si sta facendo. Uno alle volte... pure per... l'unica cosa che si diceva, se accompagnavi una persona o... in qualche posto, l'unica cosa che si diceva: "se hai bisogno... bisogno di me hai?" Dice: "no!" "Ti saluto". E me ne vado, punto e basta.

BRUSCA : - cioè questa frase tu la sai dire, giusto?

DI MAGGIO : - ah?

BRUSCA : - cioè era normale che tu dicevi: "hai bisogno di me?"

DI MAGGIO : - sì.

BRUSCA : - ...non sto parlando con te, scusami! Signor Presidente, siccome quando noi siamo arrivati da... da Gammicchia, quando siamo scesi dalla macchina e lui, come di consuetudine, quando che noi siamo scesi per... siamo arrivati, che lui mi batteva la strada, dopo di che scendo dalla macchina "c'è di bisogno di me?" Gli ho detto: "no, non c'è bisogno, te ne puoi andare". Cioè nel senso che lui queste parole le diceva sempre quando c'era di bisogno o c'era qualche cosa.

BRUSCA : - non sono parole che mi sono inventato, che non...

DI MAGGIO - si usavano comunque...

BRUSCA - ...o è di sua abitudine...

DI MAGGIO - ...con tutte le persone d'onore, pure che andavi fuori paese, in un'altra "famiglia", glielo dicevi sempre, a chiunque, era una cosa che si usava o no?

BRUSCA - ...io ho detto quello che tu mi hai detto...

DI MAGGIO : - ...che tu, nella tua coscienza, mi vieni a dire a me che io ero al corrente di questa faccenda, è assurdo! Perché tu a me... sì, mi davi la confidenza di che? "Preparami questo, fammi quello e fammi quell'altro", ti ho chiesto mai niente io? Ti ho chiesto mai niente? "A che serve e a che non serve?", qualsiasi cosa. Non te l'ho chiesto mai.

BRUSCA - Baldù, ma nel momento in cui eravamo assieme, per commettere una cosa, che motivo avevo di... tu o di chiedermi o di dirtelo, quando poi partecipavamo?

DI MAGGIO : - e allora scusami un momento, qual è il motivo che tu me lo dovevi dire? ...mi dovevi dare 'sta confidenza?

BRUSCA : - scusa! Scusami, se quel giorno ti dicevo che avevo bisogno di te, venivi assieme a me... .... c'era motivo di spiegarti che cosa dovevamo fare? Perché già avevamo lavorato per commetterlo, cioè la

bombola, il vetro, cioè tutto quello che c'era da fare, se dicevo: "viene assieme a me che ne abbiamo di bisogno", cioè, non saremmo continuati? Siccome si è ritenuto opportuno che il tuo lavoro finisse in quella... in quella situazione, però tu sapevi che io stavo commettendo un fatto grave, si trattava di una strage che dovevo andare a commettere o dovevo partecipare, perché poi il resto tu non lo sai più, però sapevi che io dovevo partecipare ad una strage, sapevi quello che io stavo andando a fare. Onestamente, come gli ho sempre detto, non mi ricordo di aver fatto il nome di Chinnici o meno, però di quello che io stavo facendo lui ne era a conoscenza.

PRESIDENTE: - comunque, di questo poi ne parleremo, perché sul punto ci sono dei contrasti, prendiamo atto delle sue dichiarazioni e del fatto che il Di Maggio continua a sostenere di non avere mai avuto consapevolezza...

DI MAGGIO - no, no.

PRESIDENTE: - ...di questo progetto e dell'obiettivo. Un altro passaggio riguarda la prova con la ricetrasmittente.... Vorrei che lei mi chiarisse una volta per tutte se Di Maggio era presente o meno a questa prova della ricetrasmittente?

BRUSCA - sì.

PRESIDENTE: - lei?

DI MAGGIO : - no, no. no, completamente! Io gli posso spiegare pure il motivo. Io risentimenti, mi deve scusare, risentimenti nei tuoi confronti, sì, un momento di rabbia può venire a chiunque e dire: "t'ammazzasse", può venire. Ma tu hai preso pure le misure per ammazzarmi, hai preso le misure, hai fatto venire a controllare la strada a Bologna, che io ero in un processo, che stavo testimoniando in un

processo, sei venuto a farmi prendere le misure, perciò tu ce l'hai con me, e il motivo io non lo so o non lo voglio sapere.

BRUSCA : - cioè, ma quando io ho fatto venire a prendere le misure tu che cosa eri?

DI MAGGIO - ero collaboratore... di giustizia, ero.

BRUSCA - eri collaboratore di giustizia?

DI MAGGIO : - sì, collaboratore di giustizia.

BRUSCA : - stavi accusando un sacco di persone?

aspetta, no, aspetta! Io ero un mafioso?

DI MAGGIO : - sì.

BRUSCA : - oh, e cosa potevo... ti potevo battere le mani, cioè ti portavo il caffè, non lo so, cosa volevi?

DI MAGGIO : - no, ma siccome questo risentimento c'è stato da sempre... mi devi scusare!

BRUSCA - Signor Presidente non so cosa c'entra questo con il...

DI MAGGIO : - c'entra, c'entra, perché c'entra? Perché tu mi vuoi accusare, mi vuoi coinvolgere in fatti che io non so, perché se li sapessi li avrei ammessi prima che tu... oggi mi vieni a contestare qua. Io li avrei... ..ammessi prima... ..come tutte le mie dichiarazioni.

....in sei mesi io ho dichiarato tutto, tranne... magari qualcuno lo dimenticai, qualche dimenticanza c'è, mica possiamo avere tutto nel computer.

BRUSCA : - ma è umano.

DI MAGGIO : - però... però ho dichiarato tutto, per filo e per segno. Questo è... questo è il punto! E se io ero coinvolto, mi devi scusare, in qualsiasi strage, in qualsiasi cosa, io l'avrei ammesso, .. come abbiamo accompagnato allora ..... la polvere da sparo allo "Sciamarten" (o simile), che gli hai portato a Vincenzo Milazzo.

BRUSCA - questa è una bella calunnia, bella e buona.

DI MAGGIO : - ah, questa è una calunnia bella e buona?

BRUSCA : - dichiara un'altra volta quello che hai dichiarato in...  
dichiara cosa hai detto già .. alla presenza della Corte.

DI MAGGIO : - che cosa ho detto?

BRUSCA : - che hai detto?

DI MAGGIO : - che cosa ho detto?

BRUSCA : - ripetilo, così...

DI MAGGIO : - un giorno è venuto in officina e mi ha detto: "battimi  
la strada fino a Partinico, vicino a Partinico, al "Sciamarten"..."... come  
data non mi posso tanto orientare il periodo che è stato.

BRUSCA : - prima della data che... cioè prima della "Strage  
Chinnici"?

DI MAGGIO : - ah?

BRUSCA : - prima della "Strage Chinnici"?

DI MAGGIO : - no, dopo la "Strage Chinnici".

BRUSCA : - ah!

DI MAGGIO : - e... mi sembra sia stato nell'84, prima di arrestarti.

BRUSCA G.: - prima di arrestarmi?

DI MAGGIO B.: - sì, giorni prima di arrestarti, mi sembra.

BRUSCA G.: - perfetto!

DI MAGGIO B.: - e... in quel periodo, perché abbiamo portato la  
polvere da sparo a Vincenzo Milazzo, ah? Gliel'hai consegnata tu, hai  
alzato il cofano e hai detto... e Vincenzo ti ha risposto, dice: "questa sola  
hai trovato?" Dici: "questa ho trovato polvere da sparo". E  
successivamente, se tu sei stato arrestato in quel periodo o... comunque  
io ero con tuo padre a Dammusi, che era l'orario di mangiare, stavamo

quasi... mangiando, è arrivata la notizia sul telegiornale, e infatti tuo padre ha buttato un salto, dice: "Vincenzo ce l'ha fatta!"

PRESIDENTE: - quale notizia, scusi?

DI MAGGIO : - la notizia dell'attentato a Chinnici, a...

BRUSCA - a Carlo Palermo.

DI MAGGIO - ...a Carlo Palermo. Perciò quella volta sei venuto in officina, è venuto così, "battimi questa strada fino allo" "Sciamarten", arrivi... ad ogni bivio arrivi, ritorni, vedi se c'è posto di blocco o no e andiamo". E fino allo "Sciamarten" l'ho accompagnato.

PRESIDENTE: - senta, questo è l'unico episodio al quale lei aveva già fatto riferimento quando dichiarò che l'unica volta in cui gli aveva battuto la strada in un trasporto di esplosivo, c'era una destinazione Partinico, io ricordo che lei parla...

DI MAGGIO - sì, sì.

PRESIDENTE: - ...di Partinico.

DI MAGGIO - sì, sì.

PRESIDENTE: - è lo stesso, parliamo dello stesso episodio?

DI MAGGIO - sì, sì.

PRESIDENTE: - per quanto riguarda invece la bombola, vi è una notevole disparità di vedute, per così dire, di narrazione nel vostro racconto, perché il Brusca sostiene di avere, appunto, dato incarico di preparare questa bombola che poi avreste riempito assieme, mentre lei ha detto cosa diversa, lei ha parlato di un'attività col flex, lei avrebbe segato questa bombola, ha parlato di... che il Brusca le diede anche delle indicazioni come doveva essere preparata, parlò di un dado...

DI MAGGIO : - sì, sì.

PRESIDENTE: - ...parlò di un'asse che veniva messa all'interno...

DI MAGGIO : - sì.

PRESIDENTE: - ...mentre lei ha sempre negato di avere mai partecipato ad una attività di riempimento...

BRUSCA - sì, completamente.

PRESIDENTE: - ...sia del contenitore, della scatola che di questa bombola.

BRUSCA : - completamente.

PRESIDENTE: - lei invece non ha mai fatto cenno a questa indicazione specifica di modalità esecutive con le quali doveva essere preparata la bombola, non ha mai parlato di una attività di segare questa bombola, di mettere un dado, ha semplicemente parlato di uno svitamento del congegno che viene utilizzato per il passaggio del gas e di un riempimento con un imbuto; attività che il Di Maggio ha decisamente negato di avere mai fatto. Ecco, io vorrei che sul punto....

BRUSCA : - chiarisco se vuole.

PRESIDENTE: - ...vi muoveste delle contestazioni se ne avete.

BRUSCA : - chiarisco? ... quello che racconta Di Maggio non ha niente a che vedere con la strage Chinnici, ... avevo visto in possesso a Salvatore Riina una bombola formato "secretè", cioè nel senso che era tagliata quasi a tre quarti e con il cappello di sopra, all'interno avevo visto un'asse saldata, all'interno, con una vite che poi andava a tenere fermo il coperchio. Gli posso fare pure un disegno se...

PRESIDENTE: - scusi, in che epoca siamo e ci chiarisca meglio questo punto.

BRUSCA - io questa bombola in queste condizioni l'ho vista nell'82, sono andato a ritirarla a Palermo in mano a Paolo Anzelmo, cioè no Paolo Anzelmo, Rosario Anzelmo, zio di Francesco Paolo Anzelmo. Salvatore Riina questa qua ci metteva lui documenti, pistole, c'era una specie di "secretè"; allora io avendola vista e ne volevo fare una simile,

solo questa volta in diverso c'era, invece di vedere il dado che uno se ci stava attento si accorgeva che quel dado non poteva funzionare, quindi io volevo che ci si mettesse oltre all'asse, invece del dado il... che si veniva completato con il solito rubinetto per essere invisibile. Parlando con lui dico se potevamo realizzare questo fatto; quindi lui ha tagliato questa bombola, gli ha fatto questo, però non è venuta per come io volevo, tant'è vero che poi lui dicendomi, dice: "questa è pronta", gli ho detto: "butta" perché non mi piaceva, non serviva più. Che è cosa diversa per la "Strage Chinnici".

PRESIDENTE: - non mi è chiaro questo passaggio, quindi lei diede effettivamente incarico di preparare una bombola che fu segata.

BRUSCA - perfetto.

PRESIDENTE: - ma non ha nulla a che vedere con la strage...

BRUSCA : - non ha nulla a che vedere con...

PRESIDENTE: - e in che epoca siamo?

BRUSCA : - ma siamo lì '82/'83 Signor Presidente, cioè in quella...

PRESIDENTE: - ma prima della "Strage Chinnici"?

BRUSCA : - ma sicuramente, non... può essere prima, dopo, però può essere che l'abbia detto prima, non lo escludo, però il fatto è vero. Che non ha niente a che vedere cioè questa bombola con la "Strage Chinnici", perché con la "Strage Chinnici" gli abbiamo tolto solo la valvola, cioè per aprire e chiudere, e poi con l'imbuto piano piano l'abbiamo riempito. Cosa diversa di quella che poi ha... E io sul punto non... la bombola non...

PRESIDENTE: - lei non ne ha mai parlato di questo fatto?

BRUSCA : - ma non c'era motivo di parlarne, perché per me era un'altra cosa, non so se sono stato chiaro, cioè per me era un fatto che non ha niente a che vedere.



PRESIDENTE: - a che cosa doveva servire questa bombola di cui lei ha parlato e che poi fu buttata?

BRUSCA : - un "secretè", nel senso che si apriva ci si nascondevano cose, si chiudeva e la potevano mantenere tranquilla e nessuno... la Forza di Polizia, o chiunque vedeva, vedeva una bombola di gas normale.

PRESIDENTE: - e quanto tempo prima della strage lei diede incarico di...

BRUSCA : - ma Signor Presidente, sarà stato un anno, sei mesi, sette mesi, cinque mesi, non glielo so dire perché non... non ci sono andato attento, era una cosa di normale amministrazione. Però di fatto esiste, cioè nel senso che gli ho dato l'incarico di tagliare questa bombola, che non ha niente a che vedere. Io per essere sul punto, la bombola di gas non l'ho adoperata solo in quell'occasione; io la bombola di gas, nelle stesse medesime condizioni, l'ho adoperata in altri attentati, se vuole glieli elenco, uhm... non so se sono stato chiaro. E c'è pure qualche collaboratore di giustizia che ha visto una simile, cioè nel senso che gli abbiamo tolto il rubinetto e l'abbiamo riempita. Cioè quello che parla lui è perfetto, preciso, ma non ha niente a che vedere con la "Strage CHINNICI", se no significava cioè riempirla, poi ci dovevo mettere il dado come ci facevo il... il detonatore... come c'è l'esplosivo, e poi la pressione che serviva, cioè in quelle condizioni non poteva servire più.

PRESIDENTE: - quindi si tratta di un episodio diverso da quello...

BRUSCA G.: - diverso da quello, io lo confermo totale, non mi ricordo il periodo preciso però...

PRESIDENTE: - senta, ma lei dopo quanto tempo disse al Di Maggio in relazione a questa bombola che poteva anche disfarsene, perché insomma non era stata fatta bene, non era... utile per l'uso al quale lei aveva pensato?

BRUSCA : - uhm... ma sarà stata in officina un bel pò di tempo, a un dato punto parlando, per dire: "butta perché non mi piace, non serve", però non gli so dire quanto tempo prima, perché non era un fatto che mi interessava particolarmente. Siccome sul punto non sono stato mai interrogato, perché non ha niente a che fare con la strage questo particolare, almeno per i miei ricordi.

PRESIDENTE: - ma Signor Di Maggio, lei sul punto cosa ha da dire, conferma quello che ha già dichiarato?

DI MAGGIO : - ma sul punto ho da dire qualcosa io, che quindici giorni prima di farmi preparare la cassetta io gli ho detto: "e con questa che ne faccio, con questa...", "no, mettila da parte e fammi... mi fai fare la cassetta all'occasione, al posto della bombola", queste sono le parole sue. E gli ho fatto fare la cassetta, la bombola è rimasta in officina per tanto tempo e poi l'ho buttata io quando ho pulito l'officina, ferro vecchio, l'ho buttata.

PRESIDENTE: - quindi in sostanza Di Maggio, ma anche risulta dalle precedenti dichiarazioni, inserisce nello stesso contesto temporale sia la cassetta che la bombola, perché aveva sostenuto che la cassetta viene ritirata prima che lei dicesse di buttare la bombola, quindi secondo il Di Maggio la cassetta e la bombola attengono allo stesso fatto, allo stesso contesto storico diciamo, temporale. La bombola, sostiene Di Maggio, fu buttata dopo la strage, mentre la cassetta fu ritirata prima della strage quattro, cinque o sette giorni prima. Quindi secondo quello che sostiene il Di Maggio questa attività che lui svolse su questa bombola che fu segata col flex e fu poi unita a mò di tappo con un'asse e con un dato, ha a che fare con la cassetta sostanzialmente.

BRUSCA : - no.

PRESIDENTE: - mentre lei della bombola che viene segata ne parla

come di qualcosa che si sarebbe verificato alcuni mesi prima.

BRUSCA : - molto prima, comunque non ha niente a che vedere con la strage, Signor Presidente, cioè nella maniera più categorica, perché io della bombola in quelle condizioni, .. non ne potevo fare uso, cioè non potevo... e come gli infilavo il detonatore dentro la bombola? Cioè quella era una cosa diversa nel momento in cui io l'aprivo e poi la chiudevo, cioè la dovevo ermeticamente avvitare con il dado; cioè era un... mi serviva come "secretè". Che l'abbia buttato prima o dopo questo non glielo so dire, il fatto esiste; siccome era un fatto che non mi interessava, la cosa è molto e... cioè una cosa molto che non è... cioè non funziona, e Signor Presidente come facevo a infilarci il detonatore nel momento in cui io mettevo l'asse e bloccavo il buco per andare a infilare dentro il detonatore. E invece alla cassetta gli ha lasciato lo spazio per poi eventualmente metterci il detonatore o riempirla, cioè che io dovevo trovare un sistema come riempirla. La bombola di gas l'abbiamo riempita, gli ho messo il dado, poi quando siamo arrivati a Palermo gli ho tolto il rubinetto e poi gli ho infilato il detonatore. Quello come dice lui e della bombola di gas non ne potevo fare uso.

PRESIDENTE: - cosa ha da dire lei Signor Di Maggio? ...la cassetta e la bombola di cui parla lei sono due oggetti che le ricordano uno stesso momento storico?

DI MAGGIO - e... il discorso della bombola e della cassetta diciamo è la differenza può essere di... ; e infatti quando era pronta io gli ho detto: "la bombola è pronta" e lui mi ha detto, dice: "no, non mi serve più la bombola, fammi questa cassetta".

PRESIDENTE: - quindi le chiese, dopo averle richiesto di fare la bombola, le fece la richiesta della cassetta.

DI MAGGIO : - sì, della cassetta. Successivamente alla strage e infatti la bombola era là e poi gliel'ho chiesto, dico: "ma 'sta bombola che...".

PRESIDENTE: - che poi le disse: "la puoi buttare".

DI MAGGIO : - "buttala", e l'ho buttata.

Il Di Maggio ha continuato a negare di avere collaborato all'attività di riempimento dei contenitori e, quanto all'asserito accompagnamento del Brusca, facendogli da battistrada con una FIAT Uno fino al negozio di Gammicchia, ha replicato : "tutte le volte che ti accompagnavo ti battevo la strada, fino davanti alla porta della macelleria dei Galatolo, io dicevo sempre: "hai bisogno di me?" e tu mi dicevi: "no".

BRUSCA : - hai fa... cioè fino a qua ci sei arrivato, mi hai accompagnato?

DI MAGGIO : - ti ho accompagnato tante volte.

PRESIDENTE: - no, il Di Maggio sostiene di averla accompagnata più volte e di averla lasciata di fronte, nei pressi di questa macelleria che a quanto pare fa angolo con questo negozio di Gammicchia.

BRUSCA : - Signor Presidente, posso chiarire?

DI MAGGIO : - sì Gammicchia fa angolo, quello è un pò più internata la macelleria.

PRESIDENTE: - comunque andiamo per gradi, lei continua a negare di avere mai riempito insieme al Brusca bombole o contenitori e di avere fatto da battistrada fino a Palermo, fino al negozio di Gammicchia.

DI MAGGIO - mai, mai, le uniche cose che ho...

PRESIDENTE: - e qual è la ragione secondo la quale Brusca dovrebbe attribuirle questo protagonismo, questa attività alla quale lui avrebbe partecipato.....in prima persona, che è caduto sotto la sua diretta percezione?

DI MAGGIO : - e... Signor Presidente, questo lo devo dire lui il motivo perché lui mi accusa di questa cosa. Siccome io e insieme al Vincenzo Milazzo, Vito Brusca e a Giuseppe Maniscalco abbiamo fatto l'attentato a Elda Pucci e abbiamo riempito i fustini insieme a...

BRUSCA : - fustini o bombole?

DI MAGGIO : - scusa no, fustini di olio di venti litri. E siamo andati a fare questo attentato, perché non gli dovevo dire questo attentato, ho riempito pure con lui 'sta cosa! Ma se non l'ho fatta, a me mi ha dato un incarico e lì il mio incarico è arrivato a quel punto senza che io so che lui che deve fare, perché neanche glielo chiedo.

PRESIDENTE: - può ripetere le dimensioni della cassetta? Lei ne ha già parlato, me lo può ripetere?

DI MAGGIO : - ma le dimensioni della cassetta mi sembra... poteva essere... e trenta, quaranta...

PRESIDENTE: - e lei invece mi pare che ha parlato di dimensioni maggiori, di sessanta, settanta...

BRUSCA : - no un pò più... no no, più lunga, forse un pò più... di meno lunga, comunque siamo lì però. Cioè tipo la forma di un caciocavallo.

PRESIDENTE: - e lei cosa ha da dire in ordine a questa netta negazione del Di Maggio?

BRUSCA : - Signor Presidente lui parla di macelleria, io non vorrei sbagliare però mi pare che questa macelleria...

PRESIDENTE: - lasciamo stare la macelleria.

BRUSCA : - ma no no, è importante.

PRESIDENTE: - parliamo dell'attività...

BRUSCA : - è importante, Signor Presidente, è importante perché io ricordo la macelleria o non esisteva o non era dei Galatolo ma se esisteva

era di altre persone o non era dei Gala... questo non lo so, perché io non ci sono... prima di quell'occasione in quella macelleria non ci sono andato. Nella macelleria ci sono andato successivamente quando io '87/'88, cioè al ritorno da Linosa comincio a frequentare nuovamente Palermo, difatti mi sono incontrato con Nino Madonia, con i Galatolo, nella macelleria che è più avanti di cinquanta metri, sessanta metri, cioè due saracinesche, tre saracinesche dal Gammicchia, cioè da via RIZZO mi ricordo che sia, cioè nella via di Gammicchia un pochettino più sopra, ma non da tanto.

PRESIDENTE: - e il Di Maggio nega decisamente di avere... di essere stato protagonista di questa attività di riempimento della bombola e della cassetta, lei cosa ha da dire? - ha da ricordargli qualcosa in particolare da...

BRUSCA : - io gli sto dicendo che lì eravamo seduti, eravamo nel magazzino, io e tu piano piano ci siamo messi con molta pazienza con l'imbuto a riempire la bombola, dopo di che appena finito... aspetta, scusa, dopo di che abbiamo finito.

DI MAGGIO : - mi deve scusare Signor Presidente, siccome lui ha il cervello che dice che si ricorda bene, la macelleria non si ricorda, sì era di Galatolo, il proprietario vero e proprio era il Galatolo, ma la macelleria l'aveva intestata un altro Signore insieme alla moglie che lavoravano là dentro. E tu 'ste cose le sai, perciò la mente 'a devi avere fina!

BRUSCA : - ma io .. mica sto dicendo che non esiste, non mi ricordo se a quel periodo nell'ottanta... cioè quando è successa la strage, se già esisteva questo problema di macelleria, tu sei più informato di me, la conosci meglio di me, io so che c'è la macelleria, esisteva, ci sono andato, il periodo quello che sto dicendo che non esiste, e quanto pare è

come dici tu, cioè il fatto della moglie, cioè di questa società, cioè sei più informato di me, quindi conosci meglio il posto.

DI MAGGIO : - lo sai perché sono informato meglio di te? Perché successivamente ho avuto contatti con Nino Madonia e io mi vedevo in questa macelleria, o se avevo bisogno di Nino Madonia lo andavo a cercare dai Galatolo in questa macelleria.

BRUSCA : - perfetto.

PRESIDENTE: - comunque, ripeto, lei continua a negare assolutamente di avere riempito, di avere anche caricato su una macchina questa bombola e questa cassetta.

DI MAGGIO : - sì, completamente Signor Presidente, altrimenti non avrei motivo, glielo direi e lo avrei detto già prima pure se avrei riempito, come ho detto il discorso di Carlo Palermo e come ho detto altre cose della "Villa Pucci" che abbiamo riempito...

BRUSCA : - ma quando l'hai detto la "Villa Pucci"?

DI MAGGIO : - quando l'ho detto? Quando ho iniziato a collaborare.

BRUSCA : - Signor Presidente, possiamo affrontare questo argomento. E allora, quando lui cominciò a collaborare ha escluso Maniscalco Giuseppe.

PRESIDENTE: - sì ma risulta questo dagli atti.

BRUSCA : - sì sì però il... il succo della circostanza, perciò è questo, cioè sono più altre occasioni che lui stretto ha dovuto ammettere e per l'arresto in cui si trova è stato costretto ad ammetterlo, perché fino a quando non sono arrivate tante altre dichiarazioni lui ha sempre negato.

Il Brusca ha quindi elencato alcuni episodi in relazione ai quali il Di Maggio, in altri processi, a seguito di contestazioni, era stato costretto ad ammettere circostanze dapprima negate, facendo riferimento in particolare al coinvolgimento del Maniscalco nell'attentato alla villa

della d.ssa Pucci ed ai rapporti con l'esponente mafioso nisseno Ferraro Salvatore in relazione alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Messina Leonardo.

Ha infine ricordato l'episodio della presenza del Di Maggio a S.Giuseppe Jato, dichiarando quanto segue :

BRUSCA - Il Di Maggio viene tratto nuovamente in arresto, io vengo arrestato il 20 maggio '96; dopo tre giorni apprendo che... io comincio a collaborare il 8/9 agosto '96, c'è un tentato omicidio di Facellaro Giuseppe, eh, Facellaro Salvatore, non mi ricordo come... Signor Presidente, io dopo un giorno e mezzo, mezza giornata, un giorno, vengo a sapere come sono andati i fatti dalla "a" alla "zeta" e informo allora che faceva i colloqui investigativi il Dottor Luigi Savina. Dopo di che io comincio a collaborare, in quella circostanza, e quindi avevo fatto il nome suo, di Nicola Lazio, Michele Camarda, avevo fatto tutti i nominativi, dopo di che e... quando io comincio a raccontare questi fatti i Magistrati increduli, perché era assurdo un collaboratore di Giustizia è tornato un'altra volta a commettere i reati, Di Maggio viene visto a San Giuseppe Jato a bordo di una Lancia Dedra targata Novara, a vederlo è mia moglie. La conosci mia moglie?

DI MAGGIO: - ma non lo so se la conosco.

BRUSCA : - ah, non la cono... mia moglie ti conosce. E mio cugino Salvatore, Totuccio ti conosce?

DI MAGGIO : - chi?

BRUSCA - Totuccio, cioè Salvatore Brusca il figlio di mio zio Totò.

DI MAGGIO - sì.

BRUSCA - ti conosce, giusto?

DI MAGGIO - sì.



BRUSCA - Signor Presidente, e viene visto in Via Falde che abitiamo accanto, cioè muro con muro, ed era lui, la sua compagna e il bambino a bordo di una Lancia Dedra targata Novara. Quando mia moglie viene accompagnata a Roma, perché io gli stavo comunicando che stavo cominciando a collaborare, mia moglie mi dice: "sai, abbiamo visto Balduccio in Via Falde" io... Totuccio, e mentre che io stavo parlando con mia moglie gli dissi: "ma perché non hai preso il numero di targa?", dice "no, non l'ho presa". Mio figlio allora aveva quattro anni e mezzo, dice "papà, era targata Novara". Per come fu questo particolare io lo raccontai ai Magistrati. Dopo giorni il Di Maggio viene interrogato, dopo giorni, dopo un... c'era pure questo fatto di Chinnici e c'era tutta una serie di fatti, DI Maggio viene interrogato dal Dottor ALFONSO SABELLA, dal Dottor Lo Forte, dal Dottor Lo Voi, il Di Maggio gli contestano questa presenza a San Giuseppe Jato se aveva commesso omicidi o quant'altro in San Giuseppe Jato, lui nega nella maniera più categorica. Nello stesso tempo si rende disponibile a rendere firma tutti i giorni, dopo di che a un dato punto gli stufa e non vuole più... non vuole più firmare, cioè questo lo può spiegare lui. E Di Maggio in quell'occasione oltre a negare la presenza lì a San Giuseppe Jato, oltre a negare di essere responsabile dell'attentato del Facellaro ha messo in luce ai magistrati che quello che succedeva o che stava succedendo era opera mia. È vero o no?

DI MAGGIO - ma...

BRUSCA - Signor Presidente c'è un verbale che il Di Maggio ha dichiarato, perché a me mi è stato contestato.

DI MAGGIO - tu... sì ma tu ti puoi... gli puoi dare...

BRUSCA - no no scusa, dopo di che, dopo di che continuavano a succedere dei fatti e io informavo che era il Di Maggio dopo di che io ho

detto: "come prove vi io posso portare le documentazioni delle intercettazioni telefoniche tra Reda e Di Maggio" dove si evinceva, almeno con la mia lettura si evinceva che Di Maggio non era pentito ma bensì stava adoperando lo Stato per combattere i suoi presunti avversari e quindi là si evince per gli o... e c'è pure un altro verbale reso il 14 settembre e Di Maggio fino al giorno in cui non è stato tratto in arresto ha sempre negato.

DI MAGGIO: - per questi fatti che competono di altri...

BRUSCA .: - ...ci sei stato costretto ad ammetterli, mica sto dicendo che... lo che sono in altro processo...

DI MAGGIO .: - no.

BRUSCA : - ...però siccome tu ogni volta neghi, neghi...

DI MAGGIO : - no, mi devi scusare...

BRUSCA : - ...e li ammetti solo quando sei preso per la gola.

DI MAGGIO : - mi devi scusare, non sono stato costretto.

BRUSCA : - va bè questo sono... non lo dici tu, ci sono i verbali di interrogatorio... quello che viene contestato e i verbali davanti alla Corte.

DI MAGGIO : - quella è stata la volontà mia, punto e basta, perché c'è tutto un seguito e tutta una storia che non ha niente a che vedere... sì, una scelta mia perché c'è tutta una storia che circonda queste vicende... che non è giusto e non mi sembra corretto parlarne a questa Corte, perché c'è un processo in atto.

Rispondendo alle sue domande, io il discorso della Pucci l'ho dichiarato quando io ho iniziato a collaborare nel '93.

Il discorso Maniscalco è un motivo ben chiaro sia il Maniscalco e sia il Ferraro...nella vita, quando una persona ti salva la vita ah... ..gli dai la vita, è giusto? E io mi sono sentito in dovere a Maniscalco di aiutarlo e

non accusarlo, però una volta, una volta che lui ha iniziato a collaborare da quel momento in poi a me mi fa dovere di chiamarlo in tutti i fatti... perché io non mi sono permesso... , scusami, non mi sono permesso prendere altre persone e metterle né a posto di Maniscalco, e né a posto di nessuno, io ho tolto... ...a Maniscalco, l'altro discorso che dici tu di Ferraro, è un discorso ben chiaro, sì, è venuto e... sia il Ferraro e Lillo Rinaldi...

BRUSCA - davanti al Magistrato tu hai negato.

DI MAGGIO - scusami un attimo, no, non ho negato, io il fatto gliel'ho raccontato, che è venuto insieme a Lillo Rinaldi, a Lillo Rinaldi per chiudere un lavoro, una busta di un paesano nostro che aveva un lavoro nella zona di Caltanissetta, e io non mi ricordo se era biondo, chi era, io non mi ricordo in questo momento, io ho fatto la cortesia di fare ritirare quell'impresa, io se... ho negato che era presente, il Ferrara, era perché Totò Ferrara a me mi ha rispettato come uomo, come altre cose non abbiamo avuto niente in comune, come uomo mi ha ospitato in America a casa sua, quando tu mi cercavi per ammazzarmi, lui mi ha ospitato in America a casa sua, questo è il motivo, perché io non ho chiamato Salvatore Ferraro uomo d'onore.

BRUSCA : - ma è il discorso, hai negato la circostanza davanti ai magistrati?

DI MAGGIO - sì, ma oggi l'ho messo in evidenza...

Nel corso del confronto il Brusca ha incalzato il suo contraddittore contestandogli altri episodi in relazione ai quali le sue chiamate in correità - per esempio nei confronti di tale Virga Vincenzo per un quadruplice omicidio in pregiudizio di tale Barbaro ed altri di Alcamo - nonostante la negazione del Di Maggio, avevano poi trovato riscontro in quelle di altro collaboratore, Sinacori Vincenzo.(cfr.f.108)

A specifica domanda il Brusca ribadiva di non essere certo che in occasione di uno dei sopralluoghi preparatori a Salemi fosse stato presente il Di Maggio, il quale, dal canto suo, negava decisamente la circostanza.

Il primo, peraltro, confermava di essersi recato a Salemi con la macchina che il Di Maggio frequentemente gli prestava, ma precisava di non ricordare se questi fosse presente, ben potendo aver fatto confusione con qualche altra volta.

In ordine alla prova di sparo con un fucile 308, nella proprietà di Peppe Agrigento, in occasione della quale il Brusca si sarebbe ferito ad un sopracciglio con il cannocchiale, nel confermare la circostanza, Brusca collocava l'episodio nel periodo '87- '88.

Invitato a precisare se confermava la data, il Di Maggio dichiarava testualmente :

DI MAGGIO : - ma non mi ricordo se è stata questa data, ma penso prima è stato, nell'87, '88, prima mi sembra che è stato questo.

BRUSCA : - Signor Presidente, io tornavo dal Linosa avevamo la jeep Suzuki, siamo saliti in montagna con la jeep Suzuki, colore verde, che tu poi ti sei comprato quella rossa, poi ci siamo andati con quella mia, ed eravamo io, tu, Nino Madonia, Giuseppe Giacomo Gambino, Giuseppe Agrigento, e sul punto c'è pure Angelo Siino che ci ha prestato, ci ha dato un cannocchiale, perché ne avevamo uno solo e ne abbiamo preso due. E sul punto, Signor Presidente, il Siino ha dichiarato pure e... quanto sto dicendo.

DI MAGGIO - ma sul punto te lo ha dato prima il cannocchiale?

BRUSCA - come?

DI MAGGIO - te lo ha dato prima o sul punto... sul momento o sul...

BRUSCA - no, me lo ha dato prima.

DI MAGGIO - ah, giorni prima diciamo.

BRUSCA - sì, ma non... sì, la confermo senza nessun problema. E in quell'occasione Signor Presidente, non so se esiste ancora, si è otturato un M16 e... di provenienza americana, che mi è stato ri... dovrebbe essere stato rinvenuto in Contrada Giambascio, che era ancora otturato, cioè io non dovevo... osturarlo, solo che per perdita di tempo, non è stato mai fatto.

Quanto ai contrasti con Riina per una presunta sottrazione di denaro dalle casse della "Cantina Gaggia" ed alla asserita sostituzione del Brusca Giovanni con il fratello Emanuele nella gestione, il Di Maggio ha ribadito il suo assunto precisando che la sostituzione era stata decisa mentre il Giovanni era ancora libero e non, come sostenuto da quest'ultimo, perché il Brusca fosse impedito per lo stato di detenzione.

Per quanto riguarda il riempimento della bombola e le persone che avevano curato tale adempimento, appare opportuno riportare integralmente le seguenti dichiarazioni :

BRUSCA : - io, Di Maggio e... Salvatore Lazio era vicino a noi e c'era pure mio padre presente, però che l'attività la facevo io e solo lui e ci voleva una certa calma pazienza, perché ci voleva tempo.

DI MAGGIO : - abbiamo, mi scusi, Signor Presidente, abbiamo riempito dei fustini con Vincenzo Milazzo buttando la polvere così, con l'imbuto e lui sta dicendo di pazienza, calma, per riempire... 'sto fustino, che... l'ho fatto preparare io, 'sta cosa e...

PRESIDENTE: - bombola.

DI MAGGIO : - e... no, la bombola, a parte la bombola, lui parla della cassetta...

BRUSCA : - no... .non ho parlato di cassetta, ho parlato solo di riempimento di bombola, la cassetta non l'abbiamo riempita, la cassetta l'ho riempita a Palermo, da San Giuseppe Jato a Palermo, è andata vuota.

DI MAGGIO : - eh, la bombola che dici tu, siccome, è rimasta in officina e poi l'ho buttata io, insieme...

BRUSCA : - non c'entra niente quello con quell'altro.

DI MAGGIO : - e allora... di quello che parli tu...

BRUSCA : - Signor Presidente, facciamo...

DI MAGGIO : - ...non ne so parlare.

BRUSCA : - ...e se è disponibile si fa una verifica si prende una bomba, si prende il tipo di esplosivo e vediamo se in cinque minuti, un minuto, tre minuti, quattro minuti si può riempire, se no, ci vuole un quarto d'ora a...

DI MAGGIO : - ...cinque minuti, mezz'ora, un'ora, però gliela devi buttare, mica gliela devi impostare con le mani, almeno penso, è polvere, e perciò... ..la polvere scorre.

BRUSCA : - no, non è polvere, è un fatto è il... la polvere, cioè il tritolo, quello che era, era abbastanza granuloso, che non era scorrevole, subito si riempiva, quindi si fa una prova e si vede tecnicamente...

Alla specifica domanda se ciascuno ritenesse di essere stato ingiustamente calunniato dall'altro, i due collaboratori di giustizia hanno fornito le seguenti risposte :

DI MAGGIO : - sì, di alcune cose sì. dico in alcuni fatti... ma non so di... una certa...

PRESIDENTE: - non so omicidi, estorsioni, reati, parlo di reati, non parlo di ... piccoli episodi insignificanti.

DI MAGGIO : - no, penso di no.

PRESIDENTE: - e lei Signor Brusca?

BRUSCA : - io? No, io ho...

PRESIDENTE: - lei ha fatto riferimento e desideravo avere un chiarimento, perché forse non è molto chiaro. Lei ha fatto riferimento ad un certo punto dell'Udienza del 3 marzo, foglio 88 ad un'accusa che aveva rivolto a Di Maggio in ordine all'omicidio Bongiorno.

BRUSCA : - avvenuto a Castellammare.

PRESIDENTE: - ecco, era un'accusa, un'accusa calunniosa o un'accusa fondata?

BRUSCA : - no, quando fu che io per avere un chiarimento, quando fu che io cominciai a collaborare ho rilevato - fra virgolette - "i miei peccati", cioè quello che io avevo commesso, e cominciando a tutta una serie di fatti, e... ho accusato Di Maggio della "Strage di Chinnici", omicidio Bongiorno, della presenza di Contorno in Sicilia, che Di Maggio non ne aveva parlato e poi lo ha ammesso, e... del caso della Dottoressa Pucci, che nella denuncia che mi viene contestata quella di dove io ho accusato mio fratello, c'erano anche tutte queste contestazioni. E allora quando il Pubblico Ministero, Dottor Franco Lo Voi, Lo Forte e compagnia che c'erano tutte e tre Procure, non c'erano su Roma... tutte e tre Procure, nel mese di ottobre '96, mi hanno contestato tutto, cioè, mi hanno contestato... nei confronti di mio fratello nel senso che si doveva autoaccusare a posto di Vito Vitale, ma togliendo questo poi mi hanno contestato tutto quello che io avevo contestato, cioè accusato a Di Maggio, c'è la presenza di poco fa, quello della... Lancia Dedra, San Giuseppe Jato che lui ha negato, la presenza che lui aveva commesso omicidio aveva negato, in quell'occasione in maniera lacunosa, aveva detto che tutto quello che doveva succedere era colpa mia, in quell'occasione Di Maggio negava la partecipazione all'omicidio

di Bongiorno a Castellammare, e io Signor Presidente, io ho raccontato...  
...il fatto, aspetta, ho raccontato il fatto...

PRESIDENTE: - quale sarebbe questo omicidio di Bongiorno?

BRUSCA - è un omicidio...

PRESIDENTE: - avvenuto in che epoca?

BRUSCA : - in Castellammare, '89, '89, perché eravamo all'inizio ancora non c'era la rottura tra me e lui, e precisamente fu un... non so se ricordi, quello davanti all'oleificio, quando lo abbiamo affiancato e c'era il figlio di Nardo Cassarà che scappò dalla macchina e lasciò quello con la Regata ed eravamo io, tu e Salvuccio Madonia.

DI MAGGIO - ma scusa, se mi sono accusato di tanti omicidi, e spontanei, no, che mi sono stati contestati da nessuno, perché è la mia collaborazione è stata spontanea, e allora io mi sono accusato di tanti omicidi, uno in più uno in meno... ..che cosa cambia, perché non dovevo accusarmi di questo omicidio?

PRESIDENTE: - quindi mi pare di capire che per l'omicidio Bongiorno, lei sostiene di essere stato accusato ingiustamente?

DI MAGGIO : - sì, sì.

BRUSCA : - Signor Presidente, io mica ho detto che tu ne hai parlato o non ne hai parlato, io ho parlato dei miei fatti, e tra i fatti tu hai negato questo, dopo di che, io siccome per altri fatti, per altri motivi, ho chiesto alla Procura di Palermo che voglio fatti i processi dove io sono imputato, perché mi voglio liberare da tutto, tra le quali c'è anche questo, e i magistrati mi dicono che Di Maggio, contestatogli il fatto nega, però le indagini, le indagini, tutti i riscontri, sono tutti a mio favore, cioè le modalità l'arma usata, come è successo, quello che è successo, che... io sono stato molto generico, nel dire a Di Maggio non... non si vuole accusare, però togliendo la parola di Di Maggio, questo se poi arriva un



altro collaborante e conferma poi Di Maggio, ora non so se lo fa a posta, non se lo ricorda, io non è che avevo motivo di andarle a dire, a Di Maggio, cioè di andarlo ad accusare di fatti ingiustamente, quando lo stavo accusando da collabo... Signor Presidente, ed è stato duro, cioè, andare ad accusare Di Maggio da collaborante che stava commettendo dei reati, e lo so io, qua c'è pure presente la Dottoressa Palma, che ha detto pubblicamente, abbiamo avuto un piccolo battibecco, si figuri se io dovevo andare ad accusare Di Maggio di un fatto che avevamo commesso assieme, cioè io accusavo Di Maggio di fatti già da collaborante, cioè figuriamoci se io dovevo andare ad accusare Di Maggio di un fatto che già era scontato quando lui aveva una credibilità non indifferente.

PRESIDENTE: - in relazione a questo omicidio Bongiorno di cui mi pare di avere capito, lei si protesta... innocente...

DI MAGGIO : - ...completamente...

PRESIDENTE: - cosa ha da dire? Come spiega questa accusa precisa e circostanziata che , anche con riferimento a modalità esecutive, il Brusca le sta ricordando?

DI MAGGIO : - Signor Presidente, io non lo so il motivo vero e proprio qual è? il motivo vero e proprio qual è, io non lo so, questo lo deve dire lui, mi deve scusare, no per cosa, sono cose personali, intime, a livello dove io, mi dispiace parlarne, è giusto che se lui ne ha parlato prima della mia donna, che parla pure di altre cose, sempre di donne si parla, sono discorsi così, insignificanti, stiamo attenti, però e... qual è il motivo vero e proprio che io diciamo, non mi debbo accusare prima che lui collaborasse, non mi debba accusare di questo fatto, di questo fatto, come dice lui è un fatto specifico, non vedo il motivo, dice: "mica io dovevo togliere a Maniscalco, ho dovevo togliere a qualche altro"...

principalmente, scusando l'espressione, tu devi ricostruire la tua verginità, ma a spese mie no.

BRUSCA - io?

DI MAGGIO - a spese mie no.

BRUSCA - ma vergine di che cosa?

DI MAGGIO - di tutto quello che avevo combinato, di tutto quello che hai fatto... ..nella tua coscienza...

BRUSCA - va bene...

DI MAGGIO - ...punto e basta.

BRUSCA - ...sono fatti miei, questi.

DI MAGGIO - e sopra le mie spalle no, perché io vengo da una collaborazione che io non dovevo scontare né ergastolo e mi hanno arrestato per una pistola, pulito risultavo, Signor Presidente, io mi sono accusato di fatti, di tante cose che sono successe, ora non vedo il motivo, perché non mi dovevo accusare di questo fatto che dice lui, allora, qual è il discorso il gioco suo, che mi vuole mettere Di Maggio in difficoltà, sassi sopra sassi, perciò se sei buono e ti tirano le pietre e se sei "tinto" (cattivo) ti tirano le pietre, siccome il momento è quello che... ..nei confronti di Di Maggio, scusami...

BRUSCA : - tu hai creato questo momento.

DI MAGGIO : - nei confronti di Di Maggio e allora arrivato a 'stu punto.

BRUSCA : - tu lo hai creato questo momento.

DI MAGGIO : - fa comodo e allora questa è il motivo.

PRESIDENTE: - ci sono altri episodi che lei sappia, in relazione ai quali lei si protesta innocente e Brusca invece la coinvolge, abbiamo parlato di Bongiorno, omicidio Bongiorno, la "Strage Chinnici" ci sono altri fatti?

DI MAGGIO : - ma Signor Presidente, mi deve scusare ma io non ricordo altri fatti.

PRESIDENTE: - e lei ritiene di essere stato mai calunniato dal Di Maggio?

BRUSCA : - tranne che quando gli venne contestato il fatto che lui era tornato... come si suol dire a sparare ci ha lasciato intendere che quello che doveva succedere era causa mia, tranne questo non ho altra da aggiungere, un particolare che non ha niente a che vedere, però gli voglio raccontare un altro particolare,

PRESIDENTE: - .... volevo chiedere al Signor Di Maggio se è la prima volta che lei accenna a questo fatto di avere occultato, di avere seppellito questo vetro blindato frantumato o ne aveva già parlato in precedenti verbali ai Pubblici Ministeri.

DI MAGGIO - no, in precedenza... prima non avevo mai parlato perché vah, non ricordavo, successivamente però ne ho parlato di questo vetro... nelle mie dichiarazioni del '93 no, successivamente, ultimamente sì, no ho parlato, sì.

PRESIDENTE: - io volevo l'ultima domanda al signor Brusca è un chiarimento di un passaggio del suo precedente esame, non è in realtà oggetto del confronto in senso stretto, ma potrebbe anche, diciamo suscitare ulteriori domande, è un passaggio che si potrebbe anche prestare a delle interpretazioni non univoche, lei nell'udienza del primo marzo, foglio 56, a domanda del Pubblico Ministero, ad un certo punto dice: "io inizialmente volevo, volevo non accusare Vito Vitale e Francesco Di Piazza", quando lei parla della denuncia per calunnia, io poi ci torno perché lei chiarisse cosa voleva dire per calunnia, era una "calunnia al contrario", cioè il non avere accusato per coprire.

BRUSCA - no, io Signor Presidente cioè denuncia per calunnia, siccome... ho raccontato il fatto, sostituendo....mio fratello Enzo al posto di Vitale Vito, però con il consenso di mio fratello, non è che di punto in bianco accusai mio fratello.

PRESIDENTE: - suo fratello che era estraneo?

BRUSCA - era estraneo però sapeva il fatto, e mi aveva... detto sì, al mio progetto di . fare... il fatto di... accusare; quando poi mi è stata contestata la denuncia per calunnia, perché mio fratello cominciando a collaborare dicendo: "no, io di questo fatto non so niente", ma era un progetto per salvare questi fatti e poi mi si hanno contestato anche le sue, cioè quello che ho menzionato poco fa.

PRESIDENTE: - poi lei ha detto: "quando mi è stata comunicata questa denuncia per calunnia, ho riconfermato tutto quello che avevo detto, chiarendo i punti dove avevo sbagliato, cioè nel senso che non avevo accusato in Vito Vitale e il Di Piazza, tutto il resto l'ho confermato perché in questa denuncia per calunnia c'era la pure la posizione di Di Maggio Baldassare, e che io ho confermato e tutte e tutta una serie di fatti", innanzi tutto fermiamoci un attimo su questo passaggio, che significa in questa denuncia per calunnia c'era pure la posizione di Di Maggio Baldassare.

BRUSCA - ed allora come contestazione, come reato c'era solo il fatto di mio fratello, c'è de relato a riscontro, cioè negative secondo l'inchiesta che avevano fatto i Pubblici Ministeri, dice, non c'è solo questo, ci sono anche i sospetti, chiaro, ed allora c'erano i viaggi che si dicevano che io a bordo dell'aereo con il presunto incontro con, cosiddetto Violante, dice che non c'era e poi sono stati riscontrati, dove io ero a bordo dell'aereo assieme a mio fratello Emanuele, e questo è stato riscontrato, il fatto che io accusavo Di Maggio che era tornato a

sparare e che lui diceva di no, per quello che ho spiegato poco fa e l'ho confermato, e i fatti mi hanno dato ragione, il fatto dell'attentato al Dottor Chinnici, della presenza di Di Maggio e l'ho confermato, il fatto del Dottor... cioè della Bongiorno, cioè dell'omicidio Bongiorno e l'ho confermato, il fatto che Di Matteo negava l'omicidio Polizzi e l'ho confermato e i fatti mi hanno dato ragione. Io in questo momento non mi ricordo tutte le contestazioni, cioè il reato... una delle contestazioni erano correlate a quella denuncia, cioè si pensava che io chissà quale progetto stava mettendo in... e mi andavo a scagliare contro a Di Maggio cioè che era quello che era ritornato a sparare, quindi poco fa come le ho detto, cioè si figuri, io andavo ad accusare un Di Maggio, credibile al cento per cento, e mi andavo a investire in un muro non indifferente e lo so io ogni volta quello che passavo con i Magistrati, nel senso che mi... mi lottavo affinché, solo perché con la mia testardaggine sono arrivato dove sono, cioè si è arrivato. Tanto è vero che mi sono spinto una volta al processo Borsellino, ma solo per motivi processuali ho avuto pure un piccolo battibecco con la dottoressa qua presente, la dottoressa Palma per dire che loro sostenevano, che era impossibile credere che un collaboratore di Giustizia tornasse a commettere quello che ha commesso, cioè ha capito qual era il senso. Cioè quindi si figuri se io dovevo andare accusare Di Maggio di fatti che io ho... preventivamente avrei dovuto accusare ingiustamente, cioè accusavo una persona con una credibilità, quindi mi andavo a investire davanti a una cosa più grossa di me, che in quel momento era il non plus ultra, però io ho sempre sostenuto, in maniera molto determinata, fino a quando poi si è concluso, per quello che so io si è concluso quando poi l'attentato di Costanza Francesco, tentato omicidio, che io avendo avuto un confronto con il diretto interessato, ho

venuto sapere che coinvolto c'era il figlio, il nipote e tutta un'altra serie di fatti. Io ho passato ai Magistrati e i Magistrati...

DI MAGGIO - no, no, mi deve scusare, non risponda di cose che non sai, c'era coinvolto né il figlio, né il nipote... .lasciali stare quelle cose.

BRUSCA - io sto dicendo in quale posizione io ero in quel momento.

DI MAGGIO eh, ma scusa qual è il motivo... ...che tu devi puntare sempre il dito su Di Maggio, io non lo so qual è il motivo.

BRUSCA G.: - ma io non sto puntando, io raccontavo fatti e che tu negavi.

PRESIDENTE: - ultimo passaggio successivo, lei ad un certo punto dice: "c'era pure la posizione Di Maggio e che io ho confermato, e tutto, tutta una serie di fatti, c'era il fatto dell'esplosivo che non mi è stato contestato, ma l'ho chiarito spontaneamente, ma era al fine di mettere il Di Maggio di fronte a me perché..."... "...Signor Presidente in quel momento io ero accecato, forse pure per questo, perché sapevo che lui era tornato nuovamente a sparare", ecco quando lei dice "era accecato", cosa vuole dire?

BRUSCA : - cioè nel senso che i Magistrati non mi davano ascolto e io in qualsiasi... cioè non vedevo quello che facevo, pur di fare confronto come sta facendo ora, e dimostrare, e cioè e dirgli in faccia quello che stava succedendo, cioè io cercavo in qualsiasi modo un confronto, trovavo... cercavo uno spunto e quando mi è stato contestato ho chiarito, senza che nessuno me l'aveva contestato cioè questo fatto del... dell'esplosivo del Di Maggio, quindi gli ho detto: "vedete che i fatti sono così, così, così" e l'ho chiarito di mia spontanea volontà.

Dal confronto sono inoltre emerse le seguenti posizioni su specifici punti che possono essere schematicamente così sintetizzati:

- Di Maggio ha chiarito che al di là dei motivi strettamente personali ed altri collegati alla gestione del mandamento da parte sua, non ve ne sono altri da rappresentare in ordine ai sentimenti di astio e odio che il Brusca nutrirebbe nei suoi confronti. (“lui sa benissimo, Signor Pubblico Ministero, non posso scendere ai fatti personali”).

- Di Maggio ha precisato di non avere mai in precedenza riferito ai Pubblici Ministeri nisseni dell’occultamento del vetro blindato sul quale erano state fatte prove di sfondamento.

- Di Maggio ha dichiarato che durante le fasi preparatorie di un omicidio il Brusca talvolta gli riferiva preventivamente quale fosse l’obiettivo da colpire, talaltra “c'erano momenti che ... si andava sul posto ed arrivati sul posto poi diceva: "dobbiamo commettere questo omicidio".

- Brusca ha confermato che quando il Di Maggio gli batteva la strada per trasferire oggetti vari o per altri motivi, questi ne conosceva sempre il motivo.

- Dopo avere precisato che il suo primo arresto successivo alla strage di via Pipitone Federico risale al 29 settembre '84, Brusca ha escluso di avere effettuato un trasferimento di esplosivo con consegna a Vincenzo Milazzo, negando categoricamente, in particolare, ogni fornitura in relazione all’attentato al sostituto procuratore della Repubblica di Trapani dr. Carlo Palermo ( commesso in località Pizzolungo, il 2/4/1985) anche in considerazione del fatto che a quell’epoca si trovava a Linosa, quale soggiornante obbligato. Non ha escluso invece la consegna di armi prima della esecuzione di omicidi, antecedentemente al suo arresto, atteso che in territorio di Alcamo ne avevano consumati molti.

- Di Maggio ha per contro sostenuto che il trasferimento di esplosivo fu eseguito prima che Brusca fosse arrestato. Alla domanda se sul punto intendesse rettificare quanto dichiarato in precedenza, e cioè che la consegna dell'esplosivo risaliva ad epoca immediatamente precedente alla strage di Pizzolungo, il Di Maggio ha testualmente dichiarato: "diciamo l'attentato quando è avvenuto di preciso non mi ricordo, però mi ricordo l'attentato è stato o che lui era stato arrestato o era, diciamo al confine, a Linosa, però la polvere da sparo è stata portata prima che Vincenzo Milazzo si doveva organizzare, e tutte ste belle cose". Non è stato in grado di precisare quanto tempo prima fosse stato fornito l'esplosivo.

A fronte di queste accuse il Brusca ha replicato ribadendo di essere stato arrestato il 29 settembre 1984 e di essere rimasto in stato di detenzione fino al 14 marzo del 1985, raggiungendo entro le 24 ore successive alla scarcerazione l'isola di Linosa.

Sul punto ha precisato di essere stato accompagnato a Porto Empedocle per imbarcarsi da Siino Angelo e dallo stesso Di Maggio, il quale ha spontaneamente ricordato la circostanza al Brusca.

Nel corso del soggiorno obbligato aveva fruito di un permesso di tre giorni per il matrimonio del fratello in data 5 luglio 1985, rimanendo ininterrottamente lontano da S. G. Jato fino al 31/1/1986.

In considerazione del contrasto emergente tra quanto dichiarato in precedenza, secondo cui l'esplosivo era stato consegnato dal Brusca pochi giorni prima della "strage di Pizzolungo", e quanto sostenuto in sede di confronto ("prima che tu fossi arrestato"), al Di Maggio venivano richiesti i seguenti chiarimenti :

DI MAGGIO - ...però il discorso è che il mio ricordo va diventando sempre più lucido e più ne parliamo più lucido diventa.



PRESIDENTE: - tenga conto che, dico questa consegna sarebbe avvenuta un anno prima della Strage, cioè un anno prima, insomma...

DI MAGGIO - sì, sei mesi prima...

PRESIDENTE: - ...sì.

DI MAGGIO - ...sette mesi prima.

PRESIDENTE: - lei ha chiaro questo ricordo?

DI MAGGIO - sì, sì, abbiamo...

BRUSCA : - e serviva per Carlo Palermo?

DI MAGGIO - sì, sì, perché l'e... e infatti quando è successo...

BRUSCA - va bene, va bene.

P.M.: - .....quindi lei ricorda con precisione che questo esplosivo fu consegnato prima dell'arresto di Brusca, quindi questo è un nuovo fatto, mi conferma questo dato?

DI MAGGIO - sì, sì.

P.M.: - .....lei sta riferendo che l'esplosivo fu consegnato a Milazzo, io vorrei sapere se lei nel momento in cui trasferiva l'esplosivo a Milazzo, assieme a Brusca come si sta affermando, sapeva che quell'esplosivo doveva essere finalizzato a commettere l'attentato in danno del Giudice Carlo Palermo?

DI MAGGIO - no, io non lo sapevo il discorso, perché neanche sapevo, in quel momento stavamo trasportando esplosivo, quando nel momento che si è alzato cofano per aiutarlo ed allora là lui ha detto "questo ho trovato, esplosivo, più di questo non ti ho potuto trovare" e là è una fase prima, successivamente quando è successo il fatto il padre si è sollevato dalla sedia, quando ha sentito la notizia, dicendo: "Vincenzo ce l'ha fatta"... ed allora io collego il discorso che abbiamo portato l'esplosivo e il fatto del Giudice Palermo.

P.M.: - il padre di chi?

DI MAGGIO - di Giovanni Brusca.

P.M.: - ma le disse il padre di Giovanni Brusca parlando... oltre a quella frase "Vincenzo ce l'ha fatta", "in questa cosa c'entra pure mio figlio?", le fece qualche collegamento?

DI MAGGIO - no, no.

Circa le ragioni che avrebbero potuto indurre il Di Maggio a negare ogni coinvolgimento nella strage per cui è processo il Brusca ha dichiarato di non essere a conoscenza di fatti specifici che potessero spiegare questo atteggiamento, ma di potere fare solo deduzioni personali.

Con riferimento alla ferita riportata all'arcata sopracciliare a causa del rinculo del fucile, Brusca ha precisato, a specifica domanda, che in quella circostanza, collocata nell'86-'87, non era presente Angelo Siino e che avevano provato un M16 - che dovrebbe essere stato ritrovato in contrada Giambascio attualmente ancora otturato, perché un proiettile si era messo di traverso - un Kalashnicov e un 358,( non 303) che era un fucile da caccia per elefanti di grosso calibro.

Poiché disponevano di un solo cannocchiale ne richiesero un altro al Siino, appassionato di armi, il quale gli spiegò anche il funzionamento. Non ricordava di avere riferito a quest'ultimo dell'infortunio occorsogli, ma non escludeva che lo stesso potesse averne notato i segni.

A fronte di queste precisazioni il Di Maggio sosteneva che il fatto andava collocato nel periodo antecedente l'arresto del Brusca nel 1984, ma non era in grado di precisare se prima o dopo la strage.

A domanda del Brusca se fosse stata fatta prima la prova col fucile munito di cannocchiale o quella con il Bazooka, il Di Maggio ha dichiarato: "è prima della prova del Bazooka, perché alla prova del Bazooka tu non c'eri".

Il Brusca a quel punto replicava, precisando : “ eh infatti, siccome non c'ero e siccome le prove delle armi è stata fatta dopo, quindi mi ricordo benissimo, avevo una Suzuki, siamo saliti in montagna con il mio suzukino, che lui l'aveva pure... ne avevamo due, uno lui e uno io, e me lo ricordo benissimo. Lo abbiamo fatto io senza patente, però mi rischiavo di camminare ugualmente”.

Anche dopo questa nuova indicazione del Brusca, il Di Maggio confermava la data in precedenza fornita.

Richiesto di specificare il mese in cui sarebbe stata eseguita la prova delle armi, il Brusca ha dichiarato di non essere in condizioni di precisarlo, aggiungendo quanto segue: “Io le posso dire che avevo una Suzuki che mi ha venduto Miceli Giuseppe e che io, per i tre anni di sorveglianza speciale, essendo che evitavo le strade principali, camminavo cioè in mezzo ai vigneti, terreno, cioè prendevo le strade più... più disastrose per evitare posti di blocco, siccome lo ricordo benissimo questa Suzuki l'ho avuta dopo che sono ritornato da Linosa (31/1/1986) in quanto mi hanno ritirato la patente, il fatto è avvenuto nell'87/'88, però non le so dire con precisione quando è avvenuto”.

Richiesto di precisare se ricordasse la circostanza della scalfitura al muro di una abitazione sita nei pressi, il Di Maggio ha sostanzialmente confermato la circostanza.( “al muro diciamo di cinta che c'era per portare dentro la casa, quello sì. Ma se è arrivato fino al cancello, quello non mi ricordo..... ho detto ha sfondato il vetro, la lamiera e è andato a finire nel muro”).

Per quanto riguarda, infine, i frequenti accompagnamenti nei pressi dell'esercizio commerciale “Gammicchia”, riferiti dal Brusca, il Di Maggio ha dichiarato: “...in quel periodo '82/'83 io diciamo, gli battevo spesso la strada e andavo là, successivamente mi sembra poche volte,

forse ci siamo andati da Galatolo. “ no, tutti questi accompagnamenti che sono successi in quel periodo... il periodo per dire dopo l'81, così. Va bene, fino all'84 perché lui era la...”

#### **4. 4- Valutazione dei contrasti e della attendibilità**

L'insanabile contrasto tra le dichiarazioni dei predetti collaboratori impone alla corte di valutarne l'attendibilità con particolare attenzione e rigore, tenendo conto dell'eventuale interesse del Brusca a coinvolgere calunniosamente il Di Maggio nella fase preparatoria e quello di quest'ultimo a respingere ogni addebito.

Nel rinviare alle dichiarazioni del Brusca in ordine al ruolo del Di Maggio nella preparazione della bombola e della scatola di ferro, nel trasferimento dell'esplosivo a Palermo ed infine in ordine alla sua presenza in c.da Dammusi in occasione di una prova di funzionamento del telecomando, va subito rilevato che sebbene il Di Maggio abbia confessato molti delitti comuni, è plausibile ritenere che egli abbia voluto tacere un così grave reato in danno di uomini delle istituzioni, così come peraltro solo tardivamente aveva ammesso il proprio coinvolgimento nell'attentato contro la villa dell'ex sindaco di Palermo Elda Pucci.

Il DI Maggio, inoltre, mentre collaborava con l'A.G. si riorganizzava nel territorio ritornando a San Giuseppe Jato e commettendo nuovi omicidi.

Va inoltre rilevato che se il Brusca avesse effettivamente accusato ingiustamente il Di Maggio dei gravissimi fatti per cui è processo, molto verosimilmente nella successiva fase della sua evoluzione collaborativa avrebbe finito per palesare il vero, così come si è avuto modo di registrare in relazione ad altri episodi in ordine ai quali il Brusca ha

ammesso la propria iniziale compiacente reticenza ovvero le false accuse.

Ma a prescindere dalle considerazioni di ordine logico sopra svolte, ciò che appare decisivo è il rilievo che in sede di confronto gli argomenti adottati dal Brusca a sostegno del proprio assunto si sono rivelati ben più convincenti, non solo sul piano della costanza e coerenza logica interna della ricostruzione di alcune fasi del comune vissuto criminale, ma soprattutto risultano suffragate da elementi obiettivi che in relazione ad alcuni fatti specifici conferiscono al racconto del Brusca connotati di ben maggiore attendibilità anche alla stregua di valutazioni di ordine logico.

Ed invero, il prospettato coinvolgimento del Brusca nel trasporto e nella fornitura di esplosivo al Milazzo Vincenzo per l'esecuzione dell'attentato al dr. Carlo Palermo, commesso il 2/4/1985, non solo non appare suffragato da elementi di riscontro, ma risulta addirittura smentito da alcune circostanze che rendono estremamente improbabile il protagonismo che il Di Maggio gli ha attribuito.

È appena il caso di rilevare, infatti, che la verificata insostenibilità della iniziale datazione del fatto - collocato in epoca immediatamente precedente la strage di Pizzolungo, a causa dello stato di detenzione del Brusca dal 29/7/1984 al 14/3/1985, seguito dalla immediata partenza per il soggiorno obbligato nell'isola di Linosa - ha costretto il Di Maggio a retrodatare la condotta attribuita al Brusca al mese di settembre 1984, sostenendo altresì che questi era consapevole che l'esplosivo trasportato sarebbe stato utilizzato per l'attentato al dr. Palermo.

Dalla nota del C.S.M. trasmessa in data 12.1.2000, è emerso che quel magistrato aveva presentato la domanda di trasferimento alla Procura della Repubblica di Trapani soltanto il 2.11.1984, sicchè appare evidente che nel settembre del 1984 l'attentato non avrebbe potuto essere già stato

programmato, né ovviamente essere pervenuto addirittura ad una fase preparatoria avanzata, in quanto la determinazione del dr. Palermo doveva ancora essere presa.

Altra imprecisione che incrina fortemente l'attendibilità del Di Maggio attiene all'epoca del ferimento del Brusca all'arcata sopracciliare mentre effettuava una prova da sparo con un fucile di grosso calibro.

Il Di Maggio ha insistito nel collocare l'episodio in epoca antecedente alla strage del dr. Chinnici, correlandolo ad atti preparatori diretti proprio ad individuare le armi idonee ad eseguire l'attentato in danno del consigliere istruttore, mentre il Brusca ha riferito l'episodio all'anno 1989.

Sul punto deve rilevarsi che le indicazioni fornite dal collaboratore di giustizia Siino Angelo, di cui è stato a tal fine disposto un nuovo esame, hanno consentito di verificare positivamente quanto affermato sul punto dal Brusca, atteso che il Siino ha infatti riferito che quelle prove erano finalizzate ad alcune verifiche operative per attentati in pregiudizio dei giudici Falcone e Borsellino.

Estremamente significativa appare, inoltre, l'inverosimiglianza dell'assunto del Di Maggio in ordine all'incarico ricevuto dal Brusca di predisporre una bombola di gas, opportunamente modificata e poi non più richiesta dal committente perché non più necessaria, nel tentativo di smentirne l'assunto, atteso che il Brusca, pur ammettendo l'episodio, ha tuttavia fornito plausibili giustificazioni per dimostrare che la richiesta effettivamente rivolta al Di Maggio, in altra epoca, di costruire una bombola rispondente alle caratteristiche tecniche descritte da quest'ultimo era finalizzata alla predisposizione di un "secretaire", atteso che l'apertura della bombola, recidendo con il flex la parte superiore

quasi a farne una sorta di coperchio, la rendeva assolutamente inidonea a qualsiasi utilizzazione per il confezionamento di un ordigno esplosivo per l'impossibilità di collocarvi i detonatori e per la mancanza del necessario "intasamento".

#### **4.5 - Le dichiarazioni di Ganci Calogero**

In relazione alla fase preparatoria ed al pieno coinvolgimento di alcuni componenti del proprio nucleo familiare, facente capo a Ganci Raffaele, un decisivo contributo probatorio è stato fornito proprio dal figlio di quest'ultimo, Calogero, il quale ha consentito di fare piena luce anche sull'apporto operativo fornito da altri coimputati, integrando significativamente le dichiarazioni del Brusca e l'ampia confessione che sarebbe stata resa dal Ferrante Giovan Battista ed Anzelmo Francesco Paolo.

Le dichiarazioni di Ganci Calogero non solo hanno consentito di acquisire un contributo di eccezionale rilevanza per la ricostruzione dei fatti, ma hanno altresì permesso di delineare più chiaramente la fase preparatoria dell'attentato, con particolare riferimento all'attività di reperimento e di costante disponibilità dello spazio utilizzato per posteggiare l'auto-bomba, per avervi egli stesso direttamente partecipato, consentendo di chiarire alcune fasi del programma criminoso.

Uomo d'onore della famiglia della Noce e figlio di Raffaele, capo dell'omonimo mandamento e fedelissimo alleato di Riina, Ganci Calogero fu ritualmente affiliato a "Cosa Nostra" nel 1980 all'interno di un magazzino sito in Via della Resurrezione, di proprietà di Salvatore Scaglione, apprendendo in quell'occasione che questi era il rappresentante della famiglia mentre "Pippo" Calò, presente, era il capomandamento.

Il Ganci ha dichiarato che nel corso di quella cerimonia gli erano stati presentati ritualmente come uomini d'onore della famiglia della Noce il padre Ganci Raffaele, il fratello Ganci Domenico, Anzelmo Francesco Paolo, Spina Francesco, suo cugino e altri due zii, Spina Raffaele e Spina



Natale, ed inoltre un altro cugino, Spina Giuseppe e un altro zio, Salvatore Ganci, tutti affiliati alla famiglia della Noce ma di cui sconosceva tale qualità.

Ha precisato che a quel tempo il padre rivestiva la carica di sottocapo della famiglia, lo zio Spina Natale era capodecina e così pure Anzelmo Vincenzo, che sarebbe poi diventato suo suocero, fratello di Giuseppe, padre del coimputato e collaboratore Anzelmo Francesco Paolo.

Dopo qualche anno, era stato “combinato” il fratello Ganci Stefano, un cugino, Galliano Antonino ed altri due cugini omonimi, Spina Calogero di Raffaele e Spina Calogero di Natale.

In ordine ai rapporti tra la sua famiglia ed il Riina, l'imputato ha dichiarato quanto segue.

**GANCI** - .. mio padre era un fedelissimo di Salvatore Riina e la sollecitazione (perché) diventasse capomandamento era stata sollecitata da Salvatore Riina.

**P.M.** - Questo fatto che fosse un fedelissimo di Riina nasceva anche da rapporti di amicizia particolari oppure da rapporti di ospitalità con il Riina da parte della vostra famiglia?

**GANCI** - .. io posso dire che io a Riina l'ho conosciuto io ero ragazzo, potevo avere 14 - 15 anni. E l'ho conosciuto in casa di mio suocero, però che allora non era mio suocero. Riina è stato quasi 5 anni in casa di mio suocero latitante. E..... ci sono nati anche i figli là, in casa di mio suocero. Poi, attorno al '78 lui si comprò un terreno vicino dove noi abitavamo, a borgo Molara, si è costruita la villa e noi come famiglia... gestivamo....alla sua esigenza, a livello anche .. della spesa giornaliera... Quindi noi con Riina c'è stato sempre un rapporto di amicizia e familiare; accompagnare la moglie, per dire, dal dottore o i bambini dal medico, cioè c'era questo rapporto molto intimo, ecco”.

Ha inoltre precisato che fino al giorno della sua collaborazione, il padre aveva rivestito ininterrottamente dal 1983 la carica di capomandamento, sebbene fosse stato arrestato nel 1986 insieme a Giuseppe Gambino, scarcerato dopo qualche mese, e riarrestato nell'87 fino all'89, trascorrendo alcuni periodi in stato di detenzione domiciliare.

L'imputato ha riferito che il suocero era stato ucciso nel 1984, mediante strangolamento, e che la decisione era stata presa all'interno di Cosa Nostra per il disonore derivante dal fatto che aveva cercato di abusare di una ragazza.

Ha indicato come responsabili dell'omicidio il padre Raffaele, Anzelmo Francesco Paolo, il fratello Ganci Stefano, già ritualmente affiliato, riferendo che egli stesso aveva avuto il compito di attirarlo nella stalla di tale Paolo Gullo, dandogli un appuntamento.

Dopo l'arresto del padre, per volontà di Riina, la reggenza del mandamento era stata affidata al fratello Domenico ed Anzelmo Francesco Paolo, i quali tuttavia informavano il Ganci Raffaele ricevendo anche istruzioni.

Durante la detenzione domiciliare del padre questi riceveva delle visite a Borgo Molara in un appartamento comunicante con l'abitazione tramite un giardino.

Scarcerato nel 1989, il padre era stato nuovamente arrestato il 10 giugno del 1993, e poiché frattanto anche lui, il fratello Domenico ed il cugino Anzelmo Francesco Paolo erano stati arrestati, la reggenza del mandamento era stata affidata al fratello Stefano, il quale, a seguito del suo arresto, venne sostituito nel gennaio - febbraio del '94 da Antonino Galliano e Spina Francesco.

Ha precisato di essere a conoscenza di queste vicende relative alla gestione del mandamento perché nel corso della sua detenzione, insieme

al fratello Domenico, presso il carcere di Trani veniva informato durante i colloqui dal fratello Stefano e dal cugino Spina Francesco, mentre il padre Raffaele era stato trasferito a Pianosa e sottoposto al regime dell'art.41 bis Ord.Pen.

Il Ganci ha iniziato a collaborare il 7 giugno 1996, ammettendo, come primo delitto, di aver partecipato alla strage di Capaci e fornendo un cospicuo apporto alle indagini particolarmente qualificato, in quanto, essendo lo stesso affiliato ad una delle "famiglie" riconducibili al gruppo egemone di "Cosa Nostra", vale a dire i corleonesi, le sue rivelazioni accusatorie discendono da un patrimonio conoscitivo fondato sulla personale partecipazione ad attività delittuose ovvero su circostanze apprese dai responsabili appartenenti al medesimo gruppo criminale.

Tra i principali impulsi alla scelta collaborativa va annoverata, con inequivoca certezza e per sua stessa ammissione, la forte emozione per l'omicidio del piccolo Di Matteo, figlio del collaboratore di giustizia Di Matteo Mario Santo, nonché il proposito di offrire un futuro migliore ai propri figli.

Tanto emerge, oltre che dalle sue affermazioni, anche dal suo atteggiamento nei confronti dell'Autorità Giudiziaria: ha, infatti, dimostrato la massima disponibilità, riferendo quanto a sua conoscenza senza chiedere alcuna contropartita in cambio delle sue rivelazioni, che hanno coinvolto anche le persone a lui più care e vicine, fra le quali il padre e i fratelli, Stefano e Domenico.

Dopo avere precisato di essere stato detenuto dal giugno '93 fino al 28 novembre del 1997, ha così spiegato le ragioni della collaborazione con la giustizia, iniziata il 7 giugno del '96.

**GANCI** : i motivi miei erano... sono stati vari. Però quello che mi ha fatto diciamo - come (dire)? - mi ha dato il coraggio di cominciare a

collaborare è stato dopo la morte del piccolo Di Matteo. Ma io già in precedenza avevo dei rimorsi, anche perchè guardavo mia moglie che bene o male aveva perso il padre e che lei non sapeva niente di tutta questa situazione e io dal momento in cui ho cominciato a collaborare la prima cosa che ho fatto è di dirgli che ero responsabile in parte della morte del padre; gli ho spiegato i motivi e... cioè, non mi sentivo più di continuare a far parte di questa organizzazione perchè mi ero macchiato di delitti molto brutti, ecco.

**P.M.** - Oltre alla uccisione del piccolo Di Matteo, ... quella è stata la spinta finale; lei aveva già maturato da tempo, da prima la volontà di collaborare mentre era detenuto?

**GANCI** : - io... diciamo mi sentivo - come si dice? - frustrato, capisce? Perchè ero consapevole che dovevo accusare la mia famiglia di sangue. Mi spiego? E quindi ero - come si dice? - diciamo che non... non avevo questo coraggio. Mi spiego, dottoressa? Ma poi, ripeto, dopo la morte del Di Matteo, ho deciso: quello che viene mi prende, ecco, questo.....Avevo messo anche in rischio diciamo il mio matrimonio, mi spiego? Perchè mi sentivo anche con... con la mia collaborazione che uscissero fuori questi fatti e... anche questo mi teneva...non avevo il coraggio, ecco.

**P.M.** : una delle riserve che lei aveva per iniziare a collaborare era il fatto di dovere accusare i suoi familiari?

**GANCI** : - Sì, uno... uno... uno di quello importante era... era anche questo. I miei familiari, dire a mia moglie i fatti dei... come sono andati sul padre, questi erano le mie riserve che mi tenevano.

L'imputato ha inoltre riferito che al momento della cattura nel giugno del '93 era latitante dal marzo dello stesso in forza del provvedimento

emesso nell'ambito del c.d. procedimento Agate in cui era indagato per "associazione mafiosa e l'omicidio di Inzerillo".

Nel mese di giugno era stato emesso nei suoi confronti altro provvedimento restrittivo a seguito delle dichiarazioni di Di Maggio Baldassare nel "procedimento Agrigento + altri", nel quale gli era no stati contestati il reato associativo ed una "scomparsa."""""

Ha aggiunto che nel corso della detenzione, nel novembre o dicembre del 1993, era stato colpito da provvedimento di cattura per la strage di Capaci, e nel '96 da altri che ricordava, sicchè al momento della collaborazione pendevano nei suoi confronti i procedimenti citati.

Alla specifica domanda se rivestisse un ruolo, funzioni particolari o qualche carica nell'ambito della sua famiglia mafiosa, il Ganci ha dichiarato :

**GANCI** : - No, io cariche non ne avevo, anche perchè in "Cosa Nostra" la regola che c'è è che un parente, diciamo di sangue, con un'altra persona che ha una carica non ne può avere. Per dire, mio padre era capomandamento e quindi, io ero il figlio, non potevo avere carica però io diciamo ero...il figlio del capomandamento, quindi in particolare ero anche rispettato anche per questo. Però mi occupavo di amministrazione della famiglia; quando c'era da commettere un omicidio mio padre sempre chiamava Ganci ... chiamava a Calogero o a Paolo o a Mimmo; erano queste le persone di cui lui si..(fidava).. ci affidava qualche incarico.

Dopo avere elencato alcuni dei più gravi omicidi commessi, anche nel periodo della c.d. guerra di mafia, ha precisato che nessuno di questi gli era stato mai formalmente attribuito o contestato, tranne l'omicidio di Inzerillo, e che al momento della "dichiarazione di intenti", e quindi nell'immediatezza dell'inizio della collaborazione, aveva subito fatto

cenno della Strage di Capaci ed altri gravi fatti, senza limitarsi ad autoaccusarsi, ma chiamando in correità altri soggetti.

Anche la strage per cui è processo era stato uno degli episodi delittuosi di cui, fin dal primo giorno della collaborazione, aveva dichiarato di essere in grado di riferire; sul punto ha precisato di non sapere se anche altri collaboratori ne avessero parlato prima di lui e comunque nulla gli era stato mai contestato in ordine alla strage di via Pipitone Federico.

Il Ganci ha altresì dichiarato di avere fornito rilevanti indicazioni per l'individuazione di patrimoni illeciti e di prestanomi, consentendo l'adozione di provvedimenti di sequestro ed ablativi, anche in danno del patrimonio della propria "famiglia di sangue", sottolineando di avere già ottenuto il riconoscimento della speciale attenuante prevista per i collaboratori nei processi per la strage di Capaci e nel processo "Agrigento" nei quali aveva riportato condanne, rispettivamente, alla pena di anni 15 e 13.

Tanto premesso, va rilevato che il contributo probatorio fornito dal Ganci in ordine alla ricostruzione della fase preparatoria della strage appare qualificato da una rilevanza particolarmente significativa.

Le dichiarazioni rese e le chiamate di correo effettuate dal Ganci devono ritenersi pienamente attendibili.

Ed invero, il suo apporto collaborativo si è contraddistinto per peculiare e rara genuinità, spontaneità, disinteresse, costanza, ricchezza di dettagli, precisione, coerenza logica interna del racconto e incondizionata disponibilità.

Come già sopra rilevato, ai fini della valutazione dell'attendibilità intrinseca, particolare rilevanza deve essere riconosciuta alla ammissione di responsabilità in ordine allo stesso fatto-reato narrato.

Sotto tale profilo non può essere sottaciuta la circostanza che il Ganci abbia confessato fatti criminosi tra i più gravi ed efferati dell'ultimo quindicennio di storia criminale del nostro Paese, ai quali egli stesso ha partecipato e per i quali, in taluni casi, non era neppure indagato.

Va peraltro rilevato, sotto il profilo del disinteresse, che dagli atti non è dato desumere l'esistenza di qualsivoglia sentimento di astio nei confronti degli accusati, sicchè può fondatamente escludersi che le sue propalazioni accusatorie siano state mosse da propositi di vendetta o, comunque, dalla volontà di danneggiare o calunniare i chiamati.

Non può, inoltre, essere sottaciuto che il ruolo rivestito in seno alla famiglia mafiosa di appartenenza e i rapporti intrattenuti con noti personaggi di spicco di "cosa nostra", fra i quali il suo stesso genitore, giustificano la conoscenza da parte del Ganci di una enorme mole di fatti e circostanze specifici concernenti la vita e l'evoluzione dell'organizzazione, segnate dalla commissione di una lunghissima serie di gravissimi fatti-reato, molti dei quali contro l'incolumità individuale.

La sua attendibilità, pertanto, risulta suffragata dalla sua lunga militanza operativa in uno dei "gruppi di fuoco" più spietati ed efficienti di "cosa nostra", sin dal 1980, e, segnatamente, al gruppo che ne ha costituito tradizionalmente la roccaforte ed uno dei gangli vitali.

Tutto il racconto, invero, appare qualificato dalla puntigliosa ricostruzione, con dovizia di particolari, di episodi criminosi riconducibili alla spietata strategia criminosa di cosa nostra, ciò che conferisce al racconto stesso anche alla stregua di criteri di razionalità e plausibilità, caratteri di attendibilità, avuto riguardo anche alla accertata compatibilità con le acquisizioni investigative già a disposizione degli organi inquirenti.

Alla stregua degli elementi processualmente acquisiti la collaborazione del predetto appare il frutto di una autonoma e spontanea autodeterminazione le cui motivazioni, secondo quanto dallo stesso prospettato sulla base di convincenti argomentazioni meritevoli di apprezzamento sul piano logico, vanno ricondotte ad un processo interiore di revisione critica di precedenti scelte di vita e di recupero progressivo di valori umani e sociali dapprima sacrificati alle ferree leggi vigenti all'interno della organizzazione criminosa di cui faceva parte.

Và altresì rilevato che nella vasta gamma degli adeguati riscontri normalmente valorizzati in funzione della valutazione dell'attendibilità intrinseca, una doverosa preferenza deve essere accordata, conformemente ad un costante orientamento giurisprudenziale, al confessato personale coinvolgimento del dichiarante nello stesso fatto-reato narrato, specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati all'impunità.

In particolare ha reso ampia ammissione, tra gli altri, in ordine gli omicidi di Bontate Stefano ( 23 aprile 1981), di Inzerillo Salvatore ( 11 maggio 1981), del vicequestore Cassarà Antonino e dell'agente Antiocchia Roberto (6 agosto 1985) nonché delle stragi di via Isidoro Carini (nella quale il 3 settembre 1982, venivano uccisi il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta), della circonvallazione (in cui il 16 giugno 1982, venivano uccisi il boss catanese Ferlito Alfio, tre Carabinieri e l'autista, durante una traduzione da Enna a Trapani), oltre alla strage di via Pipitone Federico.

Quanto, poi, agli specifici fatti per cui è processo, la convergenza di molte chiamate in correità e la sostanziale coincidenza delle propalazioni del Ganci in ordine ad taluni episodi con le dichiarazioni di altri



collaboratori coimputati contribuisce a corroborare vieppiù la valenza probatoria del suo apporto probatorio.

È appena il caso di rilevare come lo stesso contesto spazio-temporale in cui è maturata la collaborazione del Ganci, ristretto dal giugno 1993, consente fondatamente di escludere ogni ipotesi di collusione o reciproco condizionamento psicologico con altri collaboratori, atteso che il suo proposito collaborativo è maturato in carcere, durante la sottoposizione al rigido regime carcerario previsto dall'art. 41 bis O.P..

Venendo ora agli specifici fatti oggetto del presente processo ed al ruolo avuto dal Ganci, le dichiarazioni rese dal collaboratore possono essere così sintetizzate.

L'imputato ha riferito di avere ricevuto l'incarico dal padre e dal Gambino Giuseppe Giacomo di mettersi a disposizione di Antonino Madonia, il quale gli aveva poi indicato l'abitazione del dr. Chinnici sita in via Pipitone Federico, spiegandogli che bisognava tenere uno spazio di posteggio sempre fisso e disponibile davanti la portineria dello stabile ove abitava il magistrato.

Aveva appreso, pertanto, anche le modalità dell'attentato che avrebbe dovuto essere eseguito per mezzo di un'auto-bomba.

L'incarico gli era stato affidato nella sua macelleria di via Lancia di Brolo, alla presenza dei suoi fratelli Stefano e Domenico e del cugino Anzelmo Paolo, e consisteva nel reperimento di un'autovettura di piccola cilindrata, "come una 126 ovvero una 500 che avrebbe dovuto essere messa a disposizione del Madonia.

Messosi alla ricerca di quel tipo di autovettura, ne fu adocchiata una, modello 126, di pertinenza di un'autoscuola, sita in una via che il collaboratore ha indicato, con qualche incertezza, come via Migliaccia,

(“...una cosa del genere, comunque è una strada che congiunge via Lancia di Brolo e via Campolo).

È appena il caso di rilevare che trattasi della Via Migliaccio che effettivamente incrocia la Via Campolo, come può agevolmente evincersi dal settore “H4” della pianta della città di Palermo acquisita all’udienza del 29/3/2000, in cui esisteva una autoscuola(cfr.Pianta F.M.B. )

L’imputato ha comunque fornito una dettagliata descrizione della zona e dell’itinerario che in base al senso di circolazione del traffico veicolare bisognava seguire per raggiungere la via in cui era ubicata l’autoscuola, perfettamente conforme alla risultanze planimetriche.(cfr.anche settore “C 9” di altra pianta della città – I.A.C. - allegata agli atti).

In particolare ha dichiarato:

**GANCI** : - Allora...diciamo che questa strada comincia da via Leonardo da Vinci ....., o meglio, entrando da via Leonardo da Vinci, perchè poi è senso unico in questa strada, sulla destra e c'è questa autoscuola, e questa macchina era messa in doppia fila”.

Ha inoltre precisato che per imboccare la via Migliaccio, provenendo dalla Circonvallazione e percorrendo un primo tratto della via L. Da Vinci, prima che inizi quello a senso unico, bisognava svoltare a sinistra, mentre l’autoscuola era ubicata sulla sinistra della via Migliaccio, che ricadeva al confine dei territori mafiosi di Malaspina e Noce e quindi in quest’ultimo mandamento.

Richiesto di precisare chi avesse individuato l’autovettura, il Ganci ha fornito la seguente risposta:

“ Ma, guardi, io non mi ricordo se sia... se siamo stati io e mio cugino Paolo o Paolo con mio fratello Stefano o con Mimmo, comunque, mi ricordo che nasce un problema su questa macchina perchè ci sono i

doppi comandi, no? Che era una macchina dell'autoscuola con le chiavi appese e mi ricordo che al momento non fu presa; poi, diciamo, si decise di prenderla, però ripeto, noi di questi fatti ne abbiamo fatti tanti. Mi ricordo addirittura un particolare, che una volta, sempre in quel periodo, io e mio cugino Paolo siamo andati a... di solito noi recavamo nei posteggi grandi dove magari facevamo finta che eravamo posteggiatori, con un berrettino e cose varie, al momento in cui arrivava una macchina noi ci facevamo consegnare la macchina e... diciamo, e facevamo finta come ripeto, che eravamo posteggiatori; ... mi ricordo che, addirittura, una volta io e mio cugino Paolo in via Dante, perchè noi di solito andavamo... a Piazza Politeama c'è un grosso posteggio, dove, diciamo, c'è modo più facilmente di (recuperare) macchine, e ho adocchiato una macchina, messa in doppia fila con le chiavi appese che era in via Dante, quindi, diciamo, prospiciente a Piazza Politeama, e... mi sono messo su questa macchina e sono salito per andare verso via Lancia di Brolo, all'altezza di via Filippo Parlatore sono stato affiancato con due persone a bordo di un motore che dal finestrino ... mi facevano cenno di fermarmi, io pensavo che erano poliziotti, che erano, magari eh... e non mi fermavo; poi ci fu un momento che purtroppo mi sono dovuto fermare perchè avevo le macchine davanti e sono sceso dalla macchina, e invece era il padrone della macchina che reclamava la macchina e abbiamo avuto una piccola colluttazione e io poi scappai e più avanti... scappai a piedi, e più avanti, diciamo, mio cugino Paolo mi prese in macchina e mi portò poi a casa. ””””

Il Ganci ha quindi chiarito che l'attività di reperimento di autovetture era molto frequente e funzionale alla commissione di omicidi.

In tale attività erano agevolati da tale Pierino Napoli che spesso forniva loro le doppie chiavi, comunicando il tipo di autovettura e la

targa, sicchè era sufficiente seguire il proprietario ed impossessarsi dell'autovettura non appena questi la posteggiava: così era avvenuto per l'omicidio del capitano D'Aleo, in occasione del quale era stata usata una macchina sottratta ad un collega del Di Napoli che lavorava allo I.A.C.P.

Ha inoltre precisato che le autovetture rubate di solito venivano custodite in un garage di via Ammiraglio Rizzo, nella disponibilità di Antonino Madonia, ubicato, procedendo dalla Fiera del Mediterraneo verso il mare, all'altezza di uno spartitraffico, in prossimità di alcune palme; svoltando sulla destra a circa una cinquantina di metri attraverso uno scivolo si accedeva ad una saracinesca posta a sinistra.

Il Ganci ha fornito la seguente descrizione :

“ Allora, questo garage era un garage... diciamo, grezzo, le mura erano grezze, tutte in calce, a terra incementato, pieno di pilastri ed era una forma tipo triangolare, diciamo, non... non era retto, ecco; era un garage di circa cinquecento metri quadrati, una cosa del genere”.

Ha precisato che vi erano custoditi “macchine e borsoni con le armi” ed era stato usato tante volte “sia per le guerre di mafia e sia per commettere omicidi” come nel caso degli omicidi Dalla Chiesa e Cassarà, in occasione dei quali vi avevano custodito e poi prelevato autovetture e motociclette.

Quanto alle targhe, ha aggiunto che : “poi si rubavano due targhe di due macchine diverse, si tagliavano a metà, si attaccavano dietro... si attaccavano... o meglio, si spaccavano le targhe a metà, si attaccavano con della colla, quindi, il bostick e cose varie, e le due targhe unite e si formava una targa nuova...; io mi ricordo pure che nella macchina che poi è stata prelevata, la 126, c'era anche le targhette della scritta autoscuola e queste ci furono tolte, e ci furono messe anche le targhe,



lettura del verbale del 2/8/1996(ore 14.50) del seguente tenore testuale:  
**P.M.:** "Con riferimento al furto dell'autovettura le chiedo se lei ha ricordi precisi sulle modalità del furto dell'autovettura ed in particolare se ricorda con precisione di essere stato lei assieme ad Anzelmo Francesco Paolo a rubare la 126 che fu utilizzata come auto-bomba";

**GANCI:** "Guardi, dottoressa, io mi ricordo che per questo episodio c'era l'esigenza di trovare una macchina piccola, o una 500 o una 126 e che era difficile per noi trovare una macchina di questo genere; quindi, che è successo? niente di strano che, magari, noi già questa macchina rubata, che poi fu rubata in questa autoscuola, era stata adocchiata, però, per problemi che era di autoscuola, quindi c'erano la frizione e il freno", "Doppi" dice il P.M., "Doppi, brava, magari per noi non era... questa macchina non andava, però, poi in effetti niente di strano che poi, essendo che c'era questa premura, si rubò.. si pensò di rubare questa macchina";

**P.M.:** "Sì, ma quando lei dice: "Questa autovettura poteva essere stata già sott'occhio nostro, nel senso già adocchiata' si riferisce "a noi' sempre lei, Calogero Ganci, e Francesco Paolo o ad altri componenti della sua famiglia?";

**GANCI:** "Guardi, chiaramente, quando c'era di andare a rubare una macchina, io, con mio fratello Stefano, con mio fratello Mimmo, ci sono i miei cugini, se vi capita mentre camminate una macchina con le chiavi appese ci serve; quindi, niente di strano che... io devo ammettere un'altra cosa, che ha tredici anni questo fatto, dottoressa, quindi, non ho i ricordi chiaramente; chiaramente se ci sono dei contrasti io magari posso ricordare dal contrasto che viene fatto io mi ricordo, può venire, quindi niente di strano che questa macchina l'abbia rubata, che io sapevo di questa macchina, e l'abbia rubata, che so, mio cugino Paolo

con un'altra persona, o con Stefano o con Mimmo o con un cugino mio, io non mi ricordo di preciso". "Ecco, è questo infatti il primo contrasto, il contrasto è questo, secondo quanto dichiara suo cugino Anzelmo Francesco Paolo, la macchina fu materialmente rubata da suo fratello Stefano e poi fu...",

**Ganci**: "Rubata, che l'ha presa Stefano",

**P.M.** "Fu prelevata",

**GANCI** "O che l'ha presa Paolo", **P.M.**: "No, no, che fu rubata da entrambi",

**GANCI**: "Io voglio dire chi fu a prendere proprio, che entrò (la) macchina e si la purtò", questo è un altro discorso; e allora, alla fine lei dice: "Ho capito, perchè, chiaramente, io magari erano quelli i miei ricordi, diciamo, e sono quelli tuttora i ricordi, però chiaramente o che mi sono stati raccontati, il modo che fu rubata questa macchina, e io magari penso che l'abbia rubata io; capisce dottoressa? C'è anche questo fatto e poi noi non dobbiamo dimenticare che in quegli anni per noi rubare una macchina era una cosa di ogni giorno. Quindi noi sempre, ogni giorno, quando capitava una macchina con le chiavi appese noi ce la portavamo e l'andavamo a conservare da Nino Madonia al garage che c'è in... alle palme, a lato del Mediterraneo, quindi, come io, diciamo, era un lavoro che noi facevamo spesso, quando capitava una macchina, era questo il lavoro. Quindi, io il fatto della macchina, la 126, ricordo di averla rubata io, però non escludo che io mi sbaglio perchè era cosa di ogni giorno per noi rubare macchine."~~~~~

Procedutosi alla contestazione sopra integralmente riportata il presidente invitava il Ganci a fornire delle precisazioni.

**PRESIDENTE**: - Signor Ganci, può essere preciso sul punto, per favore?

**GANCI**: - Allora, Signor Presidente, io confermo le dichiarazioni rese su quel verbale, come ripeto, io magari, come ripeto, diciamo, sono tanti... tanti anni fa, e io, diciamo, sono convinto, diciamo, di averla rubata io la macchina, ma può darsi che pure questa mia convinzione sia condizionata o dal racconto o di mio fratello o di Paolo o di qualcosa del genere, però, io mi ricordo il fatto che su questa macchina è nato il discorso che c'erano i doppi comandi, quindi, io... non posso essere preciso su questi fatti; però io non escludo che a rubare la macchina sia stato Paolo, mio fratello, l'altro mio fratello o mio cugino; io non posso essere preciso, io mi ricordo che nella macchina ho fatto, diciamo, il fatto di levare la ruota di scorta perchè già la macchina era al garage, lì, io ho lavorato su quella macchina, ho visto quella bombola di gas con il coperchio tolto... Questo vi posso dire. "\*\*\*\*\*"

Riprendendo la ricostruzione dell'attività preparatoria, l'imputato non è stato in grado di precisare quando il Madonia Antonino lo condusse presso lo stabile del magistrato, ma ha riferito che quando giunse davanti la portineria, insieme al cugino Paolo Anzelmo, vi trovò già un'autovettura posteggiata che fu spostata per far posto ad un'altra.

In quella circostanza il Madonia disse loro di ripetere una o due volte al giorno quell'operazione per evitare che vi sostasse sempre la stessa autovettura, attività che il Ganci ha riferito di aver svolto un paio di volte insieme al cugino Anzelmo, nel senso che uno provvedeva a spostare quella posteggiata e l'altro collocava nel posto lasciato libero una autovettura diversa.

L'attività sopra descritta veniva svolta normalmente la mattina ed all'ora di pranzo in concomitanza con gli orari di chiusura della portineria per evitare di essere notati dal portiere e l'incarico era stato affidato alla sua famiglia, nel senso che vi provvedevano senza una



particolare alternanza predeterminata lo stesso Ganci Calogero ed il cugino Anzelmo, ovvero quest'ultimo con Ganci Raffaele ed ancora uno dei suoi fratelli, Domenico o Stefano, precisando che in quel periodo lui lavorava nella macelleria di Via Lancia di Brolo con il fratello Stefano, per cui non si potevano mai assentare contemporaneamente.

L'autovettura FIAT 126 rubata era di colore "azzurro chiaro, azzurrino chiaro" e sugli sportelli presentava una targhetta con l'indicazione "autoscuola" e la relativa denominazione.

Sull'attività svolta all'interno del garage il Ganci ha riferito quanto segue:

“ la macchina fu portata nel garage di Madonia ed io ci cambiai le targhe, mi ricordo, Madonia mi ci fece levare anche la ruota di scorta, ha preso la bombola, e in quell'occasione eravamo io, Brusca Giovanni e Madonia Antonino e, se non ricordo male, anche mio cugino Paolo, anche se, diciamo, non me lo ricordo tanto bene se lui c'era in quell'occasione o no, ... e io notai questa bombola che ci mancava... dove va la manopola del gas...”

Dopo avere precisato, a specifica domanda, che la bombola era vuota e di essere entrato nel garage un paio di giorni prima della strage, ha descritto la seguente attività svoltasi all'interno di quel locale :

**GANCI** : - E allora, mi ricordo di preciso che il Madonia chiese al Brusca il funzionamento di come avveniva il contatto per fare avvenire l'esplosione, e il Brusca con questo motorino, perchè era un motorino elettrico, in mano ha indicato, dice: "Lo vedi questo chiodo? Questo chiodo girando su questo asse arriva al punto che tocca un'altra cosa, qui avviene la scintilla e avviene l'esplosione", io mi ricordo anche questo particolare, dottoressa.

Richiesto di descrivere il motorino elettrico, ha dichiarato:

**GANCI** : - No, era un unico pezzo e poi c'era tipo la parte sottostante, la parte di giù, c'era tipo un tubicino piccolo, tipo di un centimetro, che entrava dentro la bombola del gas e questo motorino che era, diciamo andava collocato in questo buco che c'era nella bombola del gas.

Era in metallo, chiaramente, era tutto metallo, e io mi ricordo pure che ci fu fatta una prova di questo motorino al giardino dei Galatolo per vedere la distanza e il funzionamento di questo motorino. E fu collocato, mi ricordo, in un'asse di legno e... però.. ... quando io lo vidi al garage l'asse di legno non c'era; mi spiego? E io... poi non (ho)... viene fatta questa prova e viene collocata il motorino in un'asse di legno, l'asse di legno, questi per per la costruzione, diciamo, legname dell'edilizia, ecco.

E fanno questa prova il Brusca e Nino Madonia e si vede 'stu motorino che girava su se stesso.

**P.M.** : - Io vorrei capire una cosa: lei ha detto di avere visto per la prima volta questo motorino qualche giorno... due giorni prima, ha detto, della strage; io vorrei sapere se era pomeriggio, se era mattina, se fu quello il giorno in cui fu preparata la macchina o se quella fu una vostra visita allo scantinato per preparativi in genere.

**GANCI** : - No, fu una visita che abbiamo fatto perchè il Madonia o ci mandò a chiamare, non lo so cosa.... comunque noi ci siamo recati lì e perchè.. io quando vidi la bombola del gas ancora era vuota, non era stata ancora, diciamo, riempita e mi ricordo il fatto che il Madonia chiese al Brusca il funzionamento di questo motorino, .. e questo fu di mattina.

**P.M.** : - Mi scusi un attimo, signor Ganci, durante proprio quella mattina, .. quando Madonia chiese a Brusca come funzionava quel motorino, fu fatta una prova dimostrativa del funzionamento di questo motorino?

**GANCI** : - Sì, dopo, dopo che io... andammo a cambiare le targhe in questa macchina. ....E le stavo spiegando questo, che dopo che noi abbiamo fatto il cambio delle targhe, questo motorino fu provato, cioè, fu portato al giardino dei Galatolo a fondo Pipitone e lì fu collocato in un asse di legno e fu provato questo motorino.

Il Ganci ha inoltre precisato che quando quella mattina si recò per i preparativi della strage nello scantinato e il Madonia chiese informazioni sul motorino, non fu fatta all'interno dello scantinato la prova di funzionamento.

Richiesto di precisare come si attivasse il motorino, il Ganci ha dichiarato:

**GANCI** : - Da un telecomando... tipo questi delle macchinette radiocomandate.

Quando l'ho visto io era una cassetta di circa dieci - dodici centimetri di larghezza, lunga un... venti - venticinque con un'antenna di queste che si alzano, sa, queste che si usano per le macchine; il davanti era tipo bianco, mentre ai lati era scuro, nero.

**P.M.** - lei ha detto che vide la bombola vuota, ma l'esplosivo era già stato portato o lei non lo vide in quell'occasione?

**GANCI** : - No, no, io non l'ho visto, dottoressa, può darsi pure che era lì, però, io non... non l'ho visto.

Dopo avere precisato di non avere partecipato alle operazioni di preparazione materiale dell'auto-bomba, ha chiarito che al fine di effettuare una prova di collocazione della bombola nel vano portabagagli della 126 il Madonia gli chiese di togliere la ruota di scorta perchè “dava impaccio alla bombola”, le cui dimensioni erano quelle del tipo da venticinque chili.



L'imputato ha precisato che gli incontri e le riunioni avvenivano proprio all'interno di quel locale, dotato di un tavolo con le sedie, fornendone una dettagliata descrizione.

Vincenzo Galatolo era il rappresentante della famiglia dell'Acquasanta ed il fondo Pipitone era "il punto di ritrovo del Madonia" sicchè era il luogo dove normalmente lo si poteva cercare.

Quanto allo scantinato in cui fu ricoverata la Fiat 126, il Ganci ha precisato di sconoscere a chi fosse intestato, ma era nella disponibilità tanto del Madonia che del Galatolo che ne possedevano le chiavi.

Proseguendo nella esposizione dell'attività preparatoria, il Ganci ha riferito che trascorsi un paio di giorni dalle operazioni effettuate all'interno del garage, il Madonia gli diede appuntamento per le tre o quattro del mattino presso il fondo Pipitone dove erano presenti suo padre Raffaele, il Gambino, e Paolo Anzelmo.

Sulle ore immediatamente precedenti all'appuntamento l'imputato ha dichiarato quanto segue:

**GANCI** : - Allora, io mi ricordo che quel giorno, anche perchè ricordo che era anche estate, noi... cioè, io e mia moglie e Paolo con sua moglie quella sera andammo in una.....non mi ricordo che cosa fu, fu una... siamo usciti un... una manifestazione, se non ricordo male, non mi ricordo; a Mondello, se non ricordo male...manifestazione canora,..... dove c'erano dei cantanti che cantavano e noi eravamo lì a vedere queste persone. Poi da lì andammo a lasciare le rispettive mogli, io e mio cugino Paolo e siccome era, erano mezzanotte, l'una e siccome noi avevamo saputo che aveva aperto un locale a Monte Pellegrino il locale "Brasil", che era una discoteca in una villa e ci dissi: "Andiamo a vedere questa... questa nuova discoteca che hanno aperto" e andammo lì e lì abbiamo incontrato alcuni amici nostri fra cui Carmelo Meola con una

ragazza, che poi noi abbiamo conosciuto pure e... poi si è fatto l'orario di andarcene e siamo andati a fondo Pipitone, sempre io e mio cugino Paolo.

Guardi, io mi ricordo che noi siamo arrivati quasi i primi... lì, comunque, poi lì ci siamo riuniti, c'era io, mio cugino Paolo, Brusca Giovanni, il... Nino Madonia e... mio padre e anche Giuseppe Giacomo Gambino.

**P.M.**: - Senta, questo fondo si chiama... dei Pipitone apparteneva ai Galatolo; lei i Galatolo in tutte queste operazioni che lei ha elencato, li ha mai notati?

**GANCI**: - Sì, erano lì che... vedevano, diciamo, quello che si faceva; però io, devo dire la verità, non ho mai commentato discorsi con loro.

**P.M.**: - Io le chiedo: quella notte, alle tre, siccome lei ha detto i Galatolo erano sempre presenti, lei vide qualcuno dei Galatolo e chi eventualmente ha visto, se ci può indicare.

**GANCI**: - No, quella mattina io ho visto solo a Enzo Galatolo; poi gli altri quella mattina non li ho visti.

**P.M.**: - Enzo Galatolo era presente quando arrivarono Nino Madonia, Brusca e lei poi ci ha detto anche suo padre?

**GANCI**: - Sì, sì anche perchè mi ricordo che lui quella mattina poi ci portò il caffè, che noi non siamo entrati direttamente nel giardino ma in quella casa che poco fa ho menzionato, ci siamo messi là, lui andò a fare il caffè, ce lo portò e poi ci siamo spostati.

Con riferimento alla prova del telecomando effettuata nel fondo Pipitone, cui il Ganci aveva in precedenza accennato, l'imputato, a specifica domanda del P.M., ha precisato che la stessa aveva avuto luogo "nell'arco di qualche paio di giorni"; a quel punto per sollecitarne il ricordo il P.M. procedeva alla lettura del verbale in data 2/8/1996, dal

quale sembrava potersi desumere che il Ganci avesse collocato la prova del telecomando nella notte in cui gli era stato dato appuntamento al Fondo Pipitone..

**P.M.** - Allora, è il verbale del 2 agosto del 1996, pag. 8.

*P.M.:* "Cioè, lei parla di una prova, quindi fu fatta una prova?",  
*Calogero Ganci:* "Una prova, sissignore".

*P.M.:* "Quindi un'ulteriore prova rispetto a quella che lei ci ha indicato?", *Ganci:* "Esatto".

*P.M.:* "Ecco", *Calogero Ganci:* "Poi ci fu che il Brusca..."

*P.M.:* "Aspetti, però prima ci deve dire chi ha trovato in fondo Pipitone in questa casetta, chi erano le persone", *Calogero Ganci:* "Guardi, io quando andai lì trovammo a Enzo Galatolo e poi, man mano, diciamo ci siamo ricongiunti tutti, ed eravamo: io, Madonia, il Brusca, il Galatolo, Paolo Anzelmo e fe... e forse mio padre; non mi ricordo se ci fu in effetti mio padre, forse".

*P.M.:* "Probabilmente c'era suo padre", *Calogero Ganci:* "Sì, forse mio padre".

*P.M.:* "E qua ci fu questa prova, lei dice, del telecomando. Lei ricorda come fu fatta questa prova del telecomando? Chiaramente, se non lo ricorda, non si deve...", *Calogero Ganci:* "Io mi ricordo che questo compito del telecomando lo aveva il Brusca. Ora io non vorrei aggiungere altro, era..."

*P.M.:* - ... il problema è questo: lei in questo verbale dichiara che la prova fu fatta quella notte; ora io le chiedo: è quello il ricordo giusto? O la prova fu fatta...

**GANCI:** - No, no...

**P.M.:** - ...prima?

**GANCI**: - ...no, no, no. No, no, avvocato... eh, dottoressa, io non intendevo dire quella notte. Io quella... la prova che è stata fatta è stata fatta qualche giorno prima; io non... quella notte non... in quel verbale o... o avete frainteso oppure diciamo io non... mi sono, mi sono espresso male. Ma non... non intendevo dire quella notte la prova del... del telecomando su... sull'asse, come ho descritto. Le questo mi... mi sente dire?

**P.M.** : - Sì, cioè io... niente, io le avevo chiesto proprio questo, se lei confermava che la prova fu fatta quella notte. Tutto qua.

**GANCI** : - No, no. Io quella notte non... non mi ricordo di... di prove fatte.

Riprendendo la narrazione dei fatti accaduti quella notte, il Ganci ha riferito che dopo avere consumato il caffè offerto dal Galatolo si erano trasferiti al garage.

Frattanto si erano già fatte le ore 5,00 - 5,30 e quando prelevarono l'autovettura aveva cominciato ad albeggiare intorno alle ore sei - sei ed un quarto.

Alla domanda del P.M. se si fossero trasferiti al garage tutti insieme ovvero a gruppi, il Ganci ha fornito la seguente risposta:

**GANCI** : - No, io mi ricordo che ad andare lì siamo stati io, mio cugino Paolo, il Madonia, Brusca e il Galatolo; mio padre con il Gambino e... si recarono sul posto, qualcosa del genere. Perché poi diciamo ci siamo divisi.

**P.M.** : - Signor Ganci, sempre per sollecitare i suoi ricordi .... le leggo quello che lei ha dichiarato il 2 agosto del 1996. E allora, seguendo... (pag. 8)

"Lei ha detto che siete andati a fondo Pipitone, erano le tre - le quattro..." "Siete rimasti tutti là per tutta la notte fino alle sei del



mattino?", Ganci: "No, noi siamo: io, Paolo Anzelmo, il Galatolo e forse mio padre, ripeto, siamo rimasti lì; il Madonia e il Brusca se ne andarono e siccome avevano per... a chiedergli di aggiustare la macchina", "Sì", Ganci: "Poi loro rientrarono, rientrarono e noi, come le ripeto, intorno alle sei e mezzo...",

Quindi, io le chiedo: lei ricorda che lei, Anzelmo, Galatolo e forse suo padre siete rimasti e Madonia e Brusca si sono allontanati prima di voi o che siete andati tutti insieme, come mi sta dicendo ora?

GANCI : - No, no, io, io quando parlo di tutti insieme.....è quando noi andiamo a... andiamo...

PRESIDENTE: - Quindi, signor Ganci, il P.M. le ha sollecitato il ricordo su questo punto. Siete andati via tutti assieme o siete andati via in due gruppi in momenti temporali diversi?

GANCI : - E, Signor Presidente, io quando parlo di tutti assieme, fu il momento in cui ci rechiamo al garage e ad uscire la macchina per portarla sul luogo. E in quell'occasione siamo usciti tutti assieme.

Ma, ripeto, nella contestazione che mi fa il P.M., quella è un'altra fase, che il Brusca e il Madonia... sono usciti per.....(non so), andare a fare qualche... qualche altro accorgimento nella macchina, qualcosa del genere e poi sono rientrati.

Al momento in cui poi ci danno il via di partire, noi usciamo tutti assieme. Mi spiego?

P.M: Quindi lei conferma che siete rimasti voi tutti là mentre Madonia e Brusca si sono allontanati e poi conferma l'altra parte di cui parleremo, cioè poi... che poi siete andati via tutti insieme.

PRESIDENTE: - Quindi, in sostanza, Madonia e Brusca poi.....ritornano? È questo che vuole dire.....signor Ganci?

GANCI - Sì, sì Che poi tornano lì

**PRESIDENTE:** - Sempre nel corso della notte o delle prime ore della mattinata, insomma?

**GANCI:** - Esatto.

Dopo avere ribadito che le ragioni per le quali il Brusca ed il Madonia si erano allontanati andavano ricercati nell'esigenza di adottare "altri accorgimenti nella macchina", il Ganci ha riferito che i predetti, rientrati al fondo Pipitone, avevano comunicato che l'autovettura era pronta.

Si erano pertanto spostati dal fondo dei Galatolo formando un corteo di autovetture composto come segue : egli era in macchina con il cugino Paolo Anselmo, Nino Madonia con il Brusca ed Enzo Galatolo con un'altra macchina.

Giunti all'altezza della traversina che conduceva al garage, il Galatolo, il Madonia ed il Brusca si immisero in detta strada per raggiungere il garage da cui prelevarono la FIAT 126.

Il Madonia si mise alla testa del corteo, seguito dalla 126 condotta dal Brusca ed ancora più indietro dal Ganci Calogero e dall'Anselmo a bordo di altra autovettura, seguiti dal Ganci Raffaele, fino alla via Pipitone Federico.

Con riferimento al proprio padre, in sede di controesame, preciserà che nel momento in cui la 126 uscì dal garage lo stesso era presente ma non lo aveva più visto nel momento in cui erano partiti da quel posto verso la via Pipitone Federico; il padre si era poi incontrato con il Gambino in quella traversina dove lo aveva rivisto insieme a quest'ultimo con la R5.( cfr.f.212,ud.17/3)

Ha quindi ribadito che il corteo era composto da tre autovetture disposte nell'ordine sopra precisato.(ff.111-112,ud.cit).

Ha inoltre precisato che il Galatolo aveva avuto il compito di aprire e richiudere il garage, mentre il Madonia ed il Brusca erano usciti dal garage, rispettivamente, a bordo della sua autovettura e della FIAT 126.

Quanto al Galatolo, ha dichiarato di non averlo più visto e che, per quanto a sua conoscenza, era rientrato al fondo Pipitone, escludendo di averlo rivisto nelle ore successive.

Richiesto di precisare l'itinerario seguito per raggiungere la Via Pipitone Federico, il Ganci ha dichiarato di avere percorso la Via Ammiraglio Rizzo e giunti in Via Libertà avevano imboccato la via Petrarca o la Via Pirandello; giunti in via Pipitone Federico avevano svoltato all'altezza della "Pasticceria Svizzera" per poi raggiungere l'abitazione del magistrato.

Ha inoltre riferito che, giunti sul posto, suo padre Raffaele aveva fatto dei giri intorno all'edificio del dr. Chinnici perché, forse, aveva un appuntamento con Gambino Giuseppe, precisando altresì che durante il tragitto avevano rischiato di provocare un tamponamento che avrebbe coinvolto la 126 che precedeva, tanto che con il cugino Anzelmo si erano interrogati sui possibili rischi di esplosione che avevano corso.

In ordine alle cause della mancata collisione ha dichiarato:

**GANCI** - .. c'era il Madonia che faceva segnale dalla macchina davanti, tipo... o di fermarsi, comunque, faceva segnali. E noi non lo vedevamo perchè avevamo la 126 davanti. Quindi era il Giovanni che diciamo ci doveva segnalare qualcosa. E noi quasi quasi c'eravamo arrivati quasi dietro. Mi spiego?

Il Ganci ha così ricostruito l'attività svolta sul luogo dell'attentato da parte dei soggetti coinvolti nell'operazione:

**GANCI**: - ...il Madonia diciamo che ha sorpassato l'edificio, ha posteggiato la macchina nei dintorni, ha prelevato quella che c'era nel

posteggio e mio cugino Paolo è sceso pure in quella circostanza per vedere se doveva spostare la macchina, comunque, è avvenuto che la macchina si è spostata, quella, quella pulita e si è fatto entrare il Giovanni Brusca nel posteggio.

Alla specifica domanda su chi avesse provveduto a liberare il posto poi occupato dalla 126 guidata dal Brusca, il Ganci ha fornito la seguente risposta:

**GANCI** “Guardi, io mi ricordo o il Nino Madonia o il Paolo Anzelmo, uno dei due.

A quel punto il P.M. ha contestato all'imputato il diverso tenore delle dichiarazioni rese nel verbale in data 12/8/1996(f.13);

**P.M.** Lei così dichiara: "Il Nino Madonia diciamo si è fermato prima; capisce? Chiaramente si fermò in qualche traversa nei dintorni, ma io non lo so dove lui si è fermato. Quindi che successe? Che noi avevamo il compito di levare la macchina pulita dalla portineria. Non mi ricordo se fui io o fu Paolo a prelevare la macchina davanti la portineria. Nel momento in cui uscì la macchina, lasciò libero il posto, il Brusca si ci infilò e piazzò la macchina, la 126".

**GANCI** : - ... Io confermo quello (ho detto) nel verbale, però, ripeto, siccome le direttive cioè era... a noi ce le dava il Nino Madonia e come ripeto, mi ricordo anche il fatto che diciamo si sono fermati in questa traversina prima dell'edificio, dove lì... io (ho avuto modo)... ho visto poi il Giuseppe Giacomo Gambino, anche se l'ho intravisto, non mi sono fermato nè a parlare nè a conversare con lui.

Ho visto che lui ha... ho riconosciuto la macchina, che era una Renault 5 di colore grigio metallizzato e...

E... quindi io, diciamo, i ricordi che io mi... mi ricordo che il compito di spostare la macchina l'avevamo io, **o io o Paolo Anzelmo**; però io mi

ricordo che portavo la macchina, dottoressa. Questo ci ho un ricordo chiaro. Io portavo la macchina e, se non ricordo male, è stato Paolo a spostare la macchina, sempre con il Madonia che ci dava delle direttive.

**P.M.** - Ci spieghi adesso che manovre ha effettuato Brusca Giovanni posizionando la 126.

**GANCI** : - Allora, al momento in cui è uscita la macchina pulita, lui, che era diciamo andato un pochettino più avanti, ha fatto marcia indietro ed ha posizionato la 126 verticalmente o meglio (dire) orizzontalmente al marciapiede.

**P.M.** : - ...questa autovettura posteggiata in questo modo occupava meno... cioè, più spazio o meno spazio rispetto alla macchina che era precedentemente collocata in quel posto?

**GANCI** : - No, no, meno spazio, dottoressa. Infatti lui ha fatto qualche manovra per centrarla, centrarla proprio all'altezza del portone della portineria..... lasciò uno spazio sia dietro e sia davanti.

P.M. : - Senta, cosa fece poi Brusca?

GANCI : - Guardi, io poi... da dove ero messo io, che ero messo dietro a lui, diciamo dietro a lui, ho visto che si è abbassato, sotto il manubrio e poi ho visto che lui puliva la macchina con un panno. Questa era una usanza anche nostra per levare le impronte, le impronte digitali, del manubrio, dove si cambiavano le marce, dove si gira diciamo la manopola del vetro, tutte queste... questi accorgimenti, ecco.

Il Ganci ha inoltre chiarito di avere poi intuito che il Brusca si era abbassato, per due-tre minuti, “per fare il collegamento definitivo”, commentando proprio per questo con l’Anselmo, in relazione al mancato tamponamento che li aveva preoccupati, la circostanza che in quel momento la bombola con l'esplosivo non era ancora collegata.

Quanto all'attività di cancellazione di eventuali impronte digitali, il collaboratore ha precisato che il Brusca aveva pulito sia la "parte interna" che la maniglia esterna dello sportello.

Non è stato in grado di precisare, stante il tempo trascorso, se il Brusca si fosse allontanato "con la macchina che portava il Madonia, perchè forse era la sua macchina", ma era certo che si fosse comunque allontanato a bordo di un'autovettura perché poi non lo aveva più visto.

Insieme al cugino aveva poi fatto il giro del fabbricato e passando davanti la pasticceria aveva notato Nino Madonia che scendeva dalla cabina di un "Leoncino" di colore rosso - sul cui cassone vi erano "dei bidoni di calce" e "dei tavoloni questi di edilizia" - e dopo qualche minuto lo aveva visto salire sul cassone con un telecomando in mano.

Avendo notato che il Madonia aveva allungato l'antenna e, quindi, avendo intuito che tutto era pronto, si era diretto verso la Piazza San Michele, dove c'è l'omonima chiesa, percorrendo la via Pipitone Federico e passando davanti l'edificio del magistrato.

Il camion era posizionato sulla via Pipitone Federico, quasi ad angolo con altra via che incrociava la prima, forse la via Luigi Pirandello, o la via Petrarca, ad una distanza dall'auto-bomba di circa 80-100 metri.

A specifica domanda sulla posizione esatta del "Leoncino" rispetto alla pasticceria, tenendo presente la direzione di marcia dalla via Libertà verso la chiesa di San Michele, il collaboratore ha dichiarato che provenendo dalla via Libertà e svoltando sulla via Pipitone Federico la pasticceria era ubicata dopo un paio di isolati e quindi a non più di cento metri, mentre il camion era posteggiato, nella stessa direttrice di marcia prima descritta, sulla sinistra proprio davanti le saracinesche della pasticceria stessa, "quasi in doppia fila perchè è più largo di una

macchina”, e quindi, dal lato opposto della strada rispetto alla 126 posta sulla destra.

Ha ulteriormente precisato di avere notato sul cassone del camion “uno o due bidoni, questi che si usano dove si ci mette la calce ..da 200 litri” ed un tavolone largo una ventina di centimetri con uno spessore di 5 cm, del tipo di quelli usati per erigere i ponteggi quando bisogna eseguire lavori alle facciate dei palazzi; era lungo 4 metri ed era collocato tutto all’interno del cassone “con la punta che usciva verso la cabina del leoncino”.

Ha escluso che il Madonia fosse il conducente dell’automezzo, precisando che nel momento in cui era arrivato sul posto non sapeva che il predetto avesse il compito di collocarsi sul camion e che durante quei giri di perlustrazione lo aveva notato prima scendere dalla cabina e poi salire sul cassone; in quel momento non erano ancora arrivate le autovetture di servizio che dovevano prelevare il magistrato.

Ha aggiunto che normalmente il Madonia vestiva elegantemente ed in modo “sportivo” al contempo, ma quella mattina non aveva fatto caso al suo abbigliamento.

Insieme al cugino si era collocato sulla parte più alta della gradinata della chiesa ed in quel frangente aveva notato sopraggiungere il Gambino a bordo della R5 sulla quale, poco dopo, aveva preso posto **l’Anzelmo (f.30, ud.17/3) ?????** dal quale si era pertanto separato rimanendo al proprio posto ad una distanza di circa 150 metri dall’auto-bomba.

Trascorsa all’incirca mezzora, aveva sentito arrivare le macchine di servizio e dopo dieci minuti si era verificata l’esplosione; si era quindi allontanato con il cugino Paolo recandosi in via Lancia di Brolo, dopo

essersi fermato per qualche minuto nella macelleria di Via Lo Iacono dove si trovava il padre Raffaele.

Precisava che durante la fase di perlustrazione e fino al momento dell'esplosione non si era allontanato da quella zona tranne che, forse, per consumare un caffè in un bar sito all'angolo tra la via Pipitone Federico e la piazza San Michele.

Il Ganci ha inoltre riferito che ancor prima della strage conosceva il coimputato Ferrante G.Battista, precisando che, pur avendo avuto “la sensazione che dietro il camion” vi fosse un'altra persona, tuttavia non ne aveva potuto rilevare l'identità perché lui si trovava in macchina.

Aveva conosciuto il Ferrante qualche anno prima di quell'estate perché avevano fatto “la guerra di mafia”, partecipando insieme ad altri - tra i quali Biondo “il corto”, Biondo “il lungo”, Biondino Salvatore, Buffa Salvatore e Buffa Giuseppe - all'omicidio di tale Nicoletti, uomo d'onore di Partanna Mondello, nel novembre del 1982.

Con lo stesso Ferrante avevano partecipato ad altri gravissimi fatti tra i quali la strage di Capaci, “quella della Circonvallazione e quella di viale Croce Rossa”(omicidio del dr.Cassarà).

L'imputato ha riferito di avere avuto la piena consapevolezza del progetto criminoso e dell'impiego della 126 per l'attentato nel momento in cui aveva notato la bombola di gas vuota ed aveva sentito parlare tra loro il Brusca ed il Madonia.

Invitato a precisare i tempi delle fasi dell'operazione, il Ganci ha dichiarato che l'attività di periodica sostituzione delle autovetture “pulite” davanti l'abitazione del magistrato, alla quale lui aveva partecipato due o tre volte, era iniziata qualche settimana prima della strage e che il furto dell'autovettura era già stato consumato; sul punto, tuttavia, non ha escluso di ricordare male (“...può darsi pure che mi



sbaglio, mi sbaglio che sia stata una settimana, capisce? Io non... non... non posso dire con precisione quando, ecco. Io dico qualche settimana perchè sono convinto che è qualche settimana”).

Il Ganci, a specifica domanda, non ha saputo precisare se nel periodo dell'attività di spostamento delle autovetture fosse già a conoscenza che l'obiettivo dell'attentato era il dr. Chinnici, non escludendo tuttavia che potesse essere stato informato dell'identità della vittima.

Il P.M. ha quindi proceduto alla seguente contestazione (verb.5/5/1997, ff.5-6):

P.M. "...andando sotto casa di Chinnici, sapeva già il significato di questo posteggio sotto casa di Chinnici?", "Guardi, non potevo capire che si usava per una autobomba ma, che so, per mettere anche un furgone, per sparare, qualcosa del genere", "Ma a chi?", Calogero Ganci: "Al giudice Chinnici".

P.M.: "Quindi si sapeva che l'obiettivo...?", Calogero Ganci: "Certo, certo. Era il giudice Chinnici, certo".

P.M. "Quindi, chiunque di voi avesse fatto questa attività sapeva che...", "Certo", "...l'obiettivo era il dottor Chinnici?", Calogero Ganci: "Certo, questo sì".

**GANCI**: - ... dottor Di Matteo, io.....noto la difformità del verbale con quello che sto dichiarando, però io (le) ripeto: niente di strano....che io il nome di Chinnici...(segue interruzione per un intervento della difesa). Però è possibile che me l'abbiano detto. Infatti io non lo escludo che me lo abbiano detto. Mi spiego?

Con riferimento all'attività da lui svolta di sostituzione delle targhe, utilizzando due o più parti di targhe diverse, di cui aveva già parlato, il Ganci non ha saputo precisare quanto tempo prima rispetto all'attentato fosse stata eseguita, ritenendo comunque di poterla fare risalire a qualche

giorno prima, non ricordando peraltro quanto tempo fosse trascorso tra il furto e l'esplosione.

Pur riconoscendo la fondatezza dei rilievi del P.M. in ordine alla rischiosità di un metodo che avrebbe potuto agevolmente consentire di scoprire, nel corso di un controllo, che l'autovettura era rubata per la mancata coincidenza della targa con il tipo di veicolo, il Ganci ha tuttavia ribadito che quello era il metodo comunemente usato, e ciò sia in relazione ad autovetture destinate ad essere lasciate posteggiate in un luogo per qualche esigenza operativa, sia in relazione a quelle che dovevano circolare, facendo inoltre rilevare che quel metodo di sostituzione era stato usato anche in occasione di altri omicidi.

Alla domanda se fosse a conoscenza del fatto che altri, dopo l'operazione di assemblaggio dei due pezzi di targa da lui eseguita, avessero provveduto ad una nuova sostituzione delle targhe, il collaboratore ha risposto che ciò era possibile, precisando che la mattina in cui rivide la Fiat 126 non aveva fatto caso all'eventuale diversità delle targhe apposte rispetto a quelle da lui applicate.

Dopo avere confermato che Antonino Madonia aveva dato appuntamento ("a tutti") a lui, al padre Raffaele ed all'Anselmo presso il fondo Pipitone per le ore tre o quattro del mattino e ribadito che quella notte non era stata effettuata alcuna prova con il telecomando, il Ganci nulla ha saputo riferire in ordine ai motivi di quell'appuntamento.

Il P.M. ha quindi proceduto alla seguente contestazione rilevando una difformità sul punto rispetto a quanto dichiarato nel verbale del 2 agosto 1996 (pag. 8):

P.M.: "Vediamo un attimo che attività viene svolta a fondo Pipitone, in questa casetta che lei ci ha indicato poco fa"; Calogero Ganci: "Io, come vi ho detto altre volte, che si provò questo telecomando. Però io mi

ricordo che prima fu provato nel garage e poi quella mattina io lo vidi montato su un'asse di legno, però non mi ricordo se... sì, sì, l'ho visto proprio a fondo Pipitone questo. Però io alla prova non mi ricordo se...".

P.M.: "Cioè, lei parla di una prova, quindi fu fatta una prova?", Calogero Ganci: "Una prova, sissignore".

P.M.: "Quindi una ulteriore prova rispetto a quella che lei ci ha già indicato nel verbale del 19 giugno '96?", "Esatto, esatto, esatto".

P.M.: "Alcune altre domande di ulteriore precisazione. Lei ha parlato di una prova di telecomando effettuata diciamo nella notte immediatamente precedente alla strage e lei ha parlato di una tavola"; Calogero Ganci. "Sì, era un'asse, un'asse di quelle che si usa per l'edilizia, sa, queste..." etc. etc.

P.M. - Ora, sembrerebbe che lei nel corpo di questo verbale del 2 agosto '96 abbia quindi parlato di una vera e propria prova del telecomando fatta nella notte precedente la strage a fondo Pipitone. Qual è il ricordo esatto?

GANCI : - ... dottor Di Matteo, io non intendevo dire la notte; io la prova che fu fatto sull'asse di legno... prima di tutto che fu fatta... che era giorno e fu fatta nel giardino di fondo Pipitone dove io ho indicato che si poteva anche mangiare e qui a fondo Pipitone, che c'era un giardino con una... in parte coperto, in parte scoperto.

P.M. : - E questo quanto tempo prima rispetto alla strage?

GANCI : - E, dottor Di Matteo, io, come ripeto, sarà stato qualche giorno prima. Se erano tre o quattro o otto giorni io non mi ricordo, dottor Di Matteo. Poi, quando lei mi dice la prova nel garage, la prova nel garage guardi che non fu una prova, fu una spiegazione del Brusca che dava al Madonia, che... e indicava questo, questo chiodo che girava su se stesso e... fino ad arrivare al contatto. Non è stata una prova. Mi

spiego? È stata una spiegazione. Io c'ho visto... il Brusca con questo coso in mano che ci spiegava che questo chiodo gira, gira, diciamo, fino ad arrivare a fare il contatto.

**P.M.**: - Senta, ma, quindi, sostanzialmente, da quando siete arrivati lì, intorno alle tre - le quattro, mi pare che abbia detto, fino alle sei e mezza non avete fatto nulla di utile per la preparazione della strage?

**GANCI**: - Guardi, io mi ricordo, io personalmente che sono rimasto lì in quella casetta e poi il Galatolo ci portò il caffè; ripeto, il Brusca e il Madonia si allontanarono e dopo rivennero, vennero a dire che la macchina era pronta. Niente di strano che al momento in cui ci hanno convocato pensavamo che avevano bisogno di aiuto, di qualcosa e quindi ci hanno convocato quella mattina così presto. Io che le posso dire? Io mi ricordo che siamo stati lì ad aspettare.

Il Ganci ha inoltre dichiarato di non aver mai saputo chi avesse procurato l'esplosivo.

Dopo avere confermato che nel momento in cui, nella macelleria di via Lancia di Brolo, venne conferito l'incarico di reperire una macchina di piccola cilindrata erano presenti lui stesso, suo cugino Francesco Paolo Anzelmo, ed i suoi fratelli Mimmo e Stefano, a specifica domanda ha chiarito che l'incarico era stato dato a questi ultimi "perché anche loro erano lì".

Il Ganci ha ammesso di avere condiviso la stessa cella con l'Anzelmo fino a qualche giorno prima dell'inizio della sua collaborazione e cioè fino al maggio del 1996, in un periodo di sovraffollamento che gli aveva consentito di scegliere come compagno di cella qualche familiare.

Si era anche verificato che durante la detenzione a Spoleto fossero tradotti insieme all'Ucciardone per partecipare al "processo Agrigento" in cui entrambi erano imputati.

Ha tuttavia precisato che dopo l'omicidio dell'agente della polizia penitenziaria Montalto il sistema subì delle notevoli restrizioni nel senso che gli imputati di fatti di mafia stavano in cella da soli, per cui dopo tale omicidio non aveva più avuto l'opportunità di stare in cella con il cugino Francesco Paolo Anzelmo.

Alla domanda se avesse mai confidato al cugino la sua intenzione di collaborare con la giustizia, ha risposto dichiarando di avere avuto degli sfoghi reciproci in relazione al fatto che avevano rovinato la loro vita.

Ha inoltre riferito che qualche giorno dopo l'inizio della sua collaborazione aveva chiesto ed ottenuto un incontro con il fratello Domenico ed il cugino Francesco Paolo per tentare di convincerli a collaborare, senza tuttavia riuscire nell'intento; dopo qualche giorno però aveva appreso che anche l'Anzelmo aveva cominciato la collaborazione.

In ordine a detti incontri ha precisato quanto segue:

**GANCI** :- ...questo incontro avvenne in una caserma dei Carabinieri di Caltanissetta; in questa sala c'erano ufficiali di Polizia Penitenziaria, cioè di Carabinieri, no di Polizia. E ufficiali di... di Polizia Penitenziaria. Perchè l'incontro avvenne con loro, con loro dentro questa sala; al momento in cui io ci dissi: "Paolo, convinciti anche tu, cerca di fare anche questa strada", lui mi mi inveì e mi disse: "Tu sei pazzo. Io tutto quello che tu stai dicendo io non... non ne so niente", tutte queste cose. Mimmo mi disse solo questo, dice: "Io... io ti ammiro per il coraggio che c'hai. Io questo coraggio non ce l'ho". Infatti mi ricordo che un capitano dei Carabinieri mi disse, dice: "Io persona civile come suo fratello non... non ne devo conoscere più. Perchè ho assistito a confronti tra familiari di collaboratori e si sono presi a... a sputacchiate in faccia". Mi scusi l'e... mi scusi l'espressione. "Suo fratello, invece, è rimasto freddo", si figuri

che quando lui se n'è andato ci siamo anche baciati, "Ti saluto" - mi disse - "Fatti, fatti la tua strada".

Nel corso del controesame, in relazione a quanto dichiarato dal Ganci in ordine all'incarico di reperire un'autovettura di piccola cilindrata, ricevuto nella macelleria di via lancia di Brolo dal padre e da Gambino Giacomo Giuseppe, la difesa ha proceduto alla seguente contestazione del verbale in data 19 giugno '96 reso al Pubblico Ministero,( ff.2-3):

" Mi fu dato da mio padre e Gambino Giuseppe incarico che dovevo andare a trovare a Nino Madonia a fondo Pipitone. Quindi sono andato a trovare il Madonia a questo fondo Pipitone e ci diede l'incarico a me e a mio cugino Paolo se era possibile recapitare una macchina di piccola cilindrata..."

Invitato a fornire chiarimenti sul punto, il Ganci ha dichiarato:

**GANCI** : - E allora, Signor Presidente, io quando mi si dice... mi viene dato l'incarico per ricercare la macchina di piccola cilindrata, io lo apprendo da mio padre e da Gambino Giacomo Giuseppe. E nel mentre mi dicono pure di andare a trovare a Nino Madonia e mettercela a disposizione sua, che ci doveva dare magari delle delucidazioni, delle... qualcosa del genere, e infatti io... noi andiamo a trovare il Madonia che già eramo a conoscenza dell'incarico avuto da mio padre, Gambino e della macchina e che ci saremmo apprestati a ricercare la macchina.

**PRESIDENTE**: - Quindi, lei vuole dire: quando suo padre le dà incarico di andare a trovare Nino Madonia vi aveva già spiegato qual era la ragione per la quale dovevate andarlo a trovare? Ciò, che vi avrebbe chiesto di...

**GANCI** : - Esatto. Che serviva... serviva una macchina di piccola cilindrata.

La difesa ha inoltre ripreso il tema del furto della 126 che aveva già costituito oggetto di contestazione in ordine all'identità dell'autore materiale della sottrazione(cfr.pag.214), dando lettura di un brano tratto dal verbale del 19/6/1996 del seguente tenore: "Quindi noi, nel passare, vidimo questa 126 con le chiavi appese. Io tirai più avanti; mio cugino scese dalla macchina, salì sulla macchina e partì"

Procedutosi, quindi, da parte del P.M. ad una integrazione della contestazione utilizzando un altro brano dello stesso verbale ( sopra già riportato) dal quale emerge l'incertezza mnemonica del Ganci sullo specifico punto in esame in considerazione dei tredici anni frattanto trascorsi, l'imputato veniva sollecitato a chiarire la circostanza:

**PRESIDENTE:** - Senta, signor Ganci, in sostanza è vero che lei nel corso di altro interrogatorio ha sostanzialmente chiarito che poichè erano parecchie le macchine che avevate rubato poteva anche aver fatto confusione e quindi nel riferire di essere stato sostanzialmente testimone oculare di questo furto non commesso da lei, ma da chi stava con lei. Però è anche vero che effettivamente in questo verbale lei fa specifico riferimento al fatto che si trattava di una macchina posteggiata dinanzi ad un'autoscuola. Ecco, noi volevamo sapere: lei continua a mantenere un ricordo non chiaro sulla sua effettiva, diciamo, partecipazione a questo furto? Perchè lei nel corso di quel verbale..... fece riferimento proprio ad una macchina posteggiata dinanzi ad un'autoscuola.

**GANCI** : - Io, come già ho dichiarato, i ricordi sono... sono, diciamo, poco chiari, però voglio dire anche un'altra cosa: che io... che mi ricordo pure che ci fu... che (su) questa macchina ci fu il tentativo di prenderla e niente di strano che lo abbia fatto io con mio cugino Paolo. Però nel momento in cui si arrivò nella macchina per portarcela via, c'era il problema che c'erano i doppi comandi e mi ricordo questa discussione:

"Che facciamo con questa macchina a doppi comandi? È buona, non è buona?" Qualcosa del genere. Poi niente di strano che magari si è deciso di prenderla lo stesso. Quindi, come ripeto, io su questa macchina mi ricordo di averla notata con mio cugino Paolo Anselmo davanti l'autoscuola messa in doppia fila con le chiavi appese; però, le devo dire la verità, non mi ricordo se in effetti ho partecipato effettivamente al furto o magari sono condizionato da questi ricordi lontani, ecco, capisce?

PRESIDENTE: - Sì, ma scusi, quando lei dice di avere avuto una discussione circa l'opportunità di rubare una macchina che aveva i doppi comandi era semplicemente una presunzione vostra, cioè pensavate che trattandosi di una macchina di un'autoscuola poteva avere i doppi comandi o avevate verificato che aveva effettivamente i doppi comandi?

GANCI : - E no, noi... noi neanche lo sapevamo che aveva i doppi comandi, perchè noi di solito facevamo così, che quando vedevamo una macchina posteggiata in doppia fila, con la macchina l'accostavamo e...vedevamo, diciamo, se c'erano le chiavi appese. Ma non si... non si vedono, diciamo, la frizione e il freno giù. Quindi niente di strano che è successo che mio cugino nel modo di andare a vedere 'sta macchina, diciamo, di presenza, ha notato questi doppi comandi ed è ritornato in macchina magari per chiedermi: "Che dobbiamo fare?" E quindi io dissi: "Vediamo. Parliamone e poi casomai si viene a prendere, dato che è qua vicino". Niente di strano che ci dissi anche così, mi spiego?''''''''''

Con riferimento al contenuto di precedente dichiarazione nella quale aveva riferito di avere partecipato agli spostamenti dell'autovettura posteggiata davanti l'abitazione del magistrato "cinque-sei volte", mentre in dibattimento aveva parlato di due-tre volte, il Ganci ha chiarito di avere preso parte a quella attività per non più di due o tre giorni e



poiché l'autovettura veniva sostituita due volte al giorno, egli vi aveva partecipato per cinque o sei volte.

A specifica domanda della difesa il Ganci ha precisato che la prima volta in cui si recò ad effettuare la sostituzione dell'autovettura davanti l'abitazione del giudice Chinnici aveva trovato la macchina di Antonino Madonia, una 127 bianca, e comunque un'autovettura di piccola cilindrata.

Ha inoltre ribadito che in quel momento non conosceva ancora le modalità dell'attentato, che tuttavia intuì quando vide la bombola di gas vicino l'autovettura.

Anche per quanto riguarda l'identità dell'obiettivo il Ganci ha ulteriormente chiarito di avere capito che si trattava del dr. Chinnici quando si recò sotto la sua abitazione per l'attività di sostituzione delle autovetture, mentre nulla gli era stato riferito sul punto dal padre Raffaele quando gli diede l'incarico di reperire un'autovettura di piccola cilindrata.

In relazione all'assunto dell'imputato, ribadito in sede di controesame, secondo cui il corteo che dal garage raggiunse la via Pipitone Federico era costituito da tre autovetture - condotte, nell'ordine, dal Madonia, dal Brusca e dallo stesso Ganci - la difesa ha proceduto alla seguente contestazione, utilizzando il verbale (pag.26) del 19 giugno '96 dal seguente difforme tenore :

P.M.: "Cosa avete fatto? Ce lo spieghi". Ganci: "Ci siamo messi sulle macchine. Il Brusca era con la 126, io con un'altra macchina, il Paolo Anselmo con un'altra macchina ed il Madonia con un'altra macchina. Ed io mi ricordo che il Brusca, perchè non c'era bisogno di partire con queste tre macchine, il Brusca ha voluto avvicinata la macchina vicino il

posto dove dovevamo commettere l'attentato, perchè poi se ne sarebbe andato con la sua macchina per non tornare più di nuovo al garage".

P.M. "Quindi eravate quattro macchine?" Ganci: "Quattro macchine".

A quel punto il P.M. chiedeva di integrare la contestazione con il verbale in data 2/8/1996 dal quale risultava quanto segue:.

Ganci "E allora il Brusca e il Galatolo si occuparono di andare a prelevare questa macchina".

P.M.: "Che cosa fece il Galatolo poi?"

Ganci: "Se ne andò, lui".

P.M.: "Cioè non partecipò, non venne?"

Ganci: "No, non venne con noi, dietro noi. Lui se ne andò di nuovo, sicuramente a fondo Pipitone perchè era dove loro abitavano".

P.M. "Quindi che succede?"

Ganci "Il Brusca esce da questa stradina e si immette per andare in via Pipitone, e ci fu un certo momento che la macchina, diciamo l'autobomba, ha avuto un contatto con quella nostra, con quella mia e di mio cugino Paolo. E noi stessi, in macchina, eravamo preoccupati che se questa bomba scoppiava morivamo tutti chiaramente, capisce?... "Infatti abbiamo commentato questo fatto, mi ricordo, con mio cugino Paolo".

P.M.: "Sì, però a questo punto lei mi sta facendo presente, a differenza di quanto ha dichiarato precedentemente, che oltre all'autobomba c'erano altre due macchine e non tre, come lei ricordava in precedenza".

Ganci: "Certo, certo".

P.M. "E quindi visto che va ricordando..... i particolari? Lei, poco fa ha detto: "Anselmo ed io eravamo, ci siamo, abbiamo commentatò', devo presumere che eravate insieme nella stessa macchina."

Ganci: "Certo, certo, stessa macchina". Pubblico Ministero: "Allora in una macchina, la macchina autobomba, era..."

Ganci: "Il Brusca".

P.M. "Era guidata dal Brusca?"

Ganci: "Sissignore".

P.M. "Poi c'era un'altra macchina".

Ganci "Sissignore, la portava Nino Madonia".

Il Pubblico Ministero di udienza faceva quindi rilevare che ancor prima del dibattimento il Ganci aveva rettificato l'originario assunto, chiarendo che le autovetture erano tre con gli equipaggi sopra riportati, senza che peraltro la rettifica fosse stata indotta dalla contestazione di dichiarazioni rese da altri soggetti.

Richiesto di precisare quale versione intendesse confermare, il Ganci ha dichiarato:

**GANCI**: - .....Io ribadisco quella data al dibattimento. Io, nel momento in cui mi ricordo di questo commento con mio cugino, rettifico quello che avevo dato il 19 luglio. E infatti... e dico al Pubblico Ministero che in effetti erano tre macchine: una che eravamo a bordo io e mio cugino Paolo, una la portava Antonio Madonia e una che era quella... quella che era al centro era Giovanni Brusca".

Sul punto va rilevato che in effetti, dal chiaro tenore del brano dell'interrogatorio sopra riportato, risulta che la modificazione dell'originaria dichiarazione, fin dalle indagini preliminari, è il frutto di una spontanea rettificazione da parte del Ganci, determinata dal ricordo di quel commento con il cugino, che ovviamente deponeva per una presenza di entrambi a bordo della stessa autovettura, e non già dalla contestazione di altre fonti probatorie, essendo evidente che solo dopo il

P.M. aveva fatto rilevare la difformità con quanto in precedenza dichiarato.

Tanto premesso, è appena il caso di osservare che, ad avviso della corte, le giustificazioni addotte dal Ganci, valutate anche alla luce della spontanea evoluzione del quadro ricostruttivo offerto, appaiono del tutto plausibili, atteso che, peraltro, la lettura da parte della difesa della generica premessa introduttiva del verbale utilizzato per la contestazione (pag.1 verb.2 agosto) non prova affatto che prima di quella rettifica l'imputato fosse stato reso edotto di una specifica divergenza, sul punto, con quanto dichiarato dall'Anzelmo.(cfr.f.223, ud.17/3/1999).

Pur non essendo in grado di riferire se avesse mai operato degli interventi sulla Fiat 126, Il Ganci ha riferito di conoscere tale Pino Di Napoli, detto "u baffuni", uomo d'onore della famiglia di Malaspina – aggregata fino al 1982 al mandamento di Resuttana - precisando che era titolare di un'officina di elettrauto in via Damiano Almeida che incrocia la via Terrasanta; l'officina distava all'incirca due-tre chilometri dall'autoscuola davanti alla quale era stata rubata la Fiat 126.

Ha inoltre riferito che con la famiglia Di Napoli c'era sempre stato un rapporto di massima fiducia, tanto che nella sua officina spesso si incontravano suo padre Ganci Raffaele ed il Gambino Giacomo Giuseppe.

Ha tuttavia aggiunto che all'epoca il Di Napoli Pierino e il Di Napoli Pippo, spesso aiutavano l'organizzazione a reperire le chiavi di alcune macchine per consentirne il furto, prestandosi altresì ad effettuare riparazioni quando, ad esempio, a causa del mancato utilizzo dell'autovettura per un certo lasso di tempo dopo la sottrazione si scaricava la batteria.

Quanto alla bombola utilizzata per il confezionamento dell'ordigno esplosivo ha precisato che doveva trattarsi di quella da 15 chili, precisando che vi sono in commercio misure più grandi e cioè il tipo da 25 chili ed infine "il bombolone grosso"; ricordava infatti che il Madonia, "siccome ci dava fastidio la ruota di scorta, che era messa davanti .. al portabagagli davanti della 126, .. fece togliere la ruota e poi provò questa bombola lì dentro ... come ci andasse".

#### **4. 6 - Le dichiarazioni di Anzelmo Francesco Paolo**

Anzelmo Francesco Paolo rivestiva il ruolo di vice rappresentante della “famiglia” della Noce, la quale, prima del 1983, faceva parte del mandamento di Porta Nuova il cui rappresentante era Calò Giuseppe.

Nel novembre del 1982, conclusasi con la vittoria della fazione corleonese la fase più acuta della c.d. seconda guerra di mafia, all'interno di Cosa Nostra si era proceduto alla ricostituzione delle “famiglie”, con nuovi assetti nelle cariche di vertice, con particolare riferimento a quelle famiglie i cui capi erano stati in precedenza schierati con la c.d. mafia perdente.

Ganci Raffaele, da sempre legato da solidi rapporti di amicizia a Riina Salvatore, di cui ha sempre costituito uno dei più fedeli alleati, era stato eletto rappresentante con votazione unanime degli “uomini d'onore” della “famiglia” della Noce, mentre l'Anzelmo era stato nominato suo vice.

Nel gennaio del 1983 la fedeltà del Ganci era stata premiata con l'attribuzione allo stesso della carica di capomandamento, essendo stata la “famiglia” della Noce scorporata dal mandamento di Porta Nuova.

La stretta vicinanza dello Anzelmo ad uno degli uomini d'onore che maggiormente aveva contribuito all'attuazione ed affermazione della strategia criminale perseguita dal Riina ne aveva ben presto comportato il coinvolgimento in alcuni dei più efferati delitti che avevano rappresentato l'esempio più evidente della strategia di attacco alle istituzioni, fra i quali gli omicidi del Capitano dei Carabinieri D'Aleo e del Commissario Cassarà, nonché la c.d. strage della Circonvallazione di Palermo, in cui vennero uccisi il boss catanese Ferlito Alfio e gli

uomini addetti alla sua traduzione dal carcere, e l'omicidio del Generale Dalla Chiesa, Prefetto di Palermo.

Oltre a riferire su fatti costituenti reato, con numerose chiamate in reità e correità, l'Anzelmo ha fornito un notevole contributo informativo in ordine alla consistenza del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, con particolare riferimento ai beni di provenienza illecita, intestati a prestanomi, non solo di sua pertinenza ma anche appartenenti ai componenti della famiglia Ganci (Calogero, Mimmo, Raffaele e Stefano Ganci), consentendo l'adozione di provvedimenti di sequestro.

Ha inoltre riferito notizie probatoriamente rilevanti sul conto di imprenditori vicini a "cosa nostra" ed in genere su fatti di criminalità economica ed imprenditoriale.

Nel quadro di una complessiva valutazione della personalità dell'Anzelmo e di alcuni profili della sua attendibilità intrinseca non può peraltro essere sottaciuto che al momento della decisione di collaborare il predetto rivestiva la posizione processuale di imputato nell'ambito del c.d. processo "Agrigento" in cui era stato colpito da provvedimento restrittivo per associazione mafiosa ed una "scomparsa"(c.d. lupara bianca), ma la sua collaborazione era stata decisiva perché lo stesso Balduccio Di Maggio, per le particolari modalità di quel sequestro di persona non avrebbe potuto chiamarlo in correità anche per l'evento letale, sicché il quadro probatorio era tale da consentirgli apprezzabili margini di difesa.

Sul punto l'Anzelmo ha testualmente dichiarato:

"... se non ero io che collaboravo e dicevo che lo sapevo che doveva morire, perchè nemmeno Balduccio Di Maggio poteva asserire al 100% che io sapevo che quello doveva morire, perchè lui lo diceva che io l'ho

preso, l'ho lasciato e me ne sono andato. Eravamo incappucciati, quindi diciamo che... c'erano cose in cui si poteva discutere.

E poi avevo il mandato di cattura diciamo di "Tempesta" però in sede di udienza preliminare ero stato rinviato a giudizio ma ero stato scarcerato per decorrenza termini, perchè per l'omicidio di mio zio Anzelmo Salvatore già avevo fatto i 18 mesi di detenzione, dal 7 marzo '89 al 7 settembre '90".

Ha inoltre precisato che nell'ambito del processo "Agrigento"- definito nei suoi confronti con sentenza di condanna frattanto divenuta irrevocabile perché da lui non appellata - prima di rendere l'esame dibattimentale non aveva avuto modo di conferire con il proprio difensore e che dall'inizio della collaborazione fino al momento della revoca della misura cautelare era trascorso più di un anno, nel corso del quale (dal 12 luglio '96 al 14 agosto del 1997) era rimasto "chiuso in una stanza da solo", priva di finestre, senza poter vedere "nemmeno il cielo" e senza alcun contatto umano tranne che con gli agenti di custodia perchè era ospitato in una struttura destinata esclusivamente a lui.

Quanto poi agli altri gravi episodi delittuosi confessati, ed in particolare ai fatti omicidiari (cap. D'Aleo, dr. Cassarà, strage della circonvallazione) l'Anzelmo non era stato chiamato in causa da altri collaboratori.

Ha inoltre dichiarato che mentre era a conoscenza della collaborazione del Ganci, per esserne stato informato preventivamente dallo stesso, nulla era in grado di riferire in ordine ai tempi della collaborazione del Ferrante né in particolare se avesse iniziato a collaborare prima di lui.

La scelta collaborativa dell'Anzelmo, maturata, come sopra ricordato, poco dopo quella del Ganci, è stata contraddistinta da un rilevante contributo probatorio fornito proprio in ordine ai delitti sopra citati.



Sebbene non possa disconoscersi che la decisione del cugino dovette esercitare una indubbia influenza sulla scelta dell'Anzelmo, ciò non ne incrina affatto l'autonomia del patrimonio conoscitivo e la rilevanza del contributo probatorio fornito nel presente processo.

Ed invero, mentre da una parte la sua collaborazione appare contraddistinta da una innegabile disponibilità incondizionata a confessare i crimini più efferati senza atteggiamenti riduttivi in ordine alla propria responsabilità, dall'altra, il breve incontro con il Ganci, sopra ricordato, prima dell'inizio della loro collaborazione, non può certamente averne compromesso l'autonomia, attesa l'ampiezza della collaborazione su un rilevante numero di fatti criminosi ed in particolare la circostanza che l'Anzelmo nulla ha riferito in ordine alla preparazione delle stragi del 1992: ciò che depone univocamente per l'assenza di pedissequa ripetitività rispetto al racconto di altri collaboratori.

Anche il quadro ricostruttivo della fase esecutiva della strage offerto dall'Anzelmo appare qualificato, ad avviso della corte, da indubbi connotati di originalità e specificità che depongono per la provenienza delle informazioni fornite da un patrimonio di conoscenze proprio del collaboratore, non essendo ravvisabile, anche alla luce della ricostruzione fornita dagli altri coimputati, un mero recepimento manipolatorio del racconto degli altri protagonisti della stessa fase.

La mancata partecipazione dell'Anzelmo alle fasi organizzativa ed esecutiva delle stragi di Capaci e di via D'Amelio non appare in contrasto né con l'importanza del suo ruolo all'interno del mandamento della Noce né con la sua vicinanza a Ganci Raffaele, ove si consideri che il grave effetto disarticolante prodotto all'interno della rigida e monolitica struttura dell'organizzazione dal fenomeno della "collaborazione" indusse i vertici della stessa ed in particolare il Riina ad

introdurre la regola di una sempre più ferrea “compartimentazione” dei ruoli di ciascuno dei partecipanti a un disegno criminoso.

Anzelmo ha dichiarato di essere stato “combinato” nel marzo-aprile del 1980 nella famiglia della Noce in una proprietà di Salvatore Scaglione, che all'epoca era il rappresentante, insieme ad altri sette: Mimmo Ganci, Pippo Spina, Franco Spina, Totò Severino, Enzo (Mistreri) e Aurelio Sciarabba.

A quell'epoca la famiglia della Noce era aggregata al mandamento di Porta Nuova, con a capo Pippo Calò che era anche il rappresentante dell'omonima famiglia.

L'Anzelmo apparteneva ad un famiglia di sangue mafiosa in quanto i fratelli del padre, Rosario e Vincenzo, erano tutti uomini d'onore e vi erano anche rapporti di parentela con la famiglia Ganci in quanto lo zio Anzelmo Rosario (capodecina), fratello del padre, Giuseppe, aveva sposato Spina Caterina, sorella di Spina Giuseppina, moglie di Ganci Raffaele.

Ulteriori rapporti di parentela o affinità scaturivano dal fatto che l'Anzelmo aveva sposato una Spina, Ganci Calogero aveva sposato la figlia di Vincenzo Anzelmo e Mimmo Ganci aveva sposato una cugina della moglie dell'Anzelmo.

Il collaboratore ha dichiarato che ancor prima della combinazione aveva commesso reati per conto di “cosa nostra” ed in particolare furti di autovetture ed un duplice omicidio.

Dopo avere illustrato i periodi di detenzione ha riferito di avere ucciso nel 1984, per ordine di Ganci Raffaele, lo zio, Anzelmo Salvatore, fratello del padre, perché aveva iniziato a collaborare, reato per il quale venne tratto in arresto il 7 marzo del 1989 in esecuzione di un mandato di cattura del 1986 dopo un lungo periodo di latitanza.

L'omicidio era stato consumato a casa della vittima dove erano presenti alcuni familiari, uno dei quali dapprima aveva fornito elementi a suo carico che aveva poi ritrattato.

Dopo diciotto mesi di custodia cautelare, infatti, venne prosciolto per non aver commesso il fatto e scarcerato il 7 settembre del 1990; rientrato a Palermo venne arrestato per l'ultima volta il 10 giugno del 1993 insieme a Ganci Raffaele e Ganci Calogero nell'ambito della "Operazione Corleone", il cui processo venne poi chiamato "Agrigento" dal nome del capolista.

Nel 1995, durante la detenzione, a seguito della riapertura delle indagini per l'omicidio dello zio, venne raggiunto da un nuovo provvedimento restrittivo.

Richiesto di chiarire i motivi della scelta collaborativa, l'Anzelmo ha dichiarato quanto segue:

P.M. - Lei quando ha iniziato a collaborare?

ANZELMO - Io a luglio '96.

P.M. - Ci sono stati dei motivi particolari che l'hanno indotta a collaborare?

ANZELMO - Sì, ci sono stati, diciamo, dei motivi particolari, perchè... ho maturato questa decisione, principalmente diciamo per... perchè io venivo da questa famiglia mafiosa e quindi da piccolo avevo vissuto quest'aria, cioè non è che potevo diventare ingegnere. E questo dovevo diventare perchè... fin da bambini i miei zii, anche mio padre, per dire, che non era uomo d'onore però diciamo c'era questa avversità con le Forze dell'Ordine, e quindi diciamo che ho vissuto diciamo in questo clima ed era una cosa naturale che io sarei finito per come sono finito.

E quindi diciamo che poi cominciai a pensare, diciamo, dopo, quando mi hanno arrestato, cominciai a pensare a mio figlio Pippo, che porta il

nome di mio padre, e... io a mio figlio lo avevo fatto crescere mentre che c'ero io in libertà, diciamo, in una gabbia dorata, fuori di tutto, senza... invece ora, venendo a mancare io, pensavo che mio figlio sarebbe stato avvicinato dai parenti e magari diciamo portato, diciamo, in una via diversa di quella che io ci stavo insegnando, visto che avevo fatto questa esperienza, che c'ero entrato io in questa storia. E poi diciamo perchè non... in poche parole, non mi ci riconoscevo più in questa situazione, ma la cosa principale è stata questa del mio bambino che non volevo che...

Quando sono stato arrestato io nel '93 mio figlio aveva 11 anni, quando nel '96 già ne aveva quasi 15. Quindi diciamo che l'età era quella già da cominciare a tenerlo d'occhio e quindi io, se c'ero io fuori, sicuramente magari potevo fare qualche cosa ma essendo in carcere io che potevo fare? E quindi questa situazione non mi faceva dormire la notte, avevo gli incubi; poi - le ripeto - non mi ci riconoscevo più.

Poi ho visto pure al processo "Agrigento" la videoconferenza di Santino Di Matteo che si scagliava contro Giovanni Brusca per il discorso di suo figlio e quindi diciamo... ho detto, vè...

P.M. : - Perchè lei non si riconosceva più in "Cosa Nostra"?

ANZELMO : - Perchè... non... non mi ci riconoscevo più perchè vedevo diciamo che non c'era più... più nessuna cosa, vè, anche questo... questo fatto del figlio di Santino Di Matteo, del bambino; cioè io, io per dire, quando mio zio collaborò e si decise..... che doveva morire mio zio Salvatore, io se volevo mi potevo pure rifiutare, per dire, vè, "Zù Raffaele, mandiamoci a un altro" e invece io no, ci sono andato io propria perchè sapevo che a casa di mio zio c'erano i bambini e se ci andava un altro non è che sapevo quello che faceva; io, invece, a rischio di andarmi a prendere l'ergastolo, ci sono salito io in casa di mio zio,

davanti a mia zia, davanti ai miei cugini e ai miei cuginetti e ci ho sparato io a suo padre proprio per... per evitare diciamo di... di toccare i bambini; i bambini che colpa avevano? Che c'entravano i bambini?

Non è che a me Ganci Raffaele mi impose che ci dovevo andare io.

P.M. : - Senta, la sua collaborazione è precedente o successiva a quella di Calogero Ganci?

ANZELMO : - No, successiva, anche perchè io con Calogero Ganci, proprio in virtù dei discorsi che noi avevamo in carcere, perchè mentre che eravamo detenuti, eravamo messi pure nella stessa cella, per certi periodi diciamo, qua, nel processo "Agrigento", per i discorsi che avevamo avuto e lui lo vedeva che io ero stanco, lui mi mandò a chiamare per dire: "Vedi che io sto collaborando", però io in quel momento, preso alla sprovvista, ci dissi: "No, lasciami stare a me", anche perchè prima dovevo avere pure la certezza se mia moglie e i miei figli mi seguivano, sennò se io... mia moglie e i miei figli non... non mi seguivano, io non... non li mettevo diciamo in difficoltà a mia moglie e i miei figli."''''''''''''''''''''

L'Anzelmo non è stato in grado di precisare i periodi di condetenzione con il Ganci Calogero, ha tuttavia chiarito che dopo un periodo in cui erano stati ospitati in istituti diversi (Ascoli Piceno e Spoleto) vennero associati entrambi a quest'ultimo istituto ma in sezioni diverse.

Escludeva comunque di essere stato ospitato con il Ganci nella stessa cella nel corso del 1996, sostenendo che l'ultimo periodo di comune detenzione risaliva certamente al 1995 perché proprio verso la fine del '95, a seguito dell'omicidio di un agente di custodia il Ministero aveva inviato all'Ucciardone "una squadra speciale" per la gestione esclusiva dei detenuti sottoposti al regime differenziato previsto dall'art.41 bis O.P. per cui i controlli ed i divieti di incontro erano diventati

particolarmente rigorosi al punto che non li facevano passare neppure dall'ufficio matricola.(ff.105-106,ud.9/3)

Le opportunità di incontri si erano create in occasione dei periodici trasferimenti al carcere dell'Ucciardone per partecipare alle udienze del processo "Agrigento" davanti alla Corte di Assise di Palermo.

In questo istituto la limitata disponibilità di celle nella IX sezione, destinata ai detenuti sottoposti al regime differenziato, aveva reso possibile una maggiore promiscuità per cui aveva avuto la possibilità di andare al c.d. "passeggio" con Calogero, Mimmo e Raffaele Ganci, mentre in cella stava con il primo, limitatamente al periodo maggio-dicembre 1995.(ff.135 e segg.ud.9/3).

Durante le udienze del citato processo, di cui il collaboratore non è stato in grado di precisare la cadenza, i contatti erano stati possibili anche nel corso del 1996 in relazione alla particolare struttura delle gabbie ed alla mutevole dislocazione nei vari settori.(f.140).

L'Anzelmo ha anche ammesso di avere avuto la possibilità di comunicare da gabbie attigue con il Ferrante durante il citato processo.

Sul contenuto dei colloqui avuti con il cugino e sul malcontento che traspariva dai loro discorsi, l'Anzelmo ha dichiarato:

ANZELMO : - Ma ci lamentavamo diciamo di questa situazione, di come andavano queste cose di "Cosa Nostra", cioè ora non è che... però c'erano malcontenti, per dire, vè, che... non eravamo più come una volta diciamo, vè, non... eravamo stufi di questa situazione. Ecco, questo, diciamo in poche parole....no perchè eravamo detenuti, no perchè non è che ci mancava niente, non ci mancava niente ... tranne la libertà, poi non è che ci mancava nient'altro. Eravamo tranquilli diciamo sotto questo aspetto, anche economico,... .. perchè vedevamo e ... riflettevamo a tutte le cose magari sbagliate che avevamo fatto anche per dire questa...

si parlava, per dire, cose fra di noi, per dire, "era meglio che non si ammazzava a Stefano Bontade, perchè con Stefano Bontade, bene o male"... c'erano - come si dice - quando ci sono due parti che dialogano, uno contrario, e invece poi con Totò Riina e tutti gli altri capimandamento diventò diciamo unica la situazione, vè, non è... non è che c'era... tutti, tutti di una linea, questo era il discorso, vè. E quindi ci lamentavamo anche di questo, per dire: "..., ammazzammu a Stefano Bontade per migliorare li cosi e invece li cosi peggioraru", perchè non c'era più niente, vè; sotto questo aspetto, quindi queste lamentele, queste... queste riflessioni si facevano.

P.M. : - Poi lei ha detto che nel momento in cui Calogero Ganci iniziò a collaborare la mandò a chiamare; vuole spiegare cosa significa questo? Cos'è successo?

ANZELMO : - Niente, io - le ripeto - mi trovavo all'Ucciardone perchè avevo le udienze del processo "Agrigento", senonchè un pomeriggio arrivò un agente penitenziario e mi disse: "Deve scendere giù". Io sono sceso giù e vidi dei Carabinieri, dico: "Ma - mi scusi - dove devo andare?", dice: "Lei c'ha udienza". Siccome io lo sapevo quand'è che avevo udienza, ci dissi: "No, guardi, ci deve essere un errore, io l'udienza ce l'ho domani". A questo punto diciamo che loro sono rimasti un pò così, dice: "Va bè - dice - aspetti un attimo". Quindi è arrivato, diciamo, il comandante della sezione, dice: "No - dice - ha ragione lei - dice - non ce ne ha udienza - dice - però ha un interrogatorio - dice - e quindi non si può rifiutare - dice - ci deve andare", gli ho detto, dico: "Va bene andiamo", quindi sono salito in questo blindato dei Carabinieri e mi hanno portato diciamo qua a Caltanissetta e qua ho visto a Calogero Ganci e... mi chiamò e mi disse: "vedi che io sto collaborando" dice, e proprio (le) dicevo questo, dice: "Siccome dice so che pure tu - dice - sì

stanco di 'sta "Cosa Nostra", di tutte queste situazioni di qua - dice - collabora pure tu - dice - Già ce l'ho detto - dice - pure a mio fratello Mimmo, che è venuto - dice - prima di te, però mio fratello Mimmo - dice - mi ha detto, dice: fai bene - dice - perchè tu c'hai questo coraggio - dice - io questo coraggio - dice - di fare questa situazione non ce l'ho" dice. Al che io ci dissi... le ripeto, perchè io fui preso alla sprovvista, io non me l'aspettavo un discorso di questo, ci dissi: "No, Calogero, ti ringrazio - ci dissi - 'u Signuri t'aiuta - ci dissi - a me lasciamo stare" e me ne sono andato io.

Quindi poi, all'indomani, andando in aula, eravamo messi vicini con... con Mimmo Ganci e Ganci Raffaele e Mimmo Ganci mi disse, dice: "Io già - dice - ce l'ho detto a Nino Madonia - dice - ora - dice - diciamolo qua" ed io presi la parola, parlai con il Presidente, il Presidente era il dottore Scaduti e ci dissi: "Guardi, signor Presidente, che a me ieri mi hanno portato a Caltanissetta, mi hanno fatto incontrare con Ganci Calogero e il Ganci Calogero sta collaborando". Il Presidente Scaduti mi disse, dice: "Guardi, io non lo so se Ganci Calogero sta collaborando - dice - qua risulta rinunciante". E Mimmo Ganci ci disse: "No - dice - pure io ci sono stato ieri - dice - e Ganci Calogero sta collaborando."""

Ma in realtà il lento processo interiore di revisione critica di precedenti scelte di vita, con particolare riferimento ai fatti omicidiari, aveva già cominciato a manifestare i primi segnali di disagio durante un periodo di detenzione nel 1989.

Ed infatti, dopo avere riferito che l'ultimo omicidio commesso per conto di "cosa nostra" risaliva al 1987- duplice omicidio Caccamo – Gallarate – l'Anzelmo ha dichiarato quanto segue :

ANZELMO : - No, poi a me, diciamo, nel... il 7 marzo dell'89 mi hanno arrestato, perchè io, come ho detto, ero latitante e io sono stato



detenuto per diciotto mesi, perchè sono stato scarcerato il 7 settembre del 1990, e mentre che ero detenuto avevo detto in me e me che non dovevo uccidere più nessuno; basta, ero... non dovevo uccidere più. Infatti poi, quando io sono stato scarcerato, nel '91, Ganci Raffaele mi mandò un appuntamento da... dal cugino di Totò Cancemi, qua, da Carmelino Cancemi, che c'ha un deposito di... che lui fa lavori di sbancamento qua, vicino al "Baby Luna", una mattina presto, e là, diciamo, io trovai a Ganci Raffaele, a Totò Cancemi, Ciccio La Marca, Giovanni Brusca, Santino Madonia, Giuseppe Graviano, Pietro Salerno e qualche altro, e dovevamo andare a commettere un omicidio ai danni di un alcamese, che in quel periodo c'era questa situazione di Alcamo, che si doveva andare a visitare, perchè forse era rimasto ferito in un precedente attentato; si doveva andare a visitare al civico e ci dovevo sparare io e Ciccio La Marca, e gli altri, diciamo, servivano come copertura. Fortunatamente quel giorno non arrivò questo e quindi si rinviò l'appuntamento per... fra quindici giorni. Io, forte di quella promessa che avevo fatto e sapendo che fra quindici giorni mi sarei dovuto presentare là, sono partito, me ne sono andato a Merano, nel Veneto, e mi sono andato a ricoverare che c'ho una lussazione nella spalla, dove per un... perchè avevo fatto questa promessa che non dovevo uccidere più a nessuno. E quindi, diciamo, non... in quell'appuntamento poi io ero ricoverato, non so pure nemmeno come finì.

P.M. : - Ma com'era maturata questa sua intenzione durante il periodo di detenzione di non partecipare più ad omicidi?

ANZELMO : - E perchè non avevo... non ne volevo... cercavo il modo possibile di... di tirarmi fuori, anche se non è che era facile tirarsi fuori, però ne avevo fatti tanti, tanti ne avevo fatto, tantissimi.

P.M.: - Lei questa sua, diciamo, decisione o questa sua volontà la comunicò in qualche modo a qualcuno?

ANZELMO : - No, assolutamente, assolutamente.

P.M. : - Ma a lei è stato chiesto di attivarsi in qualche modo per le stragi del '92? Mi riferisco alla strage in danno del dottor Falcone e a quella in danno del dottor Borsellino.

ANZELMO : - No, no, io non... non c'entro niente, e meno male.

P.M. : - Ma lei in quel periodo era a conoscenza di eventuali attività di altri appartenenti alla famiglia della Noce o era stato tenuto, diciamo, al di fuori da questa situazione?

ANZELMO : - No, io diciamo che poi, dal '90 in poi, quando sono stato scarcerato, mi sono occupato più che altro degli... degli affari della famiglia, che curavo gli interessi con i costruttori dove noi eravamo interessati, e quindi diciamo che per questa situazione Ganci Raffaele non mi chiamò, anche se per la strage di Capaci lui sapeva che io avevo un lavoro... stavo facendo un albergo a Terrasini e lui mi disse di... di non prendere l'autostrada.

P.M. : - Quanto tempo prima glielo disse rispetto a quando poi si verificò la strage?

ANZELMO : - Un mesetto prima, una cosa del genere.

P.M. : - Senta, signor Anzelmo, questo fatto che lei dal '90 si occupasse soprattutto dei rapporti di affari della famiglia della Noce fu un fatto, diciamo, spontaneo o in qualche modo fu concordato con il suo capomandamento Raffaele Ganci e con gli altri appartenenti?

ANZELMO : - No, no, non fu concordato assolutamente, assolutamente. Fu... non lo so nemmeno io come si verificò. Però non... non ci fu, diciamo, che ci siamo seduti fra di noi, per dire: "Tu ti occupi di questo". No, assolutamente.

P.M. : - Questa attività di rapporto con... per esempio lei ha detto con i costruttori, comportava anche gestione di denaro della famiglia?

ANZELMO : - Sì, i soldi nostri della famiglia i costruttori ce l'avevano, per dire, anche a livello, per dire, fare qualche atto io ci andavo, ci presenziavo io e ci portavo, per dire, i soldi in nero che si davano per fare gli atti, perchè gli atti la maggior parte così si fanno, da una parte si dichiarano e una parte non si dichiarano.

P.M. : - E il suo capomandamento era a conoscenza di questa sua attività, diciamo, di collegamento con questi personaggi?

ANZELMO : - Chi, il mio capomandamento? Eccome, a voglia, sì, a voglia che era a conoscenza. E tutto... e io tutto a lui rapportavo, non è che me li tenevo io i discorsi.

P.M. : - Lei ieri ci ha riferito di avere rivestito la carica di sottocapo della famiglia della Noce. Questa carica lei l'ha continuata a rivestire fino a quando?

ANZELMO : - Fino al luglio del '96.

Sui tempi della collaborazione rispetto a quella del cugino Ganci Calogero e del Ferrante, che lo precedettero sia pur di poco tempo, e sulla eventuale conoscenza delle loro dichiarazioni, l'Anzelmo ha dichiarato:

ANZELMO : - “No, ma io non lo sapevo che collaborava Ferrante Giovan Battista. Non lo so quando quando comincio a collaborare Ferrante Giovan Battista”.

Ha decisamente escluso di avere avuto la possibilità di conoscere, anche sulla base di resoconti giornalistici, il contenuto delle dichiarazioni rese dai predetti sui fatti più gravi :

ANZELMO: - No, ma forse non mi sono spiegato. Io di Giovanni Ferrante, l'ho saputo dopo che collaboravo io che lui collaborava. Io non è che sapevo che lui collaborava, Giovanni Ferrante.

Anche, anche perchè non so quando cominciò lui a collaborare Ferrante. Io, io ho collaborato a luglio, lui non lo so quando iniziò a collaborare”.

Quanto al Ganci ed alla conoscenza delle sue dichiarazioni sulla strage per cui è processo, ha precisato :

ANZELMO: - No, come facevo...? Cioè, non è che avevo ricevuto niente io. Non avevo... non è che avevo io... che avevo ricevuto mandato di cattura, io niente avevo ricevuto”.

Sul ruolo rivestito in seno al mandamento il collaboratore ha dichiarato di essere stato nominato sottocapo della famiglia della Noce nel dicembre 1982, precisando che nel 1987, dopo l'arresto di Ganci Raffaele, aveva retto il mandamento per circa un anno insieme a Ganci Domenico, senza tuttavia assumere formalmente alcuna carica.

Ha spiegato che quella di sottocapo non è una carica elettiva, perchè venivano eletti solo il rappresentante e il consigliere, mentre il sottocapo era scelto dal rappresentante quale persona di sua massima fiducia.

Nel caso di specie, poiché la famiglia Ganci esprimeva già il capomandamento, Ganci Raffaele per una precisa regola interna non poteva nominare uno dei suoi figli e, pertanto, aveva nominato l'Anzelmo che aveva sempre trattato quasi come un figlio.

Appare opportuno, a questo punto, al fine di introdurre il tema della fase esecutiva e del ruolo svolto dall'imputato in esame, accennare brevemente, anticipando quanto sarà più diffusamente esposto nella parte dedicata alla fase deliberativa, alle modalità delle riunioni del massimo organo deliberativo di cosa nostra, la commissione provinciale.

L'Anzelmo ha dichiarato che dette riunioni venivano tenute in vari luoghi, ed in particolare “ a Dammusi, a San Giuseppe Jato, a borgo Molara da Raffaele Ganci, a San Lorenzo”.

Ha aggiunto che nei primi periodi le riunioni si facevano in forma plenaria; a seguito delle dichiarazioni di Buscetta e dei mandati di cattura che seguirono si era evitato, per ragioni di sicurezza, di concentrare troppe persone in uno stesso luogo e si era preferito procedere a gruppi in giorni diversi con modalità tali che comunque era assicurato il pieno coinvolgimento di tutti i componenti.

Nel periodo della strage che ci occupa, vale a dire nel 1983, (“quando ci fu il fatto del dottore Chinnici”) le riunioni avvenivano in forma plenaria.

Alla domanda se avesse avuto modo di constatare personalmente la partecipazione di tutti i capimandamento alle riunioni, l'Anzelmo ha fornito la seguente risposta:

ANZELMO : - Ma per quelle che io mi ricordo sì.

P.M. : - Lei come mai ha potuto constatarlo?

ANZELMO : - E perchè diciamo che quando c'erano queste riunioni, per dire, si svolgeva la riunione, che le voglio dire, a bordo Molara da Ganci Raffaele, e noi eravamo là e lo andavamo a prendere e lo portavamo, per dire, nella sede, diciamo, qua a borgo... a borgo Molara, per dire; e a noi ci potevano dare l'incarico, per dire, di andare a prendere a Pippo Calò per portarlo a borgo Molara, Pippo Calò e ce lo portavamo. Quindi è per questo. Poi ci eravamo presenti anche là a livello che 'u zì Raffaele, per dire, poi ci diceva a noi: "Fate 'u caffè", oppure restavano a mangiare là e quindi accendevamo il fuoco e si arrostita. Questa era la situazione, perchè noi non è che avevamo nessun titolo per entrare là dentro e partecipare alla riunione.

P.M.: - Le è mai capitato di conoscere qual era stato l'argomento oggetto della riunione?

ANZELMO : - No, io poi le cose le apprendevo da Ganci Raffaele. Sì, specialmente trattandosi di queste cose poi c'era Ganci Raffaele, per dire, che me lo diceva. A livello, per dire, quando ci fu la situazione del dottore Cassarà mi disse: "Noi ci dobbiamo interessare del dottor Cassarà; gli altri ciacuddari si interessano di 'u dutturi Montana", cioè perchè qua fu una cosa quasi in contemporanea. Altrettanto poi fu per il dottore Chinnici: **lui mi disse quello che dovevamo fare e quello che non dovevamo fare.**

P.M. - Ecco, ricorda, se riesce a ricordarlo ovviamente, che cosa le disse con riferimento a Chinnici il Ganci Raffaele?

ANZELMO : - Niente, il Ganci Raffaele fu in macelleria, io mi ricordo, questo discorso che lui ce lo portò.

P.M. : - No, lei parla della fase esecutiva?

ANZELMO : - No, io parlo della fase, diciamo, di quando fu messo al corrente che doveva essere ucciso il Consigliere Istruttore Chinnici.

P.M. : - Sì, su questo ora ci torneremo, perchè dobbiamo poi affrontare la fase esecutiva organicamente. Le chiedevo: lei è a conoscenza di una riunione nel corso della quale si deliberò di uccidere il dottore Chinnici?

ANZELMO : - No, io se ci... quando fu questa riunione non la so, dottoressa.

P.M.: - Quando e ad opera di chi lei per la prima volta sente parlare del progetto di uccidere il dottor Chinnici?

ANZELMO : - Io la prima volta ne sento parlare da Ganci Raffaele, un quindici - venti giorni prima, mentre eravamo in macelleria qui, in via Lancia di Brolo, che a quell'epoca la gestiva Calogero Ganci e Stefano

Ganci, perchè Mimmo Ganci stava nell'altra macelleria di via Lo Iacono, lui ci mette a conoscenza di questo progetto e ci dice che il nostro compito è solo quello di prendere il posteggio e di rubare una macchina di piccola cilindrata: o una Cinquecento o una 126. E quindi, diciamo, io qua vengo a conoscenza di questa situazione.

P.M. : - Volevo innanzitutto capire se questa macelleria di via Lancia di Brolo veniva utilizzata normalmente per questo tipo di incontri e per questo tipo di discorsi da voi componenti della famiglia.

ANZELMO : - Sì, sì, a voglia. Sì, era punto di incontro; a voglia.

P.M.: - Mi dica una cosa: lei riesce a ricordare con precisione i presenti a quella conversazione?

ANZELMO: - Io, Ganci Raffaele sicuro, Calogero e Stefano. Mimmo no, Mimmo no, Mimmo... non lo ricordo a Mimmo.

P.M. : - La presenza di Calogero Ganci e di Stefano Ganci la ricorda con certezza?

ANZELMO: - Sì, diciamo che è sì, anche perchè poi questa situazione l'abbiamo svolta insieme.

P.M. : - In questa circostanza vi viene già specificato... le viene già specificato a che cosa doveva servire quell'attività di procurare il posteggio e chi doveva essere vittima dell'attentato?

ANZELMO : - Sì, a me, le ripeto, io in questa circostanza venni messo a conoscenza del progetto di uccidere il dottore Chinnici e le ripeto che il nostro compito era quello di prendere il posteggio e di posteggiare la macchina. Invece poi anche all'epilogo io sono stato presente poi.

P.M. : - Raffaele Ganci in quella circostanza vi disse quando dovevate rubare la macchina?





per trasportare una lavatrice che assumeva di avere comprato presso la ditta Migliore, sita nei pressi del cinema "Jolly" e della stazione Notarbartolo.

Avendo la ditta aderito alla richiesta, non appena il furgone lasciò il posto fu possibile al Ganci piazzarvi un'autovettura "proprio davanti l'androne...di dove scendeva il Consigliere Istruttore Chinnici". (cfr.f.92).

In relazione alle dimensioni dello spazio da occupare, l'Anzelmo ha precisato che il Ganci aveva dato delle precise indicazioni nel senso che doveva trattarsi di un posteggio in grado di contenere un'autovettura a quattro sportelli; invitato a chiarire come ciò si conciliasse con l'indicazione di rubare un'autovettura di piccola cilindrata del tipo Fiat 500 o 126, l'Anzelmo ha fornito la seguente risposta:

ANZELMO : - Certo, il motivo era che noi, prendendo il posteggio con la macchina quattro sportelli, eravamo sicuri così che la macchina... posteggiando poi la macchina, o la Cinquecento o la 126, ma in questo caso poi fu la 126, perchè noi rubammo poi una 126, eravamo sicuri che il cofano davanti andasse a finire propria dove... dove doveva passare il Consigliere Istruttore Chinnici; cioè, la buttavamo più indietro possibile in modo che il cofano rimaneva là. Avevamo lo spazio, cioè, in poche parole, per poterla posteggiare per come doveva andare posteggiata. Non so se mi sono spiegato.””””

Il collaboratore non è stato in grado di ricordare quale fosse il tipo di autovettura che aveva occupato per prima quello spazio lasciato dal furgone; ha comunque precisato che tutte le autovetture utilizzate a quel fine erano "pulite", cioè non di provenienza furtiva, a quattro sportelli e per evitare di destare sospetti e far sì che fossero sempre diverse, se necessario, ne chiedevano in prestito qualcuna.

Avevano avuto, inoltre, l'accortezza di spostare e sostituire ogni giorno le autovetture senza orari prestabiliti, adempimento che veniva curato di volta in volta da due persone – una per spostare l'auto dal posteggio e l'altra per occupare subito il posto - esclusivamente appartenenti alla famiglia della Noce ed in particolare da lui stesso, da Raffaele, Calogero e Stefano Ganci e, forse, qualche altro.( “solo noi della Noce, non ci ha messo mano nessuno”).

Questa attività si era protratta per circa “sei, sette, otto giorni”, fino a quando Ganci Raffaele non disse loro che si poteva rubare la macchina di piccola cilindrata.

A specifica domanda ha dichiarato che nel periodo in cui unitamente ai fratelli Stefano e Calogero Ganci si erano attivati per la “conservazione del posteggio”, tutti e tre erano ben consapevoli delle finalità dell'operazione e dell'obiettivo da colpire. (cfr. ff.27-28,ud. 9/3/1999).

In ordine al ruolo svolto in questa fase da Mimmo Ganci, l'Anzelmo ha ribadito di essere sicuro che il predetto non fosse presente nel momento in cui Ganci Raffaele nella macelleria di via lancia di Brolo aveva dato le disposizioni sopra ricordate né in occasione delle sostituzioni delle autovetture.

Sul punto il collaboratore ha dichiarato quanto segue:

ANZELMO : - Sì, io non lo ricordo a Mimmo, anche se questo non esclude che lui non era a conoscenza, era sicuram... cioè, lui... lui lo sapeva il discorso. Però io non me lo ricordo in nessuna fase a Mimmo Ganci, diciamo, che intervenne in queste operazioni. Io non lo ricordo a Mimmo Ganci in questa situazione.

Per quanto riguarda, invece, la conoscenza da parte del Ganci Domenico del progetto criminoso in preparazione, l'Anzelmo ha precisato che:

ANZELMO : - Eh, l'ho detto: che lui lo sapesse è sicuro, però io non mi ricordo che lui ha partecipato in nessuna fase, perchè... anche perchè noi parlavamo di... fra di noi non ce n'erano segreti.

P.M. : - Questa sicurezza è un sua deduzione o lei qualche volta ha parlato con Mimmo Ganci di questo attentato prima della realizzazione o ha sentito che altri ne parlavano?

ANZELMO : - No, è una mia sicurezza, perchè io sono sicuro che ne ho parlato con Mimmo Ganci, perchè io con Mimmo Ganci non c'erano questi problemi, quindi è in quel periodo, diciamo, che noi parlavamo fra di noi di tutto e di tutti. Però, le ripeto, io non me lo ricordo fisicamente a Mimmo Ganci che intervenne in una di queste operazioni, non lo ricordo completamente.

A specifica domanda, ha escluso di avere notato l'arrivo della scorta e delle autovetture di servizio durante le operazioni di sostituzione delle autovetture ed ha inoltre precisato che ancor prima che Ganci Raffaele desse l'ordine di rubare l'autovettura, Ganci Stefano aveva già adocchiato una Fiat 126 di un'autoscuola.

Ha inoltre precisato che l'ordine di rubare l'autovettura era stato dato "fra i due e i quattro giorni prima dell'attentato" e Ganci Raffaele ne aveva parlato proprio con lui. ("Ne parlò con me e io ci sono andato con Stefano a rubare la macchina. La... la rubò lui la macchina").

Non ha escluso che fossero presenti Calogero e Stefano; era certo comunque della propria presenza e del fatto che poi lui stesso era andato a rubare l'auto con Stefano Ganci, collocando il furto fra i due e i quattro

giorni prima dell'attentato (“l'abbiamo rubata quasi all'ultimo la macchina”).

Alla specifica domanda in ordine all'intervallo di tempo intercorso tra l'ordine e la materiale esecuzione del furto, l'imputato ha ribadito quanto segue:

ANZELMO : - Ma noi quando Ganci Raffaele ci dà l'incarico noi ci mettiamo subito, diciamo, alla ricerca di potere prendere questa macchina e quando, diciamo... ora le ripeto, non posso essere preciso se fu due giorni prima o tre giorni prima, o quattro giorni prima. Noi ci mettiamo in condizione e gli rubiamo questa macchina. La troviamo posteggiata là con le chiavi inserite nel cruscotto e ce le portiamo. Però le ripeto, non posso essere più preciso, non mi ricordo, diciamo, se sono due - tre giorni, quattro giorni prima di rubare... di... dell'attentato.””””

L'imputato ha anche chiarito le ragioni per le quali Stefano Ganci aveva ritenuto che fosse opportuno asportare proprio quell'autovettura da lui notata, precisando che la stessa si presentava “sempre con le chiavi inserite nel cruscotto e questa era la cosa che (“a noi”) interessava”.

In ordine alle specifiche modalità del furto ed alle circostanze di tempo e di luogo l'imputato ha fornito le seguenti indicazioni:

ANZELMO : - Io, anche se la zona è zona Noce, la via non me la ricordo, però ce lo posso spiegare precisamente dove si trova questa autoscuola. Si trova, diciamo, in una traversa di via Leonardo Da Vinci e precisamente comunque per... per accorciare, dove c'è la pasticceria "Oscar"...Venendo dalla via Regione Siciliana...per andare verso Punta Raisi, diciamo, è giusto? Noi arriviamo al Motel Agip. Al Motel Agip c'è la traversa che si gira per scendere, diciamo, in via Regione Sicilia... in via Leonardo Da Vinci. Subito c'è, diciamo, che poi c'è... è a senso unico questa via Leonardo Da Vinci, c'è solo la preferenziale per l'autobus e

quelli che salgono, e c'è una traversa che si gira, che poi questa traversa porta, diciamo, alla chiesa di Sant'Ernesto o in via Lancia di Brolo e c'è questa traversa che si gira. Girando subito da questa traversa c'è questa scuola guida, diciamo, che è dallo stesso lato dove c'è ubicato "Oscar", la pasticceria. La via non me la ricordo comunque come... come si chiama la via.

P.M. : - Senta, e scendendo da via della Regione Siciliana per via Leonardo Da Vinci, lei ha detto si gira in questa traversa. Si gira a destra o a sinistra? Scendendo.

ANZELMO : - Scendendo si gira a destra, ... e lei girando a destra la scuola guida la trova a sinistra.

P.M. : - Provenendo da quella direzione che lei ha appena spiegato, viene prima l'autoscuola o la pasticceria?

ANZELMO : - No, l'autoscuola prima viene.

Il collaboratore ha aggiunto che il furto era stato commesso “fra le (ore) undici e le dodici” e che l'autovettura era posteggiata in doppia fila con le chiavi appese, precisando altresì che quel giorno la stessa era stata utilizzata per fare scuola guida in una traversa di via Leonardo Da Vinci, la via Galileo Galilei, circostanza da loro notata in quanto avevano dovuta seguirla per poi approfittare del momento in cui, rientrata, era stata lasciata incustodita, in doppia fila e con le chiavi inserite.

A seguito di sollecitazione del ricordo (verb.23/7/1996) confermava che il colore dell'autovettura rubata era verde.

L'imputato ha così riferito la fase successiva:

“Stefano è sceso dalla macchina, quella pulita, si è messo alla guida; io mi sono messo davanti, poi l'ho passato, e siamo andati dove c'è il cinema "Jolly", in questa via, via Di Maria. C'era... c'è pure una traversa che non spuntava all'epoca, ora non lo so se spunta, comunque era...

credo che non spunta, perchè c'era la ferrovia, e abbiamo lasciato la macchina qua. Siamo andati da Pino Di Napoli, che aveva l'officina di elettrauto in una traversa di via Terrasanta; l'ho fatto venire e c'ho fatto levare, diciamo, le tabelle della scuola guida. L'abbiamo chiusa e ce ne siamo riandati in macelleria. Ce l'ho detto a Ganci Raffaele, mi sono incontrato con Ganci Raffaele, che avevamo preso la macchina; siamo andati a riprenderla questa macchina e ce la siamo andati a lasciare ad Enzo Galatolo, dicendoci: "Questa è per il dottore". Il dottore è Nino Madonia”.

A specifica domanda in ordine alle ragioni per le quali si erano recati in quella strada “chiusa”(“che non spunta”, cioè senza uscita) l’Anzelmo ha chiarito, fornendo la seguente risposta:

“Sì, perchè ce l'ho detto, perchè non è che potevamo andare nella... nell'autofficina di Pinuzzu Di Napoli cu 'a machina... con la macchina rubata, quindi l'abbiamo messa qua, diciamo, che era chiusa, e siamo andati a prendere... io sono andato a prendere a Pino Di Napoli, l'ho portato là, lui con le pinze ci ha tolto le tabelle di scuola guida e basta, la macchina così era irriconoscibile”.

Ha inoltre precisato che la distanza tra l’officina del Di Napoli ed il luogo in cui avevano lasciato l’autovettura era piuttosto breve perchè fra l'altro la via Generale Di Maria è una traversa della via Terrasanta e l'officina era ubicata in una traversa della stessa via.

Lo stesso Anzelmo aveva provveduto, con la macchina “pulita”, a prelevare Pino Di Napoli, il quale con le pinze aveva tolto i contrassegni(“targhe”) della scuola guida, e lo aveva poi riaccompagnato nella sua officina; la macchina rubata era sta invece lasciata posteggiata in quel posto perché dopo lo smontaggio delle “tabelle” apposte sul

paraurti non v'era più pericolo che potesse essere agevolmente individuata.

Le tabelle erano state tolte dal Di Napoli utilizzando una pinza e l'operazione aveva richiesto "una mezzoretta, un venti minuti".( "Mah... che le voglio dire, non... non tanto, cioè non è che impiegò... Che le voglio dire, una mezz'oretta, un venti minuti, una cosa del genere. Cioè, non è che ci mise tanto. Non ci mise tanto").

Ha riferito che Pino Di Napoli era uomo d'onore della famiglia di Malaspina di cui poi divenne il rappresentante, precisando che proprio per tale qualità non aveva avuto bisogno di fornirgli spiegazioni in ordine a quella richiesta di intervento.(“ Io con un uomo d'onore parlavo, non è che parlavo... Quindi non è che c'erano tante... giri di parole da fare”).

Dopo avere ribadito che fino alla via Generale Di Maria la Fiat 126 era stata condotta da Stefano Ganci, ha precisato che anche lui successivamente aveva avuto l'opportunità di guidarla quando l'aveva portata dal Galatolo.

L'Anzelmo ed il Ganci Stefano erano quindi rientrati nella macelleria di via Lancia di Brolo ed avevano atteso l'arrivo di Ganci Raffaele - con il quale erano soliti incontrarsi in quell'esercizio commerciale – informandolo che avevano rubato l'autovettura e che il Di Napoli aveva tolto le insegne.

L'Anzelmo ed il Ganci Raffaele si erano quindi recati nel posto in cui la 126 era stata lasciata ed ivi giunti, come precedentemente concordato, il primo si era messo alla guida dell'utilitaria ed aveva seguito il Ganci che gli batteva la strada con altra autovettura fino a casa del Galatolo presso il quale avevano lasciato l'autovettura dicendogli "questa è per il dottore"; ciò era avvenuto nel primo pomeriggio.

Ha precisato di non avere fatto caso se la 126 fosse munita di doppi comandi.

Il collaboratore ha fornito, inoltre, specifiche indicazioni topografiche in ordine all'abitazione del Galatolo, dichiarando quanto segue:

ANZELMO : - Dunque la è... ora ce lo spiego. Andiamoci da via dei Cantieri, scendiamo per passare proprio dal cantiere navale e seguiamo la strada, perchè fa la curva.

Quindi, seguiamo questa strada. Prima di arrivare alla piazza dell'Acquasanta c'è una traversina... venendo da via dei Cantieri e dal cantiere c'è una traversina sulla sinistra. Si gira e poi fa un pezzettino di strada che proprio all'epoca mi ricordo che questa strada era senza uscita. Fa un pezzettino di strada, rigira di nuovo, che c'è una piccola traversina, che qua c'è un palazzo costruito dai Galatolo, diciamo, che ci abitano, e più avevano una casetta piccolina separata, diciamo, però quasi di fronte al palazzo. E c'era uno spiazzetto qua. L'abbiamo lasciata qua la macchina noi.

P.M.: - Lei sa come si chiama questo posto, questo spiazzo, questo baglio?

ANZELMO : - Sì, vicolo... vicolo Pipitone, una cosa del genere si chiama. Fondo, una cosa di... una cosa di questo genere.

Precisava di essersi più volte recato in quel posto, utilizzato come "punto di riferimento" dopo l'esecuzione di omicidi fra i quali ricordava quello in pregiudizio del Prefetto Dalla Chiesa.

Per quanto riguarda le fasi successive, l'Anzelmo ha riferito di ricordare benissimo che Ganci Raffaele, il 28 luglio, disse a lui ed al figlio Calogero che quella stessa notte, intorno alle ore due-tre, dovevano recarsi là dove avevano lasciato l'autovettura, e cioè presso i Galatolo, dove avrebbero trovato "u dutturi" e Giovanni Brusca.



Ha precisato di ricordare bene la circostanza perché proprio per quella sera con il Ganci Calogero avevano già programmato di assistere alla manifestazione canora “Cantamare” che avrebbe dovuto tenersi a Mondello, sicchè inizialmente avevano ritenuto di doverla disertare.

Ma quando fu loro precisato l’orario dell’appuntamento convennero sul fatto che avrebbero potuto parteciparvi lo stesso.

Al termine della manifestazione, intorno alle ore 23,30-24,00 si erano recati in via Mariano Accardi, dove abitava Calogero Ganci da sposato, e le rispettive mogli avevano pensato di dormire insieme per non rimanere da sole.

L’Anzelmo ed il Ganci Calogero si erano quindi recati in un locale sito in località Monte Pellegrino, denominato “Brasil”, dove avevano incontrato Pippo Spina e Franco Spina, trattenendovisi per bere qualcosa fino alle ore 2,00–3,00, per poi raggiungere a bordo di una sola autovettura quella “casetta” nella disponibilità di Enzo Galatolo.

Qui avevano trovato, oltre al Galatolo, anche Giovanni Brusca e Nino Madonia.

Non è stato in grado di precisare con esattezza l’orario in cui giunsero al fondo Pipitone, ribadiva tuttavia che l’appuntamento era stato fissato intorno a quell’ora.

L’incontro era avvenuto “all’interno di questa casetta” e “non nel fabbricato dove abitavano loro, ma di fronte al fabbricato” in un piccolo caseggiato al pianoterra, con due stanze.

Come disposto dal Ganci Raffaele avevano avuto cura di portare con loro la chiave dell’autovettura che era rimasta posteggiata in Via Pipitone Federico.

Appena entrato, in una sorta di saletta da pranzo, aveva notato un telecomando su “una tavola” del tipo di quelle che vengono usate in

carpenteria “con un grosso chiodo piantato al centro e poi c'era un altro chiodo con un congegno”

L'Anzelmo ha così descritto quanto caduto sotto la sua percezione visiva:

“Io questo lo vedo come? Perché mentre che, le ripeto, io vedo questa tavola qua, tutto questo coso di qua, Giovanni Brusca si prende questo telecomando, esce fuori e fa la prova. E io vedo questo... questa tavola con questo chiodo piantato al centro, con un altro chiodo messo così, che con un marchingegno pressando lui il telecomando girava e andava a toccare questo chiodo piantato al centro”.

Ha precisato che trattavasi di un telecomando scuro, forse nero, “di tipo modellismo, aeromodellismo, una cosa del genere, ....venticinque - trenta per dieci, cinque - sei centimetri di altezza, una cosa del genere poteva essere”, munito di antenna di cui non ricordava le dimensioni.

Quanto al funzionamento ha riferito che :

“Forse... forse delle levette aveva, mi sembra. Però io non è che... le ripeto, non è che l'ho vista tanto. L'ho vista in questa situazione, poi ho visto che Giovanni Brusca uscì; fece questa situazione e io vidi che quando lui uscì questo chiodo girava e andava a toccare questo chiodo piantato al centro, che era un chiodo bello grosso quello del centro, mentre l'altro chiodo, diciamo, quello che girava era quello proprio per piantare le tavole di carpentieri, mentre l'altro, diciamo, era un chiodo quello più grosso”.

La larghezza della tavola si aggirava intorno ai dodici-quindici centimetri e lo spessore di due - tre centimetri; il congegno, ad avviso dell'Anzelmo, era di tipo artigianale.

Ha inoltre riferito che quando Giovanni Brusca entrò Nino Madonia lo rassicurò dicendo "Tutto a posto".

Continuando nella sua narrazione dei fatti, il collaboratore ha dichiarato che dopo la prova tecnica sopradescritta, trascorsa un'ora o un'ora e mezza, lui, Calogero Ganci ed Enzo Galatolo erano rimasti in quel posto, mentre Nino Madonia e Giovanni Brusca si erano allontanati, assentandosi comunque per circa un'ora.

Intorno alle “sei, sei e un quarto, sei e venti” del mattino, Giovanni Brusca ed Enzo Galatolo si erano spostati per andare a prendere la Fiat 126 che era custodita in un garage, nella disponibilità di quest'ultimo, ubicato all'ingresso della via Ammiraglio Rizzo, “dal lato, diciamo, Fiera”(del Mediterraneo).

L'imputato ha fornito la seguente descrizione dei luoghi:

“...Subito dopo le palme, che ci sono le palme qua, in mezzo alla strada, in via Ammiraglio Rizzo, c'è subito una traversa a destra e si gira subito; c'è una discesa e si va in uno scantinato. Per me la macchina era qua, perchè Giovanni Brusca ed Enzo Galatolo se ne vanno, prendono la 126; io, Nino e Calogero ci mettiamo in un'altra macchina e li troviamo là, all'ingresso, diciamo, di via Ammiraglio Rizzo, dove ci sono la palme... dove ci sono le palme”.

Con riferimento all'indicazione fornita, secondo cui "subito dopo le palme c'è una traversa sulla destra", a specifica domanda ha precisato che la direzione di marcia presa in considerazione era quella verso il mare, nel senso che “andando in direzione mare, ... da dove c'è la fiera si entra in via Ammiraglio Rizzo, ci sono le palme e subito dopo c'è la traversa.. sulla destra. E sulla destra subito c'è la discesa per andare, diciamo, in questo, diciamo, scantinato”.(f.129).

L'Anzelmo veniva inoltre invitato a chiarire il senso dell'affermazione secondo cui “ per me, la 126 era ubicata in un garage nella disponibilità

di Enzo Galatolo...”, precisando se conoscesse quello scantinato e se fosse stato utilizzato in occasione di altre azioni delittuose.

Riferiva, sul punto, che conosceva bene quell’immobile perché era stato utilizzato da lui stesso, insieme a Nino Madonia ed i Galatolo, come deposito di armi, “Vespe” ed autovetture rubate, e per altre esigenze operative connesse con azioni delittuose, fra le quali citava gli omicidi del generale dalla Chiesa e del commissario Cassarà, nonché la rapina al centro meccanografico delle poste di via Ugo La Malfa.

Ciò stante, sebbene non avesse visto il Galatolo e il Brusca nell’atto di prelevare la macchina proprio da quello scantinato, era certo comunque che fosse stata custodita e prelevata da quel posto.(“ No, io la macchina la vedo là, alle palme. Ora, siccome due più due fa quattro, è come ci dico io..”)

Ha inoltre chiarito di essersi fermato in prossimità delle “palme” insieme al Ganci Calogero ed al Madonia - tutti e tre a bordo di una autovettura “nella disponibilità” di quest’ultimo - perché l’appuntamento era in quel posto e dovevano battere la strada agli altri.

Continuando nella ricostruzione dei fatti, l’Anzelmo ha riferito quanto segue :

“Niente, alle palme io vedo a Giovanni Brusca sulla 126; solo a Giovanni Brusca, perchè Enzo Galatolo se ne va e ci va ad aspettare di nuovo in quel posto dove eravamo... da dove eravamo partiti, ed io, Ganci Calogero e Nino Madonia siamo in una macchina che ci battiamo la strada a Giovanni Brusca per andare in via Pipitone Federico.”

Escludeva di avere visto in quel posto(“alle palme”) anche il Ganci Raffaele, che invece aveva incontrato successivamente nei pressi della Chiesa di S. Michele.(f.94,ud.9/3/1999).

Il collaboratore non è stato in grado di precisare a che ora ciò si fosse verificato ma ha aggiunto che quella fase si era svolta “di mattina” perchè avevano “il problema del portiere”, nel senso che avrebbero dovuto completare l’operazione di collocazione della 126 prima delle ore sette e cioè prima che il portiere dello stabile aprisse la portineria e iniziasse a fare le pulizie, precisando, sul punto, di non sapere se qualcuno si fosse preoccupato nei giorni precedenti di accertare con precisione l’orario di apertura, ma che, tuttavia, ciò costituiva un dato di comune esperienza.

L’Anzelmo non ha saputo precisare con quale autovettura lui stesso, Calogero Ganci e Nino Madonia avessero battuto la strada a Giovanni Brusca, escludendo tuttavia che si trattasse di quella con la quale nel corso della notte lui ed il Ganci avevano raggiunto il “fondo Pipitone”.

Richiesto di precisare il percorso seguito per raggiungere la via Pipitone Federico, ha dichiarato:

“Mah... quindi, noi siamo dove ci sono le palme, in via Ammiraglio Rizzo; saliamo per andare verso via Libertà, attraversiamo via Libertà e ci immettiamo in una traversa che poi, diciamo, andiamo ad incrociare via Pipitone Federico e qua ci fermiamo. Io mi ricordo questo particolare, che noi qua ci fermiamo propria dove c'era questa traversa di via Pipitone Federico, perchè io mi sono preoccupato, e credo che forse pure Calogero Ganci si è preoccupato, perchè Giovanni Brusca propria si accostò con il davanti propria, con il davanti della 126 di dietro la macchina dove eravamo noi. Io dissi: "Giusto giusto qua si deve venire a fermare? Non si può fermare cinque metri - sei metri... sei metri prima?"

P.M. - A che distanza eravate dalla via Pipitone Federico suppergiù?

ANZELMO : - Niente, noi siamo... siamo proprio all'incrocio di via Pipitone Federico noi ci fermiamo; venendo da questa strada, diciamo,

che abbiamo preso dalla via Libertà poi. Perchè via Pipitone Federico è così e noi veniamo di qua, quindi c'è questo... questo incrocio. Quindi ci fermiamo qua; non mi ricordo se scendo io o se scende Calogero. Spostiamo la macchina, Giovanni Brusca già si mette in direzione di andare a posteggiare, ma credo che Calogero, diciamo, fu che spostò la macchina. Sì, sì, credo che Calogero fu che spostò la macchina.

P.M. : - ...innanzitutto torniamo alla fase in cui voi battete la strada a Giovanni Brusca. Chi guidava la macchina dove eravate, appunto, voi?

ANZELMO : - Nino Madonia.

P.M. : - Nino Madonia. Il fatto che si fermò Nino Madonia proprio in quella traversa era un fatto che avevate convenuto prima?

ANZELMO : - No, no, e perchè dovevamo andare là, dottore Di Matteo. Cioè, là dovevamo andare, in via Pipitone Federico. Quindi lui si fermò qua, proprio all'incrocio di via Pipitone Federico.

P.M. : - Senta, lei ha detto che Brusca è sceso. Ma è sceso subito? È andato subito verso la via Pipitone Federico a posteggiare la macchina, ovvero ha perso tempo?

ANZELMO : - No, no, lui si fermò propria dietro... dietro di noi e infatti, le ripeto, io e Calogero ci siamo... ci siamo preoccupati, per dire: "Ma perchè si è venuto a fermare propria... proprio quasi a toccarci. Non si poteva fermare più... più avanti invece di venirsi a fermare da noi?" E quindi, diciamo, poi Calogero Ganci... perchè io credo che fu Calogero Ganci che... che è sceso. È sceso, si andò a di... si dirigeva verso la macchina; nel mentre Brusca si mise in posizione per andare a posteggiare e mi ricordo che in questo stabile, propria a quell'ora, c'era una signora affacciata, se non ricordo male al secondo piano. Quindi, Calogero sposta questa macchina, Giovanni Brusca la posteggia... qua c'è il marciapiede e lui la posteggia propria così.

P.M. : - Cioè, siccome noi non la vediamo, le volevo chiedere: la posteggia in maniera diciamo regolare, parallela al marciapiede?

ANZELMO : - Parallela al marciapiede la posteggia. Bè, non mi veniva la parola. Propria la posteggia parallela al marciapiede. Sta un pò là dentro, perde un paio di minuti là dentro, non mi ricordo quanto; scende, perchè ce l'ho qua, propria qua, davanti gli occhi ce l'ho. C'è questa signora affacciata, lui scende, chiude la macchina piano piano, la chiude a chiave, .. si ci appoggia con il fondoschiena e l'asciuga, diciamo, tipo per levarci le impronte da... le impronte dalle maniglie.

P.M. : - Lei dice: perde un pò di tempo. Ma perde un pò di tempo così, per perdere tempo o per fare qualcosa?

ANZELMO : - No, deve perdere del tempo perchè deve collegare, dottore Di Matteo, non è che lui partì che c'era tutte cose... Quindi, ha dovuto collegare dei fili che io non so, perchè non... non ne capisco niente di questa situazione. Ha dovuto collegare dei fili per mettere, diciamo, tutto a posto, diciamo, in modo che poi con il telecomando si ci dava l'impulso.

P.M. : - Quanto tempo impiegò Brusca dopo avere posteggiatola macchina, prima di scendere dalla macchina?...Per chiuderla.

ANZELMO : - Ma che le voglio dire, cinque, sette, otto minuti, cioè non è che impiegò... poco impiegò, non è che impiegò tanto. E mi ricordo che lui scese, accostò lo sportello propria piano, poi lo spinse con... con la mano che...

P.M.: - Adesso le volevo chiedere questo: ma in questo frangente, mentre Brusca posteggia e collega quello che doveva collegare, dove vi trovavate lei, Calogero Ganci e Antonino Madonia?

ANZELMO : - Io e Nino Madonia eravamo, diciamo, dov'è che ci eravamo fermati, qua, all'incrocio di via Pipitone Federico. Calogero

Ganci prese la macchina; ora non mi ricordo se... se ritornò a marcia indietro verso questa strada o uscì in via Giacomo Leopardi e fece il giro, non me lo ricordo in questo momento.

P.M. : - E lei rimase con Nino Madonia?

ANZELMO - Sì, poi quando venne Calogero Ganci sono sceso e mi sono messo con Calogero Ganci e Giovanni Brusca con... con Nino Madonia.

P.M. : - Cosa succede dopo? Allora, lei dice: "Giovanni Brusca va con Nino Madonia - mi pare che lei ha detto - e io con Calogero Ganci". Che cosa succede?

ANZELMO : - Niente, andiamo, dice... andiamo di nuovo da Enzo Galatolo. Rimaniamo che con Nino Madonia ci vediamo prima delle otto presso la chiesa di San Michele. Io... Giovanni Brusca se ne va, non lo vedo più io a Giovanni Brusca. E quindi io e Calogero Ganci ce ne andiamo; ci riprendiamo pure la macchina con cui ci eravamo andati, perchè a questo punto non ne avevamo più una, ne avevamo due, perchè avevamo preso la macchina pure che era posteggiata davanti all'abitazione del dottore Chinnici. Ce ne andiamo e poi, prima delle otto, ci siamo visti verso la chiesa di San Michele, e qua vedo pure a Pippo Gambino, Ganci Raffaele e Giovanni Ferrante con un camion, e Nino Madonia, ovviamente.”””””

A specifica domanda il collaboratore ha dichiarato che nel momento in cui la 126 fu posteggiata davanti l'ingresso dello stabile la portineria era ancora chiusa e che quell'operazione era stata compiuta prima delle ore 7,00 con un certo margine di anticipo anche perché il Brusca non doveva limitarsi a posteggiare l'autovettura ed andar via, ma doveva “perdere del tempo dentro la macchina, anche se erano minuti, cinque, sei, sette, otto..”, e non poteva escludersi che il portiere, se presente,



avrebbe potuto notare quei movimenti sospetti compiuti dal Brusca “abbassandosi nel sedile”.

Quanto alle ragioni per le quali tutti erano rientrati al fondo Pipitone, il collaboratore ha fornito le seguenti giustificazioni :

ANZELMO : - Eh, intanto c'è il motivo che noi abbiamo la macchina là e ce la dobbiamo andare a prendere. Poi Nino Madonia se ne ritorna là, perchè là faceva base lui. Io a Giovanni Brusca non lo vedo più, quindi Giovanni Brusca se ne va, si prenderà la sua macchina e se ne andrà al suo paese, perchè io a Giovanni Brusca non lo vedo più. Non è che dice io... le otto meno un quarto, quello che erano, che ci siamo visti, diciamo, qua verso la chiesa di San Michele io lo rivedo a Giovanni Brusca. Io a Giovanni Brusca non lo rivedo più.

P.M. : - Quindi non lo rivede neppure a fondo Pipitone, giusto?

ANZELMO : - No, a fondo Pipitone, mi scusi, ci arriviamo insieme. Io, Calogero Ganci in macchina, Nino Madonia e Giovanni Brusca in macchina.

P.M. : - Lei è certo di questo ricordo?

ANZELMO : - Io... io mi ricordo così, e mi ricordo pure, le dico, che io a Giovanni Brusca alle otto... prima delle otto, quando noi ci siamo incontrati, io a Giovanni Brusca non lo vedo più, cioè non... non lo vedo più io a Giovanni Brusca. Io a Giovanni Brusca non lo vedo più; io a Giovanni Brusca lo vedo la sera, la notte. Si fa questa operazione, si posteggia la macchina, ce ne andiamo e io a Giovanni Brusca non lo vedo più.

Richiesto di precisare a che ora avevano fissato l'appuntamento nei pressi della chiesa, l'Anzelmo ha dichiarato che certamente si erano visti prima delle otto ma non è stato in grado di ricordare quanto tempo prima di quell'ora :

“ No, non me lo ricordo, però prima delle otto ci siamo visti. Ora non mi ricordo se erano le sette e mezzo o se erano le otto meno venti, se erano meno un quarto, però... e ci rivediamo qua, nei pressi di... di San Michele, della chiesa di San Michele, e qua io vedo Ganci Raffaele, Pippo Gambino, Nino Madonia e per la prima volta a Giovanni Ferrante. Non per la prima volta, perchè lo conoscevo a Giovanni Ferrante, ma in questo contesto di questa operazione io vedo per la prima volta a Giovanni Ferrante quel giorno”.

P.M. : - E dove lo vede a Giovanni Ferrante e a bordo di quale mezzo, eventualmente?

ANZELMO : - Nei pressi della chiesa di San Michele, ora non mi ricordo, ma eravamo là, con un camion. L'ho detto poco fa, dottore Di Matteo.

P.M. : - Questo camion quando lei lo vede nei pressi della chiesa di San Michele era in movimento o era fermo?

ANZELMO : - No, era fermo. Mi ricordo che era un camion, diciamo, di questi... i camion che si usano nei cantieri, infatti era caricato con materiale edile: tavoloni, forse qualche pezzo di ponte pure. Cioè, un camion che faceva di questi trasporti nei cantieri, vè, un camion di... di edilizia era.

P.M. : - Ecco, quando lei dice: "Vedo Giovan Battista Ferrante sul camion nei pressi della chiesa di San Michele", io le devo chiedere espressamente di essere più preciso. Nei pressi dove? Dove lo vede fermo questo camion e se lo vede fermo, posteggiato regolarmente, posteggiato in seconda fila. Ci dica un pò lei.

ANZELMO : - No, no, era... questo ricordo non ce l'ho, diciamo, com'era posteggiato regolarmente o in doppia fila. Io mi ricordo che ci siamo visti qua, che ci eravamo dati appuntamento qua, nei pressi di San

Michele, non propria nella piazza di San Michele, ma nei pressi, ora non mi ricordo in quale traversa; però ci siamo visti qua. E io mi ricordo che per la prima volta io vedo a Giovanni Ferrante. Quel giorno lo vedo, quella mattina, con il camion. E vedo andare via a... a Giovanni Ferrante con Nino Madonia sul camion e si vanno a posteggiare, diciamo, dov'è che si erano andati... dov'è che si sono posteggiati per poi fare l'attentato.

P.M. : - Ah, quindi lei poi lo vede muovere il camion con a bordo Ferrante e Madonia.

ANZELMO : - Sì, sì, lo vedo muovere io il camion.

P.M. : - Ho capito. E dove si vanno a posteggiare? Lei ora ha detto: "Si vanno a posteggiare nel punto dove poi si mettono per fare l'attentato". Dov'è questo punto?

ANZELMO : - Oh, ce lo dico, ci ho fatto l'esem... no ci ho fatto l'esempio, ci ho raccontato dov'è che noi ci eravamo fermati all'incrocio di via Pipitone Federico. Quando ci siamo fermati la mattina con la 126. Loro si mettono... ora non lo so se questa strada si chiama pure via Pipitone Federico; dalla parte giù, verso la via Libertà, per dire, per essere più... più precisi, perchè c'è la via Pipitone che va a finisce in via Giacomo Leopardi e la... e la via Pipitone Federico che va verso la via Libertà.

Quindi loro si mettono di qua, verso qua si mettono, verso via Libertà, non verso via... via Leopardi.

P.M. : - Ma sempre nella stessa strada dove abitava il dottor Chinnici, per capirci?

ANZELMO : - Eh, il dottor Chinnici abita... qua c'è... il dottor Chinnici abita qua, qua c'è l'incrocio e lui si mettono nella strada, diciamo, di sotto, ma sempre... se si chiama... io non credo che si chiama

sempre via Pipitone Federico questa, o può darsi che si chiama via Pipitone Federico, non lo so. Quindi è attraversata da un incrocio però.

P.M. : - Ho capito. Io, al di là di come si chiama, volevo capire se questo posto dove si posteggiano con il camion è la continuazione comunque della strada dove abita il dottor Chinnici.

ANZELMO : - Certo che è la continuazione, sì, però nella parte sotto, diciamo.

P.M. : - Nella parte sotto. A che distanza approssimativamente viene posteggiato questo camion rispetto all'abitazione del dottor Chinnici?

ANZELMO : - Ma che è... ma che le voglio dire, venti - venticinque metri, 'na cosa del genere. Perché lei tenga presente che qua c'è questa... questa strada che divide questa via Pipitone Federico. Girando per andare dal dottor Chinnici ci saranno un dieci metri, dieci - dodici - quindici metri, 'na cosa del genere, quindi loro si mettono di sotto; se non sono venticinque saranno trenta, saranno trentacinque, comunque qua siamo, perché loro si mettono nella strada sotto. Però non è che posso essere preciso, diciamo, dei metri, dottore Di Matteo.

P.M. : - Ma rispetto al lato dov'era stata posteggiata la 126, il camion era posteggiato sullo stesso lato o dall'altro lato?

ANZELMO : - Io se non ricordo male, era posteggiato dall'altro lato.

P.M. : - Ed era posteggiato regolarmente o in seconda fila?

ANZELMO : - Mah, a me mi sembrava, diciamo, che uscisse... anche perché forse pure... pure il camion è più largo. A me mi sembrava che... che non era posteggiato, diciamo, regolarmente, ma nemmeno... ma nemmeno tanto in doppia fila, comunque. Un pò più spostato, diciamo, ma non credo che era proprio in doppia fila, anche perché se era in doppia fila non è che la strada sia tanta...("larga").

Sì, credo... ma... cioè, non era proprio accostato al marciapiede, questo voglio dire.

P.M. - Senta, e lei ha avuto modo di vedere quanto tempo prima rispetto poi all'esplosione il camion si è posteggiato proprio in quel posto che lei ci ha descritto?

ANZELMO - Ma non è che passò tanto. Non è che passò tanto. Eh, di qua partendo fra... da un quarto d'ora, così. Dieci minuti - un quarto d'ora, dieci minuti, così diciamo; non passò tanto, non passò tanto.

Per quanto riguarda la già citata presenza di Pippo Gambino e Raffaele Ganci, l'Anzelmo ha precisato di averli visti a bordo di una macchina in quel luogo dove si erano incontrati per l'appuntamento.

Si erano poi spostati verso la piazza San Michele dove i due predetti si erano collocati “ giù in macchina”, mentre l'Anzelmo ed il Ganci avevano salito la scalinata fino all'ingresso della chiesa fermandosi proprio lì ed ha aggiunto che : “non passò tanto tempo da quando loro si erano posteggiati là, perchè poi successe il finimondo, poi abbiamo... vidimo arrivare la scorta e poi successe il finimondo”.

A specifica domanda ha inoltre precisato che la chiesa era aperta e che con il Ganci si erano posti “proprio nell'ultimo gradino, ... quasi dentro la chiesa si può dire”.

Ha riferito che prima di quella mattina non era a conoscenza dell'identità del soggetto incaricato di azionare il telecomando.

Quanto agli spostamenti successivi all'esplosione, il collaboratore ha riferito di essersi recato insieme al Calogero Ganci nella macelleria di via Lancia di Brolo.

Ricollegandosi a quanto in precedenza appena accennato in ordine alla presenza del Madonia nell'androne dello stabile del magistrato, il collaboratore, a specifica domanda del P.M., riferiva che il coimputato

era stato notato da un vecchio compagno di scuola, circostanza da lui appresa prima della strage in occasione di commenti fatti con Ganci Raffaele e Pippo Gambino in ordine a quella “imprudenza” del Madonia; non escludeva di avere commentato l’episodio anche con Calogero Ganci e Domenico Ganci con i quali si dicevano tutto ( “ci dicevamo tutto, non avevamo problemi di niente, và, non è che ci tenevamo le cose di nascosto”).

Poiché l’Anzelmo non era stato in grado di fornire più precise indicazioni di ordine temporale, il P.M. ne sollecitava il ricordo con la contestazione di precedenti dichiarazioni rese sul punto, tratte dal verbale in data 4/12/1996, del seguente tenore:

“ Il Pubblico Ministero le chiede: "Lei è a conoscenza di altri progetti di attentato precedenti a quello che poi portò alla morte del dottor Chinnici?" Lei dice: "No, io no. Io quando ne ho sentito parlare gliel'ho detto in quella dichiarazione, saranno stati dieci - quindici giorni prima, non mi ricordo, che avevo avuto quell'incarico per il posteggio e anche per rubare la macchina, però prima non ne avevo sentito parlare completamente". "Aveva sentito parlare comunque del dottore Chinnici e in che epoca?" "Io non me lo ricordo. Diciamo, quando ne ho sentito parlare del dottore Chinnici, io ne ho sentito parlare solo in merito ad una certa situazione che avevano incontrato a Nino Madonia in questa abitazione del dottore Chinnici; solo in questi termini. Non mi ricordo se fu giorni prima o fu dopo, cioè questo. Ne ho sentito parlare comunque due volte io, cioè in questa occasione in cui sono stato incaricato che avevo questo compito e l'altra occasione fu che io avevo sentito dire che Nino Madonia aveva fatto, diciamo, una leggerezza, che era andato qua in questo posto e si era incontrato con uno che ci andava a scuola e si conoscevano". "In questo posto cosa intende?" "Nella casa dove abita il

dottore Chinnici, in via Pipitone Federico". "Con chi ha parlato di questa leggerezza?" "Tra di noi, tra Ganci Raffaele, Ganci Calogero, Ganci Domenico, cioè fra di noi, con Pippo Gambino".

ANZELMO : - E non è che ho detto qualche cosa... Pippo Gambino e Ganci Raffaele me lo ricordo, infatti ho detto con Calogero e Domenico non lo escludo, perchè infatti ho ripetuto che non c'erano segreti fra di noi.

PRESIDENTE: - Può chiarire meglio, in relazione a questo verbale di cui il Pubblico Ministero le ha dato lettura, quando lei sentì parlare di questa imprudenza, come lei l'ha chiamata? Prima o dopo la strage?

ANZELMO : - Ma io non mi ricordo se fu contestualmente... una cosa del genere o fu... io non me lo ricordo di preciso, ma ne ho sentito parlare di questa situazione, però non... non riesco, diciamo, a dire se fu contestualmente, se fu prima, se fu dopo. Non... non riesco a ricordarlo.

A specifica domanda il collaboratore ha precisato che nel momento in cui vide salire il Madonia a bordo del camion questi teneva in mano un telecomando, avvolto nel giornale.

Con riferimento al momento in cui giunsero le autovetture di servizio, l'Anzelmo, dopo aver ribadito che già si trovava sui gradini della Chiesa in un favorevole punto di osservazione, ha dichiarato quanto segue:

“ Ma io mi ricordo che i Carabinieri subito sono scesi dalla macchina, me lo ricordo questo. Ora non mi ricordo chi c'era di davanti, in questo momento non ricordo chi c'era, se c'era la macchina civile davanti o i Carabinieri. Non mi ricordo. Credo che i Carabinieri c'erano davanti. E la macchina, diciamo, si andò a posizionare propria là davanti l'ingresso, e quando scese il dottore Chinnici passò propria... perchè, le ripeto, che noi avevamo il posteggio per una macchina quattro sportelli, per poter buttare più indietro possibile la 126 e lasciarci lo spazio, diciamo, così il





Con riferimento alla dimestichezza del Brusca con gli esplosivi ha chiarito che personalmente non gli constava che il predetto fosse un esperto del settore e che quella era stata la prima volta in cui aveva avuto modo di constatarne una certa competenza.

Quanto al movente dell'omicidio del consigliere Chinnici, l'Anzelmo ha dichiarato che era stato ucciso "per la sua inavvicinabilità, perché non era acchiappabile" ed ha precisato che in relazione agli omicidi "eccellenti" ai quali aveva partecipato non sempre era stato messo al corrente preventivamente delle motivazioni.

Talvolta però Ganci Raffaele lo aveva informato, come nel caso dell'omicidio del commissario Cassarà, la cui uccisione era stata determinata dal fatto che il funzionario aveva detto che "Pino Greco e Mario Prestifilippo non li doveva prendere vivi ma li doveva ammazzare".

È appena il caso di rilevare come l'attendibilità intrinseca dell'Anzelmo, in relazione alla chiamata in correità nei confronti del Ganci Domenico, non possa essere incrinata da taluni dissapori registratisi in certi periodi in seno al mandamento, in ordine ai quali il collaboratore ha fornito serene ed obiettive valutazioni suscettibili di favorevole apprezzamento.

Sul punto appare opportuno riportare le dichiarazioni rese dall'Anzelmo.

P.M. : - Le volevo chiedere se, per quanto a sua conoscenza e visto il suo autorevole ruolo di sottocapo della famiglia fino al momento del suo arresto, anzi del suo pentimento, se in seno alla famiglia e al mandamento della Noce si è sempre mantenuta una situazione di perfetta, diciamo, omogeneità, di perfetto accordo tra i vari componenti o semmai sono sorte divergenze tra i vari membri della famiglia.

ANZELMO : - Mah, diciamo che fino a dicembre '86 i rapporti sono stati sempre ottimi, poi arrestarono a Ganci Raffaele, mi sembra che fu a gennaio '87, quindi io e Mimmo cominciammo a gestire questo... questo mandamento. Per un paio di mesi tutto andava bene e poi con Mimmo Ganci non... non si andò più d'accordo, perchè io non dividevo il suo modo di fare, lui magari non divideva il mio modo di fare e quindi non... non si andò, diciamo, tanto d'accordo. Calogero Ganci era schierato con me, Stefano Ganci era schierato con... con Mimmo; poi, quando fu messo agli arresti domiciliari Ganci Raffaele, Ganci Raffaele divideva la strategia mia e di Calogero e infatti avevamo pure liti con suo figlio, tant'è vero, diciamo, che in virtù propria di questi dissapori, perchè fra l'altro sono stato io stesso a dichiararli questi dissapori in un mio interrogatorio fatto alla Procura di Palermo in merito all'omicidio del dottore Insalaco, perchè l'omicidio del dottore Insalaco lo dovevo fare io e Calogero Ganci. In virtù di questi dissapori lui lo andò a fare, se lo andò a fare lui, Mimmo Ganci, e combinò un manicomio, perchè persero pistola, persero Vespone e che è successo, diciamo, un pandemonio fra di noi proprio perchè lui aveva questi dissapori con me. Però poi tutto finì, almeno da parte mia tutto finì, si appianò; fra l'altro nel '92, quando cominciò a collaborare il Marchese per un periodo abbiamo dormito pure insieme. Poi, le ripeto, a me mi hanno arrestato insieme ai Ganci; poi diverse volte ho sentito dire adesso che ci sono avvocati che mi fanno certe domande, diciamo, che Mimmo Ganci mi voleva ammazzare. Io non ne so niente di questa situazione, anche perchè a me non... non avevo motivo io di... di pensare una cosa del genere, perchè, le ripeto, per me poi i discorsi sono finiti, fra l'altro io ero sempre con i Ganci e lo dimostra il fatto che siamo stati arrestati insieme, quindi per me non c'era niente.

P.M. : - Quando e dove, dopo le dichiarazioni di Marchese, avete abitato per un periodo insieme anche con Mimmo Ganci?

ANZELMO : - Noi abbiamo dormito insieme che loro avevano uno scantinato sotto "Amici a Tavola", poi io avevo una casa affittata, che mi ero premunito subito sentendo questa notizia che Marchese collaborava, e avendoci fatto io dei reati con Pinuzzo Marchese pensavo che prima o poi mi sarebbe arrivata una chiamata. E quindi io poi mi ero affittato una casa nella località... qua sempre a Palermo, verso il Michelangelo e certe sere lui veniva a dormire pure qua con me.

P.M. - A nome di chi l'aveva affittata questa casa? Immagino non a nome suo.

ANZELMO - No, no, assolutamente, a nome... siccome c'era Eugenio Rizzuto che è in società con Francesco Paolo Anzelmo, figlio di un fratello di mio padre, e aveva... loro gestivano un garage, diciamo, di autovetture, di roulotte, e quindi quando queste persone, diciamo, entravano la macchina, la roulotte qua, loro avevano l'obbligo di farci le fotocopie dei documenti. Quindi io tramite una fotocopia di questo mi sono affittato... ora non mi ricordo a chi era intestata questa fotocopia, mi sono affittato l'appartamento.

P.M. : - Ma questi dissapori, che lei stesso ha detto essere sorti nel 1987 tra lei e Mimmo Ganci, a che cosa erano dovuti? Lei ora ha detto: "Una diversità di vedute". Ma su che cosa?

ANZELMO : - Sulla gestione del mandamento, anche su certi reati che si dovevano fare, perchè lui... Io non è che dico che magari io (volevo escludere) le mie colpe, perchè magari... perchè finchè eravamo gestiti da Ganci Raffaele tutto andava bene, poi invece magari con la mancanza di Ganci Raffaele eravamo due galletti e quindi due galli in un

pollaio fanno danno. E quindi diciamo che sono successi questi... queste divergenze di... di veduta.

P.M. : - Quando Ganci Raffaele tornò prima agli arresti domiciliari e poi anche libero, le ha mai, diciamo, rimproverato qualche cosa, contestato qualche cosa in riferimento a questi dissapori che erano sorti tra lei e Mimmo Ganci?

ANZELMO - No, assolutamente, assolutamente, anzi io con tutto ciò che avevo questi dissapori, con Mimmo Ganci io non... non ho mai infierito su Mimmo Ganci nei confronti di suo padre, perchè suo padre lo vedeva che lui sbagliava in certe cose. Non... io non me ne sono mai approfittato, anzi cercavo sempre di mettere la buona, infatti quante volte siamo stati a discutere fra di noi con Mimmo Ganci presente per dire: "Ma cerchiamola di finirla, cerchiamola di finirla". A me no, non mi ha mai rimproverato niente Ganci Raffaele. E mi ha sempre trattato, diciamo, a livello di... dei suoi figli, tanto è vero che dove c'erano gli interessi per la quota che aveva Mimmo Ganci, per la quota che aveva Ganci Calogero aveva la stessa quota Paolo Anzelmo.

P.M. : - E questo fino al momento della sua collaborazione?

ANZELMO : - Sì, sempre.

Alla stregua delle considerazioni che precedono risulta evidente che l'Anzelmo fino alla data del suo arresto ha svolto un ruolo di primo piano in seno al suo mandamento, occupandosi del settore economico, che gestiva in nome e per conto di Ganci Raffaele.

La mancata conoscenza di particolari sulle stragi del 1992 costituisce conferma di quanto già detto in ordine alla rigida compartimentazione delle conoscenze voluta dal Riina.

Va peraltro rilevato che, come si dirà in seguito, l'Anzelmo aveva partecipato alla materiale organizzazione di quella riunione plenaria che

avrebbe dovuto svolgersi il 15/1/1993, data dell'arresto di Salvatore Riina.

Può senz'altro affermarsi che gli elementi sopra evidenziati contribuiscano a confutare le tesi difensive dirette a incrinare l'attendibilità del collaboratore, in quanto confermano l'inesistenza di motivi di disaccordo all'interno del mandamento, motivi che, secondo le prospettazioni difensive, avrebbero portato al progressivo esautoramento dell'Anzelmo, rendendone le propalazioni scarsamente attendibili in quanto dettate da motivi di rancore ed inimicizia.

Anche il Ganci Calogero ha fornito esaurienti e convincenti risposte a specifiche domande rivolte sul tema specifico dei rapporti tra la sua famiglia e l'Anzelmo, escludendo l'esistenza di inimicizie e rancori (cfr.ud.24/3, ff.20 e segg.).

Il quadro probatorio acquisito sul punto, pertanto, consente di affermare che lo schieramento che per un certo periodo di tempo aveva cominciato ad incrinare i rapporti all'interno della famiglia Ganci (Domenico e Stefano Ganci e Galliano da una parte, Raffaele e Calogero Ganci e Francesco Paolo Anzelmo, dall'altra) era all'epoca dell'inizio della collaborazione già venuto meno.

La spaccatura era stata generata da dissapori sorti tra Ganci Domenico ed il padre all'epoca in cui quest'ultimo era agli arresti domiciliari ed intendeva tornare in possesso del suo ruolo decisionale e di supremazia all'interno del mandamento della Noce, ruolo delegato precedentemente al figlio Domenico.

Ma tale dissidio, sanato completamente già all'epoca delle stragi del '92, non può essere addotto a sostegno della tesi di una eventuale vendetta da parte dell'Anzelmo nei confronti di esponenti della famiglia

che il collaboratore, tra l'altro, nell'ultimo periodo di latitanza (1993) aveva ospitato in immobili nella propria disponibilità.

Nel presente processo il collaboratore non solo ha fornito rilevanti indicazioni probatorie sull'esecuzione dell'attentato, avendovi preso parte da protagonista, ma il suo patrimonio conoscitivo si è rivelato prezioso anche in ordine alle fondamentali regole organizzative di Cosa Nostra ed alla composizione dei suoi organi di vertice, trattandosi di fonte che, per il suo ruolo e per la specifica attività criminale svolta nel settore dei c.d. omicidi eccellenti, può certamente considerarsi qualificata ed aggiornata sino all'epoca del suo arresto avvenuto nel giugno 1993.

In relazione alle persone coinvolte nell'attività di sostituzione delle autovetture posteggiate davanti l'abitazione del consigliere istruttore la difesa di Ganci Stefano, in sede di controesame, dopo aver chiesto conferma all'Anselmo della sua partecipazione unitamente a Calogero, Stefano e Raffaele Ganci a questi spostamenti, ottenendo risposta affermativa ( "Questi quattro sicuro, sì, sì. Non sono sicuro di altri, però io, Calogero, Stefano e Raffaele li abbiamo fatti questi spostamenti delle macchine pulite"), chiedeva di contestare il verbale del 23.07.1996 ( pag. 6) dal quale risultava che in quella sede il collaboratore non era stato in grado di ricordare chi avesse fatto quegli spostamenti( "Io non è che mi ricordo bene chi fece tutti questi spostamenti"); il pubblico ministero integrava la contestazione dando integrale lettura dell'intero brano di quel verbale dal quale emergeva la seguente ben più completa risposta:

"L'abbiamo curata noi questa situazione". "Sì, sì, noi della Noce, noi della Noce". "E quando lei parla di "noi della Nocè' ricorda in particolare se ci fossero i figli di Raffaele Ganci, ad esempio?" "Ma guardi, quelli

che diciamo che eravamo, diciamo, proprio i più stretti eravamo proprio io, Mimmo, Calogero, Stefano".

Anche dal verbale in data 4 dicembre 1996 (f.5), quindi ancor prima dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, risultava la seguente risposta:

"Ora è in grado di dirci chi, in particolare, partecipò a questa attività?"  
"Guardi, per quelli che io mi ricordo, io sono sicuro Calogero Ganci e Stefano Ganci. Franco Spina e Pippo Spina penso pure sicuro. Mimmo Ganci non ce l'ho presente, perchè solo noi siamo stati, cioè noi nel senso di parentela, perchè noi, la nostra famiglia era composta di numerosi uomini d'onore, però di questa situazione ce ne siamo occupati solo ed esclusivamente noi, nel senso, diciamo, di parentela".

Ed ancora, sempre nello stesso contesto di quel verbale, (pag. 9), l'Anzelmo aveva dichiarato:

"Intanto la situazione si sapeva nell'ambito della famiglia? Era noto che era in programma un attentato al dottore Chinnici?", Francesco Paolo Anzelmo: "Guardi, quello che io posso dire, quello che era sicuro che lo sapevamo ero io, Mimmo, Calogero e Stefano. Questi lo sapevamo per certo che l'obiettivo era il dottore Chinnici. Questi quattro nominativi io glieli do per certo che lo sapevamo, però mio compare, che sarebbe Franco Spina e Pippo Spina, io non mi ricordo se gliene ho parlato, però loro in questa situazione sono intervenuti solo ed esclusivamente in questa fase, posteggiare e spostare le macchine pulite".

In esito alle citate emergenze processuali il P.M. chiedeva che la contestazione non venisse ammessa e la difesa ne revocava la richiesta.(cfr.ff.50-56).

A specifica domanda precisava che lo spostamento delle autovetture veniva effettuato “minimo una volta al giorno” e non escludeva che ciò avvenisse più volte per non destare sospetti (f.57); non era in grado di ricordare quante volte egli vi avesse preso parte, forse tre o quattro volte.

Ha inoltre chiarito che le modalità di sostituzione delle autovetture non erano disciplinate in modo predeterminato, neppure in relazione all'identità dei soggetti che avrebbero dovuto di volta in volta parteciparvi, purchè comunque vi si provvedesse almeno una volta al giorno.

Anche le fasce orarie non erano predeterminate - per esempio in relazione alla presenza o meno del portiere dello stabile - perchè trattandosi di autovetture “pulite” l'operazione veniva svolta “con una certa tranquillità ed alla luce del sole”.

Nulla è stato in grado riferire in ordine ad eventuali informazioni assunte dall'organizzazione sul conto del portiere dello stabile, con specifico riferimento alla di lui personalità, né se fosse stato sollevato il problema dell'eventuale coinvolgimento dello stesso nell'esplosione.

Su alcune circostanze oggetto di specifiche domande l'Anzelmo ha fornito ulteriori chiarimenti dichiarando quanto segue.

Nella zona teatro della strage quella mattina non aveva notato la presenza di Galatolo Vincenzo né di una Lancia Beta Coupè, precisando di non sapere se qualche uomo d'onore disponesse di un tale tipo di autovettura.

Quando giunse in via Pipitone Federico a bordo di un'autovettura condotta dal Madonia il Ganci, che si trovava insieme a loro, scese e provvide a spostare l'autovettura posteggiata davanti l'abitazione del magistrato per far posto a Brusca alla guida della 126.



Precisava di non ricordare con certezza se il Ganci, spostando la macchina, avesse fatto marcia indietro dirigendosi verso di lui che era rimasto nell'autovettura con il Madonia ovvero se avesse fatto il "giro dell'isolato uscendo dalla Via Leopardi".

Ribadiva, comunque, di essere poi salito sull'autovettura condotta dal Ganci, mentre il Brusca aveva preso posto a bordo di quella alla cui guida era rimasto il Madonia, dirigendosi tutti e quattro al fondo Pipitone.

Quanto alla presenza del Madonia sul camion, precisava di averlo visto all'interno della cabina "in questi paraggi, tra la via Pipitone Federico e piazza S.Michele" ed in quello stesso posto aveva visto per la prima volta il Ferrante al volante del camion, dichiarando testualmente:

ANZELMO :- "Sì, lui lo doveva portare il camion, perchè (io a) Giovanni Ferrante durante tutta questa fase di spostamento di automobili, di prendere il posto, di rubare la macchina, anche la sera ste... la notte stessa che io mi... mi trovavo, diciamo, in quella casupola che... nella disponibilità dei Galatolo, io non sapevo che ci doveva essere Ferrante, non lo avevo mai visto, io lo vedo quella mattina a Ferrante, lo vedo salire con lui e si vanno a posteggiare là, e poi Nino Madonia si mette sul cassone, e io...

PRESIDENTE: - Aspetti, quindi lei vede Madonia salire...

ANZELMO : - Sulla cabina.

PRESIDENTE: - Nell'atto di salire sul camion...

ANZELMO - Sì, io... io lo... io me lo vedo così, che sale, dicia...

PRESIDENTE: - E poi che fa? Li vede che si spostano?

ANZELMO : - Che si spostano e si vanno a posteggiare in questa strada di qua, io. il mio ricordo è così, io...

PRESIDENTE: - Vede anche il Madonia scendere dalla cabina? O lo vede successivamente...

ANZELMO : - Io lo vedo...

PRESIDENTE: - ... sul cassone?

ANZELMO : - Sul cassone, sì.

PRESIDENTE: - E gli vide materialmente fare quell'azione che poi attivò il...

ANZELMO : - No.

PRESIDENTE: - ... il congegno? No.

ANZELMO : - Ma è normale che lo doveva attivare lui, perchè lui ce l'aveva il telecomando, e io Le posso dire solo questo: che questo camion posteggiato là con Nino Madonia sul cassone, io sulle scale della chiesa di San Michele, che si vedeva propria... non so se lei ce l'ha presente questa chiesa, questa zona...

PRESIDENTE: - Sì.

ANZELMO : - ... non lo so, e io sono con le spalle al portone della chiesa e guardo là e vedo arrivare, diciamo, le macchine della scorta e dopodichè succede il finimondo, cioè, io non è che materialmente ce lo vedo ammaccare il bottone a Nino Madonia, no.

Nel corso dell'esame condotto dal presidente veniva mostrata al collaboratore una cartina planimetrica della città di Palermo sulla quale l'Anzelmo segnava con una matita il punto in cui era stato posteggiato il camion, localizzato nell'isolato compreso tra la Via Pirandello e la Via Tasso (cfr.f.43,ud.10/3), indicando altresì nella Via Prati la traversa in cui era ubicato l'ufficio di quella ditta di trasporti alla quale aveva telefonato per indurre il conducente a spostare il proprio automezzo.

Un ulteriore chiarimento veniva fornito dall'Anzelmo in ordine all'epoca in cui andava collocata la "leggerezza" che sarebbe stata

commessa dal Madonia facendosi notare nell'androne del palazzo in cui abitava il consigliere istruttore, precisando sul punto che l'episodio si era certamente verificato prima della strage mentre non era in grado di ricordare se prima o dopo che gli venisse conferito l'incarico di partecipare alla preparazione ed esecuzione dell'attentato.(cfr. ff.49-50, ud.10/3).

Era certo comunque, in base al tenore dei commenti che aveva sentito fare a Gambino Giuseppe e Ganci Raffaele, che si era trattato certamente di un "sopralluogo" connesso con una attività preparatoria, pur dichiarando di sconoscere se fosse correlato ad eventuali diverse modalità di esecuzione dell'attentato.

#### **4. 7- Le dichiarazioni di Ferrante Giovan Battista**

Uomo d'onore della famiglia di S.Lorenzo, Ferrante Giovan Battista ha riferito di essere stato ritualmente combinato nel dicembre del 1980 – insieme ai fratelli Salvatore e Girolamo Biondino e Isidoro Faraone - alla presenza di Rosario Riccobono, allora capomandamento di Partanna Mondello, che gli aveva fatto da padrino.

La cerimonia si era svolta presso l'abitazione di Salvatore Buffa, rappresentante della famiglia di San Lorenzo, sita a Villa Adriana, in una località chiamata "Convitto"("Convitto nazionale") della zona di S.Lorenzo, dove attualmente è ubicato il Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Erano presenti, oltre a tutta la famiglia di San Lorenzo, altri quattro capimandamento - Rosario Riccobono, Stefano Bontate, Totuccio Inzerillo e Michele Greco – ciascuno dei quali aveva fatto da padrino ai quattro affiliati di quel giorno.

Il collaboratore ha riferito che a quell'epoca la famiglia di San Lorenzo faceva parte del mandamento di Partanna Mondello, unitamente alle famiglie di Carini e Villagrazia di Carini, che costituivano unico territorio, di Capaci, che comprendeva anche Isola delle Femmine, di Sferracavallo, che comprendeva nel proprio territorio anche Sferracavallo, Tommaso Natale e Cardillo, ed infine la famiglia di Partanna Mondello, che comprendeva anche Mondello e Pallavicino.

La cerimonia a si era svolta rispettando il solito rituale che comprendeva anche alcune spiegazioni sulla struttura organizzativa, le cariche e le regole fondamentali di "Cosa Nostra".

All'epoca della sua affiliazione la carica di rappresentante era rivestita da Totò Buffa, da non confondere con l'omonimo cugino, chiamato "Nerone", mentre il sottocapo era Pippo Gambino.

Dopo avere spiegato il numero delle famiglie, che di regola componevano il mandamento (almeno tre), il ruolo dei capimandamento e della commissione, ha riferito che anche suo padre era un uomo d'onore della stessa famiglia così come due zii, fratelli del padre.

Anche il nonno paterno, i fratelli di quest'ultimo ed altri parenti erano stati affiliati a cosa nostra, fra i quali tale Matranga Antonino, sposato con una zia paterna, ucciso a Milano, era stato il capomandamento di Resuttana.

La sua affiliazione aveva costituito un fatto quasi ineluttabile, appartenendo ad una famiglia di sangue mafiosa ed essendo peraltro l'unico figlio maschio.

Quanto all'evoluzione degli assetti organizzativi del suo mandamento, il Ferrante ha dichiarato che Rosario Riccobono, di cui non ha saputo indicare eventuali cariche rivestite prima della sua affiliazione, cartamente dall'80 sino all'82 era stato il suo capomandamento.

Dopo la sua uccisione avvenuta verso la fine del 1982 la famiglia di San Lorenzo era stata sciolta ed a seguito di nuove elezioni - di cui ha spiegato le modalità - era stato eletto rappresentante della famiglia Pippo Gambino, mentre Mario Troia e Pino Buffa avevano assunto la carica, rispettivamente, di consigliere e sottocapo; il mandamento si era quindi chiamato San Lorenzo.

A specifica domanda ha precisato che le elezioni si svolsero "nell'arco di qualche mese" dalla morte del Riccobono. ( "E dopo qualche mese, adesso non potrei essere preciso quanto tempo è stato, ma poco tempo, forse un mese, forse meno, ma qualcosa in più; ma ripeto, sicuramente

nell'arco di qualche mese sarà stato fatto il tutto”) e che la nomina del Gambino a capomandamento era stata “una cosa automatica”, nel senso che dopo la sua elezione come rappresentante della famiglia il conferimento della successiva carica era scontata.

Sul punto il Ferrante ha dichiarato quanto segue:

“Diciamo che è stata una cosa automatica per noi, perchè sapevamo che Pippo doveva essere capomandamento.

...Già allora le cose erano molto, credo, ben definite, perchè visto la sorte che avevano fatto altri capimandamento, tipo Totuccio Inzerillo, che era stato ucciso, Stefano Bontade, Rosario Riccobono, è chiaro che erano quelli considerati, diciamo, i perdenti, quindi siccome già si vedeva che Pippo Gambino praticamente, almeno da quello che mi risultava era da sempre stato vicino a Salvatore Riina e ad altri rappresentanti e capimandamento, e quindi diciamo che era chiaro che doveva essere, appunto, anche lui il capomandamento”.

Quanto alle ragioni dell'omicidio di Riccobono, il Ferrante ha dichiarato che andavano ricercate nella sua “vicinanza” alle posizioni di Stefano Bontade e Tano Badalamenti i quali venivano considerati avversari della fazione c.d. corleonese, termine con il quale si indicava lo schieramento che si riconosceva nelle posizioni di Riina.

Ha aggiunto che lo stesso Rosario Riccobono era contrario alla sua affiliazione perché considerato, unitamente al Gambino, corleonese; in realtà su queste posizioni era schierata tutta la famiglia tranne una parte minoritaria costituita dai fratelli Pedone.

Nulla di specifico era in grado di riferire in ordine alle modalità ed agli autori dell'omicidio del Riccobono, tranne il fatto di aver saputo - forse dal Gambino- che era stato ucciso durante una “mangiata”.

Riferiva che in quello stesso periodo erano state uccise, o comunque scomparse, diverse persone, fra le quali il genero del Riccobono, e Salvatore Scaglione, che rivestiva la carica di capomandamento.

Tratto in arresto l'11 novembre del 1993 per la strage di Capaci ed associazione mafiosa (processo Agrigento +61), il Ferrante ha iniziato a collaborare nel luglio del 1996..

Ha tuttavia precisato che inizialmente la sua intenzione non era quella di collaborare pienamente, ma di dissociarsi e, quindi, ammettere soltanto le proprie responsabilità senza chiamare in correità nessun altro, con la speranza che altri lo seguissero in questa scelta; in una prima fase, infatti, non era riuscito a superare le remore ad accusare altri. (“Il discorso di chiamare in correità altri in un primo momento non... diciamo che mi veniva un pò difficile da... da superare”).

Questa determinazione era stata mantenuta per un certo periodo sul presupposto che in ogni caso la moglie ed i figli sarebbero stati allontanati da Palermo anche con la semplice dissociazione.

Resosi conto che le sue aspettative erano andate deluse aveva deciso di collaborare per favorire il trasferimento della sua famiglia.

Sul punto ha dichiarato quanto segue: “... il fatto, diciamo, di fare allontanare i miei figli da Palermo era quello che praticamente tutte le volte che venivano al colloquio, quindi una volta al mese, li vedevo ogni volta sempre più grandi e avevo, diciamo, il terrore che un giorno potevano finire anche involontariamente dove sono andato a finire io, quindi in "cosa nostra". Questa è stata una delle cause principali. E poi altra causa che, diciamo, mi ha spinto pienamente a collaborare è stato il fatto, diciamo, di avere conosciuto Pietro Scotto, che era imputato, diciamo, per la strage di via D'Amelio e che io, per le mie conoscenze, ritenevo innocente”.

Con specifico riferimento alle preoccupazioni che anche i figli potessero, ineluttabilmente, essere fagocitati dalla cultura mafiosa e dalla stessa organizzazione, appare opportuno riportare integralmente il seguente brano dell'esame del Ferrante, perché esso appare univocamente sintomatico della estrema difficoltà di scalfire l'educazione ed il sistema di orientamento valoriale acquisito nei primi anni di vita (cfr. ff.88-89, ud.26/3/1999).

AVV.SSA FALZONE: - Senta, lei ha fatto riferimento, durante l'esame del Pubblico Ministero, alla circostanza che per i vincoli... per l'appartenenza di molti suoi familiari, anche di suo padre, all'organizzazione criminale "Cosa Nostra" era inevitabile o comunque necessario che lei entrasse a far parte di "Cosa Nostra". Secondo la conoscenza delle regole, ciò valeva anche per i suoi figli?

FERRANTE : - ... è chiaro, sicuramente, perché a maggior ragione, visto che il padre, quindi io, sarei rimasto praticamente in carcere per sempre e quindi avrei fatto... avrei per sempre continuato a fare l'uomo d'onore, è chiaro che i miei figli avrebbero avuto sicuramente una... una chance in più, ma le dico... le aggiungo anche un'altra cosa: quando io ho cominciato a collaborare proprio mio figlio il grande, che allora... allora aveva all'incirca forse... forse meno di tredici anni, la prima cosa che mi ha detto, mi ha detto pure: "Tu ti sei fatto sbirro". E ripeto, a mio figlio... a mio figlio io non avevo insegnato assolutamente niente sino ad allora e quindi si figuri; ma già era praticamente, non lo so, forse l'aria che si respirava, tutto il contesto della... della nostra vita praticamente era basato lì, anche se io, a dire il vero, stavo molto tempo a lavorare, quindi mi allontanavo un pò da... sempre diciamo, da quell'ambiente. Ma lo vivevo perché i miei genitori, quindi mio padre, tutti i miei zii, tutti i



miei amici erano... erano in "Cosa Nostra" e quindi ovunque... ovunque mi giravo vedevo persone che erano tutte in Cosa Nostra."''''''

Richiesto di precisare che cosa fosse frattanto cambiato visto che comunque nel momento dell'affiliazione ben conosceva le regole e la vita di "Cosa Nostra", il collaboratore ha fornito il seguente ulteriore chiarimento : “Guardi, quando io sono stato combinato intanto non... cioè, sino a quando non sono entrato praticamente in quella stanza io non sapevo pienamente quello che dovevo affrontare, perchè nessuno me ne aveva mai apertamente parlato, quindi non si era mai parlato... non si era mai parlato di commettere omicidi o ancora... o tante... o tante altre cose. Quindi io effettivamente non sapevo a cosa andavo incontro quando sono stato combinato. E proprio per questo motivo dovevo evitare a tutti i costi, appunto, che all'età avanzata i miei figli cadevano anche loro in questa... in questa trappola, chiamiamola”.

Nel corso del controesame il Ferrante ha anche ammesso che già in altri periodi della sua militanza in “cosa nostra” aveva cominciato ad avvertire disagi per la sua appartenenza al sodalizio ed il bisogno di allontanarsene.

Sul punto ha dichiarato testualmente:

FERRANTE : - ... a dire il vero ho cercato diverse volte di uscire da "Cosa Nostra". Uno... per la verità, uno degli episodi e .. io non lo ricordo di averlo... cioè, non so se l'ho detto proprio in questo processo o l'ho detto in altri processi, non lo ricordo. Praticamente quando io ho detto che anche il portiere praticamente era morto, cioè quindi una persona innocente era morta a causa, diciamo, di questo attentato, il Pippo Gambino ha avuto una brusca, diciamo, un pò... una reazione un pò cattiva nei miei confronti, dicendomi che io non avrei dovuto per nessun motivo al mondo permettermi più di fare..., di dire una cosa del

genere; anzi, mi disse, dice: "Per questa volta ti sei permesso a dirlo a me - dice - non ti rischiare mai più a dire una cosa del genere". Quindi, già allora avevo pensato di cercare di andare via da "Cosa Nostra". Successivamente c'è stata un'altra occasione: praticamente avevo detto che volevo andare via da Palermo perchè il lavoro non andava molto bene e quindi volevo allontanarmi da Palermo. È chiaro che il motivo era quello lì, cercare di andarmene, quindi non avere più a che fare con "Cosa Nostra", quindi con loro. E il Pippo Gambino, sempre in un'occasione del genere, scherzando, mi disse, dice: "Non... - dice - va bè, se... se non ti va di stare qui - dici - ti faccio andare... vuoi andare in America? - dici - Ti faccio andare da Saro... da Saro Naimo". Saro Naimo è un uomo d'onore della nostra stessa famiglia di San Lorenzo, e anche lì, praticamente, sarei stato... cioè, non sarei stato nella padella, ma sarei rimasto sicuramente nella brace. Quindi non avrei fatto un salto di qualità. Quindi, diverse volte ho provato ad uscire da "Cosa Nostra", ma da "Cosa Nostra" non credo sia possibile, anche perchè ho esperienze dirette di persone che solo perchè hanno avuto qualche disappunto ci sono rimaste secche, quindi, cioè, sono stati praticamente uccisi. """"""""

Ha inoltre precisato che tra la iniziale determinazione di dissociarsi a quella di piena collaborazione era trascorso un breve lasso di tempo - una settimana o poco più - e che aveva immediatamente riferito quanto a sua conoscenza sui più gravi fatti tra i quali le stragi di via Pipitone Federico, di Capaci, di via Croce Rossa, di via D'Amelio, l'omicidio dell'europarlamentare Salvo Lima e tanti altri omicidi meno noti.

Con specifico riferimento alla strage del dr. Borsellino e della scorta ha dichiarato, anche alla luce di quanto appreso successivamente, di essere stato il primo collaboratore a parlarne ("adesso lo posso dire che il Cancemi non ne aveva affatto parlato").

Il Ferrante ha fornito anche qualche informazione sullo specifico ruolo svolto in relazione ad altri gravi fatti criminosi, ed in particolare: per l'omicidio dell'on. Lima aveva ricevuto disposizioni di individuare la zona, le strade e le vie di fuga nonché di informare telefonicamente circa l'arrivo e la partenza della vittima; in occasione dell'omicidio del dr. Cassarà aveva usato un'auto rubata per bloccare l'uscita del palazzo di via Croce Rossa, per evitare qualsiasi tipo di fuga da quello stabile; per la strage di Capaci, infine, il suo ruolo era stato quello di cercare un posto idoneo per collocare l'esplosivo, anche se poi ne era stato scelto uno diverso, eseguire "le prove a velocità", ricevere la telefonata e quindi avvicinarsi all'aeroporto per vedere la macchina che passava e segnalarla in tempo.

Riferiva, inoltre, di avere partecipato ad altri omicidi fra i quali quello di un imprenditore, l'ingegnere Luigi Rainieri, di tale Emanuele Piazza "che diceva di essere dei Servizi Segreti", di uno dei fratelli Puccio, che lavorava al cimitero dei Rotoli, e di altri soggetti meno noti.

A specifica domanda ha precisato che in relazione alle stragi per le quali aveva ammesso il proprio coinvolgimento, al momento della collaborazione non era stato ancora chiamato in correità da altri soggetti né gli erano stati notificati provvedimenti restrittivi, e che per l'omicidio dell'on. Lima era stato il primo a fornire un rilevante contributo probatorio.

Ulteriori rilevanti contributi probatori hanno riguardato l'indicazione di luoghi di custodia di armi, esplosivi, detonatori, agende ed appunti in codice concernenti le estorsioni commesse nel territorio di San Lorenzo, beni acquistati illecitamente sia di carattere personale che appartenenti alla famiglia mafiosa di S.Lorenzo.

Ha riferito di avere frattanto riportato numerose condanne con il riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella speciale prevista per i collaboratori, come nel caso del processo per gli omicidi dell'on. Lima e del dr. Cassarà.

Con specifico riferimento alla strage per cui è processo, che il collaboratore ha collocato tra la fine di luglio e l'agosto del 1983 anche grazie al ricordo che in quell'anno si era recato in Brasile per vedere il carnevale, il collaboratore ha dichiarato quanto segue.

A quell'epoca svolgeva l'attività di autotrasportatore e guidava personalmente il suo camion.

Aveva già commesso omicidi per conto di "cosa nostra" su incarico di Pippo Gambino anche perchè suo padre gli aveva detto di fare tutto quello che gli veniva richiesto da quest'ultimo, con il quale aveva assidua frequentazione, incontrandolo almeno due volte la settimana presso l'abitazione di Salvatore Buffa ovvero presso un magazzino nella disponibilità di Mario Troia, ubicato sotto l'abitazione del fratello, Enzo Troia, vicino all'ospedale "Cervello".

Ha riferito che il suo coinvolgimento nella strage di Via Pipitone Federico risale al giorno precedente all'evento- forse la sera o il pomeriggio del giorno prima - allorchè il Gambino gli disse che l'indomani mattina "avevano(mo) da fare una cosa, quindi c'era da fare", locuzione, questa, che nel gergo di "cosa nostra" "chiaramente significa sempre affari illeciti".

Il Gambino non gli aveva detto cosa si dovesse fare, ma solo che l'indomani mattina doveva farsi trovare di buon'ora - intorno alle ore sette - in un certo posto sito "nelle vicinanze di un parcheggio che si trovava ....in via Regione Siciliana, .. all'altezza del Motel Agip, e

quindi, andando ... in direzione da Palermo verso Punta Raisi sul lato destro”.

Riferiva di non ricordare il nome della piazza o della via, ma per consentirne l'individuazione precisava che a quel tempo nelle vicinanze c'era l'esercizio commerciale "Pavan Elettronica"; si trattava di un piazzale abbastanza ampio con un parcheggio, forse anche custodito, di camion e autocarri, che conosceva bene perché vi si era recato qualche volta per accompagnare il Pippo Gambino a qualche appuntamento con Raffaele Ganci.

A specifica domanda chiariva che, conformemente alla prassi comportamentale degli uomini d'onore, non aveva chiesto al Gambino cosa si dovesse fare, anche perché questi nulla gli aveva detto al riguardo e quindi non poteva essere lui a chiedere.

Recatosi all'appuntamento con la Golf GTI di colore metallizzato di cui disponeva si era incontrato con il Gambino, intorno alle ore sette del mattino e comunque “di buon mattino”, il quale gli disse che avrebbe dovuto seguirlo alla guida di un camion a bordo del quale ad un certo punto del percorso sarebbe salito Nino Madonia, raccomandandogli di fare tutto quello che quest'ultimo gli avrebbe detto.

Non ricordava se il camion fosse all'interno del “recinto, quindi del posteggio o fuori”; era certo però che le chiavi erano appese per cui dopo avere posteggiato l'autovettura aveva seguito il Gambino.

Riferiva che il Gambino si era presentato in quel posto da solo a bordo di una Renault 5 TX, di cui possedeva tre esemplari di colore diverso - tutte acquistate presso la concessionaria “Indomar” nei pressi del Motel AGIP ed intestate a persone defunte - oltre ad una Mercedes; ricordava il modello particolare perchè diverse volte aveva guidato quelle autovetture ed era l'unica della serie che aveva il servosterzo, ma non era

in grado di precisare se fosse quella verde o l'altra, forse, amaranto, mentre non ricordava il colore della terza.

Il camion era del tipo “Leoncino” ribaltabile e sul cassone posteriore vi erano dei fusti in lamiera da duecento litri che si usano per trasportare la calce e delle tavole, tipica attrezzatura per l’edilizia, già usate.

Descriveva la struttura del camion, precisando che era composto da una cabina ed un cassone ribaltabile sul quale c’era “ ...un arco in ferro con la rete metallica che è chiamato, appunto, paracabina e serve proprio a salvaguardare la parte posteriore della cabina, fornita di un grosso oblò o due oblò che servono a guardare nella parte posteriore” ed attraverso i quali si “vede perfettamente cosa c'è nel cassone”.

Il Ferrante ha inoltre riferito di avere notevole dimestichezza con i camions e che pur essendo abituato a condurre automezzi ben più grossi di quello non aveva avuto alcun problema a guidare quel Leoncino.

A specifica domanda ha dichiarato di non essere in grado di precisare per quanto tempo si trattennero in quel posto, ma certamente si era trattato di pochi minuti.

Quanto all’itinerario seguito, il collaboratore ha dichiarato di poter indicare come punto di riferimento villa Sperlinga, nel senso che erano transitati nelle vicinanze di detta villa dirigendosi verso il centro della città, ma non era in grado di precisare quali strade avessero percorso, essendo quasi tutte simili; era certo però che proprio nei pressi di villa Sperlinga, si era fermato per fare salire a bordo il Madonia, il quale si era fatto trovare a piedi “all'angolo” e dopo avere scambiato qualche parola con il Gambino – colloquio che non aveva avuto la possibilità di percepire - aveva preso posto nella cabina.

Non sapeva con quale mezzo e con chi il Madonia fosse giunto in quel posto, avendolo egli trovato a piedi da solo sul marciapiede ad aspettarli.

Dichiarava di non essere in grado di quantificare i minuti impiegati per raggiungere il luogo di incontro con il Madonia, riferendo tuttavia che a quell'ora non c'era traffico anche perchè si era in piena estate.

Il Ferrante ha dichiarato che allora conosceva già da tempo Nino Madonia anche perché in precedenza insieme a lui ed al fratello Salvo Madonia avevano collocato una bomba all'ippodromo sotto una scala.

Pur non essendo in grado di collocare nel tempo l'episodio criminoso, ribadiva comunque di conoscere il Nino Madonia fin da ragazzo.

Ha inoltre riferito che quella mattina l'abbigliamento del Madonia era insolito perchè indossava "dei jeans e una maglietta praticamente sporchi di calce. Era... era praticamente vestito ...come un muratore", precisando che in quelle condizioni non lo aveva mai visto "nè prima nè dopo".

A specifica domanda non era in grado di precisare se indossasse dei pantaloni lunghi o corti, ma era certo che fossero molto consumati, sporchi e del tipo jeans; si trattava, cioè, di un tipico abbigliamento da lavoro del tutto insolito per il Madonia.(f.116,ud.26/3).

Il Madonia teneva in mano un sacchetto di plastica – “ tipo questi della spesa che si fanno nei vari supermercati” - ed appena salito sulla cabina gli aveva riferito “dove dovevano(mo) andare”; il Gambino frattanto si era allontanato e lo aveva rivisto successivamente nella zona dell'attentato, così come altre persone tra le quali Ganci Raffaele, Brusca Giovanni e Francesco Paolo Anzelmo.

Con specifico riferimento a quest'ultimo, in sede di controesame, ha precisato di averlo visto insieme a Pippo Gambino, mentre il Ganci Raffaele ricordava di averlo notato da solo; non escludeva, però, di avere visto anche quest'ultimo, una volta, con il Gambino.(f.112,ud.26/3).

Non ricordava, invece, di avere notato la presenza di Ganci Calogero.

Nel ricostruire l'itinerario seguito, il Ferrante, dopo avere precisato di non conoscere bene i nomi delle vie, perché in quella zona “sembrano tutte uguali”, ha testualmente riferito:

“... in quel punto sembrano tutte uguali, a partire, diciamo, da via Notarbartolo ad arrivare a villa Sperlinga. Cioè, non riesco a quantificare quante traverse ci sono. Comunque posso dirle che praticamente noi siamo andati in direzione da via Libertà in direzione nord, quindi, diciamo, da Monte Pellegrino in direzione nord. Seguivamo questa strada. Poi ho appreso chiaramente quando ci siamo fermati che si trattava di via Pipitone Federico, ma io, cioè, sino ad allora non sapevo come si chiamava quella strada....Era il Madonia che praticamente mi ha indicato che strada dovevamo fare e dove praticamente dovevamo fermarci. Difatti da quando l'ho preso sino al posto dove ci siamo fermati, praticamente diciamo che era molto... molto vicino. Ricordo soltanto che il senso di marcia era quello, diciamo, a salire proprio dalla via Libertà, anche se noi non siamo andati, diciamo, in via Libertà per arrivare proprio in quel posto. Quel posto che poi, chiaramente, adesso posso... posso indicare con precisione perchè si trattava del palazzo, quindi della portineria dove poi c'è stata l'esplosione. E posso dirle con certezza che noi ci siamo fermati... praticamente c'è il portone, quindi dell'ingresso dove poi è scoppiata la bomba, una traversa che ricordo che non si poteva girare sulla destra e quindi ancora prima, praticamente, ci siamo fermati noi. Credo che in linea d'aria, diciamo, da lì a dove è successo il fatto potevano esserci, non lo so, trenta - quaranta metri, ma non... non di più.”

A specifica domanda ha quantificato in circa un chilometro la distanza percorsa dal luogo dell'incontro con il Madonia e quello dell'attentato,



precisando inoltre di non avere visto inizialmente cosa contenesse quel sacchetto.

Ha inoltre riferito che durante il tragitto, prima di posteggiare il camion, il Madonia gli aveva detto che dopo “il botto” avrebbero dovuto allontanarsi immediatamente da quel posto.

Il Ferrante ha tuttavia precisato che l’attrezzatura presente sul cassone del camion lo aveva indotto a ritenere che l’attentato sarebbe stato eseguito con altre modalità in quanto aveva pensato che i bidoni potessero contenere “un fucile o un lanciamissili o qualcosa del genere”, aggiungendo che lo stesso Madonia, durante la sosta in quel posto, gli aveva riferito “che già era da una settimana che spostavano macchine e che mettevano praticamente delle macchine, sempre le stesse... cioè, sempre lo stesso tipo di macchina per non fare allarmare nessuno”, ma che non gli “aveva assolutamente preannunciato nient'altro”, né spiegato le finalità di quelle sostituzioni di autovetture, ipotizzando, al riguardo, che il Madonia forse riteneva che Pippo Gambino lo avesse informato del piano esecutivo.

Quanto alla posizione del camion durante la sosta nella via Pipitone Federico, il collaboratore ha precisato che il mezzo era posteggiato “nello stesso lato della portineria” con “direzione che va da via Libertà verso il viale Michelangelo, quindi verso nord” con “le spalle al mare... e quindi anche a via Libertà”, aggiungendo testualmente: “..senza nessun tipo di precauzione, anche perchè poi dovevamo... cioè, appena ci sarebbe stato il botto praticamente dovevamo andare via subito e credo che sia stato lasciato addirittura in... in doppia fila, ma ripeto, non c'era problema di traffico, quindi non abbiamo trovato nessun tipo di problema a lasciarlo in quel modo lì”.

Nel corso dell'esame condotto dal presidente il Ferrante non ha escluso che il camion fosse stato posteggiato sul lato sinistro, dichiarando testualmente (f.99, ud.26/3): “ Poi... poi per la verità, se è stato sul lato sinistro, cioè se poi era sul lato sinistro, diciamo, della portineria io onestamente non lo so, perchè, ripeto, da lì non ci sono mai più passato”.

Ha inoltre precisato di avere posteggiato in quel posto in base alle indicazioni del Madonia e che “la visibilità era praticamente totale, perchè .....dal camion che generalmente è più alto di un'autovettura si riesce a vedere chiaramente meglio, quindi si vedeva perfettamente tutta la strada che c'era davanti”.

Con riferimento ai minuti successivi alla sosta con il camion nel posto sopra descritto ed alle persone notate nella zona dell'attentato, il Ferrante ha riferito di avere notato “un movimento di macchine” ed il Brusca posteggiare un'autovettura, di cui non ha saputo precisare il tipo - “proprio vicino alla portineria dove il Nino Madonia guardava continuamente e diceva che, praticamente, era quello lì il posto....” - dopo di che si era diretto a piedi “dalla parte della portineria” verso il camion (“verso di noi”) senza tuttavia raggiungerlo (“ma non è venuto direttamente lì da noi”), in quanto aveva imboccato una traversa, sulla destra, forse a senso unico.

Nel corso dell'esame condotto dal presidente, il Ferrante, richiesto di precisare se il riferimento alla svolta a destra operata dal Brusca mentre procedeva a piedi verso il camion dovesse essere inteso rispetto al punto di osservazione dello stesso dichiarante ovvero rispetto alla stessa direzione di marcia del Brusca, ha precisato quanto segue (ff.102-3, ud.26/3): “Perchè praticamente, cioè, l'ho visto scendere a piedi e poi, praticamente, se... se ne è andato, diciamo, da una traversa che era a

senso unico, quindi ha gi... a destra....Allora, il Brusca mi veniva di fronte, perché scendeva, quindi, alla mia destra....Ricordo che non potevo girare sulla destra.....**Allora praticamente scendendo il Brusca girò alla sua sinistra”.**

È chiaro pertanto che il Ferrante aveva inizialmente fatto riferimento al proprio punto di osservazione e che la traversa in questione era a senso unico e con divieto di svolta a destra rispetto alla propria direzione di marcia.

Continuando nella sua narrazione delle fasi successive, il collaboratore ha dichiarato che appena giunse un'Alfetta blindata Nino Madonia scese dalla cabina del camion e salì sul cassone, portando con sé il sacchetto.

Trascorsi pochi minuti si era verificata l'esplosione, descritta dal Ferrante come un momento in cui “si è oscurato tutto, cioè praticamente non si vedeva più niente.....”, dopodiché il Nino Madonia aveva cominciato a bussare alla cabina del camion, ed egli, voltatosi indietro, aveva notato il predetto che “era intento..... a richiudere l'antenna del telecomando e metterla nel sacchetto”.

Nino Madonia era quindi risalito nella cabina ed egli aveva messo in moto il camion.

Il Ferrante ha ipotizzato che in quel frangente dovette essersi verificato un malinteso perchè egli aveva ritenuto che il Nino Madonia dovesse prendere posto sulla cabina per poi andare via, “invece forse lui intendeva che dovevamo andare via praticamente immediatamente dopo il botto, quindi lui sarebbe rimasto sul cassone del camion”, e ciò aveva desunto dal fatto che il Madonia, dopo avere richiuso l'antenna, aveva cominciato “a dare pugni sulla cabina del camion”.

Sulla struttura e sulle dimensioni del telecomando il Ferrante ha dichiarato di poter fornire “indicazioni molto generiche”, precisando che l'antenna “era di quella tipo a stilo, quindi quella che si richiude su se stessa. Il telecomando... era di colore nero, piuttosto voluminoso”, precisando che aveva avuto modo di rilevarne le dimensioni “dal sacchetto” vedendolo solo per qualche istante.( “questo è quello che ho... ho visto così, in un attimo”).

A specifica domanda circa l'itinerario e la direzione seguiti per allontanarsi subito dopo l'esplosione, il Ferrante ha dichiarato:

“ Quando ci siamo allontanati ricordo che praticamente abbiamo fatto una strada, appunto, che girava sul lato sinistro, quindi nuovamente a sinistra e praticamente siamo ripassati da via Pipitone Federico, la traversa più in giù;..... abbiamo attraversato ... di nuovo la via Pipitone Federico non dal posto dov'eravamo, diciamo dalla traversa più vicina a via Libertà, ecco, per intenderci”.

Su indicazioni dello stesso Madonia si era quindi diretto verso Villa Sperlinga nei pressi della quale il predetto era sceso dal camion portando con sé il sacchetto; precisava di avere lasciato il Madonia grosso modo là dove lo aveva prelevato prima, di non avere avuto “né il tempo né l'occasione” di notare in quel posto la presenza di altre persone conosciute ad attenderlo né di una autovettura precedentemente lasciata in sosta dallo stesso Madonia.

Frattanto era sopraggiunto anche il Gambino il quale gli aveva “battuto la strada” fino al posteggio in cui avevano precedentemente prelevato il camion, dirigendosi poi, su indicazione del primo, ciascuno con la propria autovettura, a casa di Mario Troia.

Escludeva di essere passato da Piazza Leoni e dalla “Statua” di Piazza Vittorio Veneto.

Rettificando quanto in precedenza dichiarato, il Ferrante ha riferito quanto segue:

FERRANTE : - “Adesso devo fare alcune precisazioni che forse non avevo fatto precedentemente, perchè quando siamo arrivati a casa di Mario Troia praticamente siamo... siamo rimasti lì, non so, qualche... sicuramente qualche... qualche ora.

P.M. : - "Siamo rimasti" chi? Chi eravate?

FERRANTE : - Eh, siamo rimasti, appunto, io e Pippo Gambino e il Mario Troia era lì. Mentre prima avevo detto che il Mario Troia non era presente praticamente a quando avevamo parlato e a quello che si era detto, la cosa non risponde a realtà. La realtà è, praticamente, che Mario Troia ho capito perfettamente che era a conoscenza del fatto anche se Mario Troia lì non c'era. Ma quando siamo ritornati, praticamente, Mario Troia era a conoscenza, diciamo, di quello che era successo o quello che doveva succedere. Questo... questo glielo devo dire, perchè credo che precedentemente non... non ne avevo parlato.

P.M.: - Ma signor Ferrante, non ne aveva parlato perchè era un'omissione frutto di una dimenticanza o per altre ragioni?

FERRANTE : - No, a dire il vero all'inizio non ricordavo effettivamente i discorsi che c'erano stati con Pippo Gambino e il Mario Troia. Poi c'era il fatto, chiaramente, che non è una scusante, ma c'era il fatto che praticamente il Mario Troia era una persona ancora libera, anzi era latitante e avevo, diciamo, approfitti... no approfittato del fatto che io non ne avevo parlato; avevo approfittato del fatto che non avevo ricordato veramente questi... questi particolari.

PRESIDENTE: - Lo vuole chiarire meglio, scusi?

FERRANTE : - Sì. E allora, io a Mario Troia... anche perchè successivamente Mario Troia l'avevo chiamato in causa per altri fatti di

sangue. E questo, diciamo, che precedentemente quando ne avevo parlato, avevo dimenticato la presenza e alcuni discorsi che c'erano stati con Mario Troia. Quindi diciamo che è stato questo il fatto che... diciamo, ne avevo approfittato del fatto che non ne avevo parlato, ma... adesso, chiaramente, il discorso devo dirlo in modo completo.

P.M. : - Cioè, lei quando lo ha ricordato che Mario Troia, parlando con voi, si dimostrava perfettamente a conoscenza di quello che era successo?

FERRANTE : - L'ho ricordato successivamente per alcuni particolari. Per alcuni particolari e perchè il Mario Troia, praticamente, poi doveva mandare qualcuno a riprendere il camioncino che era rimasto praticamente lì, quindi nel parcheggio.

P.M. : - Ecco, lo ha ricordato dopo. Io volevo capire, anche per comprendere bene il senso di queste sue dichiarazioni: lei è stato interrogato sul punto, sull'omicidio, sulla strage del dottor Chinnici, dei Carabinieri e della sua scorta, il 16 luglio del '96, quindi nella prima fase della sua collaborazione. Lei questo particolare della conoscenza di Mariano Troia, di Mario Troia, lo ha ricordato dopo il luglio '96 o già lo ricordava a quel momento e non lo ha voluto indicare perchè il Troia era latitante?

FERRANTE : - No, forse non... non sono stato molto chiaro. Io quando ho parlato di questo fatto, non ricordavo la presenza... non la presenza, perchè, ripeto, la presenza lì, il Mario Troia, non... non la ricordo perchè non c'è stato. Ho ricordato successivamente alcuni... cioè, il particolare soprattutto del fatto che il camion lo doveva andare a... cioè, lo doveva mandare a riprendere il Mario Troia. E chiaramente questo... da questo capisco che il Mario Troia, praticamente, era a conoscenza del... di quello che era successo. E diciamo che mi andava

bene soprattutto per il fatto che il Mario Troia era latitante, e quindi avrebbe potuto in ogni caso creare... avrebbe potuto fare qualcosa, diciamo, nei confronti forse della mia famiglia. Anche perchè, ripeto, i miei vivono ancora a Palermo. Ma già, precedentemente, il...

FERRANTE (dopo una breve interruzione del collegamento) - Sì, volevo aggiungere che... cioè, il fatto che lo abbia dimenticato in precedenza è reale, anche perchè, ripeto, poi il Mario Troia l'ho chiamato in causa per altri fatti sicuramente non... non meno gravi di questo. Quindi, ripeto, è stato questo il fatto. Ma ripeto, poi, avendo ricordato alcuni particolari, è chiaro che adesso questa è la sede per... per dire tutto quello che... che ricordo.

PRESIDENTE: - Il Pubblico Ministero però le aveva chiesto se alla data in cui aveva reso un certo interrogatorio, mi pare nel luglio del '96, lei in quella sede era già consapevole del fatto di... Aveva già ricordato meglio o a quella data effettivamente i suoi ricordi non erano ancora certi?

FERRANTE : - No, no.

PRESIDENTE: - E se ne ricordò dopo.

FERRANTE : - No, a quella data non ricordavo la presenza di... di Mario Troia. Difatti non ricordavo... cioè, alcune delle cose che credo di avere ricordato in più rispetto a quella data, anche perchè credo che a parte quell'interrogatorio non... non ce ne siano stati altri su questo... su questo fatto. Alcuni particolari ricordo che... che ho detto adesso in più, credo che siano il fatto che il Nino Madonia mi abbia detto che già da qualche settimana spostavano i mezzi, e dal fatto che, ripeto, Mario Troia sapeva... cioè, doveva andare praticamente... doveva andare a fare... a prendere il mezzo che era rimasto lì. Quindi, questi sono i particolari che... che ho ricordato e che ho detto in questa sede, perchè è

chiaro che questa è la sede che... dove avrei dovuto aggiungere questi particolari. Perché prima non credo che ci sia stata altra occasione a parte quella del novan... del luglio '96, mi pare.

P.M.: - Quindi, per chiudere sul punto e per capirci bene definitivamente, lei quando dice: "Ho approfittato", intende riferirsi al fatto che noi non siamo venuti più ad interrogarla sul punto e quindi lei non... non ci ha mandato a dire che voleva rendere ulteriori dichiarazioni. In questo senso ne ha approfittato?

FERRANTE : - E... sapendo che ero imputato in questo processo è chiaro che in questa sede avrei potuto, praticamente... dire gli altri ricordi che avevo, appunto, ricordato.

P.M.: - L'unica circostanza... o meglio, la circostanza che le fa capire che il Troia fosse già a conoscenza di quello che era successo, è soltanto quella del fatto che doveva mandare a recuperare il camion oppure dal contesto del discorso lei capisce che il Mario Troia era a conoscenza di quello che era successo, dell'obiettivo che era stato eliminato?

FERRANTE : - No, il particolare, diciamo, con precisione che mi fa ricordare con esattezza, diciamo, che il Mario Troia sapeva qualcosa è... scaturisce proprio dal fatto che lui doveva mandare qualcuno a ritirare quel mezzo lì. Poi qualche altro particolare, diciamo, che mi fa ricordare, ma quello è avvenuto, praticamente, credo proprio quando c'è stato... mi pare l'edizione del giornale "L'Ora", che era nel primo pomeriggio. Allora, mi pare, che il giornale "L'Ora" la prima edizione usciva... cioè l'edizione usciva credo alle 14.00, alle 15.00 del pomeriggio, e parlando, diciamo, di quello che era successo, il Pippo Gambino e il Mario... ma più che altro il Pippo Gambino veramente, perché io ho rappresentato il fatto che cioè in quell'occasione, praticamente, era morto anche il portiere che, secondo me, non c'entrava assolutamente niente. E il Pippo



Gambino, praticamente, mi ha detto che era tutto calcolato, perchè il portiere era un carabiniere. Non so se era realmente un ex carabiniere o carabiniere nel modo in cui si comportava.

P.M. : - Lo disse Gambino questo, ha detto?

FERRANTE : - Sì, è stato un discorso che, praticamente, disse Gambino, ma Mario Troia era lì. Ma questo è stato nel pomeriggio. Cioè, praticamente, quando è uscita l'edizione del giornale.

Il collaboratore ha spiegato anche le ragioni per le quali la scelta era caduta sulla sua persona per svolgere quel compito, precisando che nessun altro della “famiglia” sapeva guidare mezzi pesanti, ed in particolare Salvatore Biondino che, a quanto pare, avrebbe dovuto essere incaricato, mentre il Gambino, che pur sapeva condurre mezzi pesanti, già all'epoca soffriva di dolori alle ginocchia e molto spesso aveva delle difficoltà pure a scendere dall'autovettura, sicchè, era presumibile, ad avviso del Ferrante, che per tale ragione fosse stato ritenuto inidoneo a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza ed esigenze di fuga.

Quanto al tipo di esplosivo il collaboratore non ha saputo fornire alcuna indicazione, mentre in ordine al telecomando ha precisato che lo stesso era fornito di qualche leva che aveva intravisto, perché sporgente, quando si era girato verso il cassone sul quale si era posizionato il Madonia.

Il collaboratore è stato inoltre esaminato su altri specifici punti.

Innanzitutto ha fornito ulteriori conferme in ordine alla funzione di base logistica ed operativa del fondo Pipitone, sito nel quartiere dell'Acquasanta vicino la “manifattura tabacchi”, dove abitava Galatolo Vincenzo, uomo d'onore del mandamento di Resuttana nel cui territorio era ubicato quell'immobile (detto "u bagghiceddu"), più volte utilizzato in occasione di fatti criminosi fra i quali l'omicidio Puccio e la strage di

via Croce Rossa, nonché per riunioni, quantomeno a far data dai primi del 1983 e cioè da quando il gGmbino era stata nominato capomandamento (“quando si diceva: "Hammu a ghiri a 'u bagghiceddu" si intendeva proprio casa di Enzo Galatolo”).

Riferiva di avere più volte visto il Madonia Nino in quel fondo dalla fine del 1982-inizio 1983 in occasione degli anzidetti episodi criminosi per la cui esecuzione erano partiti da quel posto.

Sul ruolo di quest’ultimo in occasione dell’attentato dinamitardo all’ippodromo, sopra ricordato, il Ferrante ha riferito innanzitutto che si era trattato chiaramente di un attentato a scopo di estorsione nei confronti della società che gestiva l’ippodromo ed inoltre che il suo coinvolgimento insieme al Madonia andava ricollegato alla contiguità territoriale dei rispettivi mandamenti e delle famiglie corrispondenti (San Lorenzo e Resuttana), nella cui area di influenza ricadevano alcune zone limitrofe come, ad esempio, la Favorita e una parte della via Belgio.

In occasione di quell’attentato era stato usato un ordigno esplosivo preparato dai Madonia, collocato sotto una scala, e la miccia era stata attivata dallo stesso Madonia.

Ha inoltre riferito che con quest’ultimo aveva commesso numerosi reati tra i quali il sequestro di Claudio Fiorentino.

A specifica domanda il Ferrante ha fornito alcune indicazioni in ordine al luogo di abituale dimora del Madonia Antonino, riferendo quanto segue.

FERRANTE : - Sì, il Nino Madonia praticamente risiedeva a Palermo; anzi, con esattezza... Allora, posso dirle che innanzitutto nei primi anni '80 e quindi sicuramente anche in quel periodo il Nino Madonia abitava in via Villa Giocosa, che praticamente si trova nel nostro mandamento. Anche se avevano una casa praticamente a piazza San Lorenzo e

avevano, diciamo, il pollaio in contrada, diciamo, Patti. Ma il Nino Madonia anche quando non era praticamente latitante non abitava, diciamo, abitualmente con... (con i loro), da quando, praticamente, lo... lo conosco io. Cioè, anche se allora non era latitante, praticamente, lo... lo faceva.

P.M. : - Lo faceva che cosa? Di abitare da solo?

FERRANTE : - Sì, praticamente abitava da solo e credo che proprio in quel periodo abitava in... come gliel'ho detto un attimo fa, in via Villa Giocosa o in quella zona lì.

P.M.: - Quando dice "in quel periodo" ci riferiamo al periodo della strage Chinnici?

FERRANTE: - No, non esat... cioè, non... non ricordo se effettivamente in quel periodo, ma ripeto, nei primi anni '80 abitava in... in quel... lì praticamente diciamo che era nel nostro mandamento, in via Villa Giocosa.

Per un periodo di tempo so che ha abitato all'Addaura, però adesso, cioè, individuare il periodo di quando abitava lì o in altri posti questo, chiaramente, non... mi riesce difficile a dirlo. Comunque, so che ab... è chiaro, abitava a Palermo.

P.M. : - Lei sa se si sia mai recato all'estero per periodi più o meno lunghi?

FERRANTE : - No, all'estero no, tranne quando era detenuto, ma quando era libero non mi risulta che sia mai stato all'estero.

PRESIDENTE: - Come sarebbe a dire "tranne quando era detenuto"?

FERRANTE : - Appunto, quando era detenuto non... forse non si trovava a Palermo, ma quando... quando, diciamo, era libero o libero... anche se, ripeto, faceva, diciamo, praticamente una vita sempre da latitante e da quello che so io abitava sempre a Palermo.

P.M. : - Lei lo incontrava spesso?

FERRANTE : - Sì, praticamente si vedeva regolarmente.

P.M. : - Ha avuto mai notizie di viaggi del Madonia in Germania o in Svizzera?

FERRANTE : - No, veramente viaggi del Nino Madonia reali in Svizzera o in Germania non mi risulta, però posso dirle a proposito di questo una cosa: durante il processo Agrigento + 61 il Nino Madonia parlava che doveva far venire un testimone, forse era una... una signora che doveva testimoniare a suo favore che in quel periodo lui... in certi periodi praticamente era al nord Italia o qualcosa del genere e ma... va bè, e chiaramente si sapeva che era... diciamo che non era una cosa reale. Ma questo è stato, chiaramente, durante il processo di Agrigento + 61, quando eravamo a volte in cella assieme o all'aria assieme. Si parlava più o meno di questa... di questo. Ma non... senza andare nei particolari. Comunque, so qualcosa del genere, ma ripeto, se lui sia stato realmente in Svizzera o in Germania questo non mi risulta.

P.M. : - Ma scusi, questa signora abitava in Svizzera o in Germania?

FERRANTE : - Ma no, non mi pare che si trattava della Svizzera o della Germania, perchè mi pare che parlava del nord Italia, che questa signora avrebbe dovuto riferire che lui in alcuni periodi si trovava al nord Italia. Ma di Svizzera e Germania no, non mi risulta.

P.M. : - E mi dica una cosa: il fatto che lei ha detto chiaramente: "Non si trattava di una cosa reale", è una cosa che le disse o le fece capire Antonino Madonia? Oppure è una sua deduzione?

FERRANTE : - No, no, no, mia deduzione no. A parte che, ripeto, io non so... cioè, non ne sono a conoscenza che lui sia stato realmente in Germania o in... o in Svizzera; era una cosa, praticamente, che mi faceva capire. Cioè, era una carta che praticamente si... si giocava, ma non...



che non mi è stato detto, quindi dalla mattina a quando è successo il... l'attentato, ma non... onestamente non lo avevo mai sentito dire neanche prima il... diciamo, il nome del dottore Chinnici, quindi... non lo conoscevo neanche di nome.

PRESIDENTE: - Quindi, in sostanza, mentre lei era al volante del camion e aveva accanto Nino Madonia, lei non gli chiese: "Ma che cosa ci stiamo a fare qui? Chi è l'obiettivo del nostro... del nostro progetto criminoso?" Lei neanche in quel momento sapeva che l'obiettivo era il Consigliere Istruttore Chinnici.

FERRANTE : - No, assolutamente. Ripeto, io ho semplicemente eseguito... anche perchè a Nino Madonia, essendo una persona... anche se la conoscevo... la conoscevo bene, ma essendo una persona estranea alla nostra famiglia io non avrei avuto neanche il diritto di chiedere: "Ma che stiamo andando a fare?" Perchè... perchè la persona che me lo avrebbe dovuto dire, in ogni caso, non era Nino Madonia, ma mi avrebbe dovuto informare Pippo Gambino, cosa che non ha fatto; non ha fatto perchè abitualmente non... si faceva così. Ma ripeto, io la persona del dottore Chinnici non... cioè, prima non lo avevo mai sentito dire.

PRESIDENTE: - Quindi, in sostanza, le si è reso conto di avere partecipato alla strage in cui perse la vita il dottore Chinnici soltanto quando lo seppe dai giornali, in sostanza.

FERRANTE : - Mi sono reso conto di avere partecipato alla strage quando, praticamente, è saltato tutto in aria.

PRESIDENTE: - Che la vittima fosse il dottore Chinnici lo ha saputo dopo.

FERRANTE : - L'ho appreso dopo.

PRESIDENTE: - Senta, per quanto riguarda invece le modalità esecutive, lei si rese conto che si trattava di una carica esplosiva che

sarebbe stata attivata con un telecomando soltanto quando vide il Madonia con il telecomando in mano o già prima si era reso conto di qualcosa del genere?

FERRANTE : - No, io mi sono reso conto quando contestualmente ho visto... ho visto esplodere praticamente, diciamo, la... la bomba e poi mi sono reso conto, è chiaro che... cioè, era... era matematico per me, quando ho visto il... diciamo, il telecomando, avere capito che si trattava di una... di una bomba a distanza. Ma ripeto, io sino a quel momento potevo pure immaginare che si trattava anche di un... di un lanciamissili o... o di sparare dal... diciamo, dal... da sopra il camion con... con qualche fucile. Anche perchè, ripeto, già di fucili mitragliatori, tipo kalashnikov o altre armi, tipo lanciarazzi, cioè quelle lì le... le avevamo quelle... quelle armi, e tra l'altro... No, però, va bè, questo diciamo della prova del lanciarazzi che ha fatto proprio Nino Madonia è stata... è stata, diciamo, sicuramente dopo, ma già i kalashnikov praticamente li avevamo, quindi potevo immaginare che si sarebbe usata un'arma del genere. Cioè, il fatto dell'autobomba a distanza non lo immaginavo, ecco.

PRESIDENTE: - .....mentre il Madonia le stava seduto accanto nella cabina, prima che scendesse, prima che lei vedesse in mano al Madonia il telecomando quando... vide anche l'antenna, mi pare che lei ha detto. Prima di quel momento si era..... reso conto che il Madonia aveva un incarico specifico, di carattere strettamente esecutivo o non ancora ebbe consapevolezza di questo?

FERRANTE : - No... va bè, avevo capito che... che poteva essere lui quello che materialmente avrebbe... avrebbe dovuto... dovuto sparare, ma ripeto, quello lì io... sì, quello lo pensavo, ma di altro no.

PRESIDENTE: - Quindi lei, voglio dire, in sostanza, in quel preciso momento poteva anche pensare che si potesse trattare di un'azione omicidiaria con armi tradizionali? O si rese conto..... che comunque si trattava di modalità particolarmente, diciamo... che avrebbero potuto mettere in pericolo l'incolumità pubblica o poteva anche ritenere che si trattasse di un omicidio di tipo tradizionale, con fucili di precisione, con armi da fuoco corte? Ecco, quale fu la sua... la consapevolezza che lei ebbe in quel momento?

FERRANTE : - Io dal fatto che il Pippo Gambino mi aveva battuto la... la strada sino a... diciamo, a quando Nino Madonia è salito e dal fatto che poi, diciamo, lì... lo avevo visto girare e avevo visto altre persone, quello che esclusivamente pensavo era che si potevano usare soltanto delle armi. Cioè, allora non si spiegava altrimenti perchè il bidone, cioè i bidoni alti se non quello di nascondere delle armi lunghe. Cioè, quello era... quello immaginavo io, almeno quella era la mia convinzione sino a quel momento.

Con riferimento all'affermazione secondo la quale il Madonia era rimasto sempre con lui (f.60), il Ferrante, a specifica domanda, ha precisato che : “Questo è possibile, non ricordo con esattezza se Nino Madonia sia sceso mentre eravamo già fermi lì per qualche minuto o più di un minuto. Veramente questo non... non lo ricordo. Che io... cioè, che sia sceso io questo... questo no; che sia sceso Madonia dal mezzo per qualche minuto non... non lo ricordo con esattezza questo.....Non lo posso escludere.”

Sulla presenza di una chiesa nei pressi dell'abitazione del consigliere istruttore, il collaboratore, pur affermando di non esserne del tutto certo per la scarsa conoscenza della zona, ha tuttavia dichiarato che dovrebbe



essercene una (“dovrebbe esserci una chiesa, però..... non ricordo se si trova proprio lì”).

Ha tuttavia escluso che quella mattina, prima di posteggiare il camion, fosse passato o si fosse fermato nei pressi di detta chiesa.

#### **4. 8- L'esame comparativo delle dichiarazioni dei collaboratori e la loro sostanziale convergenza – i riscontri**

Dopo avere esposto, con ampia sintesi, la ricostruzione della fase esecutiva secondo la narrazione dei diretti protagonisti, appare opportuno riportare schematicamente le innegabili divergenze rilevabili nel loro racconto, per poi passare alla valutazione inferenziale della rilevanza probatoria delle discrasie, al fine di verificare se, dal confronto tra le dichiarazioni, emergano elementi tali da incrinare sensibilmente la loro sostanziale affidabilità ovvero se risulti comunque dimostrata la complessiva convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali.

Procedendo secondo l'ordine cronologico degli avvenimenti narrati, i punti di più evidente contrasto possono essere così sintetizzati.

**GANCI Calogero** ha riferito di essere stato incaricato - in unico contesto o in due diverse occasioni - dal padre Raffaele e da Gambino Giacomo Giuseppe di mettersi a disposizione di Madonia Antonino, incarico conferitogli mentre si trovava nella macelleria di via Lancia di Brolo alla presenza del fratello Stefano, del fratello Domenico e del cugino Anzelmo Francesco Paolo; **quest'ultimo**, invece, pur confermando l'episodio nelle sue linee essenziali, non ha citato la presenza di Ganci Domenico, né l'invito a mettersi a disposizione del Madonia, ribadendo tuttavia la piena consapevolezza del progetto criminoso da parte del predetto Ganci, avendone parlato con lui con assoluta certezza.

Del tutto marginali e comunque perfettamente giustificabili, atteso il gran numero di furti commessi ed il tempo trascorso, appaiono le incertezze del Ganci Calogero in ordine all'identità dei soggetti che avevano "adocchiato" la Fiat 126 dell'autoscuola - se cioè lui stesso ed il

cugino Anzelmo, ovvero quest'ultimo ed il fratello Stefano - a fronte delle univoche dichiarazioni rese sul punto dall'Anzelmo che ha attribuito a Ganci Stefano l'individuazione della autovettura ed il furto a quest'ultimo ed a se stesso, mentre il Ganci Calogero, come sopra ricordato, ha rivendicato la paternità dell'asportazione dell'autovettura, pur non escludendo, a seguito di contestazioni, che l'autore materiale del furto potesse essere stato il fratello Stefano.

In realtà, come sopra compiutamente ricostruito, vi fu una fase di avvistamento protrattasi per più ore, con definitiva asportazione da parte di Ganci Stefano ed Anzelmo; univocamente sintomatica del cattivo ricordo del Ganci appare, peraltro, la circostanza che questi ha dimostrato di non saper nulla dell'operazione di smontaggio delle insegne dell'autoscuola eseguita dal Di Napoli, riferita dall'Anzelmo, assumendo di avere notato quelle insegne già staccate all'interno del garage (cfr.f.84, ud.24/3/1999).

D'altra parte, la versione fornita sul punto dall'Anzelmo appare più veritiera alla luce dei numerosi particolari forniti, avendo egli evidenziato le fasi del furto, fornito indicazioni sul luogo dove l'auto venne inizialmente posteggiata per potere procedere alla rimozione delle insegne dell'autoscuola, sull'identità del soggetto che aveva svolto tale operazione, sul successivo trasporto del mezzo al Fondo Pipitone e, soprattutto, sulla data di commissione del furto - due - tre giorni prima della strage - che ha trovato puntuale riscontro nella denuncia di furto sporta dal titolare dell'autoscuola Ribaudò Andrea.

È certamente da escludere che il Ganci Calogero abbia inteso sminuire la responsabilità del fratello attribuendosi un ruolo mai svolto.

Sul punto si rinvia a quanto già rilevato in ordine al tenore delle convincenti dichiarazioni rese dal Ganci, il quale non solo ha spiegato le

ragioni della mancanza di un ricordo preciso, ma ha anche sottolineato che non aveva alcun interesse a “coprire” le responsabilità del fratello Stefano che pure aveva accusato di altri gravi delitti.

**Ganci Calogero**, a seguito di contestazioni, sopra ricordate, ha ribadito che la notte che precedette la strage non era stata eseguita alcuna prova di funzionamento del telecomando presso il fondo Pipitone, assumendo che probabilmente nel corso del verbale in data 2/8/1996 era stato forse frainteso ovvero si era espresso male, in quanto non ricordava che quella notte fossero state effettuate prove, eseguite invece qualche giorno prima.

In realtà, nonostante la rettifica dibattimentale da parte del Ganci, va rilevato che anche l'**Anzelmo**, nel corso del suo esame, ha fatto specifico riferimento ad una prova eseguita nel corso di quella notte, riferendo di avere notato, in una sorta di saletta da pranzo, un telecomando su “una tavola” del tipo di quelle che vengono usate in carpenteria “con un grosso chiodo piantato al centro e poi c'era un altro chiodo con un congegno”.

In quell'occasione aveva visto Giovanni Brusca nell'atto di prendere il telecomando, uscire fuori ed eseguire una prova; a quel punto aveva notato “.. questa tavola con questo chiodo piantato al centro, con un altro chiodo messo così, che con un marchingegno pressando lui il telecomando girava e andava a toccare questo chiodo piantato al centro”.

Il **Ganci** e l'**Anzelmo** hanno concordemente confermato che nel corso della notte antecedente alla strage il Madonia ed il Brusca si erano allontanati dal fondo Pipitone per eseguire “altri accorgimenti nella macchina”; il loro racconto invece diverge in ordine alla composizione del corteo e degli equipaggi delle autovetture che partirono dal garage di via Ammiraglio Rizzo per dirigersi in via Pipitone Federico.

Il **Ganci** ha riferito che il Madonia si mise alla testa del corteo, seguito dalla 126 condotta dal Brusca ed ancora più indietro da lui stesso e dall'Anzelmo a bordo di altra autovettura, seguiti dal Ganci Raffaele, fino alla via Pipitone Federico.

Con riferimento al proprio padre, in sede di controesame, preciserà che nel momento in cui la 126 uscì dal garage lo stesso era presente ma non lo aveva più visto nel momento in cui erano partiti da quel posto verso la via Pipitone Federico; il padre si era poi incontrato con il Gambino in quella traversina dove lo aveva rivisto insieme a quest'ultimo con la R5.( cfr.f.212,ud.17/3)

Ha quindi ribadito che il corteo era composto da tre autovetture disposte nell'ordine sopra precisato.(ff.111-112,ud.cit).

L'**Anzelmo**, invece, ha riferito che, giunto alle "palme", aveva visto Giovanni Brusca sulla 126 da solo, perchè Enzo Galatolo frattanto aveva fatto ritorno al fondo Pipitone, mentre lui stesso, Ganci Calogero e Nino Madonia a bordo di una stessa autovettura avevano battuto la strada a Giovanni Brusca per andare in via Pipitone Federico.

Escludeva di avere visto in quel posto("alle palme") anche il Ganci Raffaele, che invece aveva incontrato successivamente nei pressi della Chiesa di S.Michele.(f.94,ud.9/3/1999).

Entrambi tuttavia hanno riferito l'episodio della mancata collisione con l'autovettura condotta dal Brusca che li precedeva.

Un altro punto di divergenza tra il Ganci e l'Anzelmo riguarda l'avvistamento del camion.

Il primo ha dichiarato di avere effettuato alcuni giri nella zona insieme al cugino Anzelmo e, passando davanti la pasticceria, aveva visto posizionato nella via Pipitone Federico, ad angolo con la via Pirandello, quasi in doppia fila, a circa 80-100 metri in linea d'aria dal luogo dove

era stata posteggiata l'autobomba, e sul lato opposto rispetto a quello della FIAT 126, un camion leoncino di colore rosso, nella cabina del quale aveva preso posto il Madonia Antonino che, poco dopo, si era spostato sul cassone dello stesso automezzo sul quale erano collocati bidoni da 200 litri ed altro materiale edile.

L'Anzelmo, invece, ha innanzitutto riferito di un momentaneo rientro al fondo Pipitone, insieme al Ganci - che però non fa cenno della circostanza - ciascuno a bordo di una autovettura, per fare poi ritorno in via Pipitone Federico dove, nei pressi della chiesa di S.Michele, aveva notato oltre a Pippo Gambino e Ganci Raffaele, anche Giovanni Ferrante e Nino Madonia con un camion; ma entrambi concordano sul fatto di essersi collocati sulla gradinata della chiesa.

Ciò stante, appare verosimile presumere che mentre il Ganci ha parlato degli ultimi momenti che precedettero l'esplosione quando il camion era già collocato nella posizione definitiva, l'Anzelmo invece ha fatto riferimento ad una fase precedente.

Vero è che, in effetti, il Ferrante, conducente del mezzo, non ha fatto cenno ad un passaggio con il camion nei pressi della Chiesa, ma bisogna pur tuttavia considerare che lo stesso ha più volte ribadito di non conoscere bene quella zona e che appare molto probabile che l'avvistamento del camion da parte dell'Anzelmo con a bordo il Ferrante ed il Madonia in quel posto vada correlato con un passaggio di questi ultimi due in quella zona nella fase transito dal luogo in cui il Madonia era stato preso a bordo a quello teatro della strage.

È appena il caso di rilevare, infatti, che il Ferrante ha dichiarato di essersi fermato nei pressi di villa Sperlinga per fare salire sul camion il Madonia e che da un attento esame delle cartine topografiche della città, acquisite agli atti, può agevolmente rilevarsi l'estrema vicinanza tra

alcune strade che costeggiano la Villa Sperlinga, la Piazza S.Michele Arcangelo e la zona dell'attentato, con particolare riguardo alle vie Giuseppe Giusti ed Alfredo Giovanni Cesareo che incrociano le vie G. Leopardi e F.sco Lo Jacono, tutte contigue ed in qualche modo probabilmente ricadenti nell'itinerario seguito dal Ferrante e dallo stesso ricostruito con estrema difficoltà ed approssimazione per la scarsa conoscenza dei luoghi e delle traverse che "in quel punto sembrano tutte uguali, a partire da via Notarbartolo ad arrivare a villa Sperlinga". (cfr. Ferrante).

Con riferimento al momento dell'avvistamento del camion da parte dell'Anzelmo appare opportuno rilevare come sia estremamente fuorviante la frase testuale di quest'ultimo secondo cui " prima delle otto, ci siamo visti verso la chiesa di San Michele, e qua vedo pure a Pippo Gambino, Ganci Raffaele e Giovanni Ferrante con un camion, e Nino Madonia, ovviamente", atteso che essa potrebbe indurre a ritenere che tutti i predetti fossero a bordo del camion- circostanza che non trova alcun riscontro nella ricostruzione fornita dal Ferrante, conducente del mezzo - mentre è evidente la funzione di iato che il collaboratore ha inteso attribuire alla congiunzione per accomunare gli ultimi due soggetti citati(Ferrante e Madonia) correlandoli all'automezzo, all'interno della cui cabina, peraltro, non avrebbero potuto prendere posto quattro persone.

Tanto premesso in ordine alle divergenze più significative riscontrate nel quadro ricostruttivo emergente dal racconto dei collaboratori sopra citati, rileva la Corte che pregiudiziale ad una corretta valutazione di sintesi delle versioni fornite appare l'esame delle modalità di trasferimento dell'autovettura carica di esplosivo dal garage sito in una traversa della via Ammiraglio Rizzo al luogo dell'attentato, al fine di

verificare, in relazione alle fasi immediatamente successive, quale possa essere l'ipotesi più attendibile alla stregua di criteri di rigida e corretta consequenzialità logica, non senza aver fin d'ora fatto rilevare come le pur evidenti discrasie, anche su punti di un certo rilievo fattuale, non appaiono univocamente sintomatiche di mendacio, né di tentativo mal riuscito di reciproco e pedissequo recepimento manipolatorio.

Vero è, per contro, che gli articolati racconti, qualificati da una notevole ricchezza di contenuti descrittivi, non potevano restare immuni dal pericolo che il lungo lasso di tempo frattanto trascorso dal fatto – ben oltre tredici anni alla data dell'inizio della collaborazione – potesse dar luogo ad imprecisioni, sovrapposizione di ricordi, smagliature e discrasie le quali, lungi dall'apparire come indici rivelatori di inattendibilità, depongono, piuttosto, non solo per l'assenza di fenomeni di "contaminatio" e di pedissequa ripetitività, ma altresì per la derivazione originale di ciascuna dichiarazione dal proprio autore.

Un'attenta valutazione del racconto dei collaboratori esaminati induce la Corte a ritenere che l'ipotesi più attendibile in ordine alle modalità dello spostamento dal luogo in cui era stata custodita la Fiat 126 carica di esplosivo alla via Pipitone Federico sia quella correlabile con la versione fornita dall'Anzelmo, il quale, come sopra esposto, ha riferito che, giunto alle "palme", aveva visto Giovanni Brusca sulla 126 da solo, perchè Enzo Galatolo frattanto aveva fatto ritorno al fondo Pipitone, mentre lui stesso, Ganci Calogero e Nino Madonia a bordo di una sola autovettura avevano battuto la strada a Giovanni Brusca per andare in via Pipitone Federico.

Tutto ciò, invero, appare molto più credibile, innanzitutto perché rende più verosimile la riferita mancata collisione tra le autovetture che procedevano in fila, determinata da un repentino rallentamento della



marcia da parte del Madonia, il quale era l'unico fra i tre occupanti l'autovettura a conoscere i dettagli tecnici del progetto criminoso e quindi la necessità di dover ancora collegare i detonatori.

Se Ganci, come lo stesso ha riferito, vide il cenno di Madonia a Brusca("c'era il Madonia che faceva segnale dalla macchina davanti, tipo...o di fermarsi, comunque, faceva segnali"), deve presumersi necessariamente che i due si trovassero a bordo della stessa autovettura, perché se il primo si fosse trovato su una terza autovettura che seguiva la 126 guidata dal Brusca non avrebbe potuto vedere i segnali del Madonia che procedeva alla testa della fila.

Il contatto sfiorato trova una plausibile spiegazione nel fatto che il Brusca, forse un pò distratto, continuava la propria marcia, sicchè la frenata di Madonia avrebbe potuto comportare il rischio di una collisione.

Significativo appare il fatto che gli unici a ricordare con preoccupazione l'episodio sono l'Anzelmo ed il Ganci perché solo loro non sapevano che l'esplosivo non poteva comportare alcun rischio nel caso di tamponamento, atteso che il detonatore non era stato ancora innescato.

Da parte sua il Brusca non aveva di che temere e non ha, quindi, conservato alcun ricordo dell'episodio, anche perché Anzelmo e Ganci commentarono tra loro lo scampato pericolo e non esternarono ad altri la loro preoccupazione.

È da ritenere che in occasione di questa fermata l'Anzelmo ed il Ganci siano scesi ed a piedi abbiano raggiunto la macchina da spostare - per far posto alla 126 guidata dal Brusca - con il normale atteggiamento di chi va a prelevare la propria autovettura in sosta, senza destare alcun sospetto in un eventuale osservatore.

Ben più macchinosa e meno discreta si sarebbe rivelata l'operazione se vi fosse stata una terza autovettura da parcheggiare o dalla quale, comunque - secondo la versione del Ganci- sarebbe dovuto scendere l'Anzelmo per spostare quella posteggiata dinanzi la portineria.

Non appare logico, peraltro, l'assunto del Ganci – che ha riferito di una terza auto sulla quale aveva preso posto il solo Madonia alla testa del corteo - secondo cui il Madonia avrebbe lasciato la sua macchina nei dintorni per dare direttive ad Anzelmo, il quale, a sua volta, avrebbe lasciato non si sa dove la macchina spostata e poi sarebbe nuovamente salito sull'autovettura del Ganci, e frattanto sarebbe ricomparso il Madonia con la sua macchina sulla quale avrebbe preso posto Brusca.

Le modalità operative si rivelano molto più semplici e funzionali alla buona riuscita della fase esecutiva, ipotizzando che il corteo fosse formato da due sole macchine e che le azioni di ciascuno dei protagonisti si siano svolte nel seguente modo.

Mentre Brusca, dopo una breve sosta all'angolo o comunque nei pressi della via Pipitone Federico, innescava il detonatore aprendo il cofano, Ganci e Anzelmo si dirigevano a piedi verso il palazzo del dr.Chinnici e spostavano l'autovettura per far posto alla 126; frattanto il Madonia proseguiva con la sua auto in direzione della pasticceria posteggiandola nelle immediate vicinanze, là dove, di lì a poco, sarebbe stata trovata dal Brusca, proprio dietro il camion condotto dal Ferrante.

Il Brusca posteggiava la 126 davanti la portineria e dopo avere compiuto le operazioni sopra descritte si avviava a piedi in direzione del camion imboccando, prima di averlo raggiunto, una traversa dove trovava ad attenderlo l'Anzelmo ed il Ganci con i quali effettuava alcuni giri di controllo nella zona.

Frattanto il Madonia raggiungeva a piedi il vicino posto in cui si sarebbe incontrato con il Ferrante, salendo a bordo del camion e dirigendosi con lo stesso verso il luogo in cui si sarebbero posizionati per attivare la carica a distanza, e collocandosi infine davanti l'autovettura Fiat Uno che lo stesso Madonia poco prima aveva posteggiato nei pressi della pasticceria.

L'ipotesi che il Madonia abbia molto probabilmente raggiunto a piedi il luogo dell'appuntamento con il Ferrante risulta suffragato dal rilievo che lo stesso, dopo l'esplosione, si allontanò dalla via Pipitone Federico con il Ferrante a bordo del camion dal quale discese per prendere posto sull'autovettura del Brusca che li seguiva ed insieme al quale raggiunse la Via D'Amelio che era stata la loro base logistica la notte precedente.

Sotto tale profilo appare evidente come nell'economia della fase esecutiva la presenza di una autovettura dietro il camion fosse perfettamente funzionale all'esigenza del Brusca di allontanarsi repentinamente dopo l'esplosione - evitando nell'immediatezza di far scendere il Madonia dal cassone per farlo salire sulla Fiat Uno - e prenderlo a bordo in un posto più distante, dovendo entrambi raggiungere la via D'Amelio, mentre il Ferrante aveva un ben diverso itinerario: ne costituisce riscontro di ordine logico il concitato bussare con i pugni contro l'oblò della cabina da parte del Madonia per sollecitare il Ferrante ad una partenza quanto più veloce possibile da quella zona senza attendere che egli scendesse dal cassone.

Non può peraltro escludersi che il Madonia, dopo avere lasciato la Fiat Uno nei pressi della pasticceria, abbia raggiunto a piedi la vicinissima Chiesa e che ivi abbia potuto incontrarsi con qualche altro uomo d'onore (per es. Ganci Raffaele), della cui presenza in zona, giova ricordarlo, ha pur riferito il Brusca ( Galatolo Vincenzo, Puccio Vincenzo e Pino

Greco, detto “Scarpa”), che potrebbe averlo accompagnato nel luogo dell'appuntamento - dove il Ferrante, come è noto, ha riferito di averlo trovato a piedi – per fare subito rientro nella piazza S.Michele.

La dinamica sopra descritta consente di ritenere plausibile il racconto del Ferrante il quale, come sopra ricordato, ha riferito di avere notato “un movimento di macchine”, e cioè il Brusca che parcheggiava la 126, che effettuava gli ultimi preparativi e si attardava per far sparire eventuali impronte dalla carrozzeria, scendendo infine dall'autovettura e dirigendosi verso di lui.

È appena il caso di rilevare che anche il Brusca ha riferito di essersi avviato a piedi verso il camion e di essere stato accompagnato proprio a ridosso del Leoncino dal Ganci e dall'Anzelmo, sebbene questi non abbiano fatto cenno della circostanza; occorre tuttavia osservare che il Ferrante ha confermato di avere visto il Brusca sparire alla sua vista in una traversa mentre procedeva a piedi verso di lui, sicchè non può escludersi che quest'ultimo abbia effettivamente trovato il Ganci e l'Anzelmo in una traversa ed abbia fatto con loro qualche giro di perlustrazione.

È da escludere, invece, che vi si stato un temporaneo rientro al Fondo Pipitone da parte del Ganci e dell'Anzelmo - di cui solo quest'ultimo parla e non anche il primo – ed il successivo appuntamento, poco prima delle ore 8,00, nei pressi della chiesa di San Michele: può fondatamente presumersi che l'Anzelmo confonda un episodio che avvenne dopo per una sovrapposizione di ricordi.

Il rientro, invero, non appare funzionale ad alcuna esigenza operativa in quella delicata fase che precedette di poco l'attivazione della carica esplosiva, chè anzi avrebbe potuto danneggiare l'esecuzione del progetto, e contrasta insanabilmente con le dichiarazioni di tutti i

collaboratori che hanno indicato come presenti costantemente ed insieme le coppie Madonia- Brusca e Ganci- Anzelmo, ove si consideri che lo stesso Ganci ha dichiarato di non essersi mai separato dal cugino se non per pochi istanti.

Non può peraltro essere sottaciuto che le giustificazioni fornite dall'Anzelmo, sopra riportate, in ordine alle esigenze sottese al temporaneo rientro al fondo dei Galatolo non appaiono del tutto plausibili e depongono per un impreciso ricordo.

Illogico appare altresì quell'affollato appuntamento di tutti quanti nei pressi della Chiesa di San Michele, compreso il camion con a bordo il Ferrante ed il Madonia, tanto più ove si consideri che l'incontro è stato collocato poco prima delle 8,00 (7,30-740-7,45) mentre il camion a quell'ora era già all'altezza della pasticceria svizzera e non si mosse da lì.

Anzelmo evidentemente vide, come tutti gli altri, il camion e Ferrante quando spostò la macchina e sovrappone ricordi.

Alla stregua della suesposta ricostruzione, risulta evidente come sia soltanto apparente la discrasia rilevabile nel racconto dei collaboratori protagonisti della fase esecutiva in ordine ai movimenti del Madonia nel luogo teatro della strage, atteso che mentre il Ferrante, come sopra ricordato, ha sostenuto che il predetto era rimasto sempre con lui, altri coimputati vi hanno attribuito condotte che sembrerebbero postulare una separazione del primo dal conducente del camion.

È appena il caso di rilevare, infatti, che le azioni poste in essere dal Madonia dal momento del trasferimento dal garage al luogo della strage vanno collocate in una fase temporale antecedente all'incontro con il Ferrante, dal quale effettivamente non si separò fino a quando non discese dalla cabina per collocarsi sul cassone.

Va tuttavia osservato che anche l'assunto del Brusca di avere trovato il Madonia a bordo della Fiat Uno posteggiata dietro il camion, poco prima dell'esplosione, appare perfettamente compatibile con i movimenti di quest'ultimo prima di salire sul cassone, non potendosi escludere che sceso dalla cabina abbia preso posto per poco tempo sulla Fiat Uno in attesa del Brusca, il quale ha infatti dichiarato che appena salito su detta autovettura il Madonia ne discese per posizionarsi sul cassone del Leoncino.

Nel quadro di una valutazione comparativa dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori esaminati non può essere sottaciuta la fase relativa al confezionamento della carica esplosiva in ordine alla quale si sono registrate delle discrasie tra la versione fornita dal Brusca e quella del Ganci.

Va subito rilevato che la descrizione fornita dal Brusca in ordine alle caratteristiche morfologiche e cromatiche dell'esplosivo (“ tipo granuloso, un bianco leggermente scuro.... non rotondo, ma era un pò sformato, non era proprio rotondo a palline, però granuloso”) appare perfettamente conforme a quelle che, secondo dati di comune esperienza oltre che di specifiche acquisizioni processuali, sono le caratteristiche dell'esplosivo da cava, normalmente costituito per circa il 20% da tritolo e per circa l'80% da nitrato di ammonio; il primo si presenta come una polvere di colore marrone-nocciola, il secondo ha la consistenza e la forma di pallini del tipo di quelli che costituiscono la carica delle cartucce per fucili da caccia.

È fin troppo ovvio che, miscelando le due sostanze, il tritolo, polverulento, si deposita sulla superficie dei pallini, facendo loro assumere una colorazione tendente al marrone-nocciola, compatibile con il “bianco leggermente scuro” di cui ha parlato il Brusca.

Va infine ricordato che il detonatore ha la funzione di provocare l'onda d'urto che innesca l'esplosivo, mentre il nitrato di ammonio fornisce ossigeno alla miscela esplosiva.

Tanto premesso, va ricordato che in ordine alla fase di confezionamento e trasporto dell'esplosivo, il Brusca ha riferito quanto segue.

- La quantità complessiva contenuta nei sacchetti era all'incirca di 40-50-60 chilogrammi.

- Egli aveva richiesto al Di Maggio di costruire una scatola in ferro con un'apertura nella parte superiore, fornendogli anche le dimensioni – preventivamente concordate con Madonia Antonino - e facendogli presente che avrebbe dovuto essere collocata nel portabagagli di una FIAT 126.

- Frattanto aveva reperito in un garage di contrada Dammusi una bombola di gas e dopo averne svitato il rubinetto, collaborato dal Di Maggio all'interno dell'officina meccanica di quest'ultimo, aveva provveduto a riempirla, collocando la rimanente parte di esplosivo in due scatole di “aspor”, e sistemando il tutto (bombola, scatole e scatola metallica) nel portabagagli dell'autovettura Golf del Di Maggio.

- Nelle prime ore del pomeriggio del giorno precedente alla strage, messosi alla guida della predetta autovettura, preceduto dal Di Maggio che gli batteva la strada a bordo della Fiat Uno intestata al fratello Giuseppe, si erano diretti a Palermo, recandosi in una traversa della via Ammiraglio Rizzo, dinanzi all'esercizio commerciale “Gammicchia gomme”, dove aveva appuntamento con il Madonia.

- A quel punto il Di Maggio, dopo avere offerto la propria disponibilità a rimanere qualora la sua presenza fosse stata utile, si era allontanato; subito dopo il Brusca a bordo della Golf ed il Madonia a

bordo di una Fiat Uno si erano introdotti in uno scantinato, sito nelle vicinanze in una traversa della via Ammiraglio Rizzo, all'interno del quale aveva notato una Fiat 126 di colore "verde oliva" poi utilizzata per compiere l'attentato; non ricordava se in quell'occasione fosse presente anche Ganci Calogero o se fosse sopraggiunto.

- Erano, quindi, iniziate le operazioni di preparazione e collocazione dell'ordigno esplosivo, che il collaboratore ha dettagliatamente così descritto.

Avevano dapprima collocato la bombola di gas e poi la scatola di ferro, inserendo tra i due contenitori del cartone non evitare urti e attrito.

Non ricordava se avevano tolto la ruota di scorta dall'apposito alloggiamento di cui era fornito il cofano di quel modello di 126.

Descriva inoltre le attività di passaggio dei fili del detonatore e di sistemazione dell'apparato ricevente proprio sotto il seggiolino del lato guida della macchina, nonché dell'antenna "a filino, ricoperta di plastica", che avevano fatto "fuoriuscire per quattro - cinque centimetri tra sportello e correntino della macchina."

Il Brusca ha riferito che durante la preparazione dell'auto-bomba curata da lui e dal Madonia era presente anche Ganci Calogero, pur non ricordando se si trovasse già all'interno del garage o fosse sopraggiunto dopo il loro arrivo, mentre "Enzo Galatolo andava e veniva", portando acqua, attrezzi ed altro materiale necessario; non ricordava se in quella circostanza avesse notato la presenza di Anselmo Paolo, certamente visto successivamente.

Tutta l'attività "per assemblare dentro la macchina i pezzi" li aveva impegnati per 4-5-6-ore ed era stata ultimata "tardissimo", senza essere tuttavia in grado di precisare l'orario esatto.

Il Ganci Calogero ha testualmente riferito :



“ la macchina fu portata nel garage di Madonia ed io ci cambiai le targhe, mi ricordo, Madonia **mi ci fece levare anche la ruota di scorta**, ha preso la bombola, e in quell'occasione eravamo io, Brusca Giovanni e Madonia Antonino e, se non ricordo male, anche mio cugino Paolo, anche se, diciamo, non me lo ricordo tanto bene se lui c'era in quell'occasione o no, ... e io notai questa bombola che ci mancava... dove va la manopola del gas...”

Dopo avere precisato, a specifica domanda, che **la bombola era vuota** e di essere entrato nel garage un paio di giorni prima della strage, ha descritto la seguente attività svoltasi all'interno di quel locale:

“No, fu una visita che abbiamo fatto perchè il Madonia o ci mandò a chiamare, non lo so cosa.... comunque noi ci siamo recati lì e perchè.. io quando vidi la **bombola del gas ancora era vuota**, non era stata ancora, diciamo, riempita e mi ricordo il fatto che il Madonia chiese al Brusca il funzionamento di questo motorino, .. “.

I contrasti tra il Brusca, che sostiene di essersi recato nel garage con la bombola già piena di esplosivo e di avere per la prima volta in presenza di Ganci collocato la bombola nel vano portabagagli, ed il Ganci, che riferisce dell'esigenza prospettata dal Madonia di togliere la ruota di scorta sembrerebbe deporre per l'organizzazione di una fase così delicata, improntata ad una certa approssimazione e aleatorietà.

Ad avviso della Corte, invece, il Ganci sovrappone il ricordo di due diversi momenti.

Il primo è quello nel quale era presente solo lui e Madonia (e non anche Brusca e Anzelmo) e nel quale è verosimile che effettivamente il Madonia gli abbia detto di togliere la ruota di scorta perché dava intralcio, in un contesto in cui evidentemente stavano effettuando delle verifiche preventive.

Ciò rende verosimili le ben più precise indicazioni che il Brusca dovette ricevere dal Madonia il giorno prima allorchè gli furono fornite addirittura le dimensioni della cassetta e della bombola.

È significativo il fatto che inizialmente gli avessero più genericamente parlato di un barattolo e di una cassetta.

Ciò spiega la ragione per la quale Brusca non ricorda che sia stato necessario togliere in sua presenza la ruota di scorta per collocare la bombola.

Non è pensabile, infatti, che Brusca giunga al garage con una bombola piena di esplosivo prima di aver verificato la capacità del vano portabagagli; è verosimile che dapprima vi sia stata una verifica da parte del Madonia e del Ganci – ciò che, peraltro, potrebbe spiegare la ragione per la quale quest'ultimo ha ricordo di una bombola vuota - e che in esito a tale prova al Brusca sia stato dato l'incarico di predisporre una bombola ed una cassetta di una certa dimensione.

Il secondo incontro che Ganci sovrappone a quello di cui sopra è quello in cui avviene la prova del telecomando, ma che si verifica la notte antecedente all'attentato; di esso peraltro ha parlato anche l'Anzelmo, dato per presente anche alla prova della ruota di scorta, circostanza che invece quest'ultimo non ricorda.

Ciò consentirebbe di spiegare certe presenze che Ganci erroneamente colloca nel garage, quando prova la ruota di scorta (e cioè Anzelmo e Brusca).

Brusca ha confezionato con il Madonia l'auto-bomba e non ha ricordato di essere andato a Fondo Pipitone (anche se non lo ha escluso); il Ganci e l'Anzelmo invece lo hanno indicato come presente due volte presso il fondo Pipitone con Madonia (una prima volta hanno riferito di

averli visti arrivare e che, dopo un certo periodo di tempo si erano allontanati per una o due ore, facendo poi nuovamente ritorno).

Il contrasto, ad avviso della Corte, si spiega con un errato ricordo di Brusca, che non risponde alla logica di una così delicata operazione.

Certamente dopo aver terminato – “tardissimo”, secondo il Brusca - il confezionamento dell’auto-bomba ed avere già verificato la corretta disposizione del detonatore, il Madonia ed il Brusca andarono a rubare le targhe asportandole da altra Fiat 126 posteggiata in una traversa della via S.Polo; è appena il caso di rilevare che quest’ultima autovettura, di proprietà di Santonocito, fu infatti parcheggiata alle 23,50 e il furto fu scoperto alle 6,00.

I due, quindi, si recarono all’appuntamento presso il fondo Pipitone con Anzelmo, Ganci Raffaele e Calogero, Pippo Gambino e Galatolo: ciò peraltro appare perfettamente plausibile e funzionale all’esigenza di far sapere ai predetti che tutto era a posto.

Per dimostrarlo dovettero far vedere come funzionava il telecomando; la prova è ricordata sia da Calogero Ganci sia da Anzelmo, i quali rimasero sorpresi dal meccanismo perché era la prima volta che lo vedevano.

Il Brusca invece, che aveva già fatto le più importanti prove in c.da Dammusi, non ha conservato alcun ricordo di quella eseguita nel fondo dei Galatolo, la cui marginale rilevanza per lui, a quel punto, non ne ha facilitato la memorizzazione; univocamente sintomatico appare, sul punto, la circostanza che, richiesto di precisare se avesse effettuato altre prove a Palermo, abbia significativamente dichiarato di non avere fatto vere e proprie prove, ma piccoli controlli.

Quando Brusca e Madonia si allontanarono – Ganci non ha saputo dire per quanto tempo ed ha supposto che fossero andati a sistemare la

macchina mentre l'Anzelmo ha parlato di 1-2 ore – è verosimile che siano andati a riposare nell'appartamento di via D'Amelio, circostanza in ordine alla quale Brusca ha dimostrato di conservare un ricordo molto preciso e che oltretutto appare molto plausibile in considerazione della giornata intensa e del delicato impegno che li attendeva.

Altrettanto verosimile è che Madonia e Brusca abbiano fatto ritorno al fondo Pipitone per avvisare che erano pronti e per portarsi dietro Galatolo che doveva aprire la saracinesca del garage di Via Porretti.

La valutazione della attendibilità del Brusca in ordine alla carica esplosiva, con particolare riguardo al quantitativo utilizzato in relazione alla capacità dei contenitori, ha richiesto una verifica dibattimentale in ordine alla possibilità di alloggiamento di una bombola di gas nel cofano anteriore di una Fiat 126.

Prima di passare alla specifica disamina delle risultanze processuali, appare opportuno preliminarmente riassumere sinteticamente le dichiarazioni rese dal Brusca sul punto.

Come già sopra esposto nella parte relativa alle dichiarazioni rese dal Brusca, il collaboratore ha riferito che la quantità di esplosivo fornita (“due mezzi sacchetti”) si aggirava intorno ai “cinquanta, sessanta chili, quaranta chili”, e di avere riempito una bombola di gas per usi domestici con un piccolo imbuto, svitandone il rubinetto.

Il quantitativo residuo era stato inserito, per dissimularne la reale natura, all'interno di due scatole di “aspor”, prodotto chimico che viene impiegato per irrorare il vigneto, ciascuna delle quali poteva contenere “venticinque chili o quindici chili di materiale”.

Il contenitore predisposto dal Di Maggio, costituito da una cassetta di ferro, “da trenta o quaranta centimetri, alta quindici-venti”, era stato successivamente riempito a Palermo, sicchè l'ordigno esplosivo, nel suo

definitivo confezionamento, era risultato costituito dalla bombola e dalla scatola di ferro.

Per completezza espositiva va rilevato che a specifica domanda il Brusca ha dichiarato che la bombola era del tipo “da venticinque chili, la più grossa” (f.142, ud.3/3) e che nel corso del controesame gli è stato contestato che nel verbale in data 11/8/1996 aveva dichiarato che “l’esplosivo era per quantità tra i settanta ed i novanta chili”, senza far cenno della bombola come contenitore usato durante il trasferimento a bordo della Golf (cfr.f.31,ud.cit.).

Va tuttavia osservato che nel corso di altro verbale in data 24/10/1997 il Brusca **spontaneamente** aveva fatto menzione della bombola anche con riferimento alla fase del trasporto e che in dibattito (f.33) il collaboratore ha fornito le seguenti giustificazioni in ordine all’iniziale omissione :

“ Signor Presidente, debbo chiarire alla Corte che non lo sa. Io inizialmente ho avuto una... una fase di collaborazione molto travagliata, sia per problemi interni sia per problemi di tensione. E onestamente non me lo ricordavo, avevo dei ricordi un pò... un pò offuscati. Man mano, con il tempo, sia per problemi miei sia man mano che mi andavo ricordando, avevo la... la coscienza di avvertire chi di competenza: "Guarda, ho sbagliato su questo, ma la situazione è così". E man mano che andava affiorando io li andavo dicendo i fatti, Signor Presidente. Eh, se questa è una colpa, mi dispiace, ho sbagliato, però nel tempo io ho avuto la possibilità di chiarire e verificare i fatti”.

Tanto premesso, osserva la Corte che le incertezze mnemoniche del Brusca appaiono ampiamente giustificate sia dal lungo lasso di tempo trascorso dai fatti che dalla specificità dei dati oggetto della narrazione, non essendo agevole ricordare e indicare con precisione le dimensioni di

un contenitore e la quantità di una sostanza, soprattutto quando, come nel caso di specie, l'incertezza rimanga comunque compresa tra misure di una certa consistenza ed il dubbio non investa grandezze diametralmente opposte e pertanto tale da rendere non plausibile il dubbio tra le alternative prospettate.

La fondatezza del superiore assunto risulta peraltro suffragata dal rilievo che un calcolo, sia pur approssimativo, della probabile capacità dei contenitori utilizzati per il confezionamento dell'ordigno rende del tutto verosimili i dati forniti e la compatibilità degli stessi con alcune emergenze processuali.

Le verifiche dibattimentali hanno consentito di accertare innanzitutto che l'unica bombola collocabile nel cofano anteriore di una 126 è quella da 10 kg. e più precisamente quelle ritratte nelle fotografie nn.1, 2, 3, 6,7, 9 e 10 allegate al verbale di udienza del 29/3/2000 e contraddistinta dalle sigle "A" ed "A1".

Un rapido ed agevole calcolo consente di affermare che una bombola di quella dimensioni, pari a cm. 65 di altezza e cm. 25 di diametro (cfr. dep. teste Catalano, f.32, ud.29/3/2000) può contenere circa 32 Kg. di esplosivo costituito da quel tipo di miscela composta da pallini aventi le dimensioni sopra ricordate.

Una cassetta delle dimensioni di 10x10x30 ne può contenere circa 3 Kg., mentre una avente le dimensioni 20x20x40 ne può contenere all'incirca Kg.16.

Orbene, se si considera che il Brusca ha fatto riferimento ad una cassetta "da trenta o quaranta centimetri, alta quindici-venti" e che nel cofano di una Fiat 126, dopo avere collocato la bombola nel modo raffigurato nelle foto nn.9 e 10 in atti, residua una profondità di cm.20 ed un'altezza di cm.30, appare evidente che nello spazio citato può essere

inserita una cassetta avente dimensioni molto prossime a quelle indicate dal collaboratore e, quindi, con una capacità di circa 16 kg.

Ne deriva che la quantità complessiva di sostanza esplosiva utilizzata per l'attentato dovette essere di circa 48 Kg, quantità che non discosta di molto da quella che, con una certa plausibile approssimazione, il Brusca ha indicato in "cinquanta, sessanta chili, quaranta chili".

L'assunto del Brusca ha inoltre trovato riscontro nelle risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti nel corso delle indagini preliminari.

È appena il caso di ricordare che le analisi peritali consentirono di accertare che l'esplosivo adoperato per l'attentato era del tipo "tritolo" che, come ha precisato in dibattimento il cap Di Matteo, **"è la versione civile dell'esplosivo di cava" aggiungendo che in campo civile il tritolo è miscelato con un sale inorganico, il nitrato di ammonio, in percentuali diverse che dipendono dal produttore, in quanto questa sostanza aumenta il potere deflagrante del tritolo"**.

A specifica domanda il C.T. ha precisato che in ogni caso le analisi non avrebbero potuto evidenziare l'eventuale presenza di "nitrato di ammonio" trattandosi di un composto dell'ammoniaca che alle elevate temperature si volatilizza.

Quanto alle caratteristiche fisiche del tritolo, i consulenti hanno precisato che trattasi di esplosivo polverulento che, tuttavia, allorchè miscelato con il nitrato di ammonio, assume un aspetto granuloso e la struttura di tipo salino (che si apprezza al contatto); se il nitrato di ammonio, al quale il tritolo viene miscelato, è in condizioni di buona purezza, la colorazione della miscela è bianca, viceversa assume un colore giallino.

In ordine alla quantità di esplosivo adoperato per determinare gli effetti di quella esplosione, i consulenti hanno spiegato che la

valutazione di 10 - 20 chilogrammi, in relazione allo stato dei luoghi e anche allo spazio all'interno del quale l'esplosivo era stato occultato, **era relativa alla quantità minima necessaria per determinare quell'effetto, precisando che si trattava di un dato di orientamento**, che doveva essere tenuto presente anche il sistema di intasamento e che la valutazione era stata effettuata in maniera estremamente approssimata.

Hanno, infine, rilevato che per ampliare l'effetto deflagrante, sarebbe stato consigliabile riempire completamente il contenitore metallico, senza lasciare spazi, atteso che l'ossigeno viene fornito dal nitrato di ammonio, e che non era necessario chiudere ermeticamente il contenitore.

Una più precisa determinazione quantitativa avrebbe richiesto l'esecuzione di prove da scoppio che non erano state espletate.

Una specifica disamina deve essere riservata alla vexata quaestio, sollevata in limine litis, concernente la effettiva possibilità tecnica di sistemare opportunamente una bombola di gas per uso domestico ed una cassetta avente le dimensioni riferite dal Brusca all'interno del vano portabagagli (anteriore) di una Fiat 126.

Nel corso della discussione finale l'avvocato Impellizzeri, difensore dell'imputato Antonino Madonia, chiedeva di produrre una documentazione fotografica concernente una verifica compiuta dalla stessa difesa su una Fiat 126 Bis, all'interno della quale erano state collocate delle bombole per uso domestico, sostenendo che il cofano non riuscirebbe a chiudersi neppure con le bombole di più piccole dimensioni.

A seguito di questa richiesta di produzione fotografica il P.M. comunicava di avere a sua volta disposto degli accertamenti, affidati alla VII Sezione Criminalità Organizzata della Questura di Palermo, in esito



ai quali era stata redatta una annotazione di servizio corredata da numerosi allegati, a firma del vice-ispettore Giovanni Catalano.

In detta annotazione, depositata e messa a disposizione dei difensori che ne hanno preso visione prima che iniziasse l'udienza, l'ispettore Catalano aveva sintetizzato tutti gli accertamenti svolti, innanzitutto presso la ditta "Cusuman-Gas", la quale aveva rilasciato certificazione attestante la capacità di tutti i tipi di bombole per uso domestico, ed in particolare aveva fotografato quattro tipi di bombole: due da dieci chilogrammi, che differiscono per la forma, una da quindici ed una da venticinque chilogrammi.

Dopo avere fotografato queste bombole, ciascuna delle quali contraddistinta da un foglio recante una lettera e l'indicazione del peso (A Kg. 10; A1 Kg. 10 ; B Kg. 15 e C Kg.25), si è recato presso un esercizio di auto-demolizione al fine di rinvenire un'autovettura Fiat 126 dell'epoca, ed in particolare uguale a quella sottratta e poi utilizzata come auto-bomba.

La Fiat 126 reperita e fotografata risaliva all'anno di costruzione 1977e quindi dello stesso tipo di quella sottratta a Ribauda Andrea.

Aveva, quindi, eseguito le prove per verificare se qualcuna di queste bombole riuscisse ad essere inserita comodamente, con chiusura del cofano e senza che dall'esterno vi fosse la possibilità di rilevare alcunchè di sospetto.

L'accertamento aveva consentito di verificare che entrambe le bombole da dieci Kg., sebbene di forma diversa - essendo l'una più alta e di diametro inferiore, l'altra più bassa ma con un diametro maggiore - potevano essere collocate nel vano portabagagli, dopo avere tolto la ruota di scorta, e consentivano una perfetta chiusura del cofano.

Residuava inoltre dello spazio tra la bombola e la parete più vicina al cruscotto, che era stato misurato, e che, quindi, consentiva l'inserimento di una scatola avente certe dimensioni.

Il Pubblico Ministero, in relazione alla richiesta istruttoria formulata dall'avvocato Impellizzeri e alla produzione documentale offerta dal predetto difensore all'udienza del 22/3/2000, chiedeva a sua volta di essere ammesso a produrre una annotazione di servizio con allegate certificazioni attestanti la tipologia di bombole di gas in comune commercio, nonché nr. 14 foto che documentano la possibilità per una Fiat 126, anno di fabbricazione 1977, di contenere nel cofano anteriore una bombola di dieci chili in entrambi i diversi formati in comune commercio.

In linea subordinata e qualora dovesse essere ritenuto necessario chiedeva l'esame dell'ispettore Catalano della Polizia di Stato, per riferire sull'esito degli accertamenti personalmente compiuti.

La difesa di Madonia Antonino non si opponeva a nessuna delle richieste probatorie avanzate dal Pubblico Ministero, nè all'acquisizione dei documenti fotografici e dell'annotazione, nè all'audizione dell'ispettore Catalano, ma faceva rilevare, tuttavia, che "l'attività integrativa" svolta dalle parti aveva evidenziato un dato inquietante, perché mentre l'autovettura dell'esperimento compiuto dal P.M. aveva consentito di provare positivamente la possibilità di alloggiamento della bombola da dieci Kg. nel portabagagli, quella della difesa, invece, aveva dimostrato l'impossibilità di chiusura del cofano, precisando inoltre che mentre la macchina utilizzata dalla polizia giudiziaria doveva considerarsi un rottame - di cui la difesa non aveva potuto ispezionare il cofano e quindi verificarne lo stato di integrità o meno - la difesa aveva

prodotto le foto di una macchina efficiente che peraltro consentivano una verifica dello stato del cofano senza le bombole.

Chiedeva pertanto che la Corte disponesse un esperimento giudiziario su una Fiat 126 efficiente e non su un rottame come quello utilizzato dal P.M. che si presentava privo di ruote ed in condizioni tali da non consentire una attendibile verifica della ermeticità della chiusura del cofano, ordinando altresì, al fine di provare la veridicità delle produzioni difensive, che l'ispettore Catalano eseguisse le medesime operazioni sulla Fiat 126 utilizzata dalla difesa, esperimento da estendere anche alla possibilità di collocazione di una cassetta, oltre alla bombola e da ripetere anche con la presenza della ruota di scorta.

A questo punto l'imputato Brusca Giovanni rendeva le seguenti spontanee dichiarazioni:

“””” Quanto ho ascoltato, sia dal Pubblico Ministero o dall'avvocato Impellizzeri, del problema sollevato riguardante le bombole, io inizialmente, quando in dibattimento ho detto venticinque - trentacinque chili, ma era un fatto così, generico, del... del peso specifico, però se si ricorda ho fatto riferimento a uso di bombole domestiche e precisamente quelle che vanno dentro la cucina a gas dove si apre lo sportellino e si ci infilano le bombole di gas, quindi ci va quella da dieci o quella da quindici chili, credo che siano questi di qua.

Io queste bombole, Signor Presidente, li prendevo - li ho prese, no li prendevo, li ho prese perchè le ho adoperate più di una volta, non solo per il caso del dottor Chinnici - da mia zia, in quanto faceva questo lavoro e quando mi serviva gliela rubavo e me la portavo a disposizione. Mia zia non faceva attività industriale ma forniva le case, quelle... le persone ne facevano uso domestico.



come da certificato di conformità, tre tipi di bombole, rispettivamente da venticinque, quindici e dieci chilogrammi, precisando che della terza venivano prodotti due tipi, una più alta di diametro inferiore ed una più bassa di diametro maggiore.

In particolare ha riferito i seguenti dati :

- bombola “A” da dieci chilogrammi, altezza centimetri 60, circonferenza 25, peso a vuoto dodici chili, a pieno carico ventidue chili.

- bombola “A1”, da dieci Kg., altezza 65, diametro 27, peso a vuoto dodici chili e a pieno carico ventidue chili.

- bombola “B”, da 15 Kg., altezza 65, diametro 31,5, peso a vuoto quindici chili e a pieno carico 31 Kg.

Bombola “C” da 25 Kg. altezza 80 centimetri e diametro 35,8, peso a vuoto 25 Kg. a pieno carico 59,5;

Presso un esercizio di auto-demolizione il teste aveva inoltre reperito una Fiat 126, anno di produzione 1977, dello stesso tipo di quella sottratta a Ribaudò Andrea, per struttura e caratteristiche, come confermato dallo stesso gestore che ben conosceva bene i vari modelli.

A specifica domanda ha precisato di avere preliminarmente proceduto a verificare la perfetta funzionalità del meccanismo di chiusura del vano portabagagli, accertando il collegamento del filo che partendo dalla serratura di chiusura entrava nell'abitacolo consentendo l'apertura del cofano per mezzo della levetta posta all'interno dell'abitacolo.

Aperto il vano portabagagli, aveva verificato se questo vano all'interno fosse integro o se presentasse dei buchi, avvallamenti o qualche altra anomalia che potesse averne deformato le caratteristiche originali, accertando che “all'interno era integro, c'era anche il tappetino, quello nero, e non presentava ammaccature di vario genere”.

Dopo avere collocato la più piccola delle bombole all'interno del vano portabagagli, nella parte più bassa in corrispondenza dello spazio occupato dalla ruota di scorta, mancante, aveva verificato (cfr.foto nn.6,7,8) la perfetta chiusura del cofano, “senza nessuna forzatura”( “si chiudeva regolarmente, senza nessun problema”).

Entrambi i tipi di bombole da dieci chilogrammi avevano consentito la perfetta chiusura, lasciando ovviamente residuare uno spazio diverso in relazione alle diverse rispettive dimensioni del diametro e dell'altezza.

Aveva tuttavia verificato che in entrambi i casi lo spazio residuo, tra la parete della bombola e la parete dell'abitacolo più vicina al parabrezza consentiva di collocarvi una scatola avente dimensioni di “cm. 30x40 di lunghezza e 15 cm. di altezza”.

L'inserimento delle altre due bombole da 15 e 25 Kg. aveva consentito di accertare che in entrambi i casi il cofano non poteva essere chiuso regolarmente.

In sede di controesame il teste ha anche precisato di avere accertato, tramite le indicazioni fornite dal titolare ditta di auto-demolizione, dotato di lunga e specifica esperienza nel settore, che le autovetture Fiat 126 costruite nel periodo compreso tra il 1973, anno di fabbricazione dell'autovettura rubata al Ribaudò, ed il 1977, anno di fabbricazione di quella utilizzata per l'esperimento, non avevano subito alcuna modifica strutturale, per cui le misure di quella parte della carrozzeria erano rimaste invariate (“le misure sono sempre state standard, non sono mai cambiate”).

Pur non avendo verificato la materiale collocazione di una casetta nello spazio residuo - ben visibile nelle foto nn.6, 7, 9 e 10 che ritraggono il metro di legno, orientato nel senso della profondità (id est, altezza; cfr.f.64)) e della larghezza (dalla bombola alla cerniera di

chiusura; f.63) del vano portabagagli - l'ispettore ha tuttavia precisato che in base al quesito che gli era stato posto in quello spazio era ben collocabile una scatola avente le dimensioni che gli erano state fornite.

Va rilevato sul punto che il Brusca nel corso dell'esame dibattimentale aveva fatto riferimento ad una cassetta di ferro "da trenta o quaranta centimetri, alta quindici-venti" e che nel corso delle spontanee dichiarazioni rese all'udienza in esame, come sopra riportato, aveva precisato di avere fornito misure da considerare con una certa approssimazione ("Per quanto riguarda la cassetta ho dato misure... cioè, generiche, ho detto 20x40, però ho fatto pure riferimento al caciocavallo...ho dato una misura orientativamente"), indicando come parametro di valutazione comparativa le dimensioni delle forme di formaggio.

Alla stregua delle acquisizioni processuali può ritenersi provato che nello spazio residuo, contraddistinto da un volume avente un rapporto profondità-altezza pari a 20/30-33 cm. - dopo avere collocato una bombola da 10 kg. poteva essere utilmente sistemato un parallelepipedo delle dimensioni indicate con un certo margine di approssimazione dal Brusca.(15-20/30-40).

Va infine rilevato che alle seguenti ulteriori specifiche domande del presidente il teste ha fornito senza esitazione le seguenti risposte:

PRESIDENTE: "Lei ha detto che il congegno di chiusura funzionava perfettamente, quindi con la bombola questo cofano si chiudeva ermeticamente, senza alcuno sforzo. Lei ha verificato anche l'integrità del congegno di chiusura e, diciamo, l'integrità delle cerniere, che non presentavano nessuna lassità, .. cioè .. le cerniere non avevano un gioco..... tale da consentire con una leggera...? Ha capito il concetto?",

TESTE CATALANO : “Sì, sì, ho accertato pure questo e andava tutto perfettamente ...”

PRESIDENTE: - Quindi erano delle cerniere perfettamente funzionanti, per cui la chiusura non era determinata dal fatto che la lassità dei congegni era tale...

TESTE CATALANO: - No, no.

PRESIDENTE: - ... da consentire una forzatura?

TESTE CATALANO: - No, no, erano perfettamente funzionanti. Poi come si evince, ho ripetuto, (come anzidetto), c'è il filo della chiusura del... cofano che entra nell'abitacolo e ogni volta dovevamo aprire...

PRESIDENTE: - Quindi anche il punto di aggancio del cofano alla struttura...

TESTE CATALANO: - Era perfettamente funzionante.

La Corte, in esito alla escussione del teste Catalano con ordinanze emessa nel corso della stessa udienza rigettava la richiesta di esperimento giudiziale, ritenendo che non fosse assolutamente necessario, e ciò anche in considerazione del fatto che, contrariamente a quanto dedotto dall'avvocato Impellizzeri all'udienza del 22 marzo 2000, (ff. 115 e 116 della trascrizione), il predetto difensore non aveva fornito alcuna prova documentale e fotografica in ordine alla asserita impossibilità di chiusura del cofano della 126 dopo l'inserimento di una bombola da dieci chili senza la ruota di scorta, essendo state tutte le verifiche esperite dal difensore con la bombola da dieci chili effettuate con la ruota di scorta inserita nel relativo alloggiamento;

Il difensore ribadiva che le prove erano state da lui eseguite con la bombola da dieci chili con e senza la ruota di scorta, pur riconoscendo che le foto prodotte non lasciavano intravedere se in effetti la ruota di



scorta fosse stata tolta, ed insisteva per una verifica tecnica anche al fine di provare la propria correttezza e lealtà processuale in relazione alla produzione fotografica.

Rileva la corte che, pur senza entrare nel merito della buona fede della difesa, di cui non si dubita, le verifiche eseguite dall'ispettore Catalano, documentate fotograficamente e sottoposte al vaglio del contraddittorio delle parti, ha indotto la Corte a ritenere superflua ogni ulteriore verifica, in considerazione del fatto che l'esperimento compiuto dal teste escusso appare molto più conducente in quanto eseguito su un modello di Fiat 126 avente le stesse caratteristiche strutturali di quella rubata al Ribaudò, trattandosi di modelli fabbricati in un lasso di tempo di appena quattro anni ('73-'77), mentre il modello "126 bis", utilizzato dalla difesa, è stato costruito molti anni dopo (anni '90) con possibili diverse caratteristiche strutturali che potrebbero averne frattanto modificato la capacità e la morfologia del vano portabagagli.

Per mera esigenza di completezza espositiva, è appena il caso di rilevare che il Brusca, collaboratore dotato di sufficiente acume, non avrebbe mai potuto mentire su una circostanza che già di per sé poteva suscitare ragionevolmente qualche perplessità e, quindi, indurre a verifiche tecniche, con conseguente elevata probabilità di essere smentito clamorosamente.

Un altro specifico punto di contrasto è rilevabile in ordine alla sostituzione delle targhe della Fiat 126, atteso che il Ganci ha dichiarato di avervi provveduto personalmente ("ci cambiai le targhe" - ff.128,129 e 143, ud.15/3), mentre il Brusca ha riferito di avere rubato delle targhe insieme al Madonia la stessa notte dell'attentato asportandole da altra Fiat 126 posteggiata in una traversa della via Sampolo, di proprietà di Santonocito.

Il contrasto, invero, potrebbe essere soltanto apparente, atteso che il Ganci, il quale ha fornito una dettagliata descrizione della tecnica utilizzata per la sostituzione delle targhe delle numerose autovetture rubate per l'esecuzione di innumerevoli reati, potrebbe avere confuso uno dei molteplici interventi eseguiti nel corso della sua carriera criminale.

Ma non può affatto escludersi che, dopo una prima sostituzione, la notte dell'attentato sia stato deciso di eseguire il furto di altre targhe, sia per evitare il ricorso alle modalità di assemblaggio con l'impiego di una tavoletta di legno e di mastice "bostick", descritte dal Ganci, e quindi ogni rischio di riconoscibilità in relazione alla delicatezza del progetto criminoso che consigliava l'applicazione di targhe integrali, sia per l'esigenza di un furto che per essere stato perpetrato nelle prime ore del mattino ed a poche ore di distanza dal reato-fine dava sufficienti garanzie che quelle targhe non avrebbero potuto essere ricercate di lì a poco né inserite in un terminale.

Sotto tale profilo appare significativo il fatto che il furto sia stato casualmente scoperto qualche ora dopo solo perché il figlio del proprietario doveva partire con il pulman per raggiungere la sede (Trapani) dove stava espletando il servizio militare.

L'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori esaminati, protagonisti della fase esecutiva della strage, sia pur con ruoli diversi in relazione ad autonomi segmenti attuativi del progetto criminoso, risulta suffragata non solo dal reciproco riscontro che deriva dalla sostanziale convergenza delle rispettive chiamate in correità nei loro nuclei fondamentali, coincidenza che ne rafforza sinergicamente l'attendibilità estrinseca, ma altresì da una serie di idonei elementi oggettivi di riscontro estrinseco.

Meritano in particolare di essere segnalate le seguenti emergenze processuali.

Ribaudo Andrea, proprietario della FIAT 126 oggetto del furto e titolare dell'omonima autoscuola, ha riferito che la mattina del 27 luglio 1983, quindi due giorni prima della strage, nel momento della asportazione, l'autovettura si trovava posteggiata in doppia fila dinanzi all'autoscuola, con gli sportelli aperti e le chiavi - come era loro abitudine - nel porta oggetti o nella tasca laterale, **o inserite nel quadro di accensione e**, comunque, all'interno dell'abitacolo, precisando che tale prassi traeva origine dal fatto che tra una lezione e l'altra di scuola guida intercorrevano pochi minuti.

L'auto era di colore verde bottiglia, aveva i doppi comandi ed era munita di tabelle applicate sul paraurti che indicavano l'uso cui era destinata; non è stato in grado di precisare se le insegne dell'epoca recanti l'indicazione "scuola guida" fossero adesive o apposte con ganci e facilmente staccabili.

Ha riferito, inoltre, di avere presentato regolare denuncia ai carabinieri della Stazione Palermo-Uditore nell'immediatezza del fatto oralmente ed il giorno dopo il furto aveva formalizzato la denuncia (cfr.ud.13/1/1999)

L'indicazione temporale fornita dal teste in ordine alla data del furto riscontra le dichiarazioni rese sul punto dall'Anselmo, mentre consente di attribuire a cattivo ricordo l'assunto del Ganci che ha collocato il furto ad una settimana prima.

Longo Gaetana (ud. cit.) all'epoca impiegata presso l'autoscuola Ribaudo, ha confermato che l'auto era posteggiata in doppia fila ed aperta con le chiavi collocate lateralmente o nel portaoggetti, precisando che anche in altre occasioni era accaduto che le chiavi fossero state lasciate inserite nel quadro di accensione.

Ha inoltre riferito che il giorno del furto vi era stata già una lezione di guida e dopo pochi minuti se ne sarebbe dovuta tenere un'altra; di essersi accorta del furto quasi subito dopo e di avere avvisato il titolare il quale l'indomani mattina aveva presentato la denuncia.

L'autovettura recava le insegne della scuola guida che erano apposte con ganci al paraurti, ciò che consente di ritenere giustificato l'intervento del Di Napoli che non doveva limitarsi a rimuovere le insegne, ma anche a togliere i ganci con l'ausilio di una pinza o altro utensile.

Come già sopra anticipato, anche il furto delle targhe apposte alla Fiat 126 ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del teste Santonocito Salvatore, titolare nel 1983 di un panificio ubicato in Via Imperatore Federico, nr. 65, il quale ha riferito che l'autovettura Fiat 126 tg PA 426847 era intestata a lui ma era nella disponibilità del figlio che l'aveva posteggiata sotto la propria abitazione sita in via Vincenzo Fuches dopo la mezzanotte.

Il furto era stato eseguito sicuramente dopo tale ora e prima delle ore quattro della stessa notte quando l'altro figlio, che stava espletando il servizio militare a Trapani e ogni mattina alle sei prendeva il pullman per recarsi in quella città, era sceso da casa e si era accorto della sottrazione; lo stesso figlio si era recato al Commissariato rappresentando verbalmente l'accaduto ma non aveva potuto presentare la denuncia subito perché gli era stato riferito che a quell'ora gli uffici erano chiuse al pubblico.

Lo stratagemma riferito dall'Anselmo per indurre il proprietario del camioncino semiscoperto di una ditta di trasporti, sul quale figurava scritto un numero di telefono, a spostare il mezzo posteggiato proprio davanti l'ingresso dello stabile del dr. Chinnici ha trovato riscontro nella significativa deposizione di Maceo Francesco.

Secondo quanto riferito dal collaboratore avevano pensato di telefonare a quel numero ed alla interlocutrice che aveva risposto lo stesso Anzelmo si era qualificato come potenziale cliente, richiedendo l'invio del furgone per trasportare una lavatrice che assumeva di avere comprato presso la ditta Migliore, sita nei pressi del cinema "Jolly" e della stazione Notarbartolo.

Avendo la ditta aderito alla richiesta, non appena il furgone lasciò il posto fu possibile al Ganci piazzarvi un'autovettura "proprio davanti l'androne...di dove scendeva il Consigliere Istruttore Chinnici".

Il teste Maceo, all'epoca dei fatti titolare di una ditta per il trasporto di cose, sentito all'udienza dell'1/4/1999, pur essendo visibilmente impaurito e piuttosto restio ad ammettere i fatti, non ha potuto fare a meno di ammettere che era solito posteggiare il proprio furgone Fiat 241 di colore grigio, a poca distanza dal civico 59 della via Pipitone Federico.

La circostanza è stata confermata anche dal figlio del consigliere Chinnici, Giovanni, il quale ha ricordato di avere notato il mezzo generalmente posteggiato nella via Pipitone Federico, all'angolo con la via Prati proprio dinanzi alla portineria, ma di non potere escludere che il furgone qualche volta abbia stazionato dinanzi al portone di ingresso della sua abitazione.

Il teste Maceo ha tuttavia ammesso che sul furgone era apposta una targa in plastica indicante il recapito telefonico della ditta, coincidente con quello della propria abitazione, riscontrando peraltro la circostanza della voce femminile cui ha fatto riferimento l'Anzelmo, atteso che il teste ha dichiarato che effettivamente le telefonate venivano ricevute dalla propria moglie alla quale egli telefonava per sapere se ci fosse qualche trasporto da effettuare.

È appena il caso di osservare che le telefonate dovessero essere effettuate più volte durante l'arco della giornata, non essendo credibile che il titolare – come dallo stesso sostenuto - conoscesse delle richieste pervenutegli soltanto la sera quando rincasava, potendo pervenire anche richieste aventi carattere di urgenza che non avrebbero potuto essere soddisfatte con conseguente perdita di occasioni di lavoro e danno economico.

Ulteriori riscontri sono stati acquisiti in ordine al concorde assunto di Ganci ed Anzelmo di avere partecipato ad una manifestazione canora la sera precedente alla strage, essendo stato accertato l'effettivo svolgimento della nota manifestazione "Cantamare, nei giorni 28 e 29 luglio 1983 in località Mondello, presso il campo sportivo "Castellucci".

È stato altresì individuato il locale denominato "Brasil" che effettivamente, nel luglio 1983 era in esercizio nella via Pietro Bonanno di Palermo.

Il titolare, Orestano Fausto, ha riferito che il locale, negli anni '82 - '83 era aperto nei mesi estivi e certamente nelle sere del venerdì, precisando che l'accesso al pubblico, che secondo i programmi gestionali avrebbe dovuto essere selezionato, in realtà non lo era a causa dell'elevato numero di presenze soprattutto nei giorni di venerdì e sabato e della sostanziale assenza di controlli quando egli stesso non era presente, trattandosi di attività demandata a dipendenti che potevano decidere con ampi margini di discrezionalità.

Dato il tempo trascorso, non è stato possibile reperire presso la SIAE la documentazione fiscale riguardante l'apertura del locale nella notte tra il 28 ed il 29 luglio; tuttavia risultano regolarmente corrisposti i diritti d'autore per l'intero arco del mese di luglio 1983, circostanza questa che conferma che il locale era regolarmente aperto al pubblico.

In relazione agli itinerari descritti dai collaboratori, è stato accertato che nell'anno 1983 la via Pipitone Federico era percorribile a senso unico con direzione via Libertà - via Nunzio Morello.

Risulta, inoltre, positivamente riscontrato che dai gradini della chiesa di San Michele è ben visibile il luogo in cui si verificò la deflagrazione e che all'epoca la chiesa era già munita di recinzione con un cancello di ingresso che già dalle ore 7,00 dei periodi estivi era regolarmente aperto per consentire l'accesso ai fedeli, come confermato in dibattimento dal parroco.

È stato accertato che nel luogo indicato dal Ferrante come quello in cui egli trovò l'autocarro da lui stesso portato in via Pipitone Federico, si trova effettivamente un parcheggio per autovetture e mezzi pesanti che dal 1981 è condotto in locazione da una società di pertinenza di tale Ganci Antonino, primo cugino dell'imputato Ganci Raffaele.

Quanto alle dichiarazioni di Brusca Giovanni, va rilevato che l'istruzione dibattimentale ha consentito di riscontrare numerose circostanze dallo stesso riferite.

Innanzitutto, con riferimento all'attività di osservazione degli spostamenti del consigliere istruttore Chinnici nell'estate del 1982, la certificazione del Presidente del Tribunale di Palermo del 3.6.1999 ha confermato che il magistrato nell'agosto di quell'anno aveva fruito di un periodo di ferie; tale periodo, come ha riferito il figlio Giovanni, lo aveva trascorso nella villa di Salemi, come era solito fare ogni anno.

Dalla deposizione del teste si rileva che la descrizione dell'immobile dallo stesso fornita coincide con quella del Brusca, con particolare riferimento all'ubicazione ed alla visibilità della casa sia dalla strada statale sia dalla stradella interpodereale asfaltata privata, ma priva di recinzioni e quindi con accesso libero a chiunque.

Anche nel corso di quell'estate effettivamente erano state predisposte misure di protezione a tutela del magistrato, affidate ai carabinieri del luogo che si alternavano con turni nell'arco dell'intera giornata.

Il servizio veniva espletato prevalentemente da militari dell'Arma in abiti civili che stazionavano con automezzi posteggiati lateralmente alla villa, ubicata nella stessa contrada in cui i cugini Salvo possedevano un villino.

Il teste Giovanni Chinnici ha riferito che effettivamente, all'epoca della strage, dinanzi al portone di ingresso erano stati appena posti a dimora due alberi con due piccole aiuole.

Oltre a quanto sopra evidenziato in ordine ai significativi riscontri acquisiti in esito agli accertamenti esperiti dai consulenti tecnici, appare estremamente significativa l'indicazione dagli stessi fornita sulla possibile provenienza del frammento metallico repertato, che, per le caratteristiche strutturali e morfologiche, ben può essere riconducibile ad una bombola di gas adoperata per contenere l'esplosivo.

Infine, con riferimento ai doppi comandi della Fiat 126 sottratta all'autoscuola, occorre evidenziare come nessuno dei collaboratori, ad eccezione del Ganci, abbia avuto un ricordo preciso della circostanza.

Tuttavia può fondatamente presumersi che il Brusca non abbia avuto contezza dell'esistenza dei doppi comandi in quanto tutti i lavori erano concentrati nel vano anteriore portabagagli e per la collocazione dell'antenna e della ricevente erano stati effettuati esclusivamente nella parte anteriore sinistra dell'abitacolo.

Alla stregua delle considerazioni che precedono può conclusivamente ritenersi ampiamente provata la complessiva attendibilità dei collaboratori esaminati, avendo le discrasie su alcuni punti, sopra rilevate, trovato plausibili giustificazioni, sicchè esse appaiono



addirittura attestative della reciproca autonomia delle varie propalazioni in quanto "fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi" (cfr. Cass.n.80/92)

Ed invero, ad avviso della Corte, le divergenze sono state analizzate criticamente e spiegate sia in relazione alle ragioni che alla natura di esse, alla stregua di criteri logici e dei principi di coerenza interna e di ragionevolezza, ed in esito alla analitica disamina sopra esposta può ritenersi che le singole propalazioni non solo non siano in contraddizione ma sostanzialmente coincidenti nel nucleo centrale del racconto e presentano altresì elementi specifici che, potendo essere conosciuti soltanto da persone che sono state protagoniste dei fatti narrati, dimostrano una conoscenza non relativa a notizie di dominio pubblico.

Non può non ribadirsi come per una corretta valutazione inferenziale delle divergenze assuma un particolare rilievo la circostanza che il racconto abbia per oggetto fatti accaduti nel 1983 e, quindi, ben 13 anni prima dell'inizio della loro collaborazione risalente al 1996.

Non disconosce la Corte che la partecipazione alla fase preparatoria ed esecutiva di un gravissimo attentato, peraltro eseguito con particolari modalità di tipo terroristico in danno di un magistrato, con conseguenze devastanti, non può non lasciare nella memoria tracce precise e difficilmente cancellabili.

È altrettanto vero però gli odierni imputati-collaboratori, che di quell'efferato delitto sono stati diretti protagonisti, hanno un vissuto criminale contrassegnato da una lunga militanza in "cosa nostra", nel corso della quale hanno perpetrato una incredibile serie di delitti rientranti ormai in un sistema di vita abituale, connotata anche dalla ripetitività di molte condotte, sostanzialmente simili, quale ad esempio

quella del furto delle autovetture, le quali, per essere di volta in volta comunque correlate teleologicamente alla realizzazione di più ampi ed articolati disegni criminosi, in cui si inseriscono come tasselli operativi secondo una precisa distribuzione di compiti, ben possono dar luogo a fisiologici fenomeni di incontrollabile ed inconsapevole confusione o sovrapposizione di ricordi.

Di ciò la Corte ha dato contezza, di volta in volta, alla stregua di criteri di ragionevolezza e verosimiglianza, soprattutto quando la versione che appariva meno immune dal sospetto di essere stata fuorviata inconsapevolmente da imprecisione mnemonica, risultava smentita da argomenti di ordine logico ovvero da un terzo soggetto che, direttamente o indirettamente, forniva riscontro a quella insanabilmente divergente dalla prima: così si è ritenuto, ad esempio, di relegare nell'ambito della fisiologia dei meccanismi mnemonici l'asserito temporaneo rientro al fondo Pipitone, riferito dall'Anzelmo e non anche dal Ganci che secondo il primo ne era stato contestuale protagonista; e così pure per l'identità dell'autore della materiale sottrazione della 126 dell'autoscuola ed inoltre per la sostituzione delle targhe di detta autovettura.

Altro decisivo rilievo causale nel meccanismo di sovrapposizione dei ricordi deve essere riconosciuto alla particolare ricchezza dei contenuti descrittivi delle singole propalazioni, sovente connotate da dovizia di particolari, ovvero dall'articolato sviluppo delle condotte o delle singole azioni che la compongono - snodantesi attraverso itinerari, tappe intermedie, molteplicità di personaggi, mutevolezza di coautori in relazione ad autonomi e sovente ripetitivi segmenti di una medesima azione criminosa - ed, infine, come nel caso di specie, da un ampio contesto temporale nel quale gli episodi narrati si inseriscono in rapida

successione a lungo protrattasi nel corso delle varie fasi del progetto criminoso.

In un contesto narrativo così articolato e variegato non può prescindersi, inoltre, dalla autonomia e dalla sia pur parziale diversità dei ruoli svolti nelle singole fasi, sicchè il patrimonio conoscitivo appare ragionevolmente differenziato sia in relazione alla rilevanza del ruolo rivestito in seno all'organizzazione, sia in relazione all'eventuale maggiore o minore tasso di coinvolgimento nel fatto criminoso, mentre la sostanziale coincidenza nel nucleo centrale dei rispettivi racconti in ordine ai momenti di contestuale coinvolgimento e le pur presenti discrasie depongono per l'assenza di fenomeni di contaminatio e di pedissequa ripetitività.

Sotto altro profilo va rilevato che il coinvolgimento dei quattro collaboratori nella strage per cui è processo, sia pur con ruoli diversi, ma tutti di primaria importanza, appare perfettamente plausibile e compatibile con la particolare rilevanza operativa che ha tradizionalmente connotato i rispettivi mandamenti di appartenenza.

La specifica disamina svolta nel corso della esposizione del racconto di ciascuno dei collaboratori sopra esaminati in ordine alla reciproca autonomia ha tenuto conto delle opportunità di incontro tra il Ganci e l'Anzelmo nella stessa cella fino a poco tempo prima dell'inizio della collaborazione del primo (ma comunque non dopo l'omicidio dell'agente della polizia penitenziaria di Trapani, Montalto), delle ammissioni del Ganci in ordine al reciproco sfogo con il cugino in un periodo di disagio esistenziale per avere rovinato la loro vita e dell'incontro con il fratello Domenico ed il cugino Francesco Paolo per tentare di convincerli a collaborare, svoltosi in una caserma dei Carabinieri di Caltanissetta in presenza di militari dell'Arma e della Polizia Penitenziaria.

Tutto ciò non può certamente averne compromesso l'autonomia del patrimonio conoscitivo e la rilevanza del rispettivo contributo probatorio fornito nel presente processo, come si desume dall'ampiezza della collaborazione su un rilevante numero di fatti criminosi ed in particolare dalla circostanza che, ad esempio, lo Anzelmo nulla ha riferito in ordine alla preparazione delle stragi del 1992: ciò che depone univocamente per l'assenza di compiacente e pedissequa ripetitività rispetto al racconto di altri collaboratori.

Dalla documentazione prodotta dal P.M. ed acquisita ex art.507 c.p.p. è emerso che effettivamente il Ganci e l'Anzelmo furono condetenuti per alcuni giorni dell'anno 1996 nella stessa sezione del carcere dell'Ucciardone (sez.IX), negli stessi piani ma in celle diverse, se si eccettua l'unica volta dall'8 al 10/3/1996 in cui i due trascorsero due giorni assieme nella cella n. 11 (cfr. nota della Direzione Casa Circondariale di Palermo in data 2/6/1999; doc. n. 14 - richieste ex art. 507 c.p.p.).

Non può peraltro essere sottaciuta la sostanziale convergenza in ordine al coinvolgimento di altri soggetti chiamati in correità dai predetti collaboratori, con particolare riferimento al ruolo svolto da Gambino Giacomo Giuseppe, Ganci Raffaele, Madonia Antonino, Galatolo Vincenzo e Ganci Stefano.

#### **4. 9- La posizione processuale di Madonia Antonino**

La posizione processuale di Madonia Antonino merita una specifica disamina sia in considerazione del ruolo di particolare rilievo che lo stesso ha assunto nella fase esecutiva e preparatoria dell'attentato, sia in relazione all'alibi che l'imputato ha addotto e che ha comportato una lunga e complessa verifica dibattimentale anche attraverso l'attivazione di una rogatoria internazionale.

Il protagonismo dell'imputato, connotato da una pressoché costante presenza nelle fase esecutiva della strage, appare coerente con la sua personalità, con la spiccata propensione a svolgere ruoli operativi ed infine con l'appartenenza ad uno dei mandamenti più fedeli e vicini al Riina.

Il pieno coinvolgimento del Madonia nei fatti per cui è processo risulta incontrovertibilmente conclamato dalle concordi chiamate in correità dei collaboratori esaminati nelle pagine precedenti, la cui attendibilità è stata rigorosamente vagliata alla stregua dei criteri elaborati dalla giurisprudenza dominante, e che si atteggiano tutte come dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti che sono stati protagonisti in prima persona dei fatti narrati.

Le loro dichiarazioni accusatorie appaiono del tutto immuni dal sospetto di malanimo, non essendo stati acquisiti elementi che depongano per l'esistenza di sentimenti di astio o rancore nei confronti dell'accusato, ovvero per intese fraudolente volte a creare fittizie convergenze o compiacenti accordi simulatori.

Va peraltro rilevato che le chiamate in correità sopra analiticamente esaminate hanno trovato un significativo riscontro in una emergenza processuale che depone per il coinvolgimento del Madonia nella fase

preparatoria di un progetto criminoso nei confronti del consigliere istruttore che già nel dicembre del 1982 era pervenuto ad uno stadio operativo, atteso che, per le ragioni che da qui a poco saranno esposte, la inquietante presenza dell'imputato nell'androne del palazzo ove abitava il giudice Chinnici non ha trovato plausibili giustificazioni che valgano a conferirle caratteri di sicura liceità.

Già nell'immediatezza dell'attentato, nel corso delle prime indagini, il teste Romano Edoardo, legato da rapporti di amicizia alla famiglia Chinnici aveva dichiarato alla Procuratore della Repubblica di Caltanissetta di avere incontrato l'imputato nel mese di dicembre 1982, qualche giorno dopo la celebrazione del matrimonio della figlia del giudice, nell'androne dello stabile in cui abitava il dott. Chinnici, al quale lo stesso teste era legato da rapporti di familiarità.

Nel corso dell'udienza in data 13/1/1999 il teste ha precisato che con la famiglia Chinnici vi erano rapporti di lontana parentela e di frequentazione, soprattutto con i figli del giudice, che chiamava affettuosamente zio Rocco; tali rapporti si erano sempre più intensificati negli ultimi tempi e in occasione di ricorrenze e di festività era sua abitudine recarsi presso l'abitazione del magistrato.

Il Madonia era conosciuto dal Romano in quanto avevano frequentato la stessa classe negli ultimi anni del liceo scientifico presso l'Istituto Galileo Galilei.

Il teste ha riferito che nel corso dell'ultimo anno di liceo (anno scolastico 1970 - 71) il Madonia era stato arrestato perché "sospettato di avere messo delle bombe", precisando di avere appreso la notizia assieme ai compagni di classe al rientro dalle vacanze di Natale e tutti erano rimasti particolarmente colpiti.

Ha inoltre riferito che qualche giorno dopo la ripresa delle lezioni i Carabinieri si erano presentati presso la sua abitazione e lo avevano invitato a seguirli in Caserma; spiegava le ragioni di quell'intervento con l'arresto del Madonia perché prima dell'inizio delle vacanze di Natale, tutti i compagni della classe avevano deciso di organizzare una cena che avrebbe dovuto tenersi a Palermo nel villino di un compagno con la partecipazione dei docenti per lo scambio di auguri.

All'ultimo momento, per l'indisponibilità di quell'immobile, la cena si era svolta presso il villino di campagna dello stesso Romano a Gibilrossa senza la presenza dei professori che avevano preferito non partecipare in considerazione del lungo tratto di strada da percorrere ed in quell'occasione era presente anche il Madonia che dopo appena pochi giorni era stato tratto in arresto.

Il Romano aveva chiarito agli investigatori la propria estraneità alla vicenda che aveva coinvolto il compagno di classe.

Il teste ha dichiarato di avere rivisto l'imputato nei viali del Policlinico dopo qualche anno ed avevano avuto modo di salutarsi amichevolmente; in quella circostanza il Madonia gli aveva comunicato che la vicenda giudiziaria si era conclusa bene, che si trovava al Policlinico perchè stava frequentando le lezioni del corso di laurea della facoltà di medicina e chirurgia alla quale si era iscritto dopo avere conseguito la maturità studiando in carcere.

Ha riferito di avere sempre considerato il Madonia un compagno affettuoso e disponibile con tutti, tanto che nell'ultimo anno di scuola, prima dell'arresto, il predetto, già munito di patente di guida, era disponibile ad accompagnare i compagni a casa.

Dopo l'episodio del policlinico, in un giorno festivo – la portineria, infatti, era chiusa - e più precisamente qualche giorno dopo il

matrimonio di una delle figlie del consigliere Chinnici, si era recato presso l'abitazione del giudice assieme alla moglie ed alla figlia.

Dopo avere citofonato, era appena entrato nel portone di ingresso per dirigersi verso l'ascensore quando aveva notato una persona che aveva arrestato la chiusura del portone e gli si era avvicinata salutandolo; si trattava del Madonia Antonino con il quale si era intrattenuto a scambiare poche battute.

In quella circostanza il teste gli aveva presentato la moglie ed a richiesta del Madonia aveva riferito che si trovava in quel luogo per fare visita ad un parente omonimo; a sua volta il Madonia aveva rappresentato di essersi recato da amici inquilini di quello stabile per giocare a carte.

Appena salito il Romano aveva riferito l'episodio al dr. Chinnici, che gli era sembrato particolarmente allarmato, tanto che si era messo subito in contatto con diverse persone e subito dopo era sopraggiunto il personale di scorta che aveva provveduto ad ispezionare il palazzo senza alcun esito.

Il magistrato in quella circostanza aveva manifestato preoccupazione e timore per l'incolumità del figlio Giovanni che era uscito con amici.

Il teste dopo quella sera non aveva saputo più nulla; subito dopo la notizia dell'attentato, che aveva appreso dalla radio, aveva ascoltato le altre notizie diffuse dai mezzi di informazione; nel corso della trasmissione di un'emittente locale l'allora vice-sindaco di Palermo, aveva rievocato l'episodio del dicembre 1982, facendo il suo nome e creandogli motivi di preoccupazione per la propria incolumità, anche perché negli anni precedenti la famiglia Madonia, come aveva avuto modo di apprendere dalla lettura dei giornali, era rimasta coinvolta in episodi penalmente rilevanti.



Precisava di non avere avuto dubbi sull'identità del Madonia, anche perché era stato quest'ultimo a riconoscerlo per primo ed a salutarlo.

Va subito rilevato che l'episodio riferito dal teste Romano ha trovato riscontro in alcune emergenze processuali, prima fra tutte l'annotazione sul diario del magistrato ucciso nel cui animo quell'inquietante presenza aveva suscitato viva preoccupazione, essendo stata posta in relazione con il procedimento per strage a carico del Madonia ed altri suoi familiari che lo stesso dr.Chinnici aveva istruito ordinandone il rinvio a giudizio, come risulta dalla documentazione acquisita.

Va inoltre osservato che sulla presenza dell'imputato nell'androne dello stabile di via Pipitone Federico, 59, hanno riferito numerosi testi che avevano appreso del fatto ancora prima della strage.

Il teste Chinnici Giovanni (cfr. ud. 31/3/1999) ha riferito della forte preoccupazione manifestata dal padre quella sera stessa dell'episodio allorché, rientrato a casa, lo aveva visto visibilmente turbato e ciò contrariamente al solito, in quanto lo stesso, nell'ambito familiare, aveva sempre mantenuto un atteggiamento di serenità, evitando di parlare di episodi collegati alla propria attività giudiziaria.

Quella sera il padre lo aveva addirittura rimproverato per essere rincasato tardi, mentre in realtà quello era un orario di rientro del tutto abituale; in quell'occasione il genitore gli aveva riferito che era stato visto all'interno dello stabile un pregiudicato, una persona la cui presenza riteneva pericolosa.("era turbato, preoccupato.... era assolutamente insolito vederlo turbato, sconvolto").

Anche il teste Di Pisa Alberto(ud.31/3/1999) ha confermato che l'episodio aveva seriamente preoccupato il magistrato, riferendo altresì che negli ultimi tempi il consigliere istruttore camminava armato, evidenziando una certa preoccupazione.

Lo stesso Chinnici aveva confidato al teste l'episodio riguardante il Madonia circa venti giorni prima della strage.

Il teste Honorati, già comandante del nucleo operativo dei CC di Palermo (ud.21/7/1999) ha riferito di avere attivato ricerche nei confronti del Madonia e la documentazione acquisita agli atti attesta che effettivamente il 23/12/1982 venne inviata una richiesta di informazioni tramite l'INTERPOL alla quale non seguì alcuna risposta.

Tuttavia le indagini, avviate diversi giorni dopo quell'episodio - avvenuto, come attesta il diario del magistrato, il 6.12.1982 - non avrebbero in alcun modo consentito l'accertamento di alcun elemento specifico sulla effettiva presenza in Germania in quella data del Madonia.

L'episodio, comunque, dovette avere allarmato il Madonia che se da un lato, come si preciserà più avanti, aveva rassicurato il Riina, dall'altro, non aveva ommesso di attivarsi per sostenere fin da allora la tesi della sua permanenza stabile in Germania, come risulta dalle dichiarazioni rese dal dr Borsellino e dal dr. Falcone.

Il primo ha riferito che subito dopo l'episodio, il legale dei Madonia si era premurato di rappresentargli che il suo assistito si trovava in Germania.

Il secondo, nel citato verbale dell'agosto 1983, aveva riferito questa circostanza e della preoccupazione manifestata dal giudice per quel fatto.

La difesa ha prospettato, attraverso le contestazioni, che in realtà il teste Romano non abbia mai individuato compiutamente il Madonia allorché venne sentito dalla Procura di Caltanissetta subito dopo l'attentato, in quanto non sarebbe stato mai indicato il nome dell'imputato.

L'argomentazione è priva di fondamento ove si consideri che l'unico compagno di scuola del Romano a nome Madonia era proprio l'odierno imputato il quale, pur negando ostinatamente l'episodio, non ha potuto negare sia la comune frequenza del corso scolastico, sia la frequentazione dell'Ing. Romano così come quella degli altri compagni per occasioni sportive e per divertimenti vari tra i quali la cena a Gibilrossa.

Va peraltro rilevato che la documentazione acquisita attesta che l'imputato ed il teste frequentarono la stessa sezione degli ultimi due anni del liceo scientifico e che il Madonia era effettivamente iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dall'anno 1972 e che aveva sostenuto tre esami(cfr.all.4 elenco P.M.- ord.15/10/1999)

Quanto riferito dal Romano in ordine all'incontro nell'androne ed alle stesse modalità con le quali il Madonia ebbe a farsi riconoscere dal primo potrebbe indurre a qualche perplessità, sul rilievo che il Madonia non avrebbe avuto alcun interesse ad esporsi facendosi, quasi ostentatamente, riconoscere dal suo vecchio compagno di scuola, il quale poteva, in ipotesi, non averne rilevato affatto la presenza.

Una più attenta valutazione del contesto in cui l'incontro ebbe a verificarsi e soprattutto delle presumibili finalità illecite perseguite, inducono, per contro, a ritenere fondatamente che il comportamento del Madonia, apparentemente incauto e maldestro, in realtà sia stato necessitato dall'esigenza di approfittare dell'ingresso di quel visitatore per introdursi nello stabile senza dover citofonare a chi, non conoscendolo, probabilmente non gli avrebbe aperto, potendosi ragionevolmente escludersi, anche alla luce delle indagini condotte sul conto dei condomini, che il Madonia fosse atteso da qualche famiglia in quello stabile.

Ed invero il teste Honorati ha testualmente riferito: “...intanto facemmo accertamenti su tutte le famiglie che abitavano nello stabile per verificare se ci fossero delle possibilità di connessione o di contatti con l'Antonino. In effetti gli accertamenti che facemmo furono negativi, cioè non c'era nessun motivo plausibile per cui l'Antonino si trovasse lì, perchè non doveva avere dei collegamenti con le famiglie. Io ne parlai anche col Consigliere Chinnici che anche lui, che poi conosceva tutti gli inquilini dello stabile, escluse che ci potessero essere dei riferimenti”.

La fondatezza del superiore assunto appare suffragata, anche alla stregua di valutazioni logiche ed appropriate, dalla significativa circostanza che il Madonia dovette, con repentina mossa, arrestare con la mano il meccanismo di chiusura automatica del portone che stava richiudendosi alle spalle del Romano, il quale, pertanto, doveva trovarsi ancora nelle immediate adiacenze del portone.

A quel punto, come è normale che accada in simili circostanze - tanto più che si era in ora serale ed in periodo invernale - il visitatore entrato per ultimo istintivamente dovette voltarsi all'indietro incrociando lo sguardo del Madonia, che stava varcando la soglia di ingresso, inducendolo inconsapevolmente a “giocare d'anticipo”, essendo quest'ultimo certo o comunque preoccupato di essere stato riconosciuto da colui che anch'egli dovette subito riconoscere come un vecchio compagno di scuola, cercando in tal modo di dimostrare che non aveva nulla da nascondere e da temere, sebbene consapevole che la sua presenza non avrebbe mancato di destare quantomeno una certa sorpresa, se non un inquietante sospetto, nel Romano.

È appena il caso di rilevare, peraltro, che il riconoscimento o comunque il convincimento dell'elevata probabilità di essere stato riconosciuto appariva plausibile se si considera che in quel contesto

temporale certamente uno dei coniugi Romano, appena entrati, dovette accendere la luce dell'androne.

Alla stregua delle considerazioni che precedono ed alla luce del quadro probatorio delineatosi a seguito delle dichiarazioni rese dai collaboratori protagonisti della fase esecutiva, appare evidente come quella presenza, inizialmente solo inquietante, abbia progressivamente perduto quell'originaria equivocità ontologicamente propria dell'indizio isolatamente considerato, per assumere i caratteri tipici dell'indizio grave e preciso, nonché, nel quadro di una valutazione complessiva degli elementi acquisiti, anche quello della concordanza, la quale esprime la confluenza degli indizi verso una univocità indicativa che dia la certezza logica della esistenza del fatto da provare,

Ed invero, quella presenza attesta vieppiù il ruolo spiccatamente operativo assunto dal Madonia nella realizzazione dell'attentato per cui è processo e si ricollega probabilmente ad una fase in cui non può escludersi che il progetto criminoso prevedesse modalità esecutive rispetto alle quali un sopralluogo poteva apparire necessario e comunque funzionale alla buona riuscita dell'operazione.

Ulteriore riscontro alla storicità di quell'episodio, ostinatamente negato dall'imputato, è costituito dalle concordi dichiarazioni rese sul punto dai collaboratori di giustizia Anzelmo e Brusca, i quali hanno riferito che l'incontro tra il Madonia ed il compagno di scuola era stato negativamente commentato negli ambienti di "cosa nostra" ed in particolare tra lo stesso Anzelmo, Giuseppe Giacomo Gambino, Ganci Raffaele ed i figli di quest'ultimo, i quali avevano considerato una leggerezza il fatto che il Madonia si fosse recato presso lo stabile in cui abitava il dr. Chinnici, così esponendosi ad un possibile riconoscimento, come poi effettivamente accadde.

L'Anzelmo sul punto ha dichiarato, in particolare, di avere appreso la circostanza prima della strage e di averne parlato con Ganci Raffaele e Pippo Gambino; non escludeva di avere commentato l'episodio anche con Ganci Calogero e Ganci Domenico.

Non era in grado di precisare quanto tempo prima della strage ne avesse sentito parlare e pertanto il P.M. per sollecitarne il ricordo procedeva alla contestazione del seguente brano del verbale in data 4/12/1996:

- Lei è a conoscenza di altri progetti di attentato precedenti a quello che poi portò alla morte del dottor Chinnici?

- No, io no. Io quando ne ho sentito parlare gliel'ho detto in quella dichiarazione, saranno stati dieci-quindici giorni prima, non mi ricordo, che avevo avuto quell'incarico per il posteggio e anche per rubare la macchina, però prima non ne avevo sentito parlare completamente.

- Aveva sentito parlare comunque del dottore Chinnici e in che epoca?

- Io non me lo ricordo. Diciamo, quando ne ho sentito parlare del dottore Chinnici, io ne ho sentito parlare solo in merito ad una certa situazione che avevano incontrato a Nino Madonia in questa abitazione del dottore Chinnici; solo in questi termini. Non mi ricordo se fu giorni prima o fu dopo, cioè questo. Ne ho sentito parlare comunque due volte io, cioè in questa occasione in cui sono stato incaricato che avevo questo compito e l'altra occasione fu che io avevo sentito dire che Nino Madonia aveva fatto, diciamo, una leggerezza, che era andato qua in questo posto e si era incontrato con uno che ci andava a scuola e si conoscevano

- In questo posto cosa intende?

- Nella casa dove abita il dottore Chinnici, in via Pipitone Federico".  
"Con chi ha parlato di questa leggerezza?" "Tra di noi, tra Ganci

Raffaele, Ganci Calogero, Ganci Domenico, cioè fra di noi, con Pippo Gambino".

A seguito della contestazione, l'Anzelmo dichiarava:

ANZELMO - E non è che ho detto qualche cosa... Pippo Gambino e Ganci Raffaele me lo ricordo, infatti ho detto con Calogero e Domenico non lo escludo, perchè infatti ho ripetuto che non c'erano segreti fra di noi.

PRESIDENTE: - Può chiarire meglio in relazione a questo verbale di cui il Pubblico Ministero le ha dato lettura, quando lei sentì parlare di questa imprudenza, come lei l'ha chiamata? Prima o dopo la strage?

ANZELMO - Ma io non mi ricordo se fu contestualmente... una cosa del genere o fu... io non me lo ricordo di preciso, ma ne ho sentito parlare di questa situazione, però non... non riesco, diciamo, a dire se fu contestualmente, se fu prima, se fu dopo. Non... non riesco a ricordarlo.

Sullo stesso episodio, all'udienza del 3/3/1999, Brusca Giovanni ha dichiarato:

PRESIDENTE - Senta, lei è a conoscenza di sopralluoghi, chiamiamoli così, fatti da uomini d'onore nello stabile del dottore Chinnici?

BRUSCA - L'ho saputo dopo che Antonino Madonia...

PRESIDENTE - Ha saputo da chi? Quando?

BRUSCA - All'interno di "Cosa Nostra", non mi ricordo se Salvatore Riina o da qualche altro, ma dopo che hanno indagato su Antonino Madonia, che Antonino Madonia era andato per andare a visionare propria dentro la scala, dentro lo stabile, non so per quale motivo, cioè voleva adoperare un altro sistema, ecco, il discorso è che possibilmente lui avrebbe voluto farlo, non lo so, escogitare di farlo nella scala o nella... nell'ascensore. Non lo so cosa... cosa dirgli. So solo che lui è

stato visto da un parente, da un parente del Chinnici...che poi questo lo ha riferito alla Polizia.

PRESIDENTE: - Lei questo lo ha saputo prima della sua collaborazione?

BRUSCA - Sì, l'ho saputo...

PRESIDENTE: - E in che epoca è in grado di collocare...?

BRUSCA - Signor Presidente, subito dopo, non... non più tardi si è saputo di questa notizia.

PRESIDENTE - Ah, dopo la strage?

BRUSCA - Dopo la strage, quando poi la Polizia ha cominciato a fare questi... queste indagini. No, di prima non sapevo niente io.

PRESIDENTE: - Dico, ma lei l'ha saputo da notizie di stampa o l'ha saputo all'interno di "Cosa Nostra"?

BRUSCA - No, all'interno di "Cosa Nostra".

PRESIDENTE: - È in grado di ricordare da chi l'ha saputo?

BRUSCA - Guardi, in quel momento le uniche persone con cui io parlavo di più era Salvatore Riina o mio padre; più di loro non parlavo.

PRESIDENTE - Con il Madonia Antonino ha avuto modo di parlare di questo fatto?

BRUSCA - No, credo di no, mai. Di questo fatto, dopo che è stato fatto, non abbiamo più commentato nè con lui e con nessuno. C'è stato questo imprevisto, diciamo imprevisto che era successo e Salvatore Riina diceva: "Mè cumpari - perchè lo chiamava cumpari ad Antonino, ecco, più di una volta lo ha chiamato "il mio compare" - ha avuto questo imprevisto", però niente di... di...

PRESIDENTE - "Ha avuto questo imprevisto" che vuole dire?

BRUSCA - Imprevisto che è stato notato da un parente del Chinnici in quanto compagno di scuola.



PRESIDENTE- Quanto tempo dopo la strage lei ebbe modo... ebbe questo colloquio con il Riina?

BRUSCA - Signor Presidente, non Glielo so dire: un mese, due mesi, tre mesi. Non Glielo so dire, comunque subito dopo.

PRESIDENTE- Lei ne aveva già parlato di questo fatto nel corso delle indagini preliminari o è la prima volta che ne parla?

BRUSCA - No, l'avevo detto.

PRESIDENTE - L'aveva già detto?

BRUSCA - L'avevo... anche se nei ricordi, però l'avevo già detto. Ci dovrebbe essere qualche passo in proposito. Dottoressa, se guardate bene ci deve essere. No, ve l'ho detto, sicuro.

Il nucleo centrale della linea difensiva sostenuta dal Madonia Antonino per smentire le convergenti chiamate in correità nei suoi confronti risulta costituito dall'assunto di avere vissuto per molti anni in Germania dove svolgeva regolare attività lavorativa, deducendo altresì un alibi per il giorno della strage ed assumendo di essere stato sottoposto ad un controllo da parte della polizia tedesca nella città di Costanza, ove all'epoca risiedeva.

Sulla presenza del Madonia in Germania, sulla assiduità della sua permanenza in quel paese e sui motivi della stessa i collaboratori Anzelmo e Brusca hanno reso concordi dichiarazioni nel senso del carattere fittizio e di copertura dell'attività lavorativa svolta all'estero dal coimputato e, comunque, sulla sua costante presenza a Palermo, riferendo quanto segue.

BRUSCA(ud.1/3/1999) : - Antonino Madonia andava e veniva dalla Germania. Aveva delle coperture dalla Germania tramite Roberto Vito Palazzolo, però lui andava e veniva, non... non lavorava...

P.M. - Cioè, lei lo vedeva spesso Nino Madonia a Palermo?

BRUSCA - Sempre, eravamo... sì.

P.M. - E in Germania che significa aveva delle coperture? Che significa?

BRUSCA - Che lui risultava, cioè aveva questo... come se lavorasse in Germania. Non lo so da chi, però aveva queste coperture, cioè nel senso che lui risultava in Germania, ma era una copertura di... una copertura fittizia.

P.M.- Chi è Roberto Vito Palazzolo?

BRUSCA - È uomo d'onore della famiglia di Terrasini o Cinisi, un grosso trafficante di droga, implicato nella "Pizza Connection", con noi, con Salvatore Riina. È quello che per ora si trova in Sud Africa.

P.M. - Ma che attività lavorativa svolgeva di copertura Madonia?

BRUSCA - Il Roberto Vito Palazzolo? Chi?

P.M. - No, Madonia.

BRUSCA - No, non lo so, non gliel'ho mai chiesto. Ma credo che gli fornisse allora la copertura il Roberto Vito Palazzolo. Roberto Vito Palazzolo faceva il gioielliere o lavorava con le pietre o qualche cosa del genere.

P.M. - E come mai avevano questo rapporto con Palazzolo? Da che cosa nasceva questo rapporto?

BRUSCA - Come si conoscevano non lo so, però gli posso dire che si conoscevano e... si conoscevano. Io, per esempio, ritorno dagli Stati Uniti e non prendendo via Roma, prendendo via Svizzera, mi dovevano venire a prendere sia Roberto Vito Palazzolo che il Antonino Madonia, che si trovavano in Germania, però mi dovevano prendere... venire a prendere in Svizzera. Solo che poi ci siamo persi di vista; io poi ho ritornato per l'Italia e loro se ne sono... se ne sono ritornati.

P.M. - Mi spiega qual era il motivo della necessità di avere una copertura all'estero da parte di Nino Madonia, se gliel'ha detto?

BRUSCA - Ma Antonino Madonia era una copertura per tutto quello che succedeva in Sicilia. Oggi domani lui avrebbe potuto dire: "Io mi trovavo qui, qui, qui e qui e non mi trovo in questo posto".

P.M. - Ma di fatto per quella... Lei aveva modo di frequentarlo spesso in quel periodo, parliamo '82 - '83?

BRUSCA - Dottoressa, a cominciare dall'omicidio di Stefano Bontà, a cominciare dall'omicidio Inzerillo, a cominciare dell'omicidio Inzerillo poi Di Maggio, Riccobono, gli omicidi avvenuti ad Alcamo. Dottoressa, in quel momento... “»»»»»»»»”

Nel corso del controesame la difesa ha tentato di incrinare l'attendibilità del collaboratore chiedendo allo stesso se avesse in precedenza mai riferito dei frequenti viaggi del Madonia tra la Germania e la Sicilia.

Il Brusca ha dichiarato testualmente: **“Non mi è stato chiesto, non ..non c'è stato mai occasione di dirlo. Oggi è capitato e l'ho detto”, ed alla tendenziosa domanda sulle ragioni per le quali** non lo avesse mai detto spontaneamente prima di allora, l'imputato ha fornito la seguente risposta : “andare e venire dalla Germania non era un reato, Signor Presidente. Io i reati confesso”.

La difesa ha insistito facendo rilevare quanto segue :

AVV. IMPELLIZZERI: - Non è un reato. Però lei ha anche detto che questa trasferta gli serviva ad Antonino Madonia per una copertura, quindi una copertura che certamente ha refluenza con i reati che Antonino Madonia commetteva in quel periodo in cui faceva questa spola tra la Sicilia e la Germania. È così, signor Brusca?

BRUSCA - No, io non ho detto questo, io sapevo che Antonino Madonia andava e veniva dalla Germania per i fatti suoi, per "Cosa Nostra", per avere i contatti con Roberto Vito Palazzolo e sapevo che Antonino Madonia si aveva creato un alibi, come me l'ero... ognuno per i fatti suoi, che se eventualmente processi o chicchessia lui era in condizione di potere dimostrare che non era in Sicilia, ma era fuori. Non c'è stata mai l'occasione di chiedere, cioè nessuno me l'ha chiesto, non è capitato mai la circostanza. È venuto oggi il momento e l'ho detto.

AVV. IMPELLIZZERI: - Sì, però, signor Brusca, forse ho intuito male. Lei ha detto ieri, rispondendo ad una domanda specifica del Pubblico Ministero, che questa spola, chiamiamola così, la continueremo a chiamare così fino a quando finirà questo controesame, questa spola gli serviva da copertura. Copertura che significa? Mi spieghi il concetto copertura.

BRUSCA - Non ho detto che gli serviva questa... che faceva questa spola, andava e veniva tutte le settimane, ogni giorno, ogni... Nelle occasioni che lui andava in Germania per fatti di "Cosa Nostra" o per andarsi a divertire o per quello che era, lui si aveva creato una... una struttura per potersi oggi domani, in previsione di qualche eventuale processo, delle coperture, delle giustificazioni dove lui diceva: "Io sono in Germania, non sono in Sicilia a commettere chissà qualche reato", se domani poteva venire un'indagine, non pensando che c'era tutto questo afflusso di collaborazione."~~~~~"

Il difensore ha ancora una volta incalzato il collaboratore chiedendo "perchè un fatto connesso ad un'attività delittuosa, come quello di lasciare il territorio siciliano dove morivano centinaia di persone in un mese ...il signor Brusca non lo avesse riferito prima parlando dell'attività delittuosa di Antonino Madonia proprio in quegli anni in cui la spola

veniva consumata e veniva effettuata e veniva preordinata proprio al fine di coprire quei delitti commessi”.

Il Brusca ha replicato ribadendo quanto già dichiarato :

“Signor Presidente, io ho parlato di Antonino Madonia di fatti criminosi. Non mi è mai stato chiesto Antonino Madonia dove andava, dove non andava. Non c'è stato mai il bisogno di... di questi fatti. Mi è stato chiesto per la prima volta e ho risposto”.

Alla specifica domanda della difesa se Antonino Madonia all'epoca, tenuto conto della loro assidua frequentazione, gli avesse mai detto esplicitamente "Vado in Germania per preconstituirmi un alibi, chissà domani se mi arrestano qualcuno mi accuserà?", il Brusca ha risposto: “No, me l'ha detto Salvuccio Madonia. ..Nell'89, prima che lui venisse arrestato”, precisando ulteriormente: “Gli(mi) ha detto che Antonino Madonia era implicato nel... nel processo quello per droga e siccome il responsabile era Salvuccio Madonia, lui aveva questi documenti e cercava in tutte le modi, in maniera possibile di potere sfruttare questa copertura di Antonino Madonia, che lui... che lui aveva. Dopodichè sapevo che Antonino Madonia andava e veniva dalla Germania e ho subito ricollegato i fatti, e quello che mi ha detto Salvuccio Madonia, di quello che sapevo e quindi oggi gli sto spiegando nel dettaglio come sono venuto a conoscenza quello che sapevo e come sono avvenuti i fatti.”

Quanto all'attività svolta in Germania, il Brusca (ud. 3/3/1999) ha riferito quanto segue :

“No, io se lui aveva affare per i fatti suoi questo non lo so, perchè non siamo mai scesi nei particolari. Lui andava a trovare spesso a Roberto Vito Palazzolo, per motivi...in Germania. ....O in macchina o l'aereo, non glielo so dire, non... non capitò mai... Io mi ricordo una volta gli ho

visto una Mercedes coupè o il Pagota 350 targato tedesco, però gliel'ho visto solo un paio di volte,...azzurrino, che l'aveva posteggiato nel garage all'Arenella, dove loro abitavano nel villino... in un villino. Però per me era sottinteso che lui andava a trovare Vito Roberto Palazzolo per motivi di traffico di droga di "Cosa Nostra", che in quel momento era il... quello ci... per ritornare i soldi dall'America, quello che ci faceva...”

Il collaboratore ha inoltre riferito che il Palazzolo viveva stabilmente in Germania, rientrando spesso in Italia, e che commerciava in preziosi, ma non è stato in grado di precisare di che cosa si occupasse effettivamente il Madonia in Germania, dichiarando :

“No, non lo... non... non gliel'ho mai chiesto, non mi interessava, non lo so. So che aveva questa copertura, si era fatta questa copertura e ne sono venuto a conoscenza, quando Salvuccio Madonia nell'operazione, cioè il processo "Big John", che il Cuffaro chiamava in causa all'Antonino Madonia”.

Ha tuttavia precisato che si trattava comunque di motivi connessi con l'attività di "cosa nostra" e che nel periodo '82 - '83 poteva accadere che con il Madonia non si vedessero per periodi più o meno lunghi (“capitava due - tre - quattro ... quindici giorni non vederlo, venti giorni non vederlo, un mese non vederlo”).

L'Anzelmo, nel corso dell'esame in data 8/3/1999, confermava che il Madonia alternava periodi di permanenza in Svizzera o in Germania e periodi, anche lunghi, di presenza in Sicilia, dichiarando testualmente :

“No, Nino Madonia, se non ricordo male, in Svizzera, Germania, insieme a... a Vito Roberto Palazzolo, però era qua, veniva...e mi sembra che insieme a lui, forse avevano tipo una società, se non ricordo male ora, in questo momento”.

Riferiva che Vito Roberto Palazzolo è un uomo d'onore di Partinico e che l'oggetto dell'attività concerneva il settore dei brillanti.( “Se non ricordo male che erano cose di brillanti, mi sembra, 'na cosa del genere. Ora non vorrei sbagliare, però mi sembra che avevano questa... questa società”).

Quanto ai periodi di permanenza all'estero ed all'eventuale periodica presenza in Sicilia, dichiarava : “Sì, veniva, veniva... perchè io, cioè, lo vedevo; c'erano pure mesi interi che lui stava qua. Poi certe volte partiva, poi ritornava”, ed alla specifica domanda se svolgesse attività lavorativa all'estero, forniva la seguente testuale risposta:“ No, no. Cioè, sicuramente aveva questa attività, diciamo, questa società, però non è che non si poteva muovere o doveva timbrare il cartellino”.

Riferiva altresì di avere commesso degli omicidi prima del 1983 con il Madonia, fra i quali citava quelli in pregiudizio del generale Dalla Chiesa, di Alfio Ferlito, Totuccio Inzerillo e Stefano Bontate, esclamando: **“C'è (?) di Cinisi, a voglia che ce ne ho fatto omicidi prima dell'83 con... con Nino Madonia io”**.

Confermava, a specifica domanda, che la data di commissione degli omicidi citati ricadeva nel periodo in cui il Madonia faceva la spola tra la Sicilia e la Germania.

Quanto alle fonti delle sue conoscenze sul punto, l'Anzelmo ha fornito precise e circostanziate indicazioni, dichiarando:

“Nino Madonia era una persona vicinissima con Pippo Gambino, con mio zio Saro Anzelmo, con Ganci Raffaele. Quindi, io qua l'ho appresa questa situazione, anche perchè certe volte è successo che lui e Vito Roberto Palazzolo scendevano di qua, dalla Svizzera, dalla Germania, diciamo, e venivano insieme tutti e due e si mangiava insieme a villa... alla Molarà con Totò Riina e tutti noi. Quindi, io ricordo così”.

Nel corso del controesame la difesa del Madonia chiedeva al collaboratore di precisare quando avesse parlato per la prima volta delle circostanze sopra riferite, ed in particolare se ne avesse fatto cenno nel corso delle indagini preliminari.

L'Anzelmo ha dichiarato di non ricordare se ne avesse parlato in altri procedimenti e con riferimento ai precedenti interrogatori resi al P.M. nel corso delle indagini preliminari riteneva di poterlo escludere ("No, non ricordo, no, credo di no. Credo di no").

Alla richiesta della difesa di fornire chiarimenti in ordine alla frase dallo stesso profferita secondo cui "Antonino Madonia non doveva timbrava il cartellino", l'Anzelmo ha dichiarato : "E no... ora non mi ricordo diciamo perchè diedi questa risposta, vè, ma... qual era la domanda che mi fecero, comunque il discorso è, per dire, non è che Nino... che Nino Madonia era... era impiegato, per dire, e quindi doveva essere presente tutti i giorni nel posto di lavoro, quindi, e siccome diciamo Nino Madonia non... non c'è... non c'era questa situazione, **Nino Madonia a voglia che veniva a Palermo, scendeva, stava.....stava 15, stava 20 giorni, stava 1 mese. Poi se ne risaliva.** Cioè, sotto questo aspetto l'ho sentito dire io".

In ordine alla specifica attività svolta all'estero, l'Anzelmo ha ribadito che, se non ricordava male, il settore in cui il Madonia operava insieme al Palazzolo era quello dei brillanti e delle pietre preziose, "fra la Svizzera e la Germania" ("Ora non... non mi ricordo diciamo di preciso dove. Però io sapevo che lui aveva questa situazione qua, in questo... fra la Svizzera e la Germania. Ora non mi ricordo se era.....se era Svizzera, se era Germania, però era in questi... in questi paraggi diciamo").

Sulla presenza di Madonia in Germania, sui suoi interessi economici in quel paese e sui frequenti viaggi dello stesso fra la Sicilia ed il



predetto Stato, anche il collaboratore di giustizia Mutolo Gaspare ha fornito utili informazioni, dichiarando quanto segue :

P.M. - . Lei è a conoscenza se il Madonia abitasse in Germania e per quali periodi, se sempre, o se veniva in Italia lo stesso, o se rimaneva per lungo tempo in Germania?

MUTOLO - No, no, lui... lui... almeno io parlo in quel periodo che sono stato io diciamo a Palermo, fra l'81 e l'82, lui si faceva vedere a Palermo, non so, quattro - cinque giorni, il tempo che si sbrigava i suoi affari e ripartiva, scompariva propria.

Quindi dopo lui, quando dopo viene l'avvicinamento di Riina con Gambino Giacomo Giuseppe e con Riccobono, lui si mette... ma questo, secondo me, era tutta una preambola, tanto per tirare nell'inganno a Riccobono, perchè i Madonia aveva del 1978 che volevano uccidere a Riccobono; però, almeno sapevano che noi avevamo i soldi, ci danno questo consiglio: "Perchè non investite all'estero, come stiamo facendo noi? """""""""

Il Mutolo ha chiarito che quello era il periodo in cui era in corso di approvazione la legge Rognoni-La Torre e "Pippo Calò, con Spataro, con Flavio Carbone costruivano in Sardegna e cercavano soldi, insomma, per investirli in Sardegna".

Ha inoltre riferito che tutti quelli che possedevano beni a Palermo ne temevano il sequestro **"e quindi ognuno... ma è il periodo in cui molte persone sono in Germania e viene anche qualche omicidio di qualcuno della famiglia di Badalamenti. In quel periodo, per esempio, Salvatore Provenzano è in Germania, il fratello di Riina è in Germania, un certo Carmelo Grisafi è in Germania"**, precisando di averlo appreso da loro stessi, nell'85 - '86, mentre era in corso un processo.

Alla domanda se dopo la morte di Riccobono Nino Madonia fosse rimasto in Germania per lunghi periodi di tempo o meno, ovvero se non ci si fosse più recato, il Mutolo ha dichiarato quanto segue:

“Guardi, io dopo la morte di Riccobono... e sono ancora vivo perchè ero in galera, altrimenti io facevo la fine di Riccobono; io non posso dire con esattezza se Madonia in quel pe... però io... quando vedo io a Gambino Giacomo Giuseppe, va bene, Gambino Giacomo Giuseppe, la prima volta che lo vedo io alla sesta sezione a Palermo, mentre c'è il maxiprocesso, mi dice come giustificarsi, dici: "Sai - dici - io - dici - sono stato fuori, non sono..."; quindi avevano un pochettino tutti l'alibi”.

Riferiva inoltre che dopo il 1982-83, a seguito della emissione di numerosi mandati di cattura, molti imputati si erano resi latitanti in Germania, ove potevano contare su appoggi logistici, secondo quanto appreso dallo stesso Madonia Antonino (“loro avevano le basi in Germania, perchè ce lo dice Nino Madonia in periodo non sospetto”).

Richiesto di fornire chiarimenti in ordine alla frase sopra riportata ("Ce lo dice Nino Madonia in periodo non sospetto"), il Mutolo ha dichiarato:

“Cioè quando viene l'avvicinamento, va bene, dopo la morte di... di Antonino Badalamenti, va bene, in qualche modo il Riina, siccome ha una mente diabolica, va bene, si attirò della sua parte, diciamo, il Riccobono, in cui anche il Riccobono opera, diciamo, per... per Riina Salvatore; insomma, lo coinvolge.

E quindi il... il Nino Madonia si fa vedere amico, insomma, cerca di... cerca di dirci qualche cosa carina, insomma, anche perchè sapeva che... effettivamente che il Micalizzi era una persona molto intelligente e quindi lui si (invita): **"Ma perchè dovete investire qua? Investite in Germania, che ci sono dei buoni affari"**; però lui ce lo dice, come se

**lui era... cioè che lui aveva la possibilità, che aveva persone, di fare società, di fare... di acquistare terreni, fabbriche, insomma, in Germania.** ”””””

Ha infine chiarito a specifica domanda di avere appreso dallo stesso Madonia Nino che questi si recava in Germania perchè stava effettuando degli investimenti finanziari, essendo peraltro notorio che si trattava di una famiglia molto ricca che poteva contare su cospicue entrate.

Sullo stesso tema ha riferito anche il collaboratore di giustizia Cancemi Salvatore (ud.3/5/1999), il quale, pur precisando di non essere a conoscenza di specifiche ed ampie informazioni, ha tuttavia dichiarato di essere a conoscenza che il Madonia avesse rapporti con la Germania, per averlo appreso da Raffaele Ganci e da Nino Rotolo.

Quanto ai periodi di permanenza in quel paese e, correlativamente, in Sicilia, il Cancemi è stato molto deciso nel sottolineare l'esigenza di non farsi trarre in inganno da eventuali prospettazioni difensive volte ad accreditare la tesi di una stabile residenza all'estero, dichiarando quanto segue :

CANCEMI - Attenzione, non cascate in questo errore. Antonino Madonia è stato quello... il numero uno che ha fatto la guerra. Non vi fate prendere in giro, attenzione. Il Nino Madonia se si faceva un volo di un giorno o due giorni, per dire, ed era a Palermo. Se cascate in questo errore i miei sacrifici vuol dire che vengono buttati a mare. Sempre con le cose oneste, attenzione.

Il Nino Madonia ha fatto tutta la... Nino Madonia ha fatto tutta la guerra; era presente quasi in tutto e per tutto Nino Madonia. Ma ve lo possono confermare gli altri, non sono solo dichiarazioni miei, anche gli altri ve lo possono confermare. Il Nino Madonia era sempre presente.”””””

Richiesto di precisare l'attività svolta in quel paese, Cancemi ha dichiarato di avere saputo dal Ganci, dal Rotolo e dallo stesso Riina che il Madonia, insieme a tale Palazzolo, curava traffici illeciti di natura valutaria e nel settore degli stupefacenti e che si trattava di un'attività di copertura, "di qualche cosa del genere, a tipo qualche cosa di lavoro, qualche cosa che lui domani poteva dimostrare al contrario di qualche situazione che ci capitava. Qualche cosa del genere".

Il quadro probatorio emergente dagli elementi acquisiti sul punto consente di ritenere ampiamente provato che il tentativo difensivo dell'imputato di accreditare la tesi della costante presenza in Germania deve ritenersi pienamente fallito, essendo stato smentito dalle concordi ed attendibili dichiarazioni rese dai collaboratori esaminati, la cui autonomia ne suffraga l'attendibilità

Ed invero, tutte le fonti referenti sono state concordi nell'escludere che il Madonia fosse costantemente assente dalla Sicilia per curare i suoi affari illeciti in Germania, essendo vero il contrario, come dimostrato dal protagonismo operativo che ne ha qualificato la condotta nelle più efferate imprese criminali degli anni '80.

La sua pressochè costante presenza in Sicilia, interrotta da saltuari viaggi in Germania, appare perfettamente compatibile con una distanza percorribile in poche ore - lo stesso imputato ha parlato di tre ore - tanto più ove si consideri che la città di Costanza, dove nel luglio del 1983 il Madonia avrebbe risieduto, dista appena 40 Km. da Zurigo, città che anche all'epoca era ben collegata con voli giornalieri con l'Italia, con coincidenze per Palermo.

Tralasciando per il momento il tema specifico degli accertamenti esperiti tramite rogatoria internazionale, del cui esito si dirà più avanti, la Corte ritiene possibile, alla luce dell'episodio occorso al Madonia nel

dicembre del 1982, che l'imputato abbia avvertito la necessità di preconstituirsì un alibi, raggiungendo la Germania subito dopo la strage, senza che tuttavia una eventuale accertata presenza in quel paese alle ore 14,00-14,30 - come dedotto dallo stesso Madonia - valga ad escluderne la possibilità di una effettiva partecipazione alla fase esecutiva dell'attentato, atteso che dalle ore 8,00 del mattino l'imputato avrebbe avuto tutto il tempo per raggiungere in aereo quel paese in un orario compatibile con l'asserito controllo di polizia delle ore 14,00.

Non pare alla Corte che le argomentazioni difensive addotte a sostegno della prospettata inattendibilità dei collaboratori esaminati, sul rilievo delle tardive provalazioni in ordine a quella che è stata definita una "attività di copertura" all'estero, colgano nel segno, atteso che, come gli stessi hanno chiarito con plausibili considerazioni nel corso del rispettivo controesame, non avevano avuto l'opportunità di riferire prima il particolare dei viaggi in Germania del Madonia, atteso che gli inquirenti non erano in possesso di elementi di conoscenza sul punto e, quindi, non avrebbero avuto alcun motivo di formulare domande sull'argomento.

Non può essere sottaciuto che i collaboratori sono stati sentiti sull'argomento per la prima volta in dibattimento e tutti concordemente hanno fatto riferimento ai rapporti di cointeressenza tra il Madonia e Vito Roberto Palazzolo, alla saltuaria permanenza dell'imputato in Germania e ad una attività di copertura nel settore dei preziosi che avrebbe potuto essere sfruttata nel caso di coinvolgimento in procedimenti penali, e ciò, ovviamente, non in relazione ad eventuali chiamate in correità da parte di collaboratori, essendo il relativo fenomeno ancora troppo lontano, ma in ottemperanza a regole di

normale prudenza che nascevano dalla consapevolezza che gli organi di polizia ben avrebbero potuto orientare le indagini nei suoi confronti.

Va peraltro rilevato che il Madonia Antonino non era affatto sconosciuto alle forze dell'ordine, e non soltanto per l'episodio delle bombe di Capodanno.

Tutta la famiglia, invero, già da anni costituiva oggetto di attenzione investigativa sia in relazione all'omicidio del capitano dei carabinieri Emanuele Basile, comandante della compagnia di Monreale, ucciso il 4/5/1980, per il quale erano stati tratti in arresto, nella quasi flagranza, Puccio Vincenzo, Bonanno Armando e Madonia Giuseppe, fratello dell'odierno imputato, sia per le indagini che avevano già determinato l'arresto del padre, Madonia Francesco e dei fratelli Salvatore e Giuseppe, per reati di criminalità organizzata di tipo mafioso.

In un contesto come quello sopra delineato appare del tutto plausibile la predisposizione di un espediente difensivo che potesse plausibilmente far leva su una frequente presenza in Germania giustificata da cointeressenze in attività economiche formalmente lecite, documentalmente dimostrabili.

Estremamente significativo appare l'episodio dell'ingresso clandestino nel carcere dell'Ucciardone riferito da Ganci Calogero (cfr.ud.17/3), il quale ha dichiarato che nel 1981 mentre erano in corso dei lavori edili all'interno dell'istituto, consistenti nella demolizione della camera mortuaria mediante l'impiego di pale meccaniche di tale Rizzuto, un camionista, Bonura Giuseppe, che era abilitato ad entrare per effettuare trasporti di sabbia, gli aveva consentito di accedere all'interno del carcere con il camion facendogli indossare una tuta da meccanico e consentendogli di incontrare Madonia Francesco, Madonia Giuseppe e Bonanno Armando,

Successivamente lo stesso Bonura aveva fatto entrare con lo stesso stratagemma il Madonia Antonino il quale aveva avuto così l'opportunità di incontrarsi con il padre.

L'espedito dimostra la volontà del Madonia di non lasciare tracce documentali, attraverso le annotazioni nei registri dei colloqui, della sua presenza a Palermo, atteso che dalla documentazione ufficiale acquisita non risulta che abbia fruito di colloqui con il genitore, sebbene potesse legittimamente richiedere il rilascio della relativa autorizzazione.

Sulla scorta della documentazione acquisita e delle deposizioni rese (cfr.ud.20 e 27/10/1999) dai testi De Gesu Gianfranco e Drogo Michele, rispettivamente direttore ed ispettore della polizia penitenziaria presso la Casa Circondariale di Palermo risulta provata la circostanza riferita dal Ganci in ordine ai lavori edili eseguiti tra la fine del 1981 e l'inizio del 1982 all'interno di quell'istituto per la realizzazione di un'area attrezzata e per lo svolgimento di attività sportiva e ricreativa.

Il teste Rizzuto Eugenio (ud.22/12/1999), titolare di una ditta di movimento terra con mansioni di "palista" ed autista, pur sostenendo di non ricordare di essersi avvalso della collaborazione di un autotrasportatore di nome Bonura Giuseppe ("in questo momento non ce l'ho presente, .. Magari se lo vedo, se... Non so cosa dirle"), ha tuttavia ammesso di avere effettuato lavori all'interno del carcere dell'Ucciardone nel periodo sopra citato avvalendosi della collaborazione di soggetti di cui non è stato in grado di riferire i nomi.

L'attendibilità delle dichiarazioni rese dal Ganci sull'episodio in esame risulta comunque suffragata, complessivamente, oltre che dalle acquisizioni processuali sopra illustrate, anche dalla personalità del Rizzuto il quale ha confermato di essere stato tratto in arresto nel 1993 insieme Ganci Raffaele, Ganci Domenico ed Anselmo Francesco Paolo

nonché di essere stato sottoposto a misura di prevenzione personale e patrimoniale, essendo stato ritenuto un prestanome dei Ganci.

Per quanto riguarda gli specifici accertamenti disposti in ordine all'alibi prospettato dall'imputato, va preliminarmente rilevato, che secondo le acquisizioni processuali, il controllo che il Madonia assume di avere subito da parte della polizia tedesca il 29 luglio 1983, non solo non risulta provato, ma non aveva neppure ragione di essere disposto a quella data, atteso che le indagini sulla presenza del predetto in Germania furono attivate per la prima volta con la nota della Squadra Mobile di Palermo in data 30.7.1983 – acquisita all'udienza del 15/6/1999 – ed il relativo esito venne comunicato ufficialmente con nota dell'INTERPOL n. 123/409756/57.9.102/22 del 4.8.1983, acquisita agli atti sia nell'originario testo in lingua tedesca, sia nel testo in lingua italiana integralmente trasfuso nella nota dell'INTERPOL in data 18/10/1999, trasmessa in evasione della richiesta formulata dalla Corte con nota n.19/98 del 16/10/1999.

Le superiori emergenze processuali consentono innanzitutto di ritenere sufficientemente provato che anche nel caso in cui le autorità tedesche avessero svolto indagini sul conto del Madonia, a richiesta dell'autorità giudiziaria o di polizia, in ogni caso le stesse non sarebbero state attivate se non dopo la richiesta ufficiale del 30 luglio 1983, che peraltro appare abbastanza tempestiva rispetto all'evento del giorno prima che vi aveva dato causa, soprattutto se valutata in relazione ai tempi minimi per organizzare e coordinare le indagini dopo un fatto di così devastante gravità.

È appena il caso di rilevare come sia del tutto indimostrata ed indimostrabile l'ipotesi ventilata dalla difesa – chiaramente funzionale all'accredito dell'asserito controllo in data 29/7/1983 dedotto



dall'imputato - di una possibile richiesta formulata da organi investigativi italiani a quelli tedeschi per le vie brevi – per esempio telefonicamente - nell'immediatezza della strage, atteso che non risulta acquisito alcun elemento obiettivo che valga a suffragarne la fondatezza, tanto più ove si consideri che normalmente i rapporti di cooperazione internazionale tra organi di polizia stranieri sono connotati dal rigoroso rispetto formale di regole e canali ufficiali di comunicazione, e solo negli ultimi anni sono stati sensibilmente snelliti e resi più rapidi ed efficienti.

Il teste Honorati ha chiarito che nello stesso mese in cui era stata notata la presenza del Madonia nello stabile di via Pipitone Federico, alla fine di dicembre, parlando di quell'episodio con i colleghi della Squadra Mobile, era venuto a conoscenza che l'imputato era stato controllato a Palermo nell'aprile dell'82 ed era stato poi denunciato per guida senza patente perché scaduta; in quella circostanza agli agenti operanti il Madonia aveva riferito di non essere più residente in Italia, ma di trovarsi in Germania, **fornendo anche un indirizzo.**

Per tale motivo nel dicembre 1983 era stata inoltrata quella richiesta all'Interpol, poi rimasta inevasa.

La questione era stata poi ripresa il giorno della strage, o in quelli immediatamente successivi, proprio in considerazione del ricordo di quell'episodio, e l'ufficiale redasse un appunto, datato 1/8/1983, “da mettere agli atti per la verifica, per le indagini che si potessero fare”.

A specifica domanda della difesa il teste ha precisato che nell'immediatezza della strage non furono attivate ricerche perché sapevano che il Madonia era irreperibile e non avevano “riferimenti dove andarlo a cercare”, dichiarando testualmente: “No, niente, accertamenti diretti non ce ne furono, soltanto che io riferii agli altri collaboratori che facevano indagine di questo precedente che c'era stato e che, quindi,

poteva essere un soggetto da considerare nello sviluppo poi delle indagini”.

La difesa ha cercato di prospettare surrettiziamente che il giorno stesso della strage potessero essere stati attivati accertamenti presso le autorità di polizia tedesche attraverso canali informali, ponendo specifiche domande sul punto al teste, il quale, pur ammettendo che nella prassi può talvolta accadere di richiedere notizie per le vie brevi, ha tuttavia precisato che ciò presuppone l'esistenza di canali personali di conoscenza tra il funzionario italiano ed il collega straniero.

Ha tuttavia escluso di avere attivato con siffatte modalità canali informativi per richiedere ad organi collaterali della polizia tedesca accertamenti urgenti sul conto del Madonia subito dopo la strage.

Traendo spunto, inoltre, dalla locuzione figurante nell'ultimo capoverso della nota più volte citata del 23/12/1982 – laddove si faceva riferimento ad un “accertato” trasferimento del Madonia in Germania (“Lo stesso in Palermo è irreperibile.... **Poichè è stato accertato che lo stesso si sarebbe trasferito in Germania....**”) – la difesa in sede di esame ha insistito per avere chiarimenti sulla natura di tale accertamento che, se positivamente riscontrato, avrebbe fornito una conferma all'assunto dell'imputato di avere risieduto stabilmente in quel paese.

Il teste ha tuttavia chiarito che in realtà, ad onta della impropria locuzione adoperata nella nota, l'asserita residenza estera non aveva costituito oggetto di specifico accertamento, ma era piuttosto una circostanza dedotta dall'imputato che era stata “accettata” e cioè “tenuta per buona” sulla scorta di quanto riferito dall'interessato in occasione di quel controllo di polizia nell'aprile '82.

Appare opportuno riportare testualmente alcuni brani della deposizione del teste Honorati:

AVV. IMPELLIZZERI: - ... da che cosa vi risultava questo indirizzo?

TESTE HONORATI: - Ecco, credo che risultasse dall'accertamento fatto dalla Polizia di Stato quando lo fermò a Palermo per guida senza patente in cui lui riferì, appunto, di questa residenza.

AVV. IMPELLIZZERI: - Quindi fu riscontrata positivamente la dichiarazione del Madonia fatta nell'aprile...?

TESTE HONORATI: - **Fu accettata, diciamo, ecco.**

AVV. IMPELLIZZERI: - Aspetti, generale.

TESTE HONORATI: - Fu accettata.

PRESIDENTE: - Scusi, generale, lei ha detto "fu accettata" o "fu accertata"?

TESTE HONORATI: - Eh, io quello che c'è scritto nel rapporto, non lo so.

PRESIDENTE: - No, no, lei poco fa ha usato un termine: "fu accettata la dichiarazione del Madonia", cioè fu tenuta per buona?

TESTE HONORATI: - Sì.

PRESIDENTE: - Ha usato il termine "accettata" o "accertata"?

TESTE HONORATI: - Io in questo momento ho detto "accettata".

PRESIDENTE: - Accettata.

TESTE HONORATI: - Nè però siccome ricordo e ho rivisto l'atto fatto a suo tempo, c'è scritto "accertato", con la "r", è accertato.

PRESIDENTE: - **Eh, quindi, l'avvocato le chiede è un accertamento che avete fatto...**

TESTE HONORATI: - **No, no**, ho capito benissimo, ecco.

PRESIDENTE: - ... oppure avete...?

TESTE HONORATI: - Sì...

AVV. IMPELLIZZERI: - Io le leggo la sua nota...

TESTE HONORATI: - No, no, la conosco, c'è scritto là "accertato".

AVV. IMPELLIZZERI: - ... voi lo date come un dato acquisito, "poichè è stato accertato".

TESTE HONORATI: - Accertato.

AVV. IMPELLIZZERI: - Quindi è un dato acquisito alla data del 23 dicembre '82 che Madonia Antonino era a Freiden Forzaim Strasse 110 - 753.

TESTE HONORATI: - Oh, tra l'altro, io credo, adesso nella mia dizione probabilmente non sono stato esatto, d'altra parte quello è quello che ho scritto io; ma che poi a una successiva richiesta fatta dalla Squadra Mobile all'Interpol poi credo che ci sia stata proprio una risposta in cui riportava ancora questo tipo di residenza. Però è un atto che io non conosco.

AVV. IMPELLIZZERI: - Al secondo momento ora ci andiamo, torniamo indietro. Quindi guida senza patente, aprile '82, Madonia dice: "Sono qui, però vi dico che sono pure in Germania".

TESTE HONORATI: - Sì, sì.

AVV. IMPELLIZZERI: - "E la mia residenza è lì". Ecco, all'esito di questo fatto scatta un accertamento che, positivamente, vi dà questo indirizzo, tant'è che voi il 23 dicembre dell'82 lo riportate come un dato acquisito. Io questo desidero sapere.

TESTE HONORATI: - No...

P.M. dott.ssa PALMA: - Presidente, c'è opposizione a questa domanda perchè è stata una domanda suggestiva. Il difensore non può porgere domande essendo in esame in questo modo...

PRESIDENTE: - Ma non solo questo, ma lei sta dando per sco...

P.M. dott.ssa PALMA: - ... suggerendo la risposta.

PRESIDENTE: - ... direi che sono tautologiche le modalità di formulazione più che suggestive; lei dà per scontato un esito sul quale il generale è stato invitato a rendere la deposizione odierna.

AVV. IMPELLIZZERI: - Riformulo la domanda, Presidente. Torniamo all'aprile '82 quando Madonia Antonino viene controllato e denunciato per guida senza patente.

TESTE HONORATI: - Sì.

AVV. IMPELLIZZERI: - Madonia Antonino, lei ha riferito, generale, che dichiara di risiedere in Germania.

TESTE HONORATI: - Sì.

AVV. IMPELLIZZERI: - All'esito di questa dichiarazione, siamo nell'aprile '82, scatta un accertamento per verificare la fondatezza e la veridicità di quello che rassegna Madonia...?

TESTE HONORATI: - Io questo non sono in grado di dirlo, perchè fu un accertamento fatto dalla Polizia.

AVV. IMPELLIZZERI: - Dalla Polizia.

TESTE HONORATI: - Cioè non fu fatto da noi.

AVV. IMPELLIZZERI: - Allora quando lei nella nota 23 dicembre '82 riporta: "Poichè è stato accertato", può riferire tramite quali canali, quali atti, quali documenti o quali elementi...

TESTE HONORATI: - No, in questo momento non sono in grado...

AVV. IMPELLIZZERI: - ... siete arrivati a questo accertamento?

TESTE HONORATI: - Non sono in grado di stabilire in base a che cosa ho scritto "accertato".

AVV. IMPELLIZZERI: - Non è in grado di riferire.

TESTE HONORATI: - No.

AVV. IMPELLIZZERI: - Quindi se io oggi le chiedessi perchè l'ha scritto...

TESTE HONORATI: - Non so... non le so rispondere.

AVV. IMPELLIZZERI: - Certo, lei per scriverlo aveva dei dati, altrimenti non l'avrebbe scritto.

TESTE HONORATI: - Presumibile, però...

AVV. IMPELLIZZERI: - Va bene, è sufficiente. Si dice ancora di più: "Dove lavorerebbe alle dipendenze di una ditta import-export di preziosi". Ecco, quindi, avevate anche delle indicazioni sull'attività lavorativa.

TESTE HONORATI: - Sì.

AVV. IMPELLIZZERI: - Queste indicazioni da dove vi provenivano e perchè voi ce le avevate?

TESTE HONORATI: - Ci fu... no, provenivano sempre da quello a noi riferito dalla Polizia di Stato. Quando io parlai con il collega della Squadra Mobile dell'episodio Chinnici, ecco che scattò il discorso di questo accertamento fatto a Palermo dalle Volanti della Squadra Mobile; in base a quello io poi feci questa richiesta qua. Adesso non ricordo se vidi personalmente gli atti oppure mi è stato soltanto riferito.

AVV. IMPELLIZZERI: - Ora andremo al giorno della strage, esploriamo un altro pochino il dicembre '82. Quindi lei aveva questi dati perchè erano dati acquisiti dalla Polizia.

TESTE HONORATI: - Sì.

AVV. IMPELLIZZERI: - Come la Polizia avesse acquisito questi dati lei oggi non è in grado di riferirlo.

TESTE HONORATI: - Non lo so, no.

P.M.- Quando il dottore Chinnici le fece presente questo episodio lei dispose delle perquisizioni immediatamente presso le abitazioni del Madonia? Cioè fu fatto un accertamento immediato?

TESTE HONORATI: - No, perchè prima mi preoccupai di stabilire quali possibili collegamenti potesse avere il Madonia Antonino con famiglie residenti in quello stabile e per fare il censimento e per sbrigare tutto quanto passarono alcuni giorni. Solo successivamente, quindi, non so, dieci - dodici, sette, otto, adesso non sono in grado di dire, furono fatte le perquisizioni presso familiari del Madonia Antonino con esito negativo.

P.M. - Quando lei parla di perquisizioni presso familiari, può indicare in quali luoghi venne cercato Madonia Antonino?

TESTE HONORATI: - Ma era sempre la zona di San Lorenzo.

P.M. - E in più luoghi o in unico luogo?

TESTE HONORATI: - No, più luoghi.

P.M. - In più luoghi.

TESTE HONORATI: - Più luoghi, sì.

P.M. - Della zona di San Lorenzo.

TESTE HONORATI: - Sì.

P.M. - Senta, quindi lei può dire con assoluta certezza che nell'immediatezza del fatto la ricerca del Madonia non venne effettuata?

TESTE HONORATI: - Sì.

P.M.- Senta, parliamo ora del... ecco, quando quindi lei inviò quel fax nel dicembre, fine dicembre dell'82, questo dato della residenza trasferita da Palermo in Germania del Madonia emergeva da quali atti? Lo dica lei così...

TESTE HONORATI: - No, emergeva sempre dagli atti della Polizia.

P.M. - Della Polizia.

TESTE HONORATI: - Dagli atti della Polizia.

P.M. : - Quindi da quel famoso controllo dell'aprile dell'82.

TESTE HONORATI: - Sì, sì.





P.M. - Ha detto di non ricordare il momento in cui il Madonia, cioè il momento in cui si parlò del Madonia, se lo stesso giorno, il giorno successivo, la sera della strage.

TESTE HONORATI: - Io, facendo una ricostruzione, credo che se ne parlò il giorno stesso, **tant'è vero che l'appunto che poi ho presentato agli atti è del giorno successivo, del primo agosto, quindi se n'è parlato nell'immediatezza.**

P.M. - Quindi, sostanzialmente, io vorrei chiedere questo: se voi - questa è la domanda che le vorrei fare - il giorno della strage avete effettuato ricerche per verificare se il Madonia fosse o meno a Palermo.

TESTE HONORATI: - No.

È appena il caso di rilevare che l'appunto reca la data del 1° agosto 1983 e, quindi, non del giorno successivo bensì di tre giorni dopo la strage, mentre la prima richiesta ufficiale all'Interpol fu inoltrata con il telex del 30/7/1983, e quindi abbastanza tempestivamente se valutata in relazione al fisiologico "ritardo" connesso con i tempi minimi per avviare e coordinare quella complessa attività investigativa che un strage così efferata, la prima commessa con quelle modalità, dovette certamente comportare.

Non può peraltro essere trascurato un dato significativo acquisito agli atti, che sembra smentire l'ipotesi di una possibile richiesta informale ed urgente, costituito dallo stesso tenore del telex **CAT.M.1/83** datato **30/7/1983** trasmesso dalla Squadra Mobile di Palermo al Centro CRIMINALPOL-INTERPOL di Roma - acquisito all'udienza del 15/6/1999 - dal quale si desume chiaramente che la richiesta di accertamenti da esperire in Germania non aveva per oggetto la specifica verifica di un alibi per il giorno della strage, quanto piuttosto l'effettiva

residenza in quel paese e se il Madonia si fosse allontanato nel corso di quell'anno dalla località in cui risultava svolgere attività lavorativa.

Appare opportuno riportare il contenuto del documento :

“ Quadro indagini concernenti attentato mafioso contro consigliere istruttore tribunale di Palermo dr. Rocco Chinnici et carabinieri scorta, pregasi volere accertare se Madonia Antonino di Francesco nato Palermo 14/9/1952, pregiudicato et indiziato mafioso, sia effettivamente residente in Germania – Frieden Strasse 110-753 Pforzheim et se in questa ultima città risulti lavorare presso ditta import-exsport pietre preziose cui est titolare Zoltan Zuccher. Sarebbe utile inoltre, caso positivo, conoscere se predetto siasi allontanato questo anno da località citata et se ivi risulti collegato at persone facenti parte di organizzazioni criminali.”

Se l'esigenza investigativa fosse stata quella di accertare l'eventuale presenza del Madonia in Germania in data 29/7/1983 la richiesta sarebbe stata formulata in termini diversi e, probabilmente, si sarebbe fatto riferimento a pregresse intese telefoniche, rispetto alle quali il telex avrebbe assunto anche la funzione di una formalizzazione di precedente richiesta verbale.

Con messaggio inviato il 4/8/1983 alla Questura di Palermo, in risposta alla nota M.1/83 sopracitata, l'INTERPOL comunicava l'esito degli accertamenti; si riporta nel testo in lingua italiana la traduzione del messaggio in inglese, del pari acquisito agli atti, di cui alla nota in data 18/10/1999 del servizio INTERPOL in risposta a quella in data 16/10/1999 n.19/98 di questa Corte.(cfr.ord.15/10/1999).

”” 123/409756157.9.10222 Interpol at cat.m/83 Mob. sez. prima del 30.7.83 concernente attentato mafioso contro consigliere istruttore tribunale Palermo dr.Rocco Chinnici et carabinieri scorta punto polizia tedesca comunica che Madonia Antonio nato 14.9.1942 Palermo habet



il civico 96 di viale Resurrezione vi è ubicato un garage; successivamente a informazioni attinte si veniva a conoscenza che il predetto abita o, meglio, ha abitato in Largo San Lorenzo 7, piano quarto scala B. La perquisizione effettuata al suindicato indirizzo dava esito negativo".

La circostanza risulta confermata dalle informazioni - richieste sul punto dalla Corte con nota n.19/98 del 16/10/1999 – che sono state fornite dai carabinieri del Nucleo Operativo di Palermo con nota in data 27/10/1999, dalla quale è emerso che in data 8/2/1983 il Madonia era stato ricercato con esito negativo.

A conferma il P.M. ha prodotto copia del rapporto giudiziario in data 8/2/1983 redatto congiuntamente dalla Prima Sezione del Nucleo Operativo Carabinieri e dalla Squadra Mobile, relativo al fermo di P.G. nei confronti di Riccobono Rosario + 39 per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso ed altri.

In quel rapporto erano inclusi personaggi di spicco dell'organizzazione mafiosa, tra i quali Di Trapani Francesco, legato da vincoli di parentela al Madonia, divenuto successivamente suocero di uno dei fratelli di Madonia Antonino e designato nel 1992 quale sostituto del mandamento di Resuttana.

All'udienza del 12/7/1999 è stato sentito il Ten.Col. della G.di F. Sechi Guido, in servizio presso la D.I.A. di Roma, I Reparto Investigazioni Preventive, il quale ha riferito di avere evaso con nota in data 15/9/1992 una delega di indagini al Centro Operativo da parte della Procura della Repubblica di Palermo in data 10/8/1992 avente ad oggetto l'eventuale permanenza in Germania Madonia Antonino negli anni '80-'82.

Le informazioni assunte tramite il Centro Operativo di Palermo per competenza territoriale ed il collaterale organo della Polizia Criminale tedesca erano state trasfuse nella nota citata, acquisita agli atti, dalla quale risulta che allora la Polizia tedesca aveva comunicato quanto segue:

Il primo ingresso in Germania del Madonia risale al 12/11/1977 e lo stesso venne registrato presso il competente Ufficio Stranieri di Costanza. Nello stesso anno, il 18/11/1977, il Madonia aveva acquistato a Costanza un appartamento venduto il 26.05.83 a tale Palazzolo Vito, nato il 31/7/1947. Dal 18/5/1978 fino all'8/7/1981 il Madonia risulta ufficialmente residente nella cittadina tedesca di Forzaim dove abitava presso una cittadina tedesca, nata a Stoccarda il 30/6/1944, tale Zucher Hanna in FriedenStrasse n. 1. Dall'8/7/1981 aveva ripreso la residenza a Costanza, in Birner Strasse 23 B, dove era rimasto fino al 26/4/85, data dalla quale risultava partito per l'estero.

Risultava inoltre che nella città di Costanza il Madonia, da ultimo, era stato socio o direttore commerciale della ditta "Import - Export Crystel Biersak S.r.l.", il cui titolare risultava essere il cittadino tedesco, Biersak Crystel, nato il 21/11/1938 a Oberndorf.

Il collaterale organo di polizia tedesca concludeva rilevando che "Sulla base di tali informazioni si può ritenere che nel periodo '80 - '82 il Madonia abbia soggiornato frequentemente in Germania".

La testimonianza del Ten.col. Sechi non ha consentito, quindi, di acquisire notizie certe sulla costante permanenza del Madonia in Germania sicchè non risulta acquisito alcun riscontro all'assunto difensivo che valga ad escludere che l'imputato sia stato effettivamente protagonista dell'episodio riferito dal teste Romano.

Nessun elemento significativo risulta inoltre acquisito in esito alla deposizione dell'investigatore privato Hoffmann Hadalbert sentito all'udienza del 23/7/1999.

Con ordinanza in data 20/10/1999 la Corte disponeva alcuni accertamenti tramite rogatoria internazionale, che veniva formalizzata con note in data 27/10/1999 dirette alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Costanza ed all'INTERPOL di Roma, con le quali, in relazione alla posizione processuale dell'imputato Madonia Antonino ed al suo assunto difensivo, la Corte chiedeva di voler accertare e riferire se nei confronti del predetto soggetto fossero stati eseguiti controlli e/o accertamenti investigativi da parte di organi di Polizia nel corso del 1983 nella città di Costanza.

In particolare, si chiedeva di accertare se in data 29 luglio 1983 fosse stato eseguito un controllo di Polizia nei confronti del predetto Madonia presso la sua abitazione nella città di Costanza, (Birnauer) Strasse 23B, comunicandone l'orario, la natura e l'esito ed eventualmente da quale Autorità fosse stato disposto.

Con l'altra nota, indirizzata all'Interpol e mirante ad un accertamento su scala più vasta, da compiere, quindi, con riferimento al territorio federale tramite il B.K.A., si chiedeva di accertare se l'imputato, già residente in Forzheim e successivamente a Konstanz (Birnauer Strasse, 23), avesse subito controlli di Polizia nell'ambito federale nel corso del 1983, comunicando ogni notizia utile in ordine alla effettiva presenza dello stesso nel territorio tedesco.

Con nota del 7/1/2000 la Direzione Centrale Della Polizia Criminale Criminale - Servizio Interpol - con riferimento alla commissione rogatoria internazionale inoltrata con le note sopra citate (n°19/98 R.C.Ass. del 27.10.99), comunicava che il collaterale ufficio

INTERPOL di Wiesbaden aveva fatto conoscere quanto di seguito riportato e debitamente tradotto (cfr. anche nota allegata in lingua tedesca acquisita agli atti):

" In risposta alla vostra commissione rogatoria internazionale, la Procura di Costanza vi comunica che i fascicoli relativi alle informazioni all'epoca svolte aventi il numero di fascicolo 20 Js 23/83 non sono più conservati. Ugualmente i fascicoli delle indagini di polizia non sono più disponibili.

Le domande formulate nella vostra commissione rogatoria internazionale circa i controlli effettuati su Madonia Antonino nel 1983, ed in particolare alla data del 29.07.1983 non possono essere evase per questo motivo."

Il Servizio Interpol, con successiva nota in data 19/1/2000, (RIF.1123/C2/SEZ.1/409910/2-2/G1/R0D) e con riferimento a quella inviata da questa Corte d'Assise (n°19/98 R.C.Ass. del 27.10.99 e seguenti), facendo seguito alla nota datata 7.1.2000 sopra citata, comunicava che il collaterale ufficio INTERPOL di Wiesbaden aveva fatto ulteriormente conoscere quanto di seguito riportato, debitamente tradotto:

"'''''' seguito alla nostra risposta alla lettera rogatoria inviata dalla corte di assise di Caltanissetta in data 27.10.1999, riferimento n° 19/98 R.C.As e dopo aver consultato l'ufficio del Pubblico Ministero di Costanza, dossier n° 10 Js 23/83, comunicasi ulteriormente che **dai documenti disponibili presso il BUNDESKCRIMINALAMNT non emerge che Antonino Madonia sia stato oggetto di controlli in data 29 luglio 1983.**"

A seguito di ulteriori richieste istruttorie della difesa, la corte, con ordinanza in data 19/1/2000, preso atto del contenuto delle note del

Servizio INTERPOL sopracitate, disponeva richiedersi alla competente autorità giudiziaria di Costanza di accertare se fosse possibile identificare eventuali funzionari o agenti della polizia tedesca, in servizio nel 1983 presso l'ufficio di Polizia di Costanza, presso il BKA e presso il Landeskriminalamt, che avessero eseguito controlli nei confronti del predetto Madonia, con particolare riferimento ad eventuali perquisizioni domiciliari in data 29 luglio 1983 ovvero nei giorni immediatamente precedenti e successivi.

Si richiedeva, inoltre, in relazione a quanto riferito dall'investigatore Hoffman, di voler accertare se tali Fuchs e Stempel avessero prestato servizio presso uno degli uffici sopra indicati e se avessero svolto indagini su Madonia Antonino o su soggetti allo stesso legati nel luglio 1983.

La Direzione Centrale della Polizia criminale Servizio INTERPOL, con nota in data 2/2/2000, trasmetteva un messaggio tradotto fatto pervenire dal collaterale ufficio Interpol tedesco, con il quale, in riferimento a precedenti richieste e, da ultimo, a quella formalizzata con nota del 19/1/2000 (a seguito di ordinanza in pari data), comunicava quanto segue:

””” Gli atti relativi al procedimento aperto nei confronti di Madonia, Palazzolo ed altri nel 1983 con numero di dossier 20 JS 23183 presso la procura di costanza (procuratore capo Schultz) non sono più disponibili presso il Bundeskriminalamt di Wiesbaden o presso l'ufficio regionale di polizia criminale del Baden-Wuerttemberg.

Inizialmente le indagini sono state svolte da quest'ultimo ufficio (rif. nr.tagebuchnummer 712 SG-827/83).



In data 22 settembre 1983 la relativa documentazione è stata consegnata al Bundeskriminalamt di Wiesbaden perché si occupasse del caso.

Il materiale tuttora disponibile presso l'ufficio regionale di polizia criminale del Baden Wuerttemberg include atti relativi a riunioni tenutesi in relazione allo scambio di informazioni tra gli uffici interessati, relazioni che sintetizzano le informazioni disponibili nei diversi momenti delle indagini, corrispondenza concernente l'assistenza giudiziaria, ecc.

Da tale materiale è stato possibile raccogliere le seguenti informazioni:

Nel 1981, l'ufficio del procuratore di Karlsruhe ha instaurato un procedimento in relazione ad una rapina commessa ai danni della gioielleria di Hanna Zucker a Pforzheim. Il funzionario incaricato del caso era l'ispettore capo Christmann.

All'epoca Madonia era uno dei sospettati, ma non gli venne mossa alcuna accusa. Il predetto aveva lavorato per la signora Zucker. Il caso è rimasto irrisolto.

Dalle indagini condotte dai competenti servizi di polizia di Pforzheim e di Karlsruhe il 25/1/2000 è emerso che non sono più disponibili atti che risalgono al 1980 concernenti Madonia.

L'ispettore capo Christmann incaricato all'epoca delle indagini, è in quiescenza da tre anni.

Christmann ha richiamato l'ispettore capo Mayerle dell'ufficio regionale di polizia criminale del Baden Wuerttemberg che lo aveva contattato telefonicamente; una volta reso edotto sulla richiesta del tribunale di Caltanissetta, ha fornito la seguente risposta: il sig. Christmann era certo di non aver mai visto Madonia e di non aver mai effettuato controlli sulla di lui persona o perquisito la sua abitazione.

A seguito della conversazione telefonica con il sig. Christmann, è apparso chiaro che quest'ultimo non aveva mai proceduto agli atti di cui sopra nei confronti di Madonia.

Nel marzo 1983, l'ambasciata americana di Bonn aveva contattato i servizi di polizia di Costanza in quanto era stata informata in merito ad un sospetto riciclaggio di denaro proveniente dal traffico della droga ad opera di cosa nostra. Palazzolo e Madonia, che all'epoca vivevano entrambi a Costanza, erano tra le persone asseritamente coinvolte nel riciclaggio di denaro.

Il 24 marzo 1983 vi fu un incontro a Pforzheim per discutere il caso.

Il 6 aprile 1983 l'ambasciata americana comunicava che il mafioso Filippo Salamone intendeva recarsi a Costanza dagli Stati Uniti per fare visita a Palazzolo nella sua abitazione di Costanza. Le intercettazioni effettuate permisero di accertare che la visita avrebbe avuto luogo quello stesso giorno.

Il 24 maggio 1983 si tenne un'ulteriore riunione con la partecipazione di personale dell'ambasciata statunitense di Bonn, di autorità svizzere,

Il 7 aprile 1983 Salamone partì da Costanza diretto in Svizzera.

di rappresentanti del Bundeskriminalamt di Wiesbaden, del servizio di polizia, del Baden wuerttemberg e della città di Costanza nonché della Procura di quest'ultima città.

Durante tale incontro gli americani presentarono un'informativa in loro possesso unitamente a un voluminoso rapporto. In quell'occasione la riunione si svolse a Costanza. Venne stabilito che, una volta tradotto il rapporto americano, sarebbe stata presa una decisione in merito all'ufficio che avrebbe dovuto occuparsi delle indagini.

Venne chiesto alle parti americane interessate di presentare una commissione rogatoria al ministero della giustizia tedesco che includesse tutte le notizie giudiziarie e la richiesta di procedere ad indagini, così da garantire che la loro documentazione investigativa venisse ammessa come fonte di prova nel dibattimento.

Il 21 giugno 1983 le autorità americane competenti trasmettevano la commissione rogatoria al ministero della giustizia tedesco.

Il 4 luglio 1983 il ministero federale della giustizia assegnò il caso al Bundeskriminalamt, gruppo EO 12.

Come concordato dal direttore del Bundeskriminalamt Dihanic e dal direttore dell'ufficio regionale di polizia criminale del Baden Wuerttemberg Mellenthin il 18 luglio 1983, l'ufficio della polizia criminale del Baden Wurttemberg svolgeva ulteriori accertamenti al fine di ottenere altre informazioni.

Il 24 agosto 1983 la procura di Costanza avviava un'indagine formale nei confronti di Palazzolo, Madonia ed altri con il numero dossier nr. 20 **js 23/83** per sospetto traffico internazionale di stupefacenti, sulla base della rogatoria presentata dalle autorità americane.

In data 8 settembre 1983 il Bundeskriminalamt si assunse la responsabilità delle indagini. Il 22 settembre 1983, l'ufficio regionale

della polizia criminale del Baden Wuerttemberg consegnava la documentazione investigativa al Bundeskriminalamt.

Alle ore 14 del 24 gennaio 2000 si è svolta riunione presso il suindicato ufficio del Baden Wuerttemberg tra l'ispettore capo Mayerle e l'ispettore superiore Drendel. Mayerle lavora da nove anni nel settore dell'analisi della criminalità organizzata italiana. Drendel aveva consegnato il materiale relativo al caso nel 1983. A seguito di tale incontro, è stata fatta la seguente valutazione sulla base della documentazione e di quanto Drendel ricordava del caso:

All'epoca, intorno al 28 luglio 1983, non era ancora stata condotta un'indagine formale dalla procura di Costanza.

L'indagine non venne avviata fino al 24 agosto 1983 di conseguenza, nè l'ufficio di polizia criminale del Baden Wuttemberg nè i servizi di polizia di Costanza avevano ricevuto istruzioni al fine di svolgere indagini che avrebbero consentito di eseguire misure cautelari quali controlli, perquisizioni ecc.

Per quel caso non potè essere invocata la motivazione di "pericolo imminente", in quanto non vi era necessità di procedere all'esecuzione di tali misure d'iniziativa.

Il lasso di tempo trascorso sino all'apertura del procedimento formale venne utilizzato per ottenere informazioni senza che le persone coinvolte fossero avvisate.

Drendel ha espresso la propria disponibilità ad essere sentito in merito in qualità di testimone.

Già il 20 gennaio 2000 Mayerle aveva parlato telefonicamente con l'ispettore superiore Walch il quale, nel 1983, dirigeva il dipartimento che svolgeva le indagini. ha inoltre ricordato che, fino al momento in cui gli atti sono stati consegnati al Bundeskriminalamt (22 settembre 1983),

non erano state messe in atto misure cautelari quali controlli, perquisizioni, arresti, ecc.

In relazione a tale caso, il suindicato funzionario di polizia si è dichiarato disponibile a testimoniare anche su tale circostanza.

Il sig. fuchs sul quale avete richiesto notizie s'identifica con: Fuchs Remo, nato 20.09.1947 a Geislingen/Steige

Il sig. Fuchs era funzionario di polizia presso l'ufficio regionale di polizia criminale assegnato al settore delle indagini nel 1983. All'epoca si trovava spesso nella zona di Costanza ma apparteneva ad un altro ufficio che si occupava di risolvere un caso di sequestro a scopo di estorsione. Non si interessò delle indagini nei confronti di Madonia e Palazzolo.

Il agosto 1993 il sig. Fuchs è andato in pensione per motivi di salute.

L'ispettore capo Stempel del Bundeskriminalamt di Wiesbaden è mai stato coinvolto in attività investigative in relazione e caso all'epoca in questione. "\*\*\*\*\*"

Il Nucleo Operativo dei carabinieri di Palermo, con nota nr. 127099/108-7-p del 27/10/1999 ed in riferimento al foglio N.19/98 R.G. del 16.10.1999 di questa corte, comunicava che in data 8/2/1983 il Madonia Antonino era stato ricercato senza esito "per procedere al suo arresto d'iniziativa" a seguito di rapporto giudiziario di denuncia redatto congiuntamente dalla Squadra Mobile e dal Nucleo Operativo dei CC a carico di Riccobono Rosario +39 per il delitto di cui all'art.416 bis c.p.

Con successiva nota in data 27/12/1999 lo stesso Nucleo Operativo trasmetteva il foglio n.123/C3/Sez2/2/1031 datato 24.12.1999 con il quale il Servizio Interpol di Roma che da una verifica effettuata presso gli atti di quel Servizio non era stata trovata copia del messaggio n.127099/26 "P" di Prot. datato 23/12/1982 con il quale il predetto

Nucleo Operativo aveva richiesto accertamenti sull'effettiva residenza del Madonia Antonino.

A seguito di ulteriori richieste della Corte e facendo seguito alla nota del 27/10/1999, il Nucleo Operativo del Reparto Operativo dei carabinieri di Palermo, con nota del 5/1/2000, trasmetteva copia della richiesta n. 127099/26 -p - datata 23 dicembre 1982, a firma dell'allora capitano comandante del Nucleo Operativo, Tito Baldo Honorati, avente per oggetto "accertamenti effettiva residenza di Madonia Antonino", indirizzata all'Interpol. - Roma Eur e, per conoscenza, al Centro Nazionale Criminalpol - Uff. Collegamento Arma Cc - Roma Eur.

Si comunicava, inoltre, che non risultava **"mai pervenuta alcuna risposta a tale richiesta"**.

Alla stregua delle considerazioni che precedono può fondatamente ritenersi che la presenza, più o meno stabile, dell'imputato in Germania non integra gli estremi di un alibi che valga a smentire la ponderosa mole

La nota in questione, rimasta inevasa, era del seguente testuale tenore:

””””” Questo nucleo sta svolgendo indagini sul conto di Madonia Antonino di Francesco e di Gelardi Emanuela, nato a Palermo il 14/9/1952, ivi residente in largo S.Lorenzo n.7.

Lo stesso in Palermo é irreperibile e di fatto non risulta mai avere abitato alla residenza indicata.

Poichè è stato accertato che lo stesso si sarebbe trasferito in Germania al seguente indirizzo: Friedemn Pforzmein Strasse 110-753, dove lavorerebbe alle dipendenze di una ditta import - Export di preziosi, pregasi accertare se e dove effettivamente il Madonia risieda in quello Stato e dove si trovasse dal 1° dicembre 1982.”””””

Per completezza e con riferimento alla citata richiesta, rimasta inevasa, appare opportuno rilevare che con la stessa nota del 5/1/2000 il Nucleo Operativo dei CC trasmetteva altresì copia di un “appunto” datato 1° agosto 1983, a firma del Cap. Honorati, nel quale risultava annotato testualmente :

“...poiché nel mese di aprile 1982 la locale Squadra Mobile nel corso di un normale servizio preventivo, ebbe a controllare in Palermo il citato Madonia Antonino il quale riferiva che da oltre tre anni si era trasferito in Germania per motivi di lavoro, veniva avanzata all'Interpol richiesta di notizie sull'effettiva presenza in detto Stato dello stesso Madonia. A tutt'oggi non è pervenuta risposta.... ””



di indizi acquisiti a suo carico, che per contro riscontrano pienamente le concordi dichiarazioni rese dai collaboratori esaminati circa la sua frequente presenza a Palermo, peraltro attestata dal controllo di polizia nell'aprile 1982 e dall'episodio del 6/12/1982.

Né possono tacersi i contrasti rilevabili tra quanto riferito dal Madonia in occasione di quel controllo (3/4/1982) circa l'attività lavorativa svolta in Germania nel settore del commercio di preziosi e quanto asserito sul punto in sede dibattimentale, in cui ha dichiarato di svolgere l'attività di agente immobiliare, assumendo di avere cessato nel **1979** l'attività presso la ditta di preziosi di cui era titolare Zoldan Zuccher, contrasti in ordine ai quali l'imputato ha fornito giustificazioni non suscettibili di alcun serio apprezzamento anche sul piano logico.(cfr. le contestazioni mosse sul punto a f.76 e segg., ud.22/7).

Significative divergenze sono inoltre rilevabili in ordine ai periodi di residenza nelle città di Costanza- secondo la produzione dibattimentale dall'8/7/1981 al 26/4/1985 – mentre in occasione di quel controllo del 1982 aveva dichiarato di risiedere a Pforzaim,

Ciò che rileva, in ogni caso, è il dato costituito dalla estrema genericità degli elementi forniti e dalla stessa tipologia dell'attività asseritamente svolta, non vincolata da orari di lavoro da rispettare e con frequenti spostamenti e rientri nel territorio nazionale (cfr.Madonia f.112, ud.21/7/1999), senza che, pertanto, la sua “costante” presenza in Germania sul posto di lavoro risulti in qualche modo documentabile.

Non può peraltro essere sottaciuto che, secondo quanto dichiarato dallo stesso imputato, i frequenti spostamenti tra la Germania, la Svizzera e l'Italia settentrionale non comportavano controlli con visti di entrata e di uscita sul passaporto in quanto era “sufficiente il permesso di

soggiorno e di lavoro con l'allegata tessera italiana”(cfr. Madonia f.58, ud.22/7).

Analoghe considerazioni devono essere svolte per quanto attiene all'attività di agente immobiliare in un ufficio senza dipendenti, con la sola presenza del titolare dell'agenzia frattanto deceduto.

Invero l'imputato per questa attività non è stato in condizione di provare il proprio assunto attraverso anche la produzione di qualsivoglia documento.

Alla stregua delle considerazioni che precedono ritiene la Corte che l'alibi prospettato dall'imputato non ha trovato riscontro in alcun elemento obiettivamente certo che valga a suffragarne la fondatezza.

Va subito rilevato, al riguardo, che secondo l'autorevole orientamento della S.C., da ultimo ribadito anche dalle sezioni unite (cfr.SS.UU. 4/2/1992, Musumeci), mentre **l'alibi costruito**, e dunque falso, ha una sua valenza indiziante, in quanto indicativo di una maliziosa preordinazione difensiva, che lo pone tra gli elementi probatoriamente rilevanti, quello **fallito** deve essere considerato come elemento del tutto agnostico sul piano probatorio.

Tuttavia acquisita aliunde la prova della responsabilità, esso può costituire un elemento integrativo, di chiusura del costruito probatorio.

Orbene, ad avviso della Corte, sussistono elementi univoci che consentono fondatamente di presumere che l'alibi dell'imputato sia stato maliziosamente preordinato, ciò che corrobora ulteriormente la gravità e l'univocità indiziante dei convergenti elementi probatori acquisiti.

Ed invero, le concordi dichiarazioni rese dai collaboratori esaminati nel presente dibattimento in ordine all'attività di “copertura” all'estero utilizzata dal Madonia depongono, ad avviso del collegio, per la falsità dell'alibi, vale a dire “quello costruito artificialmente, prima o dopo il

fatto delittuoso” (cfr. Cass. S.U.cit.), il quale è certamente indicativo di una maliziosa preordinazione difensiva sintomatica.

In tema di valutazione della prova, gli alibi falsi o compiacenti - in quanto rivelatori della mala fede dell'imputato - costituiscono indizio, da valutare a carico dell'imputato stesso, unitamente agli altri elementi di prova.(Cass. pen., sez. II, 22 maggio 1995, n. 5842 - ud. 10 febbraio 1995- P.M. e Cavataio).

L'alibi costruito, dunque, ha una sua valenza indiziante che, a differenza di quello fallito, lo pone tra gli elementi, secondo l'esperienza, probatoriamente rilevanti, ma che deve essere preso in esame considerandolo intanto nella sua intrinseca strutturazione in rapporto alla situazione processuale concreta e poi valutandolo in correlazione con gli altri elementi indiziari acquisiti.

Sotto tale profilo, ad esempio, dovranno essere valutati nella loro significatività il modo ed il momento della sua costruzione.

Orbene, rileva la Corte che un'attenta verifica del sintomatico strutturarsi progressivo dell'alibi, peraltro connotato da intrinseche contraddizioni nell'assunto difensivo, dalla sintomatica tardività e da una imponente serie di smentite, induce a ritenere tali ultimi elementi indicativi di una artificiosa precostituzione post delictum, non relegabili riduttivamente nel limbo di accidentali e plausibili sfasature di un alibi fallito.

Come sopra anticipato, un dato estremamente inquietante è costituito dalla sintomatica tardività che ha connotato la prospettazione dell'alibi, soprattutto se si considera che se fosse vero il controllo operato da organi di polizia tedeschi alle ore 14,00 del 29/7/1983 il Madonia non avrebbe mancato di farlo rilevare tempestivamente nel corso del primo interrogatorio di garanzia, atteso il decisivo valore probatorio che

avrebbe assunto per la sua linea difensiva l'esito positivo di una immediata verifica attraverso affidabili canali ufficiali, i quali, proprio perché costituiti da organi pubblici e, peraltro, stranieri – ben più immuni, pertanto, dal sospetto di persecutorie impostazioni investigative – avrebbero certamente evaso attendibilmente eventuali specifiche richieste di accertamenti da parte delle autorità italiane.

Né può tacersi che anche un'eventuale richiesta inoltrata informalmente alla polizia tedesca per esigenze di speditezza, comportando comunque un'attività investigativa ed il compimento di atti che incidavano su diritti costituzionalmente garantiti (per es, perquisizioni, controlli, identificazioni, assunzioni di informazioni), avrebbero imposto la redazione di verbali e, comunque, di comunicazioni ufficiali di risposta di cui si sarebbe trovata traccia quantomeno negli archivi degli organi di polizia italiana, come pure è accaduto per il telex del 30/7/1983 e per la relativa risposta del 4/8/1983.

Le giustificazioni addotte dall'imputato in ordine alle ragioni sottese alla opzione per una linea difensiva inammissibilmente rinunciataria appaiono del tutto inconferenti ed inconducenti.

Ed invero l'imputato, richiesto di spiegare come mai non avesse dedotto l'alibi nell'immediatezza del primo interrogatorio reso all'autorità giudiziaria, ha sostanzialmente dichiarato che aveva ritenuto inopportuno scoprire le carte anticipatamente per timore che, come accaduto in altra precedente vicenda giudiziaria, il quadro probatorio venisse artificiosamente modificato in suo danno per superare e neutralizzare gli argomenti difensivi addotti.

Appare opportuno riportare integralmente alcuni brani dell'esame dibattimentale:

AVV. IMPELLIZZERI: - Sì. Lei oggi sta rassegnando alla Corte questa sua presenza nel giorno della strage, questo alibi, chiamiamolo così, in termini giuridici. Io le chiedo questo: lei è stato catturato, è in custodia cautelare ancora per questo fatto. Le ricorderà perfettamente che è stato interrogato con tutte le garanzie previste dalla Legge penale. Lei, prima di oggi, ha mai rassegnato al G.I.P. o all'Autorità Giudiziaria questo alibi che lei oggi sta narrando alla Corte?

IMPUT. MADONIA: - No, no, non l'ho mai rassegnato e, anzi, sono stato, diciamo, ... restio a parlarne anche con i legali, per la verità, ecco.

AVV. IMPELLIZZERI: - Ecco, quindi lei al G.I.P. in sede di interrogatorio non parlò di questo alibi.

IMPUT. MADONIA: - No.

AVV. IMPELLIZZERI: - Si rifiutò di rispondere, si avvalse della facoltà di non rispondere o rispose parzialmente? Cosa ricorda lei di quell'interrogatorio?

IMPUT. MADONIA: - Io quello che ricordo dell'interrogatorio è che mi protestai innocente e nello stesso tempo, diciamo, lamentai, diciamo, e denuncia con forza la fuga di notizie che era avvenuta con la pubblicazione, diciamo, del... delle dichiarazioni quasi per intero nel... nel tempo, diciamo, ecco, a fare fede dal 21 giugno del 1996 da parte dei collaboratori. Io per prima cosa mi riferisco alle dichiarazioni di Ganci Calogero, che furono, diciamo, divulgate per mezzo di stampa e ancora di più, diciamo, con i mezzi televisivi. Quando mi riferisco ai mezzi televisivi mi riferisco al... alla TV, diciamo, sia quelle nazionali, primo... il primo canale, il secondo canale, Rai 3, che trasmette i notiziari regionali, e poi tutte le... le TV, diciamo, locali con... con tutto quello

che era stato, diciamo così, stato dichiarato dal collaboratore; in questo caso era stato prima il Ganci Calogero, e con... con filmati che riproducevano i luoghi, diciamo, dov'era avvenuto l'attentato.

AVV. IMPELLIZZERI: - Quindi, lei prima di essere catturato e quindi prima che le si notificasse questo ordine di custodia cautelare lei aveva appreso da questi mezzi di divulgazione che si parlava della strage Chinnici, che si parlava pure di lei, di questa strage?

IMPUT. MADONIA: - Io intendo... intendo precisare che io non è che fui catturato, io mi trovavo in stato di detenzione.

AVV. IMPELLIZZERI: - Sì, certamente.

IMPUT. MADONIA: - Precisiamolo questo, eh?

AVV. IMPELLIZZERI: - È pacifico questo.

IMPUT. MADONIA: - **Io mi trovavo in stato di deten... Io mi... E no, è importantissimo questo, perchè c'è una bella differenza, perchè se uno è catturato bene o male in questo caso, diciamo, rispondendo solamente di questo... di questa accusa e magari, diciamo così, subito dimostra la propria innocenza, diciamo, chiarisce tanti particolare. Io invece mi trovavo in stato di detenzione con una pen... con una sentenza definitiva.**

AVV. IMPELLIZZERI: - Scusi, signor Madonia, io molto imprudentemente ho anticipato una domanda, quindi alcuni argomenti di esame e le chiedo scusa. Cioè, io desideravo sapere un altro argomento, ed è questo, e cioè volevo sapere: che lei è in stato di detenzione è assolutamente pacifico, la Corte lo sa perchè ha la sua posizione giuridica. Io desideravo sapere questo: cioè, prima che le inoltra... Quando io intendo catturato non intendo dire che dallo stato di libertà è stato portato in uno stato di detenzione; intendevo dire: quando le fu notificato l'ordine di custodia, cioè prima che le fosse notificato questo

altro ordine di custodia, premesso che lei era già detenuto, quindi quando ancora non era indagato e quindi catturato per la strage Chinnici, lei sentiva parlare televisione e giornali di questa strage, del suo nome? Prima ancora che lei fosse davanti ad una Autorità Giudiziaria che le contestava di essere esecutore della strage. Sono stato chiaro adesso?

IMPUT. MADONIA: - Sì dal ven... Sì, è stato chiarissimo, forse sono stato infelice io nello spiegarmi e ora cerco di precisare. Sin dal 21 giugno 1996 io mi trovavo ristretto nel carcere dell'Ucciardone.

AVV. IMPELLIZZERI: - Sì.

IMPUT. MADONIA: - Nona sezione. E da quel giorno cominciarono ad arrivare i giornali, perchè i giornali li segnavo quotidianamente, il "Giornale di Sicilia". Poi c'era un... l'apparecchio TV e cominciarono a divulgare le dichiarazioni del collaboratore Ganci Calogero che mi accusava, che spiegava, diciamo, il compito, il presunto compito che avevo avuto e tutto quello che era nelle dichiarazioni che poi lessi in seguito...

AVV. IMPELLIZZERI: - Ho capito.

IMPUT. MADONIA: - ... quando dopo mi fu notificato. Perchè la misura cautelare mi pare che fu emessa a distanza non so se di un anno, credo, ma prima...

AVV. IMPELLIZZERI: - È agli atti, la relata di notifica...

IMPUT. MADONIA: - ... nel '97.

AVV. IMPELLIZZERI: - ... è agli atti.

IMPUT. MADONIA: - Giugno del '97.

AVV. IMPELLIZZERI: - Giugno '97 è l'ordinanza di notifica.

IMPUT. MADONIA: - Ecco, sì, perfetto.

AVV. IMPELLIZZERI: - Senta, la relata di notifica è del giugno '97, non ricordo adesso il giorno esatto. Quindi lei un anno prima sente

parlare della strage a causa di questa divulgazione. Ora le chiedo questo, tornando all'argomento precedente: ci fu una... ci furono delle ragioni per cui lei non intese rassegnare questo alibi al G.I.P. nella immediatezza dell'arresto e dell'interrogatorio?

IMPUT. MADONIA: - Io avevo avuto, diciamo, una... una esperienza negativa pregressa sia giudiziaria e processuale che mi portarono a prendere questa decisione, forse corroborato dal fatto che non dovevo uscire, ecco, al carcere. Forse questo, diciamo, mi portò, diciamo, a...

AVV. IMPELLIZZERI: - Facciamo una piccola parentesi: non doveva uscire.

IMPUT. MADONIA: - No, per carità.

AVV. IMPELLIZZERI: - Lei era detenuto definitivo?

IMPUT. MADONIA: - Sì, definitivo con la condanna a ventidue anni.

AVV. IMPELLIZZERI: - Ventidue anni. È il famoso "Big John", no?

IMPUT. MADONIA: - Sì, infatti quando lei sta facendo riferimento a questo procedimento, diciamo, perchè, diciamo, questa mia esperienza processuale, diciamo, negativa pregressa, diciamo, si riferisce proprio a questa... a questo procedimento, diciamo, chiamato "Big John", in cui fui tratto in arresto perchè accusato di avere importato in Italia dalla Colombia seicento chilogrammi di cocaina e di averla sbarcata, diciamo, sulle coste siciliane nel gennaio del 1988. Non so se riesce a... La mia voce arriva?

AVV. IMPELLIZZERI: - Chiarissima.

IMPUT. MADONIA: - Nel 1988. Le accuse... le accuse, diciamo, per cui ero stato tratto in arresto provenivano... questa misura cautelare fu emessa nel febbraio del 1990, perchè è importante... i tempi sono importanti. Nel 1990 fui colpito ad questa misura cautelare. Queste, diciamo, le accuse per cui ero stato tratto in arresto provenivano dal



collaboratore Giuseppe Cuffaro o Cuffaro, che aveva dichiarato che avevo fatto questo grosso traffico di stupefacenti e che mi aveva visto più volte nel... nell'anno 1988, nel mese di maggio e nel mese di giugno a Palermo e che con lui personalmente, diciamo, avevo partecipato ed aveva assistito lui personalmente ad una animata discussione avvenuta in una casetta di fondo Pipitone, alla presenza di alcuni personaggi, perchè... tra cui Galatolo Vincenzo. Ed in queste riunioni, usando, diciamo, la mia autorevolezza, avevo risolto dei problemi che erano sorti per il pagamento dello stupefacente. Tale riunione, secondo gli inquirenti ed i magistrati, perchè, diciamo, ho ricevuto la misura cautelare, quindi chiaramente l'ho letta, era avvenuta questa... diciamo, questa collocazione temporale era avvenuta per mezzo di biglietti aerei e la tumulazione della salma di una zia del Galatolo, al cimitero dei Rotoli, era stata collocata temporalmente nel luglio del 1988. In questo periodo io ero detenuto, infatti ero stato arrestato, tratto in arresto il 5 maggio del 1987 e poi sono stato scarcerato il 6 di novembre del 1988.

AVV. IMPELLIZZERI: - Quindi, quando le venne mossa...

IMPUT. MADONIA: - Quindi non potevo presiedere...

AVV. IMPELLIZZERI: - ... la prima accusa la si vedeva protagonista...

IMPUT. MADONIA: - No, non potevo...

AVV. IMPELLIZZERI: - ... nel periodo che lei era detenuto.

IMPUT. MADONIA: - ... non potevo presiedere quel... non potevo presiedere quella riunione. Per la verità, quando fui interrogato mi avvalsi della facoltà di non rispondere, in quella occasione, però devo dire veramente che scioccamente parlai con i miei legali. Dico scioccamente, facendo presente, ricordando che, così, questa notizia che ero detenuto si mise in circolo e poi cambiarono le carte, si cambiarono

le carte. Però c'è da fare presente, diciamo, che chiaramente non potevo avere incontrato il Cuffaro nè a maggio nè a giugno nè a luglio del 1988 nella casetta di fondo Pipitone, e quello che è strano proprio, che da allora poi tutti i collaboratori, diciamo, perchè poi questo processo, diciamo, vennero ascoltati i collaboratori e a cominciare da Marche... da Mutolo, Marchese ed altri cominciarono a rifinire, diciamo, sulle mie presenze, presunte presenze in questo fondo Pipitone.

AVV. IMPELLIZZERI: - Presenze in un periodo che la vedevano però detenuto, mi pare di capire, no?

IMPUT. MADONIA: - Sì, perchè tutto questo nasce da una premessa errata.

AVV. IMPELLIZZERI: - Ecco.

IMPUT. MADONIA: - Perchè per dare spalla, conforto alle dichiarazioni del Cuffaro era necessario, diciamo, qualcuno che avvalorasse, diciamo, questa mia, diciamo, frequentazione con i Galatolo e con... e con questo luogo, diciamo, famigerato in questo caso ora è divenuto. Che tutti parlano del fondo Pipitone.

AVV. IMPELLIZZERI: - Ecco, non per fare la storia di quel processo, ma le chiedo solamente: poi, nel tempo, lei avvertì se l'accusa si spostò su alti capisaldi, su altri argomenti più forti di questo?

IMPUT. MADONIA: - Sì, ci spostiamo...

AVV. IMPELLIZZERI: - Ecco.

IMPUT. MADONIA: - Si spostò che poi non fui più l'artefice principale, lo sbarcatore, colui che, diciamo, gestì in prima persona queste riunioni, questi, diciamo... **per sanare questi... queste problematiche, diciamo, di recupero dei soldi e lo sbarco, ma divenni poi mandante, ecco.**

AVV. IMPELLIZZERI: - Mandante.

Orbene, a prescindere dal rilievo che appare davvero inverosimile assumere un atteggiamento rinunciatario - pur potendo dedurre un alibi che avrebbe potuto essere confermato da organi immuni dal sospetto di compiacenza - scegliendo di avvalersi della facoltà di non rispondere, per il semplice fatto di trovarsi in stato di detenzione in espiazione di pena, atteso che una condanna a pena detentiva temporanea, benchè lunga (anni 22 - c.d. processo Big John), non può mai costituire un valido motivo per rinunciare a difendersi da una gravissima accusa di strage che potrebbe comportare la pena dell'ergastolo, ciò che appare decisivo è la considerazione che l'eventuale "autorevole" conferma dell'alibi, che avesse riscontrato la sua presenza in Germania appena sei ore dopo la strage, avrebbe comportato una clamorosa smentita dell'assunto dei collaboratori di giustizia, difficilmente recuperabile attraverso una strumentale modificazione della chiamata in correità, la quale avrebbe assunto i caratteri della incontrovertibile inattendibilità, sicchè poteva ragionevolmente ritenersi scongiurato il pericolo di una insostenibile artificiosa immutazione del titolo di responsabilità (dal concorso materiale a quello morale).

Alla stregua delle considerazioni che precedono non può seriamente revocarsi in dubbio che l'imputato abbia tentato abilmente di preconstituirsì un alibi, facendo leva su un dato anagrafico, in parte documentabile, costituito da una più o meno costante presenza all'estero, e deducendo di essere stato sottoposto ad un controllo di polizia "richiesto dall'Italia", come gli sarebbe stato precisato a sua richiesta dai due agenti operanti(cfr. f.148, ud.21/7).

Quel che è certo è che di quel controllo non v'è traccia agli atti delle autorità di polizia dei Paesi interessati, neppure in quel telex (4/8/1983) di appena sei giorni dopo la strage. in cui sarebbe stato logico attendersi

che ve ne fosse cenno se una richiesta, in ipotesi anche informale, fosse stata inoltrata dall'Italia su un dato così rilevante dal punto di vista investigativo, tanto più ove si consideri che secondo l'assunto difensivo del Madonia quel controllo si sarebbe protratto ancora per tre giorni in modo più "discreto", avendo notato la presenza di autovettura della "polizei" nei pressi della sua abitazione, pur senza essere seguito.

Per mera esigenza di completezza espositiva va infine ricordato che un tema di prova sul quale la difesa del Madonia ha molto insistito, per incrinare l'attendibilità delle convergenti chiamate in correità nei confronti del predetto imputato, è costituito dalla possibile refluenza sulla genuinità del rispettivo patrimonio conoscitivo di resoconti giornalistici e comunque della conoscenza, ottenuta aliunde, del contenuto delle propalazioni rese in precedenza da altri collaboratori.

Nel rinviare alle considerazioni già svolte nella sede opportuna in ordine alla ritenuta irrilevanza di alcuni periodi di condetenzione e di altre occasioni di incontri per motivi processuali (per esempio, in aula nel corso dei dibattimenti), va qui preliminarmente ribadito, richiamando sul punto un costante orientamento della S.C., che non possono ritenersi aprioristicamente inattendibili le dichiarazioni di quei collaboratori di giustizia che, in relazione al tempo del loro contributo investigativo, possano già essere a conoscenza di quelle di altri collaboranti perchè rese pubbliche nel corso di dibattimenti e/o divulgate da organi di informazione.

La Suprema Corte ha affermato il principio che la pubblicazione ufficiale di precedenti propalazioni accusatorie di altri soggetti non può, per ciò solo, inficiare l'attendibilità di quelle successive, soprattutto quando in queste ultime siano ravvisabili "elementi di novità e originalità" e, comunque, in assenza di "altri e comprovati elementi che

depongano nel senso del recepimento manipolatorio" di quelle anteriori da parte di quelle posteriori.

Cio stante, neppure l'accertata conoscenza delle prime propalazioni è di ostacolo all'accredito dell'originalità di quelle successive, ancorchè di contenuto per lo più conforme, la cui autonoma provenienza dal bagaglio proprio del dichiarante può essere accertata - sul piano soggettivo come su quello oggettivo - in vario modo, non escluso il rilievo di ordine logico concernente "il radicamento dei due propalanti nella realtà criminale mafiosa, con la connessa possibilità di conoscenze di prima mano" (cfr. Cass. Sez. I n. 80/1992 cit. ), sicchè l'eventuale convergenza di dichiarazioni accusatorie rese in epoca diversa da parte di soggetti organicamente inseriti in sodalizi criminosi di stampo mafioso, soprattutto se con ruoli di un certo rilievo, non autorizza, per ciò solo, il sospetto della cosiddetta "*contaminatio*" e della non autonoma origine di quelle successive.

Nel merito va osservato che dall'esame dei quotidiani prodotti dalla difesa si rileva la pubblicazione solo di stralci delle dichiarazioni del Ganci, circostanza, questa, inidonea a compromettere l'autonomia del patrimonio conoscitivo dei collaboratori ed a far presumere fondatamente un recepimento manipolatorio per accusare falsamente gli altri imputati, tra i quali lo stesso Madonia, atteso che la già rilevata ricchezza dei contenuti descrittivi dei loro racconti, l'ampiezza della loro collaborazione e la straordinaria dovizia di particolari depongono univocamente per l'autonoma provenienza dal bagaglio proprio dei dichiaranti in quanto diretti protagonisti dei fatti narrati.

Ed invero, l'analitica disamina delle dichiarazioni rese dai collaboratori esaminati ed i riscontri acquisiti hanno consentito di fugare ogni dubbio sulla genuinità dei loro racconti, troppo vasti ed articolati

per essere il frutto di invenzioni o di calunniöse manipolazioni di informazioni acquisite aliunde.

Non può inoltre essere trascurato il dato significativo della assoluta mancanza di elementi che possano in qualche modo autorizzare il sospetto che le chiamate in correità nei confronti del Madonia siano state ispirate da intenti persecutori, per dar sfogo a sentimenti di astio e rancore, che né il Madonia né la difesa hanno prospettato, attesi gli ottimi rapporti intercorsi tra i soggetti in questione.

In particolare, dal contesto probatorio è emersa la sussistenza di una più che ventennale amicizia tra il Madonia ed il Brusca, notoriamente apprezzati dal Riina, non solo per gli stretti vincoli che lo legavano ai rispettivi genitori, ma anche per le loro indiscusse doti e capacità altamente criminali, che ne avevano comportato l'impiego operativo nelle imprese più eclatanti e rischiose della strategia criminosa di "cosa nostra", con conseguente progressiva assunzione di un ruolo di prestigio sempre maggiore all'interno dell'organizzazione, con funzioni anche supplenti rispetto ai loro padri.

Né possono tacersi i costanti rapporti operativi, sempre mantenuti nel corso degli anni, tra i collaboratori Ganci Calogero ed Anzelmo Francesco Paolo e la comune partecipazione a numerosi delitti.

Per quanto riguarda, inoltre, il Ferrante ed il Ganci va rilevato che la difesa del Madonia, nel corso del controesame, ha insistito nel formulare domande volte ad accertare l'eventuale lettura da parte dei collaboratori di atti notificati al Madonia durante periodi di comune detenzione, chiedendo in particolare al primo se avesse redatto per conto di quest'ultimo reclamo avverso il decreto di sottoposizione al regime di cui all'art.41 bis O.P.

Orbene, premesso che il Ferrante, pur negando di avere redatto motivi di reclamo, non ha escluso di avere letto quel provvedimento ministeriale (cfr.f.68,ud.26/3), ritiene la corte del tutto influente la circostanza che dal contenuto di quest'ultimo atto si rilevi l'attribuzione al Madonia della condotta di attivazione della carica esplosiva mediante telecomando, non potendo inferirsene per ciò solo, che il predetto collaboratore abbia recepito la notizia costruendo artificialmente la chiamata in correità nei confronti del Madonia.

La surrettizia e maliziosa prospettazione difensiva non ha tuttavia colto nel segno, atteso che la scarsa menzione nel decreto ministeriale delle dichiarazioni del Di Maggio - il quale, come si ricorderà, ha riferito dello sfogo di Brusca Bernardo e del risentimento di costui nei confronti del Riina, rivendicando i "meriti" del figlio Giovanni che aveva portato "la macchina davanti la casa di Chinnici" mentre il Madonia aveva premuto il telecomando - appare del tutto inadeguata a svalutare la conduzione probatoria della ben maggiore ricchezza descrittiva della ricostruzione del Ferrante in ordine a quel segmento della condotta esecutiva di cui fu un protagonista e diretto testimone unitamente al Madonia.

È appena il caso di ricordare il significativo particolare dell'insolito abbigliamento da muratore del Madonia, riferito dal Ferrante, di cui non fa menzione il decreto ministeriale, circostanza peraltro non riferita dal Ganci e quindi non pubblicata nel giugno 1996, sicché ogni tentativo di insinuare una "contaminatio" della genuinità del racconto del Ferrante e l'artificialità di una calunniosa costruzione accusatoria è destinato inevitabilmente all'insuccesso, atteso che l'argomento difensivo, del tutto disancorato dalle emergenze processuali, non si sottrae a censure, rivelando tutta la sua fragilità ed inconducenza probatoria.

**4. 10- Considerazioni conclusive sul ruolo degli imputati coinvolti nella fase esecutiva - La posizione processuale di Ganci Stefano e Galatolo Vincenzo.**

Il quadro probatorio fin qui delineato consente di ritenere pienamente provato il coinvolgimento ed il ruolo penalmente rilevante di alcuni componenti della “famiglia” della Noce nella fase esecutiva della strage, come risulta dalle chiamate in correità, innanzitutto di un componente, Ganci Calogero, legato da vincoli di sangue agli stretti congiunti Raffaele e Stefano Ganci, nonché dell’Anzelmo e di Brusca Giovanni, i quali hanno concordemente indicato Ganci Raffaele come colui che diede le prime disposizioni ed indicazioni sulla necessità di reperire un’autovettura di piccole dimensioni e di tenere costantemente occupato uno spazio lungo il marciaopiede antistante il portone dello stabile di via Pipitone Federico.

Altrettanto concorde è la chiamata in correità nei confronti del Madonia Antonino che anche in occasione di questo efferato crimine non fece mancare il proprio apporto, conformemente alle sue spiccate attitudini operative.

La distribuzione dei ruoli rispecchia rigorosamente le gerarchie e le cariche rivestite nel sodalizio al tempo dei fatti oggetto del presente processo.

Nel rinviare a quanto sarà esposto più avanti in ordine alla fase deliberativa ed al ruolo assunto dal Ganci Raffaele anche in relazione al momento ideativo, conformemente alla carica di capomandamento rivestita, è qui sufficiente richiamare brevemente il significativo protagonismo del predetto imputato in alcuni rilevanti momenti che hanno scandito l’articolato sviluppo dalla fase esecutiva,



dall'affidamento ai figli dell'incarico di rubare una piccola utilitaria, al trasferimento della stessa al fondo Pipitone, provvedendovi personalmente, all'occupazione per la prima volta del posto antistante il portone del palazzo della vittima, fino alla fase terminale dell'esplosione con una sintomatica presenza sul luogo teatro della strage, quasi a rappresentare la volontà dei vertici dell'organizzazione e al contempo rafforzare la determinazione operativa dei gregari.

Quanto al Ganci Stefano, sono state già ampiamente esposte le dichiarazioni rese dall'Anzelmo e dal Ganci Calogero, i quali hanno attribuito anche a quest'ultimo un ruolo esecutivo, estrinsecatosi nell'individuazione e nel successivo furto della FIAT 126 destinata a trasportare ed occultare la carica esplosiva, nonchè nell'attività espletata sotto l'abitazione della vittima di tenere occupato, giornalmente con autovetture "pulite" e sempre diverse, lo spazio destinato alla collocazione della Fiat 126.

Su tali attività le dichiarazioni dell'Anzelmo concordano sostanzialmente con quelle del Ganci.

Nel rinviare alle argomentazioni sopra svolte in ordine alle divergenze rilevate sull'autore della materiale sottrazione della Fiat 126 ed alle ragioni per le quali la Corte ha ritenuto di privilegiare la versione dell'Anzelmo, in considerazione della plausibili difficoltà mnemoniche del Ganci Calogero di enucleare da una attività criminosa molto frequente proprio l'episodio relativo al furto della Fiat 126 lasciata incustodita davanti l'autoscuola, va osservato che la responsabilità di Ganci Stefano non discende esclusivamente dal provato concorso nel furto dell'autovettura dell'autoscuola Ribaudò, ma anche dal contributo penalmente rilevante dallo stesso fornito in quella attività preparatoria

della fase esecutiva che è stata puntualmente descritta dal fratello e dall'Anzelmo.

Ma ancor prima del suo concreto attivarsi attraverso la personale partecipazione a segmenti operativi di quella fase, si è registrata la sua sintomatica presenza nel luogo e nel momento dell'incarico che il di lui padre Raffaele conferì agli uomini d'onore presenti all'interno della macelleria di via Lancia di Brolo, gestita proprio dai fratelli Stefano e Calogero, circostanza, questa, che se valutata in relazione al profondo radicamento del Ganci Stefano nella realtà criminale mafiosa in cui tutto il suo nucleo familiare era inserito - peraltro con la recente assunzione di un ruolo di vertice da parte del capofamiglia, destinato di lì a poco a diventare uno degli esponenti di maggior spicco dell'organizzazione e dei più fedeli alleati di Riina – non può non assumere i caratteri tipici di quella forma, anche tacita, di accettazione di un mandato criminoso e di disponibilità operativa in relazione allo specifico incarico conferito, con conseguente piena consapevolezza non solo della finalità di quel furto e del disegno strategico complessivo nel quale si inseriva, in uno al reperimento dello spazio da occupare in via Pipitone Federico, ma anche della non marginalità del proprio ruolo e della necessità per il sodalizio di avvalersi della sua collaborazione.

Sotto tale ultimo profilo appare opportuno ricordare che in quel periodo la macelleria di via Lancia di Brolo era gestita proprio dai fratelli Calogero e Stefano Ganci, sicchè il furto che il padre ebbe a commissionare e le connesse attività non potevano non coinvolgere anche il figlio Stefano, tenuto conto che l'impegno operativo non era limitato a poche ore ma si sarebbe inevitabilmente protratto per alcuni giorni, come dimostrato dalla ricostruzione di quella fase sopra esposta, sicchè era necessario quantomeno un avvicendamento tra i due fratelli,

dovendo uno dei due assicurare la continuità della gestione di quell'esercizio commerciale.

Non può inoltre essere trascurato, sotto il profilo del dolo, che in quel contesto spazio-temporale, Ganci Raffaele, in presenza di Gambino Giuseppe Giacomo, informò del progetto di uccidere il dr. Chinnici i figli Stefano e Calogero e l'Anzelmo.

Quest'ultimo infatti ha testualmente dichiarato(cfr. ud. 8/3/1999):

P.M. : - Signor Anzelmo, io adesso le farò una serie di domande che riguardano proprio l'episodio della strage in danno del dottore Chinnici. Intanto la prima domanda è questa: quando e ad opera di chi lei per la prima volta sente parlare del progetto di uccidere il dottor Chinnici?

ANZELMO : - Io la prima volta ne sento parlare da Ganci Raffaele, un quindici - venti giorni prima, mentre eravamo in macelleria qui, in via Lancia di Brolo, che a quell'epoca la gestiva Ganci e Stefano Ganci, perchè Mimmo Ganci stava nell'altra macelleria di via Lo Iacono, lui ci mette a conoscenza di questo progetto e ci dice che il nostro compito è solo quello di... di prendere il posteggio e di rubare una macchina di piccola cilindrata: o una Cinquecento o una 126. E quindi, diciamo, io qua vengo a conoscenza di questa situazione.

P.M. : - Volevo innanzitutto capire se questa macelleria di via Lancia di Brolo veniva utilizzata normalmente per questo tipo di incontri e per questo tipo di discorsi...

ANZELMO : - Sì.

P.M. : - ... da voi componenti della famiglia.

ANZELMO : - Sì, sì, a voglia. Sì, era punto di... di incontro; a voglia.

P.M. : - Mi dica una cosa: lei riesce a ricordare con precisione i presenti a quella conversazione?

ANZELMO : - Io, Ganci Raffaele sicuro, e Stefano. Mimmo no, Mimmo no, Mimmo... non lo ricordo a Mimmo.

P.M. : - La presenza di Ganci e di Stefano Ganci la ricorda con certezza?

ANZELMO : - Sì, diciamo che è sì, anche perchè poi questa situazione l'abbiamo svolta insieme.

P.M. - In questa circostanza vi viene già specificato... le viene già specificato a che cosa doveva servire quell'attività di procurare il posteggio e chi doveva essere vittima dell'attentato?

ANZELMO : - Sì, a me, le ripeto, io in questa circostanza venni messo a conoscenza del progetto di uccidere il dottore Chinnici e le ripeto che il nostro compito era quello di prendere il posteggio e di posteggiare la macchina. Invece poi anche al... all'epilogo io sono stato presente poi. "\*\*\*\*\*"

Lo stesso Anzelmo ha riferito che il compito di tenere il posteggio fosse stato demandato unicamente alla famiglia della Noce, che ne curò l'esecuzione, ricordando con assoluta certezza che anche Ganci Stefano si era occupato dello svolgimento di tale incarico:

Sul punto il predetto collaboratore ha dichiarato quanto segue: (cfr. ud. 8/3/1999):

P.M. : - Ecco, signor Anzelmo, quando dice "noi", potrebbe farci i nomi e cognomi di chi si occupò di questa attività di continua sostituzione della macchina?

ANZELMO : - Sì, noi di... di questa situazione ce ne siamo occupati solo ed esclusivamente noi della Noce, quindi io, Stefano e qualche altro, però non sono sicuro e quindi non... non essendo sicuro non... non voglio tirare in ballo persone. Però eravamo solo ed esclusivamente, anche se sono più propenso per il sì, però non ce l'ho quella certezza al cento per

cento che anche altri hanno partecipato, ma comunque solo noi della Noce, non c'ha messo mano nessuno.

P.M. : - Ecco, io le chiedo di indicare nominativamente i soggetti per i quali lei è sicuro al cento per cento che abbiano partecipato a questa attività di sostituzione delle macchine.

ANZELMO : - Io, , Stefano e Ganci Raffaele sicuro.

P.M. : - E per completezza, anche perchè a noi già risulta dai verbali delle indagini, è giusto che risulti anche alla Corte: quali sono gli altri soggetti per i quali il suo ricordo non è altrettanto sicuro che avrebbero partecipato assieme a voi a questa attività di sostituzione?

ANZELMO : - Pippo Spina e Franco Spina. Però non sono sicuro di questo, cioè l'ho detto e quindi non... """"""""""

Né può dubitarsi della consapevolezza del Ganci Stefano di cooperare con altri alla realizzazione di un progetto criminoso di cui gli era ben noto l'obiettivo, essendone stato informato nella macelleria nel momento in cui ricevette le disposizioni operative dal padre ed avendo lo stesso Anzelmo ribadito espressamente la circostanza a specifica domanda (cfr.ud. 9/3/1999):

P.M. : - Sì, sì, questo già l'aveva detto. Ma nel momento in cui Stefano Ganci conserva il posteggio e nel momento in cui ruba la macchina, Stefano Ganci è consapevole che...?

ANZELMO : - Sì, sappiamo a cosa deve servire, certo che sappiamo a cosa... a cosa deve servire, a voglia. """"""""

Ricollegandoci a quanto già evidenziato in ordine alle incertezze mnemoniche di Ganci Calogero sullo specifico ruolo svolto dal fratello Stefano in tale fase ed alle convincenti argomentazioni dallo stesso addotte per fugare ogni possibile dubbio circa eventuali atteggiamenti compiacentemente riduttivi ravvisabili nel suo racconto per alleggerire la



nel cruscotto, ed insieme a lui aveva commesso il furto con le modalità già indicate.

Avuto riguardo ai criteri di attribuzione della responsabilità concorsuale, nella condotta del Ganci Stefano si ravvisano certamente gli estremi obiettivi e subiettivi richiesti per la configurabilità a suo carico di un concorso materiale nel reato di strage e negli altri reati connessi, atteso che il predetto ha fornito un contributo penalmente rilevante anche alla realizzazione dei fatti-reato in esame nella fase preparatoria con un apporto che ha, da un lato, indubbiamente rafforzato il proposito criminoso di quelli che hanno curato materialmente l'esecuzione dell'attentato e, dall'altro, agevolato la stessa azione degli esecutori materiali che da quell'apporto hanno tratto un maggior senso di sicurezza.

Nel richiamare le considerazioni sopra svolte in ordine al valore univocamente sintomatico della sua presenza nella macelleria in occasione del conferimento dell'incarico da parte del padre ed alla ravvisabilità dei caratteri tipici di una sostanziale accettazione di un mandato criminoso e di tacita disponibilità operativa, non può essere sottaciuto che, a prescindere dalla condotta esecutiva posta in essere nei giorni successivi, già quella presenza appare sufficiente ad integrare gli estremi di una delle forme in cui può concretamente atteggiarsi il concorso morale, soprattutto quando, come nel caso di specie, il recepimento concerna disposizioni impartite da chi occupi una posizione di supremazia all'interno di una organizzazione rigidamente gerarchizzata come "cosa nostra" e per, di più, sia anche rivestito dell'autorità che deriva dal ruolo di padre all'interno della famiglia di sangue.

L'etica dell'ordine e dell'obbedienza all'interno della famiglia mafiosa, come è noto, è caratterizzata dalla sottomissione dei figli maschi al capo famiglia.

Ed invero, nessuno può seriamente mettere in dubbio che all'interno della famiglia di sangue mafiosa i figli vengono educati ad interiorizzare l'obbedienza come valore supremo ed a rinunciare alla propria autonomia di giudizio sul valore o disvalore degli ordini impartiti; ciò che costituisce l'humus su cui innestare una cultura mafiosa, favorendone la trasmissione dei "valori" che ne costituiscono la struttura portante, vale a dire l'obbedienza, l'omertà, la sopportazione, la fedeltà, il familismo amorale, l'autoritarismo, il verticismo.

Tanto premesso, va osservato che in tema di concorso di persone nel reato, ricorre il concorso morale tutte le volte che il ruolo di un soggetto diverso da quello il quale curerà materialmente l'esecuzione del reato, si profili nella fase preparatoria ed ideativa del reato, rafforzando nell'altro il proposito ed il disegno criminoso, indicando i mezzi per portarlo a compimento ovvero assicurando l'assistenza e l'aiuto prima e dopo la sua consumazione.

In tali casi il giudice deve indicare il rapporto di causalità efficiente tra l'attività incentivante del concorrente morale e quella posta in essere dall'autore materiale del reato.(cfr.Cass. Pen, Sez.III, 4/10/1983, n.7845, Ciriello).

La giurisprudenza assolutamente dominante ha altresì evidenziato che il concorso morale nel reato è ravvisabile non soltanto nel caso di preventivo accordo, ma anche in ogni ipotesi in cui la presenza del compartecipe sia diretta ad incoraggiare l'azione delittuosa e a dimostrare una volontà comune a quella dell'autore materiale, sicchè il



proposito di quest'ultimo risulti agevolato o rafforzato dalla suddetta presenza. (Cass.Sez.II, 22/5/1982,n.5137).

Alla stregua di tali criteri autorevolmente elaborati dalla S.C., che ormai costituiscono *jus receptum* in dottrina ed in giurisprudenza, certamente dotato di rilevante causalità efficiente appare incontestabilmente l'apporto del Ganci Stefano nella fase preparatoria

Ma ciò che appare davvero decisivo è il rilievo che la presenza dell'imputato nel contesto spazio-temporale in cui venne definita l'attività assegnata al gruppo di cui lo stesso faceva parte, con la consapevolezza che quell'attività era univocamente funzionale alla consumazione di attentato in danno del dr.Chinnici, già di per sé certamente costituisce una adesione al programma delittuoso deliberato nelle sue linee essenziali ed ormai pervenuto alla fase esecutiva in attesa del solo momento propizio per renderlo concretamente operativo.

L'apporto eziologico, infatti, può atteggiarsi anche in termini di semplice utilità o di maggiore sicurezza rispetto al risultato finale, atteso che è sufficiente un qualsiasi contributo che favorisca o renda più probabile l'evento.

È appena il caso di rilevare, infatti, che anche la partecipazione dell'imputato a quella fase prodromica - peraltro molto importante nel quadro di quella distribuzione di compiti - nei giorni immediatamente precedenti alla strage, a prescindere dallo specifico ruolo concretamente svolto la mattina del 29/7/1983, ha certamente rafforzato la complessiva potenzialità operativa del gruppo di cui faceva parte.

Basti pensare che l'assenza del Ganci avrebbe reso necessaria una diversa composizione dei gruppi deputati allo svolgimento di quel ruolo.

Sotto tale profilo, dunque, al Ganci Stefano non potrebbe essere riconosciuta neppure la configurabilità dell'attenuante della minima

partecipazione, la quale può essere concessa solo allorquando l'importanza causale dell'attività di uno dei correi sia stata oggettivamente e soggettivamente minima.

"Ne consegue che si richiede, per la sua concedibilità, l'esistenza di un apporto materiale e morale di così lieve entità ed efficienza causale da risultare quasi trascurabile, mentre non è sufficiente una minore o più ridotta efficienza nella partecipazione rispetto ad altri correi".(cfr.Cas. Pen. Sez. I, 15/10/1983, n.8238, Bombaci).

È stato altresì affermato il principio secondo cui "L'attenuante prevista dall'art.114 c.p. non si riferisce soltanto all'attività materiale, bensì anche a quella psichica, svolta in qualsiasi momento dell'iter criminoso, dalla fase ideativa a quella preparatoria ed all'esecuzione.

L'attenuante medesima non può pertanto essere concessa quando, per l'opera morale o materiale svolta nella fase di preparazione del delitto, l'apporto del correo si riveli tutt'altro che trascurabile nell'economia generale del reato."(cfr.Cass.Sez.II, 29/5/1982, n.5323, Cardella).

Infatti l'accordo preventivo realizza una partecipazione morale di ognuno dei concorrenti ad ogni reato sotto forma di istigazione perchè vale a rafforzare la determinazione dell'esecutore materiale che, a conoscenza del ruolo degli altri, si sente sicuro di conseguire il prodotto del piano concordato.

In tema di concorso di persone nel reato, una volta accertato che un soggetto abbia aderito all'accordo ed accettato e svolto il compito assegnatogli, egli deve rispondere non solo del reato o dei reati da lui stesso realizzati, ma anche del reato-fine e degli altri reati strumentali, materialmente eseguiti dai complici, che, a loro volta, ed allo stesso modo, devono rispondere di quello o di quelli da lui commessi". (cfr.Cass. Pen. Sez.V, 8/10/1983, n.8043, Amitrano).

Nè ad avviso della Corte appare ostativa all'ipotizzabilità del concorso morale nel reato, nel caso di ampio ed articolato piano omicida, la mancanza di una analitica e dettagliata specificazione dei singoli reati da commettere con la contestuale indicazione degli esecutori materiali, delle modalità operative e degli obiettivi da colpire, essendo sufficiente la predisposizione nelle sue linee essenziali di un programma criminoso anche generico, purchè però sia sufficientemente predeterminato il risultato perseguito, sicchè sia il compartecipe morale che l'esecutore materiale vengano a rappresentarsi con anticipo il medesimo programma criminoso nei suoi componenti essenziali, ancorchè venga rimessa alla determinazione di quest'ultimo la concreta individuazione del momento in cui agire e degli eventuali, anche indeterminati, soggetti passivi la cui incolumità può essere lesa e/o posta in pericolo dalle specifiche modalità esecutive del reato preventivamente concertato.

Alla stregua delle considerazioni che precedono risulta evidente che il quadro probatorio emergente dal complesso degli elementi processualmente acquisiti consente di ravvisare anche nella condotta del Ganci Stefano un contributo penalmente rilevante alla verifica dei fatti-reato materialmente posti in essere da altri affiliati allo stessa organizzazione; condotta certamente sorretta dalla volontà e dalla consapevolezza di contribuire con il proprio operato alla realizzazione comune e dalla conoscenza o rappresentazione dell'azione altrui.

Va infine ricordato che Ganci Stefano era stato ritualmente combinato già alla fine del 1982, come riferito dal fratello Calogero( tra la fine dell'82 e l'inizio dell'83, secondo i ricordi dell'Anzelmo) e quindi prima ancora della strage.

Egli aveva già commesso omicidi e nel tempo il suo prestigio era aumentato tanto che dopo l'arresto dei suoi familiari, per volere del padre, resse il mandamento della Noce.

Notevole si è rivelato anche il contributo causale fornito all'intera operazione criminosa da Galatolo Vincenzo, capo della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, facente parte nel mandamento di Resuttana.

Il ruolo dell'imputato, infatti, si è estrinsecato non solo in un significativo protagonismo operativo, ma anche nella predisposizione delle basi logistiche indispensabili per la preparazione dell'attentato.

Appare opportuno rilevare che il Galatolo, pur essendo stato arrestato il 7/5/1983, venne scarcerato in data 1/6/1983, in tempo utile per partecipare attivamente alle fasi preparatoria ed esecutiva della strage

Tutti e quattro i collaboratori esaminati, che rivestono la posizione di coimputati e che risultano a pieno titolo personalmente coinvolti nella fase esecutiva dell'attentato, hanno concordemente riferito del coinvolgimento operativo del Galatolo in tutte le fasi più significative dell'attuazione del progetto criminoso.

Ed invero, nel rinviare all'analitica disamina delle chiamate in correità sopra svolta, è qui sufficiente ricordare che il Galatolo è risultato presente in tutte le fasi più significative dell'attuazione del progetto criminoso ed in particolare:

- nel momento in cui Ganci Raffaele ed Anzelmo Francesco Paolo consegnarono presso il fondo Pipitone la Fiat 126 rubata, con il messaggio che "è per il dottore";
- nel momento in cui presso lo stesso immobile venne effettuata la prova di funzionamento del telecomando; nel momento del caricamento dell'ordigno esplosivo nel cofano dell'autovettura nel magazzino di via

Porretti, di sua proprietà, attivandosi per procurare gli attrezzi necessari ad effettuare l'operazione;

- la notte precedente alla strage allorchè, nel predetto fondo si riunirono Madonia, Brusca e Ganci Raffaele, Anzelmo e Gambino.

Lo stesso Galatolo, inoltre, provvide nelle prime ore della mattina del 29 luglio ad aprire la saracinesca del magazzino dove era custodita l'auto-bomba e a richiuderla dopo che la Fiat 126 venne portata fuori dal Brusca, attivandosi altresì nei minuti successivi a presidiare la zona dell'attentato a bordo di una Lancia Beta coupé.

Le convergenti chiamate in correità sopra esaminate hanno trovato riscontro anche nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia **Onorato Francesco**, capo della famiglia di Partanna Mondello, inserito nell'organizzazione criminale dalla fine degli anni '70 ed uomo d'onore di stretta fiducia del Gambino prima e del Biondino successivamente.

L'Onorato ha riferito delle confidenze ricevute dallo stesso Galatolo in un periodo di comune detenzione presso l'ottava sezione del carcere dell'Ucciardone mentre stavano trascorrendo insieme l'ora d'aria.

Non era infrequente che il Galatolo parlasse di fatti criminosi con l'Onorato sia perché li legavano un'antica conoscenza ed ottimi rapporti, sia perché il primo non disdegnava, anche contravvenendo alle più elementari regole di riservatezza che l'appartenenza a "cosa nostra" imponeva, di compiacersi, vantandosene, della sua vicinanza alla famiglia Madonia e delle attività criminali che aveva commesso e che gli avevano consentito di acquisire sempre maggiore prestigio nell'ambito dell'organizzazione.

L'Onorato ha testualmente dichiarato che : "Enzo Galatolo è un tipo che con quelli stretti stretti, diciamo che si vanta, si...si piace che la gloria, che lui se lo corteggiano" e sotto tale profilo il collaboratore era

senz'altro un interlocutore privilegiato del Galatolo, per la reciproca stima e per il comune coinvolgimento in fatti omicidiari.

All'udienza del 25/5/1999 l'Onorato ha riferito quanto segue in ordine alle confidenze ricevute dal Galatolo:

P.M. : - Successivamente alla morte del dottore Chinnici lei ebbe modo di apprendere nell'ambiente qualche informazione con riferimento agli esecutori materiali della strage?

ONORATO : - No, come esecutore materiale della strage ho sentito da lui stesso che mi ha detto che lui un minuto prima, se passava Angelo Noto, Angelo Noto era un uomo d'onore che era imparentato con altri uomini d'onore, che non mi ricordo con chi, comunque, non mi ricordo neanche di quale famiglia era questo Angelo Noto, forse di Salami, comunque, non mi ricordo, e che eravamo in carcere con Enzo Galatolo, all'ottava sezione dell'Ucciardone, nell'87, che c'era questo Angelo Noto pure e siccome lui ci... ci faceva antipatia a questo Angelo Noto, ma non... più che altro lui, Enzo Galatolo, per far sapere e per fare vedere che lui ha sempre partecipato in cose importanti, di alto livello, prendeva sempre delle... dei discorsi affinché andavano a finire che lui era sempre un grande uomo d'onore e che aveva partecipato in grande cose.

In sostanza mi aveva detto che, mentre che eravamo lì alla ottava sezione, che questo Angelo Noto era passato qualche due minuti - tre minuti prima di scoppiare la bomba dov'è che è stata fatta la strage, dice: "È stato un peccato, perchè se passava allo stesso momento - dice - facevamo puru... ci facevamo saltare la testa pure a Angelo Noto", parlava di questo Angelo Noto, dice che è stato fortunato... E poi mi ha raccontato che aveva partecipato in questa strage di Chinnici.

P.M. : - Quindi Enzo Galatolo in quell'occasione le riferì di essere responsabile della strage del dottore Chinnici?

ONORATO : - Sì, sì.

P.M. : - Le disse qua...

ONORATO : - Ma non solo questo, Enzo Galatolo parlava... Enzo Galatolo parlava sempre con me, quando andavamo tipo a Villa Igea la sera a bere qualcosa, appena si beveva qualche bottiglia, scusando la frase, qualche bottiglia di champagne iniziava a parlare che lui aveva strangolato a questi, che aveva ammazzato a quelli, e raccontava tutta la sua storia, ma erano sempre cose di ogni sera. Si figuri che io certe sere non scendevo perchè già sapevo quello che mi doveva raccontare, che a me mi dava fastidio.

P.M. : - Ma, per quella che è la sua esperienza, il Galatolo le ha mai inventato cose che non aveva fatto o diceva la verità?

ONORATO : - No, no, diceva la verità, per carità, perchè era uno che nelle cose... ne aveva fatti, non è che... anche perchè con me aveva qualche omicidio pure, avevamo degli omicidi assieme e, quindi, con me parlava e c'era un rapporto di intimo, un rapporto che mi conosce da quando eravamo bambini, quando io ero bambino mi ha cresciuto lui e, quindi, eravamo in buoni rapporti e mi raccontava tutta questa situazione.

P.M. : - Io vorrei capire, vorrei che lei chiarisse bene quali sono state le parole che le ha detto il Galatolo, se le ha spiegato che ruolo aveva avuto nella strage del dottore Chinnici.

ONORATO : - No, che lui era stato presente alla strage, no il ruolo. Che lui era stato presente, che era lì, che quando passò questo Angelo Noto "era meglio - dice - se passava qualche minuto prima", dice, perchè lo avevano visto passare a questo Angelo Noto prima di scoppiare la bomba.

P.M. : - Quindi che il Galatolo era presente sul luogo della strage nel momento in cui si è verificata la strage?

ONORATO : - Sì, sì.

L'attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore risulta suffragata dall'esito degli accertamenti esperiti presso la Casa Circondariale di Palermo (cfr. nota nr. 11787 in data 2/6/1999 di detto istituto) da cui risulta che effettivamente nel 1987 il Galatolo, l'Onorato ed il Noto furono contestualmente ristretti presso l'ottava sezione dal 24/7/1987 al 17/8/1987.

Tutti i collaboratori esaminati in dibattimento hanno fornito concordi indicazioni sull'inserimento dell'imputato in "cosa nostra" e sul coinvolgimento dello stesso in numerosi delitti per conto dell'organizzazione e di Madonia Antonino in particolare, del quale il Galatolo da sempre è stato fedelissimo esecutore di ordini.

Va ricordato che Di Carlo ha riferito che il Galatolo fin dagli anni '70 erano molto legati a Riccobono Rosario e che successivamente si avvicinarono ai Madonia divenendone fedelissimi alleati.

**Cucuzza Salvatore** (ud. 28/1/1999) ha dichiarato quanto segue:

P.M. : - Senta, mi vuole dire qual era il rapporto di Galatolo Vincenzo con i Madonia nell'83?

CUCUZZA : - Mah, era ottimo e fino... bè, era... era il capo della famiglia dell'Acqua Santa il Galatolo, quindi era più che buono.

P.M. : - E con Madonia Antonino in particolare c'erano rapporti assidui, di frequentazione? Anche nella commissione di attività illecite.

CUCUZZA : - No, commissione di attività illecite... erano molto vicini, molto amici, insomma; sì... i Madonia erano sempre all'Acqua Santa, quindi gravitavano in quella... in quella zona, quindi c'erano dei rapporti buoni anche con... con Nino Madonia, con Carollo.



Brusca Giovanni ha riferito che il Galatolo era stato sempre un punto di riferimento dei Madonia e che lui stesso si recava sistematicamente al Fondo Pipitone perché proprio quell'immobile Madonia Antonino aveva indicato come punto di riferimento.

Dello stesso tenore sono le dichiarazioni rese sul punto dall'Onorato, il quale ha testualmente affermato: “quando io dovevo parlare con Nino Madonia lo andavo a trovare a vicolo Pipitone dai Galatolo”.

Va peraltro ricordato che secondo le concordi dichiarazioni di diversi collaboratori più volte il fondo Pipitone era stato utilizzato come base logistica da cui erano partiti gli esecutori materiali di gravi fatti omicidiari, fra i quali quello in pregiudizio dell'on. Pio La Torre( cfr. Cucuzza) e di Puccio Pietro, nei pressi del cimitero dei Rotoli, lo stesso giorno in cui era stato ucciso all'interno del carcere il fratello Puccio Vincenzo (cfr.Brusca).

Tutti i collaboratori, inoltre, hanno fornito univoci elementi in ordine all'utilizzazione di quell'immobile anche per incontri e riunioni tra uomini d'onore.

Gli accertamenti di P.G. hanno consentito di accertare che alla famiglia Galatolo appartiene la palazzina sita all'estremità del Fondo Pipitone, ubicato a breve distanza dal magazzino di via Porretti, di cui la Corte ha visionato le immagini in udienza nel corso della deposizione dell'Ag. Sanfilippo Felice.

Non può infine essere sottaciuto che le dichiarazioni dei collaboratori hanno trovato riscontro nell'esito di altri accertamenti di P.G. esperiti al fine di localizzare il magazzino sito nella traversa di via Ammiraglio Rizzo, individuata nella via Porretti (cfr.piante della città di Palermo acquisite), dai quali è emerso che al numero civico 5 di detta via si trova la struttura di cui tutti i collaboratori-imputati hanno fornito ampia

descrizione e che risulta essere stata venduta alla società che ne è attuale proprietaria, proprio dal Galatolo Vincenzo, Enea Rosa e Scardina Angela, rispettivamente moglie e cognata del primo.

Va infine ricordato che proprio da quel magazzino, come hanno concordemente riferito il Ganci e l'Anzelmo, era partito il gruppo di fuoco che aveva operato in occasione della strage di viale Croce Rossa, in cui rimase ucciso il commissario di P.S. Antonino Cassarà; quell'immobile era stato sistematicamente utilizzato durante la guerra di mafia come ricovero di mezzi rubati da impiegare per commettere gli omicidi e per occultare armi, munizioni, targhe rubate ed altro.

Sul ruolo dei Galatolo l'Onorato ha riferito quanto segue: "i Galatolo erano padroni assoluti di tutta la zona dell'Acquasanta, via Ammiraglio Rizzo e come si dice, Arenella, anche se loro non erano padroni diretti, ma erano i padroni di potere usufruire di qualsiasi cosa che volevano.....avevano garage, magazzini che erano tutti a disposizione sia dei Madonia che dei Galatolo".

Per le considerazioni sopraesposte e sulla base degli univoci elementi probatori acquisiti, può ritenersi pienamente provato il coinvolgimento del Galatolo nella strage ed il contributo causale penalmente rilevante alla determinazione dell'evento.

**5 – La competenza istituzionale della “commissione provinciale” di “cosa nostra” – La regola della collegialità delle decisioni.**

Come già ampiamente esposto nel paragrafo dedicato all'individuazione del movente della strage, deve ritenersi pienamente provato che essa è maturata in un contesto ed in un momento storico in cui l'assassinio del dr. Chinnici, per le funzioni giurisdizionali svolte in determinati processi, per l'impegno profuso, per la fermezza dimostrata e per il rigore morale che ebbe ad ispirarne l'attività professionale, divenne funzionale ad un interesse strategico complessivo di quella potente e pericolosissima organizzazione criminosa, tipicamente mafiosa, denominata "Cosa Nostra", la cui "prova ontologica", come struttura associativa monolitica e gerarchicamente ordinata, può dirsi ormai pacificamente acquisita al patrimonio della coscienza collettiva, oltre che giudiziariamente, grazie alle rivelazioni di molteplici e convergenti fonti propalatorie, la cui attendibilità ha superato il vaglio dibattimentale e di legittimità.

L'approfondita istruzione dibattimentale ha consentito di riscontrare positivamente la rilevanza e la centralità probatoria, ai fini dell'individuazione della causale, del ruolo svolto dalla vittima nell'ufficio da lui diretto.

Ed infatti, sono già state evidenziate, attraverso la puntuale disamina di una molteplicità di fonti probatorie, le seguenti acquisizioni processuali che convergono univocamente per la progressiva maturazione all'interno di “cosa nostra” di una ferma ed irrevocabile determinazione criminosa, alimentata in particolare:

- dalla rinnovata incisività dell'attività istruttoria del consigliere Chinnici e dallo straordinario impegno fatto registrare dall'attività

giudiziaria svolta da quell'ufficio dopo la sua nomina, che avevano segnato una svolta decisiva nella lotta alla criminalità organizzata in un momento storico in cui le indagini venivano ancora svolte con metodi tradizionali e senza il devastante apporto probatorio dei collaboratori di giustizia, che si sarebbe rivelato decisivo negli anni successivi ed in un ambiente definito "sonnolente" dallo stesso magistrato, sicchè le istruttorie concernenti i più gravi fatti criminosi verificatisi a Palermo negli ultimi anni avevano ricevuto un notevole e incalzante sviluppo.

- dal tenace zelo profuso dal magistrato che segnò una svolta in un panorama investigativo che negli anni precedenti aveva fatto registrare una sostanziale stasi, senza alcuna significativa acquisizione probatoria, sicchè i nuovi metodi di lavoro assunsero un valore innovativo e dirompente per gli equilibri delle cosche mafiose e per gli stessi vertici dell'organizzazione.

- dalla decisiva intuizione che la circolazione delle informazioni nell'ambito dello stesso ufficio ed il lavoro di gruppo avrebbero potuto fare registrare un significativo salto di qualità nelle indagini, perché ciò avrebbe creato le condizioni per cogliere le connessioni fra i vari fatti-reato ed individuare gli intrecci ed i collegamenti operativi tra i gruppi che secondo gli equilibri dell'epoca costituivano i gangli vitali della organizzazione.

- dalla promozione di moduli organizzativi che consentissero, sul presupposto del carattere unitario del fenomeno mafioso e della organizzazione "cosa nostra", un effettivo coordinamento delle indagini ed uno scambio delle informazioni tra i titolari dei procedimenti.

- dalle accertate preoccupazioni che le intuizioni investigative del consigliere Chinnici ed i nuovi moduli organizzativi provocarono all'interno dell'organizzazione mafiosa "cosa nostra", che si avviava a consolidare i propri assetti organizzativi; (cfr. Mutolo -ud. 23.4.1999 e le significative conferme di Brusca Giovanni);
- dal rinnovato ed insolito impegno civile di un magistrato, come il dr. Chinnici, a capo di un ufficio che costituiva, per il modello processuale previgente, il centro propulsore delle indagini in un'area geografica di primaria importanza strategica per ragioni storiche e sociali, sicchè la partecipazione a dibattiti in pubblici convegni e nelle scuole non poteva non costituire motivo di preoccupazione per i centri di potere politico-mafioso, atteso che il dr. Chinnici si era fatto promotore di iniziative sociali volte a favorire tra i giovani e soprattutto tra gli studenti lo sviluppo di un'autentica cultura della legalità.

Tutto questo, peraltro, si inseriva in un contesto in cui il quadro politico-mafioso di riferimento ed il sistema delle alleanze - delineati da Brusca Giovanni (cfr.ud. 1.3.1999) – erano connotati dal progressivo spostamento degli equilibri preesistenti, nel senso che dopo la "guerra di mafia" i Salvo si erano avvicinati alle posizioni dei c.d. "vincenti" tramite Greco Michele.

Alla stregua delle considerazioni che precedono non può seriamente dubitarsi non solo del coinvolgimento di "cosa nostra"- attesa l'accertata responsabilità nella fase esecutiva di soggetti, anche di spicco, affiliati a quel sodalizio – ma anche della riconducibilità della strage ad un interesse strategico dell'organizzazione: ciò ripropone il tema della riferibilità, in punto di rilevanza penale, della deliberazione omicidiaria alla "commissione", intesa come organismo di vertice, il cui ruolo

strategico ed immanente, racchiuso già nel significato semantico di "cupola" - molto più incisivo di quello espresso dal termine "commissione" - risulta definito ed accertato significativamente anche in numerosi precedenti giudiziari (cfr., da ultimo, l'importante sentenza della S.C. Sez.I, 30/1/1992,n.80, acquisita agli atti, che ha definito gran parte delle posizioni processuali del procedimento a carico di Abate Giovanni ed altri- rectius, nella fase successiva, Altadonna ed altri - noto come il c.d. maxi-processo di Palermo).

In particolare è necessario accertare se i componenti di detto organismo di vertice, di cui non sia stata già provata ad altro titolo la penale responsabilità, debbano rispondere dei fatti-reato oggetto delle imputazioni a titolo di concorso morale, quali mandanti.

Come è noto, alla luce delle convergenti ed univoche dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia - da quelli per così dire storici (Buscetta, Contorno, Calderone, Marino Mannoia ed altri) fino a quelli di ben più recente dissociazione, che hanno fornito un contributo probatorio di eccezionale rilevanza anche alle indagini relative alle stragi di Capaci e di Via D'Amelio del 1992 - risulta provato che a tale organismo di vertice è sempre stato riconosciuto un ruolo di assoluta preminenza ed una competenza funzionale specifica ed esclusiva in ordine alle decisioni aventi per oggetto questioni rientranti in un interesse strategico complessivo dell'organizzazione, fra le quali in primo luogo l'eventuale determinazione di attentare alla vita di rappresentanti delle istituzioni, e ciò in considerazione del fatto che i delitti cosiddetti "eccellenti" determinano normalmente una forte reazione repressiva dello Stato che può nuocere agli interessi del sodalizio.

Una corretta metodologia logico-giuridica impone pertanto di accertare, preliminarmente, **l'operatività di quella regola "istituzionale" all'epoca della strage** per cui è processo e se, nel caso di specie, **sia stata rispettata o vi siano elementi che possano deporre per una deviazione da essa**, come è talvolta accaduto nel corso della storia criminale di "cosa nostra"; in secondo luogo **se gli odierni imputati rivestissero la qualità di componenti di quell'organismo di vertice** ed infine **se ciascun componente sia stato posto nelle condizioni di esprimere validamente un consenso penalmente rilevante**, sia pur nelle forme particolari che le peculiari modalità operative ed i moduli organizzativi dell'associazione consentivano, **estendendo l'indagine anche a quei soggetti eventualmente detenuti all'epoca della deliberazione.**

Al riguardo tutti i collaboratori sono stati concordi nel riferire che alle deliberazioni della commissione partecipavano i capimandamento ed eventualmente i loro sostituti nel caso di impedimento dei primi per detenzione o sottoposizione ad altri provvedimenti limitativi della libertà personale.

Il sostituto era inoltre tenuto, per regola indefettibile, ad informare preventivamente il titolare per conoscerne la volontà e manifestarla in seno all'organo collegiale ed a tal fine venivano utilizzati tutti i canali diretti o indiretti idonei a prendere contatti con i rappresentanti in stato di detenzione (colloqui con familiari e difensori che siano a loro volta "uomini d'onore").

Orbene, va rilevato che alla stregua delle complessive acquisizioni processuali e segnatamente delle concordi dichiarazioni rese sul punto da tutti i collaboratori, può ritenersi pienamente provato che nessun delitto coinvolgente gli interessi strategici dell'intera organizzazione avrebbe

potuto essere eseguito senza una preventiva deliberazione collegiale della commissione, ancorchè non attuata attraverso una rituale e formale riunione plenaria dell'organo, ma nel senso della necessità almeno di un preventivo coinvolgimento informativo dei capi-mandamento, i quali peraltro, da una certa data in poi, non venivano riuniti dal Riina tutti insieme e nello stesso luogo ma sovente per gruppi separati ed in luoghi diversi.

Nè può dubitarsi che la strage per cui è processo, per le eclatanti ed efferate modalità esecutive e per la figura emblematica della vittima, abbia segnato, in quel momento storico, uno dei più alti livelli di attacco terroristico allo Stato da parte di "cosa nostra" registrati fino ad allora per riaffermare il primato e l'intangibilità del proprio potere criminale sia rispetto alla società civile ed alle istituzioni statali sia all'interno dello stesso sodalizio.

Evidente appare, pertanto, il coinvolgimento di interessi strategici dell'intera organizzazione nell'operazione stragista di Via Pipitone Federico, che avrebbe potuto comprometterne, a pochi mesi di distanza da quella di via Isidoro Carini contro il prefetto Dalla Chiesa, la tradizionale impunita operatività in relazione alle prevedibili forti reazioni delle istituzioni, anche sull'onda emotiva dello sdegno dell'opinione pubblica, e, quindi, la necessità di un consenso preventivo del massimo organo deliberativo, ancorchè espresso in quella forma di consenso tacito o di manifestazione preventiva di un generico sostegno morale che, secondo l'autorevole orientamento espresso dalla S.C., assume un'efficienza causale penalmente rilevante nella misura in cui, risolvendosi nella "rimozione di un ostacolo riposto nelle perverse regole della mafia" e quindi in un omesso divieto, può assumere la forma dell'approvazione ovvero dell'implicita autorizzazione penalmente



rilevanti, le quali integrano gli estremi dell'istigazione o del rafforzamento dell'altrui volontà omicida.

Orbene, suscettibile di essere adeguatamente valorizzato come indice rivelatore della sostanziale convergenza preventiva della volontà dei capi-mandamento, ancorchè in ipotesi manifestata nella forma del consenso tacito o della approvazione implicita, appare nel caso di specie, conformemente all'autorevole opinione espressa anche sul punto dalla citata sentenza della S.C., non solo la **straordinaria rilevanza dell'evento omicidiario ma altresì la successiva assenza di punizioni** nell'ambito del sodalizio, dato, questo, secondo i collaboratori, ordinariamente significativo di un preventivo assenso della cupola.

Tale significativa emergenza processuale, soprattutto se valutata anche in relazione al momento storico in cui è maturata la decisione della strage ed agli equilibri esistenti all'interno dell'organizzazione, caratterizzati da una sostanziale unità di intenti intorno alla figura di primo piano del Riina, consente fondatamente di escludere che il grave attentato possa essere stato il frutto di un'autonoma e non plebiscitaria determinazione di una fazione o di un gruppo all'interno dell'organizzazione, atteso che all'epoca vigeva una sostanziale coesione interna ed i compiti istituzionali della commissione, tra cui le preventive deliberazioni di delitti eccellenti, non risultano turbati e stravolti dall'insorgere di fenomeni straordinari che, in altri momenti storici, avevano fatto registrare anomale deviazioni dalle regole del codice mafioso ed il progressivo esautoramento del potere effettivo dell'organismo in favore di gruppi emergenti con mire egemoniche.

Quanto poi al rispetto, anche nel caso di specie, della regola indefettibile dell'obbligo della preventiva informazione di tutti i capi-mandamento, in linea con l'eccezionale importanza strategica rivestita

dal progetto criminoso in esame, va rilevato che lo stesso momento storico in cui la strage di Via Pipitone Federico venne consumata consente di ritenere fondatamente che si fosse ormai pervenuti ad una fase di così elevato grado di stabilità nella evoluzione dei rapporti di forza interni all'organizzazione da escludere la sussistenza di concrete esigenze di derogare ad una regola la cui violazione sarebbe sfuggita alla rigida logica delle dinamiche criminali del sodalizio.

Orbene, per comprendere appieno la fondatezza del superiore assunto, non può prescindersi da una sia pur rapida ricostruzione storica dell'evoluzione di "cosa nostra", tanto più necessaria ove si consideri, da una parte, che ciò consentirà di individuare quei momenti in cui la precarietà degli equilibri interni e la sanguinosa situazione di conflitto tra opposte fazioni hanno fatto registrare significative deroghe alla regola della collegialità e di apprezzarne il carattere di eccezionalità, e dall'altra, che proprio dal momento storico di transizione tra vecchi assetti organizzativi e nuovi equilibri in cui è maturata la determinazione criminosa e la successiva esecuzione della strage potranno trarsi utile indicazioni in ordine all'operatività di quella regola.

Sul punto, fra i collaboratori esaminati nel presente dibattimento un significativo apporto probatorio è stato fornito da Di Carlo Francesco, Siino Angelo e Cucuzza Salvatore, il cui prezioso patrimonio conoscitivo appare adeguato al rispettivo livello di inserimento nell'organizzazione ed alla natura dei rapporti con esponenti di spicco della stessa.

Ed infatti, il primo per la lunga militanza in cosa nostra ne ha vissuto le fasi più conflittuali, inserito nel gruppo dei c.d. vincenti; il secondo, benchè non formalmente uomo d'onore, era stato molto vicino a Stefano Bontate; il terzo, infine, reggente della famiglia mafiosa di Borgo

Vecchio, aveva fatto parte del gruppo di fuoco che partecipò attivamente alla sanguinosa guerra di mafia.

Tanto premesso, va rilevato che una ricostruzione della evoluzione storica di “cosa nostra” non può prescindere dal rilevante contributo probatorio fornito dal collaboratore di giustizia Buscetta Tommaso, la cui antica militanza in Cosa Nostra e l'accertata attendibilità nell'ambito del c.d maxiprocesso, conferiscono al suo racconto una sicura affidabilità che deriva anche dal profondo radicamento del propalante nella realtà criminale mafiosa, dalla sua vicinanza ad esponenti di spicco e dal prestigio acquisito all'interno dell'organizzazione.

E peraltro, le dichiarazioni del Buscetta hanno trovato significativo riscontro anche nelle dichiarazioni rese da Contorno Salvatore, la cui attendibilità è stata altrettanto positivamente delibata nel citato maxiprocesso, e dallo stesso Di Carlo Francesco, esaminato all'udienza del 15/2/1999, il cui contributo probatorio appare adeguato alla consistenza del suo patrimonio conoscitivo in relazione al ruolo rivestito in seno a “cosa nostra”.

Uomo d'onore della famiglia di Altofonte, rientrando nel mandamento di S.Giuseppe Jato, diretto da Brusca Bernardo, poi sostituito dal figlio Giovanni, il Di Carlo ha dichiarato di essere stato affilato dalla metà degli anni 60 fino al 1996, ricoprendo la carica di consigliere, sottocapo ed anche rappresentante(dalla fine del 1975 fino agli inizi del 1978).

Dimessosi volontariamente da tale carica il Brusca ebbe a nominare tre reggenti: il fratello dello stesso collaboratore, Di Carlo Andrea, Ottavio Gioè, padre del più noto Antonino Gioè, e Di Matteo Giuseppe, inteso Piddu Mezzanasca, padre dell'attuale collaboratore Di Matteo Mario Santo.

Ha inoltre dichiarato di essersi dimesso per divergenze circa i suoi metodi di gestione della famiglia in quanto non voleva che nel suo territorio si perpetrassero omicidi ed estorsioni.

Dopo le dimissioni fu messo alle dirette ed esclusive dipendenze di Brusca Bernardo e della commissione provinciale di Palermo, vale a dire fin dall'inizio della sua costituzione avvenuta nel 1974.

Il Di Carlo ha riferito degli ottimi rapporti con Brusca e Riina, intimamente legati tra loro tanto da essere "unica persona", e di avere intensificato i rapporti con il Riina negli anni '71-72 allorchè ebbe ad ospitarlo insieme alla moglie e la primogenita di pochi mesi nella propria abitazione durante la latitanza.

Arrestato a fini estradizionali nel giugno 1985 a Londra dopo un lungo periodo di latitanza, essendosi sottratto all'esecuzione di un mandato di cattura emesso nel 1980 in esito alle indagini esperite dal Cap. Basile, non venne poi estradato in quanto gli fu contestato il delitto associativo dall'A.G. di quel paese, per il quale riportò condanna espiata per tre anni in diversi istituti penitenziari inglesi fino al 13/6/1996.

Il Di Carlo ha riferito di avere ricevuto durante la detenzione le visite di amici di "cosa nostra" grazie al sistema penitenziario inglese che consentiva colloqui anche con persone non familiari, nonché di avere continuato a mantenere contatti telefonici con l'esterno utilizzando abusivamente i telefoni installati all'interno dell'istituto penitenziario e sfruttando il fatto di essere addetto a lavori di ufficio.

Quanto ai motivi della collaborazione ha chiarito di non avere più condiviso i metodi sanguinari della organizzazione, responsabile di stragi, e di essersi vergognato di farvi parte.

Ha inoltre precisato di essere stato ingiustamente accusato di essersi appropriato di denaro della organizzazione, ma in realtà si trattava di

accuse strumentali perché si era rifiutato di attirare in un tranello tre persone che dovevano essere soppresse, due delle quali si erano salvate mentre un terzo venne poi strangolato ed è scomparso.

Quest'ultimo si identificava in tale Caldarella Santo, responsabile della famiglia di Siculiana, gli altri due erano Caruana Pasquale poi divenuto responsabile di detta famiglia, e il di lui nipote Caruana Alfonso.

**Il Di Carlo ha riferito di avere iniziato la collaborazione nel giugno 1996, data in cui aveva già scontato 12 anni della condanna inflittagli, pari ad anni 25, due dei quali condonati, e, quindi, maturato il periodo minimo trascorso il quale una convenzione internazionale consente di espriare in Italia la pena residua.**

In particolare, sui motivi della collaborazione il Di Carlo ha dichiarato quanto segue:

**P.M.** - Sì. Senta, lei quindi ha scritto questa lettera al dottore Natoli e quando ha iniziato a collaborare. E ci vuole spiegare quali sono stati i motivi della sua collaborazione?

**DI CARLO** - Bè, i motivi, sa, sono tanti. A parte tutto il cambiamento che c'è stato in "Cosa Nostra", perchè non riconoscevo più... a parte tutto non facevo più parte di "Cosa Nostra", ma visto quello che c'era, c'era da vergognarsi, perchè poi i giornali inglesi parlavano di molte - andavano nel plurale - uccisione di bambini, di donne, dello Stato in ginocchio, di Giudici, di tutto questo. E vi immaginate che ... a me mi guardavano tutti, perchè per l'Inghilterra quando uno è carcerato, il carcerato stesso già dicono che uno è colpevole. Perciò, la si diceva mafia, mafia, mafia e tutti mi guardavano come mafioso. Non esiste il carcerato omertoso lì dentro, perciò è inutile che ci dicevo: "Ma io non capisco nemmeno che cos'è questa mafia". E tutti mi guardavano come mafioso. Avevano rispetto enorme, facevo quello che volevo, nel senso urbano della civiltà, perchè poi i carceri sono molto rigidi in Inghilterra. Comunque, ma mi

sono... mi sono veramente nauseato quando, a parte tutto, ho saputo l'ultimi telefonate che ho fatto, ho saputo che la mamma del piccolo Di Matteo, che io ho conosciuto quando è nato, perchè sono a casa... sono andato a casa di Santino Di Matteo, ero latitante; quando è nato. Conoscevo Franca, che sarebbe la mamma, Franca Castellesi Di Matteo. Questa donna è andata a piangere nel letto di un mio cognato che era malato di tumore, che io ci telefonavo ogni settimana o a volte due... due volte alla settimana, dicendoci: "Quando telefona Franca mi ci fai parlare?" E mio cognato me lo diceva. Io ci dicevo: "No". E ci piangeva, dici Franca: "Mi può aiutare? Veda che cosa può fare per fare liberare mio figlio". Quella ragazza che poteva capire che io ero fuori "Cosa Nostra" o...? Ma si ricordava che io comandavo nel paese. Comunque, io siccome avevo rapporti con Benedetto Capizzi, perchè avevo i telefoni a disposizione, con altri di "Cosa Nostra" del mio paese prima; che arrestassero Santino Di Matteo, con Santino Di Matteo. E allora il primo che è venuto al colloquio ho mandato bigliettino a Giovanni Brusca. L'ho detto pure per telefono a qualcuno ci riferisse che lasciasse stare i bambini; i bambini e le donne in "Cosa Nostra" non si toccano; che un bambino che cosa può cambiare? Comunque, speravo che almeno ci avrebbe... mentre non ho fatto niente. Le cose sappiamo tutti come sono andate, ma mi è venuto uno sconcerto di dentro. A parte tutto quello che dicevano i giornali, ho voluto dare un taglio, che nella mia generazione non deve fare più parte di "Cosa Nostra", perchè abbiamo vissuto sempre di "Cosa Nostra", da nonni, avi e da zii e sempre. Nella mia generazione figli dei figli, nipoti con eh... non debbono esistere più. E solo in questo modo può essere di non esistere più "Cosa Nostra" nella mia generazione, perchè a me "Cosa Nostra" mi ha rovinato; potevo essere un imprenditore, i mie amicizie che avevo; ero nella Palermo bene. Mi

ha rovinato famiglia, tutto, a parte... perchè il carcere non mi faceva impressione, perchè sono un uomo che so vivere dovunque, e così ho preso la decisione. Ma no per il carcere, perchè stavo finendo, poteva essere un anno più, un anno meno; altre imputazioni possono parlare di quello che vogliono, non c'è niente, perchè io sapevo che i reati si pagano in "Cosa Nostra" e allora ho saputo sempre gestire. Se era per me fino al '78 i miei fratelli non avevano messo un dito nell'acqua, non avevano fatto niente, come tanti non i miei fratelli soli, ma come tanti di Altofonte. L'omicidi dopo hanno cominciato. Se era per me rimanevano puliti, perchè o si pagano in "Cosa Nostra" o si pagano con la Giustizia i reati. Allora meno ne fa, meglio è. Questa era la mia posizione."''''''

Le dichiarazioni del Di Carlo, il cui patrimonio conoscitivo risulta connotato da indubbi profili di novità ed originalità, si sono rivelate probatoriamente rilevanti e per la loro precisione e genuinità meritano di essere adeguatamente valorizzati.

Il collaboratore, inoltre, è stato diretto protagonista di alcuni episodi narrati e con particolare riferimento al periodo antecedente al suo allontanamento dall'organizzazione particolare valore probatorio deve essere riconosciuto al suo contributo, perché frutto dell'esperienza diretta vissuta all'interno del sodalizio, connotata, anche per la posizione rivestita, da stretti e frequenti rapporti con esponenti di spicco dell'organizzazione.

Quanto al **SIINO**, costui ha dichiarato di avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. alla pena di anni otto di reclusione quasi interamente espiata, essendo stato riconosciuto affiliato all'organizzazione mafiosa denominata "cosa nostra"; ha tuttavia precisato di non essere stato ritualmente affilato, cioè "pungiuto", come si dice in gergo, vale a dire di non avere mai assunto

formalmente la qualità di uomo d'onore, sicchè la sentenza ha riconosciuto la sua partecipazione a detta associazione, ma non nella qualità di "uomo d'onore".

Invitato a riferire circa i rapporti e le frequentazioni con esponenti mafiosi il Siino ha dichiarato quanto segue.

Fin dall'infanzia aveva avuto frequentazioni con esponenti del mondo della mafia a causa della sua provenienza familiare, essendo il nonno un esponente mafioso di grossissimo rilievo.

Uno zio, inoltre, Salvatore Celeste, fin da ragazzino lo portava sempre in giro anche nella provincia di Caltanissetta dove aveva avuto modo di conoscere tutti i più grossi esponenti del mondo mafioso, quali ad esempio Giuseppe Genco Russo, ed altri esponenti importanti dell'organizzazione mafiosa nissena e di altre province.

A specifica domanda ha riferito di avere conosciuto negli anni '50 il noto esponente mafioso Madonia Francesco di Vallelunga, in quanto era molto amico di suo zio Celeste Salvatore, nonché il di lui figlio Giuseppe Piddu Madonia, di cui era molto amico.

Quest'ultimo, di qualche anno più piccolo di lui, lo aveva conosciuto fin da giovanissimo e successivamente si erano nuovamente incontrati per questioni inerenti la distribuzione degli appalti nel nisseno e nell'ennese.

Ha inoltre dichiarato di avere avuto fin da giovane rapporti con tutti gli esponenti di vertice dell'associazione criminale mafiosa di tutte le provincie siciliane e di essere venuto parecchie volte nel nisseno per discutere di questioni inerenti grossissimi abigeati, che allora venivano consumati nei confronti di proprietari terrieri, per esempio per la restituzione degli animali.

Aveva conosciuto molto bene Stefano Bontate, esponente della triade



mafiosa che reggeva negli anni '70 "cosa nostra" ed essendo molto amici andavano spesso in giro non solo per la Sicilia ma anche per tutta la penisola sicchè aveva avuto modo di conoscere i rappresentanti di "cosa nostra" della cosiddetta ala corleonese.

Per gli stretti vincoli di amicizia con il Bontate aveva potuto raccogliergli gli sfoghi contro il Riina – “qualche giorno a questo Riina gli sparo in bocca e non se ne parla più”- il quale grazie agli infiltrati nella famiglia di S.Maria di Gesù, tra i quali il Pullarà, aveva potuto organizzare la sua vendetta.

Trasferitosi verso la fine degli anni '70 a Catania aveva avuto l'opportunità di conoscere tutti i rappresentanti di vertice della famiglia mafiosa catanese.

Rientrato a Palermo nel 1984 si era occupato della gestione degli appalti, dapprima per conto della politica, e successivamente, dopo l'inserimento della organizzazione "Cosa Nostra" in quel settore, se ne era occupato fino al '91 per conto dell'organizzazione.

Ha precisato che in particolare nel nisseno era stato “cooptato” da Giuseppe Madonia il quale gli diede l'incarico di supervisione a tutti gli appalti di Caltanissetta.

In ordine alle sue specifiche funzioni in seno all'organizzazione ha precisato che si trattava di un ruolo di collegamento tra imprenditori, mafiosi, politici, per la pianificazione della spartizione e gestione degli appalti “con i vari capiprovincia, capi di mandamento e capi dei paesi”, ciò che gli aveva consentito di avere una “conoscenza precisa degli organigramma mafiosi”, perchè aveva “questo ingrattissimo compito di andare a distribuire questa massa di denaro”.

Tale “ruolo istituzionale” all'interno dell'organizzazione "Cosa Nostra" era stato assunto nel 1987 e ciò gli aveva consentito di avere

contatti con tutti gli esponenti di "Cosa Nostra" palermitana, precisando di avere conosciuto in particolare il Provenzano, Bernardo Brusca, Di Maggio, Giovanni Brusca, Geraci, Farinella, vale a dire quelli che erano i rappresentanti di vertice della organizzazione.

Circa le ragioni per le quali non era stato ritualmente inserito in una "famiglia", il Siino ha chiarito che "cosa nostra" e' una organizzazione rigida, e pertanto se nello svolgimento dei compiti assegnatigli avesse dovuto rivolgersi al capo di un paese, al capo di una famiglia, avrebbe dovuto seguire tutta la gerarchia del "mandamento", sicchè per evitare queste lungaggini si era evitata la formale affiliazione per consentirgli una maggiore agilità di movimento nel prendere contatti con tutti i membri delle famiglie mafiose di tutta la Sicilia; ciò era stato reso possibile dal "beneplacito del Riina" disposto a "derogare ai principi della deontologia mafiosa" per convenienza, consentendo che il Siino scavalcasse le gerarchie e si rivolgesse direttamente al capofamiglia o al capomandamento per la gestione del sistema spartitorio degli appalti.

Lo zio, inoltre, si era fermamente opposto, alle proposte di combinazione da parte di esponenti della famiglia di S.Cipirrello perché temeva che un eventuale pieno coinvolgimento, conseguente alla formale affiliazione, potesse esporlo al pericolo di procedimenti penali ed eventuali carcerazioni.

Quanto ai motivi della decisione di collaborare il Siino ha dichiarato:

**SIINO** - Ma io iniziai a collaborare immediatamente, perchè stanco di essere accusato dai cosiddetti uomini d'onore di cose effettivamente che io non avevo commesso, e poi era per me ormai doveroso chiarire qual era stato effettivamente il ruolo e il personaggio e i riferimenti che avevo avuto in tutte queste mie vicissitudini. Praticamente ero ridotto allo spasimo, ero ridotto allo stremo; non sapevo più che fare, perchè

continuavano a piovermi mandati di cattura addosso su istanza di personaggi che poi erano stati i veri ispiratori di questa situazione. Proprio c'era una specie di tiro al bersaglio, e allora ho cercato di chiarire e poi stava per essere ... in un certo senso coinvolto mio figlio in tutta questa situazione, cosa che io non potevo assolutamente permettere. E poi per me era ormai imprescindibile chiarire qual era il mio vero ruolo . in questa situazione.””””

Ha inoltre riferito di essere stato sottoposto a richieste estorsive, precisando quanto segue :

“ Cioè, nel senso, oltre ... avere fatto un pò da utile idiota a questi signori, dopo avere fatto... .. non avevo parlato, avevo fatto il loro gioco, gli stessi signori che mi avevano sfruttato in una maniera indegna prima, mi continuarono a farmi richieste di tutti i tipi e colori; non ultima quella di riprendere : "Tu devi riprendere di nuovo il tuo ruolo, devi continuare a fare quello che facevi prima, perchè è imprescindibile la tua presenza. Tu eri un personaggio prezioso".

Dopo avere precisato che le richieste estorsive (“continuavano a subissarmi di richieste di denaro”) erano state rivolte dal Brusca e dal “suo accolito Vito Vitale”, anche nei confronti dei suoi familiari, ha dichiarato che per sottrarsi a questa situazione aveva deciso di lasciare la Sicilia, avendo intuito che la situazione si era fatta pericolosa anche per la sua incolumità, perché “sapeva troppe cose” ed avrebbe fatto “la stessa fine di Lima e dei Salvo”.

Sul punto ha ulteriormente precisato:

“Sì, esattamente, già cominciarono nei confronti dei miei parenti nel 1994 e da lì io andai su tutte le furie. Perchè praticamente ho fatto questo tipo di discorso: signori miei, io sono in galera da quattro - cinque anni, mi hanno dato il 41 bis - e, mi creda, allora era 41 bis, Signor Presidente,

non era quello di ora - e praticamente, e io avevo sofferto le pene dell'inferno, ero ammalato, mi ero ammalato, avevo fatto tutto quello che dicevano loro, gli avevo fatto guadagnare miliardi, avevo fatto quello che avevano voluto e malgrado ciò "mi fate le estorsioni"? Ma questa veramente è una porcheria. Per cui, evidentemente, cominciai a... il mio pensiero primo è stato quello come cercare di poterli fregare.

PRESIDENTE: - Senta, invece, per quanto riguarda la richiesta che le fu fatta di riprendere il suo ruolo, uso le sue testuali parole, questo riprendere... .. il suo ruolo sottende il fatto che lei questo ruolo lo avesse dismesso o che, comunque, aveva preso le distanze da quella pregressa attività? Vorrei che mi chiarisse questo concetto di riprendere il suo ruolo.

SIINO : - Signor Presidente, io come vuole che potevo riprendere il mio ruolo facendo il 41 bis? Io, praticamente, ero completamente tagliato fuori da ogni situazione. E debbo dire che io sentivo in carcere che c'erano operazioni di soccorso nei confronti di chicchessia. Io praticamente da questi signori non ho avuto mai una lira, non è che mi hanno detto mai "servono questi soldi per l'avvocato, per le tue spese, per le cose", sono stato completamente abbandonato.

Nel minuto in cui io ho avuto il modo di uscire il naso fuori, arrivò un certo signor Franco Costanza, latore della missiva di Giovanni Brusca, allora mi dice: "Fai questo, fai questo, fai questo, fai questo", al che io cominciai a nicchiare, dopodichè mi arrivò una precisa lettera minacciosa da parte di Giovanni Brusca, è agli atti, gli atti della Procura di Palermo, dove mi disse: "Stai attento, o fai questo o fai questo o fai questo o sennò io guarda che è la sesta volta che stai sbagliando, per cui effettivamente non ce ne saranno altre".

Al che io mi cominciai a preoccupare ancora di più, perchè ben conoscendo chi era Giovanni Brusca, eh, mi cominciai a preoccupare. Gli ho scritto un'altra lettera tutta zucchero e miele, gli ho detto: "Ma no, Giovanni, ma vedrai che non ci sono problemi", la situazione... poi a un certo punto Giovanni Brusca venne a casa mia, latitante, io agli arresti domiciliari. Lui venne a casa mia.

Venne e mi venne a dire: "Guarda che devi fare questo, devi fare questo, devi fare quest'altro". "Giovanni, ma io guarda che sono qua combinato, ma lo vedi come sono combinato? Sono anche ammalato". Al che lui pensò che era un mio volerlo rifiutare, ma non era così. Io, praticamente, non avevo nessuna possibilità, non avevo nessuna cosa di potere incidere ormai, perchè peraltro ero sputtanatissimo, Signor Presidente, era veramente una pazzia potere pensare che io potevo riprendere la situazione. Come io mi muovevo avevo stuoli di Carabinieri, di Polizia e compagnia bella appresso già prima, si immagini dopo.

Per cui, evidentemente, io rifiutai questa situazione, sempre in maniera molto diciamo politica, (questa è) la cosa. Vidi che lui ci rimase malissimo, perchè lui pensava che, effettivamente, visto il nostro tipo di rapporto, io praticamente sarei stato subito a sua disposizione, come aveva tanto un sacco di gente a sua disposizione.

Io però, oltre a questo fatto che mi guardavo bene di riprendere questo ruolo, avevo un altro problema: c'ero rimasto malissimo per l'estorsione che aveva fatto a un mio parente, a una mia parente. Questo ci sono rimasto male, malissimo. Per cui tu sai benissimo che io sono in grossissima difficoltà. Lui pensava... io sono universalmente detto ricco, per cui evidentemente la stessa cosa pensava lui, ma io effettivamente ero veramente in difficoltà finanziarie notevoli, non sapevo più cosa fare.



Significativo si è rivelato anche il contributo probatorio offerto dal collaboratore di giustizia **Cucuzza Salvatore**.

Uomo d'onore della famiglia di Borgo Vecchio, facente parte del mandamento di Porta Nuova, il Cucuzza ha riferito di essere stato ritualmente combinato nel '75 e di avere subito un periodo di detenzione dal '75 al luglio '79, con una breve parentesi di latitanza, a seguito di evasione dall'ospedale, trascorsa con Rosario Riccobono.

Dopo un lungo periodo di libertà dal 20 luglio 1979 al settembre del 1983, era stato nuovamente arrestato e scarcerato nel giugno '94.

Ha riferito che la famiglia del Borgo Vecchio era capeggiata da Leopoldo Cancelliere e dopo la destituzione di questi egli ne aveva assunta la reggenza fin dagli inizi del 1980 mantenendola ininterrottamente (“Fino... Ma, diciamo sempre, perchè nessuno me l'ha... me l'ha mai tolta, quando le poche volte che sono uscito uscivo sempre con quella carica”).

Ha inoltre dichiarato che durante “la guerra di mafia”, nella primavera dell'81, quindi dopo la morte di Stefano Bontate, erano stati costituiti alcuni gruppi di fuoco ed egli aveva fatto parte di quello di Ciaculli, con Pino Greco, Lucchese Giuseppe, Prestifilippo ed i Marchese, precisando che le aggregazioni in seno a tali gruppi prescindevano dal mandamento di appartenenza, tanto che pur facendo parte del mandamento di Porta Nuova era stato designato per “rinforzare quel gruppo con l'autorizzazione, naturalmente, di Pippo Calò”

Quale componente di quel gruppo di fuoco, fino al 1983, aveva commesso numerosi omicidi.

Ha precisato di essere stato colpito dal mandato di cattura scaturito dal c.d. rapporto dei 162, il cui procedimento, inizialmente istruito dal

consigliere Chinnici, era poi confluito, a seguito delle dichiarazioni di Buscetta, nel c.d. maxiprocesso che era stato istruito dal dr.Falcone.

Sebbene imputato di circa “duecento capi di imputazione” ed in particolare di tutti gli omicidi commessi durante la guerra di mafia, ha riferito che quel criterio di attribuzione della responsabilità era stato poi disatteso sicchè, non rivestendo il ruolo di capomandamento (“ questa impostazione è caduta non ero capomandamento, per cui non rispondevo a livello decisionale”) era stato condannato per il tentato omicidio Contorno e per associazione a delinquere con l'aggravante di “capo” .

A specifica domanda se durante il periodo di detenzione dall'83 al '94, avesse avuto modo di continuare ad apprendere cosa succedeva all'esterno, nell'ambito della sua famiglia e del relativo mandamento e, comunque, in seno all'organizzazione, il Cucuzza ha dichiarato quanto segue :

CUCUZZA - ... per quanto era possibile a quell'epoca, perchè era un carcere aperto Palermo, non c'erano queste restrizioni, ma le notizie in carcere erano... così, se volevo sapere qualcosa la sapevo. Certe volte per occasione o per incidente potevo sapere qualcosa, se mi interessava; ma comunque non c'erano barriere, diciamo, che poteva... si potevano aggirare. C'erano i colloqui normali con i parenti e uomini d'onore, c'erano tutte le vie possibili e immaginabili dove... cioè, è un carcere aperto, diciamo.”””””

Quanto ai motivi ed all'evoluzione della sua collaborazione ha riferito quanto segue :

CUCUZZA - Bè, la collaborazione quella attuale è maturata nell'ottobre '96,... Inizialmente io avevo cominciato con una dissociazione ... ben convinta fino a quel momento di volere espiare,



quindi pagare tutto quello che era possibile, e poi, successivamente, c'è stata un'evoluzione, anche perchè quello che, secondo me, poteva succedere con la dissociazione non è successo, perchè pensavo che tante persone che si trovavano come me in quella posizione di appartenere ad una associazione così feroce e diventando anch'io feroce ... come gli altri, potesse essere una via di uscita per alcuni giovani e anche non giovani. Ma questo non si verificò, perchè ho sbagliato le valutazioni io. Io pensavo che la gente fosse veramente stanca delle carceri. Dopo specialmente le stragi di Falcone e Borsellino c'era un malcontento. Fuori dopo, quando sono uscito nel '94, trovai questo malcontento. Quindi pensavo che fosse la volta buona per potere..

P.M. - Lei dovrebbe, per favore, dire nuovamente quale scelta aveva intrapreso prima di iniziare a collaborare e quale è stata la differenza, che lei già per la verità ci ha detto, di questa... della seconda decisione presa. Cioè, quali sono state le motivazioni che l'hanno poi indotta a collaborare?

CUCUZZA - Prima avevo intrapreso la strada della dissociazione perchè, appunto, credevo che il malcontento che si era creato in "Cosa Nostra", sia quello in carcere perchè lo avevo constatato in undici anni di carcere, sia successivamente, dopo la mia scarcerazione anche per quelle persone che erano fuori. Cioè, questo parlo del clima che si era creato dopo il '92, dopo le stragi del dottor Falcone e il dottor Borsellino. Quindi, pensavo che con la dissociazione, magari sacrificando ancora di fare ulteriore carcere, dal momento che ne avevo fatto quasi quindici anni, diciamo che dare un contributo a che l'associazione avesse un danno irreparabile, perchè se tutti si fosse dissociati, la maggioranza, il contributo alla società sarebbe stato notevole. Ma questo non è stato, nonostante politicamente ci fu .. una fiammata in questo periodo. Ma

quando capii che effettivamente questa cosa non portava a niente, mi ponevo sempre quel problema di dare un contributo alla società, senza... senza ipocrisia, comunque perchè non... non penso di avere pagato, posso pagare per quello che ho fatto, perchè io ho quasi cinquant'anni, quindi non... non credo che... no quasi cinquant'anni, ho cinquant'anni più... e anche più. E quindi pensavo che... Ora penso che questa via è quella giusta e posso dare un contributo, sia pure minimo, per la verità non... non certamente a disposizione dell'Accusa o della difesa, ma semplicemente a stabilire quello che so. E se questa associazione può sparire con il mio contributo, io ne sono contento e felice. Quindi, questa è la mia... la mia situazione attuale. Non voglio fondare la felicità dei miei figli sull'infelicità dei figli degli altri, avendoli sacrificati. Quindi, questa è però la mia posizione ed è irrevocabile. Cioè, io tutte le decisioni che prendo sono tutte irrevocabili, .. sia nel bene che nel male, perchè ho fatto parte di "Cosa Nostra" per circa vent'anni e attualmente ho fatto diciassette anni di carcere. Quindi, non si può dire che non sono coerente nelle mie decisioni."''''''''

Invitato a precisare quale fosse la sua posizione processuale al momento della decisione di collaborare e per quali reati fosse detenuto, il Cucuzza ha chiarito che doveva rispondere soltanto del delitto di associazione per delinquere nonché di un omicidio di cui non era responsabile tanto da essere successivamente scarcerato avendo sul punto chiarito la sua posizione.

A suo carico non pendevano altre imputazioni e tutte quelle successivamente ascrittegli erano da attribuire alla sua spontanea confessione.

Dopo avere ribadito di avere confessato tutto quello che aveva commesso, ha precisato quanto segue :

CUCUZZA - Sì, ho dichiarato tutto quello che ho commesso e certamente anche quello che so di tutta l'associazione, perchè il mio obiettivo non è il soggetto, ma l'associazione in generale. Io non ho niente con nessuno; anzi, mi hanno sempre voluto bene tutti, quindi non c'è una cosa di personale. Ma è l'associazione ... che ha provocato tutto questo.

P.M. - ... Lei ci ha detto di avere rivestito un ruolo anche dopo la sua scarcerazione, cioè dal '94 in poi, di avere retto il mandamento. Il suo contributo è stato anche con riferimento alle attività illecite, non soltanto omicidi del mandamento? Ha consentito, ad esempio, di potere conoscere i patrimoni illeciti del suo mandamento?

CUCUZZA - Ma sì, certamente. Io ho consegnato beni immobili per... per miliardi che erano dell'associazione, comunque del mandamento di Porta Nuova, dei costruttori che avevano appartamenti che erano di Cancemi, di Calò. Insomma, comunque dell'associazione.

P.M. - Ha anche indicato... ha consentito all'Autorità Giudiziaria di conoscere i nuovi assetti dell'organizzazione?

CUCUZZA - Fino a quel momento li ho detti così com'erano quelli che io ho conosciuto, sicuramente, certo. "''''''"

Nel corso dell'esame condotto dal presidente ha aggiunto:

PRESIDENTE: - Senta, lei ha confessato dei reati in ordine ai quali non era assolutamente nè indagato, nè imputato, nè chiamato in correità da altri collaboratori?

CUCUZZA - Io mi sono accusato di reati... di nessuno dei reati di... che mi sono accusato ero indagato o chiamato da... da altri collaboratori. Ho detto poco fa: c'era solo un omicidio che lo stesso collaboratore non mi attribuisce, tant'è vero che poi è stata chiarita questa cosa e...



Dalle concordi dichiarazioni dei predetti collaboratori - la cui attendibilità, ad avviso della corte, merita di essere positivamente valutata – nonché dalle sentenze acquisite agli atti, ed in particolare da quella n.80/92 della S.C. e di merito, divenute irrevocabili, che ne costituiscono il presupposto, risulta che la prima commissione provinciale venne costituita negli anni '57-'58 per coordinare l'attività delle varie cosche, articolate in famiglie, ciascuna delle quali controllava una parte del territorio della provincia.

**I poteri di tale organo erano quelli strettamente necessari allo svolgimento di funzioni di coordinamento, la cui “delega” da parte delle famiglie, ciascuna delle quali sovrana nell’ambito del territorio di competenza, era scaturita dalla necessità di affidare ad un organismo sovraordinato il potere di prevenire l’insorgere di conflitti che sarebbero potuti derivare dal progressivo aumento dei traffici illeciti e dal connesso ampliamento del raggio di azione di ciascuna famiglia aldilà del proprio territorio.**

**A differenza dei poteri che avrebbe assunto negli anni successivi, quelli di cui la commissione era originariamente titolare erano limitati e strettamente correlati allo svolgimento di funzioni di coordinamento, peraltro adeguati alle scarse esigenze organizzative del tempo, con esclusione di poteri di disposizione implicanti significative limitazioni dell’autonomia decisionale delle famiglie, come, ad esempio, la facoltà di avvalersi dell'opera di un "soldato" senza ottenere il previo assenso del suo "capofamiglia".**

**Univocamente sintomatico della sostanziale parità di ciascuno dei componenti di tale organo rappresentativo, composto da tredici membri in rappresentanza delle "famiglie" più cospicue di ciascun mandamento, appare la circostanza che al Greco Salvatore, della "famiglia" di Ciaculli, che la presiedeva, era stata attribuita la carica di segretario, il cui compito si limitava a diramare gli inviti per le riunioni, a richiesta dei vari membri.**

La commissione, tuttavia, non riuscì a comporre i contrasti, rimasti a lungo latenti, da una parte, tra i fratelli Salvatore ed Antonio La Barbera - il primo capomandamento di Palermo Centro, che raggruppava, oltre all'omonima "famiglia", anche quelle del Borgo e di Porta Nuova – e, dall'altro, Cavataio Michele, Matranga Antonio, Troia Mariano e Manno

Salvatore, rispettivamente a capo dei mandamenti di Acquasanta, Resuttana, San Lorenzo e Boccadifalco.

Poiché i La Barbera, giovani ed ambiziosi, aspiravano ad assumere una posizione di maggior rilievo in seno alla commissione avevano chiesto il rispetto della regola, allora vigente ma di fatto disapplicata, che vietava il cumulo delle cariche di "capofamiglia" e di capomandamento, sperando in tal modo che la commissione fosse composta da soggetti meno anziani ed autorevoli di quelli che dirigevano le più importanti "famiglie".

Gli altri capimandamento sopra citati si erano quindi alleati tra loro per contrastare le mire dei La Barbera ed ispirati dal Cavataio decisero di uccidere altri componenti della commissione che si trovavano in posizione neutrale, per poi farne ricadere la colpa sugli avversari.

In attuazione di tale strategia si registrarono gli omicidi di Di Pisa Calcedonio (Natale 1962), capomandamento della Noce, che si stava apprestando ad abbandonare la carica di "capofamiglia" per poter mantenere il suo posto nella commissione e successivamente quelli di Manzella Cesare, che aveva già ceduto la sua carica di "capofamiglia" di Cinisi a Badalamenti Gaetano, e di Di Peri Giovanni, della "famiglia" di Villabate.

La responsabilità di tali omicidi venne fatta ricadere sui La Barbera e così la commissione, al cui interno, come si è detto, alcuni dei capimandamento si erano segretamente accordati tra loro, decise lo "scioglimento" delle "famiglie" di Porta Nuova e di Palermo Centro e di punire con la morte i La Barbera.

In occasione di uno degli attentati eseguiti, anche a mezzo di ordigni esplosivi, nel tentativo di uccidere Prestifilippo Salvatore, si era verificata la ben nota strage di Ciaculli in cui, a seguito della esplosione

un'autovettura Alfa Romeo Giulietta imbottita di tritolo, erano rimasti uccisi sette militari.

L'immediata reazione degli organi dello stato seguita sull'onda emotiva dello sdegno dell'opinione pubblica determinò una crisi in cosa nostra, che venne temporaneamente sciolta.

Durante l'operatività della prima commissione, pertanto, si era registrata l'adozione di una strategia fondata su intese segrete tra alcuni componenti di quell'organismo a danno di una minoranza, sia pure agguerrita, strategia che sarebbe stata successivamente ripresa e perfezionata dai cortonesi e che aveva reso a quel tempo inevitabile l'esplosione della c.d. prima guerra di mafia tra il 1962 ed il 1963, conflitto questo che a differenza di quello successivo aveva visto contrapporsi in modo compatto una "famiglia" mafiosa alle altre.

Con il graduale attenuarsi dell'attività repressiva degli organi statali, soprattutto dopo il processo di Catanzaro, risoltosi in senso sostanzialmente favorevole agli interessi dell'organizzazione, cosa nostra aveva cominciato a ricostituire le sue strutture ed aveva avvertito subito l'esigenza di un organismo direttivo centralizzato che fosse in grado di evitare il ripetersi della conflittualità che ne aveva determinato la crisi.

In attesa che si pervenisse alla completa costituzione di tutte le "famiglie" mafiose e dei vari mandamenti, la direzione di Cosa nostra era stata assunta da un triumvirato, che aveva operato dal 1970 al 1975, formato da Bontate Stefano, della "famiglia" di Santa Maria del Gesù, Badalamenti Gaetano, della "famiglia" di Cinisi e Riina Salvatore, quest'ultimo in sostituzione di Leggio Luciano, rappresentante della "famiglia" di Corleone.

L'esigenza prioritaria avvertita dall'organizzazione era stata quella di chiudere i conti con il Cavataio, principale responsabile della prima

guerra di mafia e della lunga catena di omicidi che aveva provocato la reazione dello Stato, la cui strategia era stata frattanto scoperta, atteso che la strage di Ciaculli si era verificata quando uno dei fratelli La Barbera era stato ucciso e l'altro era rimasto gravemente ferito in un attentato a Milano, sicché non era stato più possibile far ricadere su di loro le responsabilità di quel grave fatto di sangue.

Il progetto omicidiario in danno del Cavataio venne attuato con la c.d. strage di Viale Lazio a Palermo ad opera di un "gruppo di fuoco" di cui facevano parte un componente della "famiglia" del Bontate, uno della "famiglia" di Di Cristina Giuseppe di Riesi, che nutriva ambiziose pretese anche in relazione alle questioni che riguardavano le famiglie palermitane, ed uno della "famiglia" di Corleone, Bagarella Calogero, fratello di Leoluca, che rimase ucciso per la reazione della vittima designata.

Rimasto temporaneamente solo alla guida del triumvirato per l'arresto del Bontate e del Badalamenti, il Riina incominciò a manifestare il proprio temperamento e la sua ostilità nei confronti dei primi due, organizzando il sequestro a scopo di estorsione di Cassina Luciano, sequestro che rappresentava non solo una palese violazione della regola vigente in cosa nostra di non effettuare questo tipo di reati in Sicilia per evitare di attirare nell'Isola l'attenzione delle forze dell'ordine, ma anche una chiara manifestazione dell'incapacità di Bontate e Badalamenti, che avevano sempre curato i rapporti con la classe imprenditoriale palermitana più inserita nel settore dei pubblici appalti, da cui derivavano all'organizzazione cospicui guadagni, di mantenere la gestione di tali rapporti.

Questo episodio contribuì in modo decisivo ad alimentare quel clima di tensione tra il Riina e gli altri due esponenti dell'organismo di vertice,



che sarebbe poi esploso nella seconda guerra di mafia, ma che venne temporaneamente sopito dall'intervento del Leggio, frattanto subentrato nel triumvirato al Riina.

Un altro grave episodio, verificatosi nel 1971 con l'omicidio del Procuratore della Repubblica di Palermo Pietro Scaglione, ucciso dal Leggio, segnò una grave violazione della regola della collegialità delle decisioni, essendo il delitto maturato a causa delle iniziative giudiziarie intraprese dalla vittima nei confronti di quest'ultimo, senza che fosse stato acquisito il preventivo assenso degli altri due triumviri, che di ciò ebbero a dolersi.

È appena il caso di rilevare come in relazione a tale delitto, dati i rapporti esistenti tra il rappresentante corleonese e gli altri due componenti l'organo direttivo, sarebbe stato illogico attendersi che il Leggio avesse chiesto il loro assenso per un omicidio che rispondeva solo ad un suo specifico interesse e dal quale sarebbero potute derivare gravi conseguenze negative anche per gli altri.

Un altro omicidio ai danni di un funzionario dello Stato fu quello commesso nel gennaio del 1974 in danno del maresciallo della Polizia di Stato in pensione Angelo Sorino, ucciso nella zona di San Lorenzo all'insaputa del Bontate, che ne chiese conto al capofamiglia Giacalone Filippo, il quale, dopo aver svolto delle indagini, aveva riferito al Bontate che autore dell'omicidio era stato Leoluca Bagarella.

Poco tempo dopo il Giacalone era scomparso ed il Bontate aveva confidato al Buscetta di sospettare che i corleonesi fossero responsabili di tale scomparsa.

Altro grave episodio destinato ad alimentare la tensione tra i corleonesi ed il duo Bontate-Badalamenti fu il sequestro di Luigi Corleo, suocero dell'esattore Salvo Antonino, all'epoca vicino a questi ultimi, che

non riuscirono ad ottenere neanche la restituzione del cadavere della vittima.

La commissione provinciale venne ricostituita nel 1975, affidando la presidenza al Badalamenti, ben presto sostituito in tale carica - con il pretesto che egli doveva essere punito perché si sarebbe vantato di essere il "capo" di cosa nostra - da Greco Michele, ben più gradito ai corleonesi, mentre il Badalamenti sarebbe stato poi espulso da cosa nostra nel 1978 per motivi mai ben chiariti.

Gli anni della direzione formale della commissione da parte del Greco furono anche quelli che fecero registrare vari "omicidi eccellenti" ed in cui si acuirono i contrasti tra lo schieramento in cui si delineava con sempre maggiore chiarezza l'egemonia dei corleonesi guidati dal Riina (subentrato al Leggio dopo l'arresto di quest'ultimo nel maggio del 1974) e quello contrapposto facente capo a Bontate ed a Salvatore Inzerillo, rappresentante della "famiglia" di Passo di Rigano.

Nell'agosto del 1977 venne ucciso a Ficuzza, nel territorio di Corleone, il tenente colonnello dei Carabinieri Giuseppe Russo.

L'omicidio dell'ufficiale era già stato vanamente richiesto dai corleonesi nel 1975 a Bontate ed a Di Cristina, nel territorio del quale all'epoca il militare operava, essendo stato autore delle indagini che avevano determinato il rinvio a giudizio del Leggio dinanzi alla Corte d'Assise di Catanzaro, ma il mancato consenso era servito solo a ritardare la vendetta da parte dei corleonesi.

Dopo l'omicidio, alle richieste di spiegazione da parte del Bontate e del Di Cristina, il Greco aveva potuto solo far presente di essere stato tenuto all'oscuro di tale iniziativa omicidiaria, che pure aveva poi appreso essere stata eseguita da un componente della sua stessa "famiglia" e cioè quel Giuseppe Greco "scarpuzzedda", che svolse il

ruolo di spietato killer dei corleonesi sino a quando non venne a sua volta ucciso dagli stessi.

Il Di Cristina aveva chiesto spiegazioni a Greco Michele di tale omicidio e delle ragioni per cui non era stata consultata la commissione regionale e questi, dopo aver parlato con il Riina, gli aveva riferito che secondo quest'ultimo "per uccidere gli sbirri" non era necessaria alcuna autorizzazione.

Per tale risposta il Di Cristina e Calderone Giuseppe, rappresentante della "famiglia" di Catania, avevano significativamente rimproverato al Greco di essere un burattino nelle mani dei corleonesi.

Questi ultimi due sarebbero stati poi uccisi rispettivamente a Palermo il 30 maggio 1978 ed a Catania l'8 settembre 1978.

Alle vibrante proteste del Bontate e dello Inzerillo, che in seno alla commissione avevano lamentato che tale organo non era stato consultato per l'omicidio del Di Cristina, per di più consumato in un territorio controllato dallo stesso Inzerillo, il Greco aveva giustificato l'episodio facendo presente che la vittima aveva meritato la morte perché confidente dei Carabinieri e che comunque la vicenda era legata a contrasti interni alla "famiglia" di Caltanissetta.

In realtà il Di Cristina aveva iniziato ad avere degli incontri con il Cap. Pettinato, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Gela, circa una settimana dopo l'omicidio del rivale Madonia Francesco di Vallelunga, commesso l'8 aprile 1978 e dopo che alcuni mesi prima, il 21/11/1977, i suoi amici Di Fede e Napolitano erano rimasti uccisi in un agguato chiaramente diretto contro di lui.

Il Di Cristina, resosi conto di essere ormai obiettivo di una determinazione omicidiaria assunta dai corleonesi, aveva compiuto l'ultimo disperato tentativo di sottrarsi alla morte riferendo all'ufficiale

notizie circa i fatti criminosi commessi dallo schieramento a lui avverso sperando che i suoi nemici potessero essere tratti in arresto prima di dare esecuzione al progetto omicidiario in suo danno.

Come risulta dalle sentenze emesse nel corso del c.d. maxi processo (cfr.Cass.n.80/92), che hanno accertato la responsabilità del Riina, del Provenzano e degli altri componenti della commissione a questi più vicini, l'omicidio del Di Cristina era stato deciso dalla fazione egemonizzata dai corleonesi ai danni dello schieramento avversario, con il preventivo assenso solo dei componenti del primo schieramento e con la certezza di ottenere poi in sede di riunione della commissione una formale ratifica di tale operato che mettesse in minoranza le obiezioni dello schieramento opposto.

Appare, infatti, evidente che i corleonesi non avrebbero potuto commettere un così grave omicidio se non avessero saputo di poter contare sul consenso della maggioranza, consenso che ovviamente dovette essere ricercato prima dell'esecuzione dell'omicidio, per non rischiare di essere smentiti dal voto contrario della commissione.

In tale ipotesi, infatti, la sconfessione dell'operato dei responsabili dell'omicidio avrebbe avuto quale unica sanzione possibile la morte, data la gravità della violazione della citata regola.

Con il preventivo consenso della maggioranza della commissione, invece, avrebbe potuto essere addotta qualsiasi giustificazione – per esempio, quella, solo in parte vera, che faceva leva sul ruolo della vittima di confidente dei carabinieri - con la certezza che essa sarebbe stata accettata e che la fazione avversaria avrebbe dovuto inchinarsi alla volontà dell'organo di vertice espressa dalla sua maggioranza.

Il 21/7/1979 era stato ucciso il Commissario Boris Giuliano, omicidio per il quale nel citato maxiprocesso è stata accertata la responsabilità dei componenti della commissione filocorleonesi.

Erano seguiti l'omicidio del Consigliere istruttore Cesare Terranova (25/9/1979) ed il 4/5/1980 quello del Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, comandante della compagnia di Monreale.

A questo punto appariva imminente lo scontro aperto tra le due fazioni e l'inizio della c.d. seconda guerra di mafia.

Per esigenze di completezza e chiarezza espositiva, appare opportuno rilevare, sia pur molto sinteticamente, che il tenace zelo investigativo dell'ufficiale dell'Arma si inseriva nel solco tracciato dal vice-questore Boris Giuliano e che le indagini di entrambi segnarono una svolta in un panorama investigativo che nel decennio precedente aveva fatto registrare una sostanziale stasi, senza alcuna significativa acquisizione probatoria, sicchè, pur ancora in assenza di quello che sarebbe stato il devastante apporto probatorio dei collaboratori di giustizia, le indagini avviate dal primo e proseguite dal secondo assunsero un valore innovativo e dirompente per gli equilibri delle cosche mafiose e per gli stessi vertici dell'organizzazione.

Ed infatti, proprio partendo dai risultati delle indagini avviate dal Dr. Giuliano - ed in particolare dalla scoperta di un covo in Corso dei Mille di Palermo, di altro covo in Via Pecori Giraldi e dal sequestro presso l'aeroporto di punta Raisi (18/6/1979) di due valigie provenienti dagli U.S.A. e contenenti circa 500.000 \$, costituente il corrispettivo di una grossa fornitura di eroina spedita dal gruppo Badalamenti-Bontate - dopo l'uccisione del funzionario gli inquirenti redassero il rapporto giudiziario del 25/10/1979 nel quale vennero evidenziati i collegamenti operativi tra alcuni esponenti mafiosi tra i quali Marchese Vincenzo,

Bagarella Leoluca, cognato di Riina Salvatore (“famiglia” di Corleone), Anzelmo Rosario, i fratelli Di Carlo della “famiglia” di Altofonte, Bentivegna Giacomo e Gioè Antonino della stessa cosca.

Le emergenze investigative evidenziate nel citato rapporto del 25/10/1979 avrebbero trovato significative conferme, dunque, nelle rivelazioni dei primi collaboratori in ordine agli stretti legami operativi tra le “famiglie” di Partitico, San Giuseppe Jato, Altofonte, Resuttana, San Lorenzo, Ciaculli e Corso dei Mille.

Nel quadro di queste nuove alleanze un ruolo centrale fu svolto dal Riina Salvatore, il quale, facendo leva sulla sua carismatica figura, aveva da tempo introdotto modalità operative con più spiccate connotazioni terroristiche, ripristinando tra l’altro il ricorso ai sequestri di persona per finanziare il traffico di stupefacenti e derogando alla regola della collegialità delle decisioni della commissione in occasione di taluni gravi delitti.

Anche l’omicidio del capitano Basile, secondo le concordi dichiarazioni dei collaboratori Buscetta, Contorno e Marino Mannoia costituì una deroga a quella regola, non essendo stato deliberato nel pieno rispetto della collegialità della commissione, tant’è che, come sopra ricordato, Bontate ed Inzerillo protestarono vivacemente con il Greco Michele - contestandogli la partecipazione di un esecutore materiale, il Puccio, affilato alla sua famiglia - il quale finì poi con l’ammettere che l’ufficiale andava eliminato per la sua tenacia investigativa.

E peraltro, che il Bontate e l’Inzerillo non fossero stati informati della decisione omicidiaria nei confronti dell’ufficiale può desumersi anche alla stregua di valutazioni di ordine logico, atteso che il capitano Basile aveva concentrato e orientato i propri sforzi investigativi nei confronti

delle “famiglie” di Corleone, San Giuseppe Jato, Altofonte, Resuttana, San Lorenzo, Ciaculli e Corso dei Mille, notoriamente collegate tra loro ed avverse al gruppo Bontate-Inzerillo, i quali pertanto non avevano alcun interesse a distogliere le attenzioni investigative dell’Arma da quel gruppo.

D’altra parte il Riina, nel perseguire la strategia terroristica di cui era fautore, era portatore di un preciso interesse all’eliminazione di quel pericoloso investigatore nonchè alla stessa reazione repressiva delle istituzioni che avrebbero coinvolto inevitabilmente anche la fazione contrapposta: ciò che ebbe a verificarsi con l’arresto di 53 indiziati di associazione per delinquere affiliati prevalentemente alla famiglia dell’Inzerillo, il quale, per dimostrare analoga capacità di determinarsi autonomamente senza informare la commissione, fece uccidere il procuratore della repubblica dell’epoca Dr.Gaetano Costa, che aveva convalidato i fermi.

L’imponente mole di indizi acquisiti nel corso del processo a carico degli imputati dell’omicidio del capitano Basile non poteva non condurre all’affermazione della responsabilità penale del Madonia Giuseppe, quale esecutore materiale, essendo frattanto deceduti il Puccio ed il Bonanno, nonchè del Riina e del Madonia Francesco ed altri.....

Risulta sufficientemente provato, pertanto, alla stregua delle risultanze processuali acquisite, e segnatamente delle sentenze irrevocabili fra le quali merita di essere citata quella della S.C. sez. I del 30/1/1992, n.80 che ha definito irrevocabilmente gran parte delle posizioni processuali del procedimento a carico di Abate Giovanni ed altri noto come il c.d. maxiprocesso di Palermo, che fino all’anno 1981, epoca dell’omicidio di Stefano Bontate (23/4/1981), che segnò l’inizio della c.d. guerra di mafia, le ferree leggi dell’unanimità delle deliberazioni della

commissione avevano fatto registrare delle significative deroghe e violazioni riconducibili alle diversità di strategie criminali perseguite dalle due fazioni contrapposte formatesi all'interno dell'organismo direttivo : quella c.d. dei corleonesi ed i loro alleati e quella costituita da Bontate, Inzerillo (capomandamento di Uditore, ucciso nel 1981) e Badalamenti.

L'estromissione di quest'ultimo, ma non anche del Bontate per la sua tenace resistenza ad oltranza, determinò la nomina a capo della commissione di Greco Michele, concordemente definito dai collaboratori personaggio debole e poco autorevole, non in grado di ricostituire l'omogeneità dell'organizzazione e ristabilire il rispetto della regola della collegialità delle deliberazioni.

Ben presto i corleonesi riuscirono ad assicurarsi il controllo egemonico dell'organizzazione attraverso l'eliminazione di tutti i componenti avversi, sostituendoli con uomini di fiducia.



**I pur significativi episodi di deviazione dalla regola della collegialità delle decisioni appaiono comunque correlati a periodi storici connotati da una netta contrapposizione tra opposte fazioni all'interno dell'organizzazione oppure da specifici comportamenti di singoli associati, ed i gravi fatti omicidiari che di quella deroga costituiscono espressione appaiono pur sempre funzionali alle mire egemoniche di uno schieramento sull'altro.**

**Così è avvenuto, in primo luogo, per gli omicidi di personaggi di spicco dell'organizzazione (per es. Di Cristina) in relazione ai quali il rispetto della regola ed il preventivo assenso dell'organismo di vertice erano di per sé incompatibili con lo stesso oggetto della deliberazione che aveva come obiettivo l'eliminazione punitiva di un avversario, sicché la successiva riunione della commissione – come quella tenutasi a “Favarella”, dopo l'esecuzione dell'omicidio Di Cristina, nel corso della quale si era registrata la protesta del Bontate e dell'Inzerillo – non può non evocare l'idea di una funzione di ratifica. Va tuttavia rilevato che la crisi del 1978 era stata determinata dal coinvolgimento del Di Cristina nell'uccisione del Madonia e dalle accertate responsabilità del Badalamenti, per tale ragione espulso, mentre il Bontate aveva sfidato chiunque a addurre prove certe a suo carico.**

**Orbene, tali avvenimenti, contrassegnati da un episodico contrasto ai margini della figura del Di Cristina, non avevano determinato un'aperta rottura degli equilibri, se è vero che l'organizzazione aveva finito con il trovare nelle sue “sedi istituzionali”, attraverso inchieste e processi, la fisiologica soluzione dei conflitti. Gli assetti organizzativi del sodalizio erano quindi così saldamente legati alle regole fisiologiche di funzionamento che anche l'innesto di momenti di crisi, dovute a specifici comportamenti degli associati, ne restava normalmente assorbito.**

**Ma anche per gli omicidi di alcuni uomini delle istituzioni il dissenso della “minoranza”, non preventivamente informata della determinazione omicidiaria, era correlabile a diversità di strategie ovvero alla carenza di un interesse specifico di una fazione e per converso ad un forte movente(per es. vendetta ) per quella maggioritaria filocorleonese.**

**Ed invero, alcuni omicidi eccellenti, come sopra ricordato, sembrano rispondere ad una perversa strategia di contrapposizione, per esempio per dimostrare ad una parte avversa di essere tanto forti da poter commettere un delitto eclatante (per es. l'omicidio del Procuratore della Repubblica Costa) o, perfino, per far ricadere la colpa sugli altri.**

**Dalle dichiarazioni dei collaboratori risulta che il Riina, anche nel periodo in cui ebbe inizio l'eliminazione fisica dei suoi nemici, finalizzata ad imporsi egemonicamente creando le condizioni per costituire una commissione integralmente filocorleonese, aveva continuato ad indire regolarmente le riunioni della Commissione - cercando di assicurarsene la maggioranza e**

**facendo leva sulla propria abilità dialettica - per continuare a rispettare le regole democratiche dell'organizzazione, perché il principio del rispetto delle regole non era mai venuto meno neanche nei periodi più difficili.**

Sul punto appare utile riportare le dichiarazioni di Cucuzza Salvatore e Di Carlo Francesco.

Il primo, partendo dall'omicidio di Graziano Angelo, sottocapo della famiglia di Borgo Vecchio, ucciso per volontà di Bontate e dei suoi alleati senza alcun permesso nella Commissione, ha riferito che anche in quel periodo, per le condanne a morte di personaggi delle istituzioni, era necessaria la deliberazione di quell'organismo centrale (cfr.ud. 28/1/1999):

CUCUZZA: - Bè, io posso dire che sono stato testimone involontario, diciamo, perchè la persona che mi ha combinato in "Cosa Nostra" era Angelo Graziano, sottocapo della famiglia di Borgo Vecchio, ed è stato ucciso per volontà di Stefano Bontate e altri personaggi senza mettersi a posto con la commissione. Perchè allora si poteva farlo e poi riferirlo in commissione se le cose erano di urgenza. E quell'anno, che era, mi pare, il '77, la commissione decise che tutti i fatti importanti che riguardavano uomini d'onore o comunque persone importanti delle Istituzioni doveva passare della commissione.

P.M. : - Ci vuole spiegare questa decisione? Cioè, lei ci ha spiegato i motivi, . e li comprendo in questo momento con riferimento ad altri uomini d'onore. Nei confronti degli uomini delle Istituzioni perchè era necessario che fosse la commissione a deliberare?

CUCUZZA : - Perchè era una responsabilità che nessuno da solo si può prendere o si poteva prendere, perchè le conseguenze di un fatto così, diciamo, di rilevanza diciamo nazionale, poteva creare spaccature interno a "Cosa Nostra", perchè poi ci sarebbero state delle reazioni e ognuno, non essendo informato, poteva benissimo attaccare chi aveva

fatto questo... questa situazione. Quindi, proprio queste decisioni, quelli di toccare personaggi comunque della vita politica o delle Istituzioni era... era, diciamo, a parte regola, ma era pure prudente fare partecipare a tutti e assumersi le responsabilità di quello che poi poteva succedere.

P.M. : - Lei ci può dire se questa regola, cioè riguardante gli omicidi degli uomini delle Istituzioni, è stata sempre rispettata?

CUCUZZA : - Eh, che io sappia è stata sempre rispettata.

P.M. : - Lei sulla base di quali circostanze, di quali fatti fa questa affermazione?

CUCUZZA : - Bè, perchè quando qualcuno viene lasciato fuori o comunque messo in disparte, significa che è morto, non c'è più. Insomma, o reagisce o muore, perchè se una persona che fa parte della commissione non viene informato preventivamente come tutti gli altri, sicuramente qualcosa non funziona.

Altra conferma proviene dalle dichiarazioni di Di Carlo, che visse in Sicilia fino alla fine dell'anno 1982 (ud.15/2/1999):

P.M.: - ... lei più volte ha fatto riferimento alle regole di "Cosa Nostra" e all'osservanza delle regole. Allora io vorrei chiederle: lei, nel corso degli anni di militanza in "Cosa Nostra", ha potuto constatare l'osservanza di queste regole?

DI CARLO : - E guai a non osservare le regole in quel periodo. Io parlo sempre prima della guerra di mafia, dottoressa Palma. Poi, dall'83 in poi non lo so che succede; no non lo so, so quello che succede più o meno, ma non lo so, visto la... la potenza. Pure non cambiando niente, perchè in "Cosa Nostra" non cambia niente; cambiano gli uomini, però le regole sono quelle.

.....

DI CARLO - Poi c'è il fattore che ha più... più potere Reina - va bene? - e ognuno si accoda (invece) qualcuno contestare, per come faceva con Michele Greco e tutti quelli che c'erano dire: "Ma che fa, non possiamo lasciare stare? Ma che fa, si deve arrivare a questo?" Capace con Reina per la paura dicevano subito sì. Questa è la differenza, ma c'erano le persone lo stesso, il governo c'era lo stesso.

P.M. - ... Lei poco fa ha parlato di omicidi eccellenti. Con riferimento agli omicidi eccellenti, per quella che è stata la sua esperienza quindi concreta in "Cosa Nostra", lei ha constatato se le regole che riguardavano gli omicidi eccellenti siano state sempre rispettate?

DI CARLO - Certo che sono state rispettate; e chi si poteva permettere? Non si faceva nemmeno l'omicidio no quello di Cosa... di "Cosa Nostra", uomini di "Cosa Nostra", ma la gente era così preoccupata, nel senso preoccupata di dare conto e ragione alla commissione, al suo capomandamento, che nemmeno toccava più a nessuno di quelli che non erano "Cosa Nostra", gente normale; figuriamoci un... un omicidio eccellente.

P.M. - Ci può riferire, sulla base della sua conoscenza, casi in cui è stata la commissione provinciale di "Cosa Nostra" a deliberare omicidi eccellenti? E ci vuole indicare quali, in quali casi ha stabilito di uccidere queste persone, questi personaggi delle Istituzioni?

DI CARLO - Ma io posso cominciare da quando nel '75 già... che ancora capo... '75 - fine '74, non mi ricordo bene, comunque '75, mi sembra, quando volevano uccidere il Giudice Terranova. A portare il discorso, perchè c'è sempre uno che lo porta, chi ci interessa, era il capomandamento, sarebbe Totuccio Reina, che lo voleva questo omicidio Luciano Liggio. Nel '75 le cose nella commissione erano un pò differente, coordinatore era Badalamenti all'inizio del '75, filo corleonesi

ce n'erano di meno, non c'erano man... due - tre mandamenti, che poi sono diventati intimi con Totuccio Reina, e Badalamenti si è imputato di dire no; Badalamenti, Stefano Bontade, Gigino "u pizzuto". Tantissime persone più moderate. Infatti non si è fatto perchè c'hanno detto: "Altrimenti ci dici al mio compare - che era Badalamenti, rivolgendosi a Luciano Liggio - ci fai sapere al mio compare che siamo usciti adesso di galera, di confino, in mezzo ai guai. Ci rimettiamo nei guai ammazzando una persona dello Stato?" Perchè in quel periodo non era solo Giudice Terranova, in quel periodo era vicesegretario della commissione, là, che cosa era; commissione antimafia, era il vice, perciò aveva una carica istituzionale. Un politico eletto nel Partito Comunista. Insomma, sarebbe stato un... Dici: "A meno che se lo fa fuori della Sicilia, là pensano magari sono stati i terroristi". E così, ma subito la commissione qualsiasi cosa, specialmente a livello di Stato. Poi c'è stato il colonnello Russo, poi c'è stato il... il giornalista, c'è stato il politico Riina... Reina, con la E, non Riina, perchè Riina... Reina, Michele Reina si chiamasse; c'è stato il capitano Basile, c'è stato... prima del capitano Basile c'è stato nel '79 finalmente il Terranova, perchè ha avuto la maggioranza, poteva fare e sfare di più nella commissione, chi aveva richiesto l'omicidio Terranova; infatti muore... muore il Vicequestore Giuliano, perchè ha scoperto l'appartamento di via Pecore Gerardi, di Bagarella. Sempre voluti da loro, però nella commissione andavano, non si... non si parla oggi di questo...

P.M.- Senta, quindi sostanzialmente lei ha detto che quando c'era il triumvirato la decisione di uccidere Terranova non passò. No, no, chiedo scusa, che in commissione la decisione di uccidere Terranova inizialmente non passò e poi passò nel '79.

DI CARLO : - Certo.

P.M.- Lei ha avuto conoscenza della deliberazione e come mai alla fine Terranova... cioè, fu dato il via per uccidere il dottore Terranova?

DI CARLO - Ma certo, perchè nel '75 non è passato perchè avevano minoranza e Badalamenti era Badalamenti nel '75 e Bontade era Bontade, come altri. Nel '79 già Badalamenti è fuori di "Cosa Nostra" addirittura, perchè succedono tante cose. Stefano Bontade (è molto) debolito per tutta una situazione di cose. Mandamenti avevano aumentato, avevano aumentato però a favore di Reina. Reina si sentiva una potenza in quel periodo, aveva debolito tutto, specialmente aveva messo fuori a Gaetano Badalamenti, Stefano Bontade con la coda in mezzo le gambe, scusate l'espressione. Certo, al '79 passa e mi ricordo che era felice e contento e poi l'hanno fatto.'''''''''

Il collaboratore ha fornito un esempio concreto del principio di rispetto delle regole, in virtù del quale nel 1975 il mancato raggiungimento della maggioranza aveva precluso l'esecuzione dell'omicidio del giudice Terranova, deliberato per contro nel 1979 per i mutati rapporti di forza all'interno dell'organismo di vertice.

Alla domanda se il Riina avesse violato le regole di funzionamento della commissione, il Di Carlo ha fornito le seguenti precisazioni :

DI CARLO - Reina regole non ne violava, Reina violava qualche regola quando ... sapeva se era qualcuno di "Cosa Nostra" che avrebbe potuto prendere il fucile per venirci a sparare a noi altri, e allora segretamente quelli più intimi andavamo ad ammazzarlo e poi cercavamo con gli altri per vedere chi era stato, com'è stato per Di Cristina e altri. Ma leggi Reina non ne violava su quelle cose che lui, anzi, si vantava; che solo i corleonesi si toglievano ... le spine dei dita, ammazzando gente che ci avevano fatto male, a gente che arrestavano persone. Perchè per loro questa gente non doveva arrestare, questa

gente... il colonnello Russo si doveva fare... non lo so che doveva fare. Come il capitano Basile: appena ha toccato i corleonesi subito ha detto ... a Michele Greco che si doveva togliere questo pensiero, perchè era andato ad arrestare il capitano Basile a Bologna due dei corleonesi, della propria famiglia di Reina. Questi erano. Ma non saltava le regole, si saltavano i regole quando dovevano fare posizione dentro "Cosa Nostra". Di ammazzare qualcuno senza fare sapere niente.

P.M. - Volevo tornare un attimo sull'omicidio del dottor Terranova. Le volevo fare una domanda specifica: lei sa se poco prima dell'omicidio, che lei ha già detto essere avvenuto nel '79, vi fu una nuova riunione della commissione per decidere su quel fatto delittuoso?

DI CARLO : - Sì che lo so, me l'hanno detto. Non... non mi ricordo se ero quella mattina andato a Favarella, però mi ricordo, se n'è parlato con più di uno dei capomandamento. Ma l'avevo... non è stato giorni prima, è stato molto prima.

P.M. - Lei non ricorda con chi ne parlò? Chi le disse che quella volta era passata la decisione di uccidere il dottor Terranova?

DI CARLO - Ma prima ne ho parlato... perchè parlando di quella volta ne è passa... era passata, mi sembra che ne ho parlato addirittura direttamente con Reina, ma anche con Bernardo Brusca; ne ho parlato sia prima e sia dopo, perchè io quel giorno proprio che è morto Terranova non c'ero a Palermo. L'indomani mi vedo con Bernardo Brusca e ... ci chiedo così, no per chiedere, più o meno chi l'aveva fatto, visto che era nel mandamento di 'u zù Ciccio. E mi ha dato la risposta che mi ha dato.

P.M. : - Sempre in riferimento agli omicidi cosiddetti eccellenti, lei ricorda quando fu ucciso il Procuratore Costa?

DI CARLO - Sì, mi ricordo, è stato il 6 agosto dell'80, mi sembra.

P.M. - Lei ha conoscenze su questo omicidio? Mi riferisco naturalmente al problema se anche per quell'omicidio intervenne delibera della commissione o meno.

DI CARLO - Pure essendoci già nella commissione, come dire, una... una situazione, infatti dopo mesi o sei mesi, quando è stato, ha cominciato nell'81 a succedere quello che è successo. Pur essendoci quello che era là nel... nell'80, mi ricordo che era stato l'Inzerillo e Bontade a chiedere questa situazione nella commissione, per quello che mi hanno raccontato. Anche un altro capomandamento, Rosario Riccobono, mi ha raccontato tutto e ... il suo sottocapo, che in quel periodo eravamo quasi sempre assieme, perchè stavamo facendo un traffico; infatti poco fa ho detto che avevo dato quasi 500 milioni, 300 mila dollari.

P.M. - Chi era il sottocapo di Rosario Riccobono?

DI CARLO - Salvatore Micalizzi.

P.M.- E queste persone cosa le hanno raccontato sulla deliberazione dell'omicidio del Giudice Costa?

DI CARLO - Il fatto che là ... l'aveva chiesto Totuccio Inzerillo perchè non so quanti mesi prima ci aveva arrestato quasi mezza famiglia; mezza famiglia di "Cosa Nostra", a parte che ce ne aveva pure di sangue, mi sembra. E responsabile ritenevano il Procuratore Costa, perchè si era sparsa la voce tramite funzionari di Polizia, tramite qualche avvocato che avevano loro, propri avvocati difensori, ci dicevano non c'era niente nel processo e il Procuratore si aveva preso questa responsabilità, mentre i Sostituti non avevano voluto firmare. E allora Inzerillo impuntava i piedi dicendo che era una cosa personale, con Michele Greco ed altri, ma da parte dei corleonesi ha trovato spazio, perchè erano contenti quando cominciavano ad ammazzare persone dello Stato. Loro avevano sempre



quella idea, erano stati criticati per richiedere questi discorsi, perciò una volta che lo richiedevano proprio gli avversari erano felicissimi.

P.M. - Quindi, lei dice: "Fu portata in commissione da Inzerillo". Ma le volevo chiedere: per quello che è a sua conoscenza, intervenne la decisione della commissione per l'omicidio Costa?

DI CARLO - Eh, se si porta non è che possono fare... altrimenti non l'avrebbe fatto. Se si porta, una volta che... sa, o se l'avrebbe fatto non avrebbe saputo mai niente nessuno e l'avremmo cercato chi poteva essere stato. Tutti quelli di "Cosa Nostra". Ma una volta che si porta e che si avvisa la commissione non è che si ci porta e poi si fa o vuole... o se vuole o non vuole."''''''''

Addirittura per alcuni omicidi eccellenti il Di Carlo, nel ribadire l'osservanza del principio del rispetto delle regole, ha riferito che non soltanto la Commissione provinciale, ma addirittura quella regionale era stata investita della deliberazione, fornendo l'esempio dell'omicidio del Presidente della Regione, Piersanti Mattarella.

P.M. - Senta, per completare un poco il quadro degli omicidi eccellenti, diciamo, di poco precedenti quello di cui ci stiamo occupando, le volevo chiedere, sinteticamente, chiaramente, se lei sa per l'omicidio Mattarella, il presidente della Regione Mattarella, se intervenne una decisione della commissione provinciale di "Cosa Nostra".

DI CARLO - Ma quella, per quello che mi risulta, io pensavo che era quella provinciale, ma poi, in seguito, per discorsi che sono nati, Carmelo Colletti mi dice che era stato messo al corrente, per situazioni che non so se vuole che glielo spiego, mi ha detto, dice: "Ma come? Perché Stefano si lamenta?" Che ancora c'era vivo Stefano Bontade. "Veramente - dici - non siamo stati tutti d'accordo? - Dici - Perché

adesso dice che ci stiamo rovinando tutti, fra un pò siamo tutti rovinati?" E da là ho saputo che era pure la commissione regionale che l'avevano informata Carmelo Colletti, Nitto Santapaola, che c'era "cavadduzzu" in quel periodo come... Nitto Santapaola era il rappresentante, ma come capomandamento era suo cugino."''''''''''

Come sopra ricordato, l'estromissione di Badalamenti determinò la nomina a capo della commissione di Greco Michele, concordemente definito dai collaboratori personaggio debole e poco autorevole, non in grado di ricostituire l'omogeneità dell'organizzazione e ristabilire il rispetto della regola della collegialità delle deliberazioni.

Ben presto i corleonesi riuscirono ad assicurarsi il controllo egemonico della organizzazione attraverso l'eliminazione di tutti i componenti avversi, sostituendoli con uomini di fiducia.

In particolare, l'assenza dall'Italia di Salamone Antonino determinò la cooptazione in seno alla commissione di Brusca Bernardo, molto vicino al gruppo dei corleonesi, il cui maggiore esponente, Riina Salvatore poteva contare anche sugli stretti rapporti di amicizia con Geraci Nenè, capo mandamento di Partinico, e Madonia Francesco, al punto che il figlio di questi, Giuseppe, appena sedicenne fu affilato a Cosa Nostra avendo come padrino proprio il Riina.

Occorre adesso esaminare i fatti che precedettero la costituzione di quella compatta ed omogenea commissione provinciale di cosa nostra che si insediò nel gennaio 1983, consentendo la realizzazione di una sostanziale unità di intenti intorno alla figura di Riina.

Il collaboratore Cucuzza (cfr. ud. 28/1/1999), ha parlato di una guerra fredda fra fazioni all'interno della commissione: da una parte Riina, Gambino Giuseppe Giacomo, Greco Michele, Greco Pino ed i Madonia e dall'altra Badalamenti, Bontate ed Inzerillo.

Ha riferito, inoltre, di scontri dialettici che culminarono nella condanna a morte del Riina da parte della fazione contrapposta, non portata a termine per la soffiata di qualcuno degli uomini di Inzerillo, precisando che il Riina aveva vinto tutte le battaglie in commissione.

Appare opportuno riportare integralmente alcuni brani significativi delle sue dichiarazioni:

CUCUZZA - Bè, io posso dire che... intanto com'è iniziata. È iniziata perchè intanto c'era una spaccatura in "Cosa Nostra", non propriamente guerra, comunque una guerra fredda tra due fazioni, che erano quelli di... di Totò Riina da una parte e Gaetano Badalamenti dall'altra con Stefano Bontate, Inzerillo, alcuni dei Greco, Greco di Ciaculli. Poi da questa parte c'era Riina, Giuseppe Giacomo Gambino, Michele Greco, Pino Greco, i Madonia. Insomma, c'erano queste ... due blocchi che si fronteggiavano in commissione. C'erano degli scontri dialettici e all'inizio degli anni '80 questo gruppo, gruppo di Riina primeggiava in commissione, tanto che alcuni mandamenti, si verifica nei primi anni '80, si sono organizzati diversamente, com'erano tanti anni prima. Per esempio, se fu costituito il mandamento di Porta Nuova, che era, diciamo, quello di Palermo centro; fu costituito il mandamento di Resuttana, che prima era accorpato a quello di Rosario Riccobono. Altri mandamenti sono ritornati come erano molto tempo prima, perchè in commissione c'erano argomenti portati da Salvatore Riina che facevano presa, comunque aveva la meglio in commissione... Tanto che poi succede che nel '78, per un errore fatto da Gaetano Badalamenti, qui non sto a dilungare, sulla morte di Di Cristina, succede la morte di Ciccio Madonia, il padre di Pippo Madonia di Caltanissetta, estromettono Gaetano Badalamenti e questo dal '78 in poi cerca di fomentare, di creare qualche situazione contro Totò Riina, e trova alleati Stefano Bontate,

Inzerillo, Buscetta, che poi si aggrega a questo gruppo, Nicola Greco, Pino Greco. Insomma, questo è l'inizio. E decide Stefano Bontate di uccidere Totò Riina, avendosi prima coperto le spalle, avendo un gruppo dietro di sé, di uccidere Riina in commissione addirittura e poi spiegarne i motivi. Solo che è successo che ... dall'altra parte qualcuno vicino a Inzerillo, credo, o comunque... oppure a Stefano Bontate, rivela tutto a Totò Riina. Totò Riina, sapendo questo, fa le contromosse e qui succede la guerra, perchè si aspetta il momento buono e si uccide prima a Stefano Bontate. E quindi questa è la guerra, così comincia. Quando è finita, bè, si può dire che il grosso nell'83 già tutti quelli perdenti sono tutti scappati e diciamo che non c'è proprio una vera e propria guerra. ... si cominciano a rassettare alcune cose interne, quindi poi questo tutta la... in sintesi, diciamo, poi...

.....

P.M. - E infatti. La domanda specifica è questa: nel corso di questa guerra... Lei intanto... è una domanda superflua, però purtroppo gliela devo fare. Lei ha parlato di commissione. Io vorrei sapere se negli anni '80, nei primi anni '80, questa commissione provinciale di "Cosa Nostra" funzionava regolarmente.

CUCUZZA - Prima della guerra di mafia?

P.M. - Prima della guerra di mafia.

CUCUZZA - Certo, perchè tutte le battaglie che ha vinto Totò Riina le ha vinte in commissione prima. Era questa prima la disputa. Là si faceva.

P.M. - Durante la guerra di mafia cos'è successo?

CUCUZZA- Bè, durante la guerra di mafia diciamo che .. la parte in guerra decise, la parte più... diciamo, più stretta, quelli che più comandavano, quelli che avevano in mano la situazione della guerra hanno deciso di sopprimere tutti quelli che erano, secondo loro, contrari.



avanti senza portare avanti... cioè, senza fare sapere a tutta l'organizzazione "Cosa Nostra" cosa loro stavano facendo.

Quindi, c'erano queste... tutti questi giochi sotto banco, che a un dato punto scoppiò con la guerra di mafia.

P.M. - Questo mancato rispetto, secondo quello che dice lei, in queste occasioni, della regola della deliberazione della commissione, ha avuto una qualche influenza sul nascere della guerra di mafia?

BRUSCA- Ma era uno... uno dei motivi per cui si scoppiò la guerra di mafia, perchè Salvatore Riina accusava proprio il clan avversario, che non rispettavano le regole di "Cosa Nostra" e facevano tutto di testa loro, secondo quello che diceva Salvatore Riina.

E con quello che ho detto, per quello che sapevo, perchè io sapevo questa parte, non conoscevo l'altra... l'altra parte, cioè quindi fu opera di scontro perchè non c'erano più le regole, cioè non si rispettavano più le regole.

E, ripeto, come ho detto in altre occasioni, uno dei motivi per cui si andò alla guerra di mafia è perchè non si rispettavano più le regole.

P.M. - E cioè, cosa vuole dire? Chi è che... c'era una fazione che voleva il ripristino di queste regole in partico...?

BRUSCA - Ma uno... uno di quelli che propria rispettava e pretendeva il rispetto delle regole era Salvatore Riina.

P.M. - Questa guerra di mafia quando ebbe termine?

BRUSCA - La guerra di mafia, per quelle che sono le mie conoscenze, non ha avuto mai termine, perchè ancora ci sono degli elementi che vanno ricercati, chi ne ha la possibilità di poterli ricercare e trovarli, se si trovano. Uno è stato arrestato, che è Giovannello Greco, però all'interno di "Cosa Nostra" poi, quelli rimanenti in Sicila, bene o male, una sistemazione... cioè, ... una sistemazione interna la... si è data con .. i

ricomponimenti delle famiglie, cioè .. un equilibrio già è stato dato, anche con l'occhio a questi scappati o altre persone che potevano ritornare a commettere reato o a vendicarsi, secondo ... le sue conoscenze o i suoi fatti che a loro... gli venivano accusati.

P.M. - Quando lei parla di ricomposizione delle famiglie, parla di ricomposizione ... delle famiglie dopo che cosa?

BRUSCA -... dei capimandamento. Cioè dopo che tanti capimandamento erano stati uccisi, alcuni mandamenti sciolti... cioè, i mandamenti sciolti, c'è reggenza... che era un pò... si era un pò scombusolata la provincia palermitana e ... altre province, quella che si ricompose .. fu la provincia palermitana e poi tanti altri .. capiprovincia si sono riassetati e a Palermo sono stati fatti .. nuovi capimandamenti, nuovi mandamenti e avvenne fine '82 - inizio '93.

P.M. - Inizio '83.

BRUSCA - '83, sì.

P.M. - Senta, intanto nella guerra di mafia vera e propria, .. in tutta quella serie di omicidi che, è un fatto notorio, ci furono tra l'81 e l'82, quali sono stati i soggetti e le famiglie che si sono alleate con la fazione corleonese e che materialmente davano un apporto maggiore all'eliminazione dei nemici?

BRUSCA- Ma quelli vicini a Salvatore Riina, a cominciare di quelli di San Giuseppe Jato, Giuseppe Giacomo Gambino, che poi divenne capomandamento... San Lorenzo; Raffaele Ganci, la Noce, che prima non era capomandamento, lo divenne dopo; i Madonia di Resuttana, all'interno della famiglia di Passo di Rigano o Boccadifalco, come si vuol chiamare, che all'inizio c'era Salvatore .. Inzerillo, quando questo venne eliminato, venne eliminato subito, la reggenza venne data a Buscemi, a Salvatore Buscemi e a Montalto se non ricordo male, anche

se poi a Montalto gli fu dato il mandamento ex Bagheria, cioè Villabate, perchè prima il mandamento era Bagheria, poi fu da Bagheria spostato a Villabate e gli fu il dato il mandamento.

Cioè, quindi tutte queste persone erano con Salvatore Riina e davano la vita per Salvatore Riina. Cioè... Giuseppe Calò, che era uno di quelli assieme a Salvatore Riina, che inizialmente doveva morire e poi tutta una serie di persone ... che man mano si scoprivano e venivano eliminati. Comunque, in quel momento, che io mi ricordi, erano questi: Matteo Motisi, con Matteo Motisi e con... come si... chiamato "baffalo", Giuseppe Ro... Antonino Rotolo.

P.M. - Come si era appresa, da parte vostra, diciamo, da parte della fazione corleonese, la notizia che l'altra fazione voleva eliminare, stava preparando l'uccisione di Salvatore Riina e Pippo Calò?

BRUSCA- E si apprese, le prime notizie li ha fatte avere a Salvatore Riina il Giuseppe Montalto... Salvatore Montalto, credo assieme al Buscemi, ma non preciso che volevano uccidere lui, dici: "Ma vedi che c'è in atto qualche cosa di grosso e di pesante" e siccome Salvatore Riina aveva ricevuto degli appuntamenti, a questi appuntamenti .. non c'è voluto andare e si capì che il progetto era .. nei suoi confronti, di Giuseppe Giacomo Gambino e Giuseppe Calò. Perchè dico questo? Perchè Salvatore Riina aveva fatto un traffico di droga assieme all'Inzerillo e l'aveva invitato con Giuseppe Giacomo Gambino a andarsi a ritirare i soldi. Siccome Salvatore Riina era venuto a conoscenza di questo progetto omicidiario nei suoi confronti o perlomeno c'era un progetto grosso in atto, lui non c'è voluto andare.

Dopo... poi si è scoperto che addirittura quello è stato un secondo tentativo, perchè un primo tentativo lo avevano fatto all'uscita della Favarella, di Michele Greco, solo che in quell'occasione, Salvatore Riina





riferito della decisione del Riina di vendicarsi con l'eliminazione di tutti coloro che avevano contribuito a sostenere quella strategia.

In questo contesto e per queste ragioni erano stati uccisi il Bontate, l'Inzerillo e tutti i loro alleati, fino all'epilogo del 30 novembre 1982, allorchè erano stati eliminati Riccobono Rosario, Scaglione Salvatore, Micalizzi ed altri.

Dopo quella data, in una villa a Baida, alla presenza di tutti i capimandamento della commissione provinciale, erano stati assegnati i mandamenti della Noce, di San Lorenzo e di Boccadifalco rispettivamente a Ganci Raffaele, a Gambino Giuseppe Giacomo e a Buscemi Salvatore.

L'**Anzelmo** ha riferito quanto segue(ud.8/3/1999):

P.M.- Senta, io vorrei spiegato un pò che cosa succede durante la guerra di mafia, ... siccome a noi interessa poi l'83, cioè, la strage Chinnici, io vorrei che lei mi spiegasse come avvenne la guerra di mafia, quali furono le motivazioni che determinarono questa guerra e quando si può dire che ci... si può stabilire una data X di fine di questa guerra di mafia.

ANZELMO - Ma la fine ce l'ho detto poco fa, il 30 novembre del 1982, l'inizio comincia con l'omicidio di Stefano Bontade, ma non è con l'omicidio di Stefano Bontade, veramente l'inizio inizia con la scomparsa di Piddu Panno.

P.M. - Eh, quali sono i motivi che determinano l'uccisione di Stefano Bontade e la scomparsa di Piddu Panno?

ANZELMO - I motivi che determinano la scomparsa di... di Stefano Bon... eh, la scomparsa ... di Piddu Panno a noi ci viene detto ca... non aveva acconsentito al piano ... che doveva fare Stefano Bontà [= Bontate] che doveva uccidere a Totò Riina, e quindi noi, diciamo, ci

mettiamo in cerca ... di Stefano Bontade, infatti poi è stato ucciso; quindi, i motivi, diciamo, per quello che ci viene detto a noi sono questi, diciamo, che Stefano Bontade, Totuccio Inzerillo stavano... avevano preso questa decisione ... di eliminare, diciamo, a Totò Riina.

P.M. - Sì, e quindi, questo fu la... furono le motivazioni che determinarono la guerra di mafia?

ANZELMO - E queste sono .. le motivazioni ... che determinarono l'uccisione di Stefano Bontade, di Totuccio Inzerillo, .. di Nino Badalamenti, e di tutti gli altri che sono caduti, fino al 30 novembre '82, quando si conclude con l'epilogo di Sarò Riccobono, Totò Scaglione e altri, Micalizzi e altri.

P.M. - Lei ha partecipato materialmente all'uccisione di persone che erano schierate contro di voi?

ANZELMO - Sì, sì. Sì.

P.M. - Parliamo, quindi, del 30 novembre '82; che succede? La commissione, ecco, durante questo periodo continuava a funzionare e, in particolare, i mandamenti continuavano ad esistere?

ANZELMO - Certo che i mandamenti continuavano ad esistere, da quando il mandamento di Santa Maria di Gesù, che era stato sciolto ed era stato aggregato a Partinico da Nenè Geraci, e quello di Boccadifalco che, con l'uccisione .. di (Totuccio) Inzerillo era sciolto pure, i mandamenti tutti funzionavano, .. e quello di San Giovanni Gemini cù Gigino Pizzuto che fu ammazzato pure Gigino Pizzuto, tutti funzionavano i mandamenti.

ANZELMO -... ad eccezione di quello di Santa Maria di Gesù con Stefano Bontà che era stato ucciso ed era stato aggregato a Partinico; quello di... di Totuccio Inzerillo che era stato ucciso ... e quello di Gigino Pizzuto di San Giovanni Gemini, poi i capimandamenti tutti...al loro

posto sono rimasti fino al 30 novembre '82 che poi è stato ucciso pure il capomandamento di Partanna Mondello, Saro Riccobono.

P.M. - Ecco, dopo il 30 novembre del 1982 cosa successe? Cioè, oltre... lei ha detto che nel gennaio '83 si formò il mandamento della Noce; ci vuole spiegare in che circostanza si riformò il mandamento della Noce e se ci furono anche delle altre decisioni adottate nell'ambito, sempre di... riguardanti sempre i mandamenti?

ANZELMO - Sì, come le dicevo io, poi noi ... a dicembre fecimo la famiglia, si fecero le cariche della famiglia e poi a gennaio '83 a noi ci fu conferito il mandamento unitamente al mandamento di Boccadifalco nella persona di Totò Buscemi e al mandamento non più di Partanna Mondello ma di San Lorenzo a Pippo Gambino. E quindi, ne... sono stati creati, diciamo, i mandamenti, diciamo, quello di Santa Maria di Gesù non fu creato, fu lasciato aggregato a Partinico; i mandamenti furono ricreati, quello di Partanna Mondello che prese il nome di San Lorenzo; la Noce che fu creato, diciamo, ex novo, perchè non c'era e quello di Boccadifalco è rinato di nuovo mandamento .. nella persona di.... ed è stato affidato alla persona di Totò Buscemi.

P.M. - Senta, chi fu nominato capomandamento di San Lorenzo?

ANZELMO - Pippo Gambino.

P.M. - Lei ha detto... quindi, si formarono questi tre mandamenti, San Lorenzo, la Noce e Boccadifalco, dove ci... se ci fu, ci dica se ci fu una cerimonia, una riunione...

ANZELMO - Sì.

P.M. - ...dove si svolse e alla presenza di chi?

ANZELMO - Ci fu una riunione qua, in una villa (a) Baida, che non sono in grado, diciamo, di spiegare ma sono in grado .. di andarci perchè la so dov'è, alla presenza di tutti i capimandamenti della commissione

provinciale di Palermo e furono conferiti questi tre mandamenti. Ora, a noi il mandamento doveva rinascere per com'era prima, quindi Noce, Malaspina e Uditore, senonchè, diciamo, che Totò Buscemi, Boccadifalco, chiese il favore di l'Uditore tenerselo lui, e a noi cederci un'altra famiglia e a noi ... ci ha ceduto la famiglia di Altarello di Baida, e quindi il mandamento della Noce era composto dalla famiglia della Noce, dalla famiglia di Malaspina, non aveva più l'Uditore ma aveva acquisito la famiglia di Altarello di Baida.

P.M. - Mentre Uditore rimase a Boccadifalco.

ANZELMO - Mentre Uditore rimase a Boccadifalco.

All'udienza del 10/3/1999 l'Anzelmo ha fornito ulteriori chiarimenti :

PRESIDENTE: - Ho capito. Io, chiaramente, seguo un pò l'ordine dei miei appunti, quindi magari non ci sarà un ordine organico ma ripercorre, riproduce un pò l'ordine dell'esame del P.M. e anche del controesame dei difensori. Lei ha accennato alla morte di tale Panno.

ANZELMO- Sì.

PRESIDENTE: - Perchè si sarebbe rifiutato di uccidere Riina. Ma chi l'ha ucciso Panno?

ANZELMO - Per quello che ci hanno comunicato a noi...

PRESIDENTE: - No, non mi... mi interessa sapere quale schieramento.

ANZELMO - Eh, stavo... per quello che ci è stato comunicato a noi, Panno, in un primo momento a noi ci venne detto che... perchè dopo la scomparsa di Panno ci fu una riunione di tutta la commissione a Favarella, c'era presente Stefano Bontade, c'erano presenti tutti i capimandamento; al che là si stabilì diciamo che il Panno era stato vittima di un ergastolano di Altavilla Milizia (Milicia), un certo Parisi. E infatti furono presi dei provvedimenti che anche io ho partecipato a un



Sostanzialmente conformi alle dichiarazioni dell'Anzelmo sono quelle rese dal **Ganci Calogero** sulle cause della c.d. guerra di mafia, il quale ha riferito di un progetto omicidiario del Bontate nei confronti del Riina per ragioni economiche ed in particolare per ragioni connesse ad un grosso traffico di stupefacenti.

Il Ganci ha fornito una precisa descrizione dei mandamenti in cui si articolava il territorio della provincia di Palermo, indicando quelli fedeli al Riina e quelli avversi, all'interno dei quali tuttavia quest'ultimo poteva contare su fedeli alleati che lo informavano di qualunque decisione fosse stata presa contro di lui

All'udienza del 15/3/1999 Ganci Calogero ha dichiarato :

P.M. - Senta, lei è stato combinato nell'80, quindi lei ha - ce l'ha anche detto - partecipato alla guerra di mafia. Allora io vorrei capire, se può spiegarlo, anche se sinteticamente, quali sono le ragioni che hanno portato alla guerra di mafia.

GANCI - Ma, guardi, le ragioni, le ragioni di quelle che io ho appreso ed ho saputo sono state che il... il Riina si sentiva minacciato, minacciato nel senso che lo volessero uccidere lo Stefano Bontade e... con l'Inzerillo, il Riccobono e cose varie, e Badalamenti e... e lo stesso Stefano Bontade nei... nei riguardi del Riina.

Mi ricordo che quando fu ucciso Giuseppe Panno e siamo attorno il febbraio - marzo dell'81, già diciamo il Riina non cominciò ad andare più a Favarella; lo stesso Stefano Bontade lì non veniva. Cioè, tutti questi movimenti che... per Riina erano strani e .. e da lì si cominciò a capire che diciamo... c'era qualcosa che bolleva in pentola.

Ma le ragioni vero e proprio .. che io ho appreso, anche il fatto del... che il Bontade e l'Inzerillo avevano in mano la gestione del traffico di stupefacenti ... diciamo che mandavano l'eroina all'estero. E che diciamo

facevano partecipare a tutti gli altri capimandamento con la... la partecipazione in... finanziaria. Cioè, per dire, ci dicevano al mandamento di Corleone: "Tu mi devi, mi devi dare - per dire - 100 milioni, ... equivale a 5 chili di eroina". Questa eroina veniva mandata poi in America e quei 5 chili di eroina che in Italia erano 100 milioni poi venivano, ... arrivavano qui, per dire, 500 milioni, perchè in America la vendita di eroina era quasi il triplo. E... tutto questo ... che ho appreso e sapevo.

Mentre il Riina voleva partecipare, diciamo... voleva conoscere magari i canali quali erano. Tutte queste cose. E... c'erano delle gelosie, ecco, su questo, su questo fatto.

Poi magari il Riina diceva che lui non trafficava in eroina, mentre quando ci fu l'uccisione di... quando ci fu che andarono... arrestarono al Bagarella e trovarono un bigliettino con una bolletta ... con l'indirizzo di una casa, lì ... in quell'appartamento si trovò 5 chili di eroina. Quindi... il Riina diciamo era in difetto che lui diceva che ... non trafficava in eroina, cioè c'erano tut... diciamo queste cose che erano... erano nate: gelosie, e... mi spiego, dottoressa?

P.M. - Sì.

GANCI - Diciamo che la guerra di mafia più che altro è partita dal traffico ... di stupefacenti e... mi ricordo pure, addirittura, che Riina una volta in una riunione, quando fu ucciso il Salvatore Inzerillo, lui disse, dice: "Lui s'immaginava che io non l'ammazzavo perchè avanzavo 600 milioni", che venivano dal (traffico) di stupefacenti; e... cioè io queste cose le ho apprese... , stando sempre vicino a Riina, a mio padre, cioè... mi spiego?

P.M. - Senta, .. questi dissapori, queste discordie che nascevano, lei dice, che avevano avuto origine dal traffico di stupefacenti, cosa



comportarono materialmente? Cioè, si crearono delle fazioni? Ci vuole indicare come si divise "Cosa Nostra"?

GANCI - Come ripeto, diciamo, la... diciamo... certe famiglie, come per dire la famiglia della Guadagna, famiglia di... Passo di Rigano, e... famiglia di... Villanate, la famiglia ... di Riccobono; poi c'è... c'è un altro fatto, per dire, che Badalamenti a quell'epoca, nell'80 e... io ho appreso che ... era stato buttato fuori famiglia, però si sapeva che il Bontade e l'Inzerillo avevano contatti, che di regola in "Cosa Nostra", quando una persona è messa fuori famiglia, ... non si ci deve dare più confidenza; ora, e... quindi, tutte queste cose e ... si... nasceva attrito, nascevano discussioni, e... ... mentre diciamo, come ripeto, il gruppo che si è creato è stato quello di Bontade, Inzerillo, Badalamenti e... Riccobono e... e poi altre famiglie che (componevano) i mandamenti; mentre nel nostro gruppo eravamo... Corleone e la Noce, e... San Lorenzo, Resuttana e... C'è, c'è da dire un'altra cosa: che noi all'interno dei mandamenti avversari avevamo delle persone che erano... .. fedeli a Riina, come per dire Rotolo .. Andrea Rotolo che faceva parte della famiglia di Pagliarelli, quindi nel mandamento .. della Guadagna e... rapportava tutto quello che accadeva in quel mandamento a Riina; lo stesso nel mandamento di... Boccadifalco, lì avevamo... Salvatore Buscemi e Angelo La Barbera che ci davano notizie ... sull'Inzerillo e...

P.M. - Senta, allora io vorrei mettere un pò d'ordine e cominciare intanto ad indicare, lei così li riepiloga tutti in un unico contesto, quali mandamenti e quindi quali capimandamento erano vicini a Riina e appoggiavano Riina; poi parliamo dei personaggi che, invece, all'interno di altri mandamenti che erano avversari di Riina erano in realtà uomini di fiducia di Riina. Quindi parliamo prima dei mandamenti che

appoggiavano Riina in questa, diciamo... in queste discordie che s'erano create all'interno di "Cosa Nostra".

GANCI - Allora, io più... più che mandamenti, diciamo, e... mandamento ce n'è qualcuno che appoggiava..... appoggiavano Riina, quindi ne... c'era Resuttana che appoggiava a Riina... ... San Giuseppe Jato che appoggiava, appoggiava Riina, Partinico che appoggiava Riina e... questi erano, dottoressa...

P.M. - Quando lei parla di Resuttana...a chi si riferisce...in particolare? Chi era il capomandamento?

GANCI - Allora, nel mandamento di Resuttana era Francesco Madonia allora... che appoggiava Riina; nel mandamento di... Partinico era Nenè Geraci il vecchio, nel mandamento di San Giuseppe Jato c'era... era Antonio Salamone però lui non c'era e... lui era il capomandamento però diciamo quello che gestiva il mandamento era Bernardo Brusca; poi c'era il mandamento di Ciaculli: Michele Greco, che appoggiava Riina; nel mandamento di Porta Nuova era Pippo Calò che appoggiava Riina e... e questo. Mentre in varie famiglie, per dire, perchè per noi Scaglione Salvatore negli ultimi tempi si cominciò a schierare... con noi, perchè ha visto, per dire, ... dopo l'uccisione di Bontade lui si cominciò a schierare con noi ma diciamo... il Riina non... non ci perdonava che lui era stato un (fedele) di Badalamenti e... quindi noi eravamo, per dire... persone, diciamo, che ... facevamo capire allo Scaglione che... il Riina con lui non ce l'aveva; mi spiego?

Lo stesso era il Gambino Giuseppe, perchè Gambino Giuseppe all'epoca era ... un uomo d'onore...

P.M. - ... aspetti un attimo signor Ganci, mi scusi se la interrompo. Quindi all'interno della famiglia della Noce, Scaglione Salvatore soltanto negli ultimi tempi si avvicinò a Riina? E tutti gli altri componenti della

famiglia della Noce, quindi i vari Ganci, Anzelmo, Spina, appoggiavano Riina?

GANCI - Esatto.

P.M.- Esatto. Andiamo poi, lei ha parlato di Gambino, e Gambino a quale mandamento apparteneva e qual era il comportamento di Gambino?

GANCI - Allora, Gambino apparteneva al mandamento di Partanna Mondello e... che a capo ... c'era Rosario Riccobono; e... però era lui che ... diciamo era... appoggiava... appoggiava il... il Riina e... e basta. Poi lui ... cominciò a combinare alcuni ragazzi come il Biondino Salvatore, il Biondo Salvatore, il Biondo Salvatore il lungo, il Giovanni Ferrante, questi ragazzi sono nati, diciamo... vicino a Gambino... quindi appoggiavano il Riina; mi spiego?

P.M.: - Vuole dire il nome di Gambino? Perché non l'ha ancora detto.

GANCI - Allora, Gambino Giacomo Giuseppe.

P.M.: - Sì. Passiamo anche al mandamento di Passo di Rigano, che lei ha detto, allora era... il cui capomandamento allora era Inzerillo; lei poco fa stava facendo dei cenni, però poi abbiamo proceduto con ordine, ci vuole dire se all'interno di questo mandamento c'erano personaggi che appoggiavano Riina?

GANCI: - Sì, e... le persone che appoggiavano Riina era... Montalto Salvatore, e... La Barbera Michelangelo... e Buscemi Salvatore.

P.M.: - Mi dica una cosa: Montalto Salvatore a quale mandamento, a quale famiglia apparteneva?

GANCI: - Prima apparteneva al mandamento di... alla famiglia di... di Boccadifalco...

P.M.: - Sì.



Il collaboratore ha fornito una precisa elencazione dei capimandamento che si erano schierati con il Riina e sul punto ha dichiarato quanto segue (ud.3/5/1999):

P.M.: - Vuole spiegare alla Corte, ecco, il significato della guerra di mafia, la storia di quella che viene definita guerra di mafia?

CANCEMI: - Ma guardi, diciamo, usiamo la parola guerra di mafia; è stato, diciamo... il significato è stato perchè ci sono stati dei contrasti che si sono opposti, per dire, come Stefano Bontade, come Inzerillo, si sono opposti a Totò Riina, a Bernardo Provenzano, a Michele Greco e ad altri, diciamo; si sono opposti alle decisioni che pigliavano e quindi l'hanno eliminato. Quindi, ci sono stati questi contrasti fra loro e quindi è successa questa guerra.

P.M.: - Adesso, signor Cancemi, anche se lei è stanco, lei mi deve spiegare quello che poco fa ha semplicemente detto per cenni, e cioè cosa succede nell'82. Voglio capire bene perchè avviene la cosiddetta guerra di mafia e che cosa muta negli organigrammi di "Cosa Nostra" a seguito della guerra di mafia. Cerchi di essere più preciso possibile.

CANCEMI: - Ma guardi, io... guardi, la guerra di mafia, cominciamo così, diciamo, è stata per quelle cose che ho detto, che questi si sono opposti, questi intendo Stefano Bontade, Inzerillo, Riccobono, Badalamenti, diciamo anche poi io ho sentito che avevano fatto qualche... qualche omicidio, avevano ordinato qualche omicidio e il Riina non l'ha digerito, quindi, diciamo, si sono creati questi contrasti, diciamo, per arrivare alla guerra, chiamiamola così, questa guerra.

P.M.: - Mi scusi, signor Cancemi, che omicidi erano stati commessi che Riina, come lei ha dichiarato, non aveva digerito?

CANCEMI: - Io, quello che ricordo, di... uno dei Madonia, di Caltanissetta, e qualche altra cosa che c'era stata, e Riina non... non c'è

andata bene questa cosa, quindi sono creati queste... queste situazione, che lui si vantava, Riina, che lo volevano prendere in giro, accollando la colpa ad altri, diceva un certo "furmiculuni", che era stato... ci dicevano che era stato un certo "furmiculuni" e lui non ci ha creduto, diciamo, e sono nati i primi contrasti, diciamo, fra loro.

P.M.: - Senta, io vorrei che lei ricordasse anche il nome di quell'altro di Catania che era stato ucciso.

CANCEMI: - Sì, c'è stato un altro, però in questo momento non mi ricordo. Può darsi che più avanti mi viene e lo dirò l'altro.

.....

CANCEMI: - Comunque questa è stata la scintilla, diciamo, dove io ho saputo che Riina si vantava; queste cose li raccontava quasi sempre, diciamo, che c'era stato queste... questi omicidi che lui non l'aveva digerito, perchè loro dicevano, loro sempre Badalamenti, Stefano Bontade ed altri, che erano stati commessi di 'stu certo "furmiculuni" e quindi lui non c'ha creduto e quindi poi sono arrivati dove sono arrivati, che sappiamo tutti.

P.M.: - Per sollecitare i suoi ricordi, io le do lettura di un verbale del 24 marzo del 1994. Allora: tutte le notizie...

CANCEMI: - Sì.

P.M.: - E si parla dell'omicidio di Di Cristina; lei dice da chi apprende queste notizie e dice: "Nonchè dallo stesso Riina, il quale non perdeva occasione per riprendere tali discorsi nel corso delle riunioni a cui ho partecipato. Egli iniziava dagli omicidi di Madonia Francesco, detto Ciccino, capo della provincia di Caltanissetta, e di Calderone Giuseppe, detto "cannarozzò", capo della provincia di Catania". Ricorda adesso di avere fatto i nomi di queste due persone?

CANCEMI: - Eh, sì, sì.

P.M.: - A seguito di questi due omicidi...

CANCEMI: - Esattamente.

P.M.: - Sì. A seguito di questi due omicidi Riina cosa ottenne dalla commissione? Cosa riuscì ad ottenere?

CANCEMI: - Mah, io mi ricordo che lui ci dicevano che non erano stati loro, diciamo, e ci attribuiva questi omicidi a questo "furmiculuni", ci dicevano; non so se è scritto anche nei verbali, perchè mi sembra che l'ho detto questo "furmiculuni".

P.M.: - Sì. Io vorrei che lei però chiarisse loro chi sono, signor CANCEMI. Attribuiva la responsabil... cioè, loro non ammettevano la responsabilità. Quando parla di "loro" a chi si riferisce?

CANCEMI: - Sì, esattamente, esattamente. Io mi riferisco a Stefano Bontade, allora c'era ancora Badalamenti, Riccobono, Michele Greco, che lui diceva: "Loro possono prendere in giro 'u zù Michele - dice - ma a me no, a cu 'a cuntanu 'stu discorso che era stato 'stu "furmiculuni" ". Loro intendo la cordata avverso dei corleonesi.

P.M.: - Ecco, vede, signor Cancemi, che ci stiamo arrivando piano piano, perchè se lei non lo capisce... non lo spiega bene, la Corte non è in condizioni di percepire tutto il suo discorso. Lei parla di cordata, cioè era la fazione opposta alla cordata dei corleonesi. Ci vuole indicare nuovamente i nomi? Lei ha parlato di Badalamenti, Riccobono, Salamone, Greco e però io credo che ci...

CANCEMI: - Stefano Bontade.

P.M. - Stefano Bontade e ci sia anche qualche altra persona.

CANCEMI - Inzerillo, Inzerillo Salvatore e qualche altro sicuramente.

P.M. - Di questi soggetti qualcuno ebbe... cioè, nei confronti di questi soggetti fu adottata qualche decisione? Nei confronti di qualcuno di questi soggetti.

CANCEMI - Sì, poi c'è stata la decisione che hanno messo fuori famiglia Badalamenti.

P.M.: - Successivamente, dopo...

CANCEMI: - E poi Riina e...

P.M.: - Dopo che è stato messo fuori famiglia Badalamenti...

CANCEMI: - Fino a poi...

P.M.: - ... che cosa è successo?

CANCEMI: - Ma poi è successo che, diciamo, come, diciamo, al capo della commissione ci hanno messo a Michele Greco; quello che so io.

P.M.- Perché, Badalamenti era il capo della commissione provinciale?

CANCEMI: - Sì, prima di... prima di Michele Greco sì, era lui.

P.M. - Lei ha detto che il Riina riteneva che potessero prendere in giro Michele Greco, ma non certamente lui. Che cosa è succe...

CANCEMI - Diceva lui.

P.M : - Sì. Cosa successe subito dopo?

CANCEMI: - Mah, subito dopo successe che poi, diciamo, questa cosa... ci hanno messo, appunto, Michele Greco a capo della commissione e questa cosa è durata qualche annetto a tirare avanti, due anni, così, e poi è arrivato, diciamo, che ha... che avevano mandato un appuntamento al Riina perchè lo volevano ammazzare, che lui si vantava che è stato furbo, che non è andato all'appuntamento e ci ha mandato a Pippo Gambino e ci ha mandato a Raffaele Ganci, tutti e due, che quando sono andati nella tenuta di Salvatore Inzerillo, nella zona di Boccadifalco, che ci aveva una tenuta di proprietà questo Inzerillo, e quindi ci sono andati Ganci e Gambino e lui non c'è andato perchè dici che si ha mangiato la foglia, che c'era qualche cosa; però lui non si ha mangiato niente, perchè a lui l'ha avvisato... c'è stato che l'ha avvisato Montalto Salvatore e c'era qualche cosa che non andava, quindi ci ha



mandato a quelli due. E poi quelli hanno venuto a raccontare che, appunto, sono saltati dal muro, erano nascosti su... sotto 'i piante dei mandarini, perchè ci sembrava che era arrivato lui con la macchina con Pippo Gambino. Invece quando poi sono arrivati là hanno visto che lui non c'era e hanno fatto finta di niente. Questo è un racconto che poi hanno fatto Pippo Gambino e Raffaele Ganci quando sono ritornati dall'appuntamento, perchè l'obiettivo era Riina, non potevano ammazzare a quelli due, perchè sennò poi Riina ci veniva più difficile. Quindi, dopo di questo il Riina è andato al contrattacco.

P.M.: - Aspetti un attimo, signor Cancemi, mettiamo un pò di ordine in questo episodio. Il Riina avrebbe dovuto andare ad un appuntamento da chi?

CANCEMI: - Da Stefano Bontade e da Salvatore Inzerillo, che ci avevano mandato un appuntamento che ci volevano parlare, e lui non c'è andato perchè, quello che so io, c'è stato che c'ha fatto sapere qualche cosa il Montalto Salvatore, e ci ha mandato a Pippo Gambino e Ganci Raffaele in quell'appuntamento; lui non c'è andato. Quindi, dopo questo appuntamento che quelli ci sono... ci hanno raccontato che, appunto, hanno visto saltare persone dal muro, nascoste sopra... sotto i mandarini, cose, lui ha capito che c'era un tranello per lui, diciamo, per... per strangolarlo. E lui è andato al contrattacco, e il primo che c'è riuscito ad ammazzare è stato Stefano Bontade.

P.M.: - Adesso io vorrei che lei...

CANCEMI: - Quindi siamo arrivati nell'omicidio Bontade.

P.M.: - Sì, ora ci arriviamo all'omicidio Bontade. Lei poc'anzi, indicando Inzerillo, Bontade, Riccobono, Salamone e lo stesso Michele Greco e Badalamenti tra la fazione opposta, ha detto che esisteva una

cordata corleonese. Ci spiega chi faceva parte in quel momento della cordata corleonese e che cosa intende lei con questo termine?

CANCEMI: - Mah, io con questo termine intendo che erano persone di Totò Riina; la cordata questa intendo, che erano persone di Totò Riina, e quindi in quel periodo queste persone che erano con Totò Riina, come Bernardo Provenzano, come Pippo Calò, come Ganci Raffaele, come Pippo Gambino, come Ciccio Madonia, come Bernardo Brusca e altri.

P.M.: - Quindi, mi scusi un attimo, signor Cancemi, ce li ripeta tutti quelli che facevano parte della cordata corleonese già da prima che si formasse la commissione.

CANCEMI: - Sì, il Calò, il Ganci Raffaele, il Pippo Gambino, Ciccio Madonia, Bernardo Brusca e qualche altro che magari mi sfugge momentaneamente.

P.M.: - Ciccio Madonia lei ci ha già detto che ruolo aveva; il Gambino e il Ganci ci ha detto e anche Brusca ce l'ha detto. Io volevo sapere: in quel momento, ad esempio, il capomandamento di Partinico, Antonino Geraci, come si collocava? Faceva parte della cordata corleonese?

CANCEMI: - Al cento per cento.

P.M.: - Il capomandamento di Caccamo, Ciccio Intile, faceva parte della cordata corleonese?

CANCEMI: - Sì. Io, diciamo, di quelli che ho detto, l'ho detto con assoluta certezza. Questo .. questo di Caccamo credo anche di sì, perchè lui, diciamo, sennò faceva pure la fine degli altri.

P.M.: - Il capomandamento di San Mauro Castelverde, Peppino Farinella, faceva parte di questa cordata corleonese?

CANCEMI: - La risposta è pure come quella che ho dato prima.

P.M.: - Senta, successivamente, lei stava dicendo, fu ucciso Bontade Stefano. Ci spieghi quando venne ucciso, per volere di chi e che significato aveva questa morte di Bontade. Chi diede la soffiata della presenza di Bontade nel posto in cui fu ucciso?

CANCEMI: - Sì, io... il significato è perchè lui ha voluto colpire il più forte, perchè lo riteneva il più forte Stefano Bontade e quindi è stato il primo ad ucciderlo. Poi io quello che ho sentito qualche cosa, dice che... ho sentito che la soffiata... che questo si stava spostando, doveva uscire da dove è uscito per andare in un altro posto, Stefano Bontade, e io ho saputo che qualche cosa ce l'ha detto Lo Iacono Francesco, che è un componente della famiglia di Stefano Bontade, e qualche altro, c'è stato pure qualche altro che ha fatto sapere pure qualche cosa.

P.M.: - Senta, dopo la morte di Stefano Bontade cosa accadde nel mandamento della Guadagna?

CANCEMI: - Mah, dopo la morte di Stefano Bontade, diciamo, io che mi ricordo, c'è stata una reggenza, che reggeva il mandamento sotto dipendenza di Bernardo Brusca, San Giuseppe Jato, quindi erano...

P.M.: - Quindi sotto San Giuseppe Jato? Ecco.

CANCEMI: - Dipendevano da... dipendevano da lui il Giovanni Pullarà, appunto il Lo Iacono Pietro e un altro che al momento non mi viene il nome. Però sempre sotto dipendenza di San Giuseppe Jato.

P.M.: - Senta, il Bontade, se lei lo ricorda, in che anno venne ucciso?

CANCEMI: - Nell'81.

P.M.: - Successivamente furono commessi altri omicidi in questa operazione di pulizia?

CANCEMI: - Sì, poi c'è stato subito... mi sembra che c'è stato quello di Inzerillo, Salvatore Inzerillo e poi, via via, tutto quello che sappiamo.

P.M.: - Ecco, parliamo...

CANCEMI: - Diciamo, gli omicidi che ci sono stati.

P.M.: - ... di questo omicidio di Salvatore Inzerillo.

CANCEMI: - Ma dopo Stefano Bontade...

P.M.: - Parliamo di questo omicidio di Salvatore Inzerillo. Io vorrei sapere quando avvenne, se ci fu qualcuno che diede la soffiata e cosa successe nel mandamento di Boccadifalco.

CANCEMI: - Sì, la soffiata sempre è stato ... il Montalto, che sapeva che andava nell'amante e quindi c'ha dato la battuta che andava nell'amante l'Inzerillo. Soffiata che è venuta, quello che ho saputo io, da Salvatore... Salvatore Montalto. Dopo c'è stata... appunto, c'è stata la reggenza pure, dopo la morte di Inzerillo a Boccadifalco e i reggenti erano un certo Brusca Giuseppe, Giovanni Marcianò e Michelangelo La Barbera; allora era... era ancora reggente, prima di fare il mandamento, dopo la morte di Inzerillo. "~~~~~"

Alla stregua delle dichiarazioni dei collaboratori sopracitate può senz'altro ritenersi che le cause della c.d. guerra di mafia vanno ricercate in fattori di carattere economico e che gli avversari del Riina tentarono inutilmente di frenarne l'ascesa decretandone la condanna a morte, senza tuttavia riuscire nell'intento perché la congiura venne scoperta grazie alle informazioni fornite dagli "infiltrati" nelle fila dei mandamenti avversi, fedeli al Riina, ed in particolare Montalto Salvatore e Buscemi Salvatore nel mandamento di Boccadifalco, Gambino Giuseppe Giacomo nel mandamento di San Lorenzo, Ganci Raffaele all'interno della famiglia della Noce.

Grazie al loro decisivo contributo fu possibile portare a termine l'opera di sterminio culminata negli omicidi di Stefano Bontate, Salvatore Inzerillo, Rosario Riccobono e Salvatore Scaglione.

Si trattò di una sanguinosa contrapposizione che interessò trasversalmente le diverse famiglie mafiose, sicchè gli uomini d'onore alleati del Riina all'interno delle famiglie dirette dai capi della fazione avversa, consentirono a quest'ultimo di conoscere in anticipo le mosse degli avversari e di prevenirle.

Ciò peraltro consentì di evitare lo smantellamento delle famiglie dirette dai c.d. perdenti, in quanto fu possibile mantenere quelle strutture, eliminandone i componenti inaffidabili e procedendo sul finire del 1982, secondo le convergenti dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, a nuove elezioni per la copertura delle cariche di vertice nelle predette famiglie, dove naturalmente risultarono elette solo persone inserite nella fazione vincente e fedeli alla linea di Riina.

I corleonesi riuscirono, dunque, ad assicurarsi il controllo egemonico della organizzazione attraverso l'eliminazione di tutti i componenti che non ne dividevano la strategia e la sostituzione con uomini di fiducia, così creando le condizioni per la costituzione di quella compatta ed omogenea commissione provinciale di cosa nostra che si insediò nel gennaio 1983 e consentendo la realizzazione di una sostanziale unità di intenti intorno alla figura di Riina, la cui egemonia all'interno dell'organizzazione, per durata e spessore, fece registrare un sostanziale unanimità di vertice mai registratosi in precedenza nella storia di cosa nostra.

Tutti i capi mandamento erano, infatti, persone vicine al Riina e molti di loro avevano preso parte attivamente alla guerra di mafia fornendo un contributo determinante per la sua affermazione.

Da quel momento il Riina non solo poté giovare dell'assenza di fazioni contrapposte ma, almeno nella provincia palermitana, evitò che si formassero nuovi schieramenti o che assumessero troppo peso altri

personaggi, stroncandone sul nascere ogni velleità egemonica – come nel caso di Puccio Vincenzo - che potesse mettere in discussione il suo incontrastato predominio ed i suoi metodi di gestione.

Prima di passare allo specifico esame della composizione dei mandamenti e, quindi, della “commissione” all’epoca dei fatti per cui è processo, appare opportuno accertare preliminarmente se e con quali modalità il massimo organo deliberante dell’organizzazione si sia riunito nel periodo storico di interesse ai fini della decisione e se, in relazione allo specifico “delitto eccellente” oggetto delle imputazioni ascritte agli odierni imputati, la regola “istituzionale” che riservava alla esclusiva competenza funzionale della “cupola” abbia concretamente operato, onde inferirne la configurabilità del concorso morale, quali mandanti, a carico dei suoi componenti.

### **5.1 - Le modalità organizzative delle riunioni**

L'accertato rispetto della regola della collegialità delle deliberazioni della commissione per i fatti rientranti in un interesse strategico complessivo dell'organizzazione e, fra questi, i c.d. "delitti eccellenti", confermato concordemente dai collaboratori esaminati, non appare in contrasto con la circostanza, del pari accertata, che a partire dai primi

anni '80 fossero cambiate le modalità di concreta attuazione di quel principio per esigenze di prudenza frattanto divenute più pressanti.

Ed invero, sebbene la stagione dei collaboratori di giustizia, che si sarebbero rivelati di portata devastante per la stessa sopravvivenza della organizzazione, fosse a quel tempo ancora relativamente lontana - atteso che Buscetta Tommaso avrebbe iniziato a collaborare subito dopo l'extradizione dal Brasile avvenuta il 14/7/1984 (cfr.sent. maxiprocesso)- tuttavia il rinnovato impegno delle forze dell'ordine ed un maggiore controllo del territorio imposero a "cosa nostra" una maggiore prudenza che sconsigliava affollati convegni di uomini d'onore nei luoghi tradizionalmente utilizzati per i loro incontri e per le riunioni della commissione, tanto più ove si consideri che quelle plenarie comportavano anche la presenza di autisti, accompagnatori e "guarda spalle" con conseguente pericolo di attirare l'attenzione delle forze di polizia e di affiliati alla fazione contrapposta.

Non può infatti essere sottaciuto che, come risulta dalla sentenza n.80/90 della S.C. e da quelle di merito che ne costituiscono il presupposto processuale, il periodo immediatamente successivo alle vicende dalla c.d. "guerra di mafia" era stato contrassegnato da altri fatti delittuosi e da rilevanti azioni di polizia, tra le quali il c.d. "blitz di Villagrazia" in data 19/10/1981, in occasione del quale la polizia aveva fatto irruzione in una villa ben protetta e dotata di impianti televisivi a circuito chiuso, nella quale era riuniti numerosi indiziati mafiosi, effettuando diversi arresti di esponenti delle famiglie di S.Maria di Gesù, Villagrazia, Corso dei Mille e Corleone ( fra i quali, Lo Iacono Pietro, Pullarà G.B., Vernengo Ruggero, Profeta Salvatore e Gambino Giuseppe) e mettendo a punto successive indagini per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti.



L'esigenza di evitare, pertanto, l'eccessiva concentrazione di più capimandamento nello stesso luogo indusse i vertici dell'organizzazione a far ricorso a forme di rigida compartimentazione, indicando riunioni ristrette del massimo organo deliberativo, che, lungi dal costituire una violazione della regola della collegialità delle decisioni, era solo espressione di una diversa modalità di attuazione.

Tanto premesso, va rilevato che se vi erano luoghi, soprattutto all'interno della città di Palermo, che sconsigliavano la convocazione dell'intera commissione, l'organizzazione disponeva di altri luoghi poco esposti nei quali potere convocare le riunioni in forma plenaria o quantomeno "allargata".

In particolare vanno citati alcuni immobili nella disponibilità dell'associazione siti in contrada Dammusi e Borgo Molara.

La prima era una località talmente defilata e sottratta all'attenzione delle forze dell'ordine da essere stata scelta da Riina proprio in quegli anni come sicuro rifugio per trascorrere la propria latitanza; la zona infatti presentava caratteristiche tali da fornire tranquillità e sicurezza ai capimandamento, anche perchè si prestava ad essere ben presidiata dall'organizzazione stessa e quindi idonea alla svolgimento di riunioni plenarie.

Nella seconda località era necessaria una maggiore attenzione e venivano indette le riunioni c.d. a "gruppetti".

Appare opportuno rilevare fin d'ora che le difformità riscontrabili nelle dichiarazioni dei collaboratori sulle modalità delle riunioni derivano in realtà dalla diversità delle rispettive esperienze personali vissute sullo specifico tema in esame.

Occorre anche precisare che dopo la guerra di mafia la tenuta della "Favarella", presso la quale in precedenza si era tenuta la maggior parte

delle riunioni dell'organismo di vertice, era divenuta inaffidabile sotto il profilo della sicurezza perché conosciuta da molti affiliati alla fazione c.d. perdente e, comunque, aveva già costituito oggetto di osservazione da parte degli inquirenti.

Sulle modalità delle riunioni appare opportuno richiamare le dichiarazioni rese dai collaboratori esaminati nel corso del dibattimento.

L'Anzelmo (ud. 8/3/1999), ha riferito che all'epoca della strage per cui è processo le riunioni avvenivano in forma plenaria e che il metodo delle riunioni a gruppetti cominciò ad essere adottato soprattutto dopo l'inizio della collaborazione di Buscetta.

Il collaboratore, divenuto sottocapo della famiglia della Noce nel dicembre 1982, ha fornito quelle indicazioni sulla base della propria personale esperienza, dal momento che dal 1983 era stata proprio la sua "famiglia" ad occuparsi dell'organizzazione delle riunioni della commissione che si tenevano a Borgo Molara, in un immobile nella disponibilità di Ganci Raffaele, ma anche presso altro luogo nella disponibilità di Gambino Giuseppe Giacomo a San Lorenzo ed inoltre, nel periodo in cui Riina aveva trascorso la latitanza a S. Giuseppe Jato, anche in contrada Dammusi in immobili nella disponibilità di Brusca Bernardo.

L'Anzelmo ha riferito di avere avuto modo di constatare personalmente la partecipazione di tutti i capimandamento; di avere provveduto personalmente, su specifico incarico del Riina, a prelevare il Calò per accompagnarlo nei luoghi di riunione; di non avere personalmente partecipato alle riunioni, non avendone titolo, ma di avere compreso dalle azioni che gli erano state direttamente affidate subito dopo le riunioni, che gli specifici compiti affidatigli dal Ganci non erano certamente frutto di iniziative personali e unilaterali, ma di disposizioni

che provenivano con assoluta certezza dalla volontà e dalla deliberazione di tutta la commissione.

Ganci Calogero (ud. 15/3/1999), ha riferito della riunione svoltasi nel mese di gennaio 1983, nel corso della quale erano stati costituiti i vari mandamenti ed alla quale avevano presenziato tutti i capimandamento, precisando che subito dopo la guerra di mafia degli anni '80, Riina aveva iniziato ad adottare la tecnica delle riunioni a gruppetti.

Questo modo di operare non aveva fatto venire mai meno la regola dell'obbligo dell'acquisizione del consenso preventivo da parte di tutti i capi mandamento e non costituiva una deroga al principio della collegialità; le riunioni a gruppi di 4 - 5 persone si tenevano a distanza di quattro-cinque giorni l'una dall'altra ed a presiederle era sempre il Riina che, pertanto, con la sua presenza assicurava la regolarità della seduta, essendo portatore delle decisioni degli altri capimandamento precedentemente adottate.

Appare opportuno riportare quanto dichiarato sul punto dal Ganci:

P.M. - Senta, volevo chiederle un'altra cosa: lei ha più volte parlato delle riunioni e delle modalità di riunione. Cioè, la commissione provinciale di "Cosa Nostra" si riuniva; ci vuole dire in che modo si riuniva? Lei ci fa questa distinzione fra Favarella, che con... portando anche dei particolari, e gli altri tipi di riunione che aveva soltanto accennato?

GANCI - E allora, dopo la guerra di mafia, RIINA usava una tattica per incontrarsi con gli altri capimandamento e convocava, per dire, a tre - quattro, quattro alla volta. Per dire, qualcuno, qualche appuntamento lo facevamo a... dietro a Villa Serena, un altro lo facevamo, per dire, a casa di mio cugino Paolo Anselmo; un altro a casa di mia nonna, in via Mariano Accardi, nr. 8; un altro, per dire, nel pollaio di uno zio di

Michelangelo La Barbera e convocava questi capimandamenti, tre - quattro alla volta. Per dire, lui, per dire, di solito faceva: Farinella e Ciccio Intile e Gabriele Cammarata e magari li convocava tutti assieme, tutti quelli di quel territorio li convocava magari tutti assieme. E così via. Usava questa... questo modo per... per sicurezza, una cosa del genere.

P.M. - E, invece, quand'è che veniva utilizzata la Favarella? E con che modalità? Quando è avvenuto questo?

GANCI - Ma, guardi, la Favarella io le parlo degli anni '80, ... fino a... a gennaio - febbraio '81, ma come ripeto, dopo la morte di Piddu Panno la Favarella non funziona più.

P.M. - Vorrei intanto capire com'è che lei è a conoscenza di queste modalità di riunione da parte della commissione.

GANCI - E allora, la Favarella perchè, come ripeto, da sempre mio padre ha gestito, per dire, la latitanza, quindi la famiglia Ganci ha (gestito) la latitanza di Riina Salvatore. e capitava spesso e volentieri che magari dovevamo andare alla Favarella e io magari ci battevo la strada oppure io accompagnavo a Gambino Giuseppe o accompagnavo a mio padre e... perchè là diciamo c'erano appuntamenti giornalmente; si figuri che tanti uomini d'onore che avevano accesso a Favarella, come nel mio caso, nel caso di Paolo Anselmo, nel caso di mio fratello Ganci Domenico, noi avevamo le chiavi del cancello di via Ciaculli e entravamo da questo cancello, attraversavamo i giardini di mandarini ed arrivavamo al baglio, che c'era un casale antico dove c'era Michele Greco, dove abitava Michele Greco. E quindi, ripeto, diciamo tutte queste persone che avevano libero accesso a Favarella avevano le chiavi. E tante volte queste chiavi ci venivano cambiate perchè magari dicevano che avevano visto appostamenti di Forze dell'Ordine e quindi... e si presumeva che qualcuno avesse le chiavi della Favarella e quindi spesso

e volentieri cambiavano le chiavi del catenaccio, del lucchetto. E poi ci facevano avere... ci facevano avere le chiavi.

P.M. - Lei ha detto che soprattutto dopo la morte di Piddu Panno non fu più utilizzata la Favarella. Poi ci ha detto che dopo la guerra di mafia c'erano queste riunioni a gruppi di capimandamento. Io vorrei sapere se lei aveva qualche ruolo, lei, qualcuno della sua famiglia e come mai aveva questo ruolo.

GANCI - E allora, quando Riina o... qualcuno mandava a chiedere un appuntamento con Riina, noi avevamo il ruolo di convocare, per dire, o la persona in macelleria, in via Lancia di Brolo, oppure ci davamo appuntamento al Motel Agip, alla circonvallazione di Palermo ed io da lì lo prendevo e lo portavo sul luogo dove c'era l'appuntamento. E cioè, cioè il mio ruolo era quello di portare queste persone dove c'era l'appuntamento.

P.M. - Chi l'aveva questo ruolo? Lei soltanto o altri della sua famiglia?

GANCI - No, no, io, mio cugino Paolo, Paolo Anselmo ripeto, mio fratello Ganci Domenico, anche, anche, anche mio fratello Ganci Stefano e alcune volte anche mio cugino Galliano Antonino.

P.M. E senta un'altra cosa: questo ruolo l'avevate anche nell'83?

GANCI - Sì, sì.

P.M.- Fino a quando...

GANCI - Guardi, fino all'86...

P.M. - Ecco, ce lo spiega fino...

GANCI - E allora, io dico fino... mi scusi, dottoressa, e allora, fino all'86 e... che ripeto, dal... fino all'81 Riina sta a borgo Molara; prima che scoppiasse la guerra di mafia, quindi che noi già eravamo appostati per uccidere Stefano Bontade, lui si sposta da quella abitazione... e se ne va con la famiglia a San Giuseppe Jato e... poi lui, dopo... dopo la guerra di

mafia, viene ospitato diciamo in casa dei Sansone, quindi in una villa, una villa dei Sansone e a gestire sempre la latitanza di Riina era mio padre e Gambino Giacomo Giuseppe. Cioè, erano loro che andavano a trovarlo... agli appuntamenti, lo andavano a prendere, lo andavano a lasciare. Dopo che... Gambino Giacomo Giuseppe e mio padre vengono arrestati quella sera che stavano.... erano usciti dalla villa di Riina, .. o meglio, ... di tutto questo incarico diciamo e... si occupa Biondino Salvatore.

.....

GANCI - Però noi ci occupiamo sempre.....fino al '92, '93, fino all'arresto di Riina, ci occupiamo sempre .. degli appuntamenti di Riina, quindi con i vari capi, capimandamento.

Mi ricordo addirittura il giorno dell'arresto di Riina se . i Carabinieri, invece di arrestarlo subito al Motel Agip, .. hanno quella pazienza di aspettare e seguirlo, ... vanno ad arrestare .. dietro Villa Serena quasi tutta la commissione. Quindi c'è mio padre, c'è il Cancemi, c'è il Brusca Giovanni... e il Busca Giovanni, e... tanti altri. Cioè, si riesce a fare un blitz più grosso. E infatti .. la persona che ci batteva la strada che allora era Biondo Salvatore, quando ha visto che la macchina fu bloccata dai Carabinieri, subito .. andò ad avvisare a mio padre, a Cancemi e da lì sono scappati tutti.

P.M. - Quindi, per quelle che sono le sue conoscenze, dal momento in cui viene costituito il mandamento fino al giorno della cattura di Riina la commissione si riuniva regolarmente?

GANCI - Sì, sì.

P.M. - Anche ... se con quelle modalità che lei ci ha spiegato. Ora volevo capire un pò meglio queste...

GANCI - Esatto.

P.M. - ...modalità. Lei ha parlato di riunione a gruppi. Ci ha fatto l'esempio che normalmente Riina convocava tutti assieme, Cammarata, Farinella e Aucello. Ha detto così?

GANCI - Sì.

P.M. - Quando veniva fatta la riunione successiva c'era sempre qualcuno che presiedeva?

GANCI - Ma era sempre... era sempre Riina che presiedeva la riunione, però con altri capimandamento.

P.M. - Con altri capimandamento. Se lo ricorda, a che distanza avveniva una riunione rispetto all'altra?

GANCI - Ma, guardi, durante la settimana le posso dire ce n'erano tre - quattro.

P.M. - Poi lei ha parlato di luoghi di riunione...

GANCI - Poi magari, dopo questi appuntamenti magari stavano 15 - 20 giorni senza vedersi e poi, diciamo, capitava che c'erano di nuovo sempre appuntamenti.

P.M. - Signor Ganci, lei vedeva tutte queste persone che ci ha indicato come capimandamento entrare e partecipare alle riunioni?

GANCI - La maggior parte sì.

Anche **Brusca Giovanni** ha confermato (cfr.ud.1/3/1999) il costante rispetto della regola della collegialità delle decisioni per gli omicidi "eccellenti", assicurata attraverso la previa consultazione di tutti i capimandamento, assumendo che uno delle cause della guerra di mafia andava ricercata proprio nel mancato rispetto di quella regola, ciò che aveva costituito motivo specifico di "contestazione" mossa dalla fazione corleonese, e dal Riina che ne era il capo, a quella avversa con particolare riferimento ad alcuni delitti eccellenti commessi prima del 1983.

Il collaboratore ha inoltre riferito che proprio a partire dalla fine della guerra di mafia e dal successivo consolidarsi, nel gennaio dell'83, dei nuovi assetti organizzativi della commissione, il Riina si era proposto come il più tenace sostenitore dell'assoluto rispetto dell'ortodossia istituzionale di "cosa nostra", precisando che lo stesso aveva sempre rispettato le regole che presiedevano ai meccanismi decisionali dell'organizzazione, sia con riferimento alle specifiche competenze funzionali della commissione, che agli affari di minor rilievo concernenti i rapporti tra famiglie ed i mandamenti.

Anche il Brusca ha riferito che durante la guerra di mafia ed anche dopo, fino agli anni '88-'89, per motivi precauzionali le riunioni venivano tenute a gruppetti di 4-5 capimandamento ed alcune si erano svolte a Dammusi, senza che ciò avesse comportato alcuna violazione delle regole.

Il metodo adottato dal Riina era quello di presiedere tutte le riunioni e di fare presenziare Ganci Raffaele e Gambino Giuseppe Giacomo; in particolare quest'ultimo era stato delegato a riferire ai capimandamento delle zone di provincia del palermitano.

Il collaboratore ha comunque riferito quanto gli constava sulla base della propria esperienza personale, ma non ha escluso che in sua assenza possano essersi svolte anche riunioni plenarie.

Il Brusca ha inoltre fornito un particolare concernente l'abitudine del Riina, anche in occasione di riunioni a gruppi, di appartarsi ora con l'uno, ora con l'altro dei presenti, sicchè nel corso di una stessa riunione, poteva verificarsi che uno dei partecipanti venisse consultato in merito ad argomenti non espressamente affrontati con altri.

All'udienza dell'1/3/1999, il collaboratore ha dichiarato quanto segue:



BRUSCA - Guardi, dopo che cominciò la guerra di mafia, per come gli ho detto, uno dei motivi fondamentali era proprio il rispetto delle regole che scoppiò la guerra di mafia. Le regole, per quelle che erano le mie conoscenze, venivano rispettate. In quel momento storico non ricordo di avere partecipato mai a una riunione plenaria, ma più che altro per motivi di sicurezza, ma avvenivano riunioni a due, tre, quattro, cinque capimandamenti che io partecipavo... no partecipavo, vedevo in quanto erano di... promotori e organizzatori, per conto di Salvatore Riina e di mio padre e ... di altri. Però dire che ho visto, può darsi che sia successo e io non l'ho visto, però .. a mia presenza vedere tutti i capimandamenti presenti, questo in quel momento storico .. non l'ho visto. Ma si vedevano, si incontravano, le riunioni venivano fatte, i capimandamento venivano messi a conoscenza.

Per esempio, quando venne ucciso Stefano Bontà... , anche contro la volontà, ... mio padre, per conto di Salvatore Riina e di tutti, comunicò a Saro Riccobono perchè era stato ucciso Stefano Bontà...

P.M. - Vuole spiegare alla Corte cosa significava allora e per quale motivo avvenivano queste riunioni, che lei poc'anzi ha detto di due, tre, quattro, cinque capimandamento?

BRUSCA - Ma prima di tutto in quel momento storico, siccome ancora non si aveva il quadro chiaro... cioè, la fiducia era un pò su tutti, però può darsi che ancora c'era qualcuno... c'era il sospetto che qualcuno poteva fare il doppio gioco e quindi c'era una riservatezza unica, ci dicevano di non dire dove si facevano gli appuntamenti o di commissione... perchè all'ultimo momento si prendevano due, tre, quattro capimandamenti e si faceva una riunione a tale punto, poi si facevano due, tre, quattro capimandamento e se ne faceva in un altro punto e io questi ne ho fatti tantissimo a San Giuseppe Jato e dintorni,

limitrofi. Può darsi che qualche commissione sia successa e io non ho partecipato e non la so, però in questo momento succedeva per motivi precauzionali, no perchè non si voleva fare, per motivi precauzionali si... si faceva. Si cominciò a rispettare la forma delle regole dall'88 - '89 in poi, si cominciò a fare un... rispettare un'altra volta le regole, cioè la forma delle regole, cioè a sederci tutti a tavola, decidere, discutere, ma non parlare di fatti importanti ma a cominciare dalle cose più elementari, perchè anche quando facevamo le riunioni allargate, poi, a uno a uno, a due a due, si andava a parlare con Salvatore Riina nella stessa seduta, cioè nella stessa riunione; succedeva questo.

Più che altro - chiedo scusa - più che altro c'era pure il motivo cioè dei delatori, i cosiddetti spioni, che qualcuno potesse uscire il discorso, quindi poi si poteva individuare chi avrebbe potuto uscire il discorso, perchè erano fatti importanti. Cioè, più grossi erano e più riservati erano, ma non che Salvatore Riina si metteva da parte del torto, per poi essere criticato o additato con il dito: "Tu hai sbagliato, tu hai fatto una guerra a queste persone, perchè hanno commesso questi fatti" e lui non... voleva subire l'onta di essere rimproverato, chiamato, o richiamato.

P.M. - Quindi, le risulta che comunque mettesse a conoscenza tutti gli altri capimandamento per...?

BRUSCA - .. le posso dire, se io devo parlare di esperienza di "Cosa Nostra" le debbo dire sì, se lei mi chiede (lei ha assistito o) fatto le debbo dire non... non lo so.

Come ho detto poco fa, per esempio il fatto del figlio di Di Maggio, se mio .. mi chiedevate una prova io non ve la potevo dire, però per esperienza pratica, per conoscenza di "Cosa Nostra", cioè sulla pelle, io vi dico i fatti come stanno.

P.M. - Non ha mai sentito alcuna lamentela di alcun capomandamento?

BRUSCA - Nella maniera più categorica.

P.M. - Senta, lei ha parlato di varie riunioni. Ha detto: "Si riunivano due, tre, quattro capimandamento, poi magari altri... un'altra riunione, sempre con lo stesso oggetto, con altri due, tre, quattro capimandamento". C'era qualcuno che comunque partecipava sempre a queste riunioni?

BRUSCA - Mio padre, mio padre e Salvatore Riina. Mio padre, Salvatore Riina, quasi sempre c'era Giuseppe Giacomo Gambino o Raffaele Ganci; questi due quasi si alternavano, o uno o l'altro, dipende...

P.M. - E che funzione aveva questo partecipare, .. di questi soggetti, all'una e all'altra riunione che avevano... se avevano lo stesso oggetto?

BRUSCA - Perchè i due venivano delegati, cioè o Raffaele Ganci, ma in particolar modo Giuseppe Giacomo Gambino, per i capimandamento del palermitano. Cioè, nel senso che il Giuseppe Giacomo Gambino per conto di Salvatore Riina era delegato, cioè, ad avvertire o... dipende il da farsi sul palermitano. Siccome Giuseppe Giacomo Gambino era, non dico Salvatore Riina ma quasi e tutti gli altri lo sapevano, quindi il Giuseppe Giacomo Gambino era la persona delegata sul palermitano, chiamiamolo sul palermitano e su altri capimandamento, di dovere di... cioè, di dovere incaricare gli altri, perchè tutti non si incontravano con Salvatore Riina, ripeto, per motivi di sicurezza e di riservatezza.

P.M. - Quando dice: "Sul palermitano" cosa... a cosa intende riferirsi?

BRUSCA - Cioè, quantomeno . i mandamenti del palermitano e poi qualche altro .. capomandamento, cioè, limitrofi. C'erano strategie che si adoperavano; per esempio, di Partinico si ci diceva: "Ci vediamo a Palermo" quando Salvatore Riina è a San Giuseppe Jato.

Per esempio, agli altri capimandamento, quando fu che fu sciolto il mandamento di Santa Maria di Gesù, fu aggregato a Partinico, ma Ignazio Pullarà poi veniva a parlare con mio padre. Cioè, erano strategie all'interno di "Cosa Nostra" che si facevano per evitare certi comportamenti o qualche, fra virgolette, traditore, doppiogiochista.

P.M. - C'erano delle occasioni nelle quali i capimandamento o alcuni dei capimandamento, si incontravano in territorio vostro di San Giuseppe Jato?

BRUSCA - Sì, ve l'ho detto. Cioè, ... io ero quello che... e con mio zio Mario Brusca, sul territorio di San Giuseppe Jato abbiamo fatto delle diverse .. riunioni, cioè in contrada .. Desise, in contrada Traversa... in contrada Dammusi, contrada Signora, dipende, cioè, ... il bisogno se ci spostavamo e ... gli incontri avvenivano in queste circostanze.'''''''''''''''''''''

**Cancemi Salvatore**, sostituto di Calò Giuseppe dall'85 in poi e reggente del mandamento di Porta Nuova, ha confermato che la commissione provinciale di Palermo aveva competenza per tutti gli omicidi più eclatanti, tra i quali rientravano, in primo luogo, quelli che avrebbero potuto comportare delle conseguenze per l'intera organizzazione.

Ha riferito che le riunioni potevano essere tenute a gruppi di cinque - sei persone ovvero in forma plenaria o allargata.

In ogni caso la decisione **diveniva esecutiva solo dopo che erano stati sentiti tutti gli aventi diritto e cioè i capimandamento e i sostituti nel caso di capomandamento detenuto.**

Anche il Cancemi ha chiarito che le riunioni a gruppi erano funzionali a precise esigenze di sicurezza e di doverosa cautela, senza che queste particolari modalità comportassero modifiche alle competenze e al funzionamento della commissione, la quale aveva in tal modo continuato

ad operare ed esercitare le proprie prerogative decisionali senza alcuna deroga, almeno fino al momento in cui egli aveva fatto parte di "cosa nostra" e cioè fino al luglio del '93, data in cui si era costituito ai Carabinieri.

A specifica domanda, nel ribadire che a far data dalla riorganizzazione delle famiglie e dei mandamenti nel 1983 non gli risultava alcuna violazione della regola del necessario assenso preventivo di tutti i membri della commissione per la deliberazione di un omicidio eccellente, ha anche precisato – in relazione alla propria diretta esperienza di sostituto del Calò nella reggenza del mandamento di Porta Nuova - di non avere mai registrato alcun dissenso sulle proposte formulate dal Riina in commissione, né tantomeno lamentele successive da parte di capimandamento.

Il collaboratore ha spiegato le ragioni del sostanziale unanimità intorno alle posizioni del Riina con il rilievo che al termine della guerra di mafia quest'ultimo ed il Provenzano avevano designato o comunque favorito la nomina come capimandamento di persone di assoluta fiducia. All'udienza del 10/5/1999 il Cancemi ha riferito quanto segue:

PRESIDENTE - Senta, passiamo ad un altro argomento. Per quanto riguarda le deliberazioni della commissione, lei ha detto che sostanzialmente queste decisioni venivano prese all'unanimità. Io le volevo chiedere: per quella che è la sua esperienza, quando lei cominciò a partecipare alle riunioni della commissione, si è verificato qualche volta che qualcuno, qualche capomandamento non fosse d'accordo con la proposta da approvare, che esprimesse un dissenso? ...

CANCEMI - Guardi, Presidente, io Le chiedo scusa se ho qualche espressione, diciamo... Attenzione, ecco, e siamo nelle cose che ho detto io prima l'altro giorno, quando dico attenzione. Vi dico: attenzione,

quando Riina ha formato i nuovi mandamenti, là ci ha messo tutte persone di fiducia sua, quindi lui assolutamente, non ce ne potevano essere persone che ci dicevano: "Ma che stai facendo? - o - Che sta facendo?" Erano tutte persone sue, come dire erano tutti Salvatore Riina e Bernardo Provenzano. Quindi io, nella mia esperienza, tutte le volte che ho partecipato, non assolutamente ho visto mai nessuno che ha detto una parola diversa di quello che diceva lui. Là si dicevamo tutti d'accordo, quindi non c'era nessuno che si ribellava, che diceva: "Ma che sta facendo? - o - Che sta dicendo?" Assolutamente, nelle mie conoscenze non c'è.

PRESIDENTE - E in precedenza, per quelle che sono le sue conoscenze, si verificava?

CANCEMI - ... non l'ho mai sentito io, da quando c'è stata questa gestione dei corleonesi, di Riina, di Provenzano, io non l'ho mai sentita; per dire... sa, in "Cosa Nostra" magari le cose si sentono e quindi magari si sa, è successo questo, è successo qualche... Niente, io non l'ho mai sentito che c'è stata una persona che si è ribellata alle decisioni di Riina e Provenzano. "\*\*\*\*\*"

**5. 2 - Riconducibilità della strage ad un interesse strategico di “cosa nostra” e riferibilità della deliberazione alla “commissione”.**

Alla stregua delle superiori emergenze processuali e segnatamente di quanto riferito dal Ganci in ordine all'osservanza da parte del Riina dell'obbligo di informare di volta in volta i capimandamento dell'esito delle riunioni “frazionate” precedentemente tenutesi con altri gruppi di componenti l'organismo di vertice, nonché delle dichiarazioni rese dal Brusca - il quale ha riferito di avere personalmente constatato che capimandamento non presenti a riunioni di cui egli aveva avuto contezza avevano poi preso parte alla fase organizzativa di un delitto eccellente - rileva il collegio che univoche acquisizioni probatorie depongono per la vigenza all'epoca della strage di via Pipitone Federico della regola della collegialità di certe decisioni, quelle cioè coinvolgenti l'interesse dell'intera organizzazione, per cui tutti i membri della commissione dovevano essere messi in condizione di esprimere il loro parere in ordine alle questioni di rilevante interesse collettivo, quale la deliberazione di un omicidio c.d. eccellente, essendone mutate solo le modalità di attuazione.

Il quadro probatorio emergente dal complesso delle acquisizioni processuali depone altresì, univocamente, per l'operatività, all'epoca della strage che ci occupa, di una commissione provinciale connotata da spiccati caratteri di omogeneità ed unitarietà di intenti, attesa la sostanziale condivisione delle scelte strategiche di cui il Riina, esponente ormai carismatico dell'organizzazione, si faceva fautore unitamente ad altri personaggi a lui fedeli e del pari prestigiosi, quali il Provenzano ed il Brusca Bernardo che, dopo il suo arresto, aveva conferito al primo una delega in bianco per il suo mandamento.

Va peraltro osservato che l'egemonia "corleonese" non ha comportato un esautoramento dei poteri della commissione, né un disconoscimento delle prerogative che le regole istituzionali di funzionamento degli organi rappresentativi attribuivano, ai vari livelli, ai capiprovincia, ai capimandamento e anche semplicemente ai vari rappresentanti delle famiglie mafiose.

Il Brusca ha infatti dichiarato testualmente : "Riina bussava anche se doveva venire per la sciocchezza, per la stupidaggine nel mio mandamento e bussava anche quando doveva andare per la stupidaggine, negli altri mandamenti".

È appena il caso di osservare, peraltro, che dopo il riassetto degli equilibri interni a cosa nostra con la costituzione di una commissione tutta filocorleonese, il rispetto della regola della collegialità delle decisioni di rilevante interesse strategico era anche funzionale all'esigenza di prevenire malcontenti e rilievi critici che avrebbero potuto compromettere l'ormai realizzata unitarietà di intenti e la indiscussa posizione egemonica assunta dal Riina, il quale, anche per questo, non aveva alcun interesse a deviazioni dalla fisiologia dei meccanismi decisionali che avrebbero potuto incoraggiare o favorire la formazione di pericolosi e destabilizzanti dissensi e, quindi, di possibili schieramenti avversi: tutto ciò appare perfettamente coerente con l'astuzia tattica che molteplici fonti probatorie hanno concordemente riconosciuto al Riina ed al suo alter ego Provenzano.

Ciò stante, nel richiamare le considerazioni sopra svolte in ordine al movente della strage per cui è processo ed alla eccezionale importanza strategica rivestita dal progetto criminoso in esame, va quindi ribadita la piena operatività dell'obbligo inderogabile, anche per lo stesso Riina, della preventiva informazione di tutti i capi-mandamento, compresi



quelli in stato di detenzione, sicchè in mancanza di elementi probatori certi di segno contrario, deponenti univocamente per una deroga ad una norma interna da sempre rispettata e tanto più da osservare nel caso di specie - rivestendo la decisione dell'eccidio del giudice certamente una grave scelta strategica assunta da "cosa nostra", in quanto foriera di gravissime reazioni istituzionali - deve ritenersi che alla straordinaria rilevanza della determinazione omicida non poteva non corrispondere una deliberazione assunta al più alto livello decisionale, la commissione appunto, la sola in grado di maturare e deliberare, da una posizione non soggetta a controllo e quindi senza debolezze e tentennamenti, un delitto di tale gravità e spessore.

Nè avrebbe pregio il rilievo che in taluni casi, riferiti da qualche collaboratore, determinazioni criminose di tipo omicidiario siano state adottate senza informare preventivamente il capomandamento territorialmente competente in relazione alla zona di esecuzione del delitto, onde inferirne un preteso progressivo esautoramento della commissione da parte del Riina e degli uomini a lui fedeli e, conseguentemente, il possibile mancato coinvolgimento decisionale di detto organismo rispetto al grave fatto per cui è processo.

Va al riguardo rilevato, infatti, che i pur innegabili episodi in cui quella regola pare sia stata derogata afferiscono comunque ad eventi omicidiari di portata di gran lunga inferiore alla strage per cui è processo la cui rilevanza strategica, giova ripeterlo, per la stessa vita dell'organizzazione postulava per contro l'imprescindibile esigenza di assicurarsi preventivamente il più largo consenso possibile al più alto livello decisionale e, quindi, impone logicamente l'opposta ragionevole e fondata presunzione che nel caso di specie quella regola sia stata rispettata in pieno.

Nè il superiore assunto può essere relegato ad una mera illazione o congettura, chè anzi risulta ancorato ad incontrovertibili emergenze processuali che ne suffragano la fondatezza oltre che ad argomenti di ordine logico.

Ed infatti, la già rilevata omogenea fisionomia assunta dalla commissione tra la seconda metà del 1982 e gli inizi del 1983 costituisce una ulteriore conferma logica della operatività di quella regola di "collegialità" anche in un periodo, come quello che interessa ai fini della presente disamina, in cui già cominciavano a profilarsi in seno al vertice dell'organizzazione equilibri caratterizzati da linee evolutive tendenzialmente egemoniche in favore del Riina e dei suoi uomini più fidati, che ne dividevano tutte le scelte strategiche, fino alla definitiva consacrazione della linea corleonese come quella vincente.

Tutto ciò mal si concilia, ad avviso del Collegio, con un ipotetico esautoramento, a quella data, dei poteri della commissione e con una altamente improbabile autonoma determinazione da parte del Riina in ordine a quell'eclatante eccidio per cui è processo.

Vero è piuttosto che, al più, potrà ammettersi che, in considerazione della posizione di assoluto prestigio assunta dal Riina, costui abbia svolto un ruolo di promotore dell'efferato progetto criminoso e che alla sua determinazione criminosa abbiano fornito un contributo penalmente rilevante, in termini anche soltanto di rafforzamento, non solo la previa consapevolezza di poter fare affidamento sulla incondizionata adesione degli altri componenti la commissione - i quali, proprio perchè a lui molto vicini ne dividevano le scelte strategiche - ma anche l'approvazione, ottenuta sia pur nella forma del consenso tacito.

E peraltro, le emergenze processuali offrono anche in punto di fatto interessanti spunti di riflessione in ordine alla sicura configurabilità in

capo alla commissione della fattispecie plurisoggettiva contestata, atteso che già da alcuni mesi l'eliminazione fisica del giudice Chinnici costituiva un obiettivo strategico di "cosa nostra", per ragioni di intuitiva evidenza, tanto da avere costituito oggetto non solo di esplicite dichiarazioni di intenti da parte del Riina, che non avevano fatto registrare alcun dissenso, ma addirittura motivo di attività preparatoria estrinsecatasi in prove da sparo con armi micidiali (cfr. Brusca cit.).

Orbene, non v'è chi non veda come tali comportamenti, processualmente provati dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori, depongano univocamente per un progetto criminoso sostanzialmente deliberato nelle sue linee essenziali, meditato e maturato progressivamente in seno all'organizzazione, ancorchè qualificato dalla presumibile prospettazione di un evento sospensivamente condizionante, quale ad esempio l'attesa del momento storico-politico più propizio, progetto rispetto al quale l'assenza di qualsivoglia dissenso penalmente rilevante non può non risolversi, anche in relazione ad una attuazione notevolmente differita nel tempo, in un contributo in termini di sicura efficienza causale rispetto all'evento.

Se dunque il momento storico in cui si inserisce quel progetto stragista era caratterizzato da una forte coesione all'interno del massimo organo deliberativo e dall'assenza di fazioni contrapposte o anche soltanto di soggetti portatori di specifici interessi contrari alla realizzazione di quel disegno criminoso, appare chiaro che non v'era per il Riina e per i suoi più fedeli alleati alcun interesse ad eludere il rispetto delle regole istituzionali, essendo per contro portatori dell'interesse opposto ad osservarle.

Si sono, per contro, già ampiamente esposte le ragioni sottese ad un forte ed adeguato movente condivisibile da parte di tutti i mandamenti,

direttamente correlabile all'incisiva attività giudiziaria intrapresa dall'ufficio istruzione di Palermo sotto la direzione del consigliere Chinnici, i cui riflessi negativi per gli interessi dell'intera organizzazione coinvolgevano indistintamente tutte le famiglie mafiose.

Né avrebbe pregio il rilievo che il Riina avrebbe potuto determinarsi per un non coinvolgimento dell'intera commissione per timore di eventuali forti dissensi correlati al pericolo di una decisa risposta dell'apparato repressivo dello Stato, atteso che ben più gravi, invece, sarebbero state le conseguenze che potevano scaturire da una violazione della regola della collegialità.

E peraltro, quella preoccupazione – che tuttavia non aveva mai impedito a “cosa nostra” gravi determinazioni omicidiarie contro uomini delle istituzioni - non costituiva un decisivo deterrente, nè una forte remora alla realizzazione del progetto stragista, atteso che il diretto interesse dei cugini Salvo all'eliminazione del consigliere istruttore avrebbe garantito la copertura politica necessaria a fugare i timori di una legislazione repressiva.

Come sopra rilevato, sicuro indice rivelatore della sostanziale convergenza preventiva della volontà dei capimandamento appare, anche nel caso di specie, la successiva assenza di punizioni nell'ambito del sodalizio, dato, questo, univocamente sintomatico di un preventivo assenso della “cupola”.

L'istruzione dibattimentale, infatti, non solo ha consentito di escludere che vi siano state reazioni e punizioni, ma ha offerto elementi di segno contrario, desumibili dalle dichiarazioni rese sul punto dal Cancemi il quale ha riferito (ud.3/5/1999) delle espressioni di soddisfazione di Calò e di Ganci Raffaele, accompagnate da commenti volgari - forse le stesse frasi di cui ha parlato il collaboratore La Marca Francesco, che aveva

assistito ad una conversazione tra il Cancemi ed il predetto Ganci – nonché delle "mezze battutine, mezze paroline" di Gambino Giuseppe Giacomo.

Trattasi di espressioni che non sottendono affatto un dissenso ovvero un disappunto per la deliberazione della morte del consigliere Chinnici, bensì una sostanziale soddisfatta adesione per la realizzazione di quell'obiettivo, chiaramente desumibile dalle seguenti testuali parole usate dal Cancemi: "gioivano, diciamo, anche da Pippo Gambino qualche...vedevo che erano diversi, diciamo di prima, erano contenti và, che avevano ottenuto questo risultato"(cfr. f.110 ud. cit.)

Estremamente significative ed univocamente indicative della forte compattezza raggiunta in quel periodo storico dalla commissione provinciale di Palermo appaiono le dichiarazioni rese dal Cancemi, il quale ha riferito che, dopo la guerra di mafia, e quindi proprio nell'anno della strage, "in ogni mandamento c'erano un Riina ed un Provenzano", precisando, con riferimento ai capimandamento dell'epoca, quanto segue:

".. .Quelle erano tutte persone di Riina, attenzione, tutte persone messe là da Riina Salvatore, tutte persone di sua fiducia. Quindi non ci piove, perché lui veniva di un passato; quindi non poteva mettere una persona sbagliata in un mandamento, assolutamente. Lui, Riina, che è più furbo di una volpe, che fa, andava a commettere un errore di questo?" (cfr.ud. cit.f. 91).

Lo stesso collaboratore ha inoltre riferito che ogni deliberazione della commissione veniva adottata all'unanimità, dichiarando testualmente (f.137, ud.cit.):

CANCEMI- "non ho mai assistito a una cosa diversa, una cosa che qualcuno si è ribellato, assolutamente"



Se, dunque, la strage di Via Pipitone Federico rientra certamente fra i delitti c.d. eccellenti per la cui deliberazione operava una riserva esclusiva di competenza funzionale del massimo organo decisionale, occorre adesso accertare se quella regola istituzionale sia stata concretamente osservata nel caso di specie.

Su tale specifico tema sono state sopra esposte le ragioni per le quali, ad avviso della corte, numerosi indici rivelatori depongono per l'operatività della regola all'epoca del fatto che ci occupa e con specifico riferimento alla strage, ragioni che attengono alla particolare natura del movente, al contesto politico-mafioso in cui il grave fatto si inserisce ed infine alla stessa "omogeneità ideologica e strategica" della commissione che rende del tutto insostenibile l'ipotesi di una possibile deviazione dalla regola stessa.

Ulteriore indice rivelatore suscettibile di essere valorizzato indiziariamente è costituito dal coinvolgimento operativo di più mandamenti e di quello personale di alcuni capi, tra i quali Riina Salvatore, Ganci Raffaele e Gambino Giuseppe Giacomo, nonché di alcuni uomini d'onore destinati ad assumere ruoli di vertice, come il Brusca Giovanni ed il Madonia Antonino, peraltro figli di personaggi di spicco dell'organizzazione e capimandamento tra i più fedeli alleati del Riina, quali il Brusca Bernardo ed il Madonia Francesco.

Tale dato significativo è riscontrabile anche in relazione ad altri omicidi eccellenti commessi nello stesso periodo storico, come risulta dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia esaminati nel corso del dibattimento.

Fra costoro merita di essere ricordato l'Anzelmo, il quale ha confermato (cfr. ud. 8/3/1999, f.74) che la regola della competenza esclusiva della commissione per la deliberazione di detti delitti era stata

sempre rispettata, citando gli omicidi del commissario Cassarà e del Cap. D'Aleo, per i quali, così come per la strage che ci occupa, più mandamenti erano stati delegati e direttamente coinvolti nella fase esecutiva.

In particolare, per l'omicidio dell'ufficiale dell'Arma, commesso appena un mese prima della strage per cui è processo, il collaboratore ha evidenziato come fossero stati coinvolti uomini d'onore appartenenti ai tre mandamenti che avevano subito una modifica al vertice nel gennaio 1983 con la designazione di Ganci Raffaele, Gambino Giuseppe Giacomo e di Buscemi Salvatore.

L'Anzelmo ha testualmente dichiarato quanto segue:

P.M.: - E per quella che è la sua esperienza dovuta alla lunga militanza in "Cosa Nostra", lei ha potuto constatare se questa regola, cioè della deliberazione da parte della commissione provinciale degli omicidi eccellenti, è stata sempre rispettata?

ANZELMO - Ma io le ripeto, come ci ho risposto poco fa, io ho fatto tanti omicidi eccellenti e... io ho fatto, allora, cominciamoci di qua: io ho fatto tanti omicidi e li facevo io con quelli della Noce o con quelli che appartenevano al mio mandamento; mentre gli omicidi diciamo di queste persone, diciamo... chiama... eccellenti, diciamo, magistrati, poliziotti, carabinieri, io non... non è che li facevo io e altri soldati diciamo della mia famiglia o del mio mandamento, li ho fatti sempre con altri esponenti di diversi mandamenti.

P.M.: - E questo che significa?

ANZELMO - Eh, appunto, questo che signi...? Significa diciamo che questi... è una situazione che è stabilita dalla commissione, cioè, perchè, ma sennò, come ho fatto io quell'omicidio, che me lo andavo a fare io e



Calogero Ganci, ci potevo andare pure io e Calogero Ganci a fare quell'omicidio. Cioè, non so se mi sto... se mi sto spiegando.

P.M.: - Senta, e allora per scendere nel caso concreto, lei ha detto: ho fatto molti omicidi eccellenti; ci vuole dire, senza però entrare nel particolare, con quali mandamenti lei ha commesso l'omicidio Cassarà?

ANZELMO - No, io... io l'omicidio Cassarà l'ho commesso, allora eravamo: **Noce, Resuttana, San Lorenzo, Porta Nuova, Pagliarelli.**

P.M.: - L'omicidio del capitano D'Aleo.

ANZELMO - L'omicidio del capitano D'Aleo, che è stato, se non ricordo male, **il primo omicidio eccellente nel 1983, guardi caso, l'abbiamo commesso: Noce, San Lorenzo e Boccadifalco. I tre mandamenti che erano stati creati a gennaio '83.**

Ricollegandoci alle argomentazioni sopra svolte in ordine alle ragioni di ordine logico che militano a favore della presunzione di operatività di quella regola anche in un periodo, come quello oggetto della presente disamina, caratterizzato da una sostanziale coesione ed omogeneità interna, vanno ricordate le dichiarazioni rese sul punto dai collaboratori di giustizia.

Il **Cucuzza** (cfr.ud.28/1/1999), nel ribadire che nessuno degli uomini d'onore avrebbe potuto assumere singolarmente la decisione di commettere un omicidio eccellente, ha evidenziato che non poteva essere commesso alcun omicidio di uomini delle istituzioni senza l'unanime consenso dell'intera commissione, precisando di non avere avuto contezza di alcun dissenso dopo la perpetrazione della strage e di avere al contrario raccolto elementi di segno contrario:

Appare opportuno riportare i seguenti brani delle sue dichiarazioni:

P.M.: - Senta, lei ha detto di avere avuto la conferma che la strage era stata posta in essere da "Cosa Nostra" per questo episodio. Allora io le

domando: secondo quella che è la sua esperienza diretta, questa... la volontà di uccidere il dottore Chinnici può essere derivata soltanto da queste due pers... cioè, da Giuseppe Giacomo Gambino con il quale lei ha avuto questo dialogo in occasione della strage o la volontà di uccidere il dottore Chinnici è stata voluta da altri? Ed eventualmente da chi?

CUCUZZA - Mah, senta, io posso parlare di regola, perchè quello che sapevo l'ho detto.

P.M.: - Sì, e anche di regola, però sulla base anche della sua esperienza essendo lei stato anche reggente di un mandamento.

CUCUZZA - Naturalmente. Io dico questo: nessuno di noi solo perchè riceve un torto, un presunto torto da un magistrato lo uccide, perchè viene ucciso a sua volta. Cioè, non può uno farsi giustizia da solo. È un'organizzazione, quindi se c'è qualcuno che viene trattato male è l'associazione che deve tutelarlo, cioè non è una persona che si fa giustizia da sè. Anche quando uno in mezzo la strada mi dà uno schiaffo e io voglio soddisfazione, vado dal mio capomandamento. Se un uomo d'onore mi tratta male vado dal mio capomandamento e il mio capomandamento lo propone in commissione e se ho ragione mi danno soddisfazione. Quindi, un fatto di un magistrato che comunque non ha fatto male ad una singola persona, male in senso come si ragiona in "Cosa Nostra", voglio dire, e quindi non è un fatto personale e non può essere un fatto personale, perchè anche i fatti personali sono discussi a vari livelli.

P.M.: - Dopo la morte del dottore Chinnici, visto che lei rivestiva questo ruolo anche di capofamiglia, quindi anche un ruolo di... diciamo, gerarchico diverso dagli altri uomini d'onore, lei ha sentito fatti, è venuto a conoscenza di fatti attraverso i quali ha compreso che qualcuno dei capimandamento aveva dissentito dall'adottare questa decisione?

CUCUZZA - Sì. Io durante... cioè, dopo l'omicidio... la strage Chinnici non ho sentito dissensi, ma quando ho sentito qualche cosa era per dire che in realtà se lo meritava; solo questo. Quindi, ne parlavo con "scarpuzzedda", con lo stesso Gambino delle cose che combinava, secondo la nostra ottica, naturalmente. Ma dissensi non ce n'erano e onestamente devo dire che era difficile che qualcuno potesse dissentire.

P.M.: - Senta, nel caso in cui... Questa è soltanto la regola, quindi non le chiedo... sulla base delle regole. Se ci fosse stato ipoteticamente qualche dissenso, cioè se qualcuno... o se qualcuno...

Anzi, le faccio prima un'altra domanda. Secondo le regole che lei ci ha detto, tutti dovevano essere informati. Le chiedo: tutti dovevano adottare la decisione?

CUCUZZA - No, potevano... potevano pure discutere là per giorni e giorni, ma poi alla fine dovevano arrivare ... ad un risultato unanime, perchè se c'era qualcuno che dissentiva portava delle motivazioni. Poi, ... se qualcuno non convinceva cosa... la commissione, la commissione decideva anche con il suo voto. Se riusciva a convincere del contrario poteva succedere che non uccidevano il... il magistrato o comunque l'uomo dello Stato.

P.M.: - E se si fosse presa la decisione di uccidere il dottore Chinnici senza informare qualche capomandamento, secondo le regole di "Cosa Nostra" ci sarebbe stata qualche conseguenza? Ed eventualmente di che tipo?

AVV. MICALIZZI: - Presidente, c'è opposizione per le ragioni che già ho manifestato nella precedente opposizione.

PRESIDENTE: - Pubblico Ministero, veda di formularle in modo diverso.

P.M.: - Presidente, queste sono le regole e quindi io le sto chiedendo sotto il profilo..... delle regole, poi passo al fatto.

Allora, lei è a conoscenza se qualcuno dei capimandamento, con riferimento alla strage Chinnici, non sia stato informato?

CUCUZZA - No, non mi risulta a me, non ci sono stati particolarmente discorsi con me specialmente, non... non ho sentito niente di... del genere.

Anche **Brusca Giovanni** ha più volte ribadito la necessità del rispetto delle regole e l'effettiva vigenza di quel principio, affermando che addirittura veniva chiesto il permesso per entrare in un altro territorio o per altre cose non particolarmente rilevanti, precisando che dopo la strage nessuno aveva fatto commenti critici o manifestato risentimento o disappunto per quanto accaduto.

Pur non potendo fornire prova diretta della collegialità delle decisioni, tuttavia citando come esempio l'eliminazione dei due capimandamento, Scaglione e Riccobono, ha prospettato che quella decisione fosse stata deliberata dall'organo di vertice in considerazione del fatto che al momento dell'uccisione dei predetti erano presenti Motisi Matteo, Gambino Giuseppe Giacomo, Madonia Antonino, Greco Giuseppe scarpa", Brusca Bernardo, Riina Salvatore e Calò Giuseppe, desumendo pertanto che se costoro erano presenti al momento della fase esecutiva, avevano dovuto necessariamente deliberare la morte in precedente occasione (cfr.ud. 1/3/1999).

Il collaboratore ha dichiarato quanto segue :

P.M. - Signor BRUSCA, io mi riferisco con precisione al periodo da fine '82 - primi dell'83, dalla ricomposizione dei mandamenti in poi. A lei risulta che la regola sulla competenza della commissione per gli omicidi eccellenti dall'inizio '83 in poi sia mai stata violata?

BRUSCA - Ripeto, non glielo so... non... come regola... dottor Di Matteo, io parlo di fatti pratici che io vivevo in prima persona. Le regole venivano rispettate, però che sia successa una commissione a (largo raggio) per decidere una cosa del genere, questo non lo so e non glielo posso dire. Le regole venivano rispettate, cioè tutto veniva rispettato, cioè quando si doveva entrare dentro un altro territorio veniva chiesto il permesso, ma che si parlava di qualunque cosa, cioè dalla più piccola alla più grande, cioè la regola veniva rispettata, non solo di... dell'omicidio eccellente, ma proprio delle stupidaggini.

P.M. - Ecco, allora proprio perchè io le devo chiedere fatti, lei poc'anzi ha detto che per un determinato periodo, diciamo anteguerra di mafia, lei ha sentito delle lamentele da una parte e dall'altra, perchè, per esempio, per l'omicidio Costa aveva provveduto una determinata parte senza che altri capimandamento ne sapessero niente, viceversa per l'omicidio del colonnello Russo. Ho capito bene?

BRUSCA - Sì.

P.M. - Ora, dopo l'inizio dell'83, lei che è stato in "Cosa Nostra", con quel ruolo importante che ci ha spiegato, ha mai sentito lamentele di questo tipo? Cioè: "È stato ammazzato, è stato ucciso", per esempio, "il dottor Cassarà, il dottor Montana" e... e tanti altri...

BRUSCA - No, no.

P.M. - ...il dottor Falcone? E se... e c'è mai stata una lamentela di questo tipo, che lei ha percepito, con altri capimandamento?

BRUSCA - No, non c'era nessun risentimento, non c'era nessuna lamentela, non c'era nessun... nessun commento, non c'era nessuna... nessuna critica, non c'è stato niente per niente, si andava lì, ci si andava tranquilli, si andava senza nessun problema.

P.M. - Poco fa le avevo fatto una domanda composita, lei ha risposto alla seconda parte ma non alla prima. Le è stato spiegato il perchè della regola per cui la commissione doveva decidere sugli omicidi eccellenti?

BRUSCA - Ma le regole erano perchè un fatto eclatante automaticamente andava a ricadere un pò su tutti i capimandamento, su tutti gli uomini d'onore, cioè ne risentiva la provincia, ne risentiva la Sicilia, cioè, perchè da che mondo è mondo la Sicilia era sempre stata additata come mafia, quindi bene o male attirava l'attenzione o quantomeno era un fatto eclatante, poi può... può darsi... possibilmente qualcuno lo conoscevo, ci avevo contatti, dipende il fatto; quindi si doveva decidere unitariamente quello che si doveva fare.

All'udienza del 3/3/1999, ha riferito :

PRESIDENTE: - Senta, in che epoca noi possiamo collocare, anche se forse ha già risposto a questa domanda, possiamo collocare, diciamo, il ricompattamento delle posizioni e il ripristino delle regole della collegialità delle decisioni della commissione?

BRUSCA - Signor Presidente, dopo la morte di Stefano Bontade, dopo che si sono chiarite un pò le idee, chi era da una parte, chi dall'altra parte, secondo me le regole già cominciavano a funzionare.

PRESIDENTE: - E in che anni siamo?

BRUSCA - '82 - '83. Per esempio, io. Gli posso dire quando è stato ucciso Stefano... Sarò Riccobono, io non ho visto nessuna... nessuna tavola rotonda, però ho visto molti capimandamento che poi hanno partecipato realmente all'omicidio di Riccobono.

PRESIDENTE: - Che vuol dire questo? Cosa... Ci chiarisca meglio questo passaggio.

BRUSCA - Cioè, io non so... non so se c'è stata una seduta a ta... cioè, come si suol dire, tra gli altri capimandamento che dovevano eliminare i



ANZELMO - Ma... ma sicuramente. Ma mi scusi un attimo, il capitano D'Aleo, allora alla Noce nemmeno lo conoscevamo; a San Lorenzo e il capitano D'Aleo non ci indagava, perchè il capitano D'Aleo era di Monreale; a Boccadifalco lo stesso. Cioè, quale interesse avevamo questi tre mandamenti ad andare ad ammazzare questo benedetto capitano D'Aleo?

AVV. LA BLASCA: - A chi interessava allora la morte del capitano D'Aleo, scusi? C'era qualche mandamento in particolare a cui interessava?

ANZELMO - Ma sicuramente, l'avrà portato in commissione, l'hanno vagliata, l'hanno accettata e c'è stata affidata a noi. Io propria questo le sto dicendo, cioè siamo andati ad uccidere il capitano D'Aleo insieme ad altri due Carabinieri, tre mandamenti che non avevamo niente a che... a che spartire con il capitano D'Aleo. Cioè, non... nemmeno lo conoscevamo.

AVV. LA BLASCA: - Sì, questo l'ho capito, signor Anzelmo, fin qui c'ero arrivato anch'io. La mia domanda era un'altra. L'uccisione del capitano D'Aleo poteva interessare uno specifico mandamento?

ANZELMO - Ma poteva interessare uno specifico mandamento, ne poteva interessare qualche altro di più, cioè io... io so solo questo che le sto dicendo: che per uccidere il capitano D'Aleo ci voleva la... la riunione di commissione. E se...

AVV. LA BLASCA: - Lei sa se questo omicidio interessasse al mandamento di San Giuseppe Jato?

ANZELMO - Sicuramente.

Dichiarazioni sostanzialmente conformi, sul punto, ha reso anche **Ganci Calogero** ( ud. 15/3/1999):





lo aveva convocato per salutarlo, indetta per discutere alla presenza di tutti gli altri capimandamento, tra i quali Ganci Raffaele, Cancemi, Graviano Filippo, Biondino, La Barbera Michelangelo, dell'uccisione di persone vicine al collaboratore Contorno Salvatore, sospettate di dare appoggio a quest'ultimo contro i vertici corleonesi.

Anche Onorato Francesco (ud. 25/5/1999) ha confermato che la commissione si riuniva quando doveva deliberare fatti di particolare rilevanza tra i quali gli omicidi eccellenti perché **"domani nessuno vuole detto: mi hai rovinato, oppure chi hai rovinato perché siamo tutti d'accordo"**, precisando di avere appreso ciò Riccobono Rosario e Micalizzi Salvatore, ai quali era particolarmente vicino.

Il collaboratore ha fornito inoltre un esempio eloquente di dissenso all'interno della commissione che aveva impedito al Riina di realizzare il proposito di uccidere il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

Appare opportuno rilevare che l'Onorato ha riferito di essere stato un uomo d'onore della famiglia di Partanna Mondello e formalmente affiliato ("combinato") nel 1980, epoca in cui il relativo territorio costituiva mandamento con a capo Rosario Riccobono e sottocapo Salvatore Micalizzi.

Arrestato nell'ottobre 1984, era stato scarcerato dopo due anni e dieci mesi in data il 17 agosto del 1987.

Nel 1992 era stato emesso nei suoi confronti un provvedimento restrittivo per l'omicidio dell'on. Salvo Lima e dopo un anno di latitanza era stato arrestato il 26 novembre '93.

Aveva iniziato a collaborare l'11/9/1996 mentre si trovava detenuto.

Sulle ragioni della decisione di collaborare con la giustizia l'Onorato ha dichiarato quanto segue :

ONORATO : - Ma le motivazioni perche' io ho collaborato era perche' non mi rivedevo piu' in questa organizzazione "cosa nostra" e per dare un futuro ai miei figli e per evitare che entrassero a fare parte di questa organizzazione.

P.M. - Senta, quando lei ha iniziato a collaborare sostanzialmente, oltre al delitto dell'onorevole Lima, lei aveva altri titoli di reato?

ONORATO - No, io quando ho iniziato a collaborare non l'avevo l'omicidio Lima, perche' mi era stato tolto dalla... Cassazione. Sono andato in Cassazione prima di collaborare e ero rimasto solamente con l'associazione 416 bis. Poi avevo un'altra custodia cautelare per quanto riguardava l'omicidio di Nino Badalamenti del 1981 dov'e' che ero imputato assieme con Anselmo e Ganci Calogero e altre persone.

P.M. - Senta, quando lei ha iniziato a collaborare vuole spiegare alla Corte di quali delitti si e' autoaccusato, i delitti piu' gravi?

ONORATO - Si', mi sono autoaccusato io, come esecutore materiale, dell'omicidio Salvo Lima, mi sono accusato della scomparsa di Emanuele Piazza, un agente del S.I.S.D.E., dell'omicidio dei fratelli Pedone, dell'omicidio dei fratelli Ceusa, persone che abitavano a Cerda, territorio di Caccamo, l'omicidio di Paolo Gaeta, l'omicidio di un certo Noto, ... gli omicidi dei cugini Graffagnino, una serie di scomparse dello Zen, che andavano dal 1978 - '79 fino alla mia detenzione, che neanche conosco queste persone perche' non li conoscevo, li portavano li' mentre che io ero appena combinato e neanche li conoscevo, erano persone dello Zen, persone che rubavano senza autorizzazione di "Cosa Nostra" e che venivano strangolati nel quartiere di Partanna Mondello.....C'e' l'omicidio pure ... di un certo D'Agostino, imprenditore D'Agostino.

P.M. - E complessivamente quanti omicidi ha commesso lei, signor Onorato?

ONORATO - Ma... non lo so, questi dello Zen saranno persone che... per due - tre anni sono stati fatti questi omicidi, persone che neanche conoscevo, una trentina, piu' a... una cinquantina.

P.M. - Tra questi omicidi che lei ha commesso ce ne sono alcuni inquadrabili nella cosiddetta guerra di mafia che si e' verificata negli anni '80, nei primi anni '80?

ONORATO - Si', c'e' stato l'omicidio Badalamenti, l'omicidio di un certo Gallina, che e' stato pure ucciso a Carini, l'omicidio di Nino Badalamenti, poi il mandamento di Rosario Riccobono si e' interessato anche degli altri omicidi che interessavano alla guerra di mafia da... c'era Emanuele D'Agostino che era venuto a Partanna Mondello ed e' stato strangolato, che faceva parte anche della guerra di "Cosa Nostra".

P.M. - Lei ha fornito contributo anche su fatti in merito ai quali non e' direttamente coinvolto?

ONORATO FRANCESCO: - Si', si'. Io mi sono anche accusato, a parte questo discorso, mi sono dimenticato a dirgli che ho partecipato anche all'attentato... al fallito attentato dell'Addaura.

Il collaboratore ha inoltre riferito di avere assunto la reggenza della famiglia mafiosa nel 1987, appena uscito dal carcere, allorchè si era incontrato con Armando Bonanno all'Arenella, dove lo stesso trascorrevano la sua latitanza, Salvatore Biondino e Salvatore Biondo, "il corto"; in quell'occasione gli era stata conferita la reggenza da Salvatore Biondino, che all'epoca rivestiva la carica di sostituto del Gambino, detenuto, a capo del mandamento di San Lorenzo, precisando che era stato quest'ultimo a volere la sua reggenza in considerazione dei rapporti di estrema fiducia che intercorrevano tra loro.

L'Onorato ha infine chiarito che l'omicidio dell'on. Lima era stato eseguito nel suo territorio ed anche per tale motivo egli aveva avuto il

ruolo di esecutore materiale unitamente a tale Giovanni D'Angelo, uomo d'onore della famiglia di Partanna Mondello, che aveva guidato la motocicletta.

6. - La deliberazione della strage da parte della “commissione provinciale” di Palermo.

Nella parte dedicata alla ricostruzione del movente e della fase genetica del progetto stragista si è evidenziato come sulla scorta delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, la cui attendibilità risulta suffragata dalla puntuale disamina dell'incisiva attività investigativa svolta dal predetto magistrato e dalle deposizioni rese da investigatori e colleghi della vittima, sia stato possibile accertare che, già nell'estate 1982, i Salvo erano a conoscenza delle indagini sul loro conto da parte del consigliere Chinnici e, secondo un metodo ormai collaudato dall'organizzazione, si era tentato dapprima il c.d. "avvicinamento" tramite i parenti di Salemi della moglie del magistrato, evidentemente andato a vuoto, ( "**perché hanno trovato una roccia come si suole dire in Chinnici**" - cfr. Di Carlo), per decretarne poi la morte .

Il Di Carlo ha testualmente dichiarato : “E così il Salvo si è trovato a gestire questa situazione, voleva fare bella figura con Michele Greco. Da interessarsi si è trovato interessato diretto, perché Chinnici comincia a fare indagare sui Salvo e l'ultima volta che ho incontrato Nino Salvo mi ricordo che mi diceva che era avvelenato, nel senso di nervi, dicendo che il Chinnici aveva scatenato un'inchiesta sotto su...su tutti i movimenti (bancari) di Salvo” (cfr.f.97), episodio collocato temporalmente nell'estate del 1982 allorchè i Salvo si allontanarono da Palermo.(f.105).

Ed ha aggiunto: "Noi eravamo in condizioni, specialmente con i Salvo, con Lima di arrivare dovunque e allora potevamo arrivare dentro lo Stato, infatti quante volte si è stati a fare trasferire a qualcuno i Salvo proprio" (f. 251)

Il collaboratore ha altresì precisato che i profondi sentimenti di astio nutriti dai Salvo nei confronti del dr.Chinnici erano noti in seno a “cosa

nostra”, riferendo delle confidenze ricevute da Riccobono Rosario - che a sua volta le aveva apprese da un funzionario della Polizia di Stato (f. 107) - il quale con riferimento al consigliere istruttore gli avrebbe detto testualmente: **"picca dura"**(nel senso che avrebbe vissuto ancora per poco), perchè sapeva dell'interesse diretto dei Salvo e di Greco Michele, fino ad allora mai raggiunto da provvedimenti giudiziari.

In particolare il Riccobono sosteneva che il magistrato era destinato a morire per l'intraprendenza che aveva avuto iniziando a svolgere indagini nei confronti dei Salvo.

Il Di Carlo ha altresì riferito di un incontro tra Salvo Antonino e Provenzano Bernardo a Bagheria nella fabbrica di chiodi di Greco Leonardo, durato circa quattro ore, antecedente alle confidenze ricevute dal Riccobono, sempre nell'estate 1982.

Brusca Giovanni, in particolare, ha consentito una precisa collocazione temporale della riunione in c.da Dammusi a seguito della quale il Riina lo aveva chiamato ed in maniera euforica gli aveva detto : **"mettiti a disposizione di don Antonino"**( si ricorderà anche la significativa frase **"Finalmente è arrivato il momento di romperci le corna a questo".**)

La riunione è stata collocata dal Brusca a fine estate 1982 (“settembre-ottobre”), sulla base di riferimenti specifici che conferiscono attendibilità al racconto, inizialmente caratterizzato dall’incerto e fuorviante riferimento ad alcuni mesi prima della strage ( “sei-sette-otto mesi prima”) ma successivamente, dopo la contestazione del verbale in data 24/10/1997, pienamente confermativo di una precedente e più puntuale ricostruzione fondata sul rilievo che “Nino Salvo si trovava ancora vicino a Bagheria, dove hanno la villa estiva e che loro a Salemi di solito ci andavano per il periodo della vendemmia”.

Non più di uno o due giorni dopo ( “cioè il tempo di metterci d'accordo”) l'incontro con Riina e Bernardo Brusca, Giovanni Brusca, a bordo della propria autovettura Volkswagen Golf aveva seguito fino a Salemi Nino Salvo, che lo precedeva alla guida della sua autovettura Mercedes, per eseguire un primo sopralluogo.

L'azione, tuttavia, non era stata portata a compimento per le difficoltà di assicurarsi una fuga agevole, determinate dalla particolare situazione dei luoghi.

Il Brusca ha precisato che la prima volta che si era recato nei pressi della villa di Salemi, aveva notato la presenza del dott. Chinnici.

Come si ricorderà, sulla scorta della documentazione acquisita, dalla quale è emerso che il consigliere istruttore nell'anno 1982 aveva fruito di un periodo di ferie a decorrere dai primi giorni del mese di agosto, ed alla luce delle indicazioni fornite dal Brusca, la data della riunione può agevolmente collocarsi nel mese di agosto 1982.

Sebbene l'originario progetto, con le modalità sopra descritte, non sia stato eseguito, il proposito criminoso non venne certamente revocato - essendone stata solo differita la realizzazione - come può desumersi dalla presenza del Madonia Antonino nel palazzo del consigliere istruttore nel dicembre 1982 e dalle successive attività preparatorie che, secondo le stesse indicazioni del collaboratore, ebbero inizio qualche mese prima della strage.

L'esecuzione del delitto venne solo rinviata, nel settembre 1982, per volontà del Riina che molto probabilmente dovette privilegiare altre “operazioni” di prioritario interesse strategico, connesse con gli equilibri interni all'organizzazione, tra le quali certamente rientrarono gli omicidi di Riccobono e Scaglione.



**Ricollegandoci a quanto sopra evidenziato in ordine all'abbandono dell'originario progetto esecutivo per l'inadeguatezza delle vie di fuga e degli appoggi logistici nella zona di Salemi (ff.7-8, ud.2/3), è appena il caso di rilevare che il Brusca ha ipotizzato che il temporaneo accantonamento dell'esecuzione della strage sia da ascrivere al fatto che si era in piena guerra di mafia e la presenza di qualche "scappato" in zona talvolta imponeva repentine modifiche di piani criminosi, non escludendo, peraltro, che possa avervi contribuito anche l'esecuzione della strage di via Isidoro Carini nei confronti del prefetto Dalla Chiesa.**

Come già ricordato, il collaboratore di giustizia Mutolo Gaspare ha riferito (cfr. ud. 23.4.1999) che la deliberazione omicidiaria nei confronti del dr. Chinnici risaliva al 1982, e quindi ancor prima del suo arresto.

Il Mutolo era stato messo al corrente di ciò da Riccobono Rosario non genericamente, ma con specifico riferimento ad una deliberazione della commissione.

Sul punto il collaboratore ha riferito quanto segue:

P.M. - Sì. Lei ha fatto cenno più volte a questo rapporto intimo che c'era fra lei ed il Riccobono. Le chiedo se lei è mai venuto a conoscenza di affari, di argomenti che venivano trattati in commissione.

MUTOLO - Guardi, se io prima che mi... io vengo arrestato già sapevo che il dottore... il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa doveva essere ucciso, che Pio La Torre doveva essere ucciso. In quel periodo anche il dottor Chinnici doveva essere ucciso, perchè... e me lo dice il Riccobono, perchè in quel periodo quello che guarda, diciamo, i movimenti del dottor Chinnici è un certo Lino Spatola, il capofamiglia di Cardillo - Tommaso Natale.

Quindi Riccobono non è che aveva con me segreti ... mi raccontò che, quando è morto Stefano Bontate, lui si salvò perchè l'indomani mattina andò da Michele Greco, insieme a Micalizzi Salvatore, per dire: "Ma cosa sta succedendo?", perchè lui non sapeva niente. ...

Dopo ci raccontò, e infatti abbiamo commentato la cosa un pochettino negativamente, quando Salvatore Riina avvicina di nuovo a Riccobono insieme a Gambino Giacomo Giuseppe e le parla male di Michele Greco.

Io sono libero, insomma, e Riccobono non ha voluto a nessuno presente; quindi facevano qualche cosa strettamente personale, però ci ha detto che già Riina incominciava a parlare male di Michele Greco. Michele Greco, essendo capomandame... cioè coordinatore, dicendo che lui usciva ogni tanto a andare a salutare gli amici, invece altri non si muovevano, perchè avevano preoccupazioni che qualcuno poteva tirare qualche scopettata, qualche cosa.

P.M. - Quando il Riccobono le fa presente che il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa dev'essere ucciso, gliene parla come un fatto così o come una decisione che lui ha appreso o che è stata adottata in seno alla commissione?

MUTOLO - No, no, come... come un fatto che già era stata presa in commissione.

P.M. - Lei ha fatto un analogo esempio con riferimento alla morte del dottore Chinnici. Questa stessa domanda... questa stessa risposta vale anche per il dottore Chinnici?

MUTOLO - Sì, sì, io ci dico che già nel 1982 - no nell'83, nell'82 - il dottor Chinnici si è salvato, non so per quale motivo, insomma; perchè non è, insomma, perchè la mafia magari guarda che deve uccidere a una persona, può nascere un contrattempo e... e viene rimandato, cioè non... però già dal millenovece... da giugno, ma anche di maggio, di aprile, del 1982 il dottor Chinnici era sotto, diciamo, la minaccia di essere ucciso, perchè già si sapeva che stava, diciamo... voleva cambiare l'andamento che c'era al Tribunale di... di Palermo e forse, secondo... secondo me, si è ritardato un anno, perchè dopo con l'incalzare del Giudice Falcone, che

ha messo a fare processi, che c'erano eh, eh, cioè un pe... per un qualche periodo la figura di questo Giudice Chinnici magari è stata un pochettino accantonata, perchè avevano altro da fare.

Però già io ci parlo del 1982, il dottor Chinnici si sapeva che voleva reinserire, va bene, quel concetto dell'associazione mafiosa che fa - purtroppo bisogna anche comprendere, va bene - tanta paura ai mafiosi, perchè logicamente hanno sempre il fianco scoperto, perchè un discorso è che imputano un omicidio o un'estorsione, un... qualsiasi cosa, un discorso è che tutti assieme fanno un mandato di cattura per associazione a delinquere e quindi questo è stato sempre il cruccio dei mafiosi, che per un certo periodo avevano ottenuto questa tranquillità al Tribunale di Palermo.

P.M. - Io su questo argomento, appunto, vorrei... questo argomento lo affronterò ora organicamente.

Non ho però compreso il tenore della sua risposta, con riferimento alla mia domanda se, così come lei ha detto per la morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, fu la commissione a deliberare la morte del dottore Chinnici, se lei lo apprese da Riccobono in questi termini o se lo apprese viceversa...

MUTOLO - Sissignore, sì. Già la commissione aveva... anzi, Riccobono mi disse, quando avevano deciso di uccidere al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, dice: "Vediamo chi prende il suo posto". Quindi... cioè era già un discorso non personale del Riccobono, cioè perchè Riccobono e nessun altro capomandamento poteva prendere, diciamo, una decisione del genere; c'era una commissione per deliberare alcuni omicidi, in cui sicuramente... logicamente erano abituati male i signori mafiosi, che c'era la contropartita dello Stato, ma per due mesi, per tre mesi, cioè quattro chiacchiere nei giornali, cioè non... non c'era



stavano già profilandosi e che imponevano una accelerazione del processo di eliminazione degli ultimi più autorevoli esponenti della fazione avversa – sia su quello esterno dello scontro con lo Stato.

È noto, infatti, che la venuta a Palermo del generale Dalla Chiesa, in qualità di prefetto, preceduta da un'autentica campagna pubblicitaria per la popolarità del personaggio, reduce dalla vittoria sul terrorismo brigatista, fu affrettata in conseguenza del clamoroso omicidio dell'onorevole Pio La Torre, commesso con modalità terroristiche, in un periodo in cui i fatti di sangue si susseguivano con frequenza impressionante.

Detta nomina avrebbe potuto colpire positivamente l'opinione pubblica, apparendo come una svolta decisiva del Governo nella lotta alla criminalità mafiosa, malgrado i limiti istituzionali di una prefettura non fossero adeguati ai peculiari significati che erano stati attribuiti a quella nomina e rischiassero, anzi, di farli apparire velleitari.

E tuttavia, con il suo grande prestigio e con la sua energica personalità, il generale Dalla Chiesa aveva subito scosso l'ambiente ed era venuto al centro dell'attenzione, costituendo, già solo per questo, un grave pericolo per la criminalità mafiosa e potendo, peraltro rendersi ancora più pericoloso in un prossimo futuro, allorchè gli fossero stati conferiti quei poteri di coordinamento e direzione da lui richiesti.

Come risulta dalle sentenze in atti, mentre il nuovo prefetto muoveva i primi passi e suscitava preoccupazioni negli ambienti criminali, nel c.d. "triangolo della morte" (Bagheria-Casteldaccia-Altavilla) era scoppiata una violentissima faida, con una lunga serie di omicidi, attribuibili, come poi si sarebbe appreso, alla cosca di Corso dei Mille, capeggiata da Filippo Marchese; in particolare, fra il 3 ed il 7 agosto 1982 erano state uccise 10 persone.

Il 10 agosto al Giornale di Sicilia era pervenuta una telefonata anonima del seguente tenore: **"siamo l'equipe dei killers del triangolo della morte; l'operazione da noi chiamata "Carlo Alberto", in omaggio al prefetto, con l'operazione di stamani l'abbiamo quasi conclusa, dico quasi conclusa. Se non pubblicate questo messaggio, uno di voi morirà"**

Il 4 settembre, giorno successivo alla uccisione del prefetto, alla redazione palermitana del giornale "La Sicilia" un'altra telefonata aggiungeva: **"L'operazione Carlo Alberto si è conclusa"**.

I giudici di merito (cfr.C.Ass.App. sent. Bruno +14, in sede di rinvio da Cass. N.80/92) e la S.C. che ne ha confermato le statuizioni, non hanno mancato di sottolineare l'importanza delle due telefonate, anzitutto perchè esse rendevano evidente che la strage di via Carini era stata ideata ed organizzata quanto meno nei primi di agosto 1982; e, soprattutto, per la preordinata intenzione da parte degli anonimi di farsi riconoscere come ideatori dell'unica strategia attestata dalla connessione logica e lessicale dei due comunicati, il primo tendente a lasciare aperto e proiettato per l'avvenire il messaggio implicito; l'ultimo, chiaramente costituente la dimostrazione della serietà della prima sfida.

In dette sentenze, inoltre, è stato poi puntualmente rilevato "che in quel momento le cosche vincenti avevano sostanzialmente riaffermato il loro predominio incondizionato, avendo drasticamente allontanato gli intrusi o gli scomodi e soppresso i responsabili del fallito "blitz" dell'anno precedente; e che, se una strategia poteva ulteriormente profilarsi nella loro prospettiva, strategia nella quale collocare l'operazione Dalla Chiesa, questa non poteva essere motivata che dall'esigenza di sottolineare, con tracotante dimostrazione di forza, il

traguardo di potere raggiunto, ovvero da quella di paralizzare un grave pericolo incombente e rappresentato dal nuovo prefetto”

Appare, pertanto, verosimile presumere un momentaneo accantonamento del progetto omicidiario nei confronti del consigliere Chinnici a causa dell’impegno operativo dell’attentato al prefetto Dalla Chiesa e del preminente interesse di darvi immediata attuazione con priorità rispetto ad altri disegni criminosi che, sebbene altrettanto rilevanti sotto il profilo strategico, tuttavia apparivano forse connotati, in quel preciso momento storico, da una minore valenza “politica” rispetto al significato intimidatorio e di tracotante sfida alle istituzioni immediatamente percepibile da parte dell’opinione pubblica e dello Stato nell’uccisione del generale, se posto in relazione con l’immediatezza dell’eccidio rispetto all’invio in Sicilia del prefetto ed al suo arrivo, con una settimana di anticipo rispetto al previsto, proprio il giorno dopo l’uccisione del parlamentare comunista.

Probabilmente la strage del Generale Dalla Chiesa aveva sconsigliato ulteriori avvenimenti eclatanti, ma è altrettanto verosimile che la necessità di porre fine al più presto alle ostilità interne, con la previa eliminazione degli ultimi più autorevoli esponenti della fazione avversa - Rosario Riccobono e Salvatore Scaglione - possa avere consigliato il rinvio dell'esecuzione.

Non può peraltro essere sottaciuto che la successiva strage di via Pipitone Federico segnò, coerentemente, un’ulteriore “escalation” terroristica nel quadro di quella strategia di tracotante e spavaldo attacco frontale allo stato.

Nel periodo compreso tra la fine del mese di dicembre 1982 e gli inizi del 1983, la definitiva eliminazione degli avversari e la ricostituzione di quei mandamenti fino ad allora non direttamente controllati dalla fazione

filocorleonese, segnarono l'inizio di una nuova stagione per "cosa nostra" caratterizzata da una omogeneità di posizioni ed unità di intenti attorno alle figure più carismatiche, il Riina ed il Provenzano, le cui strategie non trovavano più ostacoli in commissione, senza che ciò facesse venire meno, per le ragioni sopra esposte, l'interesse al rispetto formale della collegialità delle decisioni per gli omicidi c.d. strategici o eccellenti, sussistendo per contro l'interesse opposto ad evitare l'insorgere di dissensi o rilievi critici che avrebbero potuto incrinare il loro potere egemonico.

La deliberazione omicidiaria della commissione nei confronti del dr. Chinnici era stata già adottata nel 1982, ma secondo le concordi indicazioni fornite dai collaboratori esaminati, la commissione, nella sua nuova composizione, doveva essere nuovamente posta nelle condizioni di confermare quella condanna a morte, almeno per quanto riguardava i nuovi capimandamento e cioè Ganci Raffaele, Buscemi Salvatore e Gambino Giuseppe Giacomo.

Sul punto appare opportuno riportare le seguenti dichiarazioni rese dai collaboratori.

**CANCEMI**, all'udienza del 7/5/1999 ha riferito quanto segue:

P.M. - E le volevo fare un'altra domanda: nel caso in cui la commissione avesse deliberato la morte di una persona importante, uno degli omicidi che erano di competenza della commissione, e nel frattempo fosse cambiato l'organigramma di "Cosa Nostra", nel senso che nel frattempo erano stati nominati altri capimandamento, nuovi capimandamento, magari perchè quelli precedenti erano deceduti, cosa faceva Riina? La decisione già presa la metteva in atto o doveva in ogni caso portare a conoscenza dei nuovi capimandamento questa decisione?



CANCEMI - Ma lui faceva tutte e due cose, la metteva in atto e contemporaneamente informava, diciamo, ... se c'era qualche cosa, come ha detto lei, a quello nuovo.

P.M. - Ecco, io vorrei capire se il capo nuovo doveva semplicemente prendere atto di una decisione già presa o doveva esprimere anche lui il suo consenso, il suo parere.

CANCEMI - Ma, guardi, allora qua sempre ripetiamo le stesse cose. Attenzione, quando Riina ha formato i nuovi mandamenti e ci ha messo persone di fiducia sue nei vari mandamenti non aveva problemi Riina, Riina aveva problemi che manteneva la forma che ci... ci diceva le cose e tutto era per come diceva lui, non c'era nessuno che si opponeva e diceva: "No, 'sta cosa non si deve fare". Quindi la cosa funzionava così, perchè quelle erano persone sue, erano... Riina era uno e Riina erano tanti.

L'ANZELMO (cfr. ud. 8/3/1999) ha dichiarato:

P.M. - Secondo la sua esperienza in "Cosa Nostra" e secondo le regole di "Cosa Nostra", se fosse stata adottata una riunione negli anni precedenti, una deliberazione di uccidere il dottore Chinnici negli anni precedenti e nel frattempo fossero cambiati i capimandamento o ne fossero stati... fossero stati ricostituiti alcuni mandamenti, i nuovi capimandamento dovevano essere messi a conoscenza della deliberazione?

ANZELMO - Certo che dovevano essere messi a conoscenza. Lo potevano essere messi a conoscenza, per dire, solo informativamente, per dire; se ormai era stato deciso questo e si doveva fare questa operazione potevano essere messi a conoscenza, per dire, addirittura di farci partecipare a qualcuno della sua famiglia, per dire. Mi segue quello che voglio dire?



due nuovi capimandamento, indicandoli in Gambino Giacomo Giuseppe ed in Raffaele Ganci. Secondo le regole di "Cosa Nostra"...

MUTOLO - Sissignore.

P.M. - Secondo le regole di "Cosa Nostra", questi due capimandamento nuovi, nel caso in cui la deliberazione fosse stata allontanata nel tempo, come nella specie avvenne per la morte del dottore Chinnici, che avvenne nel luglio dell'83, dovevano essere messi a conoscenza di questa decisione della commissione di uccidere il dottore Chinnici?

MUTOLO - Certamente sì.

P.M. - Perchè dice così?

MUTOLO - Ma, a parte che... a parte che però questi personaggi sapevano cinquanta volte più le cose che sapevo io della commissione, cioè non... ma, diciamo, già loro, facendo segretamente già parte, diciamo, della commissione, dopo ufficialmente logicamente sapevano tutto.

Il **DI CARLO** sul punto ha dichiarato quanto segue (cfr. ud. 15/2/1999):

P.M. - Vorrei chiederle un'altra cosa: nel caso in cui la commissione provinciale di "Cosa Nostra" si riunisca per deliberare un omicidio eccellente e se successivamente si modifichi in qualche modo l'organigramma, nel senso che nel frattempo vengano creati nuovi mandamenti o viene nominato un nuovo capomandamento perchè magari quello precedente è morto, cosa succede in "Cosa Nostra"? Questa deliberazione che è stata presa rimane ferma o deve essere adottata una nuova deliberazione?

DI CARLO - Ma come le dicevo prima, questa commissione si riunisce spesso e volentieri, una volta à simana, ogni quindici giorni

massimo. Se sono passati anni e si è cambiata nella commissione, appena si riuniscono che debbono farli, che sono preparati che fra tre mesi - quattro mesi si deve fare, dici: "Noi quando c'era ancora il... Tizio o il tuo capomandamento antico, prima che morisse, avevamo preso questa attenzione; adesso ci sono due - tre nuovi, abbiamo preso questo. Che ne pensate?" "Ma per noi altri pure va bene". Però non è che non si ci dice niente perchè passa il discorso di prima, il contratto, chiamiamolo contratto di prima. C'è la nuova commissione, se ne riparla: "Stiamo vedendo di eliminare Tizio. L'avevamo già pensato, adesso mi sembra che abbiamo possibilità, perchè fa questa strada, non è più scortato, non è più con le macchine blindate". Dipende il soggetto. Oppure: "Non ha più quella carica, adesso se n'è andato in pensione, se n'è andato in villeggiatura".

P.M. - Quindi, sostanzialmente...

DI CARLO - E i nuovi lo fanno in questo modo.

P.M. - Sostanzialmente, ci vuole... è necessario acquisire il consenso da parte del capomandamento o basta l'informazione del nuovo capomandamento?

DI CARLO - Mah, dipende, perchè per quello che io ho saputo dopo che non si potevano... hanno cercato di modificare un pò, nel senso che invece di riunirsi come una volta, che c'erano un sacco di persone, per evitare ci mandava pure due... due capimandamenti ad informare tutti, per vedere se erano d'accordo invece di riunirsi tutti. Va bene? Ma lo sanno, deve dare il consenso o no, deve essere informato. Allora che capomandamento è?

Il **Brusca** (ud. 1/3/1999) ha fornito le seguenti risposte :

P.M. - Le volevo fare un'ultima domanda in merito all'argomento regole di "Cosa Nostra". Volevo capire una cosa: se tra il momento in

cui viene presa una decisione, per esempio per un fatto di competenza della commissione, e il momento in cui poi quella decisione viene eseguita passa, per qualsiasi ragione, un pò di tempo e subentrano dei nuovi capimandamento, cambia la composizione della commissione, per quella che è la sua conoscenza ed esperienza, i nuovi capimandamento vengono consultati, vengono messi al corrente della decisione già presa?

BRUSCA - Vengono messi a conoscenza di una decisione già presa. Per esempio, capita che si deve mettere in atto il fatto esecutivo di quella operazione, vengono messi a conoscenza i nuovi capimandamento, o perchè devono partecipare o perchè vengono messi a conoscenza di quello che si deve fare e... e in quell'occasione poi può dire... può dire sì, può dire no. Se è no va... viene, gli viene detto: "Vai dal tuo capomandamento e ti vai a informare", cioè quindi viene messo a conoscenza per la persona nuova che prende il posto di una cosa decisa molto tempo prima, perchè una volta decisa non si può più tornare indietro, tranne che deve spiegare il motivo per cui non si deve tornare indietro, cioè, si deve... si deve tornare indietro o non si deve fare più quel... quel fatto criminoso, dipende che cosa sia."''''''''''''''''

Ad avviso della corte, a prescindere dalle concordi dichiarazioni rese dai collaboratori in ordine alla necessità "ordinamentale" di porre i nuovi capimandamento nelle condizioni di essere informati ed esprimere il parere su una deliberazione già adottata da una commissione in diversa composizione, è da ritenere che, nel caso di specie, anche il mutato contesto storico rispetto alla originaria deliberazione, soprattutto dopo l'omicidio del prefetto dalla Chiesa, e le nuove modalità esecutive dell'attentato, che frattanto aveva assunto connotati più spiccatamente terroristici, imponevano l'opportunità di rivisitare la questione, coinvolgendo anche i nuovi soggetti frattanto cooptati nel massimo

organo deliberativo dell'organizzazione, atteso che anche le devastanti implicazioni dell'uso, per la prima volta, di una potente carica esplosiva in una pubblica via, non potevano non costituire un valido motivo di confronto dialettico per le gravi conseguenze di cui erano foriere sul piano della reazione degli apparati repressivi della Stato.

Ma in realtà l'istruzione dibattimentale ha offerto indicazioni probatorie nel senso che la riunione fu indetta e che tutti i capimandamento vennero resi edotti della situazione.

Il Cancemi infatti ha riferito di due riunioni "allargate", quasi plenarie - una tenutasi a contrada Dammusi, l'altra a Piano dell'Occhio, in immobili nella disponibilità di Brusca Bernardo - nel corso delle quali la commissione provinciale, avrebbe confermato la deliberazione omicidiaria.

Le riunioni di cui il Cancemi era venuto a conoscenza, per avervi accompagnato il proprio capomandamento Giuseppe Calò, si sarebbero svolte a pochi giorni di distanza l'una dall'altra "in periodo in cui c'era caldo ed ancora non erano chiuse le scuole"; quella tenutasi in contrada Dammusi si era svolta in una casa del Brusca, nei pressi di un capannone dove erano custodite macchine agricole, si era protratta per più di due ore ed erano presenti: il Calò, il Riina, Greco Michele, Geraci Nenè, Buscemi Salvatore, Pippo Gambino, Madonia Francesco accompagnato dal figlio Antonino, Motisi Matteo accompagnato da Nino Rotolo, Ganci Raffaele ed Intile Francesco.

Il collaboratore ha precisato di non avere appreso subito dopo quell'incontro quale fosse stato l'argomento oggetto di discussione; tuttavia dopo la strage, traendo spunto da "mezze battute" del Ganci Raffaele e del Calò - i quali aveva espresso apprezzamenti poco lusinghieri nei confronti del magistrato - aveva collegato quei commenti

alla riunione, inferendone che la stessa aveva riguardato l'omicidio del consigliere istruttore Chinnici.

Appare opportuno riportare integralmente le dichiarazioni rese sul punto dal collaboratore (cfr.ud. 3/5/1999):

P.M. - Senta, adesso io le chiedo se lei è a conoscenza di riunioni della commissione. Intanto, ecco, le faccio prima qualche altra domanda. La commissione, lei ha detto, deliberava determinati affari, fra cui ha inserito gli omicidi eccellenti. Come si riuniva in quell'epoca, cioè prima della morte del dottore Chinnici la commissione e dove si riuniva?

CANCEMI - Ma io, per esempio, posso dire che in una riunione, che è stata nel '93, nei primi del '93, ricordo così, sicuramente escludo che è stato nell'inverno del '93, lo escludo completamente, quindi è stato nei primi mesi del '93. C'è stata una riunione a San Giuseppe Jato, che io ho accompagnato Pippo Calò. E là, in quella riunione, si sono riuniti tutti questi... queste persone, diciamo, che fanno parte della commissione, nel... in una tenuta di Bernardo Brusca a San Giuseppe Jato.

.....

Al rilievo del P.M. circa il lapsus in cui era evidentemente incorso il collaboratore, facendo riferimento al 1993 anziché al 1983, il Cancemi rettificava la data e precisava che si trattava del 1983, aggiungendo testualmente: "allora non mi credete che sono stanco?".

.....

P.M. - Allora, io le chiedo: per quelle che sono le sue conoscenze, la commissione - che poi parleremo di questa riunione in particolare - si riuniva in forma plenaria o in altre forme?

CANCEMI - Ma io posso dire che si riunivano, diciamo, là e c'era una riunione, quella che ho visto io, una riunione allargata, diciamo, di... di

tutte queste persone, perchè posso, se mi... posso fare l'elenco, diciamo, di tutti quelli che erano là.

P.M.- No, poi ce lo dirà, perchè poi su questo le vorrei fare una domanda specifica. Le vorrei chiedere: oltre a San Giuseppe Jato, lei già ce l'ha detto, in quali altri posti si riuniva la commissione?

CANCEMI - Sapevo che facevano tantissime riunioni a Favarella, nella tenuta di Michele Greco e altri posti.

P.M. - Senta, lei com'è che è a conoscenza di questi fatti?

CANCEMI - Ma io sono a conoscenza di questi fatti perchè, appunto, in... quella là o qualche volta anche sono andato poi anche a... a Favarella con Pippo Calò, quindi... perchè io accompagnavo a Pippo Calò e quindi Pippo Calò a volte, quando veniva da Roma a Palermo, mi incontrava, mi diceva che aveva riunione di commissione e quindi l'ho saputo anche da Pippo Calò così.

P.M. - Senta, Pippo Calò lei ha detto che stava a Roma e che veniva a Palermo. Ci vuole dire con che frequenza veniva a Palermo? Ogni tanto quanto tempo e quanto tempo si fermava a Palermo in genere.

CANCEMI - Ma lui veniva spessissimo, diciamo, non è che veniva una volta tanto. Veniva spessissimo a Palermo e lui, appunto, passava, mi ricordo, a volte nella mia macelleria, perchè io allora avevo la macelleria in via Tascalanza a Palermo, che si chiamava via Tascalanza. Lui passava e mi diceva che era venuto da Roma perchè aveva riunione di commissione. Quindi, si pigliava un pò di carne e poi se ne andava; mi diceva che aveva riunione di commissione. Quindi veniva spessissimo a Palermo.

P.M. - Senta, alla Favarella oppure a San Giuseppe Jato partecipavano tutti i capimandamento?



CANCEMI - Sì, quello che so io sì. Che, appunto, quella che ho visto io a San Giuseppe Jato c'erano tutti quelli... quelli nomi che ho fatto.

P.M. - Lei ha avuto modo di constatare proprio anche in altre riunioni, oltre che a quella di San Giuseppe Jato, la presenza di tutti i capimandamento?

CANCEMI - Io mi ricordo che una volta Pippo Calò mi portò a Favarella, anzi è stato più di una volta, e là c'erano tutte queste persone che io ho visto anche a San Giuseppe Jato.

P.M. - Senta, quando... lei poteva... lei partecipava a queste riunioni?

CANCEMI - No.

P.M. - Quando lei...

CANCEMI - Assolutamente no.

P.M. - ... accompagnava il Calò alle riunioni, è capitato che il Calò le riferisse qual era stato l'oggetto di discussione?

CANCEMI - No, io non ho, diciamo... non ho ricordi che lui mi spiegava tutto quello che dicevano in commissione. Magari se ne nisciva... se ne nisciva con qualche battutina; per dire, diceva: "Si devono fare alcune cose". Magari si fermava: "Devono succedere alcune cose". Mi ricordo queste parole, però non... non andava nell'argomenti, diciamo, di quelli che loro avevano discusso.

P.M. - Senta, io volevo ora tornare su questa riunione che lei ha detto essersi svolta a San Giuseppe Jato. Intanto lei ha parlato del 1983. Riesce a collocare il mese preciso?

CANCEMI - Ma guardi, il mese preciso onestamente mi viene difficile, **però io escludo al cento per cento che poteva essere nell'ottanta... nell'inverno dell'83, nei primi mesi dell'83.**

P.M. - Per sollecitare i suoi ricordi, lei, il 10 novembre del 1993 al P.M. di Palermo, ha così dichiarato: "Un giorno del maggio - giugno del

1983, ricordo che c'era caldo e le scuole non erano ancora chiuse, mi recai nell'abitazione di Giuseppe Calò in via Resuttana, dove questi mi aveva dato appuntamento due giorni prima". Ricorda adesso il mese? Cioè, mi conferma questo periodo: maggio - giugno 1983?

CANCEMI - Esattamente, quello che ho detto prima io, diciamo... nei... nei primi mesi. Certo, non è che posso essere preciso; un mese, due mesi primi. Nei primi mesi. Mi ricordo che inverno non era, assolutamente.

P.M. - Però lei qua fa due precisazioni: "C'era caldo e le scuole non erano ancora chiuse". Mi conferma questo particolare?

CANCEMI - Sì, sì, sì, sicuro al cento per cento.

.....

P.M. - Cosa le disse il Calò in quella occasione?

CANCEMI - Ma mi disse che c'era... che aveva una riunione di commissione a San Giuseppe Jato.

.....

P.M. - Senta, lei ha detto: "Entrarono nella casetta". Ci vuole dire chi, oltre a Bernardo Brusca e al Calò, che lei ha accompagnato, entrò nella casetta?

CANCEMI - Sì, io mi ricordo che i nomi sono questi: Pippo Calò, Totò Riina, Michele Greco, Nenè Geraci... Nenè Geraci, Buscemi Salvatore, Pippo Gambino, Stefano Bontate, Francesco Madonia e qualche altro sicuramente, che al momento non mi viene in mente.

... mi ricordo, stavo dicendo, che c'era anche Matteo Motisi, quello che vi ho detto io, no Matteo Motisi quello che dicevate voi. Matteo Motisi quello vero. ....Che l'ha accompagnato Nino Rotolo.

P.M. - Mi scusi, signor Cancemi, ci vuole dire quanti anni ha questo Matteo Motisi, se ha un ruolo? Ce lo vuole descrivere fisicamente?

CANCEMI Sì, è una persona con la faccia ro... ma io l'ho riconosciuto in fotografia, diciamo; ho fatto pure delle riconoscimenti in fotografia e l'ho... l'ho riconosciuto. È una persona che oggi c'ha più di ottant'anni sicuramente, è una persona che c'ha un viso che somiglia, diciamo, mi dispiace a fare questa espressione, ma non è un'offesa, a tipo un cinese; c'ha la faccia rotonda, scura. Questo abita vicino il "Baby Luna" a Palermo, in via Gustavo Ruccella. Sì.

E mi ricordo che..... ha accompagnato anche Nino Madonia, a Francesco Madonia, io a Pippo Calò, Nino Rotolo a Bernardo... Nino Rotolo a Matteo Motisi.

P.M. - Volevo chiederle: lei ha detto che erano presenti, io li ho... ovviamente il Calò e Bernardo Brusca. Ha parlato di Nenè Geraci, ha parlato di Francesco Madonia, ha parlato di Michele Greco, ha parlato di Riina Salvatore, ha parlato di Giuseppe Giacomo Gambino, di Matteo Motisi, di Buscemi. Le chiedo: per il mandamento della Noce era presente qualcuno?

CANCEMI - Raffaele Ganci.

P.M. - Per il mandamento di Caccamo era presente qualcuno?

CANCEMI - Sì, nel mandamento di Caccamo c'era Intile Francesco, perchè a quell'epoca era lui; poi, più avanti, è diventato un altro.

P.M. - Per il mandamento di Villabate c'era qualcuno?

CANCEMI SALVATORE: - Non me lo ricordo onestamente se c'era anche la presenza di Salvatore Montalto.

.....

P.M. - Senta, lei sa quale fu... cosa successe dopo questa riunione? Se ci fu qualche fatto grave che accadde dopo questa riunione.

CANCEMI - Ma dopo questa riunione, dopo qualche pò di tempo, poi si è sentito che c'è stata la strage di Chinnici. Questo qua poi si è sentito, televisioni, giornali; l'ho sentito che c'è stata la strage di Chinnici.

P.M. - Ecco, io volevo chiederle questo: se lei in qualche modo, nel momento in cui ha appreso che era avvenuta la strage Chinnici, ha ricollegato quella riunione alla strage Chinnici.

CANCEMI - Senza dubbio, senza dubbio, perchè io già, diciamo, sapevo che la commissione serviva per queste cose, e quindi io ho pensato che quella riunione era stata sicuramente per questa strage.

P.M. - E sforzando un pò i suoi ricordi, vediamo se lei ha qualche ricordo in particolare. Ebbe modo, dopo la strage, di parlare con qualcuno che le era più vicino di questo fatto, del...? Cioè, qualcuno le confermò quella che era... questo, il suo convincimento?

CANCEMI - Ma guardi, io onestamente perchè... dottoressa, guardi, in "Cosa Nostra" non si chiedono le cose, perchè diventa una cattiveria, però le posso dire che Pippo Calò... Pippo Calò mi dava la mezza battutina, diciamo, nel senso che erano tutti contenti di quello che era successo. Mi ricordo qualche (?), che infatti entrava poi magari più avanti, poi è successo della strage, è entrato nell'argomento che questo era un Giudice scomodo, un Giudice che dava fastidio a "Cosa Nostra". Quindi, con Calò ho avuto questi... questo dialogo, ripeto, dopo un pò di tempo della strage.

P.M. - ... Lei in quel periodo in che rapporti era con Raffaele Ganci?

CANCEMI - Con Raffaele Ganci io ho avuto sempre buoni rapporti, quindi da quando ci siamo conosciuti fino al 22 luglio del '93.

P.M. - Ecco, le chiedo di sforzare un poco i suoi ricordi e le chiedo se lei ha avuto qualche conversazione con Raffaele Ganci dopo la strage

Chinnici che in qualche modo le ha confermato che quella riunione era finalizzata...

Dopo un intervento fuori microfono

P.M. - No, è una sua intuizione, finora l'ha detto che è una sua intuizione e che senza dubbio quella riunione era servita per la strage Chinnici. Ora gli sto chiedendo se lui ha avuto conferma dopo la strage attraverso conversazioni di Ganci Raffaele. Quindi non mi pare di fare una domanda inammissibile, avvocato.

PRESIDENTE: - Prego, può rispondere, Cancemi.

CANCEMI - Sì, Presidente. Sì, come ho detto, con Calò ci sono state quelle cose che ho detto e con Ganci Raffaele mi ricordo che c'è stato pure dopo un... un pò di giorni qualche... qualche dialogo, che ha usato parole dispregiativi su questo Giudice. Ricordo che diceva delle parolacce su questo Giudice; ho avuto pure qualche cosa con Ganci Raffaele. Quindi, come... ho avuto la conferma che quella riunione è servita per la decisione di questa... di questa strage.

P.M. - Senta, io adesso le volevo chiedere: lei ha già fatto cenno alla figura del dottore Chinnici attraverso i termini dispregiativi che sono stati utilizzati sia dal Calò che dal Ganci. Lei del dottore Chinnici aveva sentito parlare in precedenza?

CANCEMI - Sì, c'erano... c'erano voci in "Cosa Nostra" e io devo dire... mi dispiace, diciamo, per il morto, ma devo dire... voglio ripetere le parole che dicevano, pure che sono prole brutti. Si diceva che era un cornutazzo, che era un nemico di "Cosa Nostra"; diciamo, dava fastidio a "Cosa Nostra". Queste cose si dicevano. Ma era un Giudice scomodo, dice... si dicevano queste cose in "Cosa Nostra".

Secondo il racconto del Cancemi, un'altra riunione si era tenuta a pochi giorni di distanza dalla prima e vi avevano partecipato quasi tutti i

capimandamento; anche quell'incontro aveva avuto come oggetto l'attentato contro il giudice Chinnici ed in quell'occasione egli aveva accompagnato il suo capomandamento Pippo Calò.

All'udienza del 7/5/1999, subito dopo la comunicazione del P.M. di avere completato l'esame ( "Va bene, io ho completato, Presidente") il collaboratore **spontaneamente** ha dichiarato:

**CANCEMI - Ma io voglio dire... volevo dire una cosa: che ho avuto un ricordo che nell'83 mi sono ricordato che c'è stata, dopo quella riunione di San Giuseppe Jato ce n'è stata un'altra che è stata, credo, nel... verso la fine di giugno dell'83, così, c'è stata un'altra riunione di commissione che ho accompagnato sempre a Calò.** Che questa riunione di commissione è stata tenuta a... si chiama qua, sotto... sotto Montelepre, all'Occhio, al Piano dell'Occhio, che ho accompagnato pure Calò, che qua è una tenuta, una proprietà di Di Maggio Giuseppe, che ha una masseria di vacche; c'è stata un'altra riunione pure a quell'epoca che io ho accompagnato pure Giuseppe Calò. Quindi questo ricordo l'ho avuto e lo voglio dire alla Corte.

P.M. - Mi scusi, signor Cancemi. Lei diceva che era una masseria di proprietà di Giuseppe Di Maggio.

CANCEMI - Sì.

P.M. - Questa riunione lei la colloca a fine giugno del 1983. Lei ha accompagnato Calò.

CANCEMI - Sì.

P.M. - Ci vuole dire chi era presente a questa riunione?

CANCEMI - Sì, sempre quelle persone che io ho elencato l'altro giorno, quelle persone che ho elencato l'altro giorno.

P.M. - Io le chiedo: Riina era presente?

CANCEMI - Sì.

AVV. LA BLASCA: - No, Presidente, mi scusi, c'è opposizione da parte dalla difesa a prima fare i nomi e chiedere la presenza. Credo che prima andrebbe chiesto al collaboratore se lui ricorda...

P.M. - No, ha detto "le stesse persone che c'erano a San Giuseppe.

AVV. LA BLASCA: - E va bè, che ce le ripeti, che ce le ripete lui stesso.

P.M. - Ce li ripeta, signor Cancemi.

PRESIDENTE: - Comunque, vediamo se è in grado di ricordarlo.

P.M. - Sì, va bene.

CANCEMI - Sì... sì, erano presente sempre quelle persone che ho detto, Michele Greco, Riina, Pippo Gambino, Raffaele Ganci, Salvatore Buscemi, Ciccio Madonna, Bernardo Brusca, tutti questi... quelli nomi che ho fatto. C'è stata quest'altra riunione nella masseria, attenzione, a Piano dell'Occhio. Viene chiamato Piano dell'Occhio che la masseria di vacche è di proprietà di Giuseppe Di Maggio. E questo Giuseppe Di Maggio fa parte di "Cosa Nostra", che è il rappresentante della famiglia di Torretta, mandamento Boccadifalco.

P.M. - Volevo chiederle se il Provenzano era presente.

CANCEMI - No, no, non l'ho visto.

P.M. - Era presente Geraci Antonino?

CANCEMI - Sì, il vecchio c'era, era presente, sì.

P.M. - Se ha avuto la presenza di uno dei due Montalto.

CANCEMI - No, non c'erano.

P.M. - Motisi Matteo.

CANCEMI - Sì, Motisi Matteo c'era il vecchio.

P.M. - Giuseppe Farinella.

CANCEMI - Non me lo ricordo, nè... non lo posso confermare e nemmeno escludere, non ho ricordi di questa persona.

P.M. - Senta, ci vuole dire chi altri era presente, cioè non capomandamento? Cioè, chi ha accompagnato questi capimandamento?

CANCEMI - Sì, io mi ricordo che c'era il Nino Madonia... c'era il Nino Madonia, io e qualche altro sicuro, c'erano più... c'erano più persone che siamo rimasti fuori.

P.M. - Siete rimasti fuori.

CANCEMI - Anche c'era pure questo Di Maggio Giuseppe che è rimasto pure fuori.

P.M. - Volevo chiederle: quanto tempo è durata la riunione?

CANCEMI - Ah, un momento, un momento. Un attimo, un attimo. Mi ricordo che c'era anche Michelangelo La Barbera.

P.M. - Ed è entrato o è rimasto fuori?

CANCEMI - Mi ricordo che entrava e usciva, diciamo, però in quel periodo, diciamo, il capomandamento che era libero, che era là era... era Salvatore Buscemi, però lui entrava là e usciva, perchè era del posto, diciamo, perchè qua Piano dell'Occhio fa parte del mandamento di Boccadifalco.

P.M. - C'era qualcuno dei figli di Ganci?

CANCEMI - Ma mi ricordo... credo che c'era anche, credo che c'era anche, non la pe... non la pigliate per oro colato, credo che c'era anche Paolo Anzelmo.

P.M. - Questo però lei ce lo dice con il dubbio, non è certo di questo?

CANCEMI - Sì. Sì, ho il ricordo che c'era anche Paolo Anzelmo.

P.M. - Ricorda se era presente Galatolo Vincenzo?

CANCEMI - No, non lo ricordo.

P.M. - Giovanni Brusca.



CANCEMI - Il padre me lo ricordo benissimo, il padre me lo ricordo benissimo che c'era suo padre Bernardo, che era là. Giovanni Brusca non me lo ricordo, non lo escludo e nemmeno lo confermo.

P.M. - Adesso io vorrei chiederle: lei ha avuto questo ricordo di questa ulteriore riunione che colloca nel giugno dell'83.

CANCEMI - Sì.

P.M. - Io volevo capire se lei ricorda perchè...

CANCEMI - È stato dopo...

P.M. - Ecco... prego, prego.

CANCEMI - È stato dopo di quello di San Giuseppe Jato.

P.M. - Sì. Come mai lei l'ha ricordata? È la prima volta che lei ricorda questa riunione?

CANCEMI - Sì, la prima volta, questa è la prima volta che ho avuto questo ricordo, perchè ho messo a scavare nella mia testa e ho ricordato che c'è stata questa riunione che ho accompagnato Calò.

P.M. - Vorrei chiederle se a questo punto lei ha avuto contezza del contenuto della discussione che si è svolta nel corso della riunione, se in qualche modo ha avuto qualche notizia.

CANCEMI - No, lì per lì là io non ho... niente, non ho saputo niente, però come avevo spiegato prima, nell'interrogato prima, quelle cose che mi hanno detto sia Calò sia Ganci Raffaele e sia Pippo Gambino.

P.M. - Quindi valgono per questa riunione le stesse considerazioni che lei ha fatto con riferimento alla riunione di San Giuseppe Jato?

CANCEMI - Sì, al cento per cento.

P.M. - Ma ha saputo che differenza fra la prima e la seconda riunione, perchè la necessità di una ulteriore riunione?

CANCEMI - Io non lo so, con tutta onestà io non lo so, però Vi posso dire con assoluta certezza che c'è stata quest'altra riunione a Piano

dell'Occhio in questa proprietà che Vi ho detto, con queste persone che si sono riuniti. Non lo so perchè c'è stata quest'altra riunione.

P.M. - Senta, signor Cancemi, a questo punto io le devo formulare una domanda: il fatto che la riunione di San Giuseppe Jato e ora questa a Piano dell'Occhio siano in qualche modo collegabili alla morte del dottore...

CANCEMI - Vicino, sì, vicino.

P.M. - Dico, ma lei nel corso dell'esame che si è svolto tre giorni fa c'ha detto che la riunione di San Giuseppe Jato era una riunione collegata all'omicidio, alla morte del dottore Chinnici, perchè lei ha ciò appreso dopo la strage.

Io vorrei chiederle questo: questo suo ricordo di questo collegamento è un ricordo che lei ha avuto nel momento in cui io le ho formulato questa domanda? L'aveva mai ricordato prima?

CANCEMI - No, io non l'avevo mai ricordato, questo l'ho ricordato, diciamo, ripeto, come ho detto prima, ho scavato in questi giorni nei miei ricordi, se io ricordavo altre cose per... per dirle, diciamo, e ho ricordato che c'è stata quest'altra riunione a Piano dell'Occhio.

P.M. - Sì, ma la mia domanda si riferiva anche alla prima riunione, cioè al collegamento della prima riunione con la strage Chinnici. Io le chiedevo se questo è stato pure un suo ricordo di questi giorni.

CANCEMI - Sì, è stato un mio ricordo di questi giorni di quello che è successo. Io... i discorsi che io ho saputo dopo sono stati con queste due riunioni, sicuramente, perchè ... Calò non me l'ha detto quello che hanno discusso nè là e nè là, però poi quelle cose che mi ha detto sia Calò sia Ganci e sia Pippo Gambino sono della strage Chinnici, non c'è dubbio che c'erano state queste due riunioni per questo motivo, con assoluta certezza.

P.M. - Senta, signor Cancemi, ci sono altri ricordi che lei vuole ora dire alla Corte che le sono venuti in questi giorni, cioè qualche altro elemento particolare prima che io chiuda l'esame, che vuole riferire? Cioè, c'è qualche altra cosa che...?

CANCEMI - No, in questo momento non ho nessun ricordo, diciamo. Mi sono concentrato dopo questo esame di ricordare in quel periodo, perchè in quel periodo, diciamo, c'è stata pure che Calò passava della mia macelleria in via Tasca Lanza e lui mi diceva che aveva... aveva riunione a Ciaculli, sempre pure in quel periodo, e si riunivano a Ciaculli nella tenuta di Michele Greco. Questo, diciamo, pure succedeva pure in quel periodo.

P.M. - Volevo farle un'ultima domanda. Questa riunione a Piano dell'Occhio si è svolta di mattina o di pomeriggio?

CANCEMI - Ma mi ricordo che è stata nel primo... nel primo pomeriggio, ho questi ricordi.

P.M. - Lei ricorda quanto è durata? Se riesce a fare mente locale.

CANCEMI - Ma credo un paio d'ore, così, un paio d'ore. "\*\*\*\*\*"

Con riferimento al ruolo di accompagnatore del Calò svolto dal Cancemi va rilevato che ciò si era verificato più volte in quanto il capo mandamento di Porta Nuova risiedeva a Roma ma spesso, in concomitanza con impegni di particolare importanza della commissione, faceva rientro a Palermo per parteciparvi personalmente e veniva accompagnato alle riunioni dal Cancemi, circostanza riscontrata attraverso le dichiarazioni di altri collaboratori, tra i quali Anzelmo, Ganci e Di Carlo.

Appare opportuno rilevare che nella prima elencazione dei capimandamento presenti alla riunione in contrada Dammusi, il Cancemi ha menzionato anche Stefano Bontate: si tratta con assoluta evidenza di

un mero lapsus del collaboratore, giustificato dalla stanchezza più volte manifestata ed evidenziata attraverso richieste di sospensione dell'esame nel corso di quell'udienza.

Ed infatti, subito dopo il P.M. aveva formulato diverse domande dirette a reiterare e specificare i nomi dei partecipanti ed il Cancemi ha reiterato tutti i nomi ad eccezione del Bontate.

Ne costituisce conferma la circostanza che nel corso dell'esame svoltosi all'udienza successiva, allorchè il Cancemi ha precisato che alla riunione di Piano dell'Occhio erano presenti le stesse persone già individuate in Contrada Dammusi, non ha fatto menzione del Bontate.

E che si sia trattato di un evidente errore lo si rileva dalla lettura dello stesso verbale del 3/5/1999 quando il Cancemi ha riferito della sorte del mandamento della Guadagna dopo l'uccisione di Stefano Bontate e degli altri omicidi dei suoi più fidati amici, collocando temporalmente gli episodi ai quali era seguita la formazione della nuova commissione, anche questa collocata con assoluta certezza tra la fine del 1982 e gli inizi del 1983.

Non disconosce la Corte che il ritardo con cui il Cancemi ha riferito della seconda riunione e del collegamento deduttivo che lo stesso ha fatto tra le riunioni stesse ed i commenti di alcuni uomini d'onore subito dopo la strage nei confronti del magistrato ucciso può suscitare qualche perplessità.

Ciò peraltro ha costituito oggetto di specifica contestazione nel corso del controesame da parte della difesa, di cui appare opportuno riportare testualmente alcuni brani, non senza aver prima fatto rilevare come le giustificazioni addotte dal collaboratore in ordine alle ragioni dell'iniziale silenzio sul punto appaiano plausibili e che non costituisce necessariamente indice di inattendibilità di una chiamata in reità la

circostanza che la stessa si attui in progressione e che si arricchisca nel tempo, anche sulla scorta di collegamenti postumi di ordine logico tra accadimenti, inizialmente non valorizzati perché non connotati da particolari specificità che ne consentano una immediata correlazione con altri fatti.

All'udienza del 7/5/1999 (cfr. ff. 40 e segg.) la difesa ha proceduto alle seguenti contestazioni:

AVV. LA BLASCA: - Signor Cancemi, lei è stato sentito, se lo dovesse ricordare, il 29 marzo del 1994 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta e a pag. 2, per la verità pag. 5, le viene chiesto questo: "A questo punto l'Ufficio chiede a Cancemi Salvatore se è a conoscenza di circostanze utili concernenti gli attentati commessi ai danni dei Giudici Chinnici e Palermo", risposta: "Nulla so dei due suddetti episodi".

Dopo una serie di eccezioni di ordine procedurale circa l'ammissibilità della contestazione, il Cancemi ha fornito le seguenti giustificazioni alle domande della Presidenza:

PRESIDENTE: - Comunque, signor Cancemi, l'avvocato La Blasca le sta contestando che nel corso di questo primo verbale, mi pare di avere capito, del 29 marzo '94, lei, invitato a precisare se fosse a conoscenza di circostanze utili in ordine alla strage Chinnici, ebbe a riferire di non essere a conoscenza di circostanze.

Oggi, invece, ci ha parlato di questa riunione. Se ci può chiarire meglio questa sua posizione rispetto all'evento di cui ci occupiamo.

CANCEMI - Sì, Presidente, guardi, io mi ricordo questo interrogatorio, ci sono stati questi... 'ste due parole, avevo detto 'sti due parole così. Oggi siamo andati nel specifico, diciamo, tramite le domande del Pubblico Ministero e, quindi, mi sono sforzato meglio

concentrandomi e ho ricordato queste parole che dopo ci sono state, dopo la strage di GAnCI e di Pippo Gambino e di Pippo Calò.

Quindi, addirittura, vede, mi sfuggiva pure quel ricordo di quell'altra seconda riunione, diciamo, è una... è una cosa normale. Io...

PRESIDENTE: - Sì. Sulla seconda riunione siamo d'accordo; ma, allora, lei ci vuole dire che anche per quanto riguarda la prima riunione, quella di cui ci ha parlato alla scorsa udienza e al collegamento che lei fece tra questa riunione e la strage sulla base di quelle parole offensive che erano state pronunciate, questo collegamento lei lo ha fatto successivamente, successivamente a quell'interrogatorio o no? Vuole dire questo?

CANCEMI SALVATORE: - Sì, questo voglio dire, Presidente.

.....

AVV. LA BLASCA: - Ma successivamente al 1994 lei ricorda se la Procura di Caltanissetta ebbe modo di richiederle nuovamente notizie sulla strage del dottore Chinnici?

CANCEMI SALVATORE: - Non mi ricordo, perchè interrogatori ne ho fatto centinaia e centinaia, quindi non mi ricordo.

AVV. LA BLASCA: - Allora, io le contesto sotto questo profilo che lei, sentito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta in data 26 marzo 1997, quindi a distanza di tre anni e meno di due anni fa... più di due anni fa, per la verità, a pag... comunque, l'ultima pagina, le viene chiesto: "È a conoscenza di circostanze relative alla strage di via Pipitone Federico nella quale perse la vita il dottore Chinnici?", risposta: "No, non sono a conoscenza di particolari in ordine a quella strage. Del resto, all'epoca dei fatti, non ero ancora neppure reggente del mandamento in quanto Pippo Calò era libero e pienamente operativo".

P.M. - Ha già chiarito, io mi oppongo a questa contestazione.

AVV. LA BLASCA: - No, no, Presidente...

PRESIDENTE: - Sì, ma ha chiarito che ne ha parlato per la prima volta in questo dibattimento.

P.M. - Quindi se ha chiarito questo, io credo che non si possa porre ulteriore domanda, è chiaro che non ne ha parlato prima, Presidente, ne ha parlato per la prima volta lunedì scorso.

PRESIDENTE: - Comunque, dico, è legittimo che lei faccia constare che anche nel '97 il Cancemi ha dichiarato di non avere nulla da riferire...  
... ma ha anche chiarito che ne ha parlato per la prima volta in questo dibattimento.

AVV. LA BLASCA: - No, Presidente, la domanda che precedeva la contestazione era se successivamente la Procura gli avesse chiesto ulteriori notizie in relazione.

PRESIDENTE: - E lui ha detto che ne aveva fatti centinaia e non lo ricorda.

AVV. LA BLASCA: - E lui ha detto "non ricordo". La contestazione era sotto questo profilo.

PRESIDENTE: - Però era implicito in quello che aveva detto, cioè che sostanzialmente ne ha parlato o se n'è ricordato solo nel corso di questo dibattimento. Prendiamo atto che anche nel '97 riferì nei termini...

AVV. LA BLASCA: - Sì, sì, ma da un punto di vista sostanziale, sì. A me interessava far constatare che anche nel '97, nel marzo del '97 gli fu chiesto al Cancemi circostanze relative alla strage del dottore Chinnici e anche in quella circostanza lui non ricordava nulla. "\*\*\*\*\*"

Tanto premesso sull'evoluzione del contributo probatorio fornito dal collaboratore in esame in ordine alla strage di via Pipitone Federico, la Corte rileva che il ritardo con cui il Cancemi ha riferito della seconda

riunione non costituisce necessariamente indice di inattendibilità, atteso che la chiamata in reità ben può attuarsi in progressione ed arricchirsi nel tempo, tanto più quando, come nel caso di specie, il propalante non sia stato protagonista di specifici episodi direttamente correlati alla fase deliberativa o esecutiva dell'attentato – nel qual caso l'iniziale assunto di non conoscere alcunchè di quel grave evento non si sottrarrebbe a rilievi e fondate riserve in punto di attendibilità – ma si sia limitato ad accompagnare il capomandamento, Calò Giuseppe, a riunioni della commissione, attività del tutto abituale in relazione al ruolo di sostituto rivestito a quell'epoca e, peraltro, senza parteciparvi o comunque conoscerne l'oggetto.

Appare pertanto del tutto plausibile che solo in occasione di un più approfondito esame dibattimentale sullo specifico “thema probandum” ed in un contesto espositivo concernente le riunioni della commissione e le modalità delle stesse, il collaboratore abbia ricordato e spontaneamente riferito un fatto sulla scorta di collegamenti postumi di ordine logico tra accadimenti (le frequenti riunioni), inizialmente non valorizzati perché non connotati da particolari specificità che ne consentissero una immediata correlazione con altri fatti, resa per contro possibile dal collegamento deduttivo tra le riunioni tenutesi in quel periodo ed i commenti di alcuni uomini d'onore nei confronti del magistrato ucciso subito dopo la strage.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, non si è in presenza di un iniziale sospetto silenzio su fatti e circostanze specifici e di un tardivo ricordo, non altrimenti spiegabile se non con una deliberata scelta di compiacere gli inquirenti ovvero di “protagonismo collaborativo”, bensì di una postuma contestualizzazione e correlazione di eventi, perfettamente compatibile con l'iniziale assunto di non essere in grado di



referire alcunchè sulla strage (cfr. interr. 26/3/1997al P.M.: **"No, non sono a conoscenza di particolari in ordine a quella strage. Del resto, all'epoca dei fatti, non ero ancora neppure reggente del mandamento in quanto Pippo Calò era libero e pienamente operativo"**).

Né possono trarsi argomenti a favore della tesi del mendacio in ordine all'effettivo svolgimento di quella riunione dalla circostanza che il Brusca Giovanni non ne abbia riferito, atteso che questi all'epoca non conosceva - come lui stesso ha dichiarato - quale fosse l'oggetto di discussione delle singole riunioni, anche perchè proprio in quel periodo il padre Bernardo era libero e nel pieno esercizio del suo ruolo direttivo nel mandamento di San Giuseppe Jato.

Va peraltro rilevato che il ricordo del Cancemi sulla presenza di Brusca Giovanni in occasione della prima riunione tenutasi in contrada Dammusi non è stato così deciso e netto, avendo, per contro, manifestato incertezza sul punto, così come in relazione alla presenza di altri soggetti, mentre nei confronti di altri capimandamento intervenuti non ha evidenziato alcun dubbio.

Lo stesso Brusca, peraltro, non ha escluso che vi siano state riunioni "allargate" aggiungendo di non averne ricordo, anche se ha più volte ribadito che in contrada Dammusi aveva visto diverse volte numerosi capimandamento.

Non può inoltre essere sottaciuto che il Brusca all'epoca era un semplice uomo d'onore, anche se già fortemente in ascesa, ed è verosimile che il padre non gli comunicasse l'oggetto della discussione nel corso delle riunioni.

Ne costituisce conferma il rilievo che il predetto collaboratore ha dimostrato di essere a conoscenza, riferendone, dei fatti di cui era stato

protagonista in prima persona ( per es. i collegamenti con i cugini Salvo), mentre di altri episodi ha riferito nei limiti in cui vi era stato direttamente coinvolto.

È appena il caso di ricordare che il Brusca ha dichiarato di avere avuto conferma del rispetto della regola della collegialità delle deliberazioni della commissione attraverso la constatazione del coinvolgimento di più mandamenti nelle fasi esecutive, ancorchè non direttamente interessati all'esecuzione del delitto, e non già attraverso le confidenze del padre.

Alla stregua delle considerazioni che precedono può fondatamente ritenersi che le riunioni di cui ha riferito il Cancemi abbiano avuto luogo sotto forma di riunioni "allargate" in relazione alla particolare affidabilità e sicurezza dei luoghi prescelti e che i capimandamento non presenti siano stati coinvolti con le modalità già riferite nel corso delle c.d. riunioni a gruppetti.

Significativa appare, comunque, la circostanza che in quelle riunioni fossero presenti proprio i tre nuovi capimandamento Buscemi Salvatore, Ganci Raffaele e Gambino Giuseppe Giacomo.

Strettamente legate al tema dell'attendibilità del Cancemi sono le domande poste dalla difesa in sede di controesame al fine di incrinare l'affidabilità intrinseca, sia con riferimento alla tardività con la quale – solo nel maggio 1999 - ha riferito delle due riunioni, sia con riferimento alla mancata tempestiva ammissione di responsabilità in ordine a delitti commessi, solo dopo che altri collaboratori di giustizia lo avevano chiamato in causa.

Sulla tardività delle dichiarazioni fornite sulla strage per cui è processo sono già state integralmente riportate le giustificazioni fornite dal collaboratore nel corso dell'udienza in data 7/5/1999, sulla cui plausibilità si rinvia alle considerazioni sopra svolte in ordine alla

ragioni per le quali la Corte ritiene che quel ritardo non sia suscettibile di essere valorizzato come indice univocamente sintomatico di scarsa attendibilità.

Quanto all'omicidio di tale Caccamo, delitto in ordine al quale, secondo la difesa, il Cancemi avrebbe ammesso tardivamente il proprio coinvolgimento, va rilevato che la sentenza di primo grado che ha condannato il collaboratore alla pena dell'ergastolo – come lo stesso ha ammesso – non era ancora divenuta definitiva al momento dell'esame del predetto nel corso del presente dibattimento, e pertanto la Corte ritiene di non poter inferire da quella statuizione di merito alcuna valutazione, non essendone nota la motivazione, così come non si conosce quella posta a fondamento della sentenza di appello che, secondo quanto dedotto dal p.m., avrebbe riconosciuto al Cancemi la speciale attenuante prevista dall'art.8 L.203/91, riducendo la pena inflitta in primo grado, non avendo peraltro la corte ammesso la produzione del dispositivo della sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo richiesta dal P.M..

Nel corso del controesame la difesa ha rivolto al Cancemi specifiche domande sull'omicidio di tale Giuseppe Marchese per dimostrare come il collaboratore avesse inizialmente negato la propria responsabilità, ammettendo tardivamente il proprio coinvolgimento a seguito della chiamata in reità di altro collaboratore di giustizia, tale Scrima, fonte referente di confidenze ricevute dallo stesso Cancemi.

All'udienza del 7/5/1999 il collaboratore ha dichiarato quanto segue (cfr. ff.62 e segg.) :

AVV. LA BLASCA - Lei ha mai negato di avere partecipato all'omicidio di un tale Giuseppe Marchese nonostante lo Scrima

Francesco, mi pare, lo avesse accusato di avere avuto un ruolo diretto in quell'omicidio?

CANCEMI - No, guardi, avvocato, glielo spiego io. Io non ricordavo che, almeno mi dicevano i Pubblici Ministeri, che io avevo fatto questa confidenza a Scrima di questo omicidio, mi dicevano che ero io che ci avevo fatto questa confidenza a Scrima e io in quel momento non lo ricordavo. Poi, successivamente, l'ho ricordato e ho ammesso le mie responsabilità.

AVV. LA BLASCA: - Sì. Ma può spiegare meglio cosa intende lei per "io non ho ricordato"? Non ricordato è una cosa, negare è un'altra cosa. Cioè una cosa è dire "io non mi ricordo di averlo fatto", altra cosa è dire "no, io non ho mai fatto questo omicidio". Può spiegarlo, specificarlo meglio?

AVV. STELLARI: - No, Signor Presidente, c'è opposizione alla domanda formulata in questo modo, perchè il collaborante ha dato una risposta, "io non ricordavo". Non capisco l'ulteriore domanda che cosa miri a chiarire.

PRESIDENTE: - Signor Cancemi, ci chiarisca. L'avvocato desidera sapere: lei aveva negato la propria responsabilità in ordine a questo omicidio perchè non lo ricordava o perchè inizialmente, nonostante le diverse dichiarazioni di altri soggetti, negava di avervi preso parte?

CANCEMI - No, io mi ricordo, Presidente, che c'era stato che i Pubblici Ministeri mi dicevano che io ci avevo fatto questa confidenza a Scrima, che avevo partecipato, diciamo, a questo omicidio e quello era un periodo che io non lo ricordavo perchè ero... avevo delle crisi, diciamo, per la perdita della mia famiglia e, quindi, in quel momento non lo ricordavo. Poi, successivamente, io l'ho ricordato e io spontaneamente ci ho detto ai Pubblici Ministeri che ero responsabile di quell'omicidio.

AVV. LA BLASCA - Presidente, io procederei ad una contestazione nei confronti del Cancemi Salvatore utilizzando il verbale di udienza dibattimentale del 15/11/1997 reso dinanzi la I Sezione della Corte di Assise di Palermo nell'ambito del procedimento Adelfio Francesco + 85. .... "L'Ufficio espone che nell'interrogatorio reso il 9 marzo 1995 lo Scrima ha dichiarato di avere appreso la notizia su questo fatto delittuoso da Cancemi Salvatore, il quale sarebbe stato autore insieme ad altri uomini d'onore. Stiamo parlando, ovviamente, dell'omicidio Marchese Pino e si dà lettura delle dichiarazioni di Scrima" che, ovviamente, qui salto per non appesantire, in cui si dice che Cancemi vi avrebbe partecipato insieme ad altri soggetti.

Alla fine della lettura della contestazione il Cancemi dichiara: "Non posso che ribadire la mia sorpresa per questa ulteriore dichiarazione dello Scrima nei miei confronti. Non so nulla dell'omicidio di questo Marchese - continua - perchè - dà ancora una spiegazione - vado subito a dire che il racconto dello Scrima, a mio giudizio, è assolutamente illogico, almeno nella parte riguardante il mio coinvolgimento nel delitto. Se è vero che, come riferisce lo Scrima, questo Marchese fu eliminato perchè responsabile di una relazione con la sorella di Lucchese Giuseppe, è assolutamente impensabile e fuori di ogni realtà che il Lucchese coinvolgesse in queste vicende persone estranee alla sua famiglia - così come prosegue ancora - è una delle cose più gravi che possono capitare a un uomo d'onore, una cosa talmente personale e delicata che nessun uomo d'onore degno di questo nome, nè tanto meno un uomo d'onore come Lucchese, avrebbe mai consentito la partecipazione di persone estranee alla sua famiglia".

P.M. - Io vorrei che l'avvocato proseguisse, perchè a questo punto, io non conosco questo verbale, per la verità l'avvocato m'aveva detto

"utilizzerò questo", vorrei leggere il prosieguo per vedere se già in questa sede esiste un chiarimento, perchè così non abbiamo la risposta che fornisce già Cancemi in data 15 novembre...

AVV. LA BLASCA: - Sì, vado avanti con la contestazione, così... anche la risposta data da Cancemi, per carità, no, assolutamente nessun problema. Va bene, (l'importante è) che abbiamo capito il senso della contestazione: "Un uomo d'onore la risolve da solo. Ha sentito Cancemi?", Presidente. "Sì, Presidente, ho sentito, e la risposta è quella che ho dato prima"; "E qual è la risposta? Io adesso non la capisco più" dice il Presidente; "All'avvocatessa Di Gregorio. E cioè e la mia collaborazione è stata sofferta, Presidente, è stata lenta, è stata sofferta, questa è la verità"; "E, allora, quello che ha dichiarato allora al P.M. non era vero, dico?", "No, no"; "Era falso?", "No, e non... e non era esatto"; "Era frutto di reticenze?", "Insomma, non lo so, che cosa vuole che le dico?"; "Reticenza, falsità?", "Sì, sì, Presidente, è così"; "Oh, e sempre, le dico, mi capi...", va bè, poi c'è la battuta del Presidente. "Si capisce il senso, va bene".

E qui finisce la risposta del collaboratore di Giustizia, cioè che continua a negare sostanzialmente, che lui ha sempre negato, nonostante la contestazione della Procura, di aver partecipato a questo omicidio. Devo, per completezza, premettere che poi successivamente si assumerà le sue colpe il Cancemi Salvatore, ma solo successivamente a questa data. Fino a quella data, cioè a dire, il 9 marzo 1995, quando gli venivano contestate le dichiarazioni di Scrima Francesco, lui non solo negava di avervi partecipato, ma addirittura dava delle spiegazioni per cui era impossibile la sua partecipazione.

Questa è la contestazione, Presidente.

PRESIDENTE: - Allora, signor Cancemi, cosa ha da dirci al riguardo? Sostanzialmente lei ha detto di averlo negato inizialmente perchè non ricordava di avere fatto quelle confidenze a questo Scrima, poi mi pare di avere capito che lei sostanzialmente ha ammesso, ha finito per ammettere la sua responsabilità. Ci vuole dire come stanno le cose?

CANCEMI - Ma, Presidente, guardi, io penso... penso che la Corte la mia buona fede sicuramente l'accoglierà, perchè se io volevo insistere a questo mancato ricordo, a questa confusione che io avevo, diciamo, per le ragioni che già ho spiegato prima, era una confidenza che ci avevo fatto io, non è che io avevo chiamati diversi... di diversi collaboratori e, quindi, potevo andare .. a cosa contro di me, che poi non capisco 'sti così contro di me, dopo che io mi sono accusato della strage di Falcone, della strage di Borsellino, di Lima e tantissimi delitti.

Quindi... quindi dovete prendere la mia buona fede, che io avevo un momento di confusione, un momento di mancanza di ricordi e, quindi, e poi successivamente mi sono ricordato, ho ammesso delle mie responsabilità. Ripeto, c'era una confidenza che avevo fatto io a Scrima, quindi se io volevo... non so a che cosa poi, dopo tutte queste cose che io mi sono accollato, a che cosa mi poteva servire. Ecco, la buona fede che Voi dovete accogliere di quello che vi sto dicendo.

AVV. LA BLASCA: - Presidente, ne prendiamo atto. Signor Cancemi, lei ha fatto riferimento che lei ha ammesso spontaneamente tutti i suoi delitti. ....Quando lei ha cominciato a collaborare ha ammesso subito la sua partecipazione alla strage del dottore Borsellino oppure, anche in questo caso, ha negato qualsiasi suo coinvolgimento fino a un'epoca abbastanza recente?

CANCEMI - No, io ho le mie responsabilità sia... per quasi per tutte le cose ho avuto di bisogno del tempo, perchè io avevo un terremoto al





al ruolo svolto da quel correo (“pedinare l’autovettura in dotazione al dr.Falcone”- cfr.verb.cit.), poi divenuto collaboratore.

E peraltro, il fatto che anche altri collaboratori, che pur hanno confessato la propria partecipazione alla strage, non abbiano fatto menzione del Galliano depone inequivocabilmente per l’attendibilità delle dichiarazioni del Ganci e del Cancemi in ordine alla peculiarità del ruolo svolto dal primo, rendendone plausibile la non conoscenza da parte di altri coinvolti in fasi diverse dello stesso fatto criminoso.

Ciò, inoltre, costituisce conferma di una regola vigente all’interno della struttura di “cosa nostra”, quella della ferrea “compartimentazione” dei ruoli di ciascuno dei partecipanti a un disegno criminoso, ancora più marcata, nel caso della strage di Capaci, attesa l’importanza e la rilevanza dell’attentato da perpetrare.

Sul piano dell’attendibilità intrinseca va osservato che l’apporto probatorio fornito dal Cancemi nel corso della sua collaborazione si è rivelato assai significativo, atteso che il suo patrimonio conoscitivo è connotato da una particolare ricchezza di informazioni anche in considerazione del ruolo rivestito in seno alla famiglia ed al mandamento di Porta Nuova, di cui è stato il reggente dal 1985 dopo l’arresto di Calò Giuseppe, nonché per la particolare vicinanza a Riina Salvatore.

Il Cancemi ha fornito un quadro ricostruttivo completo degli organigrammi di “cosa nostra”, della composizione dei mandamenti e della commissione provinciale di Palermo.

Ha in particolare confermato quanto già sopra evidenziato alla luce delle acquisizioni processuali ed in particolare gli stretti rapporti esistenti tra il Riina, il Ganci Raffaele, il Gambino Giuseppe Giacomo, Biondino Salvatore, reggente la famiglia di San Lorenzo, ed il Madonia Francesco,

i cui figli Giuseppe e Salvatore erano, rispettivamente, compare di anello e “figlioccio” di affiliazione del Riina.

Alla luce delle dichiarazioni rese dal Cancemi reputa il Collegio che non può dubitarsi della di lui attendibilità intrinseca non solo per le ragioni sottese al processo interiore di revisione critica di precedenti scelte di vita che lo ha indotto a collaborare (22/7/1993) con l'autorità giudiziaria, costituendosi spontaneamente già alcuni mesi prima del coinvolgimento processuale nella strage di Capaci, ma anche in considerazione del fatto che con la proprie dichiarazioni il Cancemi ha certamente aggravato la propria posizione processuale in ordine all'anzidetto episodio criminoso, fornendo agli inquirenti una notevole mole di informazioni che hanno arricchito in modo significativo il quadro probatorio delineatosi fino a quel momento alla luce delle precedenti dichiarazioni del Di Matteo, pur dovendosi riconoscere che il collaboratore ha assunto un atteggiamento riduttivo rispetto al ruolo svolto nella vicenda, fornendo tuttavia un quadro ricostruttivo dell'attentato dal quale emerge comunque una sua partecipazione penalmente rilevante.

Sebbene la collaborazione del Cancemi sia stata qualificata, come lui stesso ha ammesso, da un lento processo di maturazione che lo ha portato ad ammettere con ritardo il proprio coinvolgimento nella strage di via D'Amelio, tuttavia il collaboratore ha fornito plausibili giustificazioni in ordine alle remore ed alle difficoltà di operare una scelta così difficile per le conseguenze che ne sarebbero derivate.

Quanto ai motivi della scelta collaborativa ha testualmente dichiarato:

“ I motivi sono stati principalmente perchè, diciamo, non sopportavo che Riina, proprio nel '92, verso la fine del '92, aveva riunito... aveva fatto una riunione, diceva che voleva ammazzare fino al ventesimo grado



necessariamente di pentimento o contrizione (cfr.Cass.sez. II, 27/5/1999, Albanese, cit.).

Va tuttavia osservato che, comunque, la generica dichiarazione – non suffragata da elementi specifici idonei a consentirne una compiuta verifica – resa da Ganci Calogero, il quale in altro dibattimento avrebbe riferito di avere appreso dal padre Raffaele, dopo l’inizio della collaborazione del Cancemi, che questi avrebbe dovuto essere ucciso perchè aveva violato le regole di “cosa nostra”, abusando di una parente, non risulta corroborata neppure dalle dichiarazioni del Brusca Giovanni il quale, per il ruolo assunto nell’organizzazione, avrebbe dovuto essere a conoscenza di una determinazione omicidiaria così rilevante, avuto riguardo alla carica di “reggente” rivestita in quel momento dal Cancemi, sicchè una decisione di tale portata non sarebbe potuta rimanere chiusa nello stretto ambito della famiglia Ganci.

Sebbene non possa escludersi che il Ganci Calogero abbia riferito in buona fede una notizia effettivamente appresa, tuttavia non può sottacersi che la fonte referente del collaboratore sarebbe comunque il padre Raffaele in un momento in cui Cancemi collaborava e indirizzava le proprie accuse nei confronti della famiglia Ganci.

Sul punto appare opportuno riportare integralmente alcuni brani del controesame dell’imputato di reato connesso Cancemi Salvatore (cfr.ff.53 e segg. ud. 7/5/1999).

.....

AVV. LA BLASCA: - Signor Cancemi, lei sa perfettamente perchè, in effetti, gliel'ho chiesto diverse volte, risponde a verità ciò che hanno riferito altri collaboratori di Giustizia secondo cui lei si sarebbe presentato ai Carabinieri perchè lo volevano uccidere in quanto avrebbe

violentato o, comunque, offeso l'onore di una signora presso cui lei faceva la sua latitanza?

CANCEMI - Avvocato, lei forse ci sente gusto a pronunciare queste parole ...

AVV. LA BLASCA: - No, signor Cancemi, io non sento gusto, io faccio... Signor Cancemi, chiariamo subito una cosa: io non sento gusto in niente, in particolar modo su domande simili. Io faccio il mio lavoro, lei faccia il suo, tenga il suo comportamento e risponda alle domande. Io non provo assolutamente gusto, specialmente su queste domande, però è il mio lavoro e lo devo fare.

CANCEMI - Sì, avvocato, ha ragione. Guardi, io ci ho detto... ci ho dato questa risposta a lei più di una volta, che la persona che l'ha detto è un grandissimo mascalzone e ripeto sempre le stesse parole, un grandissimo mascalzone. Ora io le dico a lei, prima le dico i motivi perchè questo signore ha detto queste bugie e, ripeto, è un grandissimo mascalzone, perchè non è vero, assolutamente non è vero, altrimenti venga a dire questa persona nome e cognome, indirizzo di questa ragazza, questa donna che voi dite, che lui dice, chi è che dice. Che venga a dire il nome, cognome e la via dove abitava, perchè è un grandissimo mascalzone. E, anzi, chiedo alla Corte se mi fanno fare un confronto con questo grandissimo mascalzone.

Le dico pure perchè... le dico pure perchè lui hanno detto queste cose, le dico pure questo. Siccome io ho detto che Raffaele Ganci mi disse a me di non andare all'appuntamento, "**se ti mandano non andare a nessun posto**", e allora siccome queste cose per "Cosa Nostra" sono terribile, sono terribili, **io l'ho fatto diventare sbirro a Raffaele Ganci**; con queste cose, che ho detto la verità, attenzione, Raffaele Ganci e la famiglia Ganci sono diventati sbirri, quindi si sono vendicati a dire

questa... questa bugia, questa cosa inesistente, sennò vengono a dire chi è questa persona, perchè non esiste, non è vero, quindi... Ce l'ho ripetuto più volte questo a lei, ecco perchè mi sono permesso di dire quella parola, le chiedo scusa di quello che ci ho detto prima.

AVV. LA BLASCA: - No, prego, l'importante è che ci chiariamo subito. Lei sa, può riferire alla Corte chi è questo mascalzone che ha chiamato lei? Quest'altro collaboratore, lei sa chi riferisce queste cose?

CANCEMI - No, lei... lei mi disse... lei mi disse in un altro interrogatorio, credo, se non faccio errori, mi disse che Ganci ha detto queste parole. Io ricordo che me l'ha detto lei.

AVV. LA BLASCA: - Ganci Calogero.

CANCEMI - .. lei mi ricordo che ha detto Ganci; Ganci Calogero... mi ricordo uno dei Ganci che avesse detto lei. In un altro interrogatorio mi sembra che l'avesse detto lei. Se ricordo...

AVV. LA BLASCA: - Ma lei non ne ha conoscenza diretta di tutta questa vicenda, ecco?

CANCEMI SALVATORE: - No, io non ho nessuna... nessuna conoscenza tranne di... che me l'ha detto lei. E le dico pure perchè questi hanno detto queste cose, perchè io ho detto pure in un incontro che c'è stato, una riunione che c'è stata con Riina e con Ganci Raffaele, che Riina ha pronunciato delle parole, **"a responsabilità è mia"**, in un incontro, e il Ganci Raffaele quando noi ce ne siamo andati mi disse: **"stu curnutazzu ni voli rovinare a tutti"**.

Ha capito perchè si sono permessi di insinuare questa bugia, questi indegni? Perchè sono persone indegne, perchè chi dice bugie per me è una persona indegna.

PRESIDENTE: - Avvocato, credo che sia doveroso, anche per consentire alla Corte un doveroso controllo su quello che lei dice, che ci

palesi la fonte di questa accusa, perchè altrimenti diventa una voce corrente.

AVV. LA BLASCA: - Ganci Calogero, Presidente.

PRESIDENTE: - Lei ha detto: "Le risulta che qualcuno"...

AVV. LA BLASCA: - È Ganci Calogero.

PRESIDENTE: - Chi?

AVV. LA BLASCA: - Ganci Calogero, Presidente.

PRESIDENTE: - Ganci Calogero. Siccome la Corte non ne è a conoscenza...

AVV. LA BLASCA: - E, infatti, volevo che lo dicesse lui stesso, però...

CANCEMI - Ma lo deve dire lei, avvocato, perchè lei per la prima volta... io l'ho sentito della sua bocca, io a me non mi hanno contestato, non mi hanno...

AVV. LA BLASCA: - Sì, sì... no, io l'ho contestato, sì, signor Cancemi, non è questo il punto. La Corte [sovrapposizione di voci]...

CANCEMI - No, no, non mi hanno detto nessun ... senta, avvocato, a me nessun Giudice, nessun Giudice, nessun magistrato mi ha detto... ha usato queste parole, io per la prima volta l'ho sentito da lei e lei ogni processo li ripete.

.....

PRESIDENTE: - Avvocato, è una dichiarazione che il Ganci Calogero ha reso nella sua veste di collaboratore o prima della collaborazione.....Io desideravo sapere qual era la fonte di questa circostanza di cui lei ha ritenuto di rendere edotto il collaboratore e, su sollecitazione dell'avvocato, in quale sede, in quale contesto questa dichiarazione sarebbe stata resa dal Ganci Calogero.

AVV. LA BLASCA: - Dovrebbe essere stata resa.....nell'ambito del procedimento 18/96 dinanzi alla Corte d'Assise di Palermo, ..

PRESIDENTE: - Quindi si tratta di una dichiarazione che il Ganci ha reso quale collaboratore.

AVV. LA BLASCA: - Resa in sede dibattimentale.

PRESIDENTE: - Quale collaboratore o prima della collaborazione?

AVV. LA BLASCA: - Quale collaboratore, Presidente. "\*\*\*\*\*"

Lo stesso avvertimento che Ganci Raffaele ebbe a dare al Cancemi (quello di non partecipare ad appuntamenti con altri uomini d'onore) può e deve intendersi soltanto come una raccomandazione di particolare accortezza in un momento di oggettiva confusione in "cosa costra" a seguito dell'arresto di Riina; raccomandazione che trova la sua ragione principalmente nell'atteggiamento di manifestata perplessità assunto dal Cancemi in occasione di una precedente proposta di Provenzano per uccidere o sequestrare il capitano "Ultimo" dei Carabinieri.

Tanto premesso, le motivazioni che avevano indotto il Cancemi a collaborare con la giustizia vanno concretamente individuate in quelle stesse più volte ribadite fin dall'inizio dallo stesso, e cioè in una sopravvenuta non condivisione, maturata gradualmente, dei principi e delle strategie criminali di "Cosa Nostra".

Né può essere sottaciuto che il Cancemi nel corso dei primi interrogatori resi all'autorità giudiziaria di Palermo ha confessato la propria responsabilità anche in relazione all'omicidio dell'europarlamentare Salvo Lima, delitto in ordine al quale l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti, quale mandante, era stata annullata dalla Corte di Cassazione.

Nella valutazione dell'attendibilità intrinseca del Cancemi non può non tenersi conto del fatto che le remore che ne hanno inizialmente



connotato e condizionato la disponibilità collaborativa vanno poste in relazione con il ruolo di rilievo assunto negli ultimi tempi in seno ad uno dei mandamenti più importanti di “cosa nostra” di cui, a partire dall'85, era stato il responsabile, mantenendo per conto dell'organizzazione una fitta rete di contatti e connivenze - tra l'altro per “aggiustare” i processi e riciclare i proventi illeciti dell'associazione – e mantenendo assidui rapporti con i personaggi di maggiore spicco del sodalizio al punto da mettere a disposizione i luoghi dove il Riina organizzava gli appuntamenti più delicati e le riunioni della commissione.

Le innegabili iniziali reticenze e le remore che ne hanno certamente contraddistinto il tormentato percorso collaborativo non hanno tuttavia mai assunto i connotati della falsità e della calunniosità delle dichiarazioni.

Alla stregua delle superiori emergenze processuali, reputa la Corte che il contributo probatorio fornito nel presente dibattimento dal Cancemi possa essere accreditato di attendibilità, avuto riguardo anche alla plausibilità delle giustificazioni dallo stesso addotte in ordine al ritardo che ne ha contraddistinto le dichiarazioni rese sulle riunioni ed alle considerazioni sopra svolte circa i fondati motivi di un collegamento postumo operato dal collaboratore tra accadimenti caduti sotto la sua percezione in quel periodo storico.

La collocazione delle due riunioni riferite dal Cancemi, rispettivamente, nel periodo maggio-giugno 1983 (“c’era caldo e le scuole non erano ancora chiuse”) e “verso la fine di giugno dell’83”, pur con l’inevitabile approssimazione temporale derivante dagli anni trascorsi da quell’evento, coincide significativamente con i periodi riferiti da uno dei principali protagonisti della fase preparatoria ed esecutiva della strage, il Brusca, il quale ha fornito preziose indicazioni

temporali in ordine alla ripresa operativa del progetto criminoso - inizialmente sospeso nel settembre-ottobre 1982 - collocata “nel maggio (1983), comunque 15-20 giorni prima”, senza essere tuttavia in grado di fornire date precise (“ non glielo so dire con precisione comunque un pò di tempo prima”), allorchè gli venne affidato l’incarico dal Riina o dal padre di reperire un vetro blindato per effettuare sullo stesso una prova di sfondamento, precisando che trascorsi alcuni giorni il progetto criminoso aveva subito delle modifiche nelle modalità esecutive (ff.23-24, ud.2/3) e si era cominciato a parlare di auto-bomba.

La significativa coincidenza delle indicazioni temporali fornite da soggetti che in relazione alla strage non hanno avuto alcun collegamento operativo costituisce un reciproco riscontro che corrobora l’attendibilità delle rispettive dichiarazioni.

Ma ad avviso della Corte la necessità di una nuova informativa, in ossequio alla natura collegiale dell’atto deliberativo della commissione, sia in relazione alla ripresa esecutiva di un progetto temporaneamente sospeso, sia in relazione alla frattanto mutata composizione della commissione, sia, infine, in relazione alle nuove modalità esecutive, di spiccati caratteri terroristici, costituisce un imponente riscontro di ordine logico alla fondatezza della tesi che quel primo attentato commesso con una devastante carica esplosiva collocata in una pubblica via, non potesse sfuggire alla necessità o quantomeno al riconoscimento della grave opportunità di assicurarsi preventivamente un vasto e compatto schieramento dell’organismo di vertice, atteso l’impatto sull’opinione pubblica, fornendo in tal modo un altrettanto significativo riscontro logico, assolutamente convincente, alla storicità di quelle riunioni riferite dal Cancemi ed alla ragionevolezza di una loro riconducibilità alla strage

per cui è processo, avuto riguardo alla significativa contiguità temporale con l'evoluzione della fase preparatoria riferita dal Brusca.

## **7. - Considerazioni conclusive sulla responsabilità penale dei membri della commissione**

La disamina fin qui compiuta ha, quindi, consentito di ritenere pienamente raggiunta la prova in ordine ai seguenti punti di decisivo rilievo con riferimento all'epoca della strage di via Pipitone Federico.

- la "commissione provinciale" di Palermo, quale massimo organo deliberativo dell'organizzazione mafiosa "cosa nostra", aveva ormai raggiunto un assetto organizzativo caratterizzato da una sostanziale unità ed omogeneità di posizioni perfettamente aderenti alle linee strategiche della fazione c.d. corleonese;

- la piena e concreta operatività della regola della collegialità delle decisioni concernenti i c.d. delitti "eccellenti" o "strategici", quelli cioè coinvolgenti gli interessi generali dell'organizzazione in quanto finalizzati al suo rafforzamento o alla sua stessa sopravvivenza;

- l'assoluta carenza di interesse in capo agli esponenti di maggiore spicco - e fra questi, in primo luogo, il Riina ed i suoi più fedeli e tradizionali alleati - della fazione impostasi egemonicamente dopo la "seconda guerra" di mafia a violare quella regola, sussistendo invece l'interesse contrario al preventivo assenso di tutti i componenti del massimo organo deliberativo per prevenire malcontenti e rilievi critici che avrebbero potuto compromettere l'ormai realizzata unitarietà di intenti e l'indiscussa posizione egemonica assunta dal Riina, il quale, anche per questo, non poteva vedere con favore eventuali deviazioni dalla fisiologia dei meccanismi decisionali che avrebbero potuto

incoraggiare o favorire la formazione di pericolosi e destabilizzanti dissensi e, quindi, di possibili schieramenti avversi.

- Il movente della strage e la statura morale e professionale della vittima, sopra diffusamente esaminati, valutati anche in relazione al quadro politico-mafioso di riferimento ed al sistema delle alleanze dell'epoca, non consentono di dubitare fondatamente, non solo del coinvolgimento di "cosa nostra"- attesa l'accertata responsabilità nella fase esecutiva di soggetti, anche di spicco, affilati a quel sodalizio – ma anche della riconducibilità della strage ad un interesse strategico dell'organizzazione e, quindi, ad una deliberazione omicidiaria della "commissione", intesa come organismo di vertice, il cui ruolo strategico ed immanente, racchiuso già nel significato semantico di "cupola", risulta definito ed accertato significativamente anche in numerosi precedenti giudiziari.

- La convergenza delle dichiarazioni, da ultimo esaminate, rese dai collaboratori Brusca e Cancemi, rispettivamente sui tempi e sulla evoluzione della fase preparatoria e sulle riunioni della "commissione" tenutesi nel periodo di interesse, consente di ritenere che ciascuna delle due fonti propalatorie conferisca all'altra un apporto esterno di sinergia indiziaria che ne suffraga l'attendibilità, di guisa che, anche alla luce di convincenti riscontri di ordine logico, può fondatamente inferirsi sia l'effettivo svolgimento delle riunioni stesse che la ragionevolezza di una loro riconducibilità alla strage per cui è processo.

Ciò posto, e rinviando ad un apposito capitolo la disamina relativa alla composizione dei mandamenti all'epoca della strage ed alla individuazione dei soggetti che rivestivano la relativa carica di vertice e di sostituto, resta da esaminare la questione di diritto se la dimostrata appartenenza di alcuni soggetti alla "cupola" mafiosa di "cosa nostra" -

la cui organizzazione è articolata sul territorio in strutture o substrutture collegate, di cui quei soggetti siano i rappresentanti ovvero i capi - possa costituire il presupposto indiziario per il giudizio di colpevolezza nei confronti degli stessi, quali mandanti di omicidi o di altri delitti volti al rafforzamento dell'organizzazione, alla sopravvivenza della consorteria mafiosa ed alla realizzazione di scelte strategiche (c.d. reati strategici).

La soluzione del quesito di diritto non può prescindere dalle caratteristiche tipologiche-criminali dell'associazione di tipo mafioso, e dal differente significato che assume la commissione dei c.d. reati-fine rispetto alla commissione di quei reati che ineriscono all'esistenza ed alla conservazione dell'organizzazione di tipo mafioso.

Sotto un altro profilo concorrente, la soluzione dipende di volta in volta dall'apprezzamento degli elementi indiziari che concorrono a delineare il ruolo del gruppo di vertice, comunque denominato, nonché degli elementi che comportano l'immedesimatezza di ciascun concorrente nell'organo stesso.

Orbene, quanto alle caratteristiche strutturali e funzionali dell'associazione in esame, queste trovano enunciazione normativa (art. 416 bis, comma 1, c.p.), nel senso che "l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, o di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri".

La natura totalizzante di tale tipo di associazione rispetto agli interessi delle collettività territoriali - utile per definire i c.d. delitti strategici - sta

nella sua potenzialità di commettere impunemente, avvalendosi dello strumento intimidatorio, più delitti e/o di acquisire o conservare il controllo di attività economiche private o pubbliche, così determinando una situazione di pericolo, oltre che per l'ordine pubblico in genere anche per l'ordine economico, nonché di compromettere il principio di legalità democratica e rappresentativa delle istituzioni politiche (a seguito del d.l. 8 giugno 1992 n.306 conv. nella legge 7 agosto 1992 n.356 che ha ampliato la fattispecie del delitto di associazione mafiosa, includendo tra le finalità - indicate al comma terzo dell'art.416 bis - l'obiettivo "di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali" (art.11 bis), ed ha introdotto, sotto l'art.416 ter c.p., il delitto di "scambio elettorale politico-mafioso").

Ma, proprio in considerazione della sua natura "globale", se al pari di tutte le associazioni criminose i reati c.d. fine vanno individuati in quei fatti criminosi che costituiscono il "fisiologico" ed ordinario svolgimento e l'attuazione del programma associativo, rispetto ai quali il parametro di responsabilità dell'associato va identificato di volta in volta nell'apporto materiale o morale causalmente dato per la commissione dei singoli episodi criminosi (non costituendo che mero indizio la sua appartenenza al sodalizio), in caso di reati "strategici", invece, per i soggetti che hanno un ruolo verticistico nell'associazione (es. componenti della "commissione"), **tale ruolo costituisce il presupposto indiziario di responsabilità, cioè un indizio di "qualificato" valore probatorio** (ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p.p.), proprio per la funzione dei fatti delittuosi in considerazione; funzione che va valutata ponendo lo scopo dei medesimi in relazione all'impegno organizzativo ed ai mezzi di

realizzazione (in tal senso, cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 19/12/1997, n.4070, Greco ed altri).

Tali delitti, infatti, come è stato autorevolmente sostenuto dalla S.C. (Cass. Pen. Sez. VI, 27/5/1995, Madonia, Rv. 2018291), non possono essere attuati se non con la preventiva deliberazione dei capi dell'organizzazione, sia perché trascendono gli interessi dei singoli partecipanti all'organizzazione investendo obiettivi di carattere generale, nel momento dell'ideazione e dell'esecuzione, sia perché richiedono il coinvolgimento dell'intera organizzazione per garantirne il successo.

Non può peraltro sottacersi, conformemente a quanto sostenuto in sede di legittimità in relazione a gravi delitti nei confronti di uomini delle istituzioni ( per es. omicidio del vice questore Antonino Cassarà, del commissario di P.S. Giuseppe Montana e dell'agente Roberto Antiochia) che tali reati incidono nei rapporti con l'apparato istituzionale, “per resistere alla cui reazione non può prescindersi da una solidale, partecipata e incondizionata accettazione della scelta stessa da parte dell'intera organizzazione, e per essa dei suoi capi”.

La S.C. nella sentenza citata (n.4070/1997) ha ritenuto, pertanto, parziale - nella sua portata - la tesi secondo la quale l'appartenenza "formale" all'organismo dirigente dell'associazione non implica concorso morale riguardo alla commissione di reati di carattere "strategico" (Cass. 31/1/1996, Greco ed altri); “parziale in quanto essa sembra riferirsi ad una specie di qualità "inerte" di membro dell'organo di vertice, senza considerare l'aspetto dinamico che essa sottende, fatto di poteri volti all'affermazione incondizionata dell'associazione”.

Con una diversa modalità approccio ermeneutico nella valutazione della gravità e della valenza dimostrativa del quadro indiziario, la S.C. ha invece ritenuto necessario preliminarmente “ accertare in concreto

l'esistenza in capo di detti soggetti della qualità in esame, dovendo la spendita del potere di "vertice", finalizzata al delitto "strategico", essere desunta dalle modalità caratterizzanti la realizzazione criminosa, dalla concertazione logistica e tattica che l'esecuzione dei delitti "strategici" comporta, quale ad esempio la partecipazione di esecutori provenienti dalle strutture o substrutture organizzative dell'associazione, nonché dalla stessa causale criminosa; il tutto nel quadro della composizione di quei concorrenti interessi relativi alla soggezione del "territorio" alla regola mafiosa, interessi rappresentati ed espressi dai capi, componenti della commissione".

Se le considerazioni sopra svolte sono esatte, si deve concludere secondo ragionevolezza che l'appartenenza al gruppo c.d verticistico dell'organizzazione mafiosa costituisce indizio grave e preciso, quando risulti privo, come nel caso in specie, di "inferenze ambigue o discordanti".

Inoltre, le peculiarità strutturali dell'organismo di vertice, la particolare immedesimatezza di ciascun componente nell'organo medesimo e le modalità stesse di manifestazione del consenso in relazione all'accettazione di un ruolo direttivo, non consentono di attribuire rilievo all'eventuale assunto che, in ipotesi, mancherebbe la prova o l'indicazione della data di convocazione della "commissione" per deliberare i delitti in esame; che non sarebbe comprovata la partecipazione ad essa dei componenti e che non risulta in atti il segno della volontà adesiva, con la conseguente problematica sul significato da dare all'eventuale silenzio.

Ed invero, oltre a quanto già evidenziato in ordine alla esistenza di un quadro indiziario grave che depone per l'intervenuta deliberazione dell'organo di vertice, sia in relazione alla prima determinazione



omicidiaria assunta fin dal 1982, sia in relazione all'univoca capacità dimostrativa delle riunioni svoltesi tra il maggio ed il giugno del 1983, il collegio ritiene di condividere le considerazioni svolte dalla S.C. nella citata sentenza secondo cui “ non sembra che si possa indulgere ad applicare ai fenomeni ed alle vicende delle associazioni di tipo mafioso canoni civilistici o giuridico-organizzativi simmetrici a quelli previsti dall'ordinamento statale, come se si fosse dinanzi ad enti pubblici o privati od a società commerciali, alla ricerca cioè di canoni per valutazioni di equivalente portata, evocando il preteso "carattere giuridico-ordinamentale di "Cosa nostra" (Cass.Pen. Sez. I, 3/4/1997, Greco ed altri).

Ed invero, “il parallelismo - pur avviato in giurisprudenza- tra le associazioni di tipo mafioso e le forme di potenzialità criminale che queste esprimono rispetto alle tipologie della società civile ed alle relative strutture, non può essere trasferito disinvoltamente dal campo sociologico, cui appartiene, ed in genere narrativo del fenomeno complessivo, al momento ricostruttivo dei caratteri e degli elementi attinenti alle realtà criminose in considerazione, in particolare con riguardo a specifici episodi di elevato allarme sociale.

In conclusione, dopo aver premesso che l'associazione ha una sua articolazione territoriale diffusa, per la cui unitaria attività si richiede il coinvolgimento dei vari capi locali, soprattutto per scelte che riguardano la sopravvivenza dell'intera organizzazione, la S.C. ha rilevato che “ la c.d. “commissione” o l'attività della medesima non va considerata nei termini formali della tipologia giuridica degli organi collegiali, ma come partecipazione e concertazione dei capi locali su scelte di comune rilevanza, che possono avvenire in qualsiasi modo e manifestate con tutte le varianti del caso, anche tacitamente collaborando e/o condividendo la

scelta che appare necessaria per assicurare continuità e crescita all'organizzazione; e ciò può avvenire, ad esempio, da parte di quel "capo" il quale consenta che il reato venga commesso nel "mandamento" di pertinenza".

Nella citata sentenza si è anche sostenuto il principio secondo cui "non è, infine, neppure prospettabile la necessità di una formale deliberazione, nè di un esplicito assenso del singolo, tutte le volte che siano posti a disposizione, per il successo dell'obiettivo criminale, uomini, strutture, ed apporti di ogni specie. Senza considerare poi che la commissione di delitti comportanti elevato allarme sociale, andando a condizionare l'ordinaria attività dell'organizzazione mafiosa per i prevedibili contraccolpi repressivi, nonché gli stessi suoi "traffici" ed affari, non può prescindere dall'approvazione di tutti i suoi esponenti".

Nel risolvere positivamente la questione posta al suo esame (omicidi Cassarà, Montana ed Antiochia) la Corte Suprema ha ritenuto che "la qualità di "capi mandamento" e la sicura partecipazione di essi all'organismo di vertice investito delle scelte adottate, esauriscono il necessario quadro indiziario di responsabilità".

Il quadro probatorio fin qui delineato, valutato alla stregua dei principi di diritto elaborati dalla S.C. e sopra richiamati, consente di ritenere che nel caso di specie risulta provata la responsabilità penale di quegli imputati che all'epoca della strage rivestivano la qualità di componenti della "commissione", sulla base delle seguenti acquisizioni probatorie connotate dai requisiti della gravità e precisione, nonché, nel quadro di una valutazione globale dell'insieme, della concordanza, sicchè il complesso indiziario, per la certezza dei dati e per la loro univoca significazione, ha raggiunto la soglia della prova certa :

1. Esistenza ed operatività di un organismo di vertice con compiti di direzione strategico-criminale deputato, in particolare, alla deliberazione di scelte di rilevante importanza e, nel caso in specie, degli "omicidi eccellenti";
2. Appartenenza, per le ragioni che saranno fra breve esposte, a tale organismo di alcuni degli imputati, con un ruolo paritario, salvo il Riina che aveva un ruolo "di spicco";
3. Piena operatività della regola dell'imprescindibile necessità del consenso di tale organismo per il perseguimento degli obiettivi strategici, la cui violazione era gravemente sanzionata con rappresaglie di vario genere, senza che sia stato acquisito alcun elemento deponente per l'elusione di quel principio, attesa peraltro l'assenza di successive punizioni nell'ambito del sodalizio;
4. Sussistenza di molteplici ed informali canali per manifestare e comunicare la deliberazione delle singole iniziative da parte dei componenti della commissione e ruolo intercambiabile tra componenti effettivi ed i loro sostituti, con conseguente costante e piena conoscenza delle deliberazioni assunte, e la totale rispondenza delle medesime alla volontà dei "capi mandamento".
5. Carattere "eccellente" e quindi strategico dell'attentato al consigliere istruttore Chinnici, desumibile non solo dalla statura morale e dal ruolo istituzionale svolto dalla vittima, ma anche dalle efferate modalità esecutive della strage alle quali non poteva che corrispondere una decisione assunta al più alto livello decisionale.
6. Vasto, e perciò univocamente sintomatico, coinvolgimento operativo di più mandamenti, i cui apporti logistici e di uomini, conferiti per la buona riuscita del piano esecutivo, sono stati connotati dalla personale presenza sul luogo dell'attentato di due capimandamento

(Gambino e Ganci), ciò che conclama l'evidenza di un particolare interesse strategico dell'intera organizzazione nonché il rapporto di proporzionalità tra la vittima ed il livello di determinazione omicida.

7. Ragionevole certezza dell'effettivo svolgimento delle riunioni riferite dal Cancemi e della loro riconducibilità alla strage per cui è processo, avuto riguardo alla loro significativa contiguità temporale con l'evoluzione della fase preparatoria, nel periodo maggio-giugno '83, riferita dal Brusca.

Sul coinvolgimento nella fase preparatoria ed esecutiva dell'attentato di uomini d'onore, anche di spicco, appartenenti a vari mandamenti, è appena il caso di ricordare il protagonismo - fin dal momento genetico del proposito criminoso e via via nei mesi successivi, nel corso dei quali quel progetto e la relativa decisione non era stati mai revocati - dei seguenti soggetti e relativi mandamenti:

- **Riina Salvatore e Brusca Bernardo**, in relazione alle riunioni con i cugini Nino ed Ignazio Salvo, a seguito delle quali il primo diede disposizione a Brusca Giovanni di mettersi "a disposizione di don Antonino", nonché in relazione all'incarico di reperire un vetro blindato ed alle prove di sfondamento che ne seguirono.
- **Madonia Antonino e Greco Pino "scarpa"**, in relazione ai sopralluoghi compiuti a Salemi;
- **Madonia Antonino, Gambino Giuseppe Giacomo e Ganci Gaffaele**, in relazione alle prove di funzionamento del telecomando;
- **Greco Pino "scarpa" e Puccio Vincenzo**, in relazione alla loro presenza a bordo di una Simca Talbot la mattina della strage in Via Pipitone Federico, riferita dal Brusca;

- **Brusca Giovanni, Madonia Antonino, Anzelmo Francesco Paolo, Ferrante G. Battista, Ganci Calogero, Gambino Giuseppe Giacomo e Galatolo Vincenzo**, in relazione alla fase esecutiva propriamente detta.

Le superiori emergenze processuali dimostrano, pertanto, il coinvolgimento di ben sei mandamenti, peraltro di rilievo, e cioè quelli di **Corleone, S.Giuseppe Jato, Resuttana, Noce, S.Lorenzo e Ciaculli**.

Sotto il profilo giuridico del concorso nei delitti contestati, va rilevato che la struttura di tipo rigidamente gerarchico dell'associazione, la dimostrata partecipazione di alcuni degli imputati all'organismo di vertice ed infine la riconducibilità della strage per cui è processo ad uno degli obiettivi strategici sottoposti al preventivo "assenso" della commissione ben possono costituire il presupposto di un titolo di responsabilità concorsuale di tipo "morale", atteso che, secondo l'autorevole ed ormai consolidata elaborazione giurisprudenziale della S.C. in subiecta materia (cfr. per tutte Sez. I n.80/1992, Altadonna ed altri cit.), l'accettazione di far parte dell'organo deliberante, unitamente all'effettiva partecipazione alla sua attività deliberativa, costituisce il fondamento di detta responsabilità, in assenza della comprovata volontà di non farne parte o di aver dissentito dalla deliberazione stessa con modalità tali da integrare un espresso divieto, non senza aver altresì osservato che anche un eventuale silenzio del componente non può che assumere il significato di assenso, ove si dimostri che lo stesso sia stato consultato ed abbia fatto acquiescenza alla scelta criminale poi attuata.

Fatte queste premesse ed anticipazioni, va osservato che le particolari connotazioni che il momento deliberativo può assumere in tale tipo organismo collegiale di vertice, per le caratteristiche tipologiche-criminali dell'associazione di tipo mafioso, impongono alcune

considerazioni in ordine alla qualificazione giuridica del contributo penalmente rilevante fornito dai componenti della commissione alla consumazione della strage - che, ovviamente, non debbano risponderne anche a titolo di esecutori materiali - e, conseguentemente, sul regime giuridico del concorso di persone nel reato e sui presupposti della punibilità di ciascun concorrente ex artt.110 e segg.c.p.

Come è noto la problematica del concorso di persone è molto vasta e complessa ed ha tradizionalmente dato luogo a vivaci dibattiti in dottrina e in giurisprudenza, soprattutto in relazione al fondamento della responsabilità concorsuale a carico di colui che non ha posto in essere l'azione tipica descritta nella fattispecie di parte speciale.

Pur senza entrare nel merito delle varie teorie elaborate dalla dottrina, è appena il caso di ricordare, tuttavia, che il nucleo centrale delle problematiche connesse con l'istituto in esame va individuato nella esigenza, da sempre avvertita dagli studiosi, di giustificare, anche normativamente, la punibilità, certamente indiscutibile sul piano morale alla stregua dei valori etici acquisiti alla coscienza collettiva, di quelle condotte apparentemente prive di tipicità rispetto alla fattispecie astratta.

L'evoluzione della elaborazione dottrinarie ha fatto registrare un progressivo superamento di teorie, quale ad esempio quella della "accessorietà", che pretendevano una condotta "principale"- rispetto ad altre, appunto, secondarie o accessorie - in relazione alla quale soltanto doveva essere formulata la valutazione circa la sussistenza o meno dei requisiti di tipicità richiesti per la sussunzione della condotta incriminata sotto la fattispecie astratta, che hanno ceduto il passo ad altre più aderenti al dettato normativo - quali le teorie della fattispecie plurisoggettiva unica o differenziata- le quali costruiscono la tipicità alla stregua di una nuova fattispecie risultante dall'incontro tra le disposizioni

che disciplinano la fattispecie monosoggettiva e le disposizioni generali sul concorso di persone, sicchè la condotta esecutiva del reato può essere frazionata tra le condotte di più compartecipi ciascuna delle quali può essere considerata tipica, anche se, confrontate con la fattispecie del reato monosoggettivo, sembrano mancare di tipicità.

Un'altra teoria ha infine valorizzato **il principio di causalità**, e più precisamente il principio della **equivalenza causale** accolto dal nostro legislatore, in forza del quale ogni concorrente che contribuisce alla verificazione dell'evento lo cagiona nella sua totalità e, pertanto, il fatto va integralmente imputato a ciascun concorrente.

Tale ultima concezione, che pur abbisogna di precisazioni e correttivi in relazione alla innegabile diversa rilevanza causale che il legislatore ha dimostrato di voler riconoscere all'entità del contributo fornito da ciascun concorrente, è innegabilmente quella più aderente alla ratio sottesa alla disciplina dettata dagli artt.110 e segg.c.p..

Costituisce ormai jus receptum il principio, costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui il fatto commesso da più soggetti in concorso ha carattere unitario.

Secondo tale costante interpretazione dell'art.110 c.p. nel vigente ordinamento il concorso di persone nel reato è concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei compartecipi, sicchè gli atti dei singoli sono, al tempo stesso, loro propri e comuni anche agli altri, purchè sussistano due condizioni: una **oggettiva**, nel senso che tra gli atti deve sussistere una connessione causale rispetto all'evento, l'altra **soggettiva**, consistente nella consapevolezza di ciascuno del collegamento finalistico dei vari atti, ossia che il singolo volontariamente e coscientemente apporti il suo contributo, materiale o soltanto psicologico, alla realizzazione dell'evento da tutti voluto.

In questo ambito, ai fini della partecipazione criminosa - salva l'applicazione di eventuali attenuanti e salvo il riflesso sulla determinazione della pena - restano **irrilevanti** : *l'importanza del contributo del singolo*, che può anche consistere nella determinazione o nel rafforzamento o nell'agevolazione d'uno specifico proposito criminoso di altri diretto alla realizzazione di quel determinato evento; *la fase* (ideativa, preparativa od esecutiva) in cui il contributo abbia avuto luogo.( cfr. Cass.Pen.Sez.I, 4/7/1987, n.8084, Cireddu).

Nel concorso di persone, dunque, il legislatore ha adottato la **teoria monistica**, ripudiando le varie ed antiche figure di compartecipazione primaria, secondaria, morale, psichica, formale, di correatà, di complicità ecc. e, eliminando ogni distinzione di concorso, ha invece accolto il **principio della equivalenza delle cause**, ponendo l'evento a carico di tutti i concorrenti, giacchè il reato è di tutti e di ciascuno di quelli che vi presero parte, perchè è il risultato della comune cooperazione morale e materiale, onde la solidarietà nel delitto importa solidarietà nella pena.

Il legislatore, tuttavia, ha ritenuto di dover graduare la pena secondo il valore che la singola compartecipazione ha assunto in seno al quadro generale del concorso, apprestando con la norma dell'art.112 c.p. quattro aggravanti e con quella di cui all'art.114 dello stesso codice due attenuanti.( cfr.Cass.Pen.Sez.I, 17/3/1983,n.2062, Li Volsi).

Alla stregua dei principi autorevolmente espressi dalla giurisprudenza assolutamente dominante della S.C., sopra richiamati, il concorso di persone nel reato ha, secondo la teoria monistica accolta dal legislatore, struttura unitaria, nella quale l'azione tipica è costituita dall'insieme delle condotte dei vari compartecipi, purchè sussistano, sotto l'aspetto oggettivo, la connessione causale degli atti dei singoli compartecipi e, sotto l'aspetto soggettivo, la consapevolezza dei singoli autori del



collegamento finalistico fra i vari atti; ne consegue che, essendo gli atti dei singoli nello stesso tempo loro propri ed atti comuni a tutti i compartecipi, di essi ciascuno risponde interamente; pertanto, l'attività costitutiva del concorso non consiste solo nella partecipazione all'esecuzione del reato, ma ***può essere configurata da qualsiasi contributo, materiale o psicologico consapevolmente apportato a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell'azione criminosa.***

Con particolare riferimento all'attività costitutiva del concorso ed al contributo causale alla verificazione dell'evento, richiesto per la configurabilità della fattispecie plurisoggettiva disciplinata dagli artt.110 e segg. c.p., va rilevato che nel concorso di persone il momento della realizzazione comune si compone attraverso il convergere delle azioni singole verso l'evento perseguito e, pertanto, si richiede che ciascun compartecipe apporti un contributo che faccia "sua" l'intera realizzazione criminosa, ***favorendo e cioè rendendo più probabile l'evento del reato.***

Tale contributo può consistere in un qualunque apporto capace di favorire il verificarsi dell'evento perchè anche il semplice favorire, con la coscienza e volontà di cooperare con altri a realizzarlo, il determinismo produttivo dell'evento fa sì che l'altrui condotta diventi realizzazione del proprio proposito criminoso.

Da ciò discende l'irrilevanza penale delle concrete modalità esecutive e, nei congrui casi, perfino, della causazione di un evento diverso rispetto a quello programmato (cfr.art.116 c.p.), atteso che il mezzo impiegato e le modalità seguite rientrano nelle normali alternative che la libertà dell'esecutore consente, sicchè la realizzazione esteriore continua ad "appartenere" anche al soggetto che si è affidato ad altri per la realizzazione del proprio volere criminoso.

La consolidata elaborazione giurisprudenziale sul concorso di persone ha prevalentemente individuato nel momento della causalità il criterio cardine per identificare le azioni riconducibili al fatto illecito collettivo.

Pur essendo individuabili varie articolazioni, tuttavia è evidente la tendenza a risolvere sul piano oggettivo, rigorosamente condizionalistico, la problematica relativa alla individuazione del contributo punibile.

La sostanziale adesione al principio della equivalenza delle condizioni, eventualmente temperato dalla valutazione delle componenti soggettive - evidente soprattutto in quegli orientamenti che privilegiano interpretazioni di tipo soggettivistico - sta alla base dell'indirizzo assolutamente prevalente della S.C. secondo cui " Il concorso nel reato può concretarsi non soltanto attraverso atti che si inseriscono nel processo esecutivo materiale di esso, ma anche attraverso atteggiamenti e comportamenti che costituiscono comunque contributi causali alla realizzazione dell'evento" (cfr.Cass.8/3/1966, La Bella).

Assolutamente costante è l'affermazione secondo cui " *L'attività del correo può essere rappresentata da qualsiasi forma di compartecipazione, da un contributo unitario e cosciente o da un contributo causale di ordine materiale o psicologico a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione dell'attività criminosa, onde il concorso può aversi in tutti o in qualcuno degli atti che comunque costituiscono contributi causali alla realizzazione dell'evento concorsualmente ideato e voluto*" (cfr.Cass, 6/3/1980,Concutelli).

E' stato altresì affermato che "*La partecipazione di più persone ad un reato non esige imprescindibilmente che tutti i concorrenti esplichino una attività insostituibile e necessaria rispetto alla realizzazione*

*dell'evento, ben potendo i diversi apporti eziologici atteggiarsi in termini di semplice utilità o di maggiore sicurezza rispetto al risultato finale".* (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 23/4/1982, n.4241, Bonsignore).

Sul piano oggettivo può conclusivamente affermarsi che l'attività costitutiva del concorso di persone nel reato, di cui all'art.110 c.p., non è soltanto quella rappresentata dalla partecipazione all'esecuzione materiale dello stesso, ma anche quella riguardante la decisione e la preparazione del delitto, la messa a disposizione dei mezzi occorrenti, un qualsiasi concreto apporto causale all'attività criminosa dell'autore materiale, in guisa da consentirne ed agevolarne l'azione; nè ai fini della sussistenza del concorso è richiesto un preciso preventivo accordo, essendo sufficiente un apporto causale all'azione, accompagnato dalla consapevolezza del disegno criminoso del correo, desumibile anche da un comportamento che valga a dimostrare la volontà comune con quella dell'esecutore materiale.

In tal modo viene infatti a realizzarsi quella associazione di diverse volontà, costituenti altrettante cause coscienti produttrici dell'evento, per effetto della quale ciascuno dei compartecipi deve rispondere dell'intero risultato conseguito.

Una maggiore valorizzazione del momento volitivo è invece presente in quelle interpretazioni, cui sopra si accennava, di tipo più spiccatamente soggettivistico le quali ravvisano il fondamento della responsabilità concorsuale, nonostante **l'atipicità** del contributo causale, nell'associazione di diverse volontà costituenti altrettante cause coscienti produttrici dell'evento, per effetto della quale ciascuno dei partecipanti deve rispondere dell'intero risultato conseguito.

Questa istanza di soggettivizzazione, ritenuta idonea a risolvere la problematica della tipicità della condotta e della causalità, soprattutto nei

casi in cui sul piano ontologico difetti un apporto causale in senso strettamente materiale, è evidente in quella giurisprudenza che affronta le ipotesi del c.d. *concorso morale*.

Questa modalità di concorso, infatti, in taluni casi è concepita nel suo significato di partecipazione *non materiale* alla realizzazione del fatto illecito, cioè come fornitura di un apporto causale non fisico per cui "L'attività costitutiva del concorso nel reato non è soltanto quella rappresentata dalla partecipazione alla esecuzione materiale del reato, ma anche quella riguardante la partecipazione morale che può esplicarsi sotto forma di determinazione o rafforzamento del proposito delittuoso nell'autore materiale o di sostegno all'opera di lui" (cfr., per tutte, Cass.28/9/1979, Iorio ed altre conformi).

Ma in altre decisioni il concorso morale diviene la via attraverso la quale far filtrare la rilevanza di momenti esclusivamente soggettivi, di volontà, di adesione al fine comune, a prescindere dalla valutazione, sul piano oggettivo della efficienza causale - sia pur di natura psicologica - effettivamente esplicitata.

In tal modo, è stato più volte affermato il principio secondo cui "Anche la semplice presenza sul posto e nel tempo della commissione del crimine è sufficiente ad integrare la partecipazione psichica, quando questa esprime una volontà criminosa del partecipe uguale a quella dell'autore materiale e questi tragga dalla presenza stessa uno stimolo all'azione o un maggiore senso di sicurezza nella sua condotta" (cfr.Cass.,22/6/1971, Cocchi), ovvero " quando essa serva a rafforzare il proposito criminoso ovvero palesi chiara adesione all'azione delittuosa dell'esecutore materiale del crimine" (cfr.Cass.,10/1/1978, Minatauro).

Il dato caratteristico dell'elemento soggettivo nel concorso di persone è pacificamente individuato nella **coscienza della partecipazione altrui;**

esso, infatti, consente di distinguere la fattispecie plurisoggettiva di cui all'art.110 c.p. dall'ipotesi di **convergenti realizzazioni autonome del reato.**

Sul piano strettamente volitivo si richiede che la volontà del soggetto faccia propria la realizzazione comune sicchè questa costituisca la proiezione esterna del volere di ciascun concorrente: ciò si verifica quando la volontà del partecipe si dirige o consente ad un certo risultato esteriore con la consapevolezza di cooperare con altri a realizzarlo.

Poichè il dolo si compone di un momento conoscitivo e di uno volitivo, la volontà di cooperare al fatto costituente reato implica, dunque, due elementi: **1) La consapevolezza o coscienza di concorrere con altri alla realizzazione della condotta tipica; 2) La volontà di contribuire con il proprio operato alla realizzazione del fatto delittuoso.**

Concordemente esclusa dalla giurisprudenza è la necessità del previo concerto tra i compartecipi, "potendo l'accordo insorgere d'improvviso nel compimento dell'azione criminosa" (cfr. per tutte, Cass. Pen. 11/12/1980, Bega ed altre conformi), senza che sia altresì necessaria in tutti gli agenti la reciproca consapevolezza dell'altrui contributo, essendo sufficiente che esista, in quel soggetto, la consapevolezza che vi sia la coordinazione delle forze da parte di uno solo dei concorrenti.(cfr. Cass. Pen. Sez. I 24/5/1986, n.4181).

Alla luce del quadro probatorio sopradelineato ed alla stregua dei criteri giuridici appena richiamati, reputa la Corte che non possa seriamente revocarsi in dubbio che anche la condotta di quegli imputati che rivestivano la qualità di componenti del massimo organo deliberativo, sebbene non abbiano preso parte all'esecuzione materiale - in senso stretto - della strage, sia riconducibile alla fattispecie

plurisoggettiva contestata in epigrafe e che non possa sfuggire ad un giudizio di responsabilità a titolo di concorso morale nei reati posti in essere dagli esecutori materiali presenti nella fase terminale e nel contesto spazio-temporale in cui la carica esplosiva fu attivata.

Orbene, nel richiamare ancora una volta le dichiarazioni rese dal Mutolo in ordine alla deliberazione dell'omicidio del dr.Chinnici da parte della commissione fin dal 1982, nonché l'assenza di reazioni negative dopo la strage - per contro seguita da commenti di soddisfazione con battute volgari ("mezze battutine, mezze paroline") di cui hanno concordemente riferito il Cancemi ed il Cucuzza - la regolarità delle riunioni dell'organo di vertice nel 1983 alla Favarella e presso immobili di proprietà di Troia Mariano e Marchese Filippo (cfr.Cucuzza), il coinvolgimento operativo nel primo omicidio eccellente del 1983, quello del cap. D'Aleo, che precedette di appena un mese la strage di Via Pipitone Federico, di uomini d'onore dei nuovi mandamenti creati nel 1983 (cfr.Anzelmo) senza che gli stessi avessero uno specifico interesse all'eliminazione dell'ufficiale, ed infine le riunioni riferite dal Cancemi tra il maggio ed il giugno del 1983, va qui ribadito che quelli sopracennati sono tutti elementi che concorrono a comporre un quadro di gravità indiziaria assolutamente univoco in ordine al coinvolgimento decisionale del massimo organo deliberativo, tanto più ove si consideri l'imponente riscontro di ordine logico costituito dal rilievo che anche nel periodo di interesse, e cioè di massima coesione, non è pensabile che Riina prevaricasse gli altri componenti, esautorandoli, avendo invece interesse ad evitare il formarsi di nuove fazioni, e pertanto il più alto livello di coesione e totale coinvolgimento costituiva la migliore garanzia per scongiurare qualunque pericolo di crisi della sua egemonia.

Prima di passare allo specifico esame delle forme in cui la compartecipazione psichica può concretamente atteggiarsi sul piano deliberativo, va subito rilevato che pur dovendosi tener conto delle peculiarità strutturali dell'organismo di vertice, della particolare immedesimatezza di ciascun componente nell'organo medesimo e delle modalità stesse di manifestazione del consenso in relazione all'accettazione di un ruolo direttivo, tuttavia per l'attribuibilità di determinati delitti a soggetti investiti di un ruolo decisionale non è necessario ricorrere a criteri di attribuzione di responsabilità nuovi e diversi dalla disciplina del concorso di persone nel reato (art 110 cod. pen.) ed in particolare della partecipazione morale al delitto secondo schemi di collegamento psichico variamente connotati, tenendo presente che il contributo del correo può consistere in un apporto causale qualsiasi purchè idoneo a determinare, rafforzare o comunque favorire il verificarsi della realizzazione collettiva e viene, anzi, sanzionato da un trattamento di maggiore severità (art. 112 c.p.), quando assume il ruolo del promotore, pur restando distaccato dal momento esecutivo.

Appare altresì opportuno osservare, conformemente all'elaborazione giurisprudenziale della S.C., che i criteri di attribuzione di responsabilità ai componenti della commissione non si risolvono nella sostanziale applicazione di un principio di responsabilità oggettiva, esponendo quei soggetti ad una sanzione senza che abbiano espresso una specifica manifestazione di volontà, atteso che l'accettazione della carica in seno all'organo deliberante e la sua effettiva esplicazione nell'ambito dell'organizzazione criminosa secondo regole ferree ed ineludibili - seppur non codificate - comportano che essi abbiano sicuramente coscienza del ruolo medesimo e delle implicazioni che sul piano materiale scaturiranno dalla deliberazione di delitti.

Ciò vale soprattutto per un consesso criminale, come “cosa nostra”, che assume la peculiare connotazione mafiosa, posto che la soggettiva vincolatività delle regole imposte ai consociati, vieppiù rafforzata dalla sicura punizione della disobbedienza, rende del tutto improbabile, nella rappresentazione soggettiva dei partecipanti, che il deliberato possa non trovare anche differita o tardiva attuazione.

Le ferree leggi interne dell'organizzazione nonchè l'accettazione preventiva del ruolo e delle finalità del sodalizio, che sono criminose ed implicanti il ricorso alla violenza per l'attuazione della deliberazione delittuosa, toglie, secondo la S.C. "ogni rilevanza alla posizione critica del **dissenziante** il quale sa ed accetta che quello che sarà deliberato sarà attuato", sicchè "utile dissenso sarebbe in sostanza solo quello che fosse positivamente contrassegnato da una sostanziale sconfessione dell'organizzazione e delle sue regole, nonchè da un coerente e meditato allontanamento dalla stessa". ( cfr. in tal senso Cass. Sez. I, 7/5/1985, n.4200).

Sotto il profilo strettamente probatorio, inoltre, si richiede il concreto accertamento delle responsabilità penali effettivamente ricavabili dalle risultanze processuali, tenendo presente che in subiecta materia non sempre si registra la presenza di fonti propalatorie attestanti, per diretta conoscenza, l'oggetto e lo svolgimento di quelle sedute ed i soggetti che vi hanno preso parte.

In tal caso devono soccorrere vari criteri sussidiari i quali consentano di valorizzare adeguatamente univoci indici rivelatori, dotati di sicura capacità dimostrativa, della effettiva partecipazione al momento deliberativo sia pur con le peculiari modalità che ne connotano il concreto funzionamento.



Sotto tale profilo, agli elementi di fatto, storicamente e materialmente apprezzabili, sopra ampiamente richiamati ed analiticamente esaminati, dai quali poter desumere il sicuro coinvolgimento dei singoli associati al momento deliberativo e la riferibilità all'organo di vertice - tra i quali assume decisivo rilievo l'imponenza e l'adeguatezza della causale - va altresì aggiunto il dato, processualmente acquisito, della sistematica partecipazione alle riunioni della commissione anche di quei componenti che risiedevano fuori Palermo, sicchè è da escludere l'ipotesi che un capomandamento potesse disertare una riunione decisiva per gli interessi dell'intera organizzazione, tanto più ove si consideri che sovente l'esecuzione del delitto richiedeva il coinvolgimento operativo di più mandamenti e non certamente solo di quello che era portatore di uno specifico interesse all'eliminazione della vittima ovvero nel cui territorio doveva essere consumato, sicchè appare evidente come una eventuale assenza avrebbe potuto esporre il rappresentante al rischio di una grave violazione dei propri doveri funzionali anche di fronte alla "famiglia" di appartenenza cui avrebbe potuto essere affidata l'esecuzione e l'organizzazione del delitto.

Nessun collaboratore, invero, ha riferito di assenze, di discussioni o fratture in seno all'organismo di vertice in ordine a questo argomento, mentre risulta da fonti qualificate, come il Cancemi, il quale dopo l'arresto di Calò Giuseppe di quel consesso fece parte a pieno titolo quale sostituto, che il proprio capomandamento rientrava periodicamente da Roma per partecipare alle riunioni della commissione ( "Veniva spessissimo a Palermo e lui, appunto, passava, mi ricordo, a volte nella mia macelleria, ...e mi diceva che era venuto da Roma perche' aveva riunione di commissione.).

Ciò dimostra inequivocabilmente l'importanza e la vincolatività dell'impegno insito nella assunzione di una carica di vertice come quella di capomandamento con conseguente dovere di ciascun componente di partecipare alle riunioni della commissione, di accettarne le decisioni e di prestarvi appoggio nella fase esecutiva, anche in caso di dissenso, come hanno concordemente riferito tutti i collaboratori esaminati.

Né, sotto tale ultimo profilo, la circostanza che l'eventuale dissenso dalle proposte del vertice di "cosa nostra" esponga il membro dissenziente della commissione provinciale ad un grave pericolo di vita, può configurare in suo favore la scriminante di cui all'art.54 c.p. in ordine ai delitti la cui esecuzione venga decisa dalla commissione medesima, "essendo stata tale situazione volontariamente causata dall'accettazione di un ruolo direttivo e deliberativo nel sodalizio criminoso oltre che dall'adesione alla procedura associativa che impone, per le decisioni più importanti, la partecipazione di ogni associato che tale ruolo rivesta".(cfr. Cass. Pen. sez.II, 2/3/1995, n.5291,Graviano).

E' appena il caso di ricordare, quale elemento di significativo riscontro alla regola che l'eventualità dell'assenza era circoscritta al solo caso di oggettivo e non volontario impedimento - come nel caso di detenzione o di soggiorno obbligato - l'obbligo di nominare un sostituto, come è accaduto dopo il trasferimento in Brasile del capomandamento Antonino Salamone con l'assunzione da parte di Brusca Bernardo della reggenza, quale sostituto nel mandamento di San Giuseppe Jato, nonché dopo l'arresto di quest'ultimo nel 1985 con il conferimento di una delega in bianco al Riina per rappresentarlo nella commissione provinciale.

In definitiva, data la regolamentazione del funzionamento del suddetto organo, se qualcuno dei componenti non risultava presente -e comunque non era stato posto in grado di manifestare il proprio parere - ciò poteva

significare soltanto che egli non era stato deliberatamente avvertito perchè era destinato ad essere emarginato e successivamente eliminato; ovvero che proprio costui -o qualcuno del suo schieramento - costituiva l'oggetto della sanzione da applicare.

Ciò è accaduto, come sopra ricordato, nel caso dell'omicidio di Di Cristina cui seguirono le proteste di Bontate ed Inzerillo nei confronti del Greco Michele per la violazione di una regola di fondamentale importanza, ovvero in occasione della faida a seguito della quale gli stessi Bontate ed Inzerillo divennero oggetto di una determinazione omicidiaria da parte della commissione alla cui deliberazione non avrebbero potuto partecipare.

Alla stregua delle considerazioni che precedono può ritenersi che la deviazione dalla regola della collegialità delle deliberazioni, in relazione ai c.d. delitti eccellenti o strategici, il contributo causale da essa fornito allo scoppio della c.d. guerra di mafia e l'obiettivo dei soggetti emarginati di ripristinarne l'operatività dimostrano " a contrario" la regola dell'obbligatorietà della convocazione e della presenza di tutti i componenti o dei rispettivi sostituti.

Passando adesso al tema più specifico delle forme in cui il contributo penalmente rilevante alla formazione della volontà dell'organo collegiale può concretamente estrinsecarsi, la Corte ritiene di non doversi discostare dalle linee guida tracciate dalla S.C. nella citata sentenza n.80/92 in ordine alla rilevanza giuridica di comportamenti che, in relazione alla peculiari regole di funzionamento della commissione, possono risolversi in una determinazione del proposito criminoso ovvero in una istigazione.

Escluso che anche in relazione alle modalità deliberative di tale organismo di vertice possa attribuirsi rilevanza penale, ai fini di una

responsabilità concorsuale ex art.110 c.p., a forme di approvazione post factum - sub specie di avallo, convalida, ratifica post delictum o consenso successivo - difettando in tal caso una effettiva influenza rispetto ad una determinazione volitiva già assunta e, quindi, gli estremi per la configurabilità di una istigazione o rafforzamento penalmente rilevanti, va osservato, per contro, che non potrebbero sfuggire ad una qualificazione in termini di effettiva efficienza causale forme di "consenso preventivo", in ordine al quale si impongono alcune considerazioni.

Non pare, innanzitutto, che l'attuale quadro normativo di riferimento, sopra ampiamente richiamato, consenta di differenziarne l'efficienza causale a seconda che detto consenso si concreti in un sostegno morale piuttosto che in una mera "permissività", ovvero sia attivo, invece che passivo, ovvero, infine, espresso o tacito, nè che accrediti una possibile identità tra quest'ultimo e quello passivo per escludere, poi, entrambi dalla categoria degli atti concorsuali: qualunque ne sia la forma, anche se, dunque, non manifestata espressamente - e purchè chiaramente percepibile - il consenso preventivo al proposito delittuoso altrui è sufficiente ad integrare gli estremi di una compartecipazione morale, non soltanto quando costituisca il supporto necessario alla realizzazione del reato, conosciuto ed apprezzato dal suo autore, ma anche allorchè si estrinsechi semplicemente nel caldeggiare o rafforzare il disegno criminoso concepito da altri; per cui esso comprende una vasta gamma di comportamenti psichici compresi tra l'accordo vero e proprio e la mera adesione di volontà avente funzione istigativa o, quanto meno, idonea a dare un maggior senso di sicurezza all'autore del piano delittuoso.

Fra detti comportamenti rientra, quindi, a pieno titolo l'autorizzazione al delitto da altri progettato, la quale, comportando la rimozione di un

divieto proveniente da colui del quale, per ragione dell'autorità di cui egli è investito, l'assenso è richiesto, non soltanto vale ad incitare e rafforzare l'altrui proposito, ma assurge essa stessa ad elemento formativo della comune volontà diretta alla perpetrazione del disegno criminoso; e contiene, dunque, i necessari elementi del dolo e dell'efficienza causale rispetto all'evento che viene realizzato, salva la prova contraria e concreta della inesistenza di un nesso causale per l'inefficacia del rafforzamento rispetto all'altrui volontà, già capace, comunque, di svolgersi autonomamente ed indipendentemente per il compimento del fatto (Cass. III, 20.4.1966, Strich; II, 19.12.1966, Scognamiglio; V, 22.1.1968, Prazzoli; II, 27.4.1982, Bellato; I, 16.12.1987, Mambro).

In definitiva, l'ostacolo alla configurabilità della fattispecie plurisoggettiva, sub specie del concorso morale, non è costituito dal carattere "passivo" dell'adesione (dell'assenso, dell'autorizzazione o dell'accordo), ma semmai proprio dal venir meno di un qualsiasi apporto alla volontà criminosa dell'agente rispetto alla quale la condotta del terzo diviene del tutto estranea pur se egli abbia la rappresentazione e la coscienza del fatto delittuoso (Cass.V, 8.3.1989, Giorgini): soltanto in tal caso la compartecipazione viene meno e ricorre, secondo la giurisprudenza, la semplice connivenza, priva di rilevanza penale, la quale postula, dunque, che il soggetto all'infuori di qualsiasi concerto preventivo di adesione al proposito criminoso concepito da altro soggetto, si trovi soltanto ad essere consapevole della perpetrazione del reato e si astenga dal porvi ostacolo, pur potendolo fare, quando a ciò non sia tenuto per specifico suo obbligo giuridico (Cass., 20.11.73, Giammarco; I, 18.2.1983, Rolando; 6.7.1987, Mango).

Orbene, applicando i principi sopra esposti all'organismo di vertice dell'organizzazione criminosa "cosa nostra" e valutandoli in relazione

alle specifiche competenze “istituzionali”, alla **straordinaria rilevanza dell'evento omicidiario per cui è processo ed altresì alla successiva assenza di punizioni** nell'ambito del sodalizio - ordinariamente significativo, secondo le concordi dichiarazioni dei collaboratori, di un preventivo assenso della “cupola” - può fondatamente ritenersi che anche nel caso in esame quella competenza inderogabile ed ineludibile sia stata rispettata.

E' appena il caso di rilevare che tale competenza esclusiva della "commissione" e, soprattutto, la sua accertata ineludibilità non comportano, ovviamente, il riconoscimento di una paradossale equiparazione del relativo compito alle funzioni di polizia, con la conseguente attribuzione ai vertici di uno specifico obbligo giuridico di impedire gli omicidi “eccellenti”, in relazione ai quali si richiedeva da parte degli affiliati una previa autorizzazione; né è sostenibile la costruzione di una responsabilità di quel supremo consesso criminale fondata sulla tipicità di eventuali condotte rispetto alla fattispecie della causalità omissiva di cui all'art.41 cpv. c.p., che sanziona la violazione dell'obbligo giuridico di impedire l'evento con l'attribuzione di una efficienza causale all'omissione stessa.

La quaestio juris consiste, invece, come ha esattamente osservato la Suprema Corte(cfr.n.80/92), nello stabilire in punto di fatto se l'eventuale consenso rientri o meno nella categoria degli atti concorsuali..

Su questo tema di fondamentale rilievo la S.C.(cfr. Sez.I, n.80/92) ha affermato il principio secondo cui " se per **consenso tacito** si intende l'approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile, di una iniziativa altrui, da parte di chi, per compito autoassegnatosi, esercita, se è consentita la trasposizione di termini dell'ordinamento giuridico statale nel terreno della criminalità, il

potere-dovere di esaminarla e di delibarne il contenuto rispetto agli interessi rappresentati, di interdirne eventualmente l'attuazione, anche con l'imposizione di sanzioni in caso di disobbedienza, tale consenso non si sottrae - all'evidenza - alla categoria degli atti concorsuali (art.110 c.p.), nelle forme specifiche della istigazione o soltanto del rafforzamento dell'altrui determinazione volitiva. Esso contiene i necessari elementi del dolo e dell'efficienza causale rispetto all'evento che viene realizzato".

Conformemente al principio sopra esposto, deve ritenersi che l'atto autorizzativo debba essere necessariamente incluso nella sfera dei comportamenti ampiamente significativi della compartecipazione criminosa; innanzitutto perchè esso, in relazione ai poteri demandati dall'organizzazione ai propri vertici, non avrebbe mai potuto essere concesso da questi, nè recepito dagli associati richiedenti, quale mera espressione di semplice sostegno morale ovvero di generica - e, quindi, superflua - permissività all'iniziativa criminosa; ed invero, rispetto ad un sodalizio in cui vige come regola ferrea, rafforzata dalla sicura punizione della disobbedienza, quella che pone a carico di qualsiasi affiliato il dovere di eseguire le sentenze di morte deliberate dal gruppo dirigente, nonché quello di richiedere a quest'ultimo il preventivo consenso per la commissione di determinati omicidi, non può seriamente revocarsi in dubbio **“che non è coerentemente ravvisabile in capo alla commissione”**, chiamata ad esaminarla, **"altro atteggiamento preventivo, "cognita re", se non quello dell'approvazione penalmente rilevante o del divieto manifesto"** (cfr. Cass. cit, e, da ultimo, 15.6.1994, n. 2274).

Ciò stante, perfino la “mera permissività” si risolve nella rimozione del noto divieto; ed invero, la concessione del permesso (anche tacito o

dato in forma soltanto adesiva) rimuoveva "un ostacolo riposto nelle perverse regole della criminalità organizzata" ed in una organizzazione ove vige la soggettiva vincolatività delle regole imposte ai consociati, l'assenso, lungi dall'essere sterile rispetto al delitto successivamente commesso, conteneva sicuramente assai più di quel minimum di supporto o di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso richiesto dall'art.110 c. p., operando addirittura da "condicio sine qua non", da impulso decisivo non meno efficiente nel suo determinismo causale, della volontà del richiedente, autore del progetto, pur originariamente propenso, ma non ancora deciso a commettere il reato; dalla quale autorizzazione, di conseguenza, quest'ultimo non avrebbe potuto prescindere per passare all'azione concreta.

E peraltro, sarebbe assurdo ipotizzare che un consenso di tal genere preposto ad una rigida struttura piramidale e legato ad un rigoroso controllo del territorio, con ingerenze in tutte le attività economiche e criminali, potesse consentire autonome iniziative prendendone semplicemente atto; ed ancor più assurdo che potesse limitarsi a ratificare omicidi deliberati da altri, con il rischio di fratture interne e di conquiste di autonomi spazi che avrebbero inevitabilmente condotto in breve tempo alla sua stessa autodistruzione.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, non può revocarsi in dubbio che "dallo omesso divieto e dalla speculare (anche implicita) autorizzazione dell'organo competente, il soggetto interessato all'esecuzione non poteva che ricevere una decisiva spinta al delitto, che in diversa ipotesi, verosimilmente, non avrebbe compiuto, in osservanza delle regole mafiose" (Cass.cit.).

Ciò stante, il consenso della commissione in qualsiasi forma concesso, contenendo i necessari elementi del contributo causale alla iniziativa



altrui rispetto all'evento che viene realizzato e del dolo, rientra al pari della vera e propria determinazione al delitto, fra gli atti più gravi del concorso morale; salva, come si è detto, la prova contraria da fornirsi da parte degli imputati interessati, di essa componenti, che l'autore del progetto era già comunque determinato a darvi attuazione.

In conclusione, una volta accertato:

- che la commissione si configura come organo deliberante, e cioè come convergenza di una pluralità di soggetti accomunati dalla volontà di commettere determinati delitti;
- che ciascun imputato rivestiva all'atto dell'ideazione o della consumazione degli stessi la peculiare qualifica di componente del suddetto organismo di vertice e che non poteva che avere coscienza del ruolo medesimo e delle implicazioni che sul piano materiale sarebbero scaturite dalla deliberazione rivolta al compimento di gravissimi delitti;
- che ciascun capomandamento doveva necessariamente essere presente in caso di deliberazione di un omicidio rientrante nella competenza di quel consesso e che perfino nell'ipotesi di impedimento non momentaneo e non volontario (detenzione, invio al soggiorno obbligato) il suo apporto volitivo alla decisione non veniva meno perché la nomina di un sostituto ne assicurava la trasmissione in seno alla commissione;
- che egli era tenuto a manifestare la propria volontà in merito ad essi secondo le regole applicabili alla commissione;
- che la piena consapevolezza in ciascun componente della inderogabile vincolatività delle regole imposte ai consociati, gravemente sanzionata nel caso di disobbedienza, rendeva del tutto

improbabile che il deliberato potesse non trovare anche differita o tardiva attuazione;

- che, infine, tutti i fatti di sangue di rilievo strategico, con particolare riguardo a quelli che ricadono nel periodo storico di interesse ai fini della presente decisione, furono deliberati dal suddetto organo collegiale, in tal caso ciascun componente deve necessariamente esserne riconosciuto compartecipe ai sensi dell'art.110 c.p. salvo che non provi o non risulti aliunde la sua estraneità totale alle fasi preparatorie, deliberative ed operative.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, può ritenersi che il complesso degli elementi processualmente acquisiti offra un quadro probatorio connotato da un'assoluta univocità in ordine all'unanime consenso alla linea strategica del Riina e dei suoi più fedeli alleati, sicchè non solo non è ipotizzabile nei confronti degli altri componenti la commissione una sorta di "stato di necessità" rispetto all'adesione alle decisioni conformi a quella linea, ma la pur innegabile posizione di succubanza, che sovente connota anche i rapporti tra affiliati in quel tipo di sodalizio, è del tutto estranea al periodo storico che rileva ai fini del presente processo, atteso che coloro che avevano assunto quella carica di vertice - e da ultimo i neo-capimandamento nominati nel gennaio 1983 - in tanto avevano potuto assurgere alla massima carica associativa in quanto dividevano la feroce risolutezza del Riina, ed anzi erano stati premiati per la loro fedeltà, sia in termini di conferma nel ruolo che di designazione in sostituzione degli avversari ferocemente eliminati, con piena e consapevole assunzione di responsabilità e dei doveri di condivisione criminale che ne sarebbero derivati, con particolare riferimento alla linea stragista e di tracotante sfida alle istituzioni iniziata proprio nella seconda metà del 1982.

## **8. - I singoli componenti della “commissione provinciale” di Palermo**

Dopo avere accertato la sicura riconducibilità della strage ad un interesse strategico dell'intera organizzazione e, quindi, la riferibilità della deliberazione omicidiaria all'organismo di vertice, bisogna adesso passare alla concreta individuazione dei soggetti che, nel periodo storico di interesse ai fini delle presente trattazione, rivestivano la carica di componenti del massimo organo deliberativo, vale a dire della “commissione provinciale” di Palermo.

In particolare, appare necessario delineare più compiutamente gli assetti organizzativi dei vertici di “cosa nostra” e l'evoluzione tendenzialmente filo-corleonese, fino al definitivo consolidamento, nel gennaio del 1983, di una sostanziale unità ed omogeneità di posizioni perfettamente aderenti alle linee strategiche della fazione facente capo al Riina.

Le linee evolutive delle strategie criminali dell'organizzazione, connotate, come sopra ampiamente rilevato, da sempre più spiccate propensioni terroristiche, di cui costituiscono chiara dimostrazione le devastanti modalità esecutive degli attacchi alle istituzioni democratiche, impongono di prendere in esame la composizione dei singoli mandamenti e le eventuali modificazioni intervenute all'interno delle famiglie e nelle rispettive cariche rappresentative, individuandone i capi, anche al fine di fornire ulteriori riscontri alla tesi, sopra sostenuta, che la strage per cui è processo appare perfettamente funzionale - in relazione al quadro politico-mafioso di riferimento ed al sistema delle alleanze dell'epoca - ad un interesse strategico dell'organizzazione intorno al

quale dovette certamente coagularsi un consenso assolutamente unanime.

Ed invero, alla stregua di uno dei criteri che la corte ha ritenuto di dover privilegiare - peraltro conformemente alle linee guida tracciate dalla S.C. nella più volte citata sentenza n.80/92 ed in quella successiva (Cass. Sez. V, 10/6/1996) che ha delibato la sentenza di merito emessa in sede in sede di rinvio – suscettibili di essere adeguatamente valorizzati come univoco indice rilevatore dell’altissimo livello decisionale di quella deliberazione omicidiaria appaiono certamente i concorrenti interessi rappresentati ed espressi da tutti i componenti della commissione in carica nel periodo di interesse, riconducibili alla comune preminente esigenza di eliminare un magistrato ritenuto troppo pericoloso al fine di garantire la propria sopravvivenza e la continuazione indisturbata dell’esercizio delle lucrose attività illecite.

L’evoluzione degli assetti organizzativi dei singoli mandamenti consentirà anche di valutare e valorizzare sia l’eventuale diretto coinvolgimento dei rispettivi capi nel momento deliberativo o meramente esecutivo, e comunque il loro impegno sul piano operativo, anche nel caso in cui non fosse configurabile uno specifico e diretto interesse al “delitto strategico” in esame, sia, per contro, l’eventuale sussistenza di un particolare interesse ancorchè non conclamato da uno specifico impegno operativo.

Sotto tale profilo si dimostrerà come, ad esempio, alcuni capimandamento non direttamente impegnati nella fase organizzativa ed esecutiva della strage, fossero portatori di un interesse diretto ed immediato all'uccisione del consigliere Chinnici, fra i quali Geraci Antonino, Montalto Salvatore, Provenzano Bernardo, Buscemi Salvatore e Calò Giuseppe, (oltre che Madonia Francesco) trattandosi di

soggetti inseriti e denunciati nel rapporto giudiziario del 13.7.1982, c.d. dei 161.

In particolare, nei confronti del Montalto Salvatore il provvedimento restrittivo a firma del consigliere Chinnici era stato emesso il 26/7/1982 ed eseguito il 7/11/1982 e sempre a firma del predetto giudice era il mandato di cattura in data 18/8/1982 nei confronti di Brusca Bernardo nonché la comunicazione giudiziaria in pari data nei confronti di Buscemi Salvatore.

L'attività giudiziaria del consigliere istruttore, pertanto, oltre ad investire l'intera organizzazione per le ragioni ampiamente esposte nel capitolo dedicato al movente, aveva pesantemente inciso sulla posizione personale dei sopracitati capimandamento.

### **8. 1- Il mandamento di Corleone e la posizione processuale degli imputati Riina Salvatore e Provenzano Bernardo.**

Le univoche emergenze processuali hanno consentito di accertare che Riina Salvatore, all'epoca della deliberazione ed esecuzione della strage per cui è processo - di cui fu il principale promotore - era il capo indiscusso di "cosa nostra" e sostituto del mandamento di Corleone.

Tutti i collaboratori di giustizia esaminati hanno riferito che nel periodo di interesse il predetto mandamento non era retto dal solo Riina, ma che costui era affiancato dal Provenzano, con il quale condivideva anche la direzione della intera organizzazione.

Il ruolo di quest'ultimo risulta già processualmente accertato con sentenza definitiva nell'ambito del c.d. maxiprocesso di Palermo, ma anche nel presente dibattimento tutti i collaboratori, già affiliati a "cosa nostra" ed in stato di libertà al momento della strage di via Pipitone Federico, hanno confermato che tale posizione di preminenza dell'imputato non era mai venuta meno; in tale posizione paritaria i due imputati hanno concordato ogni decisione e disegnato nel tempo le linee strategiche dell'organizzazione.

Infatti, fin dai primi anni '80 i corleonesi riuscirono ad assicurarsi il controllo egemonico della organizzazione attraverso l'eliminazione di tutti i componenti avversi, sostituendoli con uomini di fiducia.

In particolare, l'assenza dall'Italia di Salamone Antonino aveva già determinato la cooptazione in seno alla commissione di Brusca Bernardo, molto vicino al gruppo dei corleonesi, il cui maggiore esponente, il Riina, poteva contare anche sugli stretti rapporti di amicizia con Geraci Nenè, capo mandamento di Partinico, e Madonia Francesco,

al punto che il figlio di questi, Giuseppe, appena sedicenne fu affiliato a Cosa Nostra avendo come padrino proprio il Riina.

Va peraltro ricordato che, partendo dai risultati delle indagini avviate dal Dr. Giuliano - ed in particolare dalla scoperta di un covo in Corso dei Mille di Palermo, di altro covo in via Pecori Giraldi e dal sequestro presso l'aeroporto di punta Raisi (18/6/1979) di due valigie provenienti dagli U.S.A. e contenenti circa 500.000 \$, costituente il corrispettivo di una grossa fornitura di eroina spedita dal gruppo Badalamenti-Bontate - dopo l'uccisione del funzionario gli inquirenti redassero il rapporto giudiziario del 25/10/1979 nel quale vennero evidenziati i collegamenti operativi tra alcuni esponenti mafiosi tra i quali Marchese Vincenzo, Bagarella Leoluca, cognato di Riina Salvatore ("famiglia" di Corleone), Anzelmo Rosario, i fratelli Di Carlo della "famiglia" di Altofonte, Bentivegna Giacomo e Gioè Antonino della stessa cosca.

Le emergenze investigative evidenziate nel citato rapporto del 25/10/1979 avrebbero trovato significative conferme nelle rivelazioni dei primi collaboratori in ordine agli stretti legami operativi tra le "famiglie" di Partinico, San Giuseppe Jato, Altofonte, Resuttana, San Lorenzo, Ciaculli e Corso dei Mille.

Nel quadro di queste nuove alleanze un ruolo centrale fu svolto dal Riina Salvatore, il quale, facendo leva sulla sua carismatica figura, assunse un ruolo egemonico in seno all'organizzazione "cosa nostra", ed introdusse nuove strategie criminali caratterizzate da modalità operative con più spiccate connotazioni terroristiche,

Dalle sentenze acquisite agli atti e dalle dichiarazioni dei collaboratori emerge che il Riina è stato concordemente indicato come la mente organizzativa e pensante del gruppo egemone, con particolari attitudini

al comando ed alla direzione rispetto a quelle dell'altro luogotenente di Leggio, Provenzano Bernardo.

In particolare, il Buscetta ebbe ad ammettere che dei due il Riina era il più intelligente e dotato ed il Calderone ha riferito che era proprio il Riina il vice capo-mandamento di Corleone, delegato da Leggio in commissione.

Significativa appare al riguardo, secondo le concordi dichiarazioni dei collaboratori escussi in quel processo, l'ambizioso e rischioso proposito di Bontate Stefano di uccidere personalmente proprio il Riina pur di eliminare l'elemento di maggiore spicco della fazione avversa, capace di coagulare attorno a lui una maggioranza sempre più compatta.

Con specifico riferimento al ruolo del Riina e del Provenzano, appare opportuno riportare le dichiarazioni rese dai collaboratori esaminati.

Il **CUCUZZA** (cfr.ud.28.1.1999) ha dichiarato quanto segue:

P.M. - Fino all'arresto. Per il mandamento di Corleone esisteva un capomandamento?

CUCUZZA - Il mandamento di Corleone era allora anomalo, diciamo, perchè prima di... di arrestare Luciano Liggio, Luciano Liggio dopo l'arresto ha nominato sia Salvatore Riina sia Bernardo Provenzano a rappresentarlo in commissione. Quindi, queste persone erano tutte e due, diciamo, pari grado in quel periodo.

.....

P.M. - Ci ha detto che a seguito dell'arresto di Liggio, Riina e Provenzano rivestivano il ruolo di sostituti con eguali poteri. Io vorrei capire: sempre nell'82, fine '82 - '83, qual era in particolare il ruolo di Riina e di Provenzano all'interno della commissione?

CUCUZZA - Tutti e due partecipavano alla commissione perchè rappresentavano Luciano Liggio tutti e due, come pari grado.



.....

PRESIDENTE: - No, volevo dire un'altra cosa: Riina e Provenzano sostituivano Liggio nelle riunioni della commissione perchè? Perchè Liggio era impedito o perchè in stato di detenzione?

CUCUZZA - Sì, sì.

PRESIDENTE: - Ora, il fatto che vi fossero due sostituti, che partecipavano entrambi in sostituzione di Luciano Liggio, era un fatto anomalo, era un'eccezione o si verificava anche in altri mandamenti?

CUCUZZA : - No, era un'eccezione.

PRESIDENTE: - E perchè? C'era una ragione specifica?

CUCUZZA : - Sì, perchè il Totò Riina per rispetto non gli ha mai tolto la carica di capo a Luciano Liggio, quindi Luciano Liggio destinò questi due a rappresentarlo in commissione... a rappresentare il mandame...

PRESIDENTE: - Sì, dico, ma perchè tutti e due e non solo RIINA o il solo Provenzano? Questo le chiedevo.

CUCUZZA : - Alcuni... alcuni mandamenti negli ultimi tempi erano retti da due persone, io l'ho retto il mandamento di Porta Nuova io e Mangano Vittorio, quindi quando ci riunivamo andavamo assieme; cioè, perchè magari Liggio si sentiva più rappresentato da tutti e due. Liggio naturalmente (pretendeva) molto più per Provenzano negli ultimi tempi.

PRESIDENTE: - Ho capito.

CUCUZZA : - Erano eccezioni, così, insomma succedeva.

**Di Carlo Francesco** (ud.15/2/1999) ha riferito:

P.M. - Senta, ma al di là della presenza in commissione di Riina o di Provenzano, io volevo capire una cosa: se tra i due ci fosse un rapporto, diciamo, di pari ordinazione, cioè se avevano pari importanza nel

mandamento di Corleone e quindi anche in commissione, oppure questo non era vero. Volevo capire bene il ruolo di Provenzano in particolare.

DI CARLO - Chi conosce i corleonesi sa, da vicino, che come ruolo di importanza erano uguali, solo Totuccio Reina aveva un altro carattere, più espansivo e cercava rapporti con molti amici e crearsi... crearsi ogni famiglia, ogni mandamento e anche ogni provincia le persone a lui chiamiamole segrete, che rispondevano solamente a lui. Ma come ... come... per le persone che non conoscevano bene la situazione interna propria, vedendo Provenzano e vedendo Reina erano uguali, però le cariche interno alla famiglia di Corleone erano uno consigliere e uno sottocapo, perchè il capo era in galera, che era Luciano Liggio.

P.M. - Che cosa comportava questa pari importanza tra Riina e Provenzano? E le faccio la domanda soprattutto con riferimento alle decisioni sugli omicidi eccellenti, comunque sugli affari di competenza della commissione.

DI CARLO - Ma quasi nel periodo che c'erano questi omicidi eccellenti e cose, quasi era sempre Reina a presenziare; non mi ricordo mai... però Bernardo Provenzano ne parlava ugualmente e i capimandamento lo ricevevano com'era un capomandamento, aveva questi poteri. Non c'era differenza quando si andava in un mandamento, non aveva bisogno di chiedere a nessuno. Aveva la sua importanza o... la sua personalità. I corleonesi erano guardati tutti e due per... quasi come tutta una persona con Reina.

P.M. - Lei sa se Riina prima di portare in commissione, diciamo, la decisione, il voto del mandamento di Corleone, si consultasse anche con Provenzano? Cioè, se Riina prima di portare in commissione una cosa ne parlasse anche con Provenzano.

DI CARLO - Ma i corleonesi abbastanza... sono abbastanza intimi fra di loro. Quando io parlo di corleonesi posso dire Luciano Liggio o Reina e Provenzano, e poi anche Bagarella; qualsiasi cosa che facevano si parlavano tra di loro. Anzi, era difficile potere uscire qualcosa fuori e sapere, dovevamo essere veramente intimi per sapere qualcosa su propria famiglia di Corleone.....Si parlavano sempre magari fra di loro.

P.M. - Lei già ci ha detto...

DI CARLO - Ed era questa accoppiata... Mi scusi, mi scusi, dottore Di Matteo. Ed era questo affiatamento che avevano che ognuno li temeva, perchè non facevano mai trapelare se avevano qualche problema interno o meno, perchè loro c'erano passati di avere avuto una guerra interna e sapevano che cosa avevano passato. Cioè, erano molto uniti, pure che avevano qualche cosa non lo facevano sapere mai. O a volte per vedere cosa ne pensava la gente, per vedere che c'erano liti fra di loro, per farli parlare, per qualcuno a volte... Bagarella parlava a Bino Provenzano o Bino Provenzano parlava a Bagarella o viceversa. Però chi li conosceva bene non ci cadeva in questo tranello.

P.M. - Lei ha avuto modo di frequentare a lungo Salvatore RIINA, già lo ha detto stamattina. Lei sa se...

DI CARLO - L'ho ospitato pure a casa mia a lui e alla moglie.

P.M. - Lei sa se quando Luciano Liggio era detenuto era comunque informato delle decisioni che competevano ai capimandamento?

DI CARLO - Sì che lo tenevano informato, infatti quando hanno arrestato a Luciano Liggio ci hanno combinato a Corleone il figlio della sorella, che era un ragazzo, era giovane, di nome Francesco Marino, e questo andava e veniva, proprio era esplicitamente per andare e venire dal carcere, perchè uno dal carcere se non è "Cosa Nostra" non può parlare con nessuno e mandare a dire cose di "Cosa Nostra". E siccome

Luciano Liggio quasi il carcere era sempre al nord, era difficile esserci altri carcerati palermitani di "Cosa Nostra", hanno combinato il nipote così poteva portargli i messaggi dello zio. Infatti questo ragazzo l'ho... l'ho conosciuto e tante volte ci siamo incontrati anche a Marano, Napoli, e si incontrava con Reina o con noi quando eravamo là, nella famiglia Nuvoletti, perchè Liggio era intimo con i Nuvoletti, anche perchè avevano delle proprietà assieme. Ed era questo Francesco Marino che portava e riportava notizie allo zio.

P.M. - All'interno della commissione provinciale di "Cosa Nostra" ci vuole dire se e quando Riina abbia rivestito determinati incarichi?

DI CARLO - Ma all'interno di... della commissione provinciale?

P.M. - Sì.

DI CARLO - Era un capomandamento, non aveva una carica specifica. C'era il coordinatore, era Michele Greco, dopo essere stato Badalamenti, perchè prima è stato Badalamenti, dopo, subito dopo, Michele Greco. Coordinatore, però era uguale agli altri; era coordinatore per organizzare 'a riunione, per qualcuno che veniva di fuori provincia o un altro capomandamento che voleva riunire si rivolgeva a lui per qualsiasi cosa. Però il voto era uguale, era un capomandamento come tutti gli altri, com'era Totò Reina. Se poi la gente ci aveva più stima oppure la gente lo temeva di più, era una cosa differente, ma era... il titolo era un capomandamento.

P.M. - Fino a quando Michele Greco è stato coordinatore della commissione provinciale?

DI CARLO - 'Nfino che non c'è la guerra di mafia.

P.M. - E successivamente chi ha assunto questo ruolo di coordinatore?

DI CARLO - Per quello che io so e che mi sono incontrato, pure che ho parlato con quelli... era Reina che faceva di tutto, perchè erano in

guerra, ed essendo in guerra chi è più esperto di guerre si prende la direzione. Però c'era la riunione e cose e lui faceva di maestro.

**Brusca Giovanni** (ud. 1/3/1999) ha riferito quanto segue:

P.M. - Ecco, qual era, e mi interessa sempre il periodo, diciamo, dell'82 - '83, il rapporto tra questi due soggetti Riina e Provenzano? Che lei ha fatto entrambi i nomi in relazione al mandamento. Era una direzione unitaria che avevano? Qualcuno era subordinato all'altro? Ci spieghi un poco.

BRUSCA - No, questo mandamento fino a questa nuova ricomposizione è combinato che in commissione ci mandava o Bernardo Provenzano o Salvatore Riina. Cioè, di comune accordo decidevano, o ci andava uno o ci andava l'altro, perchè il capo... il rappresentante era Luciano Liggio. Luciano Liggio era arrestato e tutti e due erano reggenti e fino a quando non si sono ricomposte le nuove famiglie il Salvatore Riina... e tutti e due, man mano, concordavano chi doveva andare in commissione; e glielo dico con cognizione di prova, cioè di... di conoscenza diretta, perchè quando fu ... di decidere l'eliminazione di Salvatore Riina... cioè, di... di Calogero Di Maio e di Santo Inzerillo, il Riina con il Bernardo Provenzano hanno avuto un piccolo diverbio, nel senso che Bernardo Provenzano voleva che i due se ne ritornassero e poi si dovevano uccidere e invece Salvatore Riina dice: "No, oggi ce li ho qua e io me li tengo". E Salvatore Riina gli disse, dice: "No, oggi comando io, non voglio sentire ragione da nessuno". Quindi, fino a questa data la situazione è così, centouno per cento.

**L'Anzelmo** ha riferito (ud. 8/3/1999) della personale partecipazione del Provenzano e del Riina alla riunione del gennaio 1983 e sui poteri di entrambi ha dichiarato quanto segue :

P.M. - Poi lei ha parlato di Corleone, chi era il capomandamento di Corleone?

ANZELMO - Luciano Liggio, consigliere Bino Provenzano "u ragioniere" ... .. e sottocapo Totò RIINA.

P.M. - Lei sa se in quel periodo Luciano Liggio fosse libero o detenuto?

ANZELMO - No, detenuto Luciano Liggio.

P.M. - Chi è che... e cosa succedeva all'interno del mandamento di Corleone? C'era qualcuno che aveva una ... sostituiva, aveva la reggenza del mandamento?

ANZELMO - Sì, lo sostituivano Totò Riina e Bino Provenzano, tutti e due erano.

P.M. - Che significa: "Lo sostituivano tutti e due"?

ANZELMO - Tutti e due facevano funzioni di reggente.

P.M. - Quindi, avevano eguali poteri?

ANZELMO - Sì, sì.

All'udienza del 9/3/1999, il predetto collaboratore ha dichiarato:

P.M. - Lei ieri, a proposito del mandamento di Corleone, ha parlato in riferimento al 1983 di Luciano Liggio come capomandamento e di Riina e Provenzano come sostituti. Io le volevo chiedere se lei ha avuto modo di notare... innanzitutto se lei ha avuto modo di vedere Riina e Provenzano insieme a riunioni della commissione.

ANZELMO - Sì, io l'ho visto, per dire, quando c'hanno dato a noi i mandamenti e qualche altra volta è successo pure, e mi ricordo pure che certe volte, per dire, in prossimità di una riunione di commissione, per dire, si riuniva prima Totò Riina e Bino Provenzano.

P.M. - Lei sa se i due avessero pari poteri o se l'uno fosse, diciamo, subordinato all'altro?

ANZELMO - No, a noi... a me, a mio zio Saro, anche a Ganci Raffaele mi dicevano sempre che Bino Provenzano e Totò Riina è 'a stessa cosa.

P.M. - Fino a quando le è capitato di vederli partecipare insieme a riunioni con altri capimandamento?

ANZELMO - Mah, sicuramente prima che arrestassero a Ganci Raffaele e a Pippo Gambino, che fu... il primo arresto risale a ottobre del 1986.

P.M. - Quindi al primo arresto, quello dell'86. È mai capitato che i due partecipassero a riunioni fatte a casa sua, a casa...?

ANZELMO - Sì, a voglia. Eh, a voglia che... giornate intere, diciamo, ci stavano a casa mia qua, in via Mammana, 262.

**GANCI Calogero** (cfr. ud. 15/3/1999) ha riferito:

GANCI - ... poi c'è il mandamento di... di Corleone... che il capomandamento, fino alla sua morte, è sempre stato Luciano Liggio, però quelli a gestire di fatto il mandamento erano Bernardo Provenzano e Salvatore Riina; a fare parte del mandamento... le famiglie che facevano parte del mandamento era Corleone, e... Roccamena, e... Prizzi e... poi al momento non mi ricordo altre... altre famiglie, dottoressa.

**MUTOLO Gaspare** sul punto ha dichiarato quanto segue (cfr.ud.8/3/1999) :

.....

P.M. - Corleone.

MUTOLO - Salvatore Riina.

P.M. - Salvatore Riina era il capomandamento già nell'82?

MUTOLO - Sissignore, sì, però sempre si sono alternati con Provenzano...

.....

All'udienza del 24/4/1999, nel corso del controesame il predetto collaboratore ha dichiarato:

AVV. LA BLASCA: - Sì. Io comunque volevo capire una cosa: ma Liggio, essendo capomandamento, anche quando era detenuto manteneva la sua carica oppure perdeva...

MUTOLO - Sì, sì, per...

AVV. LA BLASCA: - ... ha perso la sua carica perchè era detenuto?

MUTOLO - Ecco, sì, sì. No, ha fatto bene che me l'ha... ha detto... cioè, ufficialmente, ufficialmente, cioè Liggio non è stato mai tolto, ufficialmente, va bene? Però si sapeva che ormai Liggio non comandava più niente. Cioè ufficialmente... cioè, perchè i corleonesi hanno una cosa che fanno tutto di nascosto, sono avvelenati proprio, non... non fanno sapere niente; al migliore amico suo non c'è... hanno sempre qualche carta in più per farci sempre lo scherzetto. - Va bene? - Cioè, Liggio ufficialmen... perchè sono così, perchè io conosco diversi corleonesi e per carattere sono molto riservati e molto molto orgogliosi, cioè è difficile che ne parlano male di un'altra persona. Io nell'86, mentre c'è il maxiprocesso, vedevo che tra il Bagarella e il Luciano Liggio a volte si alteravano, diciamo, perchè ero là con loro, altrimenti, cioè, tutti sapevano e tutti veneravano a Luciano Liggio; c'erano molti persone. Però gli amici di Salvatore Riina lo sapevano che ormai Liggio fortunatamente che è morto in galera, altrimenti se usciva ci facevano fare anche la vergogna di... di ucciderlo, perchè ormai Liggio non contava niente, perchè aveva un carattere diverso di... di Riina Salvatore, però formalmente era sempre Liggio il capomandamento, però di fatto era quello che... chi comandava era, diciamo, Riina e Provenzano.

**CANCEMI Salvatore** (ud. 3/5/1999) ha riferito:



P.M. - Senta, esisteva un mandamento di Corleone?

CANCEMI - Sì, là il mandamento è esistito sempre, sempre con Totò Riina e Bernardo Provenzano.

P.M. - All'epoca in cui... cioè, prima dell'82 Provenzano... e anche nell'82, Provenzano e Riina che ruolo avevano nel mandamento di Corleone?

CANCEMI - Il ruolo è sempre quello che hanno avuto, diciamo, assieme, anche poi andando nel futuro, quindi sempre loro due, anzi addirittura io sapevo che in commissione, questo l'ho saputo anche da Calò, da Ganci, da qualche altro, che in commissione addirittura sapevo che ci andava il Provenzano. Poi dici che Riina si sono messi d'accordo e ci andava il Riina. Ma questo non significava che c'era stata qualche cosa fra loro due, era un accordo pacifico che hanno preso loro due.

P.M. - Sì. No, io volevo comprendere se ci fosse formalmente un capomandamento a Corleone.

CANCEMI - Sì, sì, Riina e Provenzano.

P.M. - Lei ha conosciuto Luciano Leggio?

CANCEMI - Sì, io ho saputo anche prima che c'era... un pò più indietro c'era anche Leggio, Luciano Liggio, diciamo, noi lo chiamavamo Luciano Liggio. C'era anche lui.

P.M. - E che ruolo aveva Luciano Liggio?

CANCEMI - Ma prima era lui, diciamo, quello che gestiva il mandamento, era Liggio. Dopo ci sono stati litigi fra loro e quindi è entrato Provenzano e Totò Riina.

All'udienza del 3/5/1999 il predetto collaboratore ha ulteriormente precisato quanto segue:

P.M. - Senta, ho ancora alcune domande da farle con riferimento al ruolo specifico di alcuni dei nostri imputati e in particolare io ritorno su

quello che lei aveva soltanto accennato, e cioè al ruolo di Riina e Provenzano. Io vorrei capire: lei ha fatto un cenno sulla partecipazione di uno dei due alle riunioni. Io vorrei chiederle: quale ruolo effettivo avevano il Riina e il Provenzano; come partecipavano alle riunioni.

CANCEMI - Ah, guardi, lei mi deve precisare a quale epoca lei si riferisce, perchè se è quello che ho saputo io, dobbiamo andare negli anni indietro e ci andava...

P.M. - Dobbiamo seguire la strage Chinnici.

CANCEMI - Io almeno sapevo questo qua. No, no, loro due, loro due, attenzione, non fate confusione. Loro due erano quelli che comandavano, disponevano; tutto quello che è successo, tutto questo macello loro due: Riina e Provenzano, Provenzano e Riina. Questo non ci piove, ve lo dico con tutta onestà. Attenzione, qua io non voglio dire cose, diciamo, che non mi risultano, (sa perchè) cosa. Io voglio dire quello che è, la verità. Riina e Provenzano. Su questo punto non ci piove che erano loro due i responsabili.

P.M. - Non mi ha però risposto alla domanda che le avevo fatto, cioè a una parte della domanda. Chi partecipava dei due alle riunioni? Cioè erano entrambi o uno soltanto? E se era uno soltanto, per quali motivi?

CANCEMI - Sì, io vi posso spiegare quello che spiegava Riina. Diciamo, di più quando c'erano queste riunioni così, diciamo, partecipava il Riina. Il Riina spiegava che per motivi di sicurezza, diciamo, lui si comportava di questa maniera, ma no perchè c'era qualche cosa, per dire, con Provenzano o con... assolutamente. Erano per motivi di sicurezza che partecipava, diciamo... io vedevo quasi sempre il Riina. Ma questo non significa che loro due non si incontravano oppure poi, quando... dopo l'arresto di Riina io ho visto subito il Provenzano, come ho... come ho detto prima, diciamo, in quella riunione con Ganci

Raffaele, con Michelangelo La Barbera e io. Quindi, questo va a provare che erano loro due. Ma no che io lo provo... le voglio dare la prova su questo punto, diciamo, perchè dopo io ho visto il Provenzano; perchè io lo sapevo, l'ho saputo da Ganci, da Pippo Calò, da Riina stesso. Quindi era una cosa che lo sanno pure i bambini in "Cosa Nostra" che erano loro due che comandavano.

P.M. - Lei sa se il Riina prima di partecipare alle riunioni prendesse accordi con il Provenzano, cioè adottasse le decisioni assieme al Provenzano? Le è stato riferito da qualcuno?

CANCEMI - Ma guardi, io voglio rispondere con tutta onestà. A me Riina queste parole: "Mi sono incontrato con Provenzano e abbiamo deciso", non me l'ha detto, con tutta onestà. Però attenzione, cercate di capirmi: il Riina e Provenzano era una persona; le decisioni 'i pigliavano assieme. Quindi, io potevo dire benissimo: "Sì, me l'ha detto Riina". Ma no, non lo voglio dire perchè non è vero. Ma le decisioni 'i pigliavano assieme. Io lo so, diciamo, su tutte le cose, sul punto specifico questo Riina non me l'ha detto, però li pigliavano loro due; Riina lo diceva tantissime volte: "Se non ci vedete assieme non ha importanza, perchè noi siamo la stessa persona, io e Bino siamo la stessa persona". Questo lo predicava sempre.

P.M. - Quindi, lei...

CANCEMI - Erano la stessa persona.

P.M. - Gliel'ha sentito dire anche a Riina. E oltre a Riina l'ha sentito dire da altri?

CANCEMI - Mah, a Ganci Raffaele, a Pippo Gambino, a Pippo Calò, che erano loro due la stessa persona, non solo da Riina.

Alla stregua delle risultanze processuali, risulta pienamente provata la perfetta fungibilità decisionale del Riina e del Provenzano, essendo

entrambi luogotenenti di Leggio e reggenti, dopo l'arresto di quest'ultimo, del mandamento di Corleone e come tali facenti parte della commissione.

La famiglia di Corleone era l'unica ad avere due rappresentanti in commissione, congiuntamente responsabili di ogni deliberazione, anche se la volontà veniva espressa solo da uno di essi, ma in sostanziale perfetta sintonia.

Risulta, infatti, che il Provenzano operava in perfetta armonia con il Riina di cui condivideva le scelte strategiche nel perseguimento degli scopi comuni perché radicati nell'unica entità di interessi da entrambi patrocinata.

Le richiamate dichiarazioni evidenziano il ruolo assolutamente centrale del Riina e del Provenzano nelle scelte fondamentali per l'organizzazione.

È appena il caso di rilevare che la comune rappresentanza degli interessi della famiglia non poteva che sottintendere una piena comunanza di propositi e di volontà, indipendentemente da chi ne fosse stato l'apparente portatore, e che la doppia rappresentanza, eventualmente esercitata in forma disgiunta, non faceva venir meno l'apporto concorrente e continuativo di entrambi in seno alla commissione, attraverso manifestazioni di volontà risultati sempre concordi e solidali, anche se formalmente la manifestazione veniva fatta da uno solo di essi nell'alternanza delle rispettive presenze.

Entrambi, pertanto, devono essere dichiarati colpevoli dei reati loro in concorso ascritti, a titolo di concorso morale, avendo concordemente cooperato, sul piano della ideazione e della deliberazione, alla strage per cui è processo, dovendosi presumere che il Riina abbia necessariamente agito con il previo concerto del co-rappresentante e che questi abbia

prestato il proprio consenso nelle forme penalmente rilevanti sopra esaminate in considerazione dei molteplici elementi di fatto, storicamente e materialmente apprezzabili - tra i quali assumono decisivo rilievo l'imponenza e l'adeguatezza della causale - che depongono per l'assoluta inverosimiglianza di una ipotetica estromissione o, comunque, totale estraneità del Provenzano rispetto al momento decisionale.

#### **8. 2- Il mandamento di Gangi - S. Mauro Castelverde e la posizione processuale dell'imputato Farinella Giuseppe.**

La qualità di capomandamento dell'imputato Farinella Giuseppe risulta dalle convergenti dichiarazioni rese da tutti i collaboratori escussi in dibattimento.

Dall'istruttoria dibattimentale è inoltre emerso che i rapporti criminosi tra il predetto imputato ed il Riina sono stati nel tempo assolutamente costanti e caratterizzati da un vincolo di reciproca stima particolarmente intenso.

In particolare, secondo quanto riferito dal collaboratore Cucuzza Salvatore (cfr.ud.28/1/1999), questi era venuto a conoscenza della qualifica di capomandamento rivestita dal Farinella già nei primi anni '80 quando, recandosi all'albergo Costa Verde, aveva ricevuto le confidenze in tale senso dal Gambino Giuseppe Giacomo, precisando altresì di averlo incontrato nei primi anni '80 nella tenuta della Favarella.

Ha inoltre aggiunto che quando dopo un lungo periodo di detenzione era tornato in libertà, nell'anno 1995, aveva appreso che il Farinella continuava a mantenere la carica di capomandamento.

Il DI CARLO ha riferito che il mandamento in esame era sempre esistito ed era uno di quelli che non erano mai stati sciolti, precisando che aveva conosciuto il Farinella già negli anni '60 e che "a fine anni '70 si era allineato ai corleonesi".

Anche il Brusca Giovanni ha evidenziato che il predetto mandamento era stato caratterizzato nel corso degli anni da stabilità.

L'Anzelmo ha poi sottolineato la presenza del Farinella nel corso della riunione tenutasi in contrada Dammusi nel gennaio 1983, allorchè vennero designati i nuovi capimandamento ed ha aggiunto di averlo visto presenziare alle riunioni di commissione.

Ganci Calogero ha confermato la particolare vicinanza del Farinella al Riina durante la guerra di mafia, riferendo che quest'ultimo era solito convocare il primo, insieme a Cammarata Gabriele ed Intile Francesco nel pollaio dello zio di La Barbera Michelangelo in occasione delle riunioni a gruppetti della commissione.

Siino Angelo, infine, ha indicato il Farinella come il capo del mandamento più vasto della Sicilia - che si estendeva dalle Madonie a Barcellona Pozzo di Gotto - precisando che il predetto aveva sempre costituito un punto di riferimento di "cosa nostra" nelle Madonie.

Ha inoltre riferito che già negli anni '70 egli stesso si rivolgeva al Farinella per risolvere i problemi collegati a quei compiti cui assolveva per conto dell'organizzazione mafiosa.(cfr.ud. 21/6/1999)

L'accertata qualità di componente il massimo organo deliberativo di "cosa nostra" impone l'affermazione di responsabilità dell'imputato a titolo di concorso morale nella strage e negli altri reati connessi.

### **8. 3 - Il mandamento di Palermo centro - Porta Nuova e la posizione processuale dell'imputato Calò Giuseppe.**

Risulta processualmente accertato, con sentenza divenuta irrevocabile, che l'imputato Calò Giuseppe, anche nel periodo di interesse, rivestiva il ruolo di capo mandamento di Porta Nuova e, quindi, di componente della commissione provinciale di Palermo.

Nel corso del c.d. maxiprocesso l'imputato era stato assolto dalla Corte di Assise di Appello di Palermo dalle imputazioni concernenti alcuni omicidi - ritenuti riconducibili alla commissione e per essa ai soli Riina e Greco – tra i quali quello del vice questore Boris Giuliano (21/7/1979), la c.d. strage della circonvallazione, l'eccidio di Via Carini (3/9/1982) e l'omicidio del Prof. Paolo Giaccone, nonché quelli in danno di Di Cristina, Bontate, Inzerillo e Pietro Marchese, ritenendo di escludere un interesse comune e quindi strategico dell'intera organizzazione, bensì individuando per ciascuno di tali episodi criminosi moventi particolari.

Muovendo da tale premessa era stata esclusa la responsabilità non solo del Calò ma anche del Brusca Bernardo, del Geraci Antonino (detto Nenè) e del Madonia Francesco.

Sebbene riconosciuto uno dei più attivi sostenitori della strategia dei corleonesi, uso a frequentare, con regolari viaggi nel capoluogo, gli ambienti nevralgici dell'organizzazione, e direttamente cointeressato alle questioni legate allo scoppio ed allo sviluppo della guerra di mafia, rivestendo la carica di capo della famiglia di Porta Nuova, tuttavia la corte di merito, pur dovendo riconoscere l'esistenza di "un quadro indiziario gravemente destinato a convergere sulla responsabilità del

Calò” ritenne “insuperabile il dubbio di una sua indifferenza agli sviluppi della faida” e agli altri fatti delittuosi.

Censurando l’erroneità ed illogicità della motivazione, la S.C. ha annullato le statuizioni assolutorie e la corte di rinvio, le cui argomentazioni sono state poi definitivamente condivise dalla S.C. (Sez.V, 10/6/1996) ha per contro affermato la piena responsabilità dell’imputato in ordine agli omicidi sopracitati, facendo rilevare, fra l’altro, l’accertata alleanza e sudditanza, “assolute e totali” del Calò nei confronti del Riina all’interno ed all’esterno della commissione.

Anche le acquisizioni probatorie del presente dibattimento hanno univocamente dimostrato il ruolo di assoluto rilievo e protagonismo del Calò nella gestione degli affari di competenza della commissione, la sua assoluta fedeltà al Riina e la sua incontrastata permanenza nella carica assunta e, secondo le concordi dichiarazioni dei collaboratori, mantenuta costantemente nel tempo, nonostante la lunga carcerazione iniziata nel 1985 e mai conclusasi, nel corso della quale il Cancemi aveva svolto le funzioni di sostituto, tenendolo costantemente informato attraverso il di lui cognato Mattaliano Gregorio, formalmente affiliato proprio a tal fine, oltre che attraverso i canali di cui disponeva direttamente il Riina.

L’imputato, come sopra ampiamente dimostrato, aveva sempre condiviso le scelte strategiche del Riina e dell’organizzazione ed anche in relazione alla strage per cui è processo l’istruzione dibattimentale non solo ha consentito di escludere che vi siano state reazioni e punizioni, ma ha offerto elementi di segno contrario, desumibili dalle dichiarazioni rese sul punto dal Cancemi il quale ha riferito (ud.3/5/1999) proprio delle espressioni di soddisfazione di Calò e di Ganci Raffaele, accompagnate da commenti volgari nonché delle "mezze battutine, mezze paroline" di Gambino Giuseppe Giacomo, espressioni e commenti dai quali aveva



desunto che le riunioni dovevano essere certamente correlate alla strage che poco dopo sarebbe seguita.

Lo stesso Cancemi ha inoltre indicato il Calò tra i presenti alla prima riunione di c.da Dammusi nel mese di maggio 1983.

Al fine di lumeggiare meglio la personalità del Calò ed il ruolo dallo stesso rivestito in seno a “cosa nostra” appare opportuno ripercorrere, attraverso le dichiarazioni dei collaboratori esaminati, la storia e l'evoluzione del mandamento di cui l'imputato è stato il rappresentante. Una delle fonti propalatorie più qualificate è certamente il Cucuzza Salvatore, appartenente a quel mandamento e proprio nei primi anni '80, reggente della famiglia mafiosa di Borgo Vecchio.

Il collaboratore ha innanzitutto riferito che dopo la strage dei Carabinieri a Ciaculli, negli anni '60, il mandamento allora retto da La Barbera Angelo era stato sciolto e la famiglia di Palermo era stata aggregata al mandamento di S.Maria di Gesù, quella di Porta Nuova alla Noce, quella di Borgo Vecchio al mandamento di Riccobono Rosario.

Nei primi mesi del 1980 le tre famiglie (Palermo-Porta Nuova- Borgo Vecchio) erano state nuovamente aggregate al mandamento di Palermo Centro che era stato ricostituito, con la designazione del Calò a capo dello stesso; nessuna modifica, almeno fino al 1996 era intervenuta, tanto che, anche nel 1996, quando era in vigore il regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., lo stesso Calò aveva provveduto a trasmettere all'esterno del carcere la disposizione secondo cui il Cucuzza avrebbe dovuto affiancare Mangano Vittorio nella reggenza del mandamento, affidando il messaggio a Bagarella che a sua volta lo aveva trasmesso tramite Madonia Nino (cfr. ud. 28/1/1999, f. 227).

Il Calò, inoltre, partecipava regolarmente alle riunioni di commissione, circostanza personalmente constatata dal Cucuzza che disponeva delle chiavi di accesso alla tenuta della Favarella.

Risulta inoltre che il Cucuzza era stato messo a disposizione di Pino Greco per commettere la strage della circonvallazione e ciò, evidentemente, secondo le regole di "cosa nostra", non poteva avvenire se non ci fosse stata l'autorizzazione del proprio capomandamento.

L'iniziale designazione del Calò era stata fortemente voluta da Greco Michele contro il parere del capo della famiglia del Borgo Vecchio, Leopoldo Cancelliere, che tuttavia aveva dovuto piegarsi alla volontà del Greco nel corso di una riunione svoltasi nella tenuta della Favarella.

Contorno Salvatore(ud.3/2/1999) ha riferito che l'ascesa del Calò era iniziata allorchè lo stesso, da sempre amico fidato del Bontate, "si era giocato l'amico" e da allora aveva potuto utilizzare i grossi capitali dei corleonesi e dello stesso Bontate, investendoli a Roma; inoltre lo aveva visto partecipare più volte alle riunioni di commissione, allorchè si era recato a trovare il Greco Michele, suo padrino, per portargli regali o per chiedergli consigli ed aiuti di natura economica.

Il Di Carlo (ud. 15/2/1999) ha dichiarato che la costituzione del mandamento di Palermo Centro, così come quella del mandamento di Resuttana, con la designazione dei rispettivi capi nelle persone del Calò e del Madonia, era stato un premio alla loro fedeltà alla linea corleonese, individuando l'anno della costituzione nel 1978.

Il collaboratore ha inoltre riferito della particolare abilità del Riina nel favorire l'allontanamento del Calò dal suo capomandamento, Stefano Bontate, costituendogli il mandamento ed assegnandoglielo.

Sui frequenti rientri in Sicilia del Calò per partecipare alle riunioni della commissione il Di Carlo ha dichiarato quanto segue:

P.M. - Le faccio delle domande che, le premetto, interessano questo periodo, dal '78 fino all'83, data della strage Chinnici. Lei sa dove viveva il Calò?

DI CARLO - Il Calò latitante stava a Roma, stava a Palermo; saliva e scendeva, un pò come sono stato io per due anni, che ero fra Roma, Londra e Palermo e in tutti i posti giravo. Calò l'ho incontrato a Roma, ci incontravamo a Napoli, era latitante dal '72 in poi, mi ricordo '71, era sempre latitante. Lo incontravo a Milano, ma tante volte ci incontravamo qui a Palermo. Come le ho detto, anche dentro il castello, negli uffici miei hanno avuto appuntamento con Totò Reina. Tante volte l'ho visto nella commissione, poi quando è diventato capomandamento.

P.M. - Quindi, lo ha visto diverse volte in Sicilia, a Palermo.

DI CARLO - Sì, tante volte. Anche a Termini Imerese, che lui era intimo con Pino Gaeta.

P.M. - Lei sa come viaggiava Calò da Roma per la Sicilia e viceversa?

DI CARLO - Mah, per... qualche volta mi dicevano che ... lo andava a prendere a Catania qualcuno, a volte dei suoi più intimi, Roma - Catania. Aerei, come io pure facevo in questo modo. Tante volte io pure andavo a Reggio Calabria da Messina, per prendere l'aereo per Milano. Si cercava di evitare Palermo, poi se uno non era conosciuto poteva arrivare pure a Palermo. Essendo volo in nazionale, non è che c'è documenti da presentare.

P.M. - Senta, ma come mai e per quale motivo fu attribuito il mandamento a Calò? In parte lo ha già detto, volevo capire se può essere ancora più completo nella risposta.

DI CARLO - Ma quando sono nati i mandamenti e non c'era la... i manda... erano di meno e Stefano Bontade arrivava a Borgo Vecchio addirittura. Aveva Palermo centro, aveva Porta Nova, aveva corso

Calatafimi, aveva tutto, arrivava là Bontade. Ed erano tante famiglie e hanno cercato di stringere un pò a Stefano e i così cambiavano. Infatti il mandamento... il capofamiglia di Palermo centro hanno fatto a Ignazio Ignolfo ( trattasi di Gnoffo Ignazio, poi ucciso nella guerra di mafia - ndr) e anche là è nata una situazione, perchè il capofamiglia lo voleva Stefano Giaconia. E hanno fatto il mandamento per toglierci questo... questa forza a Stefano Bontade. Poi aveva dato molta, come dire, fiducia il Calò di stringere di più ancora con Reina, specialmente che aveva fatto quel sbaglio e ha capito che era pericoloso sbagliare con Reina, si era avvicinato di più ancora. E il Reina ha sollecitato di fare nuovi mandamenti, per stringere anche a Saro Riccobono, perchè come mandamento abbracciava pure Resuttana e Acquasanta e tutto. Hanno fatto il mandamento a Resuttana. Chi si ci poteva mettere? Ciccio Madonia, anche che già era capofamiglia. E così è stato, per rinforzarsi nella commissione, avere maggioranza, perchè poi i badalamentiani o Bontade erano pochissimi e si stringevano. C'era qualcuno che voleva essere di equilibrio, però sotto sotto era poi corleonese.

P.M. - Ma in quel momento, quando per esempio si restrinse il territorio del mandamento di Bontade, si creò questo nuovo mandamento di Palermo centro, il Bontà non reagì, non... non ci fu...?

DI CARLO - No, il Bontade... il Bontade con Badalamenti e Saro Riccobono e Gigino "u pizzuto" e non mi ricordo più altri, hanno cercato di farci dare il mandamento a Rosario Di Maggio.

Il collaboratore Anzelmo Francesco Paolo (ud. 8/3/1999), ha riferito che il Calò aveva presenziato alla riunione della commissione del gennaio 1983 nel corso della quale erano stati nominati i tre nuovi capimandamento, precisando che già nel 1980, quando il collaboratore era stato formalmente affiliato, il Calò era capomandamento e pur

risiedendo a Roma, rientrava spesso a Palermo, come aveva constatato personalmente, accompagnandolo alle riunioni di commissione che si tenevano a Borgo Molara ed in altri posti.

Anche il Ganci Calogero (ud. 15/3/1999) ha riferito dell'attiva partecipazione del Calò alla guerra di mafia con significativi apporti logistici – fra i quali la messa a disposizione di un magazzino di tale Bellino Gaspare, uomo d'onore di Porta Nuova - dichiarando inoltre quanto segue (ud. 17/3/1999):

P.M. - Senta, lei ha parlato nella scorsa udienza di Giuseppe Calò come capomandamento di Porta Nuova, lei da quanto tempo conosce il Calò?

GANCI - Io, ripeto, il Calò era una persona che io conoscevo, io ancora neanche ero uomo d'onore perchè ... veniva a trovare magari Riina, io magari l'avevo visto qualche volta, sapevo che era . Pippo Calò, ma non (sapevo) cos'era ... in seno in "Cosa Nostra", anche perchè io neanche ero a conoscenza di questa struttura di "Cosa Nostra"; al momento in cui io vengo combinato nell'80, incontro .. il Pippo Calò in questo magazzino e vengo a conoscenza che è il nostro capo... capomandamento, e quindi... che lui... rappresentava .. la famiglia di Porta Nuova, e che il mandamento era Porta Nuova, era la Noce, Palermo centro e Borgo Vecchio.

P.M. - Lei lo ha mai visto partecipare a riunioni di commissione o, comunque, ad incontri con altri capimandamento?

GANCI - Sì, io come ho già detto, io .. lo vedevo perchè si inco... prima di essere ancora combinato, io avevo avuto modo di conoscere il Calò perchè ... veniva, si incontrava .. con mio padre e... uscivano assieme, andavano... poi ho avuto modo di constatare che lui si incont... diciamo, con RIINA si è... si è incontrato tante volte, fino... fino al suo

arresto... che fu nel... nell'85, anche se devo dire che lui non stava a Palermo ... assiduamente, lui era sempre fuori e quando veniva si... si faceva vedere.

Cancemi Salvatore (ud. 3/5/1999) ha ribadito gli stretti rapporti operativi tra il Calò ed il Riina, dichiarando testualmente

P.M. - ..... Lei poc'anzi, indicando Inzerillo, Bontade, Riccobono, Salamone e lo stesso Michele Greco e Badalamenti tra la fazione opposta, ha detto che esisteva una cordata corleonese. Ci spiega chi faceva parte in quel momento della cordata corleonese e che cosa intende lei con questo termine?

CANCEMI - Mah, io con questo termine intendo che erano persone di Totò Riina; la cordata questa intendo, che erano persone di Totò Riina, e quindi in quel periodo queste persone che erano con Totò Riina, come Bernardo Provenzano, come Pippo Calò, come Ganci Raffaele, come Pippo Gambino, come Ciccio Madonia, come Bernardo Brusca e altri.

P.M. - Quindi, mi scusi un attimo, signor Cancemi, ce li ripeta tutti quelli che facevano parte della cordata corleonese già da prima che si formasse la commissione.

CANCEMI - Sì, il Calò, il Ganci Raffaele, il Pippo Gambino, Ciccio Madonia, Bernardo Brusca e qualche altro che magari mi sfugge momentaneamente.

Quanto, poi, alle frequenti presenze a Palermo, più volte citate nel corso della esposizione, il Cancemi ha dichiarato (cfr. ud.cit.) :

CANCEMI - Sapevo che facevano tantissime riunioni a Favarella, nella tenuta di Michele Greco e altri posti.

P.M. - Senta, lei com'è che è a conoscenza di questi fatti?

CANCEMI - Ma io sono a conoscenza di questi fatti perchè, appunto, in... quella là o qualche volta anche sono andato poi anche a Favarella

con Pippo Calò, quindi... perchè io accompagnavo a Pippo Calò e quindi Pippo Calò a volte, quando veniva da Roma a Palermo, mi incontrava, mi diceva che aveva riunione di commissione e quindi l'ho saputo anche da Pippo Calò così.

P.M. - Senta, Pippo Calò lei ha detto che stava a Roma e che veniva a Palermo. Ci vuole dire con che frequenza veniva a Palermo? Ogni tanto quanto tempo e quanto tempo si fermava a Palermo in genere.

CANCEMI - Ma lui veniva spessissimo, diciamo, non è che veniva una volta tanto. Veniva spessissimo a Palermo e lui, appunto, passava, mi ricordo, a volte nella mia macelleria, perchè io allora avevo la macelleria in via Tascalanza a Palermo, che si chiamava via Tascalanza. Lui passava e mi diceva che era venuto da Roma perchè aveva riunione di commissione. Quindi, si pigliava un pò di carne e poi se ne andava; mi diceva che aveva riunione di commissione. Quindi veniva spessissimo a Palermo. "\*\*\*\*\*"

Ciò stante, alla stregua dei criteri di attribuzione della responsabilità ai componenti la commissione, sopra ampiamente esposti, la corte ritiene che l'imputato debba essere dichiarato colpevole dei delitti ascrittigli a titolo di concorso morale, non potendo ovviamente le "mezze battutine" volgari e dispregiative di soddisfazione, riferite dal Cancemi, essere riduttivamente relegate nell'ambito di una generica "adesione morale" post-factum penalmente irrilevante, bensì come compiacimento per il buon esito di una delle più significative tappe della feroce esecuzione di una linea strategica di attacco alle istituzioni di cui lo stesso Calò dovette essere uno dei più strenui assertori, atteso il ruolo centrale rivestito in seno all'organismo di vertice e per l'assoluta fedeltà al principale ideatore della strage.

8. 4- Il mandamento di Resuttana e la posizione processuale dell'imputato Madonia Francesco.

Nel rinviare alle considerazioni sopra svolte in ordine a talune statuizioni assolutorie emesse a seguito del giudizio di secondo grado nel corso del maxi processo ed agli annullamenti da parte della S.C.- che per il Madonia hanno riguardato gli omicidi del Di Cristina e del dr. Boris Giuliano – e ricordando altresì che l'imputato in esame è stato riconosciuto colpevole con sentenza divenuta irrevocabile nel separato processo - stralciato da quello a carico di Altadonna ed altri ( c.d. maxi) - per l'omicidio del capitano dei carabinieri Emanuele Basile, va preliminarmente rilevato che la qualità di capomandamento di Resuttana rivestita dal Madonia all'epoca della strage di Pipitone Federico risulta in modo certo dalle convergenti dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia escussi e dalle sentenze di merito e di legittimità che ne hanno definito la posizione processuale nel citato maxiprocesso.

Tutti i collaboratori hanno concordemente riferito che la costituzione del mandamento di Resuttana era stata voluta dal Riina per avvicinare a sè il Madonia e risaliva alla fine degli anni '70; ciò aveva determinato la instaurazione di legami operativi sempre più stretti tra i due ed una assoluta fedeltà del Madonia che ne avrebbe assecondato ogni decisione, mettendogli a disposizione i propri uomini, tra i quali il figlio Antonino, nonché le basi logistiche e fornendo pertanto un notevole apporto nella c.d. guerra di mafia.

Assolutamente unanime risulta, inoltre, l'indicazione fornita dai collaboratori sul notevole spessore criminale del Madonia e sul suo rilevante potere decisionale; la sua particolare vicinanza al Riina, al pari di quella del Ganci Raffaele e del Brusca Bernardo, risulta peraltro



conclamata dal fatto che il figlio Giuseppe, appena sedicenne, fu affiliato a “cosa nostra” avendo come padrino proprio il Riina.

Univoci indici rivelatori del contributo penalmente rilevante fornito dall'imputato alla deliberazione ed esecuzione della strage sono la presenza alle due riunioni riferite dal Cancemi nel periodo maggio-giugno 1983 in c.da Dammusi e Piano dell'Occhio, ma soprattutto, alla stregua dei parametri di riferibilità dei delitti eccellenti al massimo organo deliberativo, l'impegno operativo nella fase preparatoria ed esecutiva, connotate da un indiscusso protagonismo del figlio Antonino, fin dal dicembre del 1982, conclusosi con l'attivazione della devastante carica esplosiva; impegno operativo estrinsecatosi, peraltro, anche con l'impiego di un altro uomo d'onore, il Galatolo, della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, facente parte del mandamento di Resuttana.

Né può essere sottaciuto il dato “topografico”, di rilevante valore probatorio, costituito dall'ubicazione del luogo teatro della strage nel territorio del mandamento di Resuttana, ciò che depone univocamente per il previo assenso e coinvolgimento deliberativo del Madonia, per la configurabilità del quale – a prescindere dagli altri univoci indizi sopra evidenziati – appare decisivo il rilievo che la regola dell'assoluto dominio del territorio non può prescindere dal consenso del capo nel cui mandamento di pertinenza il reato venga commesso, tanto più quando, come nel caso specie, si tratti di un delitto “strategico” e siano state privilegiate, per la prima volta, devastanti modalità esecutive.

Va infine rilevato che il Madonia Francesco ha sofferto un periodo di detenzione (11/11/1980 – 13/11/1982) terminato alcuni mesi prima della strage, nel corso della quale non ha mai cessato di intrattenere rapporti con l'esterno tramite i tradizionali e collaudati canali informativi.

Sul punto è qui sufficiente ricordare l'episodio riferito dal Ganci Calogero in ordine ai colloqui intrattenuti dal Madonia Francesco con alcuni dei figli ed al suo ingresso clandestino e del Madonia Antonino nel carcere dell'Ucciardone tramite il Bonura, nonché le confidenze ricevute dal Mutolo durante un comune periodo di detenzione ( dal 18/6/1982 al 25/7/1982).

Ed invero, il primo ha riferito quanto segue (ud.17/3/1999, ff.86 e segg.):

**P.M.-** Lei sa se durante il periodo di detenzione di Francesco Madonia con reggenza di Antonino Madonia, Antonino comunque informasse direttamente o per altri tramite il padre detenuto delle cose riguardanti il mandamento e, comunque, "Cosa Nostra"? Se c'erano, comunque, contatti tra Antonino Madonia e il padre Francesco detenuto?

**GANCI** - Ma, guardi, io... che io sappia, sì. Perchè... io mi ricordo nell'82 c'era in carcere anche mio suocero, all'Ucciardone e, guardi, e pre... e precisamente a me mi è nata la bambina a ottobre dell'82 e dopo qua... qualche settimana io la portai al carcere per fargliela conoscere a mio... a mio suocero e in quell'occasione passarono che facevano il colloquio il padre... il padre di... di Antonino Madonia, quindi Francesco e Giuseppe, e hanno conosciuto la mia bambina in carcere. E in quell'occasione il... c'era a colloquio il fratello Salvatore, comunque, fa... facevano... facevano colloqui settimanali, quindi ce... i contatti c'erano con... con loro.

Il **Mutolo** (cfr.ud.23/4/1999, ff.96 e segg.) ha riferito quanto segue:

**P.M.** - Con riferimento, ad esempio, a Francesco Madonia, lei è stato detenuto assieme a Francesco Madonia? Ha avuto modo di verificare se il Madonia fosse a conoscenza di fatti che riguardavano la commissione?

MUTOLO - Guardi, il fatto che mi stupì a me di Madonia Francesco fu quando a me mi arrestano ... a giugno dell'82. Io, dato che diciamo mi erano fermato per la strage di Ferlito, però dopo non c'erano, diciamo, i presupposti per fare un... un ordine di arresto, un fermo diciamo, eh, eh, e mi spiccano un mandato di cattura per traffico di droga, perchè c'erano delle inchieste già in Procura e... però avevo tutti e due gli indizi... gli indizi.

Io mi meraviglio, che io subito decido di andarmene al manicomio, in infermeria stesso io mi faccio legare subito; cioè io mi... mi meraviglio, siccome fu un'annata molto calda quel giugno, luglio del 1982, in cui qualche alto magistrato è morto per il caldo - Pizzillo, se non ricordo male - mi ricordo che il dottore dopo... dopo tre giorni, quattro giorni, siccome mi riscaldavano le spalle nel letto di condizione, perchè si aspettava di un momento all'altro che veniva il Giudice, dopo le quattro, che non entrava più nessuno al carcere, a me mi slegavano e mi facevano salire sopra, al secondo piano, dove c'era Ciccio Madonia, il figlio Giuseppe, c'era Nardo Greco, c'erano... c'era Armando Bonanno, diverse persone mafiose di Villagrazia, di Passo di Rigano e...

E in una conversazione che ho avuto io con Francesco Madonia, in cui le dico un pochettino preoccupato ... che c'era in vista un mandato di cattura di ottanta persone, di... centocinquanta persone; lui mi rettifica e mi dice: "No, Gaspare, vedi che ce n'è due mandati di cattura", quindi lui è informatissimo.

Cioè non è che... lui è... era infor..... cioè per me non era una novità, perchè io mi ricordo che negli anni passati, quando io ero assieme a Michele Micalizzi, ogni otto giorni, ogni quindici giorni veniva o Salvatore Micalizzi o Giuseppe Micalizzi, con la scusa che avevano la

figlia di Riccobono fidanzata, si facevano i colloqui speciali in...  
Matricola .. e io ci andavo a salutarlo.

Quindi tutti 'i novità arrivavano tutti, insomma; a giro ... di poche ore, quando c'era una notizia importante, c'era sempre il metodo che arrivava, a parte che qualche bigliettino, qualche cosa, insomma... Ora io non voglio fare la malalingua, cioè dell'avvocato, di qualche altra cosa; io sto parlando di persone, va bene, di una certa importanza che sono in un carcere, dove ci sono dieci, cinque, sette, dieci mafiosi, lì stia sicuro che a turno si organizzano, un giorno quello, un giorno quello, un giorno quello, tutta la settimana, un giorno fa eh, eh, e i messaggi che debbono dare sia in entrata e in uscita, se c'è un uomo che entra mafioso, il messaggio esce ed entra tranquillamente.

Certo, stanno molto cauti, perchè sanno che ci sono le microspie, perchè sono nati associazione, sono nati un sacco di discorsi, insomma; però i messaggi arrivano ed entrano.

P.M. - Senta, quando lei ha fatto cenno a questa conoscenza da parte di Francesco Madonia di questi provvedimenti restrittivi in corso di preparazione, lei seppe da Francesco Madonia se lo stesso era a conoscenza del Giudice Istruttore che si occupava in particolare di queste inchieste?

MUTOLO - Sì, sì, anzi .. lo apostrofò, diciamo, con una parolaccia, dicendo dici: "Questo - dici - sicuramente fa - dici - i mandati di cattura", insomma, e mi rettifica in questa occasione, dici: "Non è uno", perchè io sapevo, mi sembra, centocinquanta persone, insomma, non è che mi interessava tanto, insomma, sapere... insomma, l'avevo sentito così, insomma, accademicamente.

Ma lui era informato, dice: "No, Gaspare, ce ne sono due - dici - uno della parte di Ciaculli, tu... tutto quel lato di là, di centocinquanta,

centosessanta - dici - uno del... della parte di dove abitiamo noi di ottanta persone - dici - quindi...", dici. ....

Eh, apostrofandolo con... con una parolaccia, insomma, ci diceva che questo Giudice, che il Giudice Chinnici insomma, era diciamo intenzionato a... a riaprire, diciamo, quei patti che c'erano; dici: "Hammu a stari attenti ora (mettono) a spiccarci associazioni - dici - mafiosa - dici - è un guaio". Perché con i reati specifici sempre era più difficile, sia per il magistrato o sia per il Presidente, dare una condanna; invece, per l'associazione mafiosa, insomma, era più... c'erano riscontri più oggettivi."''''''

Alla stregua delle considerazioni che precedono, la corte ritiene che il quadro probatorio sopra delineato appare connotato da una gravità indiziaria assolutamente univoca sì da legittimare ampiamente l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i delitti ascrittigli quale concorrente morale.

#### **8. 5 - Il mandamento della Noce e la posizione processuale dell'imputato GANCI Raffaele.**

La piena responsabilità penale del Ganci risulta già ampiamente provata dalla ricostruzione, sopra compiuta, delle fasi preparatoria ed esecutiva della strage e dal coinvolgimento operativo dello stesso fin dal momento dell'incarico conferito all'interno della macelleria di reperire un'autovettura di piccola cilindrata.

Il Ganci ha inoltre ampiamente cooperato nella fase preparatoria con un protagonismo che ne conclama incontrovertibilmente il notevole contributo causale alla complessa operazione criminosa ed alla verifica dell'evento, con un protagonismo operativo che si è

estrinsecato anche in una significativa presenza sul luogo dell'attentato fino al momento dell'attivazione della devastante carica esplosiva, così ponendo in essere una condotta qualificata da una "esemplare" tipicità rispetto alla fattispecie plurisoggettiva di cui agli artt.110 e segg. c.p., sia sotto il profilo della istigazione e determinazione al delitto, sia sotto il profilo del concorso materiale.

Per mera esigenza di completezza espositiva va comunque rilevato che il Ganci rivestiva anche la carica di capomandamento della Noce e che la sua presenza in occasione delle riunioni riferite dal Cancemi in un periodo (maggio-giugno 1983) assai prossimo alla strage consente di ritenere che egli abbia fornito un rilevante contributo anche sul piano deliberativo in relazione alla posizione rivestita in seno al massimo organo decisionale di "cosa nostra".

È appena il caso di ricordare le concordi chiamate in correità provenienti da fonti particolarmente qualificate, l'Anzelmo ed il figlio Calogero, facenti parte della sua stessa famiglia mafiosa ed uno, inoltre, della sua famiglia di sangue, che lo hanno indicato come capo mandamento della Noce all'epoca della strage.

Tutti i collaboratori indistintamente hanno riferito del tradimento del Ganci Raffaele nei confronti del proprio capofamiglia Salvatore Scaglione, dei suoi intimissimi rapporti con il Riina, della sua attivissima partecipazione alla guerra di mafia con la messa a disposizione dei propri uomini più fidati e dei propri figli in particolare, del conferimento della carica di capomandamento come premio per il rilevante contributo offerto e per la fedeltà dimostrata.

Va qui ribadito che il Ganci divenne capo di un mandamento, quello della Noce, costituito nel gennaio del 1983, a seguito della "scorporazione" da quello di Porta Nuova di cui prima faceva parte.

Da quel momento il coinvolgimento operativo nei più gravi delitti contro rappresentanti delle istituzioni si sarebbe rivelato assolutamente costante, anche grazie all'apporto di uomini ai "gruppi di fuoco"(tra i quali i propri figli), come era in precedenza accaduto per l'eccidio di Via Carini e successivamente per la strage per cui è processo e per l'omicidio del Cap D'Aleo, che la precedette di appena un mese, con la significativa partecipazione, già rilevata, di uomini d'onore affiliati proprio ai tre mandamenti di nuova formazione, diretti da nuovi fedeli alleati del Riina: San Lorenzo, Boccadifalco, Noce.

Sarebbero seguite la strage di Via della Croce Rossa in cui rimase ucciso il vice questore Cassarà e quella di Capaci, alle quali, fra gli altri, il figlio Calogero ha ammesso di avere partecipato.

Deve pertanto essere affermata la responsabilità penale dell'imputato in ordine a tutte le imputazioni ascrittegli.

#### **8. 6 - Il mandamento di San Giuseppe Jato e la posizione processuale dell'imputato Brusca Bernardo.**

Molteplici e convergenti fonti propalatorie hanno indicato l'imputato Brusca Bernardo come capomandamento di S.Giuseppe Jato, il quale succedette a Salamone Antonino.

Tutti i collaboratori, infatti, hanno riferito che questo mandamento era esistente dagli anni '70 e che era retto da Antonino Salamone che già da diversi anni si era trasferito in Brasile, rinunciando di fatto al suo ruolo di capomandamento; inizialmente il Brusca aveva diretto il mandamento in qualità di sostituto, ma nel tempo e segnatamente nell'anno della strage ne era divenuto il capo effettivo.

Una fonte molto qualificata, il figlio Giovanni, ha riferito che il padre era stato da sempre filocorleonese, avendo condiviso le strategie criminali del Riina, favorendone la latitanza e offrendogli ospitalità nei primi anni '80 a San Giuseppe Jato.

Ha inoltre dichiarato che il padre aveva messo a disposizione la propria tenuta di contrada Dammusi per le riunioni della commissione, era stato sempre presente durante le visite dei cugini Salvo al Riina ed aveva disposto che lui stesso fosse alle dirette dipendenze del Riina.

Risulta inoltre che il rapporto di totale fiducia tra i due era tale che il Brusca Bernardo aveva rilasciato una sorta di delega in bianco al Riina durante la propria detenzione.

Nel richiamare le considerazioni sopra svolte in ordine alle censure mosse dalla S.C. ad alcune statuizioni assolutorie contenute nella sentenza di secondo grado nell'ambito del c.d. maxi processo, anche nei confronti del Brusca, relativamente a taluni delitti di rilievo strategico, in ordine ai quali la successiva sentenza di rinvio ne avrebbe affermato la responsabilità penale, ribadendo il ruolo di vertice dell'imputato e la totale fedeltà alla "linea corleonese", è appena il caso di ricordare che l'imputato è stato protagonista, unitamente al Riina, della fase ideativa e preparatoria della strage, sia in relazione alle riunioni con i cugini Nino ed Ignazio Salvo, a seguito delle quali il primo diede disposizione a Brusca Giovanni di mettersi "a disposizione di don Antonino", sia in relazione all'incarico di reperire un vetro blindato ed alle prove di sfondamento che ne seguirono.

Quanto alle vicende del mandamento di San Giuseppe Jato ed al ruolo del padre Bernardo appare opportuno riportare le dichiarazioni rese dal figlio Giovanni(ud.1/3/1999):



P.M. - Lei ha detto di essere stato affiliato nella famiglia di San Giuseppe Jato. Questa famiglia faceva parte di quale mandamento?

BRUSCA - Del... San Giuseppe Jato faceva mandamento, ed è, fa... fa mandamento.

P.M. - Chi all'epoca era il capomandamento?

BRUSCA - Antonino Salamone e in sost.. in sostituzione era mio padre, perchè Antonino Salamone per problemi giudiziari e credo anche per interessi personali andava e veniva dal Brasile.

P.M. - Senta, ma suo padre sostituiva l'Antonino Salamone in caso di assenza? E in ogni caso aveva soltanto questo ruolo nel mandamento di sostituto o aveva qualche carica all'interno del mandamento e/o della famiglia?

BRUSCA - Lui era... era in sostituzione sia come capomandamento sia come capofamiglia di Antonino Salamone. Nel tempo mio padre partecipò, anche se lui quando c'era presenziavano tutti e due o uno o l'altro; mio padre aveva anche poteri decisionali, perchè non è che Antonino Salamone era sempre presente. Però quando Antonino Salamone rientrava, mio padre lo metteva al correnza, a conoscenza di tutto. Però poi ne divenne mio padre definitivamente capomandamento e capofamiglia a... fine '82 - inizio '83. Cioè, Antonino Salamone fu completamente espulso.

P.M. - Suo padre apparteneva ad una famiglia mafiosa. Io...

BRUSCA - Dottoressa, mio... mio padre è l'unico dei Brusca, il primo dei BRUSCA che fu combinato. Mio nonno e tutti gli altri vengono tutti dopo.

.....

BRUSCA - ... che mio padre l'ha avuta cioè formalmente e definitivamente nell'ott... inizio ottanta... fine '82 - inizio '83, e però nel

tempo lui era reggente, era capomandamento. Cioè non è che veniva sdiminuita anche se c'era la presenza di Antonino Salamone.

P.M. - Lei ha parlato di fine '82 - inizio '83. Com'è che questo suo ricordo è così preciso?

BRUSCA - Perchè poi in questo periodo sono stati formati altri mandamenti, sono stati fatte nuove famiglie, sono stati sostituiti tanti capimandamenti, cioè sono avvenuti tanti altri fatti, quindi c'è stato un rinnovamento in "Cosa Nostra" e non gli so dire se questo fatto è avvenuto fine '82 o inizio '83.'''''''

Alla stregua delle univoche risultanze processuali, può ritenersi pienamente provato che il Brusca ha ampiamente cooperato nella fase preparatoria con un protagonismo che ne conclama incontrovertibilmente il notevole contributo causale alla complessa operazione criminosa ed alla verifica dell'evento, con un protagonismo operativo che si è estrinsecato anche in una significativa presenza in momenti genetici di sicuro rilievo, così ponendo in essere una condotta qualificata da una "esemplare" tipicità rispetto alla fattispecie plurisoggettiva di cui agli artt.110 e segg. c.p., sotto il profilo della istigazione e determinazione al delitto, anche in considerazione della posizione rivestita in seno al massimo organo decisionale di cosa nostra ed al coinvolgimento operativo, di assoluto rilievo sul piano dell'apporto causale, del proprio figlio Giovanni: ciò che ne conclama il sicuro assenso autorizzativo .

Ne va pertanto affermata la piena responsabilità penale in ordine a tutte le imputazioni ascrittegli.

### **8. 7 - Il mandamento di Boccadifalco e la posizione processuale dell'imputato BUSCEMI Salvatore.**

Buscemi Salvatore, già consigliere di Inzerillo Salvatore, ucciso il 12/5/1981, è stato concordemente indicato dai collaboratori escussi come il capomandamento di Boccadifalco all'epoca della strage per cui è processo; in particolare trattasi, come più volte ricordato, di uno dei tre nuovi rappresentanti nominati nel gennaio 1983 a seguito della costituzione dei rispettivi mandamenti per premiarne la fedeltà alla linea corleonese.

Il mandamento in esame era costituito dalle famiglie di Passo di Rigano ed Uditore ed il nuovo assetto organizzativo venne ridisegnato proprio in quella riunione a seguito della quale, su richiesta dello stesso Buscemi, la famiglia dell'Uditore venne aggregata al mandamento della Noce, cui venne ceduta quella di Altarello, di guisa che quest'ultimo mandamento risultò costituito dalle famiglie della Noce, Malaspina ed Altarello e quello di Boccadifalco dall'omonima famiglia e da quella di Uditore.

Il collaboratore Cucuzza ha riferito di averlo conosciuto a seguito della presentazione da parte del Gambino con il quale il Buscemi aveva solidi rapporti di amicizia

La difesa ha sostenuto che il predetto collaboratore avrebbe soltanto in un secondo momento attribuito all'imputato la carica di capomandamento, mentre precedentemente aveva affermato che il reggente era Michelangelo La Barbera.

In realtà l'obiezione non coglie nel segno perché la contestazione mossa al collaboratore si riferiva alla famiglia dell'Uditore, di cui il La Barbera era stato effettivamente il reggente, e non già al mandamento.

In realtà un'attenta analisi della trascrizione dell'esame consente di rilevare che il P.M. aveva dato lettura della risposta fornita in quello stesso verbale dal Cucuzza, il quale aveva riferito sul ruolo del Buscemi individuandolo univocamente come un soggetto che possedeva una cava di pietra; è evidente, pertanto, come lo stesso collaboratore abbia chiarito che il riferimento al La Barbera concerneva il ruolo da questi assunto dopo l'arresto del Buscemi.

Anche il Di Carlo (ud. 15/2/1999), il quale ha riferito di conoscere bene fin dagli inizi degli anni '70 numerosi componenti della famiglia Buscemi, ha dichiarato che dopo l'omicidio di Inzerillo Salvatore l'imputato era stato designato prima come reggente e poi come capomandamento certamente prima dell'inizio dell'anno 1983.

Brusca Giovanni, confermando le univoche indicazioni provenienti da altre fonti probatorie, ha riferito che la nomina del Buscemi, così come quella del Montalto, era stato un evidente riconoscimento alla fedeltà dei predetti i quali, svolgendo il ruolo di infiltrati nei rispettivi mandamenti, avevano consentito il fallimento del complotto ordito contro il Riina ed il Calò da parte dei c.d. perdenti (ud. 1/3/1999).

Sul punto il Brusca ha dichiarato (ud. 3/3/1999): " Quello che si sapeva di più era: Salvatore Riina ci teneva in quanto era quello che gli aveva salvato la vita, per i motivi che ho specificato, dove l'Inzerillo, il Bontade ed il Badalamenti gli avevano teso la trappola e quello che gli passò l'informazione a Salvatore Riina fu prima di tutto il Montalto e poi il Buscemi"

Lo stesso Brusca ha inoltre riferito che il Buscemi aveva attivamente partecipato all'eliminazione dei perdenti nel corso della guerra di mafia mettendosi a disposizione del Riina e svolgendo con notevole capacità il ruolo di killer (ud. 1/3/199, pag. 88)

Sulla genesi e sulle vicende degli assetti organizzativi del mandamento in esame anche l'Anzelmo (ud. 8/3/1999) ha confermato che la formale attribuzione della carica di capomandamento al Buscemi era avvenuta nel gennaio 1983, durante la riunione tenutasi in contrada Dammusi; in quel contesto le famiglie che componevano il mandamento di Boccadifalco erano diverse nel senso che il mandamento della Noce avrebbe dovuto comprendere le famiglie della Noce, di Malaspina e Uditore, mentre su richiesta dello stesso Buscemi la famiglia di Uditore era stata aggregata a Boccadifalco che in cambio aveva ceduto alla Noce quella di Altarello di Baida.

Quanto al ruolo svolto dall'imputato nel corso della guerra di mafia il collaboratore ha dichiarato (ud.9/3/1999) :

P.M. - Senta, ... lei ci ha spiegato che assieme al vostro mandamento della noce fu ricostituito il mandamento di Boccadifalco e fu nominato capomandamento Salvatore Buscemi. Io vorrei capire chi era Salvatore Buscemi..... se durante la guerra di mafia aveva avuto qualche ruolo in particolare.

ANZELMO - Mah, Salvatore Buscemi era... all'epoca, diciamo, era il consigliere di Totuccio Inzerillo e fra l'altro, diciamo, Salvatore Buscemi insieme a Michelangelo La Barbera, a Montalto padre e figlio, quando, diciamo, si uccise Stefano Bontade, l'Inzerillo si chiuse con tutti i suoi, i suoi fedelissimi, non tenendo conto però che Totò Buscemi, Angelo La Barbera e i Montalto, diciamo, erano dal lato nostro e infatti ci mandavano le notizie e a noi la battuta che Totuccio Inzerillo andava in quella via dove fu... fu ucciso quel giorno loro ce la portavano... ce la mandavano tramite suo fratello Nino.

P.M. - Quando lei dice: "Tramite suo fratello Nino" a chi si riferisce?

ANZELMO - A Nino Buscemi.

P.M. - È uomo d'onore?

ANZELMO - Sì, della famiglia di Boccadifalco.

P.M. - Senta, in che campo... Cioè, il Buscemi dove operava? Che tipo di attività svolgeva?

ANZELMO - Ma loro avevano attività di costruzioni e in più avevano la cava a Billemi.

P.M. - E per quelli che sono i suoi ricordi i rapporti con RIINA com'erano?

ANZELMO - Buoni, buoni, tanto è vero che le sto dicendo che loro erano schierati con noi e ci mandavano le notizie ... di Totuccio Inzerillo.””””

Il ruolo di infiltrato tra le fila della fazione avversa è stato confermato dal Ganci Calogero (cfr.ud.15/3/1999, f.67) il quale ha riferito quanto segue: " il gruppo che si è creato è stato quello di Bontade, Inzerillo, Badalamenti e Riccobono e poi altre famiglie che componevano i mandamenti; mentre nel nostro gruppo eravamo Corleone e la Noce, e...San Lorenzo, Resuttana e...C'è da dire un'altra cosa: che noi all'interno dei mandamenti avversari avevamo delle persone che erano fedeli a Riina, come per dire Rotolo che faceva...Andrea Rotolo che faceva parte della famiglia di Pagliarelli, quindi nel mandamento della Guadagna e rapportava tutto quello che accadeva in quel mandamento a Riina; lo stesso nel mandamento di Boccadifalco, lì avevamo Salvatore Buscemi e Angelo La Barbera che ci davano notizie sull'Inzerillo.

Nel corso della successiva udienza (17/3/1999,f.96), il collaboratore ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alle informazioni che avevano consentito il buon esito dell'agguato all'Inzerillo :

P.M. - Io volevo capire una cosa: diciamo, nella guerra di mafia, in tutto il periodo della guerra di mafia, che ruolo ha avuto Buscemi



parte del Buscemi in epoca antecedente al suo arresto, avvenuto nel giugno 1982, si spiega con il ruolo di reggente svolto fin da allora dall'imputato già subito dopo l'omicidio di Inzerillo, anche se divenne effettivo capomandamento solo dal gennaio 1983, come risulta confermato dal Brusca.

Sul ruolo e sulla collocazione del Buscemi il Cancemi ha dichiarato (ud. 3/5/1999):

P.M. - Salvatore Buscemi in questa situazione, in questa chiamiamola guerra di mafia, come si collocava? Che rapporti aveva con Riina?

CANCEMI - Aveva rapporti intimi con Riina, perchè, appunto, Riina poi c'ha fatto il mandamento, sennò non poteva ottenere il mandamento da parte di Riina, perchè se non era una persona di Riina non ci poteva fare il mandamento. Perchè poi, dopo la pulizia, nei vari mandamenti c'ha messo persone di grande fiducia sua.

P.M. - Senta, questo fatto che Buscemi Salvatore fosse persona di grande fiducia di Riina, lei da chi l'ha appreso? L'ha constatato personalmente, l'ha appreso da altri? E da chi, eventualmente?

CANCEMI - Mah, come ho spiegato prima, diciamo che c'ha fatto il mandamento. Poi lo diceva Riina che Totuccio Buscemi era una persona affidabile, una persona onesta, una persona nostra, una persona... la dovevamo considerare come la nostra stessa persona..... Da tutti, anche da Ganci.

P.M. - Ah, l'ha saputo da Ganci, "anche da Ganci". L'ha saputo anche da altre persone? Per esempio, dal suo capomandamento lei ha saputo notizie di Buscemi Salvatore?

CANCEMI - Anche da Giuseppe Calò, ne parlava benissimo di... di Buscemi, diceva che era un galantuomo, una persona di fiducia, una persona che meritava la massima fiducia.



.....

P.M. - Senta, adesso volevo chiederle questo: tutta questa evoluzione... lei ha detto: "Poi nell'82 si forma la nuova commissione". Quindi, le modifiche che ci sono state, sono quelle che lei ci ha rappresentato a mano a mano che io le facevo le domande?

CANCEMI - Sì, credo di sì; poi c'è stato quello di Boccadifalco. Sì, queste domande che lei mi ha fatto, le modifiche sono state questi qua nei vari mandamenti. Dopo questo... questa guerra di mafia, così chiamiamola, se la possiamo chiamare così, il Riina nei vari mandamenti Ci ha messo persone di grande fiducia sua, perchè già veniva, diciamo, di un passato e quindi non collocava una persona in un mandamento se non era persona sua di fiducia.

P.M. - Ecco, volevo chiedere una cosa: per quelli che sono i suoi ricordi e le sue conoscenze, ci può datare il momento, l'anno in cui il Buscemi Salvatore diventa capomandamento?

CANCEMI - Sì, io Buscemi ricordo che è stato questo alla fine dell'82... del novanta... nell'82, giusto.

P.M. - Nell'82. Questo fatto che il Riina avesse collocato a capomanda... nei mandamenti dove prima c'erano gli avversari, uomini di sua fiducia, cosa ha comportato poi nel prosieguo? Cioè, nell'82 la commissione da chi era formata? Chi erano le persone che stavano attorno a Riina?

CANCEMI - Questi nomi che ho fatto io nei mandamenti fatti nuovi da Riina. Questi formavano tutte le commissioni.

P.M. - Per quelle che sono le sue conoscenze, tutti questi uomini agivano in disaccordo o in sintonia con il Riina?

CANCEMI - No, guardi, dottoressa, allora io questi miei sacrifici... devo dire che non abbiamo capito. Quelle erano tutte persone di Riina,

attenzione, tutte persone messe là da Riina Salvatore, persone di fiducia sua. Quindi non ci piove, perchè lui veniva di un passato; quindi non poteva mettere una persona sbagliata in un mandamento, assolutamente. Lui, Riina, che è più furbo di... di una volpe, che fa, andava a commettere un errore di questo?

Anche il collaboratore Siino Angelo(ud.21/6/1999) ha sottolineato gli stretti rapporti di fiducia tra il Buscemi ed il Riina, il quale proprio per questo aveva assegnato il mandamento in esame era stato assegnato al suo fedele alleato, dichiarando testualmente: "debbo dire che Riina si muoveva nel territorio di Passo di Rigano come se fosse casa sua, come per esempio Provenzano si muoveva come se fosse a casa sua a Bagheria".

Ha inoltre riferito che la latitanza del Riina era stata gestita dal gruppo dei Sansone che appartenevano alla famiglia dell'Uditore e dal Buscemi, precisando di avere appreso con certezza che quest'ultimo era divenuto capomandamento subito dopo l'omicidio di Inzerillo perché il Brusca Giovanni per una fornitura di litomix lo aveva mandato proprio dal Buscemi il quale, in quell'occasione, non sapendo che egli non era un uomo d'onore, negli uffici di via Catania, aveva "cominciato a parlare in maniera tranquilla di quelle che erano tutte le situazioni, dicendo(mi) che lui aveva un grosso incarico dal punto di vista della responsabilità, e non sapeva più come muoversi" (cfr. f.40 ud. cit.)

Tanto premesso in ordine al ruolo rivestito dal Buscemi ed ai rapporti di stretta amicizia ed alleanza con il Riina, tanto da essere uno dei tre capimandamento assurti ai vertici dell'organizzazione come tangibile segno riconoscenza per la preziosa fedeltà dimostrata, va anche ricordato che il Buscemi è già stato riconosciuto colpevole, con sentenza divenuta

irrevocabile nell'ambito del c.d. maxi processo per il delitto di cui all'art.416 bis con il riconoscimento del ruolo direttivo.

Dalla sentenza di legittimità acquisita agli atti e da quelle di merito che ne costituiscono il presupposto processuale si evince inoltre che il Buscemi, indicato anche dal Calderone e dal Marino Mannoia come colui che aveva tradito Inzerillo e da quest'ultimo, inoltre, come inserito in un vasto traffico di stupefacenti, settore, questo, in cui risulta che fosse legato da rapporti operativi con la Mattina Nunzio, colpito da provvedimenti restrittivi emessi dal consigliere Chinnici (cfr. dep. Dr. Falcone ed elenco processi trasmesso dal dr. Motisi).

Va infine ricordato che l'imputato è stato indicato dal Cancemi come presente alle due riunioni della commissione del periodo maggio - giugno 1983.

Ciò stante, alla stregua dei criteri di attribuzione della responsabilità ai componenti la commissione, sopra ampiamente esposti, la corte ritiene che l'imputato debba essere dichiarato colpevole dei delitti ascrittigli a titolo di concorso morale, sussistendo a suo carico anche uno specifico interesse alla eliminazione di un magistrato particolarmente incisivo sul piano investigativo ed essendo egli un sostenitore della feroce esecuzione di una linea strategica di attacco alle istituzioni elaborata dal Riina, atteso il ruolo centrale rivestito in seno all'organismo di vertice e l'assoluta fedeltà al principale ideatore della strage.

Anche per il Buscemi, infatti, appare opportuno ricordare che, secondo quanto riferito dall'Anzelmo, dal momento della ricostituzione degli assetti organizzativi di cosa nostra tra la fine del 1982 e gli inizi del 1983 il coinvolgimento dei nuovi mandamenti nei più gravi delitti contro rappresentanti delle istituzioni si sarebbe rivelato assolutamente costante, anche grazie all'apporto di uomini ai "gruppi di fuoco", come era in

precedenza accaduto per l'eccidio di Via Carini e successivamente per la strage per cui è processo e per l'omicidio del Cap D'Aleo, che la precedette di appena un mese, con la significativa partecipazione, già rilevata, di uomini d'onore affiliati proprio ai tre mandamenti di nuova formazione, diretti da nuovi fedeli alleati del Riina: San Lorenzo, Boccadifalco, Noce.

Siffatto coinvolgimento operativo nel primo omicidio eccellente del 1983, quello del cap. D'Aleo, di uomini d'onore dei nuovi mandamenti creati nel 1983 (cfr. Anzelmo) senza che gli stessi avessero uno specifico interesse all'eliminazione dell'ufficiale, ed infine le riunioni riferite dal Cancemi tra il maggio ed il giugno del 1983, costituiscono elementi che concorrono a comporre un quadro di gravità indiziaria assolutamente univoco in ordine al coinvolgimento decisionale del massimo organo deliberativo. ( **“ L'omicidio del capitano D'Aleo, che è stato, se non ricordo male, il primo omicidio eccellente nel 1983, guardi caso, l'abbiamo commesso: Noce, San Lorenzo e Boccadifalco. I tre mandamenti che erano stati creati a gennaio '83”**- cfr. Anzelmo).

#### **8. 8 - Il mandamento di Villabate e la posizione processuale degli imputati Montalto Salvatore e Montalto Giuseppe.**

Va preliminarmente rilevato che Montalto Salvatore è già stato riconosciuto colpevole, con sentenza divenuta irrevocabile nell'ambito del maxiprocesso, del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso in ordine al quale gli è stato applicato il regime della continuazione con precedente condanna per lo stesso titolo di reato.

I giudici di merito, nel riconoscere la rilevante posizione esponenziale dell'imputato nell'ambito del sodalizio, hanno rilevato la permanenza del

vincolo associativo anche durante il periodo di detenzione iniziato nel novembre 1982 e, valorizzando le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tra i quali il Marino Mannoia, hanno ampiamente motivato in ordine alla posizione di spicco assunta dal Montalto all'interno dell'Ucciardone, dove faceva da "padrone", così dimostrando come le vicende carcerarie non avessero minimamente intaccato la solidità del vincolo associativo, al punto che molteplici acquisizioni probatorie conclamavano l'immanente interferenza del predetto imputato in alcune vicende di mafia attraverso i canali di collegamento con l'esterno del carcere.

Per tale motivo il Montalto è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art.416, commi 1 e 3 c.p. con l'aggravante del ruolo direttivo, fino al 29/9/1982 e di quello di cui all'art.416 bis c.p., dal 29/9/1982 in poi, con il riconoscimento della stessa aggravante (comma 2).(cfr.capi 1 e 10 sent. cit.)

Il Montalto era già stato indicato dal Buscetta come inserito nella famiglia di Passo di Rigano ai tempi in cui rappresentante di quella famiglia era l'Inzerillo, esponente di spicco della fazione anti-corleonese.

Come sopra ricordato ed attestato da molteplici e convergenti fonti propalatorie, il Montalto si era però schierato con la fazione dei c.d. vincenti e svolgendo il ruolo di "infiltrato" aveva consentito di sventare un attentato contro il Riina, che ne aveva poi premiato la fedeltà favorendone l'assunzione della carica di rappresentante della famiglia di Villabate e successivamente, in esito alla riorganizzazione dei mandamenti nel gennaio '83, quella di capomandamento, prima rivestita dal rappresentante della famiglia di Bagheria.

La posizione processuale dell'imputato e le sue vicende carcerarie – essendo stato detenuto dal 18/5/1982 all'8/6/1982 e dall'8/11/1982 al 26/6/1984 – impongono di accertare :

- la data in cui il Montalto è divenuto capomandamento di Villabate;
- chi sia subentrato durante la detenzione del predetto imputato nella reggenza del mandamento in qualità di sostituto;
- se l'imputato, in stato di detenzione all'epoca della strage per cui è processo, sia stato posto nelle condizioni di essere preventivamente informato del progetto di attentato e di manifestare il proprio consenso nelle forme penalmente rilevanti già esaminate.

Per delineare compiutamente la personalità dell'imputato e la sua ascesa ai vertici dell'organizzazione occorre premettere che il Montalto, originario di Villabate, durante la guerra di mafia apparteneva al mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano e assieme al Buscemi aveva consentito al Riina di anticipare le mosse del Bontate e dell'Inzerillo così consentendo al Riina, al Gambino ed al Calò di sfuggire al progetto omicidiario ordito in loro danno.(cfr. Di Carlo, Cucuzza ed Anzelmo).

Brusca Giovanni, Ganci Calogero ed Anzelmo Francesco Paolo hanno concordemente riferito che le informazioni fornite dal Montalto consentirono la riuscita dell'attentato in danno del Bontate, e quindi la vittoria finale della fazione c.d. corleonese.

Il riconoscimento della preziosa alleanza fu costituito dallo spostamento del mandamento da Bagheria a Villabate, paese di origine del Montalto, che ne divenne il capo.

Sulle vicende relative alla costituzione del mandamento di Villabate appare opportuno riportare sinteticamente le dichiarazioni rese sul punto dai collaboratori esaminati.

Il Contorno ha riferito che la nomina del Montalto come rappresentante della famiglia di Villabate seguì gli omicidi Pitarresi e Di Peri, avvenuti nel natale 1982.

Di Carlo (ud. 15/2/1999) ha dichiarato che il mandamento fu spostato da Bagheria a Villabate e che ciò si era verificato alla fine del 1982, come aveva avuto modo di apprendere dal proprio fratello nel 1985.

Brusca (ud.1/3/1999), nel riferire quanto appreso dal Riina e dal proprio padre, ha dichiarato che la famiglia di Bagheria era rappresentata da Antonino Mineo, sostituito per un periodo da Scaduto Giovanni, e che successivamente il relativo mandamento era stato ricostituito e trasferito a Villabate, con la designazione del Montalto come capo, collocando queste vicende tra la fine del 1982 e l'inizio del 1983.

Il collaboratore, pur ammettendo di non poter fornire precise indicazioni di ordine temporale, ha tuttavia riferito di ricordare (ud.3/3/1999) che il Messicati Vitale aveva assunto il ruolo di sostituto con la detenzione del Montalto, il quale ancor prima di essere arrestato (novembre 1982) era stato nominato capomandamento.

Ha infine confermato la c.d. soffiata del Buscemi e del Montalto al Riina.

L'Anzelmo (ud. 8/3/1999) ha invece fornito indicazioni più precise del seguente tenore:

P.M. - Poi volevo chiederle: lei ha parlato di Bagheria, ci vuole spiegare chi era a capo del mandamento di Bagheria e se questo mandamento ha subito delle evoluzioni?

ANZELMO - Sì, capo... quando sono entrato io, diciamo, nel 1980 capo... il mandamento era a Bagheria ed era Giovanni Scaduto il rappresentante, il capomandamento; poi con l'uccisione di Stefano Bontade, di Totuccio Inzerillo, diciamo, in questa cosiddetta guerra di

mafia, Totò Montalto, che era originario di Villabate ma era nella famiglia di Boccadifalco, passò diciamo a Villabate, divenne rappresentante e capomandamento... il mandamento si è spostato a Villabate.

P.M. - Io vorrei che lei fosse .. preciso nell'indicarci quando Salvatore Montalto, in che epoca Salvatore Montalto, che lei dice faceva parte di Boccadifalco, divenne capomandamento di Villabate?

ANZELMO - Ma prima di noi divenne capomandamento di Villabate.

P.M. - Come ha detto?

ANZELMO - Prima di noi fu.

P.M. - Quindi prima del gennaio del 1983?

ANZELMO - Sì, sì, io credo nell'82, perchè..... perchè mi ricordo, diciamo, che ci fu un fatto specifico che... con Totò Montalto diciamo noi abbiamo fatto l'omicidio del padre di Giovannello Greco.

P.M. - E si ricorda in che anno è avvenuto questo omicidio del padre di Giovannello Greco?

ANZELMO - Nell'82.

P.M. - Ed era già capomandamento?

ANZELMO - Sì, sì.

P.M. - Senta, lei sa se Salvatore Montalto è stato detenuto?

ANZELMO - Sì, sì, è stato detenuto Salvatore Montalto.

P.M. - Lei sa se è stato nominato capomandamento mentre era detenuto?

ANZELMO - No, io mi ricordo così, dottoressa, io mi ricordo così, anche perchè c'è... c'è questo particolare che mi è... mi è venuto in mente, diciamo, ... perchè nell'82 con Totò Montalto, io, Calogero Ganci, Nino Madonia, travestiti da Carabinieri siamo andati ad ammazzare il padre di Giovannello Greco.



.....

P.M.- Ci sono stati dei motivi particolari che hanno portato al trasferimento del mandamento da Bagheria a Villabate e alla nomina proprio di Salvatore Montalto? Montalto aveva dei meriti particolari?

ANZELMO - Montalto era... era vicino, diciamo, a Totò Buscemi e a Totò RIINA, poi con Montalto... con Montalto lui collaborò pure con noi nella strage della circonvallazione per uccidere ad Alfio Ferlito, quindi... Totò Montalto era una persona affidabile e poi era originario di Villabate Totò Montalto.

P.M. - E mi spiega perchè fu levato il mandamento a Scaduto? Cosa aveva fatto Scaduto che portò a questa modifica?

ANZELMO No, niente, non è che... perchè il mandamento originariamente era a Villabate.

P.M. - Eh, spieghi un pò questa... questa storia del mandamento, se la conosce.

ANZELMO - E la conosco così, diciamo, non è che l'ho vissuta; il mandamento, diciamo, il vero mandamento era come... le facevo l'esempio nostro della Noce, che è sempre esistita la Noce come mandamento e altrettanto era Villabate che era sempre esistita come mandamento .. con i Pitarresi, e quindi, diciamo, poi, (dice), ai Pitarresi ci fu levato e fu dato, diciamo, a Bagheria, quando poi i Pitarresi, i (Di Peri), questi di Villabate che erano schierati pure contro a noi, quando poi ci passò Totò Montalto che fece parte, diciamo, a tutti gli effetti della famiglia di Villabate, perchè lui era originario di Villabate ma era stato combinato a Boccadifalco, ora non mi chiedo il perchè perchè non lo so, poi lui... .. poi lui ripassò, diciamo, nel suo posto originario, da... dove è che lui è originario e divenne il rappresentante e quindi il mandamento fu spostato di nuovo nella sede originaria dov'è che era sempre stata.

P.M. - E Giovanni Scaduto che fine ha fatto?

ANZELMO - E Giovanni Scaduto rimase il rappresentante di Bagheria.'''''''''''''''''''''

Appare opportuno rilevare che nel corso dell'udienza in data 9/3/1999 l'Anzelmo ha fornito ulteriori esaurienti spiegazioni in ordine ad alcune contestazioni mossegli nei dibattimenti per le stragi di Capaci e di via D'Amelio, oltre a quelle già fornite in quelle sedi processuali, aggiungendo l'episodio dell'omicidio del padre di Giovannello Greco, commesso assieme al Montalto, episodio che gli ha consentito una più precisa collocazione temporale in ordine all'assunzione della carica di capomandamento da parte del Montalto, avendo infatti ricordato che proprio in quella circostanza si era congratulato con lui.

Sul punto si riportano alcuni brani del controesame del collaboratore:

AVV. - Senta, il mandamento della Noce ha detto che fu costituito nel 1983, vero?

ANZELMO - Sì.

AVV. - Mentre quello di Villabate?

ANZELMO - Quello di Villabate prima di noi, nell'82 e io ho ricordato che ci fu questo particolare che commisimo l'omicidio di... del padre di Giovanni Lo Greco con Totò Montalto.

AVV. DANIELE: - Senta, io debbo muoverle una contestazione. All'udienza del 27.11.1996, avanti alla II Sez. della Corte di Assise di Caltanissetta nel procedimento a carico di Aglieri + 40, Numero Registro Generale 3/95, lei, a domanda del mio sostituto processuale avvocato Dacquì, che le chiede: "Allora, senta, per quanto riguarda il mandamento di Villabate sa dire quando fu costituito questo mandamento? Il periodo all'incirca lo ricorda?" Anzelmo: "No, non me lo ricordo, ma comunque credo che dopo di noi, dopo l'83, dopo che l'abbiamo avuto noi, però non

me lo ricordo la data ben precisa". Avvocato Dacqui, che evidentemente ha sentito male: "Dopo l'86?" Anzelmo: "No, dopo l'83, dopo di noi ho detto, dopo della costituzione di quello nostro".

P.M. - Presidente, mi dà un attimo..... la possibilità di integrare? E allora...

PRESIDENTE: - Qual è stata la risposta che ha dato in questo dibattimento a proposito del mandamento di...?

P.M. - Che è prima dell'82.

PRESIDENTE: - Come? Prima...?

AVV. DANIELE: - Prima dell'83 e prima del mandamento della Noce..

P.M. - Prima dell'83, prima della costituzione del mandamento della Noce. Allora io vorrei integrare leggendo .. il verbale dell'udienza del 26 giugno '98 nel procedimento Agate Mariano + 26..

.....

Allora, Presidente, il procedimento è il 29/97, Agate Mariano + 26, III Corte di Assise di Caltanissetta; è il cosiddetto "D'Amelio ter". E allora, l'Anzelmo dice: "Io, diciamo..." Aspetti, aspetti. **"In relazione al mandamento di Villabate - avvocato Daniele - può riferirci quando venne formato, quando venne costituito?"** Anzelmo: "Guardi, io su questo, diciamo, non ho ricordi precisi, ma credo che prima di noi forse fu costituito il mandamento di Villabate. Sì, credo che prima, prima che si costituisse il nostro". Avvocato Daniele: "Potrebbero essere i suoi ricordi così erronei?" Poi ci sono le contestazioni, la contestazione dell'avvocato Daniele, questa stessa parte, pag. 365, 27 novembre '96. L'Anzelmo a domanda così risponde: "Il mandamento di Villabate fu costituito dopo il 1983, dopo la costituzione del nostro; P.M.: "Presidente, io chiedo di integrare la contestazione". Dopodichè la

risposta, perchè la contestazione viene ammessa, e Anzelmo.... **"Sì, sì, me lo ricordo quello che ho dichiarato così, però poi, ricordando meglio, io mi ricordo che invece fu prima che lui l'assunse, prima di noi del mandamento"**. Avvocato Daniele: "Può precisare allora quando, visto che ormai i suoi ricordi sono migliori?" Anzelmo: "Nell'82, nell'82". P.M. - "E in che periodo dell'82?" "Prima di noi, prima di noi l'assunse il mandamento". "Molto tempo prima?" avvocato Daniele. **"Ha ragione, perchè io avevo dichiarato così come ha detto lei, avvocato, però poi, ricordando meglio, invece ho ricordato che lui lo prese prima di noi il mandamento. Io mi ricordo così"**.

PRESIDENTE - Quindi, in sostanza, la difesa ... le ha contestato che lei ha mostrato una certa incertezza sul punto .... E peraltro ha già rettificato nel corso di altro dibattimento. Cosa ci può dire al riguardo?

ANZELMO - ... Proprio perchè io ho ricordato meglio e fra l'altro in quella sede nemmeno l'avevo detto, ora ricordo proprio... proprio pure l'episodio, cioè che io partecipai insieme a Totò Montalto, nel 1982, in questo omicidio del padre di Giovannello Greco.

PRESIDENTE: - Quindi, lei quale versione..... ribadisce?

ANZELMO - Che l'ha assunto prima di noi, nell'82.

PRESIDENTE - Ci può precisare meglio questo particolare dell'omicidio al quale ha fatto riferimento?

ANZELMO - Sì.

PRESIDENTE: - Perchè questo particolare l'aiuta a collocare meglio nel tempo?

ANZELMO - E perchè con questo, diciamo... perchè avevo già ricordato che Totò Montalto, diciamo, lo prese prima di noi, e poi, diciamo, ricordando perchè purtroppo, diciamo, il giorno lo passo a pensare, perchè faccio... e penso sempre, diciamo, alla mia vita passata e



P.M.- Senta, lei poco fa, parlando di Salvatore Montalto, ci ha detto che faceva parte della famiglia di Boccadifalco e che, dopo avere dato le soffiare al Riina sia per Bontade che per Inzerillo, ebbe in cambio il fatto che divenne capomandamento. Ci vuole dire quando divenne capomandamento e di quale mandamento?

CANCEMI - Sì, sempre verso la fine dell'82 è stato sempre... è stato... il periodo è tutto uno, è stato quello là, quello che ho spiegato, la fine dell'82. E il mandamento è di Villabate. E quello Giovanni si chiama Giovanni Scaduto.

P.M. - Quando lei parla di Giovanni Scaduto . per Bagheria, lei parla di mandamento o di famiglia?

CANCEMI - No, parlo di mandamento. Lui era... è divenuto il capomandamento di Bagheria.

P.M. - Io volevo capire, se lei ci dà delle indicazioni, se esistevano due distinti mandamenti: quello di Bagheria e quello di Villabate.

CANCEMI - Sì, sì, io... quello che so io erano due mandamenti: appunto, uno Salvatore, quello di Villabate, Salvatore Montalto, e quello Giovanni Scaduto.

P.M. - Volevo anche chiederle se lei è a conoscenza se il Montalto, all'epoca in cui venne nominato capomandamento, fosse libero o detenuto.

CANCEMI - No, quando ha avuto il mandamento io mi posso sbagliare magari, che so, nei tempi, che è stato un pò prima della fine dell'82, posso magari fare confusione, ma quando ha avuto il mandamento lui era libero, con assoluta certezza.

P.M. - Ecco, come fa a dirlo questo?

CANCEMI - Lo faccio a dirlo perchè io l'ho saputo in "Cosa Nostra" .. che RIINA ci aveva fatto il mandamento a Salvatore Montalto e lui era libero.

P.M. - Quindi, sostanzialmente lei sta dicendo che Montalto Salvatore diviene capomandamento in epoca in cui è ancora libero?

CANCEMI - Sì. "\*\*\*\*\*"

**Sulla posizione processuale del Montalto un significato contributo probatorio è stato fornito dal collaboratore di giustizia Marchese**

Giuseppe.

Uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, capeggiata dallo zio Filippo Marchese, il **Marchese** ha riferito di essere stato combinato verso la fine del 1980 per volontà del Riina in quanto "gli faceva da tramite" per contattare altri affiliati detenuti tra i quali Bagarella.

Con il Riina, peraltro, intercorrevano rapporti di "parentela" in quanto la sorella, Vincenzina Marchese, al tempo della sua affiliazione, era già fidanzata con Leoluca Bagarella - che avrebbe poi sposato - a sua volta cognato di Salvatore Riina che ne aveva sposato una sorella.

Il collaboratore ha riferito di far parte di una famiglia mafiosa, essendo tanto il padre che il nonno uomini d'onore, e così pure il fratello Antonino, che era stato combinato molto tempo prima.

Sui rapporti con il Riina e con l'organizzazione il Marchese ha dichiarato che :

“” prima di essere combinato io ero soltanto, diciamo, vicino a loro, in quanto nel '79 mio fratello, Marchese Antonino, è stato arrestato per il cosiddetto luogo di via Pecori Girardi; era un covo dove Bagarella aveva anche il suo rifugio, dove sono stati trovati documenti, eroina e altre... altre cose. E dopo mio fratello è stato portato a... diciamo, a Barcellona Pozzo di Gotto, perchè lui si è dato per pazzo, e da lì sono incominciati,

diciamo, i rapporti più stretti con Totò Riina, in quanto io gli facevo da tramite, dal colloquio a mio fratello Antonino a Totò Riina, in quanto gli facevo sapere notizie, come andavano le cose processuali di mio fratello.

.... Sì, c'erano notizie che mio fratello, per esempio... mio fratello mi faceva anche dei bigliettini ... “””

A specifica domanda ha chiarito che il Riina aveva voluto che fosse un uomo d'onore riservato, precisando di avere conosciuto molti personaggi in occasione di incontri che lo zio aveva frequentemente presso il proprio villino di Casteldaccia, tra i quali Michele Greco, capomandamento di Ciaculli e Pino Greco "scarpuzzedda", ovvero presso l'Arenella dove lo zio si recava per incontrarsi con “Pippo Gambino, Madonia, Tanino Carollo, .. i Brusca e Nenè Geraci”.

Dopo avere riferito di avere partecipato a molti omicidi, ha precisato che la condizione di uomo d'onore riservato si era protratta per pochi mesi perché dopo l'inizio della guerra di mafia aveva dovuto mantenere i contatti con le altre famiglie in sostituzione dello zio che era ricercato e non poteva spostarsi.

Arrestato il 15/1/1982 era rimasto detenuto ininterrottamente fino al 1992 per essere poi trasferito in una struttura extracarceraria a seguito della collaborazione, intervenuta mentre stava spiando una condanna alla pena di anni trenta di reclusione per gli omicidi dei boss Pitarresi e Di Peri risalenti al 1981 nei quali era rimasto coinvolto a seguito del rilevamento di una sua impronta digitale su una autovettura.

Coinvolto nel maxiprocesso per associazione mafiosa ha riportato condanna all'ergastolo anche per l'omicidio di Puccio Vincenzo, capo del mandamento di cui la sua stessa famiglia faceva parte, ucciso in carcere.



Dopo avere riferito dei numerosi tentativi di ottenere il riconoscimento di infermità mentali, simulando patologie psichiatriche anche con comportamenti autolesionistici, il Marchese ha dichiarato di avere iniziato a collaborare nell'agosto del 1992, fornendo le seguenti motivazioni che appare opportuno riportare integralmente, anche in considerazione della specificità delle vicende familiari che ne hanno profondamente segnato la vicenda collaborativa :

**MARCHESE** - .... le motivazioni sono state in quanto io non dividevo più le regole di "Cosa Nostra" e in quanto era tutta una maschera di ipocrisia in tutto quello che girava all'interno di "Cosa Nostra", perchè, come ho detto anche ... ad altre sedi, praticamente noi, i detenuti con i mafiosi dell'esterno stanno in contatto di tutto quello che avviene all'esterno: dall'omicidio ai traffici di droga, .. e tutte queste cose, e allora noi eravamo informati sempre di tutto quello che avveniva che, come dire, che so, quello si è comportato così, quello... insomma, tragedie a livello di persone che erano molto vicino a noi, persone che si ci mangiava assieme, dopo si ci staccava la testa perchè erano persone che dovevano essere eliminate. Però prima si usavano e dopo si eliminavano. A parte questo, dopo c'era soltanto che ho visto e di quello che ho visto io dall'inizio e quello che ho visto nel momento in cui sono stato anche in carcere, che praticamente non c'era più rispetto, ... persone che noi ci stavamo vicino, persone che si parlava, onestamente, di qualche cosa, ma era soltanto... questione soltanto di far capire cose altre ... che non è in questo modo, è in quest'altro. Ma a prescindere di tutte queste cose, perchè era stato sempre così "Cosa Nostra" all'inizio: prima te la facevano capire in un certo modo, soltanto che a me il carcere mi ha fatto maturare anche in questa situazione e ho visto le cose diverse da quelle che (erano) in altro modo, perchè criminale era prima e criminale

era anche dopo. Soltanto che dopo hanno messo ad ammazzare, a parte le stragi che .. sò subentrate, quella di Borsellino, Falcone, anche... tutto uno sconcerto di tutta una serie di queste cose. E dopo non l'ho fatta prima questa iniziazione di collaborazione in quanto sapendo come reagisce "Cosa Nostra" nella collaborazione ... di uno che decide di collaborare, più c'era il periodo che ancora Bagarella ci aveva la possibilità di uscire dal carcere, e con tutto ciò dentro di me io avevo questa intenzione di collaborare, anche è subentrato anche il fatto della scomparsa di mio zio, Marchese Filippo, tutta una serie di cose. Praticamente Totò Riina anche ci mandava a dire che noi eramo sempre nel suo cuore, però ci mandava a dire che si stava interessando per i processi, **però ci mandava a dire anche di uccidere anche altre persone dentro i carceri.** Allora tu non ci hai soltanto l'interesse di farmi uscire, ma bensì ci hai l'interesse di stare dentro il carcere, fare il killer, perchè **noi negli ultimi periodi avevamo costituito dei gruppi di killer dentro i carceri.** Tutta una serie di queste cose, e con tutto ciò io, quando volevo iniziare a collaborare, non volevo perchè volevo cautelare anche, diciamo, le famiglie ... con tutto ciò io dal momento in cui ho iniziato a collaborare non ci ho avuto... fino adesso non ci ho avuto mai contatti con la mia famiglia, e allora è subentrato che io aspettavo, uscendo Bagarella, io ci potevo avere anche la... la precauzione, in quanto lui fuori, essendo che si sposava con mia sorella potevo avere la precauzione che non succedesse niente alla mia famiglia, con tutto ciò che la mia famiglia mi hanno, diciamo... mi hanno allontanato e, diciamo, cercavano tutti i modi per farmi cambiare idea e per farmi... E allora da quel momento in poi ho deciso .. di cambiare totalmente, non dare anche più... avere anche contatti con la mia famiglia, in quanto cercavano... quello che pensavo io, cercavano, appunto, .. o farmi

avvelenare o altre cose, perchè essendo che sei un sangue mafioso e la collaborazione, la infamità non la condividono, io anche dalla mia famiglia mi potevo aspettare anche questo; in particolare anche da Marchese Antonino, che Marchese Antonino fino a ora, di quello... di quello che è la sua mentalità, per Totò Riina stravede, e allora ho pensato, dissi, al momento in cui si sposava Bagarella ho iniziato a collaborare. Infatti dopo, nel '92... nel '91, dopo che lui si è sposato, dopo è successo anche le stragi, tutte queste cose, allora ho deciso di collaborare.

P.M. - Senta, dopo la sua collaborazione lei ha subito qualche lutto che ricollega, ammesso che ci sia un collegamento, alla sua collaborazione?

MARCHESE - Mah, io un lutto non ho... da parte di "Cosa Nostra" non ho subito a livello familiare. **L'unico lutto che ho appreso è quello ... di mia sorella, Vincenzina Marchese, la moglie di Bagarella, con dei punti interrogativi, da che cosa potrebbe divenire questa... o suicidio, come la definivano i giornali, o vendetta o .. una mascherazione di Bagarella per far vedere che è successa una cosa o magari è un'altra cosa.** Io non so cosa... come definirla questa cosa, però io mi posso fare il mio giudizio, che dopo non so qual è che potrebbe essere. Ma lutto di familiari potrebbe essere soltanto quello di mia sorella, altri lutti non ne ho avuto, però...

P.M. - Intendevo riferirmi a questo, se lei...era a conoscenza di un qualche collegamento, ammesso che ci sia, con la sua collaborazione fra la morte di sua sorella e la collaborazione. Se ne vuole parlare, ovviamente.

MARCHESE - Ma io... vede, io ho ... poco da dire, perchè .. mi dà anche fastidio a parlarne di questa cosa, perchè io conoscevo abbastanza



Il rilevante contributo probatorio fornito dal predetto collaboratore merita di essere positivamente valutato, sia in considerazione della favorevole delibazione già operata in altri processi - definiti con sentenze irrevocabili ed in primo luogo quella del c.d. maxiprocesso acquisita agli atti – in punto di attendibilità intrinseca ed estrinseca, sia perché anche nel presente dibattimento tutto il racconto del collaboratore appare connotato dai requisiti della precisione, costanza e coerenza interna, avuto riguardo anche ai motivi della collaborazione che appare il frutto di una spontanea sconfessione dell'organizzazione di appartenenza per il cinismo con il quale i vertici gestivano i loro affiliati, utilizzandoli e sacrificandoli alle ferree leggi del sodalizio, come nel caso del citato omicidio Puccio, in ordine al quale sarebbe stato impossibile per gli esecutori sfuggire ad una sicura condanna.

Trattasi peraltro di fonte suscettibile di essere accreditata di particolare affidabilità in relazione alla ricchezza del patrimonio conoscitivo per il suo profondo radicamento nella realtà mafiosa, per i stretti vincoli familiari con personaggi di spicco dell'organizzazione e per la lunga militanza, fin da minorenni, anche prima della formale affiliazione a “cosa nostra”.

Il contributo del Marchese si è rivelato particolarmente prezioso per le indicazioni fornite sui canali utilizzati dall'organizzazione per comunicare con gli affiliati detenuti, nonché sulle vicende interne del mandamento di Ciaculli

Tanto premesso va rilevato che il Marchese, arrestato il 15/1/1982, ha riferito che al momento del suo arresto il Montalto non era ancora capomandamento e che aveva appreso la notizia del conferimento dell'incarico allorchè era stato tradotto all'inizio del 1983 (19/2/1983) nel carcere dell'Ucciardone per un brevissimo periodo, precisando che la





detenuto. Vuole ripeterlo? Così poi proseguiamo, le faccio altre domande.

ANZELMO - Sì, lo sostituiva Pietro Messicati Vitale e suo figlio.

P.M. - E suo figlio chi?

ANZELMO - Giuseppe.

P.M. - Giuseppe chi?

ANZELMO - Montalto.

P.M. - Quindi, il figlio di Salvatore Montalto.

ANZELMO - Sì.

P.M. - Come le consta che Giuseppe Montalto assieme a Pietro Messicati Vitale sostituivano il Salvatore Montalto in quel periodo?

ANZELMO - Eh, mi consta perchè a parte che me lo diceva Ganci Raffaele, ma anche a livello, per dire, c'era qualche lavoro che io dovevo fare, per dire, a Villabate, a Bagheria, Ganci Raffaele mi diceva: "O parli cu... cu (pinnaredda) - che sarebbe Messicati Vitale - o parli cu Peppuccio o Ciccio, tanto loro due lo gestiscono ddocu 'u mandamento". Quindi...

P.M. - Quindi fu Raffaele Ganci a dirle che il sostituto... che a sostituire, a reggere il mandamento di Villabate erano Pietro Messicati Vitale e Giuseppe Montalto?

ANZELMO - Sì, sì.

P.M. - E le disse se avevano eguali poteri?

ANZELMO - No, non è che siamo... mi disse che lo gestivano tutti e due, quindi mi diceva: "Se non trovi a uno parli con l'altro, è lo stesso."''''''''

**Ganci Calogero** (ud.15/3/1999) ha riferito che Montalto Giuseppe aveva sostituito il padre nella reggenza del mandamento di Villabate e



che in un periodo in cui Giuseppe era latitante era stato Michelangelo La Barbera a svolgere il ruolo di sostituto, dichiarando quanto segue:

P.M. - E allora io le chiedo un'altra cosa - ovviamente se lei la sa, signor Ganci - dico, Montalto Salvatore era detenuto, secondo le regole che lei ci ha spiegato qualcuno al di fuori del mandamento doveva rimanere per reggerlo, lei sa, se ne è a conoscenza, chi di fatto, nel periodo di detenzione di Montalto Salvatore, reggeva il mandamento di Villabate?

GANCI - Ma guardi, ... io ho detto .. era il figlio che reggeva il mandamento di Villabate, Giuseppe, e (dopo)... poi ci fu un periodo anche che Giuseppe era..... latitante, una cosa del genere .. ed era .. Michelangelo La Barbera che comunicava con lui, .. io lo appresi .. in qualche appuntamento che loro hanno fatto, che magari .. ci ho sentito dire, o che... mi è stato detto da mio padre, io di preciso non mi ricordo, dottoressa, però era ... il Giuseppe .. che faceva le veci del padre.

Come ripeto, io alcune volte ... l'ho anche notato il figlio che è venuto in qualche appuntamento.

Anche **Mutolo** ha con assoluta certezza indicato il Montalto Giuseppe quale sostituto nel mandamento di Villabate (ud.23/4/1999, f. 93 e 24/4, ff57-59) ancorchè non abbia saputo indicare il periodo in cui iniziò a sostituirlo.

AVV. VIANELLO: - Ho capito. Senta, Mutolo, nell'interrogatorio del 1992 del 3 settembre, che è nel fascicolo del Pubblico Ministero, lei nel fare l'organigramma, diciamo così, su domanda del Pubblico Ministero, della composizione della commissione quando arriva agli anni '83 - '85 fa una serie di nomi e mette anche accanto ad alcuni di questi nomi i rispettivi sostituti, nel periodo '83 - '85.





P.M. - Mi sa dire se è uomo d'onore, se ha rivestito o riveste anche ora qualche carica e quale carica, eventualmente?

SIINO - Sicuramente era uomo d'onore e io quando l'ho conosciuto non lo so se lo era, perchè l'ho conosciuto perchè ebbi modo di ammirare una sua autovettura bella allora, per l'epoca, era una Lamborghini, e praticamente l'ho conosciuto in compagnia di Stefano Bontade e Salvatore Inzerillo nella fattoria montana di contrada Bellolampo, che era di Calogero e Rosario Di Maggio, che erano personaggi di rilievo dell'antico organigramma mafioso. E praticamente non so se allora fosse uomo d'onore, ma poi mi fu indicato come tale da Pippo Madonia, in quanto una volta, in una riunione che ci fu in una fabbrica di pellami di certo Franco Baiamonte, nel rettilo che porta da Bagheria ad Aspra, **c'era anche Peppuccio Montalto, che mi fu indicato come personaggio di rilievo che sostituiva il padre nella gestione del mandamento di Villabate** o della famiglia mafiosa di Villabate, perchè lì effettivamente io non capivo mai com'era inserita la situazione di Villabate.

P.M. - Sì. Questo episodio della presenza di Peppuccio Montalto che sostituiva il padre il che anno lo colloca?

SIINO - Mah, praticamente, diciamo, '86 - '87.

P.M. - In precedenza, quindi parliamo sempre del periodo che ci interessa, '80 - '83, lei sa che ruolo avessero, ovviamente se lo sa, Montalto Salvatore e Montalto Giuseppe?

SIINO - Non glielo so dire, però...

P.M. - Non lo sa.

SIINO - ... **so che in quel periodo è un personaggio di rilievo, però non so effettivamente con quale carica, era certo Messicati Vitale**, che praticamente poi venne ucciso. Praticamente questo personaggio

l'ebbi a conoscere insieme a certo Biagio Pitarresi e ad un certo Picciurro all'interno di un... di un impianto di calcestruzzi che si chiamava "Sicil Concret", ed era nei pressi di Villabate """""""".

Alla stregua delle risultanze processuali, quindi, può ritenersi provato che il Montalto Giuseppe, affiancato da Messicati Vitale, sostituì il padre nella reggenza del mandamento, come attestato in particolare dalle univoche dichiarazioni rese dall'Anselmo in ordine alle indicazioni fornitegli dal Ganci Raffaele, sicchè probabilmente proprio questa situazione di coregenza dovette indurre il Brusca a ritenere e riferire alla corte, peraltro in termini piuttosto equivoci, che l'unico sostituto era il Messicati.

Sul punto appare opportuno riportare le testuali dichiarazioni del Brusca (cfr.ud. 2/3/ 1999, f.188):

BRUSCA - ... debbo dirle che il Messicati Vitale era il reggente, Signor Presidente, il reggente .. di quel mandamento, dopo, cioè il periodo in cui era arrestato Salvatore Montalto, Signor Presidente, è un...

PRESIDENTE: - Di quale mandamento?

BRUSCA - Villabate. Che poi questo è stato pure ucciso.

AVV. VIANELLO: - E in che periodo, Brusca?

BRUSCA - E... .. fino al momento in cui lui è stato... è stato arrestato lui aveva o reggente o sottocapo, **però sostituiva Giuseppe... e Salvatore Montalto quando lui non era presente.**""""""""

Poiché il Montalto Salvatore è l'unico capomandamento in carica che, nel biennio 1982-83 che qui interessa ai fini della presente trattazione, ebbe a soffrire alcuni periodi di detenzione, appare necessario affrontare più specificamente – oltre a quanto già rilevato in linea generale - il tema dei rapporti tra capomandamento detenuto e l'organizzazione, i canali di informazione attraverso i quali il primo riusciva a mantenere i contatti

con l'esterno ed a partecipare alle determinazioni criminose del sodalizio, il ruolo del sostituto ed infine i limiti e le condizioni per la configurabilità di una responsabilità concorsuale a carico del soggetto impedito e del suo sostituto.

Su questi specifici temi di prova può subito rilevarsi che tutti i collaboratori esaminati nel presente dibattimento – confermando, peraltro, quanto emerge dalle sentenze irrevocabili acquisite agli atti, anche sulla scorta delle propalazioni di altri collaboratori di giustizia escussi nel corso di quei processi, la cui attendibilità risulta positivamente delibata nelle sentenze di legittimità e di merito, anche in sede di rinvio (maxi processo), più volte citate – hanno concordemente riferito che il capomandamento detenuto – ed a maggior ragione quello sottoposto a minori limitazioni della libertà personale, come nel caso della misura del soggiorno obbligato - permaneva nella sua carica e continuava a comunicare con l'esterno, mantenendo i contatti con l'organizzazione soprattutto per le questioni di rilevante interesse.

I canali informativi normalmente privilegiati, per intuitive esigenze di riservatezza ed affidabilità soggettiva, erano costituiti dai colloqui con i familiari che rivestissero la qualità di uomini d'onore; in taluni casi venivano sfruttati i colloqui con il difensore che fosse anch'egli uomo d'onore.

Nel caso in cui quei canali non potessero essere attivati, si faceva ricorso anche a familiari che non rivestivano tale qualità, affidando loro messaggi dal tenore criptico contenuti in bigliettini.

Costituisce altresì pacifica acquisizione processuale la designazione di un sostituto che reggeva il mandamento con funzioni supplenti rispetto al capomandamento impedito.

Quanto ai poteri del sostituto le fonti propalatorie sono concordi nel riferire che per le questioni concernenti esclusivamente il mandamento, il sostituto godeva di una maggiore autonomia decisionale nel senso che costui doveva informare il titolare attraverso i canali sopra citati in via preventiva o successiva, mentre per le decisioni di rilevante interesse vigeva l'obbligo della preventiva informazione del capomandamento.

Va infine ricordato che il capomandamento detenuto poteva ricorrere alternativamente al sistema della delega ad altro capomandamento ovvero poteva farsi rappresentare dal sostituto.

Secondo le già richiamate dichiarazioni di Brusca Giovanni tale sistema di rappresentanza venne adottato dal padre Bernardo in favore del Riina in considerazione degli stretti vincoli di amicizia tra i due.

Tanto premesso in linea generale, appare ora opportuno richiamare sinteticamente le dichiarazioni rese sul punto dai collaboratori esaminati.

**Anzelmo** ha dichiarato che il capomandamento detenuto non decadeva dalla sua carica e che in sua vece il mandamento veniva retto per il periodo necessario da un sostituto. Precisava che nel caso del mandamento della Noce durante la detenzione di Raffaele Ganci, in verità abbastanza breve, il sostituto era stato individuato nel figlio Domenico coadiuvato dallo stesso Anzelmo.

Quest'ultimo ha riferito che le comunicazioni con i capimandamento detenuti erano assicurate da familiari affiliati e nel caso del mandamento della Noce dai figli di Ganci Raffaele.

Ha inoltre dichiarato che di regola le comunicazioni e gli scambi di informazione con il capomandamento detenuto dovevano essere organizzate ed attivate dal sostituto, ma in alcuni casi ciò poteva avvenire a seguito di un'attivazione diretta del Riina.

L'Anzelmo, la cui attendibilità deve essere accreditata in considerazione del ruolo rivestito in seno al mandamento della Noce, ha chiarito che anche nel caso in cui fosse il Riina ad informare il capomandamento detenuto, il sostituto aveva comunque diritto di partecipare alla decisione della commissione, esprimendo la propria volontà.

Anche il **Brusca** ha confermato l'obbligo di informare e consultare il capomandamento detenuto, riferendo circa le modalità con le quali venivano assicurate le comunicazioni con l'esterno, ribadendo i sistemi riferiti dall'Anzelmo ed in particolare l'impiego dei familiari uomini d'onore durante i colloqui.

È appena il caso di rilevare come l'importanza dell'obbligo di consultazione ed informazione del capomandamento detenuto sia attestata proprio dal ricorso in taluni casi, ove non fosse possibile affidarsi ad altri uomini d'onore, a persone comunque affidabili ancorchè prive di tale qualità.

Anche il **Cancemi**, nel confermare che i capimandamento detenuti o impediti non perdevano la loro qualità ed i loro poteri e che pertanto dovevano essere informati delle questioni rientranti nella competenza della commissione, ha fornito numerosi esempi di contatti da lui stesso mantenuti con il Calò, precisando che il canale era normalmente costituito da un cognato di quest'ultimo, tale Mattaliano Gregorio.

Il Cancemi ha tuttavia riferito che in relazione ai c.d. omicidi eccellenti, il Riina aveva detto che avrebbe provveduto egli stesso ad informare i capimandamento detenuti.

Da ciò aveva dedotto che il Riina si avvalesse di canali particolari e riservati quando voleva comunicare con i detenuti per le questioni di competenza della commissione e tra queste in particolare per quelle di



particolare rilevanza; la circostanza non aveva destato alcuna sorpresa nel Cancemi, atteso che quest'ultimo ben sapeva che il Riina, attivando direttamente i suoi canali all'interno del circuito penitenziario, aveva anche ordinato e fatto eseguire delitti in carcere, quali ad esempio il tentato omicidio di Gerlando Alberti e l'omicidio di Puccio Vincenzo.

Un ulteriore contributo probatorio, che suffraga l'attendibilità delle dichiarazioni rese dall'Anzelmo e dal Cancemi, è stato fornito dal collaboratore **Marchese Giuseppe**.

Quest'ultimo ha dichiarato che durante la sua lunga detenzione era stato destinatario di numerose comunicazioni tramite biglietti manoscritti direttamente dal Riina al quale egli stesso, insieme al fratello Antonino Marchese, detenuto, a sua volta riusciva a far pervenire richieste e comunicazioni con il medesimo sistema dei bigliettini.

In particolare il Marchese ha riferito un caso specifico nel quale, in relazione alla necessità di comunicare con capimandamento detenuti su questioni di specifica competenza della commissione, Riina aveva attivato i suoi canali diretti; con riferimento al progettato omicidio di Puccio Vincenzo, il Riina con il sistema dei bigliettini aveva incaricato lo stesso Marchese di informare Madonia Giuseppe, figlio del capomandamento di Resuttana, nonché Pippo Calò ed Agate Mariano, in quel momento detenuti, sulla opportunità di uccidere il Puccio.

Particolarmente rilevanti si sono rilevate le dichiarazioni rese dal Marchese in ordine alla posizione processuale del Montalto Salvatore ed in relazione ai rapporti da questi intrattenuti con l'esterno, durante un comune periodo di detenzione trascorso nel carcere di Trapani ed in quello dell'Ucciardone di Palermo, tramite il figlio Giuseppe con il quale fruiva di continui colloqui.

Sul punto il collaboratore ha dichiarato quanto segue (ud. 31/5/1999):

P.M. - Dicevo questo: lei dall'82 è stato detenuto.

MARCHESE - Sì.

P.M. Ha avuto, in ogni caso, fino a quando è divenuto collaboratore, la possibilità di essere informato su quello che accadeva fuori?

MARCHESE - Ma io venivo sempre, .. a livello di cose per quanto riguardavano la mia famiglia o altre situazioni che avvenivano, io venivo sempre informato tramite mio fratello, perchè noi facevamo i colloqui e anche dentro i carceri uno ci ha ancora più informazione dall'esterno, in quanto nei carceri tu stai... più in contatto con altri uomini d'onore che fanno parte di altre famiglie, a cui magari fuori... mentre che uno è fuori ci ha meno contatti, che ci ha i contatti soltanto con la sua famiglia e, diciamo, poche persone che magari ci ha interesse a livello di lavoro, etc., ma con altri... nel carcere si hanno contatti con tutti i vari membri delle famiglie di Palermo. E allora tu magari dagli altri uomini d'onore sai cose che avviene in quella famiglia, cose che avvengono in quell'altra famiglia. Si è informati di tutto.

P.M. - Lei, ad esempio, in questo lungo periodo di carcerazione, con quali capimandamento è stato detenuto?

MARCHESE - Mah, vede, io con i capimandamenti, io sono stato detenuto con i capomandamenti . all'infuori di Totò Riina quasi con tutti.

P.M. - Eh, e cioè, faccia qualche esempio...

MARCHESE - Eh, sono stato con Pippo Gambino, i Madonia, Salvatore Montalto, Pippo Calò, Puccio, Nenè Geraci e...

P.M. - E in questo periodo di codetenzione con queste persone ha avuto modo di sapere, di apprendere che anche queste persone erano informate di tutto quello che accadeva fuori, che anche loro avevano i loro canali?

MARCHESE - E sì, ma è logico, ognuno che fa parte di queste cose, dell'organizzazione, ci ha i suoi canali, ci ha tutto... tutta una serie di informazioni, ci sono. Contatti tra i colloqui, .. tra avvocati. I contatti ci sono; ci sono sempre stati e ci saranno sempre.

P.M. - Sì, questa è un'affermazione...

MARCHESE - Possono mettere 41 bis...

P.M. - Signor Marchese, questa è un'affermazione generale.

MARCHESE - Sì.

P.M. - Io però avrei bisogno che lei mi chiarisse se aveva lei contatti con questi capimandamento mentre eravate detenuti e ha constatato o no..... se erano o meno informati...

MARCHESE - Sì, sì, sì, allora gli spiego io.

P.M. - ... di quello che succedeva all'esterno.

MARCHESE - Nel momento in cui... Sì. Nel momento in cui... io gli porto l'esempio, ritornando sempre a Puccio...

... io gli porto questo esempio: nel momento in cui Puccio si è lamentato con mio fratello Marchese Antonino che lui aveva queste intenzioni nei confronti di Totò Riina, perchè Totò Riina faceva due prese e due misure, non si interessava più di altre cose, perchè all'epoca c'era tutto... è tutto un discorso lungo, perchè c'era il fatto che dal carcere si stava cercando di evadere, etc., e non c'è stato nessun interessamento, perchè l'interessamento era soltanto per smontare il teorema Buscetta, la commissione, queste cose. Diciamo, altri procedimenti che chiunque stava dentro il carcere erano rovinati, che pigliavano tutti l'ergastolo; Puccio con altre persone avevano intenzione di fare 'stu... questo tunnel, questo buco che... di cui anche Pietro Vernengo si era interessato per questo... un macchinario che era 'a lancia... quelli che usano per fare i tunnel sottoterra, 'a lancia (termine), 'a lancia meccanica, non so come si

chiama, e aveva trovato questo attrezzo e stavano cercando anche in magazzino, e dopo di cui Totò Riina, con altri membri delle famiglie, gli ha fatto sapere di non fare niente per il momento, di aspettare un attimino. Al che il Puccio vedeva che le cose andavano... andavano sempre male e lui si è lamentato con mio fratello, dicendo che praticamente uscendo dal carcere aveva intenzione di cominciare a fare un pò di pulizia a livello dell'organizzazione e anche i capimandamenti. Questi cose vengono scritte da mio fratello in un bigliettino e fanno sa... e vengono fatte sapere a Totò Riina. Ma Puccio perchè si... si confida con noi? Perchè sa che c'è la parentela con Bagarella, al che Bagarella è molto stretto con Puccio, e minimamente lui pensa una cosa del genere, che mio fratello poteva... perchè noi è come se dovevamo fare parte del suo complotto, di Puccio. Mio fratello fa sapere tutto a Totò Riina, al che Totò Riina fa sapere, tramite altri capimandamenti a cui a quell'epoca c'erano dentro il carcere, c'era Mariano Agate e Pippo Calò, fanno sapere che qualsiasi... la fa sapere zio Totuccio, che qualsiasi cosa lui sta tramando, etc., di informarlo di tutto quello che avviene e di tenere informati anche Pippo Calò, Mariano Agate, Giuseppe Madonia; diciamo, i membri che stavano anche dentro il carcere. E c'era un viavai di notizie dei colloqui al carcere.

..... Questi erano i contatti. ....Dopo è arrivato l'ordine che si doveva sollecitare ad ammazzare Puccio in quanto ..... c'era preoccupazione che Puccio potesse uscire dal carcere, perchè ci aveva problemi... aveva presentato un'istanza, che lui ci aveva possibilità di uscita. Allora, per evitare che lui poteva mettere piede fuori è stato deciso dalla commissione che si doveva fare subito, immediatamente l'omicidio.



confidenze ricevute in ordine alla imminente emissione di provvedimenti restrittivi, fu detenuto per un breve periodo fino al novembre 1982 nel carcere dell'Ucciardone.

Il Mutolo ha dichiarato quanto segue:

MUTOLO - Di solito prima che la commissione si riuniva, ma lei... guardi, io vedo alcuni detenuti che sono, per esempio, nei carceri anche speciali, va bene, però che sono più di uno; certamente, lei pensa, se deve arrivare un messaggio, va bene, in quattro, cinque, in dieci per... ma è stato sempre così il carcere, non è che uno è isolato e non vede a nessuno. I cinque, i dieci detenuti che sono assieme c'è sempre quello che c'è il fratello, c'ha il figlio, c'ha il genero mafioso che porta il messaggio; insomma, è stato sempre così e... e credo che sarà sempre così.

P.M. - Con riferimento, ad esempio, a Francesco Madonia, lei è stato detenuto assieme a Francesco Madonia? Ha avuto modo di verificare se il Madonia fosse a conoscenza di fatti che riguardavano la commissione?

MUTOLO - Guardi, il fatto che mi stupì a me di Madonia Francesco fu quando a me mi arrestano il... a giugno dell'82. Io, dato che diciamo mi erano fermato per la strage di Ferlito, però dopo non c'erano, diciamo, i presupposti per fare un... un ordine di arresto, un fermo diciamo, eh, e mi spiccano un mandato di cattura per traffico di droga, perchè c'erano delle inchieste già in Procura e... però avevo tutti e due gli indizi... gli indizi.

Io mi meraviglio, che io subito decido di andarmene al manicomio, in infermeria stesso io mi faccio legare subito; cioè io mi... mi meraviglio, siccome fu un'annata molto calda quel giugno, luglio del 1982, in cui qualche alto magistrato è morto per il caldo - Pizzillo, se non ricordo male - mi ricordo che il dottore dopo... dopo tre giorni, quattro giorni,

siccome mi riscaldavano le spalle nel letto di condizione, perchè si aspettava di un momento all'altro che veniva il Giudice, dopo le quattro, che non entrava più nessuno al carcere, a me mi slegavano e mi facevano salire sopra, al secondo piano, dove c'era Ciccio Madonia, il figlio Giuseppe, c'era Nardo Greco, c'erano... c'era Armando Bonanno, diverse persone mafiose di Villagrazia, di Passo di Rigano e...

E in una conversazione che ho avuto io con Francesco Madonia, in cui le dico un pochettino preoccupato che... che c'era in vista un mandato di cattura di ottanta persone, .. di centocinquanta persone; lui mi rettifica e mi dice: "No, Gaspare, vedi che ce n'è due mandati di cattura", quindi lui è informatissimo.

Cioè non è che... lui è... era infor... ma non lu... cioè per me non era una novità, perchè io mi ricordo che negli anni passati, quando io ero assieme a... a Michele Micalizzi, ogni otto giorni, ogni quindici giorni veniva o Salvatore Micalizzi o Giuseppe Micalizzi, con la scusa che avevano la figlia di Riccobono fidanzata, si facevano i colloqui speciali in... come di... in Matricola e... e io ci andavo a salutarlo.

Quindi tutti 'i novità arrivavano tutti, insomma; a giro di... di poche ore, quando c'era una notizia importante, c'era sempre il metodo che arrivava, a parte che qualche bigliettino, qualche cosa, insomma... Ora io non voglio fare la malalingua, cioè dell'avvocato, di qualche altra cosa; io sto parlando di persone, va bene, di una certa importanza che sono in un carcere, dove ci sono dieci, cinque, sette, dieci mafiosi, lì stia sicuro che a turno si organizzano, un giorno quello, un giorno quello, un giorno quello, tutta la settimana, un giorno fa eh, eh, e i messaggi che debbono dare sia in entrata e in uscita, se c'è un uomo che entra mafioso, il messaggio esce ed entra tranquillamente.

Certo, stanno molto cauti, perchè sanno che ci sono le microspie, perchè sono nati associazione, sono nati un sacco di discorsi, insomma; però i messaggi arrivano ed entrano.

P.M. - Senta, quando lei ha fatto cenno a questa conoscenza da parte di Francesco Madonia di questi provvedimenti restrittivi in corso di preparazione, lei seppe da Francesco Madonia se lo stesso era a conoscenza del Giudice Istruttore che si occupava in particolare di queste inchieste?

MUTOLO - Sì, sì, anzi lo... lo apostrofò, diciamo, con una parolaccia, dicendo dici: "Questo - dici - sicuramente fa - dici - i mandati di cattura", insomma, e mi rettifica in questa occasione, dici: "Non è uno", perchè io sapevo, mi sembra, centocinquanta persone, insomma, non è che mi interessava tanto, insomma, sapere... insomma, l'avevo sentito così, insomma, accademicamente.

Ma lui era informato, dice: "No, Gaspare, ce ne sono due - dici - uno della parte di Ciaculli, .. tutto quel lato di là, di centocinquanta, centosessanta - dici - uno ... della parte di dove abitiamo noi di ottanta persone - dici - quindi...", dici.

.... Eh, apostrofandolo con... con una parolaccia, insomma, ci diceva che questo Giudice, che il Giudice Chinnici insomma, era diciamo intenzionato a... a riaprire, diciamo, quei patti che c'erano; dici: "Hammu a stari attenti ora (mettono) a spiccarci associazioni - dici - mafiosa - dici - è un guaio". Perchè con i reati specifici sempre era più difficile, sia per il magistrato o sia per il Presidente, dare una condanna; invece, per l'associazione mafiosa, insomma, era più... c'erano riscontri più oggettivi."~~~~~

Va infine ricordato, ancora una volta, come in quel periodo storico fosse addirittura possibile introdursi clandestinamente all'interno



dell'Ucciardone, come risulta dall'episodio riferito dal Ganci in ordine all'ingresso del Madonia Antonino tramite un automezzo della ditta Rizzuto che stava eseguendo dei lavori all'interno dell'istituto penitenziario.

Le dichiarazioni del Ganci hanno trovato riscontro nelle acquisizioni probatorie dell'istruttoria dibattimentale svolta sul punto e dalla stessa reticente deposizione del Rizzuto, la cui stretta contiguità ad ambienti mafiosi è conclamata dalla confisca di alcuni beni disposta nei suoi confronti, essendo stato ritenuto prestanome dei Ganci, e dall'omicidio di un fratello.

Va peraltro rilevato che anche il Marchese ha riferito di significativi episodi di abusivi ingressi in istituti penitenziari, ed in particolare l'Ucciardone e l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia risalenti al 1981.(cfr.ud. 31/5/1999.f.95).

Il quadro probatorio emergente dagli elementi sopra evidenziati dimostra inequivocabilmente che il capomandamento detenuto conservava i propri poteri e le proprie prerogative, il cui concreto esercizio veniva reso possibile dalle funzioni supplenti svolte dal sostituto; queste tuttavia non si risolvevano in un sostanziale esautoramento del titolare, bensì nello svolgimento di un'attività di raccordo che andava dalla semplice trasmissione della manifestazione di volontà del titolare - che, giova ribadirlo, per i fatti di maggiore rilievo rientranti nella competenza della commissione doveva essere obbligatoriamente consultato preventivamente - fino ad una vera e propria sostituzione con una autonoma determinazione volitiva nei casi di urgenza e sempre che non si trattasse di delitti c.d. eccellenti o strategici.(cfr., fra gli altri, Ganci, ff.105 e segg. ud.15/3/1999; Brusca, ff.110 e segg. ud.1/3/1999; Anzelmo, ff.20 e segg. ud.9/3/1999)

È fin troppo evidente che nessuno meglio di un figlio, che rivestisse la qualità di uomo d'onore e fosse dotato di capacità, potesse assicurare, in termini di affidabilità, la fedele trasmissione della volontà del capomandamento detenuto in seno alla commissione, ancorchè non ricoprisse alcuna delle cariche "istituzionali" tipiche (vice rappresentante, consigliere o capodecina, cui competevano normalmente le funzioni di sostituto) per la nota regola che vietava a consanguinei di ricoprire contemporaneamente cariche in seno all'organizzazione.

Ciò si è verificato, per esempio, per il mandamento della Noce, di Resuttana e di Villabate nei quali le funzioni di reggente-sostituto furono svolte, rispettivamente, da Ganci Domenico (unitamente all'Anzelmo), Madonia Antonino ( per un certo periodo- cfr.Brusca f.114, ud.1/3) e Montalto Giuseppe.

Tutti i collaboratori, inoltre, hanno dichiarato che il sostituto aveva gli stessi poteri del capomandamento impedito ed era sempre tenuto ad informarlo, "anche per dimostrarci sempre la sua affidabilità e fedeltà nei suoi confronti, la sua vicinanza, anche per una forma...anche per questione di rispetto"(cfr.Anzelmo,ff.19-20,ud.9/3/1999).

Può conclusivamente affermarsi che il sostituto, anche nel caso in cui non avesse provveduto personalmente e direttamente ad informare il capomandamento detenuto – avvalendosi, ad esempio, di uno degli altri canali sopracitati – doveva comunque trasmettere la volontà del titolare in seno alle riunioni della commissione, alle quali aveva diritto di partecipare, di talchè egli forniva un contributo penalmente rilevante al processo formativo della determinazione volitiva dell'intero consesso attraverso i meccanismi decisionali sopra esaminati ed alla stregua dei parametri di valutazione giuridica della concreta efficienza causale del consenso prestato, anche nella forma implicita o tacita già illustrata.

Né può dubitarsi, anche alla stregua di valutazioni di ordine logico, che il sostituto partecipasse effettivamente alle riunioni della commissione in cui dovevano essere trattate le questioni di interesse dell'intera organizzazione, di cui acquisiva, pertanto, piena conoscenza, atteso che ben poteva accadere che la materiale esecuzione del fatto criminoso venisse affidata proprio al mandamento retto dal sostituto, il quale pertanto avrebbe dovuto poi farsi carico dell'organizzazione logistica e dell'apporto di uomini e mezzi.

Riprendendo lo specifico esame della posizione processuale dei Montalto, la corte rileva che secondo le concordi dichiarazioni dei collaboratori sopra citati, Montalto Salvatore divenne capomandamento mentre era libero e l'Anzelmo, in particolare, ha fornito un'indicazione temporale assolutamente univoca, riferendo di essersi congratulato con l'interessato in occasione di un omicidio consumato insieme il 13 settembre 1982, riscontrando quanto dichiarato dal Mutolo, il quale ha riferito che l'assunzione di quella carica risale ad epoca antecedente al proprio arresto avvenuto nel giugno 1982.

Ciò stante, se si considera che il Montalto fu detenuto per un breve periodo dal **18/5 all'8/6/1982** e successivamente **dall'8/11/1982 al 26/6/1984** e che la prima deliberazione omicidiaria, secondo quanto riferito dal Mutolo, risale ad epoca antecedente all'arresto di quest'ultimo (**18/6/1982**; cfr.all.26doc. acquisito con ord.15/10/1999), risulta evidente che quando la commissione assunse quella determinazione criminosa il Montalto vi prese parte a pieno titolo da libero, prima del 18 maggio ovvero dopo l'8/6/1982.

Va peraltro osservato che dall'8/6 all'8/11/1982 sono intercorsi ben cinque mesi - prima del nuovo periodo di detenzione del Montalto che si sarebbe protratto per circa un anno e mezzo fino al giugno 1984 - nel

corso dei quali, secondo la ricostruzione dell'evoluzione del progetto omicidiario sopra delineata, l'imputato potè esercitare da uomo libero tutte le prerogative ed i poteri che la carica frattanto assunta gli attribuiva.

Alla stregua dei criteri di riferibilità dei delitti eccellenti ai componenti della commissione, non può peraltro essere sottaciuto che a carico dell'imputato sussisteva anche uno specifico interesse alla eliminazione di un magistrato particolarmente incisivo sul piano investigativo, essendo inoltre un sostenitore della feroce esecuzione di una linea strategica di attacco alle istituzioni elaborata dal Riina, atteso il ruolo centrale rivestito in seno all'organismo di vertice e l'assoluta fedeltà al principale ideatore della strage.

Ed invero, nella nota trasmessa il 22/8/1983 dal Consigliere Istruttore Aggiunto dr. Motisi risultano elencati i processi di maggiore rilievo nel settore della criminalità organizzata trattati dall'ufficio diretto da quel magistrato, tra i quali spicca quello nell'ambito del quale proprio il dr. Chinnici, due mesi prima della sua morte, emise alcuni mandati di cattura, in data 23 maggio 1983, nei confronti di alcuni esponenti mafiosi di rilievo, tra i quali gli odierni imputati Riina Salvatore, Provanzano Bernardo, Montalto Salvatore e numerosi altri, appartenenti a numerosi mandamenti (Grado, Fidanzati, Vernengo, Savoca, Greco, Cucuzza, Ciulla, Carollo, Profeta, Tinnirello, Badalamenti, Contorno, Calzetta, Graviano Benedetto).

È stato altresì accertato che il Montalto Salvatore, dal 23/11/1982 al 29/12/1982 ebbe ad effettuare con il figlio Giuseppe ben 8 colloqui e dal 5/1/1983 al 27/7/1983 ben 25 colloqui, con una cadenza quasi settimanale (cfr. nota Dir. Casa Circ. di Palermo in data 18/5/1999, all.15, doc. acquisito con ord. 15/10/1999).

Alla stregua delle suddette acquisizioni probatorie ed avuto riguardo alle ragioni, sopra ampiamente esposte, per le quali la corte ritiene che la temporanea sospensione dell'esecuzione del progetto criminoso e la successiva ripresa della fase preparatoria nel maggio-giugno 1983 – proprio perché connotata dall'opzione per ben più devastanti modalità, di tipo spiccatamente terroristico, con l'impiego di esplosivo – dovette certamente imporre l'esigenza di una nuova consultazione dei componenti la commissione, deve ritenersi che il Montalto sia stato informato e che tale mandato sia stato assolto proprio dal figlio Giuseppe, suo sostituto in seno al mandamento, nel corso degli innumerevoli colloqui di cui legittimamente ha fruito.

Non può peraltro essere sottaciuto che se è vero, secondo le concordi dichiarazioni dei collaboratori esaminati, che una deliberazione della commissione non poteva che avere necessaria attuazione, anche differita, salvi casi eccezionali di revoca, è altrettanto vero che, alla stregua di valutazioni di ordine logico e dei criteri che presiedevano alle scelte criminali strategiche di “cosa nostra”, la sospensione ed il differimento di quel progetto, protrattosi per alcuni mesi, nonché il nuovo “input” attuativo non potevano non tenere conto del contesto politico, frattanto mutato, se non altro perché dal settembre del 1982 era stata avviata una nuova strategia di attacco alle istituzioni, che aveva avuto inizio con il gravissimo omicidio del prefetto Dalla Chiesa ed era proseguita con l'uccisione dell'agente Calogero Zucchetto (14/11/1982) e del capitano D'Aleo (13/6/1983).

L'incidenza sull'opinione pubblica delle nuove e più efferate modalità di esecuzione dell'attentato, foriere di più energiche risposte da parte degli apparati repressivi dello Stato, conclama l'evidente necessità di una nuova deliberazione dei componenti della commissione per valutarne gli

effetti: sotto tale profilo non è ipotizzabile un'autonoma determinazione criminosa del Riina o di un ristretto gruppo che ne condividesse le scelte strategiche per le ragioni sopra ampiamente esposte e che devono essere in questa sede ribadite, tra le quali, in primo luogo, quelle connesse con i nuovi assetti organizzativi del sodalizio che escludevano, per ciò solo, qualsivoglia interesse a violare la regola della collegialità di certe decisioni ed anzi consigliavano di assicurarsi il massimo consenso per prevenire le gravi conseguenze negative nel caso di violazione delle regole stesse.

E peraltro, le riunioni riferite dal Cancemi, che per la stretta contiguità temporale con i fatti riferiti dal Brusca – il quale fu destinatario delle prime indicazioni operative oltre che principale protagonista degli incarichi esecutivi e delle prime prove tecniche – non possono che essere correlate al progetto criminoso più importante che in quel momento storico stava per essere attuato da “cosa nostra” - non essendovene altri di pari rilevanza strategica – di talchè quelle riunioni, peraltro allargate, non possono spiegarsi solo con l'esigenza di informare i capimandamento di recente nomina, attesa l'ampia partecipazione di soggetti che già avevano adottato la precedente determinazione omicidiaria nei confronti del consigliere Chinnici.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte ed avuto riguardo ai criteri di attribuzione della responsabilità ai componenti la commissione, sopra ampiamente esposti, la corte ritiene che l'imputato Montalto Salvatore debba essere dichiarato colpevole dei delitti ascrittigli a titolo di concorso morale, e che una responsabilità concorsuale sia ravvisabile anche a carico del figlio Giuseppe in relazione alla carica di sostituto dallo stesso rivestita, di talchè, per le ragioni sopra esposte, egli ha fornito un contributo penalmente rilevante al processo formativo della

determinazione volitiva dell'intero consesso attraverso i meccanismi decisionali sopra esaminati.

Va infine ricordato che anche il Montalto Giuseppe è stato riconosciuto colpevole dei delitti di associazione per delinquere semplice (fino al 29/9/1982) e di stampo mafioso (dal 29/9/1982 in poi) con le citate sentenze e che il Marchese, sia pur con riferimento ad un periodo successivo a quello che interessa in questa sede, ha confermato i frequenti contatti tra i due imputati nel corso della detenzione del Montalto Salvatore presso il carcere di Trapani dal settembre 1985 al febbraio 1986, il quale "faceva i colloqui con il figlio a Trapani e 'i notizie arrivavano e venivano .... suo figlio era un ragazzo sveglio".

#### **8. 9 - Il mandamento di Partinico e la posizione processuale dell'imputato GERACI Antonino.**

Risulta processualmente accertato, con sentenza divenuta irrevocabile, che l'imputato Geraci Antonino, detto Nenè, anche nel periodo di interesse, rivestiva il ruolo di capo mandamento di Partinico e, quindi, di componente della commissione provinciale di Palermo.

Nel corso del c.d. maxiprocesso l'imputato era stato assolto dalla Corte di Assise di Appello di Palermo dalle imputazioni concernenti l'omicidio del vice questore Boris Giuliano (21/7/1979), avendo quel collegio ritenuto di escludere un interesse comune e quindi strategico dell'intera organizzazione ed individuato in relazione al predetto episodio criminoso (ed altri ancora ascritti a soggetti diversi, componenti la commissione) moventi particolari.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 80 del 1992, nel rigettare il ricorso avverso la condanna per i reati associativi, annullò con rinvio l'assoluzione per l'anzidetto omicidio.

Le convergenti dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori Anzelmo, Brusca, Cancemi, Cucuzza, Ganci, Mutolo, Di Carlo ed altri consentono di identificare nel Geraci il capomandamento di Partinico nel periodo della strage per cui è processo.

Risulta pienamente provato che si trattava di un mandamento tradizionalmente molto vicino alla c.d. fazione corleonese e che il Geraci nel periodo di interesse era in stato di libertà, essendo stato tratto in arresto il 29/9/1984; la presenza dell'imputato ad alcune riunioni della commissione, anche coeve a quelle di interesse, è stata citata dal Brusca e dal Cancemi.

Il Di Carlo (ud. 15/2/1999), la cui lunga militanza in cosa nostra conferisce al suo patrimonio conoscitivo una particolare completezza e ricchezza di informazioni, soprattutto in relazione al ruolo di personaggi, come l'imputato in esame, di età avanzata, ha riferito che il Geraci rivestiva la carica di capomandamento già negli anni '69 - '70 quando lo aveva conosciuto.

Ha inoltre precisato che dopo l'uccisione di Stefano Bontate il mandamento di Santa Maria di Gesù era stato aggregato a quello di Partinico "perché Nenè Geraci era uno dei più fidati, i partinicoti quelli più antichi erano i più fidati di Totò Riina, ma al tempo di Luciano Liggio addirittura, era un'amicizia antica" (f. 163).

Dopo avere riferito che il Geraci era rimasto fedele alleato del Riina naturalmente anche dopo la guerra di mafia, ha testualmente dichiarato: "nel '83 sono tutti intimi di Riina.....E se c'era prima dell'82, l'81, se c'era la vecchia commissione che se all'inizio magari c'era qualcuno che poteva masticare un pò, figuriamoci...però poi acconsentiva perché capivano che le cose cambiavano, figuriamoci nell'83 che c'erano stati uccisi capimandamento,....



Anche l'Anzelmo (ud. 9/3/1999) ha sottolineato come i rapporti tra il Riina ed il Geraci fossero ottimi nel 1983, tanto che a quest'ultimo era stato affidato il mandamento di Santa Maria di Gesù, precisando che : **"e poi Nenè Geraci era uno, come le ho fatto l'esempio poco fa, di Ciccio Madonna o di Bernardo BRUSCA; era uno pure dei pilastri di Totò Riina, il mandamento di Partinico"**.

Sulla presenza del Geraci alle riunioni di commissione nel 1983, in epoca in cui l'Anzelmo, per la sua qualifica di sottocapo della Noce, collaborava attivamente nell'organizzazione, il collaboratore ha dichiarato: **"non è che ci posso dire le date, però li ho visti, a Nenè Geraci, a Ciccio Madonna, a Bernardo Brusca, Pippo Calò. A voglia che li ho visti. Matteo Motisi, a voglia che li ho visti"**.

Conformi risultano le dichiarazioni di Ganci Calogero (ud.15/3/1999), il quale ha indicato il Geraci come uno dei capimandamento che appoggiavano incondizionatamente il Riina.

Mutolo( ud.23/4/1999) ha riferito che già all'epoca del suo arresto nel maggio 1976 il Geraci era capo del mandamento di Partinico, riferendo della presenza dell'imputato alle riunioni della commissione e citando ad esempio le deliberazioni adottate dalla commissione in tema di sequestri di persone, di scippi e di omicidio di uomini d'onore:

Nel corso del controesame il Mutolo ha dichiarato quanto segue:

AVV. LA BLASCA: - Presidente, io insisto su questo aspetto. Quindi, lei ha riferito che ha partecipato alla riunione dove ha accompagnato il Riccobono Rosario alla riunione di commissione dove si decise che non si dovevano fare i sequestri di persona.

MUTOLO: - Sissignore.

AVV. LA BLASCA: - È in grado di riferirci chi partecipò a quella riunione con la qualità di capomandamento?



rilevante alla formazione della determinazione volitiva del massimo organo deliberativo di “cosa nostra”.

#### **8. 10 - Il mandamento di Pagliarelli e la posizione processuale dell'imputato MOTISI Matteo.**

Concordi ed univoche fonti probatorie indicano il Motisi Matteo come capomandamento di Pagliarelli all'epoca della strage.

In tal senso depongono le convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori Anzelmo, Brusca, Cancemi, Di Carlo, Cucuzza e Ganci.

Tutti i predetti hanno infatti concordemente riferito della partecipazione del Motisi a più riunioni della commissione sia nel periodo antecedente alla strage sia nel periodo successivo alle stragi del 1992 ed all'arresto di Riina.

Su Motisi Matteo il collaboratore **Cucuzza** ha dichiarato che costui partecipava alle riunioni e si trattava di “un esponente del mandamento ... di Pagliarelli che come per Pino Greco, "scarpuzzedda", era un membro autorevole, ma era un uomo d'onore semplice. Quindi, qualche volta lo accompagnava Nino Rotolo ..”””””.

**Anzelmo Francesco Paolo**(ud.8/3/1999, ff.66- 67) ha dichiarato che il mandamento di Pagliarelli era stato costituito prima della morte di Bontate e la carica di capo era stata assunta da Motisi Matteo, che ha dichiarato di conoscere, indicandolo come una “persona anziana, alta”, che abitava al villaggio di Santa Rosalia, “mettendosi dalle spalle al "Baby Luna" in questa strada”, precisando di conoscerne l'ubicazione per motivi connessi “con appuntamenti di commissione”.

All'udienza del 19/3/1999(ff.65-66) ha ribadito e precisato che nel 1983 aveva avuto il compito di accompagnare capimandamento a

riunioni della commissione, indicando, fra gli altri, Motisi Matteo, Calò e "Pinuccetto" Greco.

Sulla presenza del Motisi alle riunioni della commissione nel corso del 1983, epoca in cui l'Anzelmo rivestiva la carica di sottocapo della Noce, collaborando attivamente nell'organizzazione delle riunioni stesse, il predetto collaboratore ha dichiarato : **"non è che ci posso dire le date, però li ho visti, a Nenè Geraci, a Ciccio Madonia, a Bernardo Brusca, Pippo Calò. A voglia che li ho visti. Matteo Motisi, a voglia che li ho visti.""**

**Di Carlo Francesco** (ud.15/2/1999, ff.184-185) ha dichiarato quanto segue:

P.M. - Ha conosciuto Motisi Matteo?

DI CARLO - Motisi Matteo l'ho conosciuto. Ho... tanti dei Motisi ne ho conosciuto. **Matteazzo**, cioè, ci dicevamo.

P.M. - Senta, lei ha mai sentito parlare di un mandamento di Pagliarelli?

DI CARLO - Non molto, perchè fino a un periodo non c'era mandamento, erano da Stefano Bontade. Poi, all'ultimo propria, ci hanno fatto il mandamento; quello che ho saputo, però non so...

P.M. - Quando dice: "All'ultimo minuto..."

DI CARLO - ... molto di quel mandamento.

P.M. - ... cosa intende dire?

DI CARLO - All'ultimo periodo, parlo verso l'80, ho sentito che avevano fatto il mandamento; anzi, pensavo che ci dovevano mettere a Ignazio, perchè il rappresentante che io conoscevo di più c'è stato un periodo che era Ignazio Motisi. Matteo non era rappresentante.

P.M. - E invece chi hanno messo a capo del mandamento di Pagliarelli?

**DI CARLO - Per quello che mi hanno detto. a Matteazzo; ci dicevamo così forse per la statura fisica. Era una persona anziana.**

P.M. - Lei ha mai visto questo Motisi Matteo partecipare a riunioni? Questo anziano.

DI CARLO - No, che io mi ricorda no; che io mi ricordo no. "\*\*\*\*\*"

**Mutolo Gaspare** (ud.23/4/1999,f.51),

P.M. - Senta, sempre in quel periodo, prima che lei venisse arrestato, maggio '76, esisteva già un mandamento di Pagliarelli?

MUTOLO Ah, sì, ecco, mi sono dimenticato il mandamento di... di Pagliarelli, che c'era un certo Motisi, che... che qua si è fatta molta confusione perchè tante persone, un pò per paura per la legge, un pochettino perchè avevano paura dei corleonesi, perchè erano molto vicini, diciamo, a Stefano Bontade, sono andati via; sì, c'era un certo .. **Motisi, Ignazio Motisi** che dopo negli ultimi tempi io ne sentivo parlare che c'era **un certo Matteo, Matteazzo**, insomma, .. che dopo quello che comandava però era, negli ultimi periodi, era Rotolo Antonino, perchè è molto amico di Pippo Calò e di Riina Salvatore. "\*\*\*\*\*"

**Siino Angelo** (ud.21/6/1999, ff.57-58) ha dichiarato:

P.M. - Senta, nella zona di Pagliarelli esisteva un mandamento?

SIINO - Sì.

P.M. - E lei sa chi era a capo di questo mandamento?

SIINO - No un mandamento, io so di una famiglia mafiosa di Pagliarelli, retta da Motisi. Io di Motisi non ho conosciuto il capo, ma di un personaggio che era di grandissimo... nel senso che era di grandissima fiducia di Salvatore Riina, nel senso che questo personaggio veniva indica... mandato come una specie di ambasciatore itinerante, nel senso che c'era **Giovanni Motisi, inteso "il pacchione", Giovanni "u pacchiuni", Motisi**. E praticamente questo personaggio veniva spesso

utilizzato come messaggero nei confronti delle altre famiglie mafiose siciliane, che era e l'ho visto in parecchie riunioni a Catania, ad Agrigento, a Caltanissetta, dovunque. Altri personaggi della famiglia di Pagliarelli non conosco.

**Marchese Giuseppe** (ud. 31/5/1999, f.63-66) sentito sulla composizione dei mandamenti negli anni 81-82, prima del suo arresto, ha indicato, fra gli altri, quello di Pagliarelli con a capo Motisi ed in sostituzione Rotolo Antonino(“ c'era il mandamento di Pagliarelli, c'era Motisi, in sostituzione c'era anche Antonino... Antonino Rotolo).

Ad ulteriori specifiche domande ha dichiarato :

P.M. - Senta, adesso io vorrei alcuni chiarimenti. Lei ha parlato di Motisi, non ha detto il nome. Vorrei che lei lo descrivesse fisicamente e ci dicesse quali famiglie, se lo sa, compongono il mandamento di Pagliarelli.

**MARCHESE - Pagliarelli c'è Molarà e corso Calatafimi. Questo Motisi era una persona anziana, grande, io l'ho visto, se non vado errato, un due - tre volte. Una volta l'ho visto in quanto c'è stata una riunione in una tenuta vicino... non mi ricordo di preciso. Insomma, vicino... vicino il "Baby Luna"; c'era una tenuta di porcellaia, una cosa così, e c'erano... c'erano diverse persone là dentro e di cui c'era anche questo Motisi, una persona anziana.**

P.M. - Ce lo può descrivere fisicamente? Oltre ad essere anziano, è basso, alto, robusto, magro, con capelli chiari, scuri, bianchi?

MARCHESE - Magari . sò passati dall'82... sì, aveva i capelli... i capelli bianchi, era anziano, era alto, ben messo, però...

P.M. - E può dire suppergiù..... che età avesse nell'81? Quanti anni suppergiù dimostrava di avere?

MARCHESE - Mah, una sessantina d'anni, non... una cosa del genere.



poi di questa riunione io non ne so niente perchè non l'ho vista, però al momento delittuoso io ho visto la presenza di **Matteo Motisi**, la presenza di Giuseppe Giacomo Gambino, Antonino Madonia, Giuseppe Greco "scarpa", però ognuno per i suoi versi, cioè ognuno per la sua posizione: mio padre, Salvatore Riina, aveva partecipato... no, no, in questa occasione Bernardo Provenzano no. Giuseppe Calò. Cioè, avevano partecipato tanti capimandamento che io prima non avevo mai visto assieme.

**Ganci Calogero (ud.15/3/1999, ff. 20-21; 78-81) ha dichiarato:**

P.M. - Poi lei ha detto che successivamente la situazione mutò. Allora ci vuole spiegare, sempre con riferimento al mandamento della Noce, in che senso ci sono state delle modifiche e quando sono intervenute?

**GANCI CALOGERO:** - E allora, dopo la guerra di mafia, che scoppiò attorno ... nell'aprile dell'81, e dopo... quindi... e dopo la morte anche dello Scaglione Salvatore, di Rosario Riccobono e cose varie, nel gennaio dell'83 si ricostituiscono vari mandamenti: uno è la Noce e il mandamento della Noce viene, viene costituito con la famiglia di Malaspina e la famiglia dell'Uditore, che erano territori limitrofi alla Noce. E poi tanti altri mandamenti, tipo San Lorenzo, che non c'era, perchè faceva parte di Partanna Mondello, diventa mandamento di San Lorenzo, a capo di Gambino Giuseppe. Quello .. di Villabate che faceva parte del mandamento di Casteldaccia e .. diventa mandamento dove viene messo a capo Montalto Salvatore. Comunque c'è una... ricostruzione dei territori. **Anche Pagliarelli, che prima faceva parte del mandamento della Guadagna, quindi a capo di Stefano Bontà e viene messo invece Ignazio Motisi... eh, Matteo Motisi, scusate.**

.....



P.M. - Quindi la famiglia della Guadagna viene aggregata a San Giuseppe Jato?

GANCI - Esatto.

P.M. -... e di Antonio Salamone cosa era successo nel frattempo, di Antonio Salamone?

GANCI - Antonio Salamone poi .. non venne più in Sicilia, perchè aveva capito che anche lui... noi lo cercavamo per venire ucciso... per essere ucciso e... quindi poi, poi non venne più.

P.M. - Poi? Continui ..

GANCI - Mi spiego? Poi il **mandamento di Pagliarelli, dove viene messo a capo... Matteo Motisi, il sottocapo... Antonino, Antonino Rotolo**, e ci viene aggregato... la famiglia di Pagliarelli, di... corso Calatafimi e... Mezzo Monreale.

PRESIDENTE: - Qual è l'ultimo che ha citato?

P.M. - Pagliarelli.

PRESIDENTE: - Calatafimi e poi?

P.M. - Mezzo Monreale.

GANCI - Mezzo Monreale e la famiglia della Molarà.

PRESIDENTE: - Che significa "Mezzo Monreale"?

P.M. - Si chiama così, è una zona di Palermo, Mezzo Monreale.

P.M. E io volevo capire una cosa: quando io poc'anzi le ho chiesto se durante la guerra di mafia esistesse un mandamento di Pagliarelli, lei mi ha detto: "Sì", quindi, e mi ha anche indicato il Motisi Ma...

GANCI - No, ..

P.M. No, e allora ho capito male io. Vuole spiegare?

GANCI - Durante la guerra di mafia no...Io ho detto che non... non esisteva il mandamento di Pagliarelli, c'era la famiglia di Pagliarelli.

P.M. -..... Allora spieghi cosa è successo per il mandamento di Pagliarelli, quando viene costituito sostanzialmente?

GANCI - Sempre ... nell'83. Viene costituito il mandante di Pagliarelli e viene messo a capo del mandamento Matteo Motisi e... il sottocapo della famiglia di Pagliarelli viene messo Antonino Rotolo e... e le famiglie che fanno parte del mandamento di Pagliarelli sono: Pagliarelli, corso Calatafimi, Mezzo Monreale e Molara, borgo Molara.

All'udienza del 17/3/1999 (ff.97-99) il Ganci ha fornito una descrizione fisica del Motisi:

P.M. - Lei l'altro giorno ha parlato di Motisi Matteo; intanto ce lo può descrivere, signor Ganci?

GANCI - Sì, una persona... anziana, oggi avrà un'età attorno... agli... agli ottant'anni, e... sfrontato, capelli non proprio bianchi bianchi ma... un pò sul grigio, e... ben..... robusto, altezza un metro e settanta...cinque, diciamo l'altezza mia più che altro, e... comunque, io lo conosco Matteo Motisi.

P.M. - Lei lo ha mai visto partecipare a riunioni con altri capimandamento ed eventualmente in che periodo?

GANCI - Ma, guardi, io Matteo Motisi neanche lo conoscevo, io l'ho conosciuto Matteo Motisi perchè... ho avuto modo .. di accompagnarlo assieme ad Antonio Rotolo... in alcuni appuntamenti .. con Salvatore Riina. Io l'ho conosciuto in queste occasioni a Matteo Motisi, neanche lo conoscevo.

P.M. - E questo in che periodo si è verificato? Queste riunioni di Matteo Motisi, Rotolo e...?

GANCI - Ma, guardi, io Matteo Motisi ... lo comincio a conoscere dall'83 in poi..

P.M. - E anche nell'83, per..... quello che è il suo ricordo, si verificarono questi incontri con Riina?

GANCI - Sì, dal... come ripeto, quando si formarono i nuovi... i nuovi mandamenti, che, come già ho detto, siamo nel gennaio del... dell'83, e io comincio a conoscere il Matteo Motisi **come altri Motisi, come Giovanni "'u pacchiuni", detto... Giovanni Motisi detto "'u pacchiuni"** e altri Motisi li comincio a conoscere... in quegli anni, perchè poi nasce questo rapporto di... frequentazione, ecco.

All'udienza del 24/3/1999 (ff.12 e segg.) il Ganci ha indicato il Motisi Matteo tra i presenti alla riunione del gennaio 1983 in cui vennero costituiti nuovi i mandamenti e designati i relativi capi :

AVV. LA BLASCA: - Lei ha riferito che il mandamento della Noce è stato istituito nel gennaio dell'83. C'è stata una riunione ben precisa per l'istituzione dello stesso oppure...? Come avvenne, ecco. Ci fu una occasione particolare?

GANCI - E allora io, come ho già detto, mio padre quando a noi ci comunica che la Noce è diventata mandamento era andato in una... in una riunione a San Giuseppe Jato e da lì poi, quando è venuto a Palermo, .. ci ha comunicato che la Noce aveva il mandamento e ci ha comunicato anche le altre famiglie che facevano parte del mandamento, che erano Altarello, Altarello di Baida e Malaspina.

Infatti .. ci ha chiarito pure il fatto che siccome Altarello di Baida prima faceva parte del mandamento di Boccadifalco, .. avevano chiesto la famiglia di Uditore di rimanere in quel mandamento e in cambio ci hanno dato a noi la famiglia di Altarello di Baida.

AVV. LA BLASCA: - Sì. Lei è a conoscenza di chi partecipò a questa riunione dove sarebbe andato suo padre?

GANCI - Io so solo che in quella riunione il Gambino fu nominato capomandamento e... Montalto fu nominato capomandamento e **per Pagliarelli Matteo Motisi fu nominato capomandamento.** Cioè, ci illustrò diciamo i nuovi mandamenti che erano nati in quella occasione e quindi presumo che c'erano anche queste persone. Anche, devo dire che mio padre alla riunione andò con il cognato Gambino Giacomo Giuseppe.

**Cancemi Salvatore (ud. 3/5/1999, ff.57 e segg.) ha chiarito, con particolare riferimento al procedimento instaurato per la strage di Capaci, che il Motisi inizialmente coinvolto, tale Matteazzo, non era il vero responsabile, che invece si identificava in altro Motisi Matteo; sul punto ha dichiarato quanto segue:**  
**P.M. - A seguito delle sue dichiarazioni, se lei ne è a conoscenza, sono stati emessi provvedimenti restrittivi o comunque sono stati istituiti procedimenti a carico di altre persone?**

CANCEMI - Guardi, dottoressa, lei mi deve consentire un attimino che io voglio... dire una cosa, voglio essere un pochettino presuntuoso, e questo ne chiedo scusa alla Corte. Voglio rispondere alla sua domanda. Io dico una cosa: che se non era per Cancemi Salvatore la Procura di Caltanissetta principalmente non poteva emettere le mandati di cattura dei responsabili della strage di Falcone, del dottor Falcone, se non era per me. Voglio essere un pochettino presuntuoso su questo punto, ma è la verità, la verità al cento per cento, che non potevano emettere i mandati di cattura, perchè c'erano persone coinvolti in questa strage che erano al di fuori, diciamo, non erano conosciuti. Addirittura si... si pigliava... si chiamavano in causa persone che erano estranee. **Per esempio, faccio un esempio, come Matteazzo, un certo Motisi Matteazzo, che era preso di mira sempre 'stu Matteazzo, invece il vero responsabile era un altro Matteo Motisi;** come Benedetto Spera, facente parte della commissione e altri, quindi ecco la parola che ho detto: "Voglio essere un attimino presuntuoso", che se non era per me, e



in fotografia e l'ho... l'ho riconosciuto. **È una persona che oggi ha più di ottant'anni sicuramente, è una persona che ha un viso che somiglia,** diciamo, mi dispiace a fare questa espressione, ma non è un'offesa, a **tipo un cinese; ha la faccia rotonda, scura. Questo abita vicino il "Baby Luna" a Palermo, in via Gustavo Ruccella.** “””””””””””

All'udienza del 7/5/1999 il Cancemi ha indicato il Motisi Matteo tra i presenti anche alla seconda riunione tenutasi a fine giugno del 1983 a Piano Dell'Occhio nella proprietà di Di Maggio Giuseppe, che aveva “una masseria di vacche”, dichiarando :

CANCEMI - Sì... sì, erano presente sempre quelle persone che ho detto, Michele Greco, Riina, Pippo Gambino, Raffaele Ganci, Salvatore Buscemi, Ciccio Madonna, Bernardo Brusca, tutti questi... quelli nomi che ho fatto. C'è stata quest'altra riunione nella masseria, attenzione, a Piano dell'Occhio. Viene chiamato Piano dell'Occhio che la masseria di vacche è di proprietà di Giuseppe Di Maggio. E questo Giuseppe Di Maggio fa parte di "Cosa Nostra", che è il rappresentante della famiglia di Torretta, mandamento Boccadifalco.

.....

P.M. - Motisi Matteo?

CANCEMI - Sì, Motisi Matteo c'era il vecchio.

All'udienza del 10/5/1999 il Cancemi ha fornito le seguenti ulteriori indicazioni sull'imputato:

PRESIDENTE: - Un'ultima cosa -per quanto riguarda questi organigrammi - riguarda Motisi, quello che lei ci ha già descritto anche fisicamente; ha detto che era una persona piuttosto anziana. Motisi di quale mandamento faceva parte?

CANCEMI - Lui, prima di farci il mandamento di Pagliarelli, faceva parte del mandamento della Guadagna, di Stefano Bontade. Dopo la



**“Questo abita vicino il "Baby Luna" a Palermo, in via Gustavo Ruccella”.**

Concordi risultano inoltre le descrizioni delle fattezze fisiche dell'imputato (nato nel 1918) fornite da alcuni collaboratori (Anzelmo, Ganci, Marchese e Cancemi), indicato come persona anziana, oggi all'incirca ottantenne, robusta, alto circa m. 1,70, viso rotondo (cfr. Cancemi, “faccia rotonda scura tipo un cinese”), “sfrontato” (termine improprio, chiaramente usato nel senso di stempiato o comunque privo di capelli sulla fronte, cfr. Cancemi), dati che coincidono non solo con i connotati riportati nella scheda biografica in atti ma anche con la fotografia allegata.

Quanto poi a tale “Matteazzo”, citato da qualche collaboratore, va rilevato che l'equivoco può facilmente spiegarsi, come peraltro ha ammesso lo stesso Cancemi il quale ha precisato che **“era preso di mira sempre 'stu Matteazzo”.**

Sul punto va ricordato che il **Di Carlo** ha dichiarato di avere conosciuto tale Motisi Matteo - nonché altri Motisi (“tanti dei Motisi ne ho conosciuto”) - chiamato **Matteazzo**, ed ha precisato che quando fu costituito il mandamento di Paglierelli era certo che sarebbe stato nominato come capo **Motisi Ignazio**, perché lo conosceva come rappresentante (“pensavo che ci dovevano mettere a Ignazio, perché il rappresentante che io conoscevo di più, c'è stato un periodo che era Ignazio Motisi. Matteo non era rappresentante”), precisando di avere appreso che la carica di capomandamento era stata assegnata al “Matteazzo” (**“Per quello che mi hanno detto. a Matteazzo; ci dicevamo così forse per la statura fisica. Era una persona anziana”**).

Il Mutolo, peraltro in termini piuttosto incerti e vaghi, ha riferito che nel mandamento in esame “c'era un certo .. **Motisi, Ignazio Motisi”**,



aggiungendo che “dopo negli ultimi tempi io ne sentivo parlare che c'era **un certo Matteo, Matteazzo**, insomma, .. che dopo quello che comandava però era, negli ultimi periodi, era Rotolo Antonino”.

Anche il Siino ha fatto riferimento ad altro Motisi, tale **Giovanni “u pacchiuni”**, precisando tuttavia di **non avere “conosciuto il capo”** bensì “un personaggio che era di .... grandissima fiducia di Salvatore Riina, nel senso che questo personaggio veniva .. mandato come una specie di ambasciatore itinerante, nel senso che c'era **Giovanni Motisi, inteso "il pacchione", Giovanni "'u pacchiuni", Motisi”**.

Il Ganci, che pur ha dimostrato di conoscere bene ed inequivocabilmente il Motisi Matteo, ha precisato di avere conosciuto **“altri Motisi, come Giovanni "'u pacchiuni", ... Giovanni Motisi detto "'u pacchiuni”**.

Orbene, quanto al riferimento fatto da alcuni al Matteo Ignazio, va rilevato che l'indicazione, peraltro fornita in termini non univoci (“c'era un certo Motisi Ignazio”-cfr.Mutolo), trova giustificazione nel fatto che il Motisi Matteo, odierno imputato, risulta essere cugino di tale Motisi Ignazio(cl.1934), figlio di Motisi Giuseppe, indicato nella scheda biografica in atti come **“capo mafia” della famiglia di Pagliarelli**, nonché cugino di Motisi Matteo, detto “Matteazzo”(cl.1932), indiziato mafioso facente parte della stessa famiglia: ciò consentirebbe di spiegare le ragioni per le quali il Di Carlo ha riferito che il Motisi Ignazio era il “rappresentante che conosceva(o) di più”, intendendo ovviamente riferirsi alla carica di vertice nell'ambito della “famiglia”, sicchè presumeva che avrebbero nominato costui come capomandamento.

Ciò stante, mentre è da escludere che il Motisi Giovanni, detto u “Pacchiuni” possa identificarsi nel capomandamento di Pagliarelli, avendo gli unici collaboratori che lo hanno citato escluso che rivestisse

tale carica – ciò si ricava “a contrario” dalle dichiarazioni del Siino il quale ha riferito chiaramente di non avere conosciuto il capo bensì altro soggetto, il Motisi Giovanni, appunto, che svolgeva funzioni di “ambasciatore itinerante”, e dal Ganci che lo ha distinto nettamente dal Motisi Matteo – il riferimento fatto dal Di Carlo e dal Mutolo al Motisi detto “Matteazzo”, come capomandamento di Pagliarelli deve ritenersi frutto di una errata informazione o di un equivoco favorito dalla omonimia, dal rapporto di parentela con il Motisi Matteo cl.1918 e dalla personalità del Matteazzo, anch’egli indiziato mafioso della stessa famiglia, al pari dell’Ignazio che dovette rivestire addirittura la carica di rappresentante dell’anzidetta famiglia.(cfr.scheda cit.).

Va infine rilevato che dalla scheda biografica in atti risulta che l’odierno imputato ha un fratello a nome Giovanni,cl.1936, già indicato dal noto “pentito” Leonardo Vitale come indiziato mafioso della famiglia di Pagliarelli.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte ed avuto riguardo ai criteri di attribuzione della responsabilità ai componenti la commissione, sopra ampiamente esposti, la corte ritiene che anche l’imputato Motisi Matteo debba essere dichiarato colpevole dei delitti ascrittigli a titolo di concorso morale, avendo egli fornito un contributo penalmente rilevante alla formazione della determinazione volitiva del massimo organo deliberativo di “cosa nostra”.

Ed invero, oltre alla già segnalata presenza, gravemente indiziante, del Motisi alle riunioni del maggio-giugno 1983 riferite dal Cancemi, non può tacersi, nel quadro di una valutazione complessiva del compendio probatorio, che anche il mandamento di Pagliarelli venne costituito, significativamente, nel periodo di ricostituzione degli assetti organizzativi dell’associazione, dopo che, a seguito dell’omicidio del

Bontate, capomandamento della Guadagna di cui Pagliarelli faceva parte, vi era stata una temporanea aggregazione al mandamento di S.Giuseppe Jato, per essere poi incorporato in quello di Pagliarelli che divenne mandamento cooptando le famiglie di corso Calatafimi e Mezzo Monreale(cfr.Ganci,cit).

Non può infine essere sottaciuto, come sopra ricordato, che il Brusca ha riferito di un preciso coinvolgimento del Motisi nell'eliminazione di Scaglione e Riccobono, che segnò sostanzialmente la conclusione della guerra di mafia con la definitiva affermazione della fazione filocorleonese, sfociata nella ricostituzione dei mandamenti e l'assegnazione delle cariche di vertice a persone fedeli al Riina. (cfr. Brusca f.96, ud.3/3/199,cit.).

**9.- Statuizioni relative alle pene ed alle misure di sicurezza -  
statuizioni civili.**

Alla stregua delle considerazioni che precedono, reputa la Corte che il quadro probatorio emergente dal complesso delle acquisizioni processuali, così come sopra delineato nella sua evoluzione, non lascia alcun margine di dubbio sulla responsabilità degli imputati in ordine a tutti i reati loro in concorso ascritti.

Quanto alla configurabilità del delitto di strage, va rilevato che tale fattispecie, prevista dall'art.422 c.p., consiste essenzialmente nel fatto di chi al fine di uccidere compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Trattasi di un reato di pericolo perchè non esige che la pubblica incolumità sia effettivamente lesa, essendo sufficiente che al fine di uccidere si sia fatto sorgere pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di persone: tale pericolo tuttavia non è presunto dalla legge ma deve essere accertato in concreto.

Quanto all'elemento psicologico va rilevato che il delitto di strage esige il dolo specifico in quanto, pur non richiedendosi che l'agente abbia voluto il pericolo per la pubblica incolumità come conseguenza degli atti da lui compiuti con coscienza e volontà (Cass. Sez. I, 21/5/1983, Castellani), è tuttavia necessario che egli abbia agito per un fine particolare, e cioè per il fine di uccidere, la cui realizzazione non è richiesta per l'esistenza del reato.

L'intento finalistico dell'azione deve cioè essere quello di causare la morte di più persone indeterminate o anche di una sola persona determinata, ma nella consapevolezza che il mezzo usato può ferirne o ucciderne anche altre.

Per mera esigenza di completezza espositiva va rilevato che secondo l'opinione che sembra preferibile nel delitto di strage rimane assorbito non solo quello di omicidio ma altresì quello di lesioni personali(capo f) - che stante il dolo specifico di uccidere, si atteggiavano comunque come ipotesi di tentato omicidio – che pertanto non costituiscono circostanze aggravanti né danno luogo a concorso di reati come ipotesi autonome di tentativo punibile: siffatta interpretazione si fonda su un argomento di ordine testuale costituito dall'espressione “in ogni altro caso”, di cui all'ultima parte dell'art.422 c.p. che sembra riferita anche all'ipotesi che alla condotta dell'agente conseguano lesioni personali per una o più persone.

Per quanto riguarda in particolare l'imputazione di strage evidente appare, inoltre, la configurabilità a carico dei prevenuti delle circostanze aggravanti contestate previste dagli artt.112,n.1, in relazione al numero delle persone che sono concorse nel reato, e 61,n.10, trattandosi di delitto commesso in pregiudizio di un magistrato a causa delle sue funzioni ed in particolare per l'impegno professionale e la ferma posizione di diniego rispetto ad ogni tentativo di condizionamento della sua attività professionale al fine di influire sull'esito di processi trattati dalla vittima.

Passando all'esame del trattamento sanzionatorio nei confronti degli imputati che non rivestono anche la posizione di collaboratori di giustizia(i primi 15), rileva la Corte che alla luce dei criteri direttivi di cui all'art.133 c.p., vanno tenuti in particolare considerazione, nel caso di specie, l'obiettiva gravità dei fatti, le modalità di esecuzione, i motivi a delinquere, l'intensità del dolo ed in genere la personalità degli imputati, quale si desume anche dai gravissimi precedenti penali e dalla spietata determinazione criminosa che non ha risparmiato neppure persone del tutto estranee alla vicenda sottesa al movente.

Tutti i reati, stante l'evidente identità del disegno criminoso, vanno unificati ex art.81 cpv. c.p. sotto il vincolo della continuazione e, per l'effetto, essendo il reato più grave (strage) punito con la sola pena detentiva dell'ergastolo e quelli meno gravi (detenzione e porto illegali di esplosivo, furto) con pene congiunte (reclusione e multa), il trattamento sanzionatorio va determinato mediante l'aumento della pena base, corrispondente a quella unica dell'ergastolo prevista per il reato più grave, senza tener conto della pena pecuniaria(multa) prevista per i reati meno gravi i quali perdono la loro autonomia sanzionatoria, talchè il relativo trattamento punitivo confluisce nella pena unica irrogata per tutti i reati concorrenti.

Il criterio sopra esposto discende da un più recente orientamento giurisprudenziale della S.C., che in subiecta materia ha fatto registrare una progressiva evoluzione, secondo cui “una volta ritenuta la continuazione tra più reati, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati satelliti non esplica più alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave, senza che rilevi la qualità della pena prevista per i reati satelliti”. (cfr.Cass.Pen.Sez.Un.30/4/1992, n.4901, Cardarilli; da ultimo, nello stesso senso, Cass. Pen. Sez.VI, 16/3/1995, n.2772, Lacedra ed altri, secondo cui **“quando il reato più grave sia punito con la sola pena detentiva ed il reato satellite sia invece punito congiuntamente con pena detentiva e pena pecuniaria, la pena complessiva da infliggere per la continuazione deve consistere soltanto in un congruo aumento della pena detentiva ..”**)

Orbene, è noto che anche quando ricorra l'unicità del disegno criminoso può applicarsi la continuazione tra più reati puniti con l'ergastolo ed altri con pene temporanee utilizzando lo strumento

dell'inasprimento della pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno, che si atteggia come sanzione penale.(cfr.Cass.Sez.I, 21/4/1993,n.1218, Nistri).

Ai sensi dell'art. 72,2° comma c.p., tuttavia, l'applicazione dell'isolamento diurno opera soltanto nel caso in cui un delitto che importi la pena dell'ergastolo concorra con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per **un tempo complessivo superiore a cinque anni.**

Dovendosi avere riguardo alla pena in concreto e ritenendo la Corte, in base ai criteri di cui all'art.133 c.p., di dover infliggere per i reati meno gravi una pena detentiva temporanea complessivamente superiore ad anni cinque di reclusione - nella misura che si reputa equo fissare in anni 6 (un anno per ciascuno dei delitti di cui ai capi a-b, e due anni per ciascuno dei delitti di cui ai capi c-d ) - l'aumento per la continuazione, nel caso di specie, opererà con l'aggiunta, alla pena dell'ergastolo prevista per il delitto di strage, della sanzione penale costituita dall'isolamento diurno, congruamente aumentato, che si reputa equo determinare nella misura complessiva di mesi 12.

Alla condanna all'ergastolo conseguono di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, nonché le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e la decadenza dalla potestà di genitori, ed inoltre la pubblicazione della sentenza di condanna mediante affissione nei Comuni di Caltanissetta, Palermo ed in quelli in cui ciascuno degli imputati ha avuto l'ultima residenza, nonché, per estratto e per una sola volta, sui quotidiani “ Il Giornale di Sicilia” di Palermo e “ La Sicilia” di Catania.

Va inoltre ordinata la confisca di quanto in giudiziale sequestro - facendo obbligo alla cancelleria di non procedere alla distruzione dei

reperiti per eventuali successivi accertamenti peritali (cfr.art.86 disp.att.c.p.p.) - nonchè ex art.230 c.p. la sottoposizione dei predetti imputati alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre, atteso che la loro condotta, valutata alla stregua dei parametri di cui all'art 133 c.p.- con particolare riguardo ai motivi a delinquere ed all'intensità del dolo - consente di formulare un giudizio di spiccata ed attuale pericolosità sociale.

Per quanto riguarda la posizione processuale degli imputati collaboratori – Brusca Giovanni, Anzelmo Francesco Paolo, Ganci Calogero e Ferrante Giovan Battista - ad avviso della Corte può essere riconosciuta a ciascuno dei predetti la speciale attenuante prevista dall'art.8 L.n.152/1991 per i collaboratori di giustizia ricorrendone le condizioni legittimatrici.

Ed invero, va preliminarmente rilevato che il contributo fornito agli inquirenti da chi, dissociandosi dai correi, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, va valutato di volta in volta in relazione al reato per il quale si procede nel processo in cui la collaborazione ha dispiegato i suoi effetti e, quindi, nel caso di specie, in ordine alla strage di via Pipitone Federico.

Tanto premesso, ritiene la Corte che la collaborazione fornita dai predetti imputati ha consentito di ricostruire compiutamente le fasi ideativa, preparatoria ed esecutiva dell'efferata strage sicchè le propalazioni degli stessi si sono rivelate decisive per la ricostruzione dei fatti-reato per i quali si procede e per l'individuazione e/o cattura dei correi.



Sotto tale profilo, dunque, appaiono conducenti le considerazioni addotte dalla difesa e dal requirente, a sostegno della richiesta di applicazione della speciale attenuante de qua, in ordine al contributo probatoriamente rilevante fornito dai prevenuti

La Corte non ritiene, invece, di dover concedere ai predetti imputati anche le circostanze attenuanti generiche del pari invocate dalla difesa.

Sul punto va preliminarmente osservato che secondo l'orientamento prevalente della S.C., in tema di reati di criminalità organizza, la concessione delle attenuanti generiche e la concessione della speciale attenuante di cui all'art.8 D.L.13/5/1991, n.152, convertito in legge 12/7/1991, n.203, si fondano su distinti e diversi presupposti. Le prime, dunque, non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda. Invero, mentre l'art.62 bis c.p. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici(motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum", ecc.), quegli elementi che possono suggerire l'opportunità di attenuare la pena edittale, l'attenuante di cui all'art.8 L. cit. è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini e della attività dallo stesso posta in essere allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa (cfr. Cass. Pen. Sez.I, 5/11/1998 - 19/2/1999, n.2137, Favaloro).

Tanto premesso, rileva la Corte che mentre la disponibilità collaborativa e la decisività dell'apporto probatorio è già stato positivamente deliberato alla stregua dei parametri di riferimento normativo sopra citati, non si ravvisano, alla stregua degli elementi valutativi di cui all'art.133 c.p., specifiche situazioni che presentino connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva,

particolare considerazione per adeguare la pena in concreto rendendola più congrua in senso favorevole agli imputati.

Vero è, per contro, che sussistono specifici elementi di disvalore - fra i quali, in primo luogo, i motivi a delinquere, la personalità degli imputati, quale si desume dai gravissimi precedenti penali e giudiziari, nonché la particolare gravità dei fatti-reati, le efferate e devastanti modalità di esecuzione, la gravità del danno e del pericolo cagionati - che sconsigliano la concessione del chiesto beneficio.

Alla luce delle considerazioni che precedono ed avuto riguardo ai criteri dettati dalla norma citata - con particolare riguardo alla gravità del danno e del pericolo cagionati ed ai motivi a delinquere - ritenuta la continuazione tra i delitti contestati - la Corte ritiene equa ed adeguata alla personalità degli imputati, alla obiettiva gravità dei fatti nonché ai mezzi e alle modalità esecutive dei reati, la pena di anni diciotto di reclusione, così determinata: pena base per il reato più grave (art.422 c.p.)= ergastolo - art. 8 L.n.203/91 = anni 16 + a.2 ex art.81 cpv. c.p. per i reati meno gravi (determinata nella misura di mesi sei per ciascuno dei delitti di cui ai capi a-b-c-d-) = anni diciotto di reclusione.

I predetti imputati vanno altresì condannati al pagamento delle spese processuali nonché a quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

In relazione all'entità della pena inflitta conseguono di diritto le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici e della interdizione legale durante la pena, con esclusione della sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale.

Il riconoscimento della responsabilità penale di tutti gli imputati comporta la condanna degli stessi alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite, nella misura specificata in

dispositivo, ed al risarcimento del danno cagionato a dette parti, in favore delle quali va disposta l'assegnazione di una adeguata provvisionale nei limiti del danno per cui si ritenga già raggiunta la prova.

Per la determinazione delle somme da liquidare in favore delle parti civili per la rifusione delle spese processuali si terrà conto delle tariffe forensi vigenti e della documentazione prodotta nonché del numero delle udienze alle quali il singolo difensore ha partecipato.

A ciascuna parte civile costituita deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito per effetto della morte del congiunto, sia sotto il profilo materiale che morale, mentre ai soggetti rimasti feriti devono essere risarciti quelli derivanti dalle lesioni patite e dalle sofferenze psichiche.

Per gli enti, infine, la Corte ha tenuto conto dei danni patrimoniali subiti sia in relazione alla distruzione e al danneggiamento di beni materiali, sia in relazione alle somme erogate a vario titolo in favore delle vittime e dei loro familiari.

La concreta determinazione delle somme da liquidare va rimessa alla competente sede civile stante l'insufficienza degli elementi di valutazione di cui la Corte dispone in questa sede.

Può tuttavia essere riconosciuta alle parti civili che ne hanno fatto richiesta l'assegnazione di una provvisionale, nella misura specificata in dispositivo, in relazione a quella parte di danno per cui si ritiene raggiunta la prova ed in particolare in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero di Giustizia, del Ministero della Difesa, della Regione Siciliana, della Provincia Regionale di Palermo, del Comune di Palermo, di Paparcuri Giovanni, Chinnici Passalacqua Agata, Chinnici Caterina, Chinnici Giovanni, Chinnici Elvira, Palieri

Immacolata, in proprio e nella qualità a beneficio di ciascuno dei figli minori Trapassi Luca e Trapassi Salvatore, Trapassi Monica e Trapassi Laura, Lombardo Rosa Maria, in proprio e nella qualità a beneficio del figlio minore Bartolotta Dario, ed infine in favore di Bartolotta Filomena Maria, Bartolotta Fabio, Bartolotta Viviana, Bartolotta Massimiliano.

In particolare la Corte ritiene di dover tener conto dei danni materiali subiti dai singoli Enti per la riparazione del tratto stradale e di altri immobili, per la riparazione e sostituzione degli automezzi danneggiati o distrutti, per le somme erogate a titolo di risarcimento alle vittime ed ai loro familiari, per le spese sanitarie sostenute in relazione alle lesioni patite da Paparcuri Giovanni.

Per quest'ultimo la determinazione della somma va rapportata all'entità delle lesioni, ai periodi degenza, alle patologie nonché ai gravi postumi invalidanti.

Per la vedova del m.llo Trapassi e dell'app.to Bartolotta, la provvisoria deve tenere conto del fatto che il nucleo familiare risulta composto anche da figli minori, i quali dalla perdita del padre hanno subito non solo il venir meno dell'unica fonte di sostentamento, ma anche un incolmabile vuoto affettivo che potrà condizionare l'equilibrio del loro sviluppo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 28, 32, 36, 72, II co. 81, II co., 240 c.p., 8 l. 12 luglio 1991, n.203, 533, 535, 536, 538, 539, 540, 541c.p.p.,

#### **DICHIARA**

RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, GANCI Raffaele, BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, BRUSCA Bernardo, CALO' Giuseppe, MADONIA Francesco, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, MOTISI Matteo, FARINELLA Giuseppe,

MADONIA Antonino, GALATOLO Vincenzo e GANCI Stefano colpevoli dei delitti loro in concorso ascritti ai capi A), B), C), D) ed E), assorbito nel delitto di strage quello di lesioni contestato al capo F) della rubrica e unificati detti reati sotto il vincolo della continuazione;

### **CONDANNA**

ciascuno dei predetti imputati alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per mesi dodici, nonché tutti, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno in proprio, a quelle del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

### **DICHIARA**

gli stessi imputati, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed inoltre in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà genitoriale;

### **DISPONE**

nei confronti dei suddetti imputati la pubblicazione della sentenza mediante affissione nei comuni di Caltanissetta, Palermo e in quelli in cui ciascuno di essi ha avuto l'ultima residenza, nonché la pubblicazione della stessa, per estratto e per una sola volta, su "Il Giornale di Sicilia" di Palermo e su "La Sicilia" di Catania;

### **ORDINA**

la sottoposizione di RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, GANCI Raffaele, BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, BRUSCA Bernardo, CALO' Giuseppe, MADONIA Francesco, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, MOTISI Matteo, FARINELLA Giuseppe, MADONIA Antonino, GALATOLO Vincenzo e GANCI Stefano alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre;

### **ORDINA**

la confisca, con divieto di distruzione, di quanto in giudiziale sequestro;

### **DICHIARA**

altresì, BRUSCA Giovanni, ANZELMO Francesco Paolo, GANCI Calogero e FERRANTE Giovan Battista colpevoli dei delitti loro in concorso ascritti ai capi A), B), C), D) ed E), assorbito nel delitto di strage quello di lesioni contestato al capo F) della rubrica, concessa agli stessi la speciale attenuante di cui all'art.8 l. 12 luglio 1991, n.203 e unificati detti reati sotto il vincolo della continuazione, li condanna alla pena di anni diciotto di reclusione, nonché, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno in proprio, a quelle per il proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

### **DICHIARA**

questi ultimi imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione legale durante la pena, con esclusione della sospensione dall'esercizio della potestà di genitore;

### **CONDANNA**

in solido RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, GANCI Raffaele, BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, BRUSCA Bernardo, CALO' Giuseppe, MADONIA Francesco, MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, MOTISI Matteo, FARINELLA Giuseppe, MADONIA Antonino, GALATOLO Vincenzo, GANCI Stefano, BRUSCA Giovanni, ANZELMO Francesco Paolo, GANCI Calogero e FERRANTE Giovan Battista

- al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede civile, in favore delle seguenti parti civili costituite: Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo Presidente pro-tempore, Ministero di Giustizia in persona del suo Ministro pro-tempore, Ministero della Difesa in persona

del suo Ministro pro-tempore, Regione Siciliana in persona del Presidente pro-tempore, Provincia Regionale di Palermo in persona del suo Presidente pro-tempore, Comune di Palermo in persona del Sindaco pro-tempore, Paparcuri Giovanni, Chinnici Passalacqua Agata, Chinnici Caterina, Chinnici Giovanni, Chinnici Elvira, Palieri Immacolata in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli minori Trapassi Luca e Trapassi Salvatore, Trapassi Monica, Trapassi Laura, Lombardo Rosa Maria in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sul figlio minore Bartolotta Dario, Bartolotta Filomena Maria, Bartolotta Fabio, Bartolotta Viviana, Bartolotta Massimiliano;

- alla rifusione delle spese processuali in favore delle predette parti civili che liquida nella seguente misura:
  - £. 7.259.000 per spese, £. 6.500.000 per competenze e £. 58.564.000 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, in favore della Provincia Regionale di Palermo;
  - £. 480.000 per spese, £. 950.0000 per competenze e £. 9.570.000 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, in favore del Comune di Palermo;
  - £. 280.000 per spese, £. 18.304.000 per diritti e onorari, oltre IVA e CPA come per legge, in favore di Paparcuri Giovanni;
  - £. 1.350.000 per spese, £. 66.970.000 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, in favore di Chinnici Passalacqua Agata, Chinnici Caterina, Chinnici Giovanni, Chinnici Elvira, Palieri Immacolata in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli minori Trapassi Luca e Trapassi Salvatore, Trapassi Monica e Trapassi Laura, Lombardo Rosa Maria in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sul figlio minore Bartolotta Dario, Bartolotta

Filomena Maria, Bartolotta Fabio, Bartolotta Viviana, Bartolotta Massimiliano;

### **CONDANNA**

tutti gli imputati al pagamento in solido delle seguenti somme a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno:

- £. 100.000.000 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- £. 300.000.000 in favore del Ministero di Giustizia;
- £. 300.000.000 in favore del Ministero della Difesa;
- £. 100.000.000 in favore della Regione Siciliana;
- £. 100.000.000 in favore della Provincia Regionale di Palermo;
- £. 500.000.000 in favore del Comune di Palermo;
- £. 200.000.000 in favore di Paparcuri Giovanni;
- £. 200.000.000 ciascuno in favore di Chinnici Passalacqua Agata, Chinnici Caterina, Chinnici Giovanni, Chinnici Elvira;
- £. 600.000.000 in favore di Palieri Immacolata, di cui £. 200.000.000 in proprio e £. 200.000.000 nella qualità a beneficio di ciascuno dei figli minori Trapassi Luca e Trapassi Salvatore, nonché £. 200.000.000 ciascuno in favore di Trapassi Monica e Trapassi Laura;
- £. 400.000.000 in favore di Lombardo Rosa Maria, di cui £. 200.000.000 in proprio e £. 200.000.000 nella qualità a beneficio del figlio minore Bartolotta Dario, nonché £. 200.000.000 ciascuno in favore di Bartolotta Filomena Maria, Bartolotta Fabio, Bartolotta Viviana, Bartolotta Massimiliano.

Visto l'art. 544, III co. c.p.p.

### **INDICA**



in giorni novanta da oggi il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Visto l'art. 304, I co. lett. c) c.p.p.

**ORDINA**

la sospensione dei termini previsti dall'art.303 c.p.p. durante la pendenza del termine sopra indicato.

Caltanissetta, 14 aprile 2000.

IL PRESIDENTE ESTENSORE  
(DR.OTTAVIO SFERLAZZA)

## ANNOTAZIONI

15.4.2000 - Trovato copia del dispositivo di  
P.N. Sede (art. 15 Regol. Esec. C.P.P.).

28.3.2001 - comunicazione avviso di deposito al  
P.G. Sede;

29.3.2001 - comunicazione avviso di deposito al  
P.N. Sede;

30.3.2001 - notifica avviso di dep. sent. coll. Avv.  
Salvatore Daniela;

2.4.2001 - notifica avv. di dep. a: Avv. Renato  
Accardi e Avv. Michele Micalizzi;

3.4.2001 - notifica avv. di dep. a: Primo Salvato  
re, Gaugì Raffaele, Buscemi Scia  
tore, Madonia Tranterese, Avv. Au

taio Dimpellizzeri, Motisi Matteo,  
Tarimella Giuseppe, Galatolo Vu  
senzo, Regione Siciliana, Presiden

za del Consiglio dei Ministri, Mini  
stero della Giustizia, Ministero  
Della Difesa, Ambasciata Distrettua

la dello Stato dioltanissima, Co  
mune di Palermo, Avv. Salvatore La  
Marca;

4.4.2001 - notifica avviso di dep. a: Geraci Avv

- Antonino; Av. Vittorio Mammone,
- 5.4.2001 - notifica Av. di dep. a Av. Giuseppe Doequi  
e Bernardo Traversano - lotitante - c/o l'Av.  
Giuseppe Doequi;
- 6.4.2001 - notifica av. di dep. a: Av. Costantino Tibbe-  
ria, Av. Mario Galeo, Av. Domenico La Blase,  
Av. Angelo Nanni; Av. Ubaldo Leo,  
Av. Valerio Ravello, Av. Nicolò Amato, Av.  
Luigi Lepati; Av. Carlo Tabbri, Av. Tra-  
verso Passimano in qualità di proc. spee.  
e dif. delle parti civili, Av. Alessandra  
De Tola,
- 7.4.2001 - notifica av. di dep. a: Av. Giuseppe Di-  
Perci, Av. Fabio Terrara
- 9.4.2001 - notifica av. di dep. a: Modomè Antonio,  
Bruseo Giacomo, Av. Arnaldo Tompardi,  
Av. Alfredo Galasso in qualità di proc. spee.  
e dif. delle parti civili.
- 10.4.2001 - notifica av. di dep. c/o Av. Sio Reima e Gaugi  
Rologero,
- 11.4.2001 - " " a: Rolò Giuseppe, Gaugi  
Stefano e Av. Giuseppe Amico;
- 17.4.2001 - notifica av. di dep. a Mattalò Salvatore  
e c/o Av. Ugo Tolomei;
- 19.4.2001 - notifica av. di dep. a Mattalò Giuseppe

19. 4. 2001 - appello dell'Aw. Giuseppe Doequi

per Bernardo Traversano;

26. 4. 2001 - appello dell'Aw. Giuseppe Reimo per  
Matteo Matteo (peru. u.c.a. ie 30. 4. 2001)

15. 5. 2001 - appello dell'Aw. Renato Accardi  
per Aldo Giuseppe, appello dell'Aw. Renato  
Accardi per Gangi Stefano;

17. 5. 2001 - appello dell'Aw. Antonio Gimpel  
Lizzeri per Madonia Francesco;

18. 5. 2001 - appello dell'Aw. Giuseppe Amico  
per Gaetano Russo;

22. 5. 2001 - appello dell'Aw. Antonio Gimpel  
Lizzeri per Madonia Antonino,

23. 5. 2001 - appello degli Aw. Luigi Li Gotti e  
Alessandra De Paolo per Brusca  
Giovanni;

21. 5. 2001 - appello dell'Aw. Valerio Vianello  
per Timoteo Giuseppe (peru. ie  
24. 5. 2001) - appello dell'Aw. Val  
erio Vianello per Renato Scuto  
re (peru. ie 24. 5. 2001);

18. 5. 2001 - appello dell'Aw. Carlo Tabbari per  
Antonio Francesco Paolo (peru.  
ie 24. 5. 2001)

21. 5. 2001 - appello dell'Aw. ti. Costantino Ti

Receiv e Domenico La Blosca per Rino Solito  
Gian Raffaele per ec. Annunzio  
tora (per. re 24.5.2001) - appello dell' Aw.

Traverso Brasimanno per la p.p. eivvi;  
Agata Torsolacqua Ghimici, Esterina Ghimici  
ei, Elisa Ghimici, Giuseppina Torsi, in  
proprio e nella qual. di esecute la potestà sui  
figli Solito Trapassi e Leo Trapassi, Mo-  
nica Trapassi, Laura Trapassi, Maria Rosa Lou-  
bardo, in proprio e nella qual. di esecute  
la potestà sul minore Dario Bartolotta, Filo-  
mena Bartolotta, Fabio Bartolotta, Viviana  
Bartolotta e Massimiliano Bartolotta (per.  
re 24.5.2001);

25.5.2001 - appello dell' Aw. Angelo Nanni per Busca  
mi Solito (spedito con Rocc. re 21.5.2001)

76-5-2001 appello dell' Aw. Maria Felziana per Gora Colopero  
appello dell' Aw. Maria Felziana, per Felziana  
Giovanni Bettina

28-6-2001 Atti in Corte di Amie d' Appello

La Corte di Amire di Appello su sentenza  
14/02 del 24/06/02 in parziale riforma della  
sentenza 14/00 appellata dagli imputati Riina,  
Selvatore, Gauci Raffaele, Geraci Antonino,  
Provenzano Bernardo, Motini Matteo,  
Lolè Giuseppe, Gauci Stefano, Madonia  
Francesco, Madonia Antonino, Brusca  
Giovanni, Fariello Giuseppe, Mautolo  
Selvatore, Mautolo Giuseppe, Antelmi Francesco  
Paolo e Buscemi Salvatore e delle parti  
civili Agata Pasalacqua Chinnici, Caterina  
Chinnici, Giovanni Chinnici, Flavia Chinnici,  
Immacolata Poleri, in proprio e nella  
qualità di erede la potestà sul figlio  
Dario Bartolotta, Filomena Maria Bartolotta,  
Fabio Bartolotta, Silvana Bartolotta e  
Maurilio Bartolotta, con provvede:  
ovvero Fariello Giuseppe e Motini Matteo  
dei delitti loro rispettivamente autori per non  
aver commesso il fatto e, in l'effetto di sparare  
immediata amnistia in favore del Fariello  
se non determinato in altre cause; riduce  
la pena inflitta dalla Corte di Amire di primo  
grado ad Antelmi Francesco Paolo ad  
anni prima di reclusione e quella inflitta a

ul'

Brusca Giovanni ed altri sedici di recluse, confermo  
nel 25° l'improvvisata sentenza e condanna Rima Salvatore,  
Gauci Raffaele, Geraci Antonino, Proventano Bernardo,  
Buscemi Salvatore, Colo Giuseppe, Madonna Francesco,  
Mondello Salvatore, Martello Giuseppe, Madonna Antonino  
e Gauci Stefano, in solido tra loro, al pagamento delle  
spese processuali del secondo grado di giudizio, nonché  
parti civili appellanti al pagamento a favore dell'Erario  
delle spese cui hanno dato corso. Condanno  
inoltre Rima Salvatore, Proventano Bernardo, Buscemi  
Salvatore, Colo Giuseppe, Madonna Francesco, Martello  
Salvatore, Mondello Giuseppe, Madonna Antonino e  
Gauci Stefano, <sup>Brusca Giovanni ed Antonino Francesco Paolo</sup> in solido tra loro, al pagamento <sup>in misura</sup> delle  
spese ~~per~~ secondo grado sostenute dalle parti civili  
costituite, che si riproducono come espresso:

- A) in complessivi € 5.000,00 di cui € 200,00 per  
spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A. in favore del  
Comune di Palermo, in persona del Sindaco  
legale rappresentante pro-Tempore;
- B) in complessivi € 6.600,00 di cui € 10,00 per  
spese vive, oltre I.V.A. e C.P.A. in favore della  
Provincia Regionale di Palermo, in persona del Presidente  
pro-Tempore;
- C) in complessivi € 20.846,00 di cui € 225,00 per spese  
vive, oltre I.V.A. e C.P.A. in favore di Agate Pome

Locupia Chimici, Caterina Chimici, Giovanni Chimici, Eliza Chimici, Immacolata Polieri, in proprio e nelle qualità di erede le potestà sui figli Salvatore Tropani e Lucia Tropani, Maria Tropani, Laura Tropani, Maria Rosa Lombardo, in proprio e nelle qualità di erede le potestà sul figlio Dario Baricidotta, Filomena Maria Baricidotta, Felio Baricidotta, Viviana Baricidotta, Romualdo Baricidotta;

D) in complessivi € 3840,00 di cui € 200,00 per spese vive oltre I.V.A. e C.P.A. in favore dell'Autorità Direzionale dello Stato di Calabria per la Regione Siciliana, in persona del suo Presidente pro-tempore, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo Presidente pro-tempore, per il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore e per il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore;

E) in complessivi € 9383,00 oltre IVA e CPA in favore di Papaveri Giovanni, Giudice in 30 giorni e Termine per il deposito delle sentenze e di quelle coperture dei termini di durata delle custodie cautelari nei confronti di Tutti gli imputati detenuti durante la pendenza dell'attuale Termine.



RICORSO PER CASSAZIONE ( SENTENZA PROC. N. 18/01 RG.  
PROPOSTO DA :

- 28-6-02 - par. 4/7/02 - DICHIARAZIONE DI RICORSO IMP. DET.  
Celo - Giampa -
- 12-11-02 - par. 13/11/02 - DICHIARAZIONE DI RICORSO IMP. DET.  
Ganci Stefano -
- 15-3-03 - AVV. GIUSEPPE DACQUI, off. di ufficio di Prounzano  
Benevo (N. 25/03 R.I.).
- 1-4-03 - S. PROCURATORE GENERALE DI CALTANISSETTA DR. FAVI  
E DR. LUIGI BIRITTERI, NEI CONFRONTI DI Fari nella  
Giampa e Notisi Matteo (N. 28/03 R.I.).
- 1-4-03 - AVV. ANTONIO IMPELLIZZERI NELL'INTERESSE DI  
Madonie Antonino (N. 29/03 R.I.).
- 7-4-03 - AVV. ARMANDO ZAMPARDI NELL'INTERESSE DI Ganci  
Stefano (N. 30/03 R.I.).
- 2-4-03 - par. 7-4-03 - AVV. VALERIO VIANELLO NELL'INTERESSE  
DI Montello Giampa (N. 31/03 R.I.).
- 2-4-03 - par. 7-4-03 - AVV. VALERIO VIANELLO, NELL'INTERESSE  
DI Montello Salvatore (N. 32/03 R.I.).
- 8-4-03 - AVV. ANTONIO IMPELLIZZERI NELL'INTERESSE DI  
Madonie Francesco (N. 33/03 R.I.).
- 9-4-03 - AVV. VITTORIO MAMMANA NELL'INTERESSE DI  
Buscemi Salvatore (N. 34/03 R.I.).
- 6-4-03 - par. 16-4-03 - AVV. CRISTOFORO FILECCIA NELL'INTERESSE  
DI Riina Salvatore - Ganci Raffaele e Ganci  
Antonino - (N. 35/03 R.I.).

10/4/03 - prov. 16/4/03 - AVV. GIUSEPPE ODDO SELLINTE -  
Resse di Celso Giampa (N. 36/03 R.I.).

IL CANCELLIERE CI  
Spagnolo Maria Catena

SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE

- IL 8/4/03 NEI CONFRONTI DI BRUSCA GIOVANNI
- IL 11/4/03 NEI CONFRONTI DI ANZELLO FRANCESCO PAOLO

IL CANCELLIERE CI  
Spagnolo Maria Catena

Estimato emulato alla Proc. Rep. CL il 30/6/03 per Brusca G. e  
Anzello F.

IL CANCELLIERE CI  
Spagnolo Maria Catena

30/6/03 alla Proc. Rep. CL per Brusca e Anzello  
condanna comminazione al art. 160 TUEL alla Procura CL.

IL CANCELLIERE CI  
Spagnolo Maria Catena

La Corte di Cassazione sez. VI - con sentenza del 21/11/03 di  
Chiaro inammissibile il ricorso del Promotore Generale -  
Dichiarò inammissibili i ricorsi di RINA Sordani, PROVENZANO  
SERVATO, GIANCI RAFFAELLO, GIERACI ANTONIO e MADONIA Francesco che  
condanna e versare 10000 euro ciascuno in favore delle casse  
della Amministrazione Ripetti i ricorsi di BUSCETTI Salvatore, Celso  
Giuseppe, MADONIA ANTONIO, GIANCI STEFANO, MONTALTO Salvatore  
e MONTALTO Giuseppe - Condanna in solido gli imputati ricor-  
renti al pagamento delle spese processuali, uscite e rimborsare le  
spese, assolto dalle parti civili in quanto grado che li prode  
per quelle di spese dell'Avv. Crescimanno in complessivi euro  
2899,00 di cui euro 2000,00 per onorari, per le parti civili.

Papaveri Quaresimi in euro 2490,20, R. in euro 2000,00  
per onorari; per il Comune di Pelicciolo in euro  
2560,00, R. in euro 2000,00 per onorari.

IL CANCELLIERE C1  
Spagnolo Maria/Catena

Intese di vendita inviolabile il 21/11/03  
nei confronti di RIINA Salvatore, PROVENZANO  
Benigno, GANCI Raffaele, BUSCETTI Salvatore, GERACI  
Antonino, CARLO' Giuseppe, MADONIA Francesco,  
MONTALTO Salvatore, MONTALTO Giuseppe, MOTISI Matteo,  
FRANZELLI Giuseppe, MADONIA Antonino, GANCI  
Stefano.

IL CANCELLIERE C1  
Spagnolo Maria/Catena

Estretto esecutivo Tramonto alle  
Prime Quindici Sale il 22/11/03 nelle  
Corti di concessione.

IL CANCELLIERE C1  
Spagnolo Maria/Catena

27/11/03 alle Proc. Rip. Trib. Catania  
n. 163 TULLI  
alle Quindici Sale -

IL CANCELLIERE C1  
Spagnolo Maria/Catena

28/11/03 Tramonto esecutivo alle Proc. Rip. Trib. Catania  
n. 163 TULLI -

IL CANCELLIERE C1  
Spagnolo Maria/Catena

583

Busca Giovanni 23/01/04 per Busconi Salvatore, Celo  
Giuseppe, Ganci Raffaele, Ganci Stefano, Maddonia  
Antonino, Maddonia Francesco, Tomiello Giuseppe,  
Tomiello Salvatore, Proventuro Bernarolo, Rina  
Salvatore -

La Corte di Amiri d'Appello con sentenza 23/02  
del 17/12/02 nei confronti di Galasso Vincenzo  
appellando l'imputato nonché l'Av. F. Crescimanno  
nell'interesse delle PP-CC. da lui rappresentate, dichiara  
inammissibile per genericità l'appello proposto da Galasso  
Vincenzo avverso la sentenza 14/00 pronunciata  
della Corte di Amiri di Catania in data 14/4/00  
con la quale veniva condannato alla pena dell'ergastolo  
con isolamento diurna per mesi 12 oltre fine eccellenza,  
opere professionali e condannato al riacquisto dei  
danni ed alla rifusione delle spese sostenute dalle  
parti civili e per l'effetto ordina l'esecuzione  
della sentenza impugnata.

Dichiara, altresì, inammissibile per genericità gli  
appelli delle parti civili.  
Condanna l'imputato alla rifusione delle spese delle difese  
delle parti civili in parte pro rata di gravità che il giudice  
in compenso € 2500,00 per le parti civili rappresentate  
e a difesa dell'Av. F. Crescimanno ed in € 1500,00  
per la parte civile rappresentata dall'Av. A. Galasso.  
Sentenza ineccepibile il 2/4/03.  
14/04/03 reperta con la fine del 27 rep. sec. imputato esatto

scritto alla Procura reale ed esposta comunicazione al  
160 TUL P alla Questura CL. Redatta ed esposta 31/3/02  
La Corte di Amire di Appello con sentenza 17/03 del 10/10/01  
nei confronti di Gaur Calafato e Ferdinando Giovanni  
appellanti gli imputati uomini l'Av. Francesco Crescimone  
nell'interesse delle parti civili Ageta Penelope Chiuni,  
Caterina Chiuni, Elvira Chiuni, Immacolata Palombara  
in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli  
Salvatore e Luca Trapani; Maurice Trapani; Laura Trapani,  
Maria Rosa Lombardo in proprio e nella qualità di esercente  
la potestà sul figlio Dario Bartolotta, Filomena Maria  
Bartolotta, Fabio Bartolotta, Vincenza Bartolotta Romanello  
Bartolotta avverso la sentenza della Corte di Amire di  
Caltanissetta emessa il 14/04/00 in parziale riforma della  
sentenza impugnata, in esecuzione del concordato su  
motivi di appello tra il P.G. e gli imputati; e data la  
parte imputata e mediani Gaur e Ferdinando ai sensi  
di decisione.

Dichiaro inammissibile per rinuncia l'elito motivo di  
appello. Confermo nel resto l'impugnata sentenza e condanno  
gli imputati al pagamento delle spese di difesa sostenute  
dalle parti civili in quanto sopra di più del 20% del prezzo  
in complessivi euro 2813,33 in favore delle parti civili  
rappresentate dall'Av. Crescimone ed in euro 2400,00  
a favore delle parti civili rappresentate dall'Av. Crescimone  
ed in euro 2400,00 in favore delle parti civili rappresentate  
dall'Av. Dolano. In ordine all'elito I.V.A. e C.P.A.

sentenza divenuta ineccepibile il 25/11/03  
30/11/03 seguita comunicazione ex art. 22 reg. rec.  
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale  
e comunicazione alla Guardia ex art. 160 TUL PS  
nuclei l'estratto esecutivo -

4/12/03 estratto esecutivo per Gari Colofno e Fenante  
Traverso della Procura della Repubblica di Caltanissetta  
alla Procura Generale di Caltanissetta per compliance  
con come stabilito dal pronunciamento n. 01824  
della 19 Sezione Penale della Corte di Cassazione  
del 2/6/03 -

Redatta anche il 24/01/04 per Gari Colofno e Fenante Garavettisi  
A n. 1808 Campione Civile della Corte di Amire di  
Appello

Fonzo 422

La Corte di Amire di Appello di Caltanissetta con ordinante  
del 21/3/16 dichiara estinta la pena inflitta a  
Provenzano Bernarato nato a Caltanissetta il 31/1/1933  
con sentenza della Corte di Amire di Appello del 24/6/02  
inve. il 21/11/03 per morte del condannato.

Corrado